Monitor ecclesiasticus, Luigi Pazzini Traja

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercitum est.

MALAH. II. 7.

Vol. VII.—Par. I.

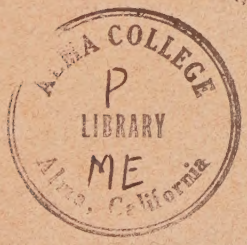

CONVERSANO
Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1891

15687

1891

PROPRIETÀ LETTERARIA

NAPOLI—TIPOGRAFIA EDITRICE DEGLI ACCATTONCELLI

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se, e quando, per manco di consenso alla indissolubilità del matrimonio, questo si rende nullo.

Parisien. Matrimonii—31 Genn. 1891 —Il giorno 12 aprile 1887 a Parigi, nella chiesa parrochiale detta *Neuilly Sur Seine*, ebbe luogo il matrimonio religioso fra Carlo N. e Maria Carolina L. —Fu connubio infelicissimo! La sposa, dopo appena dieci giorni, fu costretta ritornare alla casa paterna, per la semplice ragione che lo sposo infastidivasi di far vita con una sola e medesima donna.

Il fatto mosse a sdegno i parenti della sposa, i quali colle minacce ottennero che i coniugi si riunissero. Ma non durò a lungo la riunione. Il dì 8 giugno dello stesso anno, il marito andò via, nè più visse insieme colla moglie.

Questa si rivolse alla Curia di Parigi, promovendo la causa di nullità per mancanza di consenso da parte dell'uomo, il quale intendeva di contrarre un matrimonio dissolubile *contra bonum Sacramenti*. Quella Curia, dibattuta la controversia, pronunziò sentenza di nullità. L'avvocato del vincolo mosse appello, come di dritto, alla S. Sede.

La S. C., udito il voto favorevole del teologo, e contrario del canonista e del difensore del vincolo, al dubbio: *An sit confirmanda sententia Curiae Archiepiscopalis Parisiensis in casu*—il dì 31 gennaio 1891 definì: *Sententiam esse infirmandam.*

Di qui gl' importanti corollarii:

a) Fra tutte le condizioni che si appongono al matrimonio, quelle sole lo annullano, che son contrarie alla *sostanza*, ovvero ai *beni* del matrimonio. Nel *cap. fin. de Conditione* vien dichiarato: « Si conditiones contra substantiam coniugii inserantur... matrimonialis contractus, quantumvis favorabilis, caret effectu ».

b) Sul quale testo, giusta la Glossa, si assegnano tre condizioni che irritano il matrimonio, perchè contrarie ai beni del medesimo:

La 1ª è contro il bene della *prole*: « Si generationem prolis evites ».—La 2ª è contro il bene del *sacramento*: « Donec inveniam aliam ditiorem etc. » —La 3ª è contro il bene della *fede*: « Si pro quæstu adulterandam etc. »

c) La condizione si può apporre: 1° col solo pensiere, e in tal caso il matrimonio è nullo solamente nel foro interno—2° con patto conchiuso fra i contraenti; e così il matrimonio è nullo nell'uno e nell'altro foro—3° con parole che manifestano la condizione, sì che l'altra parte possa conoscerla.

d) La condizione apposta nel 3° modo vale a dirimere il matrimonio nel foro esterno? V' ha disparere fra i Canonisti. Alcuni negano, come il De Angelis, il quale, (Tom. III, Par. I. pag. 149) citando il Fagnano, insegna: « Si enim ab uno tantum adiecta fuerit (conditio) altero contradicente, aut saltem tacente, matrimonium valet, cum censeatur ab ea conditione recessisse, posita contradictione aut taciturnitate alterius ».

e) Anche la S. C. del Conc. più volte ha dichiarato in simil guisa. Così *ad dub. Episc. Bosnensis:* « An sit validum matrimonium contractum inter catholicam et hæreticum cum intentione solvendi matrimonium? » Rispose: « Si ita sint deducta in pactum, seu cum ista conditione sint contracta, matrimonia sunt nulla; sin autem, sunt valida ». Così pure nel decembre 1872 definì: « Matrimonia inita cum solo contrahentium errore, quod matrimonii consummati vinculum in casu adulterii, vel ob alias causas dissolvi possit, valida sunt. Si vero sub hac *expressa* conditione inita sunt, ut invalida habenda esse ».

f) Altri per contrario, sono di opinione che la condizione *contra bonum*

substantiale matrimonii benchè non dedotta in patto, purchè a bastanza manifestata, irrita il matrimonio anche nel foro esterno. Così il Gonzales (*in lib. IV decr. t.* 5, *c.* 7, *n.* 3 *et* 9). Così pure il Sanchez (*de matr. l.* 2 *disp.* 29 *n.* 11), il quale, dietro le orme di S. Tommaso, di S. Bonaventura, di Ledesma e di altri, insegna: « Si contrahens haberet animum et corde retentum adversus bonum sacramenti, quia scilicet intenderet non contrahere matrimonium nisi ad tempus, non esset verum matrimonium ».—Lo stesso Autore (*l. c. dis.* 42. *n.* 4) dice che la prova di ciò può ricavarsi dagli aggiunti che inducano una morale certezza, vale a dire, « quæ prudentem virum, attentis circumstantiis occurrentibus certum reddere valeant ».

g) Lo stesso si può raccogliere dalla causa *Parisien.* del dì 7 marzo 1885, nella quale trattavasi di un tale che contrasse matrimonio con animo di star colla moglie fino a che non avesse conseguito una somma dalla costei madre, e poi far passaggio in America dove l'attendeva un' altra sposa. Al dubbio: « An sententia archiepiscopalis Curiæ Parisiensis esset confirmanda vel infirmanda in casu », la S. C. del Conc. rispose: « Sententiam Curiae Parisiensis esse confirmandam ».

h) Tutti i Dottori poi si accordano col dire che non basta il solo errore dei contraenti sulla temporaneità del vincolo; ma si richiede per la nullità una positiva intenzione di operare contro la istituzione del matrimonio. Nel primo caso si presume che i contraenti abbiano avuto l'animo di celebrare il matrimonio secondo l'intenzione della Chiesa. Si ascolti la chiara dottrina di Benedetto XIV che scioglie da suo pari la quistione. Egli adunque (*De Synod. lib.* 23, *c.* 22) così insegna: « Quod si *expressa* illa conditio de matrimonio ob adulterium dissolvendo apposita minime fuerit, quantumvis contrahentes in eo fuerint errore ut vinculum dissolvi possit, nihilominus locus est præsumptioni ut dum contraherent, matrimonium prout a Christo institutum fuit, inire voluerint: prævalente nimirum generali voluntate de matrimonio iuxta Christi institutionem ineundo, eaque privatum illum errorem quodammodo absorbente, quo fit ut matrimonium ita contractum validum firmumque maneat. At si ubi contrahentes in ipso matrimonii contractu expressam apposuerint conditionem de dissolvendo quoad vinculum in casu adulterii, iam fieri nequit ut error particularis absorptus maneat a generali voluntate.... sed potius voluntas generalis extinguitur et suffocatur ab errore particulari, quæ manifeste prævalet et dominatur: atque hinc oritur nullitas matrimonii in quo contrahendo apposita fuit conditio ipsius substantiæ contraria ».

i) Nel caso, non fu potuto provare che lo sposo non operò per errore, ma contro il Sacramento; nè che ebbe da vero l' animo di non far vita perpetua colla moglie. Per tali ragioni, giustamente la S. C. annullò la sentenza della Curia di Parigi.

II.

Come si possano costringere al servizio del coro, i capitolari negligenti, che sono solo statutarii, cioè senza prebenda.

N. Negligentiæ Servitii—Con rescritto apostolico del 2 luglio 1887 la S. C. del Conc. concesse al Vescovo di N. « facultatem conferendi canonicatus et hebdomadariatus vacatos post ecclesiæ bonorum direptionem ope litterarum curiæ episcopalis, ea sub lege, ut taliter provisi de canonicatu vel hebdomadariatu onus choralis officiaturæ respectivo beneficio inhærens, sedulo adimplere debeant, ita ut usquedum per assecurationem respectivæ præbendæ cuiusque negligentia multari nequeat ad formam iuris, ipso facto quisque a proprio beneficio decidisse intelligatur, siquidem per sex menses sive interpolatos sive continuos in singulis annis sine legitima causa in chori servitio defuerit ».

Or il prefato Vescovo, nella relazione *ad SS. LL.* dello stato di sua diocesi, espose che non pochi chierici appartenenti a chiese collegiate e ricettizie, non godono pensione governativa, contenti solo degli emolumenti avventizii. Di che avviene che, presenti sempre alle funzioni avventizie, trascurano frequentemente e anche del tutto il servi-

zio ordinario del coro e della chiesa, con scandalo dei fedeli. Chiedeva perciò in qual maniera siano da costringere siffatti chierici al lor dovere, se con privarli degli emolumenti avventizii, ovvero con adottare per essi la facoltà predetta concessagli dalla S. C. il dì 2 luglio 1877, pei capitolari della Cattedrale.

La S. C. tolse a discutere il dubbio: *An et qua poena adigi possint canonici vel presbyteri de clero receptitio, nullo certo emolumento fruentes, ad chori vel ecclesiae servitio in casu.*

E, dopo maturo esame, il dì 31 gennaio 1891 rescrisse: *Supplicandum SS.mo ut fiat decretum generale pro extensione normae rescripti 2 iulii 1877 ad omnes ecclesias collegiatas et receptitias.*

Ecco gl'interessanti principii ammessi nella discussione:

a) I canonici o partecipanti statutarii, già posti in legittimo possesso della canonia o della partecipazione, benchè non percepiscano i frutti de' beneficii, confiscati dal Governo, nondimeno sono e debbono considerarsi come verissimi canonici e partecipanti. Ciò si deduce dal *cap. 9 De const., 9 ac 19 De praeb.* e dal *cap. Sanctorum 2 Dist. 70*, e ancora ultimamente dalla S. C. del Conc. *in Elnen. Canonicalis* 29 mar. 1890.

b) Di qui viene che siffatti canonici e partecipanti, generalmente parlando, sono tenuti ai pesi annessi al beneficio, sì per l'obbligo spontaneamente assunto (e forse ancora con proprie istanze), e però per un quasi contratto; sì per l'onore che ne ricevono e ancora per qualche lucro che percepiscono. Nessuno perciò può disobbligarli di stretto diritto dal servizio quotidiano; e non osservandolo, possono bene esservi costretti con pene canoniche.

c) Or doppia è la norma stabilita dai Canoni per la punizione dei canonici negligenti. Una è quella tracciata dal *Cap. Ex tuae De cler. non resid.* con cui si dà facoltà al Vescovo di sospenderli *a divinis* e d' infliggere loro altre pene. L'altra è quella sancita dal Tridentino *Sess. 24 cap. 12* con queste parole: « Primo anno privetur dimidia parte fructuum, quos ratione etiam præbendæ ac residentiae fecit suos. Quod si iterum eadem usus fuerit negligentia, privetur omnibus fructibus, quos eodem anno lucratus fuerit: crescente vero contumacia, contra eos iuxta sacrorum canonum constitutiones procedatur »—vale a dire *ipso beneficii titulo privetur* siccome più volte dichiarò la S. C. del Conc., segnatamente *in Nullius Guastallae Privat. Mansion.* 31 iul. et 28 aug. 1860, e prima *in Firmana Privat. Canon.* 30 mai. 1665.

d) Di queste due norme il Vescovo può avvalersi secondo gli sembra, giacchè il Tridentino non abrogò le sanzioni dei canoni antichi. E però anche durante il triennio del procedimento prescritto dal Concilio, il Vescovo può sospendere *a divinis* i beneficiati negligenti; solo non può privarli del beneficio, finchè duri il triennio medesimo. Così dichiarò la S. C. del Conc. nel celebre decreto *in Parentina* 8 nov. 1673, in pienissimo vigore anche oggidì, nel quale ai dubbii: « I. An, durante triennio praescripto a S. C. *Sess. 24 cap. 12 de reform.* possit adversus obtinentes in cathedralibus aut collegiatis dignitates, canonicatus, praebendas aut portiones, eosque non residentes procedi ad suspensionem ex *cap. Ex tuae De cler. non resid ?*—Et quatenus affirmative— II. An id possit etiam post inchoatam viam procedendi a Concilio praescriptam ?—la S. C. rispose: « Ad I. Affirmative; ad II. Pariter affirmative exclusa privatione ».

e) Ciò va detto dei canonici. Quanto ai partecipanti delle Chiese ricettizie non v' ha bisogno di tutte queste formalità per punirne i negligenti. Trattandosi delle dette Chiese, *in Asculana Participationum*, al dubbio: « An in dictis participantibus habeant locum pœnae non residentium tam a iure canonico quam a S. Concilio inflictae ? »—la S. C. il dì 18 nov. 1662 senz' alcuna distinzione rispose: « Habere locum ». E da altre risoluzioni della S. C. medesima si raccoglie che siffatti partecipanti, una volta ammoniti, se perseverano nella colpevole assenza, possono venir privati della partecipazione, senza bisogno di osservarsi la gradazione prescritta dal Tridentino. Così *in Nullius Terrae Fasani Residentiae* 3 ian. 1762 ap. Lucidi de *Visit. SS. LL. Vol I, ad cap. 3. § 2, n. 108.*

f) A questa disciplina sono conformi le dichiarazioni e le facoltà della S. C.

fatte straordinariamente a quei Vescovi che le han richieste, pei canonici e partecipanti meramente statutarii, che non hanno prebenda, confiscata già dal Governo. Queste norme però, perchè odiose, non vanno applicate agli altri Canonici debitamente provvisti, i quali vogliono trattarsi giusta il diritto comune.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Circa la manifestazione della coscienza e la frequente Comunione in riguardo alle Monache ed agl'Istituti meramente laici.

Decretum—17 Dec. 1890—Quemadmodum omnium rerum humanarum, quantumvis honestae sanctaeque in se sint: ita et legum sapienter conditarum ea conditio est, ut ab hominibus ad impropria et aliena ex abusu traduci ac pertrahi valeant; ac propterea quandoque fit, ut intentum a legislatoribus finem haud amplius assequatur: imo et aliquando, ut contrarium sortiantur effectum.

Idque dolendum vel maxime est obtigisse quoad leges plurium Congregationum, Societatum aut Institutorum sive mulierum, quae vota simplicia aut solemnia nuncupant, sive virorum professione ac regimine penitus laicorum; quandoquidem aliquoties in illorum Constitutionibus conscientiae manifestatio permissa fuerat, ut facilius alumni arduam perfectionis viam ab expertis Superioribus in dubiis addiscerent: econtra a nonnullis ex his intima conscientiae scrutatio, quae unice Sacramento Poenitentiae reservata est, inducta fuit. Itidem in Constitutionibus ad tramitem SS. Canonum praescriptum fuit, ut Sacramentalis Confessio in hujusmodi Communitatibus fieret respectivis Confessariis ordinariis et extraordinariis; aliunde Superiorum arbitrium eo usque devenit, ut subditis aliquem extraordinarium Confessarium denegaverint, etiam in casu quo, ut propriæ conscientiæ consulerent, eo valde indigebant. Indita denique eis fuit discretionis ac prudentiae norma, ut suos subditos rite recteque quoad peculiares poenitentias ac alia pietatis opera dirigerent; sed et haec per abusionem extensa in id etiam exstitit, ut eis ad sacram Synaxim accedere vel pro lubitu permiserint, vel omnino interdum prohibuerint. Hinc factum est, ut hujusmodi dispositiones, quae ad spiritualem alumnorum profectum, et ad unitatis pacem et concordiam in Communitatibus servandam fovendamque salutariter ac sapienter constitutae jam fuerant, haud raro in animarum discrimen, in conscientiarum anxietatem, ac insuper in externæ pacis turbationem versae fuerint, ceu subditorum recursus et querimoniae passim ad S. Sedem interjectae evidentissime comprobant.

Quare SSmus D. N. Leo divina providentia Papa XIII, pro ea qua præstat erga lectissimam hanc sui gregis portionem peculiari sollicitudine, in Audientia habita a me Cardinale Praefecto S. Congregationis Episcoporum et Regularium negotiis et consultationibus praepositae die decimaquarta Decembris 1890, omnibus sedulo diligenterque perpensis, hæc quæ sequuntur voluit, constituit atque decrevit.

I. Sanctitas Sua irritat, abrogat, et nullius in posterum roboris declarat quascumque dispositiones Constitutionum piarum Societatum, Institutorum mulierum sive votorum simplicium sive solemnium, nec non virorum omnimode laicorum, etsi dictae Constitutiones approbationem ab Apostolica Sede retulerint in forma quacumque etiam quam ajunt specialissimam, in eo scilicet, quod cordis et conscientiae intimam manifestationem quovis modo ac nomine respiciunt. Ita propterea serio injungit Moderatoribus ac Moderatricibus hujusmodi Institutorum, Congregationum ac Societatum, ut ex propriis Constitutionibus, Directoriis ac Manualibus praefatae dispositiones omnino deleantur penitusque expurgentur. Irritat pariter ac delet quoslibet ea de re usus et consuetudines etiam immemorabiles.

II. Districte insuper prohibet memoratis Superioribus ac Superiorissis, cujuscumque gradus et præeminentiæ sint, ne personas sibi subditas inducere pertentent directe aut indirecte, præcepto, consilio, timore, minis, aut blanditiis

ad hujusmodi manifestationem conscientiae sibi peragendam; subditisque e converso præcipit, ut Superioribus majoribus denuncient Superiores minores, qui eos ad id inducere audeant: et, si agatur de Moderatore vel Moderatrice Generali, denunciatio huic S. Congregationi ab iis fieri debeat.

III. Hoc autem minime impedit, quominus subditi libere ac ultro aperire suum animum Superioribus valeant, ad effectum ab illorum prudentia in dubiis ac anxietatibus consilium et directionem obtinendi pro virtutum acquisitione ac perfectionis progressu.

IV. Præterea, firmo remanente quoad Confessarios ordinarios et extraordinarios Communitatum quod a Sacrosancto Concilio Tridentino præscribitur in Sess. 25, cap. 10 de Regul., et a s. m. Benedicti XIV statuitur in Constitutione quae incipit « *Pastoralis curae* »: Sanctitas Sua Praesules Superioresque admonet, ne extraordinarium denegent subditis Confessarium, quoties ut propriae conscientiæ consulant ad id subditi adigantur, quin iidem Superiores ullo modo petitionis rationem inquirant, aut aegre id ferre demonstrent. Ac ne evanida tam provida dispositio fiat, Ordinarios exhortatur, ut in locis propriæ Dioeceseos, in quibus mulierum Communitates existunt, idoneos Sacerdotes facultatibus instructos designent, ad quos pro Sacramento Poenitentiae recurrere eae facile queant.

V. Quod vero attinet ad permissionem vel prohibitionem ad sacram Synaxim accedendi, Eadem Sanctitas Sua decernit, hujusmodi permissiones vel prohibitiones dumtaxat ad Confessarium ordinarium vel extraordinarium spectare, quin Superiores ullam habeant auctoritatem hac in re sese ingerendi, excepto casu quo aliquis ex eorum subditis post ultimam Sacramentalem Confessionem Communitati scandalo fuerit, aut gravem externam culpam patraverit donec ad Pœnitentiæ Sacramentum denuo accesserit.

VI. Monentur hinc omnes, ut ad sacram Synaxim curent diligenter se præparare et accedere diebus in propriis Regulis statutis; et quoties ob fervorem et spiritualem alicujus profectum Confessarius expedire judicaverit ut frequentius accedat, id ei ab ipso Confessario permitti poterit. Verum qui licentiam a Confessario obtinuerit frequentioris ac etiam quotidianae Communionis, de hoc certiorem reddere Superiorem teneatur; quod si hic justas gravesque causas se habere reputet contra frequentiores hujusmodi Communiones, eas Confessario manifestare teneatur, cuius judicio acquiescendum omnino erit.

VII. Eadem Sanctitas Sua insuper mandat omnibus et singulis Superioribus Generalibus, Provincialibus et Localibus Institutorum de quibus supra sive virorum sive mulierum, ut studiose accurateque hujus Decreti dispositiones observent, sub poenis contra Superiores Apostolicæ Sedis mandata violantes ipso facto incurrendis.

VIII. Denique mandat, ut praesentis Decreti exemplaria in vernaculum sermonem versa inserantur Constitutionibus praedictorum piorum Institutorum, et saltem semel in anno, stato tempore in unaquaque Domo, sive in publica mensa, sive in Capitulo ad hoc specialiter convocato, alta et intelligibili voce legantur.

Et ita Sanctitas Sua constituit atque decrevit, contrariis quibuscumque etiam speciali et individua mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Secreteria memoratae S. Congregationis Episcoporum et Regularium, die 17 Decembris 1890.

J. *Card.* Verga, *Praef.*
Fr. *Aloysius* Epus Callinicen., Sec.

II.

Circa gl' Istituti di persone che non recano alcun segno esterno di religione, o che vivano in comunità o che dimorino nelle proprie case.

Decretum—11 Aug. 1889—Ecclesia catholica hoc omnino habet, ut cum ad christianam fovendam pietatem, tum ad vitia exstirpanda suas vires omnes jugiter intendat. Hinc nostra fera aetate, nedum verae Congregationes religiosae in magnum christianae civilisque reipublicae bonum excrevere, verum etiam aliae atque aliae fidelium piae sunt formatae societates, quae et consilia evangelica sequerentur, et charitatis officia majori libertate obirent, a quibus per

temporum nequitiam exercendis religiosae familiae aut pene aut omnino prohibentur. Cum autem piae istae fidelium societates, non secus ac verae religiosae Congregationes, a S. Sede laudatae fuerint, earumque Statuta approbata, ac novae insuper societates hujusmodi approbari postularent, de earumdem societatum natura, deque S. Sedis mente in illis approbandis coeptum est disputari.

Qua de causa in generali S. R. E. Cardinalium Congregatione EE. et RR. de mandato SSmi D. N. Leonis Pp. XIII duo haec quaesita sunt:

I. Utrum expediat, ut S. Congregatio Episcoporum et Regularium Decretum laudis aut approbationis concedat Institutis illis, quae praeter Sorores in Communitate viventes, habent obstrictas votis simplicibus sive temporaneis sive perpetuis alias Sorores, quae propriis in domibus vivunt, quin signum aliquod prae se ferant externum, per quod innotescat eas membra esse alicujus regularis Instituti.

II. Utrum expediat, ut eadem S. Congregatio concedat Decretum laudis aut approbationis Institutis illis, quorum membra, etiamsi in Communitate vivant, nullum tamen ejusdem Instituti signum prae se ferunt, quinimo student occultare tam Institutum ipsum quam ejus naturam.

Porro in plenaria Congregatione habita in Palatio Apostolico Vaticano die XXI mensis Junii anni MDCCCLXXXIX, Eminentissimi Patres decreverunt:—Sacra Congregatio quando laudat vel approbat hujusmodi Instituta, etiam sub expresso Congregationum nomine, ea intendit laudare aut approbare non quidem uti Religiones formales votorum solemnium, neque etiam ut formales seu veras religiosas Congregationes votorum simplicium, sed tantum uti pias sodalitates, in quibus praeter alia quae juxta hodiernam Ecclesiae disciplinam desiderantur, nec religiosa professio proprie dicta emittitur, sed vota, si quae fiant, privata censentur, non publica nomine Ecclesiae a legitimo Superiore accepta. Haec insuper sodalitia laudat vel approbat S. Congregatio sub essentiali conditione quod plene perfecteque respectivis Ordinariis innotescant, ac eorum omnino subsint jurisdictioni. Denique harum sodalitatum membra, quamvis nullum regularem habitum deferant, attamen satagant ut in seipsis non sit... *indumenti vestimentorum cultus* (I. Pet. III, 3.) nec aliquid quod cujusquam offendat adspectum, sed quod decet religiosas personas, *promittentes pietatem per opera bona* (I. Tim. II, 10); caveantque ne, quod per spiritus prudentiam occulitur, per prudentiam carnis in culpabilem simulationem degeneret.

Hoc autem Decretum Sanctitas Sua ratum habuit ac confirmavit, et in hujus generis Institutorum Statutis inseri praecepit, in Audientia habita a me Cardinale Praefecto praelaudatae S. Congregationis Episcoporum et Regularium, die XI Augusti MDCCCLXXXIX.

J. *Cad.* Verga, *Praefectus.*

Fr. *Aloysius* Epus Ballinicen., Secret.

Sacra Congregazione sullo Stato de' Regolari

Dichiarasi che i Professi di voti semplici non possono validamente essere eletti a superiori.

Beatissime Pater,

Fr. Diomedes a Pescoconstantio, Procurator Generalis Minorum Reformatorum, ad pedes S. V. provolutus, ut e medio omne dubium in re gravis momenti tollatur, sequentia, pro opportuna declaratione, humillime submittit.

In Decreto a S. Congregatione super Statu Regularium, diei 12 Junii 1858, Apostolica auctoritate edito, circa jura, quae professis votorum simplicium competunt: ad n. VI. decernitur, quod *professi dictorum votorum simplicium participes erunt omnium gratiarum et privilegiorum, quibus professi votorum solemnium in memorando Ordine legitime utuntur, fruuntur et gaudent.* Immo in n. VIII. additur:—*anni professionis qui in dicto Ordine requiruntur, ut quis voce activa et passiva gaudeat, et ad officia admitti possit, a die emissionis votorum simplicium computentur.*

Hinc quaeritur:

Utrum professi votorum simplicium, qui ex allato Decreto, quoad jura tam gratiarum et privilegiorum, quam vocis

activae et passivae professis votorum solemnium æquiparantur, ut professi votorum solemnium in Praelatos seu in Superiores in eodem Ordine licite et valide eligi possint et valeant.

Sacra Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium super Statu Regularium, omnibus mature perpensis, super praemissis censuit rescribendum « *Negative* ».

Datum Romae, ex Secretaria praefatae Congregationis, hac die decima sexta Januarii 1891.

† *Fr.* Aloysius *Epus Callin., Secret.*

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE (1)

(Contin.—V. Vol. IV, Parte I, pag. 78-85)

CAPO TERZO

Dei mezzi e del modo pratico di usarli per impedire le confessioni sacrileghe.

Nel primo capo dimostrammo, con autorità irrefragabili, che buona parte di coloro che si accostano al sacro tribunale, se non vengono aiutati con industriosa carità dal confessore, tacciono volontariamente dei peccati. Nel capo secondo da questo certissimo fatto deducemmo con s. Agostino, s. Tommaso ecc. l'obbligo nei confessori, come medici e come giudici, di adoperare quei mezzi che, mentre fanno riparare e prevenire sì grave disordine, non sieno nè di troppo peso al confessore medesimo, nè di molestia o di scandalo ai penitenti. *Diligens inquisitor.... sapienter et quasi astute interroget a peccatore, quod forsitan... verecundia velit occultare. Sacerdos debet perscrutari conscientiam peccatoris in confessione, quasi medicus vulnus et iudex causam; quia frequenter quæ præ confusione poenitens taceret interrogatus revelat.*

Quali sieno cotali mezzi e quale il modo pratico di ben usarli, è ciò che, dietro la guida dei più riputati maestri e della nostra non breve esperienza, prendiamo a fare, col favor di Dio, in questo terzo ed ultimo capo; il quale conchiuderemo col dire alcun che dell'aiuto, pur molto considerevole, che può recarsi dal pergamo alle povere anime dominate dal rossore.

Se nella discussione teoretica chiedemmo, e con grande compiacimento ricevemmo, le osservazioni ed i lumi dei nostri egregii confratelli, con maggior istanza li chiediamo su questa parte pratica, che certo è, siccome la più importante, così la più difficile; e confidiamo che essi non ricuseranno di porre a comune vantaggio i frutti della loro esperienza.

I mezzi onde il confessore deve mirare a raggiungere l'intento di cui trattiamo: possono per nostro avviso ridursi a due, *incoraggiare* ed *interrogare*. Ma sì l'uno come l'altro richieggono nel sacro ministro CARITÀ E PRUDENZA. Pertanto tratteremo di quei due mezzi e di queste due doti rispetto al nostro scopo in distinti articoli.

ARTICOLO 1.

Delle maniere onde vanno incoraggiati i penitenti per conseguirsi l'integrità dell'accusa.

In grazia di ordine distinguiamo quattro classi di penitenti: *a)* penitenti nuovi; *b)* penitenti altre volte ascoltati, ma ai quali non ancora si è prestato un aiuto diretto ed efficace per far riparare le sacrileghe reticenze in cui fossero caduti; *c)* penitenti già aiutati pel detto fine, ma che sogliono cadere in gravi colpe; *d)* finalmente penitenti già aiutati, e che fanno vita divota. L'aiuto da prestarsi a ciascuna di queste classi di penitenti è molto diverso, almeno nella quantità.

a) È chiaro che il maggiore incoraggiamento dee darsi ai penitenti nuovi; sicchè particolarmente con questi bisogna 1.° diligentemente guardarsi da ogni parola, da ogni atto il quale mostri che il confessore ascolta la confessione con noia, con fretta, con impazienza; e 2.° vuolsi differire ad accusa già compiuta qualsiasi ammonizione.

Questa doppia industria negativa, la quale, piuttosto che incoraggiamento, è astensione da scoraggiamento, viene insinuata con tanta forza da tutti i libri liturgici della Chiesa, a cominciare fin dagli antichissimi (come può vedersi presso il Morino), è chiamata sì necessaria da tutti i Teologi, è imposta così evidentemente dallo stesso buon senso, che, se non fosse sventuratamente un fatto innegabile, parrebbe impossibile, che si trovi un sol confessore il quale invece di dare incoraggiamento, chiuda coi suoi modi la bocca ai miseri penitenti. Che cosa possiamo dire a cotali nostri amatissimi confratelli? Non altro che pregarli per le viscere della misericordia del nostro Dio, o a vestirsi dello spirito dolcissimo di Gesù Cristo, o a smettere di farne le veci nel sacro tribunale!

---

(1) Chiediamo venia ai nostri lettori pel lungo ritardo con che riprendiamo questa disquisizione. Il compilatore di essa ne è stato fin qui al tutto impedito per occupazioni gravissime.—Crediamo bene di segnare i varii luoghi di questo Periodico, che contengono la disquisizione.—Vol. II, Par. III, pag. 135, 152, 170—Vol. III, Par. II, pag. 8, 40, 65, 79, 127, 157; Par. III, pag. 71, 86, 166—Vol. IV, Par. I, pag. 52, 78.

Chi sa quanto avrà dovuto un'anima lottare contro la naturale verecondia, contro le suggestioni diaboliche, contro il rispetto umano, per giungere finalmente a prostrarsi ai nostri piedi; chi sa quant'altro sforzo le resta a fare per iscoprire le proprie piaghe, note a lei solamente ed a Dio; chi sa quale segreta speranza la sorregge di vedersi con ogni carità accolta e sovvenuta da colui cui dà il tenero nome di padre.

Or se in luogo di quell'aiuto, che tanto le sarebbe necessario, trova indifferenza, forse anche durezza, rimprovero, non è evidente che la misera non avrà forza di svelare tutti i penosi segreti del suo cuore?... E chi allora darà conto a Dio di quella confessione sacrilega e delle conseguenze che porterà?

Ben sappiamo che per un sacerdote assiduo al confessionale sono tutt' altro che rare le tentazioni di perdere la pazienza. Ma deh! che nemmeno in tali casi esca dal suo labbro pur una parola di amarezza! Ricordi allora Gesù sulla Croce; ricordi quale corona è serbata ai Martiri, chè ben con verità fu detto dal dolcissimo Dottor di Sales che merito pari a quello dei Martiri acquista un confessore davvero caritativo; ricordi che, se egli non ha la rozzezza, l'ignoranza e gli altri difetti del penitente, è tutto mera bontà del Signore; e che, quanto ai falli che ascolta, se anche egli non li ha commessi, ben può avvenire che Iddio vel lasci cadere, anche in castigo della sua poca carità, conforme alle tremende parole dell' Apostolo:... *Instruite illum in spiritu lenitatis, considerans teipsum, ne et tu tenteris;* e le altre del medesimo: *Qui se existimat stare, videat ne cadat.* E se non bastano queste ricordanze, lasci per un momento il confessionale, e corra a ritemprare la sua pazienza innanti al Crocefisso od al santo Tabernacolo, o nella lettura di qualche pagina della vita di alcun Santo operaio. Ma deh! lo ripetiamo, una parola impaziente non esca mai dal suo labbro! Codesta parola basterebbe a chiudere il cuore e la bocca del penitente forse per anni, forse per tutta la vita....

Sappiamo pure che il nostro provvidenziale Dottore ammette potersi in qualche caso ammonire il penitente prima che sia terminata l' accusa. Ma si notino bene le due condizioni da lui apposte, e si vedrà che, in ispecie ai giorni nostri, deve dirsi rarissimo o piuttosto ipotetico un tal caso (1). Sembraci pertanto che oggidì al tutto sia da stare (salvo con le anime veramente divote) all'insegnamento comunissimo dei Dottori, di non farsi alcuna ammonizione, se non ad accusa interamente finita, quali che siano i peccati che si ascoltano « *quantumcumque enormia, turpia, magna, inaudita, vel inusitata sint* ». (Notino bene certi delicati confessori queste espressioni di s. Bonaventura). Ed infine, oc-

(1) Riportiamo le sue medesime parole. Dopo aver detto con quale e quanta ca-

rità e santa letizia si deve accogliere il penitente, continua: „ Maggiormente poi deve il confessore usar carità nel sentirlo. Bisogna pertanto ch' egli si guardi di mostrare impazienza, tedio o maraviglia dei peccati, che narra; se pur non fosse (nota) sì duro e sfacciato che, dicesse molti e gravi peccati senza mostrarne alcun orrore o rincrescimento, perchè allora è bene fargli intendere la loro deformità e moltitudine, bisognando allora svegliarlo dal suo mortale letargo con qualche correzione. È vero, come dicono i dottori, che dee astenersi il confessore dal fare la correzione dentro la confessione per timore che il penitente si atterrisca e lasci di dire gli altri peccati che tiene; nulladimeno ciò si intende parlando regolarmente, ma del resto alle volte conviene non passare avanti, e far subito la correzione, precisamente quando il penitente si confessa qualche peccato più enorme oppure abituato, per fargli intendere la gravezza di quel vizio, ma senza inasprirlo, nè atterrirlo; onde il confessore, dopo che l'ha corretto per quanto è necessario subito gli faccia animo a confessare gli altri peccati con dirgli: orsù, te lo vuoi levare questo vizio così brutto?

« Sì! sta allegramente. Dì tutto mo' non lasciare qualche peccato che tieni. Avessi da fare qualche sacrilegio? questo sarebbe un peccato più grave di quanti ne hai fatti. Di tutto mo' allegramente, fatti una buona confessione che Dio ti perdonerà » (*Pratica cap. 1.° n. 4.*)

Si badi che il santo Dottore intende dar solo un consiglio " è bene... conviene „; queste due locuzioni dichiarono quel *bisogna*. Poichè, infatti, anche dopo l'intera accusa si può scuotere quando si vuole, qualsiasi penitente. Ma senza ciò, si notino le due condizioni che il penitente si accusi *con durezza e sfacciataggine*, e che dopo l'ammonizione che il confessore frappone, ben si riesca a fargli animo di continuare e terminare con tutta sincerità l'accusa. Or queste due condizioni poteano avverarsi ai tempi di S. Alfonso, oggi troppo difficilmente. Ai giorni nostri coloro che si accuserebbero con isfacciata durezza, trovano molto più comodo a non confessarsi per nulla.

Al sacro tribunale si accostano ai dì nostri quei cristiani, nei quali con una fede abbastanza viva vedesi sempre congiunto l'orrore o almeno il rincrescimento dei peccati commessi.

Manca perciò la prima condizione supposta dal S. Dottore. E manca per conseguente altresì la seconda. Perocchè ad un penitente sfacciato si può non difficilmente persuadere che continui a confessarsi tutto. Ma ad un penitente che non sia tale, oh! quanto è facile che l'ammonizione anticipata, benchè seguita da quella esortazione a dir tutto, sia di grande ostacolo ad accusare altre colpe più gravi, le quali, come si suol fare, avea forse riservate per l'ultimo.

correndo, si potrà altresì fare intendere al penitente l' impressione che ci ha fatto la sua maniera di accusar peccati sì gravi, sì numerosi ecc. ; e come, se non l'abbiamo ammonito nell'atto stesso che li accusava, è stato per non iscoraggiarlo. Del resto anche il Rituale assegna questa norma : *Sacerdos confitentem non reprehendet, nisi finita confessione (de Sacramento Poenitentiae)*; e di scostarsene senza motivo gravissimo e con qualche dubbio di farlo non senza un gran pericolo, certo non è commendevole.

Nè si tema di dimenticare qualche ammonizione speciale, se si riserbano tutte per l'ultimo. Dando infine uno sguardo ordinato e rapido ai precetti del Decalogo e della Chiesa, il confessore ricorderà di leggieri le speciali ammonizioni che crede necessario di fare. Ma poniamo pure che qualcuna si scordi, resterà compresa nell'ammonizione generale di detestare l' offese fatte ad un Dio sì buono con tanto pericolo dell' anima propria, e proporre risolutamente di non più offenderlo. Certo non v'ha proporzione alcuna tra il pericolo di omettere un'ammonizione speciale, (volesse Iddio e si facesse bene da tutti i confessori la generale!) ed il pericolo di far tacere i peccati più gravi che forse non ancora il penitente ha detti (1).

Ma non basta il non chiudere la bocca ai penitenti con modi aspri o con intempestive ammonizioni; bisogna positivamente incoraggiarli, specie i nuovi, a parlare e dir tutto. Il quale positivo incoraggiamento è prescritto dal Rituale Romano: « *Sacerdos fiduciam ei (poenitenti) praebeat, et humaniter suggerat, ut omnia peccata sua rite et integre confiteatur, remota stulta illa quorundam verecundia, qua praepediti, suadente diabolo, peccata confiteri non audent* (de Sacram. Poenitentiae). A restringere in brevi parole i varii modi proposti da S. Francesco di Sales, da S. Alfonso e da altri moltissimi autori, potrebbe farsi in questo modo con le coscienze nuove. (2) Dopo aver interrogato del tempo decorso dell'ultima confessione, e se si crede necessario, dell'assoluzione in essa ricevuta o non già, dello stato ecc:, si potrebbe dire: « Or bene, figlio mio, ditemi ora tutti i peccati che il demonio vi ha fatto commettere da quel tempo sino ad oggi. E state attento a non vergognarvi di nulla. Se sapeste, figlio mio, quante anime si perdono per questo timore di confessarsi tutto! Il demonio quando vuol far commettere peccati a noi cristiani, ci mette un velo innanzi agli occhi e non ci fa pensare a nulla; quando poi dobbiamo confessarli, allora ci viene a mettere nel cuore tanta vergogna, tanto timore, che non vi potete credere quante anime guadagna con questo mezzo. Come puoi manifestare, va dicendo alle povere anime, come puoi manifestare questi peccati sì brutti al confessore? Quando egli li ascolta, chi sa che impressione gli faranno; chi sa che dirà! Tutto inganno, figlio mio, tutto inganno del nemico. Anzi il confessore più sente peccati grandi, brutti, molti, e maggiormente si rallegra di guadagnare a Gesù Cristo un'anima più ingannata dal demonio, come se ne fa più gran festa in cielo, secondo che leggiamo nel Vangelo ».

Non si può credere il conforto, l'allegrezza che producono tali parole nel cuore del penitente. Egli da esse inferisce: 1.° che il confessore ha zelo e premura di salvarlo; 2.° che il confessore è persuaso che molti tacciono dei peccati in confessione; onde se anche egli si confessa esservi caduto, non farà meraviglia al confessore; 3.° che il confessore nel sentire peccati molti ed anche gravissimi, lungi dal turbarsene, se ne deve rallegrare. « Questo paterno accoglimento (dice egregiamente il Pallavicino) non potreste credere quanto giovi a *Lui* ed a *Voi*. A lui che sorpreso di vostra carità si sente dilatare il cuore, si anima a nulla tacervi, ed è disposto a prendere da voi in buona parte quanto gli direte, perchè vi trova non giudice solo, ma anche padre; a voi, perchè accorgendovi di sua docilità e confidenza, vie più v'impegnate al suo vantaggio, e deponete la suggezione a parlargli con salutare fermezza; e l'amor vostro e la sua confidenza vi autorizzano a comandargli e sperar da lui qualunque cosa, e vi liberano dal pericolo di cader in quelle dannose condiscendenze, cui si riduce talora un

(1) Sono pure molto raccomandate queste industrie : 1.° Far collocare il penitente non mai di faccia al confessore, bensì dall'uno dei lati, alquanto indietro, per modo che al confessore non avvenga mai di guardare il penitente. 2.° Schivare al possibile qualsiasi famigliarità coi penitenti, in ispecie con le donne. 3.° Non mostrarne mai troppa stima. 4.° Non mai parlare di cose ascoltate in confessione, specialmente alla presenza di persone secolari. 5.° Non mostrare mai pur l'ombra di dispiacere, anzi mostrar gradimento, che i nostri penitenti si confessino di tanto in tanto da altri.

(2) Ciò, di regola ordinaria. Potrebbe avvenire che sia coscienza nuova in quanto è la prima volta che a noi si confessa e non ostante ci sia altrimenti nota od apparisca evidentemente sin dal principio della confessione la sua istruzione religiosa, la sua specchiata pietà ecc. In tali casi è chiaro doversi omettere ogni positivo incoraggiamento, come inutile (od anche offensivo se si trattasse di persona in ecclesiastica dignità). Ogni regola ha le sue eccezioni. Siamo certi però che l'esperienza farà sempre più conoscere essere assai rare tali ragionevoli eccezioni; siccome insegnerà pure a proporzionare perfettamente il grado di aiuto al grado di bisogno.

confessore, che per aver aspramente accolto il penitente, il trova renitente ai suoi ordini.

Ma ciò che poi mette il colmo alla fiducia ed alla gioia del penitente, s'è il vedere che il confessore fa per appunto come ha detto. E però è necessario che il confessore, ascoltati i primi peccati gravi o qualche risposta sincera, cominci a dar segni di compiacimento, col dire p. e.: « Bravo; mi piace che siete sincero; da questo rilevo che oggi volete farvi una bella confessione; questa è la consolazione mia; continuate colla stessa sincerità ». Il quale concetto in altre parole anche più brevi converrà ripeterlo altre volte, più o meno secondo il bisogno; sovratutto prima delle domande sui peccati contro il sesto ed il settimo precetto, e sul fine della confessione. Es. g. Oh con quanta allegrezza vi assolverò dopo questa confessione così sincera!—Vedrete che gioia di paradiso riempirà il vostro cuore dopo questa bella confessione; mentre quelli che si fanno vincere dal rossore, sentono poi nel cuore angustie indicibili, angustie d' inferno! E come può trovar pace uno che tiene le spine, le vipere in seno, che lo lacerano senza posa?

b) Coi penitenti stabili poi ai quali non peranco si è prestato siffatto positivo aiuto, bisogna tenere un linguaggio alquanto diverso. Riferiamo il modo usato dall'espertissimo autore del già citato Metodo Pratico per le cofessioni dei rozzi, lasciando al lettore di appropriarlo come meglio crede alle concrete condizioni di ciascun penitente. « Figlia mia finora o per la folla de' penitenti, o per non avervi mai riflettuto, non ho procurato di mettere in assetto le tue partite; ma adesso niente mi è a cuore quanto la tua eterna salute: io ti voglio aggiustare le partite dell'anima, e non voglio lasciar mezzo intentato per metterti in istato di sicura salvazione... Non voglio più pensare alla calca della gente; mi contento meglio di sentirne poche e bene che molte e male. Io so bene che nella fanciullezza si commettono certi peccatuzzi per ignoranza, i quali non si dicono al confessore in quell' età per vergogna; ma il fatto si è che l' ignoranza e la tenera età non iscusano in tutto (1): le confessioni quindi che in appresso si fanno, per difetto delle prime mal fatte, restano tutte viziate e guaste; ed io dopo avere speso molto tempo co' miei penitenti, avrò da vederli in fine piombare nel fondo dell'inferno... Io dunque non voglio che questa disgrazia avvenga a te: io voglio vedere, per una buona confessione che vogliamo fare stamane, l'anima tua più bella del sole. Perchè temi, figlia mia? io ti tratterò con tutta indulgenza: possa tu avere di peccati quante sono le arene del mare, tanto gravi quanto non ha mai altra donna commesso al mondo, non temere, ti assolverò subito. Una sola cosa ricerco da te; che non mi abbia a negar per vergogna quello ch'io ti domanderò: prometti che non ti vergognerai? prometti che non mi nasconderai i tuoi peccati?—Per queste parole la femminuccia, tra perchè piace la novità di parlare, tra perchè conosce il bisogno preciso che ha di una generale confessione, accetta il partito e si apparecchia a dire la verità; la quale poi vinta dalla verecondia, alcune fiate la negherà; ma il confessore accorto, e dopo qualche esperienza divenuto pratico, tosto se ne avvedrà, e gliela strapperà di bocca ». Fin qui il prelodato autore.

c) Quanto poi ai penitenti che furono già aiutati, ma di cui si presume essere ricaduti in gravi colpe, ci piace riferire quel che scrive il medesimo autore. È di somma importanza l' avvertire, che se difficil cosa sia il cavar di bocca alle persone vereconde i peccati vergognosi, o nella confessione generale, o nell'ordinaria, quando la prima volta si sarà presentata l'occasione; assai più ardua impresa riuscirà, allorchè i penitenti ritorneranno e saranno ricaduti. Imperciocchè ritorneranno più preparati per negare, e la loro negativa avrà dell'apparenza di verità; e se il confessore non avrà giudizio e scaltrezza, resterà di certo ingannato dai suoi penitenti. Sicchè di coloro che saranno ricaduti, a parer mio appena di cento se ne rinverranno una dozzina, che si darà in colpa dei suoi falli. Propone quindi che si aiutino così: « Figliuol mio, io già credo, che avrai posto in pratica tutti i mezzi che io ti suggerii nell'altra confessione, e perciò ti sarai portato molto meglio di prima. Hai resistito per lo più alle tentazioni, che ti sono venute; ma pure hai fatto qualche scappata, benchè di rado assai, quando la tentazione è stata molto gagliarda: ti compatisco, figlio mio; non hai per anco acquistato molta forza; ma a poco a poco, lasciamo fare a Dio. Non è così, figlio mio? hai ceduto solo qualche volta alla tentazione. — Quando il penitente avrà detto di sì, si domandi quante volte; ma sempre più di quelle che avrà potuto delinquere. Poichè detto che avrà il penitente la ricaduta, non avrà difficoltà di dire anche il numero. L'esperienza dà a divedere che siccome l' oro falso non resiste alla pietra di

(1) L' autore con ciò intende solo indagare se le passate confessioni sieno state o no sincere, come meglio chiariremo nel seg. art.— Usa poi dare del tu al pen. come usarono s. Alf., il Iorio ed altri. Ma, specie con le donne, non bambine, vuolsi, conforme al costume dei varii luoghi, usare quei modi che escludano affatto ogni espressiobe di soverchia familiarità.

paragone; così i bugiardi penitenti non resistono a queste interrogazioni ».

d) In ultimo, tra i penitenti stabili che professano vita spirituale, vuolsi ben distinguere le anime vere divote dalle false. Queste, tuttochè frequentino i sacramenti, si veggono sempre puntigliose, impazienti, vendicative, senza veruno impegno di progredire nella virtù.

Tra siffatte divote, specialmente se hanno la sventura di essere dirette da confessori i quali mal soffrono che talora si confessino da altri, le sacrileghe reticenze e le abitudini in peccati d'impurità son frequentissime. Voglionsi perciò primamente aiutare con gran carità e coi modi sopra proposti per la prima e seconda classe di penitenti, e poi come si aiutano le persone della terza classe, essendo esse molto facili a ricadere nei peccati impuri.

Bisogna soprattutto, con pazienza, ammaestrarle a far bene ogni dì la meditazione e prenderne conto finchè non siamo sicuri che la fanno e bene; ed oltre ciò *obbligarle* a confessarsi di tanto in tanto con altri; mostrando pure tutto il piacere, quante volte dicono di essersi confessate ad altri, per non aver potuto avere il proprio direttore.

Con le anime poi davvero divote tutto riducesi ad abituale carità di modi e ad obbligarle parimenti di quando in quando a confessarsi da altri, fuorchè se fossero scrupolose.

Avviene eziandio non di rado che, più che verecondia, trattiene un penitente qualsiasi dalla sincertà dell'accusa il timore di alcun male, come 1.° di perdere la stima del confessore; 2.° di non ricevere l'assoluzione sia per la recidivanza, sia per la riserva del caso; 3.° quindi di non potersi comunicare, ed essere perciò notato da altri; 4.° di non ricevere dal confessore qualche aiuto che ne attende; 5.° di non potersi salvare, per la vita troppo lungamente cattiva ecc. Ove dunque il confessore si avvegga o dubiti che il penitente sia angustiato da alcuno di codesti timori, non mancherà di liberarnelo con bei modi e con quegli argomenti che la sua scienza e pietà gli forniranno a dovizia.

Questi incoraggiamenti sì facili pei confessori e tanto graditi ai penitenti, insieme con l'interrogazioni di cui nel seguente articolo, se adoperati, come diremo, con carità e prudenza, faranno che il confessore scovra tali colpe, anche in molte anime che ei credeva timorate, e tante reticenze nelle passate confessioni, da farlo partire dal confessionale non sappiamo se più sbalordito dalla meraviglia, o consolato per le anime strappate dalle branche di Satana e rimesse nel Costato di G. Cristo.

(Continua)

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

Circa l'osservare i precetti della Chiesa quando vi sia il timore di gravi danni e il disprezzo della Religione.

1.° Caso Morale.

Domizio, padrone di uno stabilimento industriale, e libero pensatore, suole malmenare, ed anche destituire i subalterni quando li sente clericali. In giorno di venerdì ammannisce cibi di grasso, mettendo in canzone i cattolici. Cirino, subalterno, invitato a mensa, pel timore di gravi danni, mangia di quei cibi, credendo di non peccare, per la ragione che la Chiesa non obbliga con grave incomodo, e il disprezzo inflitto ai cattolici era generale, e non diretto individualmente a lui.

Si chiede:

1.° È vero che la Chiesa non obbliga mai, nelle sue leggi, con grave incomodo?

2.° In che consiste il disprezzo formale, e in che differisce dal materiale nelle cose di Religione?

3.° Che è da dire della condotta di Cirino?

Al primo—Generalmente parlando, nessuna legge positiva, sì divina e sì umana, obbliga con grave incomodo, o che questo sia certo, o che sia probabile. Ciò si raccoglie dalla Regola IV *de Reg. Jur. in V* che suona così: « Quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum: nam et sabbatum

---

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico: Bossi Can. Nivardo di Nervi—Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Masetta Sac. Gennaro di Paolisi—Mariani P. Gaspare da Bettona di Amelia—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria—Perfetto Arcipr. Pasquale di Cerreto—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Al solo caso canonico: Zinni Parr. Nicola di Andria.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Masetta Gennaro di Paolisi; pel caso canonico Nivardi Can. Bossi di Nervi; pel caso liturgico il Sac. Margiotta Leonardo Luigi di Reggio Calabria.

custodiri praeceptum est: Machabaei tamen sine culpa in sabbato pugnabant. Sic et hodie, si quis jeiunium fregerit aegrotus, reus voti non habetur ». Si raccoglie altresì dall'insegnamento di tutt'i Dottori (V. S. Alph. *H. A. II, 44;* Suar. De Leg. *II. CC. 13 14;* d'Annibale Summ. *Vol. I, n. 164;* Lehmkcul *Vol. I, n. 155 etc.*)

E ciò per una doppia ragione: 1.° Perchè quando più leggi vengono in collisione, dee prevalere la maggiore; e maggiore delle leggi positive si è la naturale della carità verso di sè stesso. 2.° Perchè quando l'oggetto della legge positiva non è di per sè così grave, si suppone che il legislatore non voglia obligare i sudditi nelle circostanze in cui tale oggetto abbia a divenir molto grave, richiedendo un atto di eroismo, siccome avviene quando si temano danni gravi. (V. Lehmkcul *l. c.*)

Siffatta teorica nondimeno non può applicarsi a tutti i casi, essendovene taluni nei quali fa d'uopo osservare la legge, non ostante che si temano gravi danni, e anche la morte. Questi casi sono i seguenti, giusta l'insegnamento del chiariss. Card. d'Annibale *l. c:*

1.° Quando ciò richieda il bene comune. Così i sacerdoti, i medici non possono allontanarsi dal proprio luogo nel tempo di peste, nè i soldati possono fuggire in tempo di guerra.

2.° Quando alcuno imponga la trasgressione della legge in disprezzo della legge o del legislatore, ovvero della Religione o della Chiesa, *ex C. 5 De jis quae vi.*

3.° Quando la consuetudine, ottima interprete della legge, vuole che non la si trasgredisca per qualsivoglia timore. Così una religiosa di clausura, benchè gravemente inferma, non può mai uscire del monastero, senza la debita licenza del Superiore.

4.° Quando si tratti di leggi irritanti, che rendono l'atto nullo per l'incapacità delle persone *ex L. I. C. De Interd. Matr.* Così un consanguineo non mai può sposare una consanguinea, senza dispensa Apostolica.

Al secondo—Venendo ora a parlare particolarmente del caso in cui taluno induca alla trasgressione della legge per disprezzo della legge o del legislatore, fa d'uopo innanzi tutto distinguere due specie di disprezzi, uno materiale e l'altro formale.

Il disprezzo materiale è incluso generalmente in ogni violazione di legge, ed è quando la legge si trasgredisce per secondare le proprie passioni. Il formale è quando ciò si fa perchè si ha in odio la legge o il legislatore, e si fa in onta della legge o del legislatore medesimo (V. Scavini *V. I, n. 201 Edit. XIV*).— Di qui viene che il disprezzo materiale include colpa grave o leggiera secondo la materia della trasgressione; il disprezzo formale include sempre colpa grave, qualunque sia la materia, giacchè non è mai cosa leggiera il ribellarsi alla legge o al legislatore, che rappresenta l'autorità divina, secondo l'ammonimento di G. C. (Luc.X): « Qui vos audit me audit, qui vos spernit me spernit ».—Se n'eccettuano i soli casi seguenti, giusta lo Scavini *l. c:* 1° quando si disprezzi la cosa comandata, come di poco conto —2° quando si disprezzi il superiore, non come superiore, ma come persona difettosa ed indegna— 3° quando manchi la piena malizia nell'atto per indeliberazione o per inavvertenza.

Ciò che si è detto del disprezzo formale della legge e del legislatore, dicasi pure, per la stessa ragione, del disprezzo della Religione e dell'autorità ecclesiastica.

Ma noi fin qui abbiamo parlato di chi viola la legge con tal disprezzo, il quale commette sempre grave colpa, nè può venire scusato per qualsivoglia causa, essendo un tal disprezzo cosa intrinsecamente mala.

Dee dirsi così egualmente di chi trasgredisce la legge non con animo di ribellarsi ad essa, ma perchè trascinatovi sotto gravi minacce da altri in odio della legge medesima o della Religione?

Benchè molti ravvolgano in una sola teorica il primo e il secondo caso, a noi sembra che il secondo debba accuratamente distinguersi dal primo. Altro è infatti trasgredire la legge per disprezzo dell'autorità; altro è trasgredirla mal volontieri e solo per timore di gravi mali minacciati da chi l'au-

torità vuol disprezzare. Nel primo caso abbiamo il disprezzo diretto e formale colla trasgressione della legge; nel secondo abbiamo non propriamente una vera trasgressione di legge, dalla quale scusa quel timore, ma solo una cooperazione al disprezzo altrui dell'autorità. Quali saranno le norme da seguirsi in tal caso?

Crediamo che qui soccorra la dottrina dell'obbligo di professar la fede esternamente. Il disprezzo dell' autorità può bene agguagliarsi al disprezzo della Chiesa, della Religione, della Fede. I Teologi insegnano che v' ha obbligo di professar la fede con segni esterni quando ciò richiegga la carità verso Dio, o verso il prossimo (D. Th. *2. 2. q.* 3 *a 2. ad 1.* D'Annib. *Vol. II n. 5 etc*). Insegnano parimenti che dissimular la fede talune volte è lecito, talaltre è illecito. (D'Annib. *l. c.*). E più particolarmente, toccando il caso nostro, ecco come parla il Busembau (ap. Ballerini, *Vol. II. Th. V. Sect.* I *de Præc. Fid.)*, seguito da S. Alfonso, dal Ballerini e dalla comune dei Teologi.

« Licitus item modus est, cum catholicus transit per loca hæretica et periculum grave ei imminet vitæ v. gr. vel bonorum (non tamen si derisio tantum vel vexatio ut habet Bec. c. 9) ad dissimulandam fidem, vesci carnibus die prohibito; quia Ecclesiæ præceptum non obligat sub tali periculo. Nec hoc est fidem negare, cum esus carnium non sit institutus ad professionem religionis, et catholici etiam mali et gulosi id faciunt. Si tamen ex circumstantiis fieret signum professivum, ut si v. gr. in odium fidei convivæ statuerent, ut qui est hostis fidei Pontificiæ comedat carnes, peccaret contra fidem qui ederet sine protestatione: secus si protestaretur ».

Da quest' opportunissimo insegnamento possiamo raccogliere pel caso nostro:

a) Che chi è invitato nei giorni di magro a cibi di grasso, può mangiarne, purchè tema un grave male, e purchè quell' invito non sia protestativo di miscredenza.

b) Che non vuolsi considerare grave male il solo rossore di comparir singolare in quel convito, o il sogghigno dei tristi; ma si ricercano motivi assai più rilevanti.

c) Che l'invito può ravvisarsi protestativo sì dalle parole, e sì dalle circostanze. Dalle parole, quando lo si faccia con dichiarazione di opporsi all'autorità della Chiesa. Dalle circonstanze, quando p. e. si stabilisca uno dei giorni più santi, come quelli della Settimana Maggiore.

d) Che quand'anco l'invito sia protestativo pur vi si può ovviare con una protesta del convitato, il quale dichiari di non intendere di trasgredire il precetto della Chiesa che in quel caso non obbliga (1).

Al terzo—Premessi questi principii, potremo facilmente risolvere il nostro caso.

Domizio libero pensatore ed anticlericale in giorno di venerdì ammannisce cibi di grasso, mettendo in canzone i cattolici. Cirino, convitato, per timore di gravi danni, mangia di quei cibi. Pecca questi gravemente?

Fa d' uopo innanzi tutto vedere se quel convito sia veramente protestativo di miscredenza, e ciò si potrà conoscere, come sopra si è detto, o dalle parole o dalle circcostanze. Dall'essere egli solo un anticlericale o un libero pensatore, non discende

(1) Ci piace di soggiungere qui questa sensatissima nota del Frassinetti *(Tr. II. nota 3 al n. 22):* " Potrebbe avvenire che un padre incredulo dicesse ai suoi figliuoli: voglio che mangiate di grasso in venerdì, appunto in disprezzo del Papa della Chiesa ecc. Sarebbe egli da dire in questo, che a nessun conto potrebbero essi mangiare di grasso? Pare che no; imperocchè se essi rispondessero: padre, noi mangiamo il grasso, perchè non ci date altro; quindi ne mangiano, perchè in questo caso ci è lecito mangiarne, non vi sarebbe più da parte loro alcun disprezzo, ma anzi farebbero essi una protesta contro il disprezzo. Similmente se un nemico della fede ci minacciasse la morte quando in disprezzo della nostra Religione non volessimo mangiar grasso, rompere il digiuno ecc., qualora rispondessimo: noi mangiamo perchè in caso di necessità ci è lecita l' una e l' altra cosa, non vi sarebbe più alcun disprezzo, anzi si farebbe vedere che si riconosce la legge della Chiesa, e non si osserva per la buona ragione che non ci obbliga con tanto danno e pericolo. "

che necessariamente quel convito debba dirsi protestativo dei suoi errori. Può aver l'uso di fare più volte nell'anno conviti, senza badare ai giorni se siano di magro o di grasso.

Neanco il mettere generalmente in canzone i cattolici durante il convito rende questo protestativo di miscredenza. È necessario che il disprezzo sia rivolto o direttamente o indirettamente contro l'autorità della Chiesa che vieta in quel giorno cibi di grasso. Se non tocca questo punto, il disprezzo contro i cattolici mostrerà il suo mal animo e la sua empietà, ma non farà che il convito sia protestativo di miscredenza.

Laddove poi si dalle parole e si dalle circostanze chiaramente si deduca ch'egli volle invitare i subalterni a protestare contro la Chiesa, in tal caso un ultimo mezzo rimaneva a Cirino di mettere in salvo la coscienza e la pace; ed è la protesta che egli potea fare dicendo di mangiare cibi di grasso, perchè la Chiesa in tal circostanza gliel consentiva; ovvero ch'egli con ciò non intendeva contravvenire alle leggi della Chiesa; o in altri simili modi. Siffatta protesta avrebbe dovuto renderla pubblica per evitare lo scandalo.

Che se Cirino mangia in quel convito protestativo di empietà, senza fare nessuna dichiarazione, non potrà essere scusato di grave colpa, benchè le parole ingiuriose del padrone contro i cattolici non sieno state rivolte a lui.

II.

In che consista la dipendenza che deve avere al parroco la confraternita eretta nella chiesa parrocchiale.

1.° Caso Canonico.

Una Confraternita, fondata canonicamente nella Chiesa parrocchiale di B., viene spesso a lite col Parroco, dal perchè questi, come rettore della Chiesa, vuol dirigere ancora la Confraternita, e vuol compiere tutte le funzioni proprie della medesima. La Confraternita invece, riconosce per suo rettore il Padre spirituale, consentitole dal Vescovo, giusta i suoi statuti, ed a questo vuole attribuito il diritto della direzione e delle sacre funzioni.

Si chiede:

1.° In che consiste la dipendenza che deve avere al parroco la confraternita eretta nella chiesa parrocchiale?

2° Che è da dire della Confraternita e del Parroco di B.?

Al primo—La legge, vigente oggidì, che regola le attribuzioni dei parroci sulle confraternite, sono i notissimi decreti *Urbis et Orbis* della S. C. de' Riti del 10 dicembre 1703, approvati e sanciti dal Sommo Pontefice il 12 gennaro 1704. Tutti gli autori di canoni e di liturgia riportano siffatti decreti, e noi stessi più volte ne abbiamo parlato in questo periodico, e per esteso li demmo nel Vol. I, pag. 460.

Parlandosi adunque in essi delle attribuzioni de' parroci sulle confraternite erette nelle chiese parrocchiali o in oratorii annessi alle dette chiese, vien sancito come segue:

« I. An Confraternitates laicorum legitime erectæ in Ecclesiis parochialibus habeant dependentiam a parocho in explendis functionibus ecclesiasticis non parochialibus?— Resp. Ad I. *Affirmative.*

« II. An dictae Confraternitates, erectæ in cappellis vel oratoriis tum publicis, tum privatis, annexis Parochialibus Ecclesiis, et ab eis dependentibus habeant dictam dependentiam a Parocho quoad dictas functiones? —Resp. Ad II. *Affirmative* ».

Le confraternite adunque canonicamente erette nelle chiese parrocchiali o in oratorii a queste annessi e soggetti, devono dipendere dal parroco nelle funzioni non parrocchiali (è notissimo che in quelle parrocchiali non possono immischiarsi): or in che dee consistere questa dipendenza? — Ecco ciò che la legge non dice, e fa d'uopo interpretrarlo secondo le giuste regole di ermeneutica.

Il Ferraris *v. Confraternitas art. 2*, il Lucidi *de Vis. SS. LL. Vol. II de VII Cap., § II. art. 3., n. 194*, ed altri molti insegnano che la fonte più limpida e piena, per interpretrare questi decreti si è la *Instit. 105*

di Benedetto XIV, il quale con quella dottrina ch'è tutta sua propria li dichiara e li commenta. « Post haec, dice il Lucidi cit., admonemus primo huiusmodi decretum per singulas partes a Ben. XIV *Inst. 105 a. n. 83 et seq.* doctissime more suo illustrari commentarique. Quocirca si qua controversia vel dubitatio hoc in rerum genere adhuc suboriatur, erit summopere opportunum, ac forsan etiam necessarium, tantum doctorem consulere ac sequi ».

Con grandissima premura abbiamo ricercato siffatto commento prezioso nel Volume delle *Institutiones Ecclesiasticae* di Benedetto XIV. Disgraziatamente però non v' ha in esso un esame diretto de' primi due articoli da noi riferiti, ed è tutto ad illustrare le attribuzioni del parroco sulle confraternite in oratorii disgiunti dalla chiesa parrocchiale. Solo nel § VII che ha per titolo *Quid gerendum sit in hac Civitate ac Dioecesi* (Bononiensi) *pro observandis iis, quae in ipsis Decretis continentur,* v'ha il n. 112 che riguarda la nostra quistione. Lo diamo qui nella sua integrità:

« Sacrorum Rituum Congregatio duobus primis decretis jubet Sodalitia erecta in Parochialibus Ecclesiis subesse Parocho, in illis etiam functionibus, quae inter parochiales non habentur. Idem praecipitur Sodalitiis, quae Sacellis et Oratoriis tum publicis, tum privatis addicuntur, si tamen a Parochia dependeant, eiusque ditioni adiungantur. Consistoriales Advocati, qui *pro veritate* sententiam suam dixerunt, eamdem sanctionem probarunt, quam etiam vivorum praestantiam testimoniis confirmarunt. Cardinalis antem Colloredus suo suffragio superaddidit, opus esse ut saecularium societates in Parochialibus Ecclesiis institutae, vel quae Parochiae junguntur, Parocho subjiciantur, cum functiones ecclesiasticae non parochiales exerceri debent: « Non solum « (inquit) ob jus parochiale, sed etiam ob « dominium, primatum, et regimen quod « Parochus et quilibet alius rector obtinet « in sua Ecclesia et universis ipsius par- « tibus. Quare sodalitia Parochialibus Ec- « clesiis addicta eamdem Parocho obser- « vantiam persolvere debent, quae requi- « ritur ab iis qui in alienis aedibus immo- « rantur; quemadmodum futius ostenditur « in utriusque scriptis, ubi memorantur « plura ejusdem sententiae Decreta, quae « a Sacris Congregationibus in lucem pro- « dita fuerunt ».

Abbiamo adunque che le confraternite erette nelle chiese parrocchiali devono essere soggette al parroco anche nelle funzioni non parrocchiali; e ciò non solo pel diritto parrocchiale, ma ancora pel *dominio*, pel *primato*, e per l'*amministrazione* che il parroco ha, come rettore, nella sua chiesa. Tal soggezione o dipendenza dee rassomigliarsi a quella che debbono coloro i quali dimorano in casa altrui.

Benchè queste dichiarazioni facciano un po'di luce sul motivo della dipendenza che la confraternita deve al parroco, lasciano ancora un po'di dubbio sulla natura della dipendenza medesima. Questa dipendenza, in ordine alle funzioni non parrocchiali, qual diritto reca al parroco? Gli reca pur quello di compier lui *tutte* le funzioni della confraternita, quelle altresì che derivano dai suoi statuti ed alle quali è chiamato il cappellano?

Ecco il cardine della quistione, che noi non abbiamo potuto trovare in nessun atto della S. Sede, nè in nessun autore risolto. Noi perciò, dopo aver maturamente studiato il caso, e dopo accuratissima ponderazione, crediamo che possa risolversi come appresso.

Sembra certo che, trattandosi di funzioni non prescritte dagli statuti della Confraternita, debitamente approvati, il parroco possa vietarle ovvero permetterle con tutte le condizioni che a lui piacciano, non esclusa quella che le funzioni medesime si compiano non da altri che da sè. Ciò risulta da quanto abbiamo fin qui esposto. Se il parroco è il rettore della propria chiesa, e se perciò ha su di essa il *dominio*, il *primato* e l'*amministrazione*; se la confraternita vi sta come in casa aliena, dipendente dal padrone della medesima, non v'ha ragione che ritolga al parroco il pieno diritto sulle funzioni straordinarie, e non di obbligo, che la confraternita voglia celebrare nel suo oratorio.

Sembra poi parimenti certo che, trattandosi di funzioni proprie della Confraternita, prescritte dai suoi statuti, approvati dal Vescovo, i quali statuti chiamino il proprio cappellano o il proprio padre spirituale ad eseguirle, in tal caso il parroco potrà esigere che si chiegga la sua venia quanto all'orario ed alle altre modalità secondarie; ma non avrà il diritto del *veto*, nè quello di compiere da sè le funzioni. Ed ecco le ragioni che dimostrano questa tesi:

a) I citati decreti del 10 dicembre 1703 al num. 30 suonano così: « An confraternitates sive sint erectæ in Ecclesiæ parochiali, sive extra illam, possint pro libito, et juxta uniuscujusque peculiaria statuta, congregationes suas facere absque interventu et licentia Parochi?—Resp. *Affermative, dummodo non impediant functiones et divina officia.*» —Da ciò si vede chiaro che il parroco non ha giurisdizione sull'amministrazione e l'organamento interno della confraternita, nè può impedire ciò ch'è stabilito dai peculiari statuti della medesima. Può solo prescrivere che gli atti della congregazione non rechino impedimento alle funzioni generali o ai divini ufficii della Chiesa.

b) Quando la confraternita fu eretta canicamente nella chiesa parrochiale coi proprii statuti, fu per autorità del Vescovo e col consenso del parroco. Il parroco adunque, consentendo a tale fondazione, consentì pure all'osservanza degli statuti. Ora perciò non si può opporre a che questi statuti vengano pienamente adempiti, anche in quella parte che riguarda le sacre funzioni.

c) Il diritto di una confraternita sul proprio oratorio può molto bene paragonarsi al diritto di patronato su qualche cappella. « Patronum faciunt dos, ædificatio, fundus » (Gloss. *in cap. Piæ mentis 26, caus 16. qu. 7*): la confraternita, quando non abbia essa medesima edificato l'oratorio, certo lo dota e lo mantiene.—Ora il cappellano nominato dal patrono di qualche altare o cappella in chiesa parrocchiale, se ha dovere di dipendere dal parroco nelle sacre funzioni, non l'ha di devolvere al parroco le funzioni medesime. Si ascolti il Pallottini (Coll. Res. S. C. C. *Tom. VI v Cappellanus n. 21*), il quale così conferma questa teorica con risoluzioni della S. C. del Concilio: « Quin imo, licet cappellania erecta sit *in ipsa ecclesia parochiali*, capellanus iure pollet canendi missas in respectiva capella diebus statutis a fundatore, nec non uti propriis utensilibus privative quoad ipsum parochum, dummodo non impediat functiones parochiales; his enim in terminis propositis dubiis:—I. An liceat rectori capellaniæ S. Antonini et animarum purgantium, erectæ in ecclesia parochiali, per se ipsum vel per alios sacerdotes sibi benevisos canere missas in diebus statutis a fundatore et Ansuino Justiniano et uti suppellectitibus eiusdem capellæ ac propriis utensilibus, seu potius missæ privatæ canendæ sint a parocho? — Sacra Congregatio respondit:—Ad primum, Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam, dummodo non impediat functiones parochiales, et celebret per se ipsum — *in Firmana Jurium parochialium die 2 Decembris 1747.* »

d) Il Monacelli *Form. Pr. Tom. II, Tit. XIII, n. 56*, benchè eccessivamente favorele ai parroci in tal quistione (1), pure ha una dichiarazione della S. C. de' VV. e RR. che conferma la nostra tesi. Essa è del 18 maggio 1602, *in Neapolitana, quæ ex regesto Secretariæ hæc habet:* « In ecclesiis parochialibus, etiam quæ sub magistrorum laicorum gubernio et directione esse solent, *extauritis* nuncupatis, sacerdotalia munera et presbyterales functiones quæ populi et animarum curam quodammodo concernere videntur, quales sunt candelarum,

(1) Il Monacelli, come pure l'Ursaya, non ostanti i chiarissimi decreti generali del 10 dic. 1703, che attribuiscono alle confraternite erette in oratorii separati dalle chiese parrocchiali il diritto delle funzioni non parrocchiali, pur pretendono di sostenere che questo diritto non si debba loro integralmente consentire. Ma tale strana opinione è meritamente confutata da Bened. XIV, il quale nella cit. *Inst. 105. n. 102* chiaramente dice: " Attamen huic adhaerere sententiae nullo modo possumus, eo quod labefactare prorsus videtur decreta prudentissime confecta et Summis Pontificis auctoritate confirmata „.

cinerum, palmarum, fontis baptismalis benedictiones, SS. Sacramenti delationes, celebrationes missarum feria V cœnæ Domini et Sabbati sancti, aspersiones domorum, et quæ in dominicis diebus in ecclesia fiunt, quæque circa cultum SS. Corporis Domini in quadraginta horarum oratione et similes, non ad cappellanos, seu etiam sacristas, ecclesiarum huiusmodi ab eisdem laicis deputatos, sed ad parochum, seu rectorem animarum curam habente in ecclesiis huiusmodi institutum, et præcedente examine et aliis requisitis provisum spectare debere censuit ». — Donde si raccoglie che i cappellani posti da amministratori laici nelle chiese parrocchiali, debbono astenersi dalle sole funzioni parrocchiali e quasi parrocchiali come sono quelle che riguardano la cura del popolo e delle anime: le altre funzioni possono eseguirle da se, sempre colla dipendenza dal parroco.

e) Finalmente pare a noi che ciò si dimostri dal decreto medesimo che prescrive alle Confraternite la soggezione al parroco. Si notino le parole: *An confraternitates...* HABEANT DEPENDENTIAM *a parocho in explendis functionibus non parochialibus?* Queste parole suppongono che le confraternite espletino da sè le funzioni, e solo in ciò devono dipendere dal parroco. Se le funzioni medesime fossero devolute al parroco, sarebbe stato d' uopo di altre locuzioni, p. e. *An confraternitates debeant per parochum explere functiones.* Richiedendosi solo la dipendenza nelle funzioni e non la devoluzione delle medesime, torna chiaro che basti ottenerne la venia dal parroco, il quale può negarla solo quando le funzioni o non son prescritte dagli statuti, o rechino impedimento alle funzioni parrocchiali.

Al Secondo—Dal fin qui detto apparisce chiarissima la soluzione del nostro caso. Il parroco di B., come rettore della chiesa parrocchiale, vuol dirigere ancora la Confraternita ivi eretta, e vuol compiere tutte le sue funzioni. La Confraternita per contrario vuole tutto ciò attribuito al Padre spirituale consentitole dal Vescovo, giusta i suoi statuti.—Errano amendue: il parroco perchè s' intromette nella direzione della Confraternita, e si arroga il diritto di compiere le funzioni prescritte dagli statuti di essa; la Confraternita, perchè ricusa la dipendenza dovuta al parroco nelle sacre funzioni.

III.

Circa le candele adulterate e stearíche, e i lumi a petrolio nelle Chiese.

1.° Caso Liturgico.

Cirillo parroco usa pel servizio dell'altare di una cera adulterata che compra a tenue prezzo, e inoltre adopera delle candele stearíche e del petrolio sui lampieri e sui cornucopii, solo per illuminare la Chiesa. Metodio sacerdote, agitato da scrupoli, ricusa di celebrare con quella cera e di far funzioni in quella Chiesa.

Si chiede: Che è da dire di Cirillo e di Metodio?

Il caso riguarda la cera dell'altare e la illuminazione della chiesa. Trattiamo del l'una cosa distintamente dall'altra.

Le candele dell'altare vogliono essere di cera, così richiedendo la Rubrica del Messale, che ascrive fra i difetti « si non adsint luminaria cerea » *(De Defect. Tit. X, n. 1)*. La S. C. dei Riti ha riprovato in ciò l'uso della stearina (4 sept. 1875 *in Policastren.* v. Mon. Eccl. Vol. I, p. 252, 253), del sego (10 dec. 1857 *in Carolinopolitan.* v. Mon. Eccl. Vol. II, Par. I, p. 172), e dell'olio (31 mar. 1821 *Decr. Gen.* V. Mon. Eccl. Vol. III. Par. II, p. 13).—E S. Alfonso insegna che usar queste materie nel Sacrifizio della Messa, tranne in qualche raro caso di necessità, sarebbe grave peccato (De Euch. n. 175).

Che è da dire poi delle candele di cera, ma non pura? Oggidì è generale l'uso di adoperar siffatta cera adulterata, nella quale a molta stearina e ad altre sostanze estranee si unisce poca quantità di cera verace. Non si ha difficoltà di tenerla sull' altare anche pel S. Sacrificio! — Non ha dubbio esser questo un abuso che lo zelo di Vescovi e dei Rettori di Chiese dovrebbe eliminare. Crediamo nondimeno che non si pecchi gravemente quando la si voglia usare, purchè non vi manchi parte di cera

schietta. Crediamo pure che, per qualche necessità, come per la povertà della Chiesa, massime quando ci sia l'annuenza del Vescovo, si eviti qualsivoglia colpa. Certo nei sacerdoti chiamati in tal caso a celebrare, non si dee riconoscere colpa di sorta. Si ponga mente al decreto che segue: « Usus sat generalis in Gallia viget, quod candelae, quae pro recitanda vel cantanda missa incenduntur non sint ex cera, nisi pro minima parte, v. g. quinta vel sexta parte... An liceat missam celebrare aut cantare cum praedictis cereis? »—La S. C. il dì 18 marzo 1879 rispose · *Orator acquiescat sententiae sui Episcopi.*

Questo per la cera dell'altare. Che deve dirsi poi de' varii modi introdotti oggidì per la illuminazione della Chiesa? Si può adoperare la stearina, il petrolio, il gaz, la luce elettrica? Molte richieste furono fatte alla S. C. dei Riti sulla licitudine di siffatte materie nelle Chiese. Le risposte furono sempre negative. Vero è che le domande non riguardavano la semplice illuminazione dei sacri templi, ma l'ornamento degli altari pel S. Sacrifizio o per l'esposizione del SS. Sacramento, e ancora la lampada da ardere innanzi al sacro Ciborio. È chiarissimo che in ciò vuolsi stare alla stretta prescrizione delle Rubriche. Diverso caso è quello della semplice illuminazione della Chiesa, la quale non ha che fare coi sacrosanti misteri che si compiono sugli altari. Intorno a tal materia una sola dichiarazione formale abbiamo della S. C. dei Riti, ed è intorno al petrolio. Eccola: « Num sit contra sensum decreti S. R. C. lati sub die 9 iulii 1864 (1) adhibere petroleum ad illuminandam Ecclesiam, quando necessitas non urgeat, et absque praevio Ordinarii consensu? » La S. C. il dì 20 marzo 1869 in Faventina n. 5431 rispose: « Minime adhiberi posse petroleum vel aliud oleum ex vegetabilibus ad illuminandam Ecclesiam; sed in casu tantum necessitatis ex prudentia Ordinariorum ». Dunque il petrolio, come ogni altr' olio vegetale, può adoperarsi alla illuminazione delle Chiese, solo in caso di necessità (come ad es. di povertà) e con la intesa del Vescovo.

Dal fin qui detto discende che Cirillo nell'usare candele adulterate sull'altare, e cerogene e petrolio per la illuminazione della Chiesa, se ne ha giusta causa, e la venia del Vescovo, non può venir tacciato di colpa. Metodio poi, non dovendo lui rispondere di ciò, può benissimo celebrare in quell'altare e funzionare in quella Chiesa.

(1) Il cit. decreto del 9 luglio 1864 suona così: « Se, avuto riguardo alla povertà delle chiese ed alle difficoltà di acquistare olio di ulive si possa ad esso sopperire con altro olio di vegetali, non escluso il petrolio? » — Resp: « Generatim utendum esse oleo olivarum; ubi vero haberi nequeat, remittendum prudentiae Episcoporum, ut lampades nutriantur ex aliis oleis, quantum fieri potest, vegetalibus ».

PROPOSTA DI CASI

3.° Caso Morale

Giocondo sacerdote e rettore di un Santuario ch'è centro di pellegrinaggio, è provvisto dal Vescovo di molte facoltà comunicabili, anche papali, non solo di assolvere dai casi riservati, ma sì ancora di dispensare da taluni impedimenti matrimoniali, da quello *ad petendum* e dalla irregolarità *ob violationem censurarum.* Giocondo si avvale di tutte queste facoltà con tutt'i pellegrini, anche di lontane Diocesi, che si accostano a lui.

Si chiede: Opera bene Giocondo?

3.° Caso Canonico.

Romualdo religioso, dimorante nel Chiostro, ha necessità di confessarsi con un sacerdote estraneo. Senza prenderne permesso dai Superiori (cui non può svelare quel suo bisogno), va da Porfirio canonico e confessore e gli manifesta la propria coscienza, Porfirio, ignorando se ha facoltà di confessarlo, lo assolve *sub conditione.*

Si chiede:

1.° I Religiosi possono confessarsi con Sacerdoti estranei?

2.° Nel caso negativo, è invalida l'assoluzione?

3.° Che è da dire di Romualdo e di Porfirio?

3.° Caso Liturgico.

Sigismondo parroco fa smantellare un altare di stucco dedicato a S. Giorgio e privilegiato, per costruirne un altro di marmo nello stesso luogo. Dovendo far consacrare il nuovo altare vuol dedicarlo ai Dolori di M. Vergine; e temendo che sia perduto il privilegio per le anime purganti, fa pratiche in Roma perchè sia rinnovato.

Si chiede:

1.° Si può mutare a piacimento il titolo, di un altare?

2.° Si può mutare, quando l'altare si distrugga per costruirsene ivi, un altro?

3.° In questo caso si perde il privilegio che godeva l'antico altare distrutto?

4.° Che è da dire di Sigismondo?

DUBBII, PROPOSTI ALLA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI

—

1. *Circa l' invertire ad altri usi le rendite amministrate di beni sacri.*

D. Il Capitolo di una Cattedrale ha l'amministrazione dei beni della sua Chiesa, insieme col Vescovo. Può esso, colla sola approvazione di questo, disporre delle rendite amministrate, per la costruzione di chiese povere, per sovvenzioni a monasteri ecc.?

R. Non può, senza il beneplacito Apostolico. Le rendite si appartengono alla Chiesa Cattedrale e devono tutte erogarsi o conservarsi a vantaggio della medesima, giusta la volontà dei pii benefattori. Solo il Capo Supremo della Chiesa può, per giuste ragioni, mutare siffatta volontà, interpretando la mente dei benefattori medesimi (V. Mon. Eccl. Vol. VI Par. I p. 27).

Ma s'incorre censura facendosi altrimenti? — Non s'incorre alcuna censura. Non quella del Tridentino (Sess. 22 cap. 11) perchè non si tratta di usurpazione. Non quella della Estrar. *Ambitiosae* la quale riguarda l' alienazione dei beni stabili e mobili preziosi, e non delle rendite amministrate (V. d'Annibale Comm. in Const. *Ap. Sedis* n. 166). Si commette solo peccato, grave o leggiero, secondo la materia.—Si noti però che pel capo *Terrulas* ai Vescovi è fatta facoltà di alienare, per evidente utilità della Chiesa, il valore di scudi 25 *de camera*, equivalenti a circa L. 225 (V. Bucceroni *Comm. in Const. Ap. Sedis n. 83*).

2. *Di una consuetudine nella notte del S. Natale di N. S. G. C.*

D. In una Cattedrale v'ha consuetudine che nella notte del S. Natale di N. S. G. C., incominciata la Messa solenne ed intonato l'inno angelico *Gloria in excelsis*, il celebrante porta processionalmente entro l'ambito della Chiesa il S. Bambino, e dopo il canto del detto inno fa al popolo un fervorino. Può sostenersi tal consuetudine?

R. Siffatta consuetudine, come abuso, deve eliminarsi. Imperocchè la liturgia del S. Sacrifizio vuolsi compiere appuntino secondo la Rubrica del Messale Romano, la quale è precettiva. Così la S. C. de' R.: « Consuetudines quae sunt contra Missale Romanum sublatae sunt per Bullam Pii V... et dicendae sunt potius corruptelae quam consuetudines » 16 mar. 1591 (V. Mon Eccl. Vol. II, Par. I, pag. 59). Perciò la detta S. C. riprovò l'uso di spiegare i misteri della Messa quando questa si debba anche per poco interrompere (23 mar. 1881 in Taurinen. Mon. Eccl. Vol. VI Par. I, p. 131 n. 17).—La processione adunque del S. Bambino, nella notte di Natale, non può farsi nel tempo della Messa. Crediamo che possa solo tollerarsi la consuetudine di farla dopo il canto del Mattutino e prima di dar cominciamento al S. Sacrifizio.

3. *Se nelle confraternite del S. Rosario sia necessaria la immagine di questo titolo.*

D. Può erigersi una confraternita del SS. Rosario in altare dove non ci sia nessuna immagine di questo titolo? Si guadagnano così le indulgenze dagli ascritti?

R. Il Rev.mo Generale de' Domenicani, nel permettere la fondazione delle Confraternite del S. Rosario, richiede, che queste sieno erette in chiese od in altari dove si trovi esposta alla pubblica venerazione la immagine della B. V. di questo titolo. Ciò nondimeno non è sotto pena di nullità o della perdita delle indulgenze. Si ascolti l'opuscolo testè pubblicato col titolo *Acta S. Sedis, nec non Magistrorum et Capitulorum Generalium S. O. Praedicatorum pro Societate SS. Rosarii*. A pag. 121 vi si legge: « Quae (*il quadro o la statua della B. V. con S. Domenico in ginocchio*) licet a Rev.mo Genera li omnino exigatur, non tamen sub poena nullitatis indulgentiarum aliorumque privilegiorum, nec ut conditio essentialis ad canonicam erectionem reputatur ».—Dunque e il quadro e la statua della B. V. del Rosario non si richiedono come condizione essenziale alla erezione canonica della confraternita ed allo acquisto delle indulgenze.

Nè si dica che facendo menzione l'opuscolo del quadro o della statua con S. Domenico, si debba giudicare che la immagine di S. Domedico sia facoltativa, non quella della B. V. del Rosario. Imperocchè due Decreti della S. C. delle indulgenze possono perfettamente dileguare il dubbio. Il primo è del 25 sett. 1845 (n. 331 in Coll. Decr. auth. S. C. S. edit. Ratisbonae) il quale suona così: « 2. Utrum ad lucrandas indulgentias Confraternitatis SS. Rosarii necessarium sit ut in altari B. M. V. dicato extet imago eiusdem quindecim mysteriis circumdata?— Resp. Ad 2. *Negative* ».— L'altro è del 31 genn. 1848 *in Briocen.* (n. 349 cit. Coll.) che reca: « Sacra Congregatio Indulgentiarum huic quaestioni, scilicet: *An sit necessarium pro Confraternitate SS. Rosarii B. M. V. ut altari B. M. V. apponatur imago eiusdem cum*

quindecim mysteriis in circum, die 25 septembris 1845 responsum dedit negativum. Cum vero dictae Confraternitatis institutio a PP. Domenicanis concessa inferat necessitatem praefatae imaginis, quaeritur: Quid sit agendum?—Resp.: *In decisis sub die 25 Septembris 1845, et notificetur P. Procuratori Generali Ordinis Praedicatorum* ».—È certo adunque che nessuna immagine del S. Rosario si richiegga per la validità della erezione e per l'acquisto delle indulgenze,

4. *Intorno al Titolare ed al Patrono della Chiesa.*

D. Una Chiesa dedicata a Gesù e Maria dicesi che abbia per patrono la SS. Vergine del Soccorso. Il clero di detta chiesa domanda se deve far l'officio di 1. cl. coll' ottava: 1. del nome di Gesù, 2. del Nome di Maria, come titolari—e 3. della SS. Vergine del Soccorso come patrona della Chiesa.

R. Il Patrono di una chiesa è la stessa cosa che il Titolare della medesima: « Patronus Ecclesiae, insegna l'A-Carpo (*Bibl. Lit. P. I, n. 305),* proprie dicitur Sanctus ille, cui Ecclesia dicata est »—e reca in conferma il decr. della S. C. de' R. del 9 maggio 1857 *in Briocen.* Quando la chiesa ha più titolari o patroni, che non ricorrono lo stesso giorno, se ne deve far l'officio di ciascuno col detto rito nel giorno proprio (A-Carpo *l. c. n. 309,* S. R. C. 20 apr. 1822 *in Derthonen.*). — La chiesa perciò dedicata a Gesù e Maria, se ha per patrona la B. V. del Soccorso (e ciò costi da documenti), deve dirsi ch' è dedicata a Gesù ed a Maria SS. del Soccorso. Questi due soli officii sarà in obbligo di fare col rito doppio di 1. cl. e coll'ottava, non quello pure del Nome di Maria.

5. *Quando debba cantarsi l'invitatorio con un sol notturno nell'officio dei morti.*

D. Gioviniano parroco, nei funerali dei suoi filiani sul cantare sempre l'Invitatorio col primo notturno dei morti e colle antifone duplicate, non solo nel giorno della morte o della deposizione, ma sì ancora nel 3.°, 7°, 30° ed anniversario. Fa bene?

R. L'invitatorio *Regem cui omnia vivunt* si dice solo nel dì della Commemorazione dei fedeli defunti, nel giorno della morte o della deposizione, e quante volte si canta l'intero officio. Così la Rubrica *in Off. Def.* e la S. C. de' R. il dì 9 maggio 1739 *in Camaldulent.*—Si omette sempre quando si canta un sol notturno, anche colle lodi ad eccezione del giorno della deposizione *præsente cadavere.* E però in questo giorno solo può aggiungersi l'invitatorio al canto di un sol notturno. Ciò si ha dal Rituale Romano *de Exeq.* ed è insegnato da tutt'i Rubricisti (V. De Herdt Tom. III n. 127, A-Carpo P. II, n. 220 etc.)

Il raddoppiamento delle antifone poi può farsi, quand'anche si canti un sol notturno, nel dì della Comm. de' defunti, della morte o deposizione, della notizia della morte, nel dì 3.°, 7°, 30° e anniversario (A Carpo *l. c.. n. 221*).

Il parroco Gioviniano adunque confonde l'invitatorio col raddoppiamento delle antifone, e crede che l'uno possa sempre congiungersi coll'altro. Ma non è così. L'invitatorio, trattandosi di un sol notturno, può cantarsi solamente nel dì della deposizione. Negli altri giorni sopra notati, se anche possono con un sol notturno raddoppiarsi le antifone, non vi si può aggiungere l'invitatorio.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma

La massa piccola esente da soppressione— Se in capitolo metropolitano esistevano la massa prebendale che rappresentava le prebende di tutti e singoli i canonici, e da remotissimo tempo la massa piccola destinata alle distribuzioni corali, in forza della legge eversiva del 1866 per la soppressione di alcuni canonicati, sono devolute al demanio le relative quote della massa prebendale, e non quelle della massa piccola. (Se. civ. 1° Giu. 1889 — Finanze e Capitolo metropolitano di Chieti—La Corte Sup. di Roma, Anno XIV, pag. 245).

Ente autonomo soppresso — L'autonomia di un ente consiste nella possibilità di funzionare e raggiungere il fine con mezzi proprii e senza bisogno di estranea persona.

Ciò si verifica quando l'istituzione sia convenientemente dotata di beni determinati e distaccati dal patrimonio del fondatore ed esclusivamente assegnati alla funzione dell'ente istituito.

È soppressa la fondazione con la quale si ordinò in perpetuo la celebrazione di una messa quotidiana in una determinata Chiesa, con una rendita di fondi distaccati dall'eredità all'uopo assegnata, e amministrata dal parroco *pro tempore* della chiesa suddetta. (Sez. civ. 25 Giu. 1889.—La corte supr. di Roma, l. c. pag. 263).

Le Chiese di giuspatronato soggette a conversione— La erezione di un titolo riguarda regolarmente piuttosto i beneficii che le chiese.

Il difetto di erezione in titolo non im-

pedisce la ecclesiasticità dell' ente, e specialmente quella, intesa in senso lato, la quale è contemplata dalle leggi eversive dall'asse ecclesiastico.

Una Chiesa aperta al pubblico dei fedeli e soggetta a dritto di giuspatronato a favore della famiglia del fondatore, non può non ritenersi ente ecclesiastico, e soggetta perciò a conversione. (Sez. civ. 27 Giugno 1889—Finanze e Castaldi— La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 241).

Le commende di patronato familiare e lo svincolo — Le commende di patronato familiare hanno, secondo la tradizionale giurisprudenza, analogia col fondo e col beneficio di patronato famigliare.

Nelle commende di patronato famigliare istituito in ordini cavallereschi (come quello sacro familiare constantiniano) all'ordine appartiene il nudo dominio diretto dei beni, ed ai chiamati, *ex pacto et providentia fundatoris*, il formale usufrutto di questi, pel quale possono servirsi in ogni caso contro chiunque delle azioni giudiziali.

La inadempienza del fondatore di una commenda, o dei suoi eredi, rispetto alla dote assegnatale, non può valere ai medesimi come ragione per essere liberati da qualunque obbligazione relativa alla consegna integrale degli stessi beni dotalizii.

La soppressione di una commenda, disposta nello statuto dell'ordine relativo pel caso che il fondatore o i suoi successori non adempiano all'obbligo di supplire con altri beni alla deficienza di quelli assegnati in dote, non avviene *ipso iure* senza un atto qualunque da parte dell'ordine stesso.

Non meno per le commende di patronato famigliare che pei fidecommessi svincolati e pei giuspatronati soppressi, all'attuale primo chiamato appartiene l' acquisto dei beni che la legge abolitiva dei 29 Giugno 1873 attribuisce all'attuale possessore, benchè egli non abbia di fatto nè il possesso nè l'investitura. (Sez. civ. 2 Luglio 1889— Finanze Lanza e del Bue con altri — La Corte di Roma, l. c., pag. 357).

Se le spese sopportate da un beneficiale defunto gravino il beneficio, ovvero gli eredi—Le spese di un giudizio istituito per riscuotere il reddito del patrimonio di un ente morale, qual'è in ispecie la parrocchia, non costituiscono un debito di questa, ma invece dell'investito del beneficio.

Se la sentenza di assegnazione delle somme pignorate ebbe per obbietto un debito del beneficiario, e non invece dell'ente morale, non la si può opporre al subeconomo e al suo avente causa.

Questa sentenza di assegnazione non può dirsi che stia anche contro l' ente morale e l'obblighi, sol perchè non l'impugnò con l'opposizione di terzo, e invece la respinse soltanto colla eccezione *res inter alios judicata*. Sez. civ. 25 Genn. 1889—Alberighè, Serrazzi e (Mombor—LaCorte Supr. di Roma, l. c., pag. 380).

Chi debba sopportare gli oneri di una chiesa, i cui beni furono soggetti a conversione—Se la presa di possesso degl' immobili di proprietà di una chiesa fu eseguita all' unico effetto di convertire in rendita pubblica i detti immobili a favore dell'ente che era soggetto a conversione, e non a soppressione, la chiesa e non il demanio rimane sempre debitrice verso il sacerdote che da lei si ebbe incarico di celebrar messe, sebbene il demanio non abbia dimostrato essere seguita la iscrizione della rendita a favore della Chiesa. (Sez. civ. 15 Mag. 1889 — Demanio fondo del Culto e Bonanno—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 419).

Il partecipante di Chiesa ricettizia assente non perde la pensione—L'amministrazione del fondo pel culto non ha diritto di sospendere il pagamento dell' assegno ad ex partecipante di chiesa ricettizia che si è recato all'estero, pur deducendo che vi era stato autorizzato dalla curia vescovile, e che avea provveduto all'adempimento degli oneri spirituali per mezzo di altro sacerdote.

L'articolo 3 della legge 15 Agosto 1967 pose per condizione del pagamento dell'assegno solo la continuazione dell'adempimento degli oneri, non già la residenza, purchè gli oneri si possano soddisfare per mezzo di altri. (Sez. civ. 26 Ag. 1889—Marcantonio e Fondo pel culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 432).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1891)

Anniversario dell'incoronazione del S. Padre—Ai 2 sp. Sua Santità ricevè gli omaggi dal S. Collegio per l'anniversario della sua incoronazione. All'indirizzo dell'E.mo Monaco Lavalletta, il quale ricordava che in quest'anno si celebra il XIII centenario dell'elezione di S. Gregorio Magno, il S. Padre rispose, notando che i tempi presenti somigliano a quelli di Gregorio, il quale coi Longombardi ebbe a combattere interni nemici. Anche la Chiesa oggi combatte tali nemici e trionferà. E siccome Gregorio allontanò i

barbari da Roma, così anch'Egli combatte la schiavitù, specie l'Africana: quindi i Pontefici sono i migliori amici del popolo italiano: ritenerli come nemici è non solo empietà, ma stoltezza politica. Conchiuse, augurandosi che degni missionarii vadano ad evangelizzare l'Africa, e ch'egli possa con nuove risorse sovvenire ai bisogni di un'opera così salutare.

Cause di beatificazioni—La S. C. dei Riti ai 18 u. s. ha tenuta la Congregazione ordinaria, nella quale sono state riassunte le seguenti cause: Validità del processo apostolico del Ven. Gaetano Errico fondatore delle Congr. dei SS. Cuori, e del Ven. Bernardo Clausi dei Minimi — Revisione degli scritti del Ven. Lorenzo da Zibello Cappuccino, e del Ven. Giambattista Guarino Parroco di S. Pietro a Paterno— Conferma del culto *ab immemorabili* del Ven. Angelo da Foligno Agostiniano—Introduzione della causa del Ven. Modestino di G. e M. alcantarino di Napoli—Approvazione degli Officii e delle messe di alcuni santi Vescovi di Pavia, dei quali venne confermato il culto di recente—Riassunzione della causa del beato Perboyre.

La detta S. C. ai 14 Gennaio emanò due decreti coi quali approvò: 1° la sentenza della Curia di Namur nel processo della Ven. Giulia Billiart, intorno al culto non prestato alla stessa: 2° la introduzione della causa di beatificazione di Giovanni Martino Moye fondatore delle Suore della Provvidenza.

Ai 14 sp. si tenne la Congregazione preparatoria per discutere su quattro proposti miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Gerardo Majella, laico professo della Congregazione del SS.mo Redentore.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato il R.mo P. Sebastiano Sanguineti della C. d. G. Consultore della Sacra Congregazione della S. R. ed U. Inquisizione.

Cardinale defunto—Dopo lunga malattia cessò di vivere l'E.mo Giuseppe Mihalovitz, nato in Tarda nell'Ungheria il 16 Genn. 1814, e creato Cardinale nel Concistoro del 22 Giugno 1877. Era Arcivescovo di Zagabria, e nei trent'anni del suo Arcivescovado operò grandi cose pel bene delle anime, e per la Chiesa. Aveva tutta l'autorità sull'Impero Austro-Ungarico, e l' imperatore lo nominò suo intimo consigliere. Era Cardinale dell' Ordine dei Preti col titolo di S. Panerazio. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, dell'Indice, dei Sacri Riti, e della Disciplina Regolare.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

— Nella vertenza, che fu rimessa all'arbitrato di S. S., tra il Belgio e il Portogallo, si attende la decisione che la prefata Santità Sua dovrà pronunziare per comporre il litigio Africano. Fu nominata una Commissione per istudiare e riferire sulle cause e sulle ragioni dei due governi contendenti.

— La Confraternita di S. Pietro in Bergamo, per mezzo del Card. Rampolla ha offerto L. 5 mila come inizio dell'obolo del giubileo episcopale di Leone XIII.

— Sono morti a Napoli due illustri Canonici della Metropolitana: il R.mo D. Luigi Parascandolo, personaggio assai dotto, che lascia molte opere eruditissime, ed il Revdo D. Antonio Trama, versatissimo nella Storia Ecclesiastica, il quale pure ha scritto diversi e laborati volumi.

—

— Il 14 sp. è stato giorno di lutto per la Germania e per tutt' i buoni cattolici. Una fiera polmonite fra pochi giorni spense l'illustre Capo del Centro Cattolico il Venerando Luigi Windthorst, che rese importantissimi servigii alla causa di Dio, della Chiesa, e della umanità. L'imperatore lo ha visitato infermo, e più volte al giorno mandava il suo aiutante a prender conto di lui. Migliaia di telegrammi sono pervenuti alla sua famiglia nel tempo della sua malattia, e della sua morte. Dopo splendidi funerali, la salma è stata trasportata in Hannover per essere tumulata nella Chiesa di Santa Maria.

— La Marchesa di Brives, scrivono i giornali francesi, ha lasciata la sua fortuna, calcolata in 16 milioni, al Card. Lavigerie per l'opera antischiavista. La società stabilita in Francia per impedire la tratta degli schiavi ha già spedite L. 58 mila al Capitano Youbert, che trovasi presso il Lago Tanganika; L. 200 mila per la fondazione dei fratelli del Sahara e L. 73 mila pei Padri Bianchi, missionarii francesi in Africa.

— Un' assemblea di numerosi cattolici ed ecclesiastici dell'Austria, della Germania, e della Svizzera deliberò stabilire un Seminario per le Missioni, e prescelse la città di Feldkirch nel Vorarlberg, ove i Gesuiti tengono un celebre ginnasio. L'Imperatore di Austria assunse la protezione del nuovo stabilimento, e la S. C. di Propaganda ne approvò la erezione.

— Tre Gesuiti sono canditati pel Reichstag germanico.

— A Copenaghen in Danimarca si celebrò con tutta solennità la festa di S. Anscario, l'Apostolo della Scandinavia, funzione che si è fatta ora la prima volta dopo la Riforma.

— La Suora di carità, a nome Gelas in Beyrouth ha ricevuto solennamente dal Console Generale di Francia la croce della Legion di onore.

— Si sono convertiti al cattolicismo: nell'Alta Austria un tale Ioh-Avracher: negli Stati Uniti, la Signorina Mand Terry.

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Se il Vescovo può constringere con pene i sacerdoti disoccupati ad intraprendere la cura delle anime, nel caso di necessità.

Forojulien. Curae animarum — 31 Genn. 1891 — Il Vescovo di Frejus in Francia si rivolse alla S. Sede, chiedendo per sè la medesima facoltà che fu concessa il dì 9 maggio 1884 all'Arcivescovo di Tolosa (1), di costringere, cioè, stante la penuria di sacerdoti, sotto precetto di obbedienza, anche, se fosse d'uopo, sotto censure, quei sacerdoti di valida salute che si trovino disoccupati, ad intraprendere la cura delle chiese sfornite di pastori, o ad esercitare altri officii, come quello di vicario, di elemosiniere, di cappellano ecc.

La S. C. il dì 31 gennaro 1891 tolse a risolvere il seguente dubbio:

An et quomodo concedenda sit facultas cogendi sub praecepto obedientiae, adhibitis etiam, si opus fuerit, censuris, sacerdotes viribus pollentes et a quocumque officio liberos ad curam animarum, aliaque munera pro regimine animarum necessario suscipienda in casu.

E rescrisse: *Affirmative in terminis rescripti in Tolosana ad tertium, dummodo eaedem circumstantiae concurrant.*

Si raccolga:

a) È vero che i chierici non dipendono in tutto dall'arbitrio del Vescovo, come i religiosi dall'abitrio de' lor superiori, non potendo il Vescovo altrepassare in ciò quello che gli concedono i canoni (*Cap. Quia cognovimus 6 caus. 10 q. 3;* Fagnanus *in cap. Conquerente 16 de off. Ord. n. 8;* Barbosa v. *Processio n. 5 in Collect. Ap. decr.*).

b) Nondimeno gli ecclesiastici debbono al Vescovo riverenza ed obbedienza; quella riverenza ed obbedienza che solennemente gli promisero nell'atto dell'ordinazione.

c) Nè inutilmente furono chiamati alla sorte del Signore, nè riceverono la grazia del sacramento perchè giovassero solo a sè, non agli altri. S. Girolamo (*Epist. ad Nepot.*) esclama: « Recordemur semper quid Apostolus Petrus præcipiat sacerdotibus: *Pascite eum qui in vobis est gregem Domini, providentes non coacte, sed spontanee, secundum Deum* ».

d) E però quante volte lo richiegga la necessità ed il pubblico bene, i sacerdoti, liberi di officio, possono bene venire astretti dal Vescovo a curare la salute delle anime, siccome più volte decise la S. C. del Conc., come *in Urbe-*

---

(1) Il cit. Rescritto all'Arcivescovo di Tolosa fu da noi pubblicato nel Vol. III, Par. III, pag. 132. Qui lo riproduciamo:

« Cum non raro accidat, ut sacerdotes quibus cura amovibilis ecclesiarum succursalium, ut ajunt, commissa fuit, otii vel facilioris vitae studio, muneri suo renuntiare exoptent, cessione apud Ordinarium facta, etiam ante eius acceptationem, eo quod beneficia proprie dicta non teneant, relictis suis ecclesiis ad propria redeant; unde contingit non paucos sacerdotes vitam otiosam, licet adhuc viribus integros, degere tam in urbe episcopali, quam in potioribus Dioeceseos civitatibus, non sine scandalo fidelium: interea plures parochiales ecclesiae suis carent rectoribus, non sine magno religionis detrimento, eo quod Episcopus, ob sacerdotum penuriam, ipsis de parocho idoneo providere nequit; quapropter orator a S. Congregatione quaerit:

« I. Utrum liceat praedictis sacerdotibus, eo quod beneficia veri nominis non teneant, a munere suo recedere, non obtenta prius Ordinarii licentia?

« II. An ex praecepto obedientiae, adhibitis etiam si opus fuerit censuris, Episcopus ius habeat eos cogendi ut in suo munere persistant, usquedum ipsis de idoneo successore providere valeat?

« III. Utrum sub eodem praecepto, iisdemque intentatis censuris, facultatem habeatEpiscopus sacerdotes viribus pollentes et ab aliis officiis liberos compellendi ad earum ecclesiarum curam percipiendam, usquedum illis alio modo providere queat?

« S. C. Conc. die 9 maii 1884 ita rescripsit: *Attentis peculiaribus circumstantiis, ad I. Negative—Ad II. Affirmative—Ad III. Affirmative, vigore facultatum quae, approbante SS. D. N., E.mo Archiepiscopo idcirco tribuuntur ad septennium, si tamdiu etc.* »

vetana 10 mai. 1766, *in Tridentina Curae animarum* 18 aug. 1860, *in Civitatis Castellanae* 11 iul. 1862, *in Maxien.* 22 aug. 1631, nella quale fu rescritto, i sacerdoti di cui parlavasi « posse a suo Archiepiscopo compelli ad praestandum servitium, quod eiusdem ecclesiae necessitas aut utilitas requirat ».

II.

Quando ai Regolari secolarizzati si possano conferire le parrocchie.

Provisionis paroeciae—31 Genn. 1891 —Era vacata il dì 10 settembre 1886 la parrocchia di S. in Dioc. di B. Il Vescovo indisse il concorso, il quale si tenne il 23 marzo 1887. Due che concorsero, furono amendue riprovati. Un novello concorso, ebbe luogo il 25 ottobre, nel quale i due che si presentarono, Giovanni M. (uno dei due del precedente concorso) e Giosuè di M. furono amendue approvati, però quest'ultimo *cum maxima laude*, cui fu aggiudicato il beneficio. Givanni M., come prima seppe l' esito dell'esame, si affrettò di muoverne appello presso la Curia Metropolitana di B. eccependo sopratutto che Giosuè di M. era un religioso francescano, che se ottenne il rescritto di secolarizzazione, questo non fu potuto eseguire a tempo utile, per manco di patrimonio, e però non potea considerarsi secolarizzato.

Ciò non ostante, il Vescovo di B. conferì la parrocchia al detto religioso e ve lo mise in possesso, cui si aggiunse il R. *Placet.*

La Curia Metropolitana, esaminati gli atti e riconosciuto come il religioso di M. non potea dirsi secolarizzato, nè dispensato dalla S. Sede pel concorso, sentenziò che non a lui si dovea la parrocchia, ma all'appellante Giovanni M.— Giosuè di M. ricorse incontanente alla S. Sede.

Molti officii ebbero luogo presso la S. C., sì a favore di Giovanni, sì a favore di Giosuè. A favore di Giosuè si descrisse l' avversione, anzi l' odio del popolo contro il primo, e tumulti e minacce di gravi disordini se a quello fosse data la parrocchia. A favore di Giovanni si rapprensentarono come falsi quest'odio e i tumulti provocati dai fautori di Giosuè.

La S. C., vagliate le ragioni di entrambi, e uditi l'un dopo l'alro il Vescovo di B. e il suo Metropolitano, ai dubbii:

I. An confirmanda sit sententia metropolitanae Curiae B. diei 16 martii 1888, qua paroecia S. sacerdoti (Joanni) *M. assignatur, vel potius rata habenda sit provisio paroeciae favore Patris di M. a suffraganea Curia peracta in casu*—Et quatenus negative ad utramque partem,

II. An et quomodo providendum sit in casu;

Il dì 31 gennaio 1891 definì: *Sententiam esse confirmandam et amplius.*

Eccone le precipue ragioni:

a) L'odierna disciplina della Chiesa vuole che ai regolari non si possano conferire beneficii secolari. Così parla Bened. XIV nella Costit. *Quod inscrutabili* del 9 luglio 1745: « Celebris iamdudum est controversia, an canonici regulares capaces sint obtinendi et retinendi ecclesias parochiales absque indulto apostolico... at saepe responsum est, absque indulto apostolico ad saeculares parochias promoveri non posse. Ita respondit S. C. C. de anno 1581, eiusque responsum confirmatum fuit a Gregorio PP. XIII ».

b) Dalla quale decisione di Gregorio XIII arguisce il Fagnano in *Cap. Quod Dei timor de statu monachor. n. 17* che lo stesso a più forte ragione deve dirsi degli altri regolari: « Infertur, son sue parole, ut multo minus assumi possint ad curam animarum saecularium regulares aliorum ordinum;.... hinc cum fuerit quaesitum, an regulares possint praefici curae aninarum ab Episcopo sine dispensatione apostolica, S. C. censuit— non posse, nisi accedente dispensatione, quae non videtur concedenda, nisi instante Episcopo pro necessitate vel utilitate Ecclesiae ».

c) Lo stesso insegna il Reclusio *(Tract. de Concursibus tit. 1 n. 134)* citando la S. C. del Conc. *in Marsor. Capell.* 31 ian. 1764, e ne adduce la ragione: « Cum enim, dice, beneficia praesertim parochialia et curata de sui natura sint perpetua, habentia ex propria indole titulum perpetuo collativum, ideo regulares incapaces de iure efficiuntur, eo quod e perpetuis in manualia, et amovibilia demigrarent, ex quo regulares ex voto obedientiae incapaces ad per-

petua beneficia reputentur ».—Così pure il Bouix (*De regul. Par. V cap. IV prop. 3*) ed altri molti.

d) Nè vale il dire che la S. Penitenzieria concesse con data del 18 agosto 1867 speciali facoltà ai regolari d'Italia discacciati da' chiostri. Imperocchè fu dimostrato già in più luoghi di questo periodico che quelle facoltà vennero da molti anni ritirate. Ed a prescindere da ciò, le facoltà medesime permettevano ai regolari di amministrare qualche cappellania o qualche beneficio, ma « de consensu et ad nutum Ordinarii loci, ac annuentibus superioribus suis... quod tamen dimittere teneantur statim ac ab iisdem superioribus ad claustra revocati fuerint ». (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 303). Dunque non in titolo ed in perpetuo poteano conseguirlo.

e) Quand'anco il religioso abbia conseguita la secolarizzazione perpetua, se nell'indulto apostolico non lo si abilita espressamente ad ottenere beneficii, sarà sempre incapace di esserne investito (V. Mon. Eccl. Vol. IV Par. I, pag. 36 n. IX).

f) Nel caso, il P. Giosuè di M. ebbe il rescritto di secolarizzazione perpetua colla facoltà di ottenere beneficii; ma quel rescritto fu in forma commissoria, rimesso per l'esecuzione al Vicario Capitolare di B., colla condizione che fra sei mesi dovesse costituirsi il sacro patrimonio, altrimenti l'indulto non avrebbe nessun valore. Il P. Giosuè non fu in condizione di costituirsi il patrimonio, e però il rescritto non fu potuto eseguire.

III.

Se, e quando sia lecito ad un beneficiato di assentarsi dalla residenza per causa di studii.

Fabrianen. Indulti ratione studiorum et reductionis onerum-31 Genn. 1891-*Per summaria precum*-Pietro B., chierico della Diocesi di Fabriano, fu nominato il dì 23 marzo 1888 da quel Capitolo ad una certa cappellania corale, in cui v'ha l'obbligo all'investito del servizio del coro, in tutte le ore libere dalla scuola, di celebrar la messa nella festa di Gesù Nazareno, con altre 59 messe, in giorni determinati, all'altare di S. Giuseppe in Cattedrale, collo stipendio di oboli 17 $^{1}/_{2}$.—Il reddito nominale di tal beneficio ascende a L. 318; purgato però dei pesi vien ridotto a L. 168.

Trovandosi il detto chierico B., a causa di studii, nel Seminario Pio di Roma, si rivolse alla S. C. con chiedere: « 1.° la dispensa dalla residenza ed assistenza al coro; 2.° la riduzione delle suaccennate 59 messe al numero di 24, da soddisfarsi anche nella Cattedrale, ma non in determinati giorni ».

La S. C. volle udire il Capitolo ed il Vescovo; e non ostante che il primo fu contrario alla dispensa dal servizio del coro, stante il poco numero dei capitolari, pur disaminata con accuratezza la causa, il dì 31 gennaio 1891 benignamente rescrisse:

Pro gratia dispensationis a residentia ad triennium et reductionis missarum ad triginta, celebrandas iuxta votum capituli (1), *pariter ad triennium.*

Si può raccogliere:

a) Nel *cap. 4 Relatum De cler. non resid.* sta prescritto che i beneficiati son tenuti alla personale residenza « nisi forte de licentia suorum praelatorum vel pro studio litterarum vel pro aliis honestis causis contigerit eos abesse ».

b) E con ragione. Imperocchè importa molto alla Chiesa che i suoi ministri sieno eruditi nelle lettere e nelle scienze. E però quando il Tridentino *Sess. 23 cap. 1* ascrive fra le quattro cause di legittima assenza dei beneficiati l'evidente utilità della Chiesa o della repubblica, i Dottori comunemente insegnano che una delle maggiori specie di questa causa è l'assentarsi per ragione di studii. Così il Reiffenstuel *lib. 5 tit. 4, n. 104;* il Ferraris v. *Canonici art. 5 n. 37* etc.

c) Di quì ebbero origine in ciò gl'indulti per ragione di studii, Imperocchè quantunque da quel che si è detto chiaro apparisca essere giustissima causa di assenza dal luogo del benefizio il dare opera agli studii, pure ciò non si può fare senza averne chiesta ed ottenuta dal superiore la venia (C. Petra *ad const.*

(1) Il voto del Capitolo intorno a ciò è che il cappellano « faccia applicare nelle solennità dell'anno nell'altare designato quel numero, a cui gli verranno ridotte ».

X Bonif. VIII n. 7).—Anzi la pratica invalsa è che questa venia debba ottenersi dalla S. C. del Conc. e il decreto debba eseguirsi dal Vescovo (C. Petra *l. c.*; De Luca *rel. Rom. Cur. disc. 15 n. 7*; S. C. C. *in Romana Dub. Indultor.* 6 mai. 1820 ad 9)—e vale fino a che il giovane non arrivi ai 25 anni, compiuti i quali l'indulto spira di per sè (S. C. C. *in Romana cit.*).

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Circa l' uso della lingua francese nei processi per le cause di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio.

Beatissime Pater,

Complures causarum Beatificationis et Canonizationis Postulatores, ad osculum Sacri Pedis provoluti, supplicant, humillime, quatenus Sanctitas Vestra, attendens quantum apud omnes S. Romanae Ecclesiae Congregationes, usus linguae Gallicae communior in dies evaserit et facilior, dignetur indulgere, ut deinceps ita in usum et trutinam Sacrorum Rituum Congregationis cedat, ut ea quae in Processibus originalibus gallico fuerint idiomate exarata, rite valeant genuina ut iacent admitti, quin debeant cum nimia temporis iactura et expensarum onere, nec sine naevorum periculo, in alium sive latinum sive italicum traduci sermonem.

Quod Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, attentis ac perpensis expositis a R. P. D. Augustino Caprara Sanctæ Fidei Promotore, dispensationem a versione e gallico idiomate Processuum, tam Ordinariorum quam Apostolicorum, necnon iurium, quae illis adiecta fuerint pro singulis casibus, cum opportunis facultatibus remisit prudenti arbitrio E.mi Cardinalis Sacrae Rituum Congregationis Praefecti, audito prius Sanctae Fidei Promotore. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 19 Januarii 1891.

† C. *Card.* A. Masella
S. R. C. Præf.
Vinc. Nussi Secretarius.

II.

Circa la concorrenza della commem. di un doppio semplificato con quella di una Domenica privilegiata.—Circa i primi vesperi e il colore nella messa della festa del S. Cuor di Gesù.

Nitrien. — 15 Nov. 1890. — R.mus D.nus Augustinus Roshovanyi Episcopus Nitrien. Sacrae Rituum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna declaratione humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. An concurrente commemoratione festi ritus Duplicis simplificati cum commemoratione Dominicae privilegiatæ, huius commemoratio præcedere debeat alteram de festo Duplici simplificato, vel viceversa?

Dubium II. An iuxta Decretum *Urbis et Orbis* diei 28 Iunii 1889, secundæ Vesperæ diei octavæ Corporis Christi integrae de eadem octava fieri debeant; vel iuxta alias Decreta a S. Rituum Congregatione illae Vesperae integrae de sequenti festo Sacri Cordis Jesus dicendae sint, absque octavae Corporis Christi commemoratione?

Dubium III. An Sacra paramenta coloris albi in Missa de Sacro Corde Iesus adhibenda sint, tum in locis ubi Missa *Egredimini* cum Praefatione de Nativitate celebratur, tum reliquis in locis ubi Missa *Miserebitur* cum Praefatione de Cruce usurpari debet?

Sacra vero eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam;

Ad II. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam;

Ad III. Affirmative. Atque ita rescripsit et servari mandavit die 15 Novembris 1890.

† C. *Card.* A. Masella
Praef. S. R. C.
Vinc. Nussi Secretarius.

III.

Concessioni pel terzo centenario di S. Luigi Gonzaga.

Romana—18 Ian. 1891—Tertio iam labente saeculo, ex quo Angelicus Iuve-

nis *Aloisius Gonzaga*, ob miram vitae innocentiam pari cum poenitentia sociatam, pretiose moriens in conspectu Domini ad caelestia regna feliciter migravit, tanti diei natalis centenaria solemnia in Urbe ad Sancti Ignatii per octo continenter dies instituentur, ubi virginales sancti Iuvenis cineres summa religione asservantur. Ut vero extrinsecae solemnitati ecclesiasticus quoque ritus accedat, et magis magisque pietas foveatur erga hunc caelestem studiosæ inventutis Patronum, E.mus et R.mus D.nus Lucidus Maria Parocchi Episcopus Albanensis in Alma Urbe Sanctissimi Domini Nostri Leonis XIII Vicarius, ab eodem Sanctissimo Domino Nostro humillime expetivit, ut singulis enuntiatæ Octavae diebus, nempe a die vigesimaprima ad diem vigesimamoctavam Iunii inclusive hoc anno in praedicta Ecclesia missae omnes de Sancto Aloisio Gonzaga propriae celebrari valeant. Insuper E.mus et R.mus D.nus eumdem Sanctissimum Dominum Nostrum supplex rogavit ut eiusmodi privilegium cuilibet Ecclesiæ vel Oratorio concedere dignaretur, ubi triduana solemnia vel die vigesimaprima Iunii cum duabus sequentibus vel alia die aut tribus aliis diebus a Rev.mo loci Ordinario designandis in honorem ipsius angelici Iuvenis peragentur.

Sanctitas porro Sua has preces a me infrascripto Cardinale Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatas peramanter excipiens, petitum Missarum privilegium benigne indulgere dignata est, excepta quoad memoratam Octavam die Nativitatis S. Ioannis Baptistae, in qua Commemoratio de Sancto Aloisio addi poterit in cunctis Missis pro Ecclesia tantum S. Ignatii: pro ceteris vero Ecclesiis sive Oratoriis ubi vel die vigesimaprima Iunii cum duabus insequentibus, aut alia die vel tribus aliis diebus post praefatam diem vigesimamprimam Iunii a respectivo Ordinario designandis triduana memorata agantur solemnia, exceptis Dominica prima sacri Adventus et Duplicibus primae classis quoad Missam solemnem, ac Duplicibus secundæ classis quoad lectas; Missa Conventuali vel Parochiali officio diei respondente nunquam omissa quatenus onus adsit eam celebrandi: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

18 Ianuarii 1891.

C *Card.* A. Masella *Praef. S. R. C.*
Vinc. Nussi *Secretarius.*

IV.

Si concede la Messa propria votiva della Vergine Immacolata di Lourdes al Santuario di questo nome ed alla Diocesi di Tarbes.

Tarbien.—8 Mar. 1891—Reverendissimus Dominus Prosperus Maria Brillère Episcopus Tarbien., votis obsecundans praesertim Cleri sibi commissi et Congregationis Missionariorum Immaculatæ Conceptionis vulgo de Lourdes, Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII supplex rogavit: 1. ut Missa in festo Apparitionis Beatæ Mariæ Virginis Immaculatæ nuper approbata, diebus iuxta Rubricas non impeditis, celebrari valeat uti votiva tum in Ecclesia Beatæ Mariæ Virginis ipsius loci de Lourdes, tum in cunctis Ecclesiis Diœceseos Tarbien., nec non in Ecclesiis, vel Oratoriis praefatae Congregationis Missionariorum: 2. Ut a sacerdotibus piae peregrinationis causa memoratam Ecclesiam Deiparæ præfati loci adeuntibus, ibique Sacrum facturis, Missae votivae de Immaculata Beatæ Mariæ Virginis Conceptione ex Apostolico Indulto concessae amodo substitui valeat eadem Missa propria de Festo Apparitionis B. Mariæ Virginis Immaculatae.

Sanctitas porro Sua, ad relationem mei infrascripti Cardinalis Sacrae Rituum Congregationis Praefecti, benigne precibus annuere dignata est: servatis Rubricis, et sub iisdem conditionibus et clausulis quoad alterum postulatum in Superiore Indulto contentis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 8 Martii 1891.

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Su ciò che si richiede per la valida erezione della Via Crucis.

Constantien. et Abrincen. — 6 Aug. 1890 — Episcopus Constantiensis et Abrincensis, provinciae Rethomagensis in

Gallia, huic Sacrae Indulgentiarum Congregationi humiliter exponit:

Quum in una Apamiensi die 25 Septembris 1841 legatur dispositio sequentis tenoris: « Circa erectionem stationum Viae Crucis, impetratis antea ab Apostolica Sede necessariis et opportunis facultatibus, omnia et singula, quae talem erectionem respiciunt, scripto fiant, tam nempe postulatio quam ejusdem erectionis concessio, quarum instrumentum in codicibus seu in actis Episcopatus remaneat, et testimonium saltem in codicibus paroeciae seu loci, ubi fuerint erectae praefatae Stationes, inseratur »; hinc quaeritur:

I. An postulatio erectionis scripto fieri debeat sub poena nullitatis?

II. An ipsa concessio Episcopi qui ab Apostolica Sede facultatem obtinuit erigendi Stationes Viae Crucis, item scripto fieri debeat sub poena nullitatis?

III. An in ipsa Episcopi concessione mentio fieri debeat facultatis obtentae ab ipsa Apostolica Sede erigendi Stationes Viae Crucis, sub poena nullitatis?

IV. An tandem testimonium erectionis in actis Episcopatus aut in codicibus paroeciae seu loci in quo fit erectio Stationum Viae Crucis, inserendum sit sub eadem nullitatis poena?

Porro Sacra Congregatio propositis quaesitis ita respondendum censuit:

Ad I. *Negative: cf. Decretum sub. n. 175.* (1).

Ad II. *Affirmative cf. Decretum supra cit. et Decretum sub n. 445.* (2).

Ad III. *Congruit ut fiat mentio, sed non est necessaria.*

Ad IV. *Praescribitur insertio testimonii erectionis in actis Episcopalibus et in codicibus paroeciae seu loci, etc. sed non sub poena nullitatis: cf. Decretum sub. n.* 294. (1).

Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 6 Augusti 1890.

C. *Card.* Cristofori *Praef.*
Alex. *Archiep. Nicolop. Secret.*

(1) Ecco il tenore del cit. decr. n. 175: « S. C. die 30 iulii 1748 censuit praescribendum esse, quod in erigendis in posterum eiusmodi stationibus, tam sacerdotis erigentis deputatio ac Superioris localis consensus, quam respectivi Ordinarii, vel Antistitis, et parochi, necnon Superiorum ecclesiæ, monasterii, hospitalis et loci pii, ubi eiusmodi erectio fieri contigerit, deputatio, consensus et licentia, ut praefertur, in scriptis et non aliter expediri et quandocumque opus fuerit, exhiberi debeant, sub poena nullitatis ipsiusmet erectionis ipso facto incurrendae ».

(2) Il cit. decr. n. 445 suona così; « 3.° An consensus Ordinarii in scriptis requiratur sub poena nullitatis in singulis casibus pro unaquaque stationum erectione, vel sufficiat, ut sit generice præstitus pro erigendis stationibus in certo numero ecclesiarum vel oratoriorum, sine specifica designatione loci? — Resp. Ad 3.° *Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam.* » 21 Jun. 1879.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide.

Intorno le annuali collette per l'Opera di Terra Santa e la loro amministrazione. Circolare a' Vescovi.

Die 20 Februarii 1891.

Ill.me et Rev.me Domine

Haud ita pridem hoc Sacrum Consilium Christiano Nomini propagando diligenter ad examen revocavit ea omnia quae ad necessitates Missionum Palæstinæ, quæque ad regimen et moderationem arcæ a Fratribus Minoribus Franciscalibus in Locorum Sanctorum curam custodiamque administratae referuntur. Hac opportunitate petitiones Apostolicæ Sedi porrectae circa eadem argumenta exhibitæ sunt. Enimvero exploratum est, inspectis temporum nostrorum circumstantiis, auctaque itinerum facilitate, desiderium inter fideles quotidie magis exardescere ea loca visendi, quae Salvator Noster Christus Dominus præsentia sua, ac prædicatione, potissimum vero morte ac Sepulcro Suo nobilissima inprimis reddidit, eaque de causa ingentes sane expensas ad peregrinos hospitio recipiendos exigi: insuper Sanctuariis conservandis, restaurandis, scholis erigendis, missionibus provehendis haud exiguam pecuniae vim requiri. Ad administrationem vero collectae stipis oculos convertens, eam reperit esse tanto ponderi plane imparem. Decennio quippe mox elapso diligenter inspecto, vim reddituum custodiæ Terræ Sanctæ vix ad decies centena millia libellarum pervenire intellexit. Qui quidem ex triplici fonte derivantur. Pars siquidem illius

(1) V. Mon. Eccl. Vol. V, Par. I, pag. 13, 31.

summae ex oblationibus ad sanctuaria, ex iuribus stolæ, et eleemosynis missarum, quae a Franciscalibus celebrantur proveniunt: pars ex collectis, quas in universo orbe Fratres ipsi industria sua perficiunt: pars denique ex eleemosynis, quae Feria VI. in parasceve in omnium gentium ecclesiis colliguntur. Hæc porro postrema pars non nisi exiguam portionem totius redditus, quae nimirum tertiam partem illius certe non excedit, complectitur. In ea vero conferenda stipe Americae et Europae gentes aeque concurrunt. Ad quam pecuniam diligenter ac studiose administrandam iam a pluribus saeculis benemerens Ordo Minorum magna cum laude incubuit; dum fidem Catholicam duris exantlatis laboribus, fusoque sanguine, praeclari sui Fundatoris vestigiis inhaerens, per totam Palestinam, Syriam, atque Aegyptum amplificavit. Quapropter Apostolica Sedes ne dum religiosos huiusmodi viros benevolentia ac beneficiis suis nullo non tempore cumulavit, verum ipsum Terræ Sanctae Pium Opus non unius nationis proprium sed internationale constituit quo ea, quae illius intersunt, vigilantiæ religiosorum virorum ex diversis nationibus credita communi veluti præcipuarum Europae gentium studio procurentur: tantumque administrationis negotium sibi obnoxium declaravit.

Ea itaque omnia considerans S. Congregatio, et curam prorsus singularum rerum ad Terram Sanctam pertinentium sibi a summo Pontifice commissam esse sciens, Eodem approbante declarandum censuit, uti per praesentes declarat, administrationem arcae Custodiae Terrae Sanctæ sub sua speciali tutela esse constitutam, sibique negotiorum quoad eam gestorum uti antea ita in posterum esse quotannis reddendam rationem, ut a se examinetur et a Summo Pontifice adprobetur. Hoc scilicet modo debita oblationum ratio habebitur, quaeque ad nova aedificia extruenda, vetera amplificanda, caeteraque gravia in quoscumque usus dispendia pertinent, S. Consilium accuratæ disceptationi subiiciet, ipsisque religiosis viris, SS.mo D. N. sanciente, perficienda committet.

Ut vero commodius oblationum collectae fiant, mandatur ut apostolicae literæ die 26 Decembris 1888 datæ, quæ incipiunt *Salvatoris* ab universis ad quos pertinent omnino ad executionem mittantur, collectaeque eleemosynarum una vice singulis annis Feria VI in Parasceve, vel alio quolibet intra annum die pro terra Sancta faciendæ non debeant quomodolibet ad alios usus converti atque applicari, sed integrae ad Rev.mum P. Custodem Terrae Sanctae per Commissarios Ordinis S. Francisci ex omnibus orbis regionibus diligenter trasmitti, quacumque dispensatione exinde revocata.

Quoniam vero studiosissime satagendum est ne in Palaestinae regione præter ea quae ab antiquo recognita sunt, nova Sanctuaria aut recenter inventa, aut in posterum detegenda inconsiderate adstruantur, absolute vetat hoc S. Consilium ne quis uti autenthica prodat eiusmodi Sanctuaria vel eorum cultum permittat, quin idem Consilium ea super re iudicium edat, ac sententia sua ut talia recognoscat ac probet.

Haec A. T. gravissima hac super re significanda erant: interea vero D. O. M. vehementer adprecor ut omnia fausta felicia tibi fidelibusque curae tuae creditis concedat.

Addictissimus uti fratrer

I. *Card.* Simeoni *Praefectus*
✠ *D.* Archiep. *Tyrensis* a Secretis

Sacra Cong. Suprema del S. Officio

D'un altro mezzo consentito per evitare il pericolo di corruzione nel vino della messa (*1*).

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

Litteris datis die 8 Februarii currentis anni exponebas:

Ad vini corruptionis periculum præcavendum duo remedia proponuntur:

1° Vino naturali addatur parva quantitas *d'eau-de-vie;*

2° Ebulliatur vinum usque ad sexaginta et quinque altitudinis gradus.

Atque inde quærebas utrum hæc re-

(1) Di un primo mezzo per conservare più lungamente il vino della messa, Vedi Mon. Eccl. Vol. VI, Par. II, pag. 198.

media licita in vino pro sacrificio Missæ, et quodnam præferendum.

Feria IV die 4 currentis mensis E.mi DD. Cardinales Inquisitores generales respondendum mandarunt:

Præferendum vinum prout secundo loco exponitur.

Et fausta quaque Tibi precor a Domino,

Amplitudinis Tuæ,

Romæ, die 8 Mai 1887.

Devotissimus et addictissimus,

J. D'ANNIBALE.

S. Penitenzieria Apostolica.

Circa la limosina da farsi ai poveri, ingiunta nelle dispense matrimoniali.

Beatissime Pater,

Vicarius generalis, officialis diœcesis N..., humiliter exponit quæ sequuntur:

In rescriptis dispensationum matrimonialium pro utroque foro favore pauperum, Sacra Poenitentiaria clausulam inserit: « Erogata ab eis aliqua eleemosyna arbitrio Ordinarii juxta eorum vires taxanda et applicanda. » Jam vero Orator aliquoties, ob extremam paupertatem contrahentium eorumve malam voluntatem, clausulam præterire satius duxit, et de eleemosyna omnino siluit. Nunc autem dubius et anceps quaerit:

1° Utrum nulliter dispensationes fulminaverit? Et quatenus affirmative, instanter supplicat pro sanatione in radice.

Quatenus autem negative,

2° Utrum in eadem praxi perseverare possit, saltem in casibus valde arduis?

Et Deus.... etc.

Sacra Poenitentiaria Dilecto in Christo Ordinario N... scribenti respondet:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Rem prudenti judicio et conscientiae Ordinarii remitti.*

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 11 Novembri 1890.

F. SEGNA S. P. R.

R. CELLI *S. P. Substus.*

Segreteria de' Brevi

La solennità di S. Giuseppe si eleva a festa di doppio precetto nelle Diocesi del Piemonte, della Liguria, della Sardegna, e del Lombardo-Veneto.

LEO PP. XIII

Ad perpetuam rei memoriam

Quod erat maxime optandum, ut nimirum apud omnes quibus continetur Italia regiones, dies sacer Sancto Iosepho immaculato Deiparæ Sponso tanta cultus observantia agatur, quanto apud eas omnes studio in Eundem Sanctum pietas colitur, id optima opportunitate per hos ipsos dies Nobis datum esse laetamur. Supplices enim a Venerabilibus Fratribus Pedemontis, Liguriae et Sardiniae Episcopis perlatae sunt ad Nos litterae, quibus ipsi votorum etiam cleri populique interpretes petunt a Nobis ut dies undevigesimus mensis Martii memoriae Sancti Patriarchae recolendae addictus, quemadmodum in aliis Italiae regionibus, ita in suis Dioecesibus sub duplici praecepto celebretur. Laeto quidem animo lubentique excepimus ea vota, quae cum digna sunt pietate rogantium, tum diutino desiderio Nostro apprime respondent. Siquidem vestigia sequuti Decessoris Nostri sanctae memoriae Pii PP. IX, qui singulari studio cultum Sancti Dei Genitricis Sponsi provexit, Illumque coelestem totius Ecclesiae Patronum designavit, Nos die VIII Kalendas Septembris anno MDCCCLXXXIX datis ad universum orbem Apostolicis Litteris, Christianos omnes ad fovendum in se augendumque erga castissimum Deiparae Sponsum piae mentis affectum, Eiusque cultum ubique magis dilatandum efficacibus verbis cohortati sumus. Iis vero hortatibus praeceptisque Nostris tanta animorum alacritate ubique locorum obtemperatum est, ut luculenter apparuerit quanta et quam penitus insideat in Christianorum animis erga Sanctum Patriarcham pietas, et quantam in coelesti Illius patrocinio spem universi reponant. Excitatis ita ubique pietatis studiis auctoque fervore, sibi quidem deesse non poterant Itali, apud quos non minus certe quam apud ullam ex gentibus ceteris in Sanctum Iosephum pietas viget et floret. Ex hoc evenit ut, nulla

habita ratione regionum, nunc per Italiam totam ex ipsa populorum voluntate pari Sancti Iosephi cultui instituendo solerter detur opera. Certe nulla pietatis nulla christiani cniuslibet officii debet esse laus, quam sibi prae ceteris gentibus adipisci non contendant regiones Italiae, in qua Deus siugulari beneficio et Sedem sui in terris Vicarii, et divinae veritatis cathedram, et catholicae unitatis centrum collocavit. Nos, qui dum populos universos et singulos paterna benevolentia pariter complectimur, singulari caritatis sensu ad Italos respicimus, spem bonam fovemus fore ut novum hoc pietatis pignus, quod in supra dictis regionibus Beato Mariae Virginis Sponso tribuendum est, acceptum Illi sit, cui defertur, iis vero qui deferunt fructuosum. Nihil enim est difficillimis hisce temporibus ad servandum patrimonium fidei, et ad vitam christiane agendam efficacius, quam patrocinium sancti Iosephi demereri, atque adeo gratiam Mariae Dei Matris castissimi sui sponsi clientibus conciliare. Quare admotis ad Nos precibus votisque benigne obsecundare volentes, moti suffragiis Sacrorum Antistitum, qui supra memoratis Dioecesibus praesunt, Apostolica Auctoritate Nostra, harum Litterarum vi, praecipimus, decernimus ut dies undevigesimus mensis Martii memoriae Beatissimi Patriarchae Iosephi recolendae sacer in omnibus et singulis Pedemontis, Liguriae, Sardiniae nec non Longobardiae regionibus in dierum festorum numero rite censeatur. Propterea christiani omnes quum Sancto Missae Sacrificio adesse, tum ab iis operibus, quae servilia dici solent, abstinere praecepto debent. Non obstantibus, quamvis speciali atque individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscunque. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica, dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die III Martii MDCCCXCI, Pontificatus Nostri anno Decimoquarto.

M. *Card.* Ledòchowski.

NOVITÀ

INTRODOTTE NELLE RUBRICHE

RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII.

—

(Contin.—V. Vol. VI, Par. II, p. 78-89)

ARTICOLO II.

Novità circa la traslazione degli Officii.

Sommario.—1. Motivo di tal novità.—2. Natura della medesima.—3. Quesito interessante.—4. Soluzione del quesito.—5. Prove della soluzione.—6. Eccezioni.

1. Dopo aver dato il testo delle Rubriche riformate, colle varianti sulle antiche, fa d'uopo di esaminare attentamente le novità che vi sono state indrodotte.

La principale innovazione delle Rubriche riformate del Breviario, è in ciò che le feste di rito semidoppio, o anche doppio minore, purchè non siano di Santi Dottori della Chiesa, quando non si possono celebrare nel giorno proprio, non si debbono trasferire in altro giorno. Giova considerare il motivo di tal disposto, il quale potrà dar luce sulla retta interpretazione di esso. E il motivo si contiene in queste parole del Breve *Nullo unquam* del dì 28 luglio 1882: « Quo vero in utroque Calendario tum Universali, tum Cleri Romani habeantur sedes liberae ad nova officia introducenda, auctoritate Nostra volumus ac præcipimus, ut Rubrica Generalis Breviarii Romani titulo X *De Translatione Festorum* hac ratione mutetur ». Il bisogno adunque di trovar posti nel Calendario a nuovi officii (parecchi dei quali si prescrivono nello stesso cit. Breve) ha suggerito la innovazione di che trattiamo.

2. Prima di andare innanzi, è mestieri considerar bene la natura di questa innovazione. Si vieta la traslazione delle feste di rito doppio minore o semidoppio, tranne quella de' Dottori, quando nel giorno proprio ne sia impedita la celebrazione. Ora l'impedimento a tal celebrazione può esser doppio: accidentale o perpetuo. Acciden-

tale sarà quando proviene dalla occorrenza nello stesso giorno di una festa mobile di rito o di dignità maggiore. Perpetuo, quando proviene dalla occorrenza di una festa in quel giorno fissa. Così quando una qualche Domenica maggiore fra l'anno o la Festa del Cuor di Gesù, o della Maternità di M. V. cade in giorno in cui ricorre un santo di rito doppio minore, l'impedimento per quest'ultimo è accidentale, perchè del solo anno in cui ciò avviene; perpetuo poi sarà quando in detto giorno ricorra la festa o del Patrono o della Dedicazione della Chiesa, o di altri Santi di maggior rito, che sono feste le quali sempre si celebrano in quei dati giorni.

3. Posto ciò, si chiede: il divieto di trasferire in altro giorno non impedito le feste di rito doppio minore o semidoppio è quando l'impedimento di celebrarle in giorno proprio è accidentale, o anche quando è perpetuo?—Ecco una quistione interessante, la quale può riguardare e gli officii già fino ad ora concessi, e quelli che per l'avvenire saranno conceduti. Ed è ancora difficile, stantechè la nuova tabella, senza far distinzione d' impedimento accidentale o perpetuo, segna contrariamente all' antica, *si occurrat eodem die duplex per annum minus et semiduplex*, (fit) *de primo, commemoratio de secundo;* mentre nella prima in tale occorrenza era prescritto: *officium* (fit) *de primo, translatio de secundo.*

4. A noi sembra giustissima la risoluzione di tal dubbio fatta dallo egregio Dott. Piacenza nelle *Quaest. Liturgicae circa Rubricas a SS. D. N. Leone P. XIII novissime reformatas qu. 1.*--Egli adunque osserva che la parola *translatio* nelle Rubriche può intendersi per traslazione tanto accidentale quanto perpetua, e che tal distinzione vien fatta solo dai Rubricisti.—Osserva inoltre che v'ha gran differenza tra il senso di questa parola nell'antica tabella e quello della medesima parola nella nuova. Nella prima vuolsi prendere in significato di traslazione perpetua, o di *riposizione* ovvero *assegnazione;* nella seconda in senso solo di traslazione accidentale. E però stabilisce la tesi che il divieto della traslazione posto nelle Rubriche riformate, è solo quando l'impedimento è accidentale, non già quando è perpetuo.

5. Ecco le precipue ragioni ond'egli prova tale assunto: 1.° Nel Breve cit. sta detto che le feste di rito doppio minore o semidoppio, impedite di commemorarsi, *eo anno penitus omittuntur.* Se solo *eo anno,* non si parla dunque che d'impedimento accidentale.—2. Nel medesimo Breve si paragonano questi officî ai semplici: *ut de simplici cautum est:* or tutti i Rubricisti non riconoscono nei santi semplici impedimenti perpetui, ma solo accidentali.—3. Nello stesso Breve, il S. Padre concede alcuni officii per la Chiesa universale, fissandoli in dati giorni, e intanto pel Calendario di Roma, perchè quei giorni erano perpetuamente impediti, ripone i detti officii in giorni diversi. — 4.° Ciò che fu prescritto nel cit. Breve, prescrivesi pure nelle Rubriche riformate, le quali hanno similmente la clausola *eo anno penitus omittuntur.*—5.° Nelle Rubriche del Messale ai giorni 22, 23, 24 e 29 di Aprile in cui ricorrono feste di rito doppio minore o semidoppio si dice: *Si hoc festum celebrandum est post Pentecosten, missa erit etc.* Tale ipotesi non ha luogo che solo per quando qualche impedimento perpetuo le dette feste debbano riporsi dopo la Pentecoste; giacchè per impedimenti accidentali non potrebbero mai celebrarsi nei giorni proprii dopo la Pentecoste, la quale non può cader mai prima del 10 di maggio. — 6.° Varii decreti della S. C. dei Riti, posteriori al cit. Breve, confermano la tesi. Così quello del 23 aprile 1884 *in Colonien.*, e quello del 13 settembre 1885 *in Engolismen.*, in cui fu stabilito che talune feste perpetuamente impedite dovessero riporsi nei giorni vuoti del proprio calendario—e sopratutto il decreto del 13 Settembre 1882, il quale così dichiara: « Nova officia in calendario universalis Ecclesiae inserenda ex Apostolico Brevi die 28 iulii 1882 (quod vim obbligandi habet anno 1884) assignari poterunt diebus proxime insequentibus vacuis in iis calendariis particularibus perpetuis, in quibus alia officia iam affixa illis diebus reperiuntur, prouti pro calen-

dario Urbis provisum fuit. » (1) —7. Nella opposta ipotesi si avvererebbero gravi sconci; giacchè se i nuovi officii fissati in giorni perpetuamente impediti, non dovessero mai trasferirsi e celebrarsi con rito proprio, inutilmente sarebbero classificati con rito doppio o semidoppio, non potendosi fare in tale ipotesi di essi che una sola commemorazione; che anzi inutilmente sarebbero concessi, quando fossero stabiliti in giorni occupati da feste di prima classe, nei quali vien proibita qualsivoglia commemorazione.

Queste ragioni sono chiarissime, e non ammettono dubbii, e noi sappiamo che molte Diocesi, dopo la pubblicazione del cit. Breve, hanno ottenuto dalla S. C. dei Riti l'approvazione del proprio calendario, in cui sono riposti in altri giorni non impediti quei santi di rito doppio minore (non dottori della Chiesa), o di rito semidoppio, che nei proprii giorni si trovino perpetuamente impediti. Non accade poi ricordare che, quanto alla riposizione per impedimento perpetuo, la stessa regola seguono i santi di rito doppio maggiore e i dottori della Chiesa. Insomma la innovazione delle rubriche riformate per ciò che s'attiene al trasferimento degli officii, non riguarda che i soli impediti da cause accidentali, ossia da feste maggiori e mobili, non già gl' impediti da cause perpetue, ossia da feste maggiori fisse. Per questi ultimi sono in pieno vigore tutte le norme antiche. E poichè la tabella riformata delle occorrenze parla delle sole traslazioni accidentali, fa mestieri, per le perpetue, attenersi alla tabella antica che noi demmo colla sopradetta nel Vol. VI, Par. II, pag. 17.

6. Talune eccezioni però dovranno farsi a questa ragola generale. E la prima riguarda i Santi socii del Titolare o del Patrono di qualche Chiesa che si celebra col rito doppio di prima classe. Prima delle nuove rubriche, i Santi socii si trasferivano nel primo giorno libero, e si celebravano con rito semidoppio se nel proprio giorno erano segnati con rito doppio o semidoppio; se poi trattavasi di feste maggiori, collo stesso rito celebravansi nel dì assegnato. De' santi socii di rito semplice non facevasi nè trasferimento nè commemorazione.

Le rubriche riformate poi hanno due cose diverse che fa d' uopo tener presenti. La prima è che se si tratta di socii che siano dottori, o di rito doppio maggiore, devono questi trasferirsi e celebrarsi nel giorno assegnato, col medesimo rito. La seconda, che i socii semidoppi o doppii minorii, non dottori della Chiesa, nè si trasferiscono,

---

(1) Fa d'uopo riflettere che quest'ultima dichiarazione non è decreto formale della S. C. dei Riti, ma solo un *Monitum* firmato dal Segretario della medesima (V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. I, p. 118); il quale perciò non è inserito nell'ultima Appendice Gardelliniana. In questa per altro non si trovano neanco gli altri due *in Colonien.* e *in Engolismen* citati più prima. V'ha nondimeno altri decreti autentici e posteriori al cit. Breve, che possono confermare questa tesi. Così *in Alben.* 12 febr. 1884 ad 4, n. 5905 si prescrive che in detta Diocesi la festa di S. Cirillo, fissata dal Breve del 20 lugl. 1882 ai 9 febbraio, venga riposta perpetuamente al 21 del detto mese, perchè ai 9 festeggiasi in quella Diocesi S. Tito. Così pure *in una Ordinis Minor.* 9 maii 1884, n. 5911, perchè in un Convento celebravasi il Titolare della Chiesa il dì 31 dicembre, semplificavasi S. Silvestro PP. che occorre quel giorno medesimo; ora la S. C. prescrisse che, essendo perpetuo l'impedimento, S. Silvestro dovesse trasportarsi al dì 30 dicembre. E finalmente la S. C. ha voluto mantener fermo l'antico disposto di riporre nei dì seguenti i santi doppii minori o semidoppii che occorrono nei giorni 24, 25, 26, 27 e 28 febbraio dell'anno bissestile, per cagione della occorrenza della festa di S. Mattia, come ha dichiarato *in Urgellen.* II ian. 1884 ad 4, n. 5904 e *in Caurien* 9 iun. 1884 ad 5, n. 5913 (V. Mon. Eccl. Vol. V, Par. I p. 105, 106.)

Un' altra prova di questa tesi può somministrarla la rubrica speciale del Breviario riformata, posta ai 15 gennaro *in festo S. Pauli primi Eremitae Conf.* Vi si dice: " Sed si festum S. Pauli alia die celebretur, non variantur antiphonae et versiculi, sed dicuntur ut in eodem commnni „. Qui chiaramente si parla di trasferimento fisso o di riposizione, non già di traslazione accidentale giacchè tal festa, essendo di rito doppio minore, non può trasferirsi. Così pure va stabilito per la festa di S. Pietro Celestino ai 19 di maggio e per l'altra di S. Tito ai 6 di febbraio ecc.

nè si commemorano, seguendo in tutto la sorte dei semplici. Ed è questo il primo caso nel quale alcuni santi perpetuamente impediti nel proprio giorno, non possono riporsi ad altro giorno libero, e nemmeno essere commemorati.

La seconda eccezione par che debba ricavarsi dalla nuova rubrica speciale del Breviario, posta nel dì della Epifania. In tutti gli altri luoghi di queste nuove rubriche, quando si dice che i semidoppii e i doppii minori non si devono trasferire, si tratta sempre di occorrenze con feste mobili di maggior rito o dignità, ciò che costituisce impedimento accidentale, non perpetuo. Lo stesso intanto si prescrive pei giorni fra l'ottava della Epifania, la quale è festa non mobile ma fissa, e però l'impedimento è perpetuo. Ecco le parole della Rubrica: « Infra octavam Epiphaniae, si occurrat festum duplex ex maioribus, vel alicuius Doctoris Ecclesiæ, transfertur post octavam, nisi fuerit Patroni vel Titularis Ecclesiae, vel Dedicatio eiusdem. De aliis vero duplicibus, de semiduplicibus et simplicibus fit commemoratio iuxta rubricas » (1) — Qui dunque benchè trattisi di impedimento perpetuo, pur si vuole la semplificazione de' semidoppii e dei doppii minori. Deve ciò intendersi in tutto il rigore del significato? Pare che sì fino a che la S. C. dei Riti non avrà meglio dichiarata la sua mente. E però laddove venga concesso l' officio di qualche Santo di rito doppio minore o semidoppio, il cui giorno proprio cada fra l'ottava di Epifania, non se ne potrà fare che la sola commemorazione come semplice, se pur non si ottenga dalla S. Sede la facoltà di riporlo in altro giorno (2).

Tanto la prima, quanto la seconda eccezione, sono certamente da osservare laddove la S. Sede concede qualche nuovo officio che sia incluso in esse. Ma che è da dire degli offlcii concessi prima del Breve *Nullo unquam?* Devono tutti subire incontanente queste eccezioni? Devono perciò riformarsi quei calendarii nei quali da tempo i socii di un Titolare o di un Patrono si celebrano in altro giorno, ovvero una festa che cade fra l'otteva di Epifania va riposta fuori la detta ottava? Qualora i calendarii siano stati di fresco sottoposti alla revisione e all'approvazione della S. C. dei Riti, dovrebbero certamente correggersi secondo queste ultime rubriche. Nel caso opposto, v'ha chi opina non doversi procedere ad una frettolosa correzione, sì perchè nè le dette Rubriche nè decreti posteriori della S. C. la prescrivono chiaramente, e sì perchè la stessa S. C. permette che le novità liturgiche non obblighino subito dopo la loro promulgazione, ma vengano introdotte pian piano, secondo che se ne presentino favorevoli occasioni. L' autorevole periodico romano *Ephemerides Liturgicæ* (An. I pag. 179) assicura che questa opinione, già manifestata dal cit. dottor Piacenza, da autorità competente è dichiarata *certa atque in praxi tenenda.*

Oltre a questa novità ve ne sono altre pure che riguardano la classificazione e la dignità delle feste. Ma perchè i lettori possano bene intenderne il valore, sarà mestieri che nel segnalarle, ricordiamo le varie regole della traslazione sì accidentale come perpetua, anche per vantaggio de' calendaristi: lo faremo nel luogo proprio.

---

(1) Il testo antico dicea così: « Infra octavam Epiphaniae, si occurrat festum duplex vel semiduplex, transfertur post octavam, nisi fuerit Patroni vel Tituli Ecclesiae, vel dedicatio eiusdem, ut dicitur in Rubrica de octava. De simplicibus vero fit commemoratio. »

(2) La S. C. *in Aretina ad 3* il dì 18 giug. 1883, rescrisse che la riposizione al giorno 18 gennaro fatta della festa del B. Gregorio X Papa e Confessore, occorrente nella Dioc. di Arezzo ai 10 di gennaio *infra octavam Epiphaniae*, stava ben fatta (V. Mon. Eccl. Vol. VI P. 1, p. 108). Non potendo dire che la S.C. abbia dichiarata cosa contraria alla nuova Rubrica, dobbiamo riconoscere in questo decreto una speciale concessione fatta alla Dioc. di Arezzo. Opiniamo che nei casi simili fa d' uopo ricorrere alla S. C.

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO IV.

Professione.

(Cont.—V. Vol. VI, Par. II pag. 39-45.)

ARTICOLO III.

Qualità dei voti che si emettono. Voto di castità e di obbedienza.

SOMMARIO.—157. Introduzione—158. Il voto semplice di castità non dirime il matrimonio—159. Eccezione—160. Se dirime gli sponsali—161. Natura del voto di obbedienza: sua ragione canonica. — 162. Su qual materia versi. 163. A chi si dovrà prestare.

157. Avendo a lungo discorso nell'antecedente articolo della qualità del voto semplice di povertà, resta ad esaminare gli altri due voti semplici di castità e di obbedienza. Saremo brevi in quest'ultimo esame, avendo detto già molto nel Capo I circa la differenza estrinseca di questi voti semplici dai solenni, e non differendo le loro intrinseche qualità dalle qualità di quelli.

158. Il voto semplice di castità non dirime il matrimonio, come il solenne. Ciò fu definito dal Tridentino (*Sess. XIV de matrim. Can. 6*) ed è cosa indiscutibile. Nondimeno, in forza del *Cap. Rursus Qui cler. vel vov. matr.*, questo voto impedisce il matrimonio da contrarre; « id est, insegna il Lucidi *(De Vis. SS. LL. T. II, p. 256)*, impedimentum impediens importat, non vero iam contractum rescindit ». E però, laddove un religioso di voti semplici, dopo aver emessa la pofessione, voglia attentare il matrimonio, peccherà gravemente contro la religione, ma il matrimonio sarà valido. È questo l'insegnamento unanime de' Dottori, confermato da una risoluzione della S. C. del Concilio *in Canarien. 9 apr. 1718*, riferita dallo stesso Lucidi *l. c.*, dove di un certo Mattia Gonzalez il quale dopo aver professato nella Congregazione Betlemitica dichiarata di voti semplici, contrasse matrimonio, fu mosso il dubbio: « An matrimonium, de quo agitur, sit validum in casu »; e fu risoluto: « Matrimonium esse validum, sed illicitum ».

159. Una sola eccezione vuolsi fare a questa regola generale. Ed è sul conto degli scolastici della Compagnia di Gesù, i quali, per una speciale disposizione di Gregorio XIII, nella Costit. *Ascendente Domino*, benchè facciano il voto semplice di castità, pur questo voto, finchè dimorano in religione, li rende inabili a contrarre matrimonio, ed annulla il matrimonio già seguito. Si ascolti Benedetto XIV *De Syn. Diœc. L. XIII, c. 11, n. 29*: « Hinc porro consequitur ut, quamvis matrimonium a religioso in Societate Jesu adhuc manente attentatur, nullum irritumque esset, licet initur post simplex dumtaxat castitatis votum, eiusmodi tamen censeri non posset, imo solidum legitimumque esset matrimonium, nisi illud post dimissionem a Societate contraheret ».

160. Se tal voto poi sciolga gli sponsali, è quistione fra i Dottori, come vedemmo altrove (n. 143). Certo li scioglie per la parte che non fece il voto. La sentenza poi dell'angelico che i salmaticesi dicono *comunemente probabile e tuta*, è che li sciolga pure pel votante, perchè di due obbligazioni dee prevalere la maggiore, e condizione tacita di tutti gli sponsali è: *nisi meliorem statum elegero.*

Qui vogliamo esaminare un testo di dritto che gli avversarii, fra i quali il Lucidi l. c., producono a sostegno della loro opinione. Il testo è il *Cap. Veniens Qui cler. vel mon. matr. contr.* e si aggira su di una donna che contrasse gli sponsali con un cert'uomo, e conosciutane l'indole brutale, affine di sciogliersi dal medesimo, emise il voto di castità nelle mani di un eremita agostiniano. Lo sposo, posto ciò, si unì con altra in matrimonio. Poscia, desiderosa la donna di maritarsi, si rivolse al Papa per la licenza. Ed Alessandro III rispose: « Mandamus quatenus (mulier) si plus non processit, sibi de fide mentita, et voto violato congruam satisfactionem indices, et ei cui vult nubendi in Domino licentiam tribuere non postponas ».—Il Lucidi da questa risposta deduce che il voto di castità non annulla gli sponsali. Dicendosi quivi la donna meritevole di pena per la violata fede allo sposo, si viene a dichiarare che gli spon-

sali, prima che lo sposo fosse passato a matrimonio con altra, erano validi « Hinc vero, insegna il Lucidi *l. c.*, facillime quisque potest inferre, mulieri. quae voverat, satisfactionem fuisse indictam de fide, quam mentiri et frustrari non debuisset (quod videlicet factum non foret, si sponsalia per votum continentiae, rite dissoluta iam essent) nullam vero poenam viro fuisse impositam, tametsi nullo habito sponsalium initorum respectu, cum alia foemina matrimonium contraxisset et consummasset ».

Ma con pace di questo esimio autore, e di quanti altri prima di lui han tenuta siffatta opinione (V. Pirhing *Lib. IV eod. tit.*, Ferraris *Sponsalia n. 94*), questa interpretazione non può ammettersi. La pena infatti e la violazione della fede e del voto nella donna non è in rispetto al primo sposo che già contrasse con altri, ma in rispetto al secondo con cui essa vuol contrarre. Il Pontefice dice: DE FIDE MENTITA ET VOTO VIOLATO *congruam satisfactionem indices*. Or il voto non fu violato coi primi sponsali che lo precedettero; ma coi secondi che lo seguirono. Perciò vi fu bisogno della dispensa pontificia colla congrua soddisfazione.— Giustamente adunque S. Alfonso dice che « hunc textum doctores utriusque sententiae pro se adducunt, sed revera ille pro neutra parte concludit » (L. VI, n. 873).

E basti ciò del voto di castità: tutt'altro che lo riguarda, non è oggetto d'investigazione canonica, ma di morale.

161. Resta a considerare la natura del voto di obbedienza. Vedemmo già la differenza che corre tra questo voto semplice ed il solenne (n. 18); ora mette bene che, sulla scorta dell'Angelico, esaminiamo la sua ragione canonica, la sua materia ed il suo oggetto.

La ragion canonica del voto di obbedienza è in ciò ch'essendo la religione una certa disciplina, ovvero un esercizio con cui si tende alla perfezione, fa d'uopo che chi ad essa appartiene, venga manodotto ed istruito in siffatta scuola, per mezzo di direttori e di maestri. Di qui l'obbligo di sottostare al loro imperio. « Status religiosus, dice l'Angelico (*2. 2. q. 186 a. 5 in cor.*), est quaedam disciplina vel exercitium tendendi in perfectionem. Quicumque autem instruuntur, vel exercitantur, ut perveniant ad aliquem finem, oportet quod directionem alicuius sequantur, secundum cuius arbitrium instruantur vel exercitentur, ut perveniant ad illum finem, quasi discipuli sub magistro ». Ciò poi non si può conseguire senza l' obbedienza ai legittimi superiori: « Imperio autem et alterius instructioni subiicitur homo per obedientiam ».

162. Qual' è, inoltre, la materia dell' obbedienza religiosa? L'Angelico (*2. 2. q. 104 a. 5, ad 3*) insegna che v'ha differenza fra la materia dei voti di castità e di povertà e quella del voto di obbedienza. I primi si estendono contro qualunque atto che sappia o di proprietà o di incontinenza; non così l'ultimo. Si ascolti il S. Dottore: « Religiosi obedientiam profitentur quantum ad regularem conversationem, secundum quam suis praelatis subduntur. Et ideo quantum ad illa sola obedire tenentur, quae possunt ad regularem perfectionem pertinere. Et haec est obedientia sufficiens ad salutem. Si autem etiam in aliis obedire voluerint, hoc pertinebit ad cumulum perfectionis; dum tamen illa non sint contra Deum, aut contra professionem regulae; quia talis obedientia esset illicita ».

I religiosi adunque non sono tenuti di obbedire in ogni cosa; ma solo in ciò che si appartiene *ad regularem conversationem*, cioè alla perfezione regolare. Sarebbe poi maggior perfezione, ma non di obbligo, se volessero dipendere dai superiori anche nelle cose estranee alla prefata disciplina; come sarebbe difetto e peccato se l'obbedienza si volesse estendere fino alle cose illecite: « Sic ergo, conchiude l'Angelico, potest *triplex* obedientia distingui: *una* sufficiens ad salutem, quae scilicet obedit in his, ad quæ obligatur: *alia* perfecta, quae obedit in omnibus licitis: *alia* indiscreta, quae etiam in illicitis obedit ».

163. Ma a chi si dovrà prestare l' obbedienza che si professa per voto? Il Ferraris insegna (*Volum* a. 2, n. 28): « Religiosi ex vi voti obedientiae, tenentur obedire in his, quae concernunt regulam, non so-

lum praelatis religionis, sed etiam specialiter Summo Pontifici, non solum quatenus est caput Ecclesiae, quo titulo omnes etiam saeculares obedire ei tenentur, sed specialiter etiam ratione voti obedientiae emissi in regulari professione. S. Thomas 2-2, q. 186 art. 5 ad 3, et alii communiter ».—I religiosi perciò, giusta il Ferraris, devono obbedienza in primo luogo al Sommo Pontefice, e dopo di questo ai prelati dell'ordine; e ciò non solo come cristiani che hanno dovere di sottostare al Capo della Chiesa, ma altresì come religiosi, in forza della fatta professione. Ed ecco la ragione che ne assegna: « Et ratio est, quia votum obedientiae, per se primo et principaliter fit Romano Pontifici, tamquam generalissimo omium religionum ».

A noi per verità questa teorica non sembra troppo precisa e universale, da potersi estendere a tutti gl'istituti religiosi. Vedemmo infatti (n. 39 e 52) come non solo il Romano Pontefice, ma sì ancora i Vescovi, almeno per una invalsa consuetudine legittimamente prescritta, possono fondare istituti di voti semplici. Or siffatti istituti ch'emettono il voto di obbedienza, in forza di tal professione (laddove il Rom. Pontefice non la richiami a sè), non sono tenuti di prestarla al Vescovo? E in generale gli Ordini religiosi, che non fossero esenti dalla giurisdizione Vescovile, non dovrebbero diretta obbedienza all' Ordinario, nella cui giurisdizione si ritrovano? Ecco come parla l' Angelico nel luogo appunto citato dal Ferraris: « Subiectio religiosorum PRINCIPALITER ATTENDITUR AD EPISCOPOS, qui comparentur ad eos, sicut perfectores ad perfectos.... Unde ab Episcoporum obedientia nec eremitae, nec etiam praelati religionum excusantur: et si a dioecesanis Episcopis totaliter vel ex parte sunt exempti, obligantur tamen ad obediendum Summo Pontifici, non solum in his quae sunt communia aliis, sed etiam in his quae specialiter pertinent ad disciplinam religionis ».—Dunque, secondo la dottrina dell' Angelico, i religiosi in generale sono principalmente soggetti al Vescovo in quelle cose che sopratutto appartengono alla disciplina della religione. E poichè il Romano Pontefice è Superiore ai Vescovi, quando egli sottraesse, o totalmente, o parzialmente, dalla ordinaria giurisdizione qualche istituto, solo in questo caso, dovrebbesi obbedienza a lui non solo come capo della Chiesa, ma sì pure come a primo superiore del detto istituto.

E bastino queste nozioni generali comuni per lo più così ai voti semplici come ai solenni. Di altre interessanti questioni, proprie dei primi, parleremo appresso.

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

Quando sia lecita la disunione temporanea dei conjugi senza il mutuo consenso, e quando col mutuo consenso.

2.° Caso Morale.

Giovio e Plautilla, coniugi di opposta indole, non potendo vivere insieme senza disturbi, di comune accordo, si separano. Bramando però di soddisfare al precetto pasquale, si accostano a Zoilo confessore, il quale acremente li rimprovera della fatta separazione, e loro intima di riunirsi, colla minaccia di rimandarli inassoluti.

Si chiede:

1.° È lecita la disunione temporanea dei conjugi senza il mutuo consenso?

2.° È lecita, col mutuo consenso?

3.° Che è da dire di Giovio e Plautilla, e del loro confessore?

Al primo—La disunione, anche temporanea, dei coniugi, senza il mutuo consenso, generalmente è illecita. Essi infatti son te-

---

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico e liturgico: Bossi Can. Nivardo di Nervi—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio-Calabria — Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Saletti Dott. Luigi di Randazzo.

Ai casi morale e canonico: Salvati Sac. Serafino di Pescolla Castorano.

Al solo caso morale: Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli.

Pel premio del caso morale, la sorte ha favorito il Can. Saletti Luigi; pei premii dei casi canonico e liturgico, il Can. Bossi Nivardo,

nuti ad abitare insieme, sì per diritto naturale, e sì per diritto divino. Per diritto naturale; essendovi astretti dalla natura stessa del contratto celebrato, nel quale l'uomo si obbliga di star sempre colla donna, e la donna di star sempre coll'uomo. Per diritto divino; giacchè, sollevato il matrimonio alla dignità di sacramento, il vincolo e i doveri che ne conseguono sono imposti da Gesù Cristo; e però sta detto in S. Matteo (V, 32): « Omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam moechari » (V. Sanchez De Matr. L. IX, Disp. IV n. 2 et 3).

Abbiamo detto *generalmente*; imperocchè vi sono dei casi nei quali la disunione temporanea si rende lecita. Questi casi (non ci occupiamo di quelli che rendono lecita la disunione o il divorzio perpetuo) sono i seguenti, giusta il ch. Lehmkul (Tom. II, n. 710):

a) « Propter grave corporis periculum aut nimis gravem molestiam ab altero iniuste illatam. »

b) « Propter grave periculum animae, quando alter coniugum compartem ad peccatum mortale pertrahere tentat ».

Adunque il grave pericolo, sì riguardo al corpo, come riguardo all'anima, è causa giusta perchè un coniuge si divida temporaneamente dall'altro.

Il pericolo però dev'esser *grave*, non bastando un pericolo qualunque. Onde dicono i Teologi, che, in riguardo al corpo, non bastano rimproveri o ingiurie e neppure percosse trattandosi di persone ignobili, ma si richiedono atti di crudeltà o di sevizie (V. Lehmkul l. c. n. 711 S. Alph. L. VI n. 972). Non è poi necessario che atti simiglianti, siano già seguiti: il coniuge si può separare dall'altro anche quando fondatamente teme un grave male, e una vita molto dura e molesta. « Sufficit, dice il Lehmkul cit., ut frequenter acciderint convicia et jurgia, quae nimis molestam vitam reddant, maxime si maioris mali inferendi timorem justum causent ».

In rapporto all'anima, basta l'abituale e forte provocazione a qualsivoglia peccato, o questo sia d'incontinenza, o di furto, o d'irreligione, o di altre specie. Se l'occasione, in tali casi è prossima e non può rendersi rimota, la parte innocente non solo ha il diritto, ma pure l'obbligo di separarsi. Così S. Alfonso (l. c. n. 973), colla comune dei Teologi.

Che è da dire di un marito il quale (caso non raro in questi giorni) impedisca alla moglie di andare in chiesa, di ascoltare la divina parola, di soddisfare al precetto della messa nei dì festivi, ovvero a quello dell'annua confessione e comunione: può la moglie per questo motivo separarsi?

Osserviamo in primo luogo che, quand'anche sia lecita in siffatti casi la separazione, non sempre questa può effettuarsi, obbligando la legge civile i coniugi di vivere insieme e la moglie di seguire il marito (art. 130, 131). — Quando poi venga fatto alla moglie di allontanarsi dalla casa del marito, crediamo che possa farlo solo quando la privazione dei sacramenti o della divina parola o del S. Sacrifizio rechi danno allo spirito e la esponga (cosa facilissima in siffatti casi) al prossimo pericolo di peccare. Trattandosi poi solo dell'obbligo del precetto ecclesiastico, quest'obbligo cessa quando la moglie ne sia del tutto impedita dal marito.

Nè si dica che il servo, al quale il padrone impedisca di compiere questi doveri è obbligato, potendo, di trovarsi altro padrone. Imperocchè altra è la condizione del servo, altra quella del coniuge: il primo è libero di cessare dal servizio; il secondo è obbligato sempre, durante la vita, di convivere coll'altro coniuge.

Neppur si dica che nella collisione dei doveri dee prevalere quello che riguarda il culto di Dio. Qui abbiamo la collisione fra uno o più precetti della chiesa, come son quelli della messa nei dì festivi, dell'annua confessione ecc. e il precetto divino e naturale del convivere dei coniugi. Tutti sanno che questo precetto deve sempre a quello prevalere.

Posto intanto che al coniuge sia lecito allontanarsi dall'altro, può far ciò di propria autorità, ovvero ci è bisogno della sentenza del giudice? Può di propria autorità

quando *periculum sit in mora,* o non possa intentar lite, ovvero non abbia modo come provare il grave pericolo. Diversamente ha dovere di deferir la cosa al giudice ecclesiastico ed aspettarne la sentenza. Così S. Alfonso l. c. n. 971 sulla scorta di molti Teologi, per la ragione che altrimenti sarebbero frequentissime le separazioni con grave danno delle famiglie e con molto scandalo dei fedeli; ed anche perchè avendo la Chiesa introdotta questa causa di separazione, è ben giusto che nessuno se ne valga se non dietro il giudizio della Chiesa medesima.

Quando diciamo che un coniuge può separarsi dall' altro di propria autorità, non intendiamo escludere in ciò il consiglio di un confessore saggio e prudente. Siffatto consiglio dee premettersi sempre ad un passo simigliante, potendo ciascuno allucinarsi in causa propria, ed essere trasportato a cose irragionevoli dalle proprie passioni. Il confessore poi non dev'esser facile a consentire in siffatte disunioni, le quali se recano la pace ad un conjuge sono spesso causa di scandali gravissimi. (1).

Al Secondo—Ma se i coniugi col mutuo consenso vogliano separarsi, possono?

Gli autori antichi sono a bastanza rigidi su questo punto. Permettono siffatta separazione pel solo motivo della mutua castità, cioè per la sola ragione di maggiore virtù, e quando sia del tutto lontano il pericolo d' incontinenza. Così il Sanchez *De Matr. Lib. IX, Disp. IV, n. 5;* così il Laymann *Lib. V, Tr. X, cap. VII n. 2;* così S. Alfonso *L. VI, n. 976* il quale fa proprio l' insegnamento del Busembau. « Ex quo (*mutuo consensu*), questi scrive, licite se separant vel toro, sive ad tempus sive in perpetuum ob finem spiritualem, vel etiam habitatione. Quod tamen non solet permitti, nisi uterque ingrediatur religionem, vel uxore ad religionem transeunte, aut si vetula sit... manente in saeculo in voto continentiae ».

Nondimeno i Teologi moderni, insistendo sul principio che è lecito ad ognuno cedere il suo diritto, insegnano generalmente che, trattandosi di separazione non perpetua, ma temporanea, possano i conjugi dividersi per qualsivoglia giusta ragione, purchè non ci sia pericolo d'incontinenza.

Il Gury (T. II, n. 761): dopo aver detto che il mutuo consenso è la prima causa di una giusta separazione, spiega: « Scilicet uterque coniux simul possunt iuri suo renuntiare quoad torum, sive ad tempus, sive in perpetuum, dummodo absit incontinentiae periculum. Item separari possunt etiam quoad habitationem sive ad tempus negotiorum causa, sive in perpetuum ob vitae perfectioris desiderium ».

Il Lehmkul (T. II, n. 711) parla in primo luogo della separazione perpetua fatta per amore di virtù col voto di castità; poi così viene a dire della separazione temporanea: « Longe facilius ad tempus separatio a toro seu continentia mutuo consensu suscipi potest, quam in perpetuum. Nam ne possunt quidem mutuo consensu sese separare, si alteruter periculum incontinentiae incurrit.— Etiam aliae rationes gravis momenti, quamvis ad temporalia bona spectent, ut negotiatio etc. separationem temporaneam iustam reddunt ».

Più precisamente lo Scavini (T. III, n. 860 Ev. XIV) e colle stesse parole il del-Vecchio (T. II, n. 1062) insegnano: « 3 *Mutuus consensus.* Si separatio sit ad tempus, remoto scandalo et incontinentiae periculo, licet, sed in perpetuum ordinarie permitti non solet, nisi ambo ingrediantur Religionem; aut saltem nisi, altero Religionem profitente;

(1) Anticamente non si ammetteva altra causa pei divorzii che il solo adulterio. I SS. Padri erano in ciò severissimi. " Grave pondus uxorum est, (dice S. Girolamo *in cap. a 19 Matth.*) si excepta causa fornicationis, eas dimittere non licet. Quid enim si temulenta fuerit, si iracunda, si vaga, si jurgatrix, si maledica tenenda erit istiusmodi? Volumus, nolumus, sustinenda est, cum enim essemus liberi, voluntarie nos subiecimus servituti „.—E S. Agostino in can. *Dominus, 5, causa 32, qu. 7:* " Dominus ad illud confirmandum, ut non facile dimittatur uxor, solam causam fornicationis excepit; ceteras vero molestias, si quæ forte extiterint, iubet pro fide coniugali, pro castitate fortiter sustineri „.

aut sacros ordines suscipiente, compars ad minimum castitatem voveat... Sed semper in casu, quo absit omne incontinentiae periculum, proles non indigeat parentum cura, et fiat sine scandalo. dixi *ordinarie;* nam qui causa matrimonii infeliciter iniți, vel discrepantis indolis privato consilio se separarunt, non facile sunt inquietandi, si aliud non obstat ».

Dai prefati insegnamenti puossi adunque raccogliere che la separazione temporanea col mutuo consenso dei coniugi è generalmente lecita per qualche giusta ragione. E giusta ragione può essere un rilevante utile sì spirituale come temporale; e però non solo l'amore della continenza, ma sì pure il desiderio della quiete e della pace in persone d'indole contraria, il bisogno di andare altrove per un qualche officio o negozio, ed altre cause simili saranno sufficienti per la divisione temporanea dei coniugi.

Abbiamo detto *generalmente* lecita; imperocchè la separazione può rendersi illecita per una di queste cause: 1. per lo scandalo che ne può nascere facilmente—2. pel pericolo d'incontinenza, sopratutto quando si tratta di giovani—3. pel bisogno della educazione dei figli che, divisi i genitori, può venir trascurata. Siffatti pericoli debbono accuratamente aversi presenti nella separazione che si vuol fare. Ed in ciò è mestieri più che mai del consiglio di un esperto confessore, il quale farà opera prudente se condurrà i conjugi a rimettersi al giudizio del Vescovo. Qualora il Vescovo, esaminato il tutto, conceda loro un permesso di seperazione a tempo da lui determinato, i conjugi potranno senz' alcuno scandalo e senz'alcun rimorso vivere separati.

Ciò va detto quando la separazione non siesi ancora effettuata. Se poi si tratti di coniugi separati già di proprio arbitrio che non si vogliano sottomettere al giudizio del Vescovo, in tal caso il Confessore si regolerà giusta l'insegnamento prefato dello Scavini, che cioè non dovrà molestarli se chiaramente non faccia impedimento qualcuno degli addotti pericoli.

Al terzo — Da quanto abbiamo esposto possiamo dedurre per la soluzione del nostro caso che Zoilo confessore, trovando separati di comune consenso fra loro i coniugi Giovio e Plautilla, perchè vivevano in continui disturbi, fa bene ad ammonirli di riunirsi, o almeno di stare al giudizio del Vescovo, dovendo i coniugi sopportarsi a vicenda, giusta l'insegnamento dell'Apostolo e sottostare all' autorità della Chiesa. Laddove però le sue esortazioni non conseguano lo scopo, e non ci sia un manifesto pericolo, come si è detto innanzi, non può rimandare inassoluti questi suoi penitenti (V. Gury *Casus* Vol. II, n. 914).

II.

Se i Regolari civilmente soppressi, con pensione governativa, sono obbligati di portare il peso, almeno parziale, degli obblighi che gravavano sulle proprietà confiscate.

2.° Caso Canonico.

Scolastica, badessa di un monastero di clausura, è agitata di coscienza, dal perchè dal tempo della civile soppressione non ha più adempito gli obblighi di messe che gravavano su i beni del Monastero, benchè abbia sempre ricevuta la pensione dal Governo. Se ne consiglia con Cirillo e con Metodio canonisti. Il primo la disobbliga da ogni peso, per la ragione che i beni tutti del Monastero sono stati confiscati dal Governo. Il secondo le fa intendere di esser tenuta ai pesi, almeno in parte, proporzionatamente alla pensione che riceve, e che rappresenta l'antica proprietà.

Si chiede:

1.° Sono obbligati i Regolari, civilmente soppressi, con pensione governativa, di portare il peso, almeno parziale, degli obblighi che gravavano sulle proprietà confiscate?

2.° Che è da dire dei consigli di Cirillo e di Metodio?

Al primo—La soluzione del proposto dubbio dipende dal ben determinare la natura della pensione che i Regolari percepiscono dal Governo. Trattammo a lungo di tal materia nel Vol. V, Par. I. pag. 160 e seg. Dimostrammo che le pensioni monastiche, a differenza delle pensioni beneficiali, non

rappresentano per nulla le proprietà confiscate, ma si dànno per solo titolo di sostentazione. Ciò fu da noi largamente provato non solo con ragioni, ma sì pure coll' autorità della S. C. de' VV. e RR. come nei rescritti del 6 giugno 1836 e del 26 giugno 1829.

Deducemmo ancora da tal principio non essere in obbligo un religioso con pensione di soddisfare a niuno dei pesi che gravavano sui beni del monastero. « È certo, infatti, che la pensione non rappresenta gli antichi beni ; che non può dirsi neanco prestazione ecclesiastica ; che si dà per solo titolo di sostentamento, e appena basta al medesimo; che il religioso vi ha diritto di rigorosa giustizia. Chi non vede, dopo ciò, che un siffatto pensionario a nulla è tenuto degli antichi obblighi gravanti sui beni del monastero ! ».

Or possiamo confermare questa tesi con un altro responso benchè indiretto, della medesima S. C. de' VV. e RR.—Sappiamo come una Badessa, proprio come reca il nostro caso, si rivolse alla detta S. C. chiedendo assoluzioni e riduzioni di pesi non adempiti dal tempo della civile soppressione. La S. C. pur concedendo ciò che si domandava, fu sollecita di aggiungere la clausola: *constito sibi prius quod reapse moniales de quibus agitur, etiam post expoliationen bonorum, ad dicta legata adimplenda teneantur*. Donde può raccogliersi che la grazia fu conceduta pel caso che se ne avesse bisogno per altre ragioni diverse dalle esposte (1); e che perciò la pensione governativa non reca obbligo veruno sui pesi che gravavano i beni confiscati.

Al secondo—Da ciò risulta assai chiaro che, nel nostro caso, non ha ragione Metodio il quale consiglia la Badessa all'adempimento parziale degli oneri antichi, ma sibbene Cirillo che la disobbliga da ogni peso.

(1) Così se venne fatto alle Comunità di salvare dalla confisca qualche cespite sul quale erano infissi dei pesi, sarebbe tenuta ai medesimi; come sarebbe tenuta se ricevesse larghe offerte da coloro che acquistarono dal governo beni del Monastero e si vogliano comporre col medesimo. Queste offerte rappresentano parte di quei beni, e su di esse parzialmente cadono i pesi che gravavano sopra i detti beni.

III.

Qual calendario debba seguirsi nelle Chiese appartenenti ad Ordini Religiosi civilmenti soppressi.

2.° Caso Liturgico.

In B. è una Chiesa appartenente ad una Comunità Religiosa civilmente soppressa, ma officiata da un Sacerdote secolare, posto ivi dal Sindaco, col consenso del Vescovo, come cappellano, benchè vi sieno alcuni Frati di quell'Ordine cui la chiesa apparteneva, che vanno ivi a celebrare il S. Sacrifizio.—Avviene intanto che il cappellano, considerando quella chiesa come diocesana, celebra secondo il calendario della Diocesi; mentre i Frati, considerandola come chiesa dell' Ordine, celebrano secondo il calendario monastico.

Si chiede:

1.° Qual calendario deve seguirsi nelle Chiese appartenenti ad Ordini Religiosi civilmente soppressi?

2.° Che dovrà giudicarsi della condotta del Cappellano e dei Frati nel caso?

Al primo—In ciascuna Chiesa deve seguirsi il calendario di colui che l'amministra, o a meglio dire di quell'Autorità da cui la chiesa dipende.

Le Chiese de'Regolari civilmente soppresse dipendono ancora da'Regolari medesimi (la S. Sede non riconobbe mai gli arbitrii governativi) quante volte uno o più Religiosi venga destinato dai legittimi Superiori ad amministrarla. I Vescovi non possono opporvisi, non dipendendo quelle chiese dalla loro giurisdizione.

Qualora le dette Chiese vengano dai Religiosi abbandonate, in tal caso solamente passano sotto la giurisdizione del Vescovo, salvo a ritornare sotto la dipendenza dei Regolari, allorchè questi vogliano esercitarvi i loro diritti.

Posto ciò, si rende chiarissima la soluzione del dubbio. Quando la Chiesa di un

convento civilmente soppresso è officiata da Regolari colla dipendenza dai legittimi Superiori, vi si dovrà seguire il calendario monastico. Quando, abbandonata dai Regolari, è officiata da un Sacerdote ivi stabilito dal Vescovo, vi si dovrà osservare il calendario diocesano.

Siffatta soluzione è conforme a quanto dichiarò la S. Penitenzieria il dì 18 aprile 1867 (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 302) sotto il num. X, con queste parole: « Declarat ac decernit, Regularibus suppressis, etiam extra praefatas domus degentibus, licere persolvere horas canonicas juxta proprii Ordinis Calendarium... Missamque in quacumque Ecclesia, de licentia Ordinarii loci, celebrare, iuxta ritum Ecclesiae, in qua celebrare contigerit; servato tamen proprii Ordinis ritu, si celebrent in propria Ecclesia, cuius custodia alicui saltem ex suis Confratribus legitime demandata sit, aut in aliquo ex praefatis sui Ordinis oratoriis ».

Dunque i Regolari civilmente soppressi possono seguire il calendario monastico nelle chiese proprie solo quando queste sieno dai legittimi Superiori affidate alla custodia di qualche Religioso. Quando invece trovansi amministrate da sacerdoti secolari con autorità del Vescovo, i Religiosi che ivi vogliano celebrare, dovranno considerarsi come sacerdoti estranei, i quali non sempre possono dir la messa corrispondente al proprio officio (V. Mon. Eccl. Vol. IV, Par. II, p. 89).

Al secondo—Da ciò si vede chiaro che, non avendo avuto i Frati in custodia dai loro legittimi superiori la Chiesa di B., non possono ivi seguire, nella celebrazione della Messa, il calendario monastico. Invece il Cappellano che l'amministra, può e deve osservare il calendario della Diocesi.

PROPOSTA DI CASI

4.° Caso Morale

Giulio penitente confessa a Giovenale semplice confessore solamente peccati riservati. Giovenale, non avvertendo alla riserva, senz'altro l'assolve. Venuto poscia in cognizione della riserva, agitato di coscienza, se ne consiglia con Satiro, il quale gli reca la calma con dire che, stante il titolo colorato e l'errore comune, Giulio fu validamente assolto, e non v'ha più bisogno che questi si presenti al superiore.

Si chiede:

1.° Il titolo colorato e l'errore comune possono sempre render valida l'assoluzione che altrimenti sarebbe invalida?

2.° Che è da dire, nel caso, di Giovenale e di Satiro?

4.° Caso Canonico.

Diomeda parroco, offertaglisi una pingue cappellania, coll'obbligo della messa quotidiana stante la sua povertà, l'accetta. Non potendo perciò da sé celebrare le messe *pro populo*, e *pro sponsis* che ha con elevato stipendio, le commette ad altri collo stipendio ordinario.

Si chiede:

1.° Può il parroco commettere ad altri la messa *pro populo* e *pro sponsis*?

2.° Può ritenere parte dello stipendio delle messe *pro sponsis*?

3.° Che, di Diomede?

4.° Caso Liturgico.

Nicodemo sacerdote, qualunque sia l'obbligo assunto per l'applicazione delle messe (sì per vivi come per defunti), nei giorni di rito semidoppio celebra sempre *de requiem* con paramenti neri, ad eccezione dei Sabati, in cui, per sua particolar divozione, suol dire la messa votiva della B. V. Immacolata.

Si chiede:

1.° Quando al Sacerdote sia commessa l'applicazione *pro vivis*, può celebrare pro defunctis—e viceversa?

2.° Nel caso negativo, è obbligato di applicare altre messe, o di restituire lo stipendio?

3.° Che, di Nicodemo?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

(Continuaz. V. p. 21-22 di q. P.)

6. *Circa i fondi beneficiali usurpati da altri, e condonati dall'investito.*

D. Tizio, dopo aver usurpato beni di un parroco, offre a questo una somma per non venir molestato. Il parroco, di proprio arbitrio, accetta. In quali censure cade Tizio? in quali il parroco?

R. Tizio, se ha usurpato direttamente i beni del parroco, è caduto nella censura 11.ª delle specialmente riservate al Papa dalla Costit. *Apostolicae Sedis*. Se li acquista dopo essere stati usurpati da altri, cade nella censura del Tridentino (Sess. XXII, cap. 11 de ref.) generalmente riservata alla S. Sede. Il Tridentino infatti vuol censurati tutti gli

usurpatori e coloro che addicono a sè le cose usurpate fino a che non le abbiano restituite alla Chiesa e non ne ottengano l'assoluzione dalla S. Sede.

Il parroco incorre non la censura della estrav. *Ambitiosae*, ma quella stessa del Trident. come *consentiens usurpationi eiusmodi.*

7. *Amministratori di Confraternita che si appropriano le rendite di un pio legato.*

D. Gli amministratori di una Confraternita che hanno obbligo di pagare una somma annua pel mantenimento di un sacro ministro e pel sovvenimento di poveri, col reddito di un podere lasciato alla Confraternita medesima con tale onere, appropriandosi ingiustamente siffatta rendita, commetterebbero solamente peccato, ovvero coglierebbero qualche censura?

R. Il fondo legato essendo a favore della Confraternita, fa parte de'beni della medesima. Or è d'uopo vedere se la Confraternita sia laicale, ovvero ecclesiastica, secondochè venne fondata senza decreto o con decreto vescovile. Nel primo caso, giusta la più comune sentenza, nè chi usurpa, nè chi aliena i suoi beni cade in censura; giacchè così il Tridentino (Sess. XXII Cap. 11 *de ref.*), come la Estrav. *Ambitiosae* puniscono coloro che usurpano o alienano beni ecclesiastici, non laicali, sieno pure destinati ad usi di carità, o di religione.— Ove poi la confraternita sia ecclesiastica, chi ne usurpa i beni cade nella censura tridentina generalmente riservata al Papa, e chi li aliena, in quella della estrav. *Ambitiosae nemini reservata* (V. Mon. Eccl. Vol. VI, Par I, p. 20.

Perciò, nel caso, trattandosi di confraternita laicale, gli amministratori che si appropriano le rendite legate commettono peccato e son tenuti alla restituzione, ma non cadono in censure. Trattandosi poi di confraternita ecclesiastica, i detti amministratori cadono oltre a ciò nella censura del Tridentino, giacchè usurpano *fructus, emolumenta... quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent.*

8. *Se sia valida la rinunzia di un beneficio a titolo di patrimonio, senza costituzione di altro patrimonio.*

D. Livio sacerdote rinunziò *simpliciter* nelle mani del Vescovo la parrocchia di G., la quale era stata surrogata dall'Ordinario al suo patrimonio ecclesiastico, e per pura dimenticanza non fece menzione di ciò nella rinunzia, nè provvide che a quello fosse sostituito qualche altro beneficio. La parrocchia intanto fu messa a concorso e conferita canonicamente ad altro sacerdote. Fu valida la rinunzia, e però la nuova collazione della parrocchia? Nel caso negativo, come si avrebbe a provvedere?

R. La rinunzia, nel caso, della parrocchia, e per la nuova collazione della medesima, furono del tutto nulle. Il Tridentino (Sess. XXI Cap. 2 *de ref.*) parla chiaro intorno a ciò. Dopo aver disposto che nessun chierico secolare venga promosso ai sacri ordini se prima non costi ch' ei sia provvisto di qualche beneficio sufficiente alla sostentazione, così aggiunge: « Id vero beneficium resignare non possit, nisi facta mentione quod ad illius beneficii titulum sit promotus, neque ea resignatio admittatur, nisi constito, quod aliunde vivere commode possit; et *aliter facta resignatio nulla sit* ». Dopo ciò i Dottori tutti altro non fanno che commentare ed illustrare questa disposizione e confermarla del loro suffragio. Si ascolti solo l'Antonelli (*Tract. de regim. Eccl. Episc. l. 2, c. 2 n. 35)*, il quale scrive: « Si in resignatione beneficii non fiat mentio quod ad illius titulum promotus fuerit, beneficium eo casu non vocaret per resignationem, sed per mortem, quia resignatio absque tali expressione facta, irritatur per Concilium l. c., et ideo non abdicatur jus a resignante ». Adunque la rinunzia di Livio fu nulla; nullo fu parimente il concorso, e nulla la collazione del beneficio parrocchiale.

Come intanto si avrebbe a provvedere?— Crediamo che il mezzo più facile sia quello di dare a Livio un altro beneficio anche semplice che tenga luogo di patrimonio, e di ottener dalla S.ª Sede che venga sanata la collazione nulla della parrocchia. Se poi questa ha rendite esuberanti, crediamo che sulle medesime possa ottenersi con venia Apostolica una pensione per Livio come titolo di sostentamento.

9. *Circa l' associamento che al Vescovo deve il Capitolo Cattedrale.*

D. Il Capitolo Cattedrale deve recarsi fino al luogo della dimora del Vescovo per accompagnarlo sì nell'andare in Chiesa come nel ritornarne, anche quando per accedervi occorre attraversare l'edifizio del Seminario e lunghe file di stanze? Potrebbe in questo caso riceverlo alla porta della Chiesa, e accompagnarlo, nel ritorno, sino alla medesima?

R. Il Cerimoniale de'Vescovi (L. I c. 15) prescrive che, dovendo il Vescovo recarsi in chiesa per le sacre funzioni, *canonici omnes debent ad illum accedere, eumque ad ecclesiam comitari et deducere.* Dopo la sacra funzione poi, lo stesso Cerimoniale (l. c. c. 2) stabilisce che il Vescovo *procedet ad locum suae habitationis quem canonici comitentur si habitatio erit contigua vel vicina*

Ecclesiae; si vero distantior, usque ad portam ipsius Ecclesiae.

Quando adunque l'abitazione del Vescovo è *contigua* o *vicina* alla Chiesa, i canonici hanno obbligo di associarlo sino alla sua abitazione. La sola distanza può scusare. Ma quanta questa dev'essere? La S. C. de'Riti *in Cusentina* il dì 17 marzo 1663 dichiarò che la distanza non scusi quando sia minore di 200 passi: « Teneri (canonicos associare Archiepiscopum) quandocumque cappa pontificali indutus accedat ad Ecclesiam, cum ea distet nisi ducentis passibus ».—Da ciò può benissimo ricavarsi la soluzione del dubbio proposto.

10. *Se i Canonici di Collegiate possano, per consuetudine introdotta, essere disobbligati dal genuflettere innanzi al Vescovo.*

D. Nella Diocesi di N. è invalsa la consuetudine che, ad imitazione dei canonici della Cattedrale, anche i canonici delle Collegiate fanno al Vescovo la riverenza invece della genuflessione. Può sostenersi questa consuetudine?

R. Siffatta consuetudine, come abuso, deve eliminarsi. Ecco un chiaro decreto della S. C. de'Riti: « An Canonici Collegiatae, non obstante adserta consuetudine, teneantur genuflectere Episcopo, ad differentiam Canonicorum Cathedralium, Altari et Episcopo, sive pontificaliter, sive cappa tantum et mozzetta induto?—Resp. Affirmative in omnibus, iuxta alias decreta. Atque ita rescripsit ac servandum omnino mandavit die23 septembris 1837 » (*in Burgi S. Domnini*, n. 4827).

Nè, trattandosi dell'onore dovuto alla dignità Episcopale, il Vescovo può consentire che gli sia diminuito. Il Vescovo di Como supplicò la S. Sede che venisse approvata una certa transazione da lui fatta col Capitolo circa l'obbligo dell'associamento prescritto dalla sacra liturgia, ma la S. C. dei Riti rescrisse: « Non esse annuendum petitioni E.mi Episcopi, eximendo Capitulum et Canonicos ab associatione debita suo Pastori, sed mandavit servari ad unguem decretum editum de anno 1674 die 6 martii, et alia deinde emanata favore dignitatis Episcopalis. Die 19 Aprilis 1687 » (*in Comen.* n. 3132).

BIBLIOGRAFIA

BERARDI EMILIO—Examen Confessarii et Parochi, seu compendium Theologiae Moralis et Pastoralis, auctore Aemilio Berardi parocho examinatore pro-synodali et professore Theol. Moralis et Pastoralis in Seminario Faventino.—Vol. I. continens tractatus de sacramento poenitentiae, de officiis et iuribus parochi et de legibus.—Faventiae, ex typ. Novelli 1890.

—Theologia Pastoralis, seu de Parocho et de Confessario Monialium Tractatus practicus, auctore Aemilio Berardi parocho etc.—Faventiae ex typ. Novelli 1890—in 8.° di pag. VIII-372.

Il chiariss. Berardi, dopo aver data a luce la sua *Praxis Confessariorum* da noi più volte debitamente lodata, or va pubblicando l'*Examen Confessarii*. Nella prima opera s'è trattenuto a discutere e chiarire gli svariati argomenti che nella pratica, massime oggidì, recano difficoltà non poche. In quest'ultima raccoglie in breve tutto quello che dee conoscere un confessore ed un parroco per ben compiere il proprio officio massime nei bisogni specialissimi dei tempi nostri. Tralasciando perciò le discussioni teoretiche, segna qui le sole pratiche conclusioni e cita gli opportuni Autori per chi voglia una più ampia dichiarazione delle materie. Ognun vede quanta utilità debba recare quest'opera ai pastori di anime ed ai ministri delle confessioni, i quali potranno avere in essa sott'occhi, e con bell'ordine, ciò che con lungo studio da libri molti e ponderosi difficilmente potrebbero rilevare. Si affrettino ad acquistarla, e se ne troveranno davvero contenti. L'opera intera costa L. 12—per l'estero, L. 12,50—presso l'Aut. in Faenza.

La *Theologia Pastoralis* poi è la parte del detto *Examen* stampata separatamente, e forma un manuale completo del parroco. In esso tutt'i doveri, tutt'i diritti di un pastore di anime vengono esposti con ammirabile chiarezza ed ordine, e con dottrina soda e certa, poggiata o sopra documenti pontificii, o sull'autorità di rinomati Dottori. Può valere altresì per un corso pratico di teologia pastorale, da studiarsi nei Seminarii con utilità grandissima dei giovani, i quali, dopo ciò, potranno subito, nella grande penuria di sacerdoti che si lamenta oggidì, essere destinati a reggere qualche parrocchia.—Il prezzo è di L. 3, e per l'estero, L. 3 30. Dirigersi all'Autore in Faenza.

GUERRA ALMERICO — Le Vocazioni allo Stato Ecclesiastico, quanto alla necessità e al modo di aiutarle. Osservazioni pratiche antecedute da alcune avvertenze sulla scarsezza del Clero pel can. Almerico Guerra.—Seconda Edizione notevolmente accresciuta.—Siena tip. editr. S. Bernardino, 1891—in 16.° gr. di pag. VII-272.

—Il Chierico secondo il Cuor di Gesù. Nuovo Manuale di pietà proposto ai chierici ed ai seminaristi dal can. Almerico Guerra, 1891. S. Benigno Canavese, tip. e libr. Salesiana—in 16° picc. 400.

Queste pubblicazioni del chiariss. can. Guerra sono amendue preziose. La prima tratta e svolge da tutt' i lati l' argomento scottantissimo dei nostri giorni malaugurati, la scarsezza, cioè, delle vocazioni al Santuario, e suggerisce consigli e mezzi opportunissimi per ovviarla. Non solo una vasta suppellettile di dottrina e di erudizione, ma il frutto di lunga esperienza dell'Autore e i consigli saggi e prudenti di cospicui personaggi forniscono la materia del libro che può dirsi davvero un tesoro, indispensabile ad ogni Vescovo, ad ogni Rettore di Seminarii, ad ogni parroco o confessore, se pur questi hanno interesse che non manchino i sacerdoti al culto dell' altare ed alla salvezza delle anime. Perciò è che la prima edizione di questo libro fu altamente commendata dalle più autorevoli effemeridi cattoliche, da Vescovi, da personaggi insigni, e finalmente dallo stesso Supremo Gerarca con un breve onorifico all'Autore. Questa seconda edizione si avvantaggia sulla prima per molte correzioni e giunte, come le han suggerite i bisogni degli ultimi anni, ed esperienze e consigli più maturi e opportuni. Facciamo voti per la sua più larga diffusione, non essendovi, può dirsi, luogo, dove la deficienza dei sacri ministri non reclami la preoccupazione dei pastori di anime e pronti ed efficaci rimedii. — Si vende per L. 2 presso l'Autore in Lucca.

Il Chierico poi *secondo il Cuor di Gesù* è tutto pei chierici e pei seminaristi, affinchè corrispondano alla santa vocazione e progrediscano ogni dì più nella pietà e nello spirito ecclesiastico. È un manuale di tutti quei divoti esercizii che deve compiere chi s' incammina al Santuario; manuale commendevolissimo, per opportunità di materie per unzione di affetti, e per quella prudente brevità che, togliendo il superfluo, accoglie tutto l'utile e il necessario. Preziosi massimamente sono quelle sagge istruzioni che si premettono a ciascun esercizio, e ne fan conoscere i pregi, e quelle brevi istruzioni per ciascun giorno del mese che sono un tesoretto pei giovani chierici: Vogliano i Rettori de' Seminarii ed i pastori di anime farlo conoscere ed usare agli allievi del Santuario e ne vedranno certamente frutti abbondevoli in mezzo ad essi. — Costa soli cent. 75 presso l'Autore a Lucca.

—

CRONACA GOVERNATIVA

—

Le condizioni nei testamenti — In materia dei testamenti non è ammessa la sostituzione, e neanco la condizione risolutiva. È ammessa solo la condizione sospensiva. La condizione perciò di rivertibilità nei testamenti è nulla, e si considera come non apposta per la ragione che « semel heres, semper heres » (LL. 88 in fine ff. de hered. inst.).

Di qui viene che i fondi lasciati alla Compagnia di Gesù colla condizione riversiva di tornare agli eredi nel caso di soppressione, vanno al demanio, ch' è succeduto alla detta Compagnia. (Sez. civ. 4 Sett. 1889 — Finanze, De Spinosa, Pomar, Rubè e Porcari — La Corte supr. di Roma, Anno XIV, pag. 449).

Il demanio ed un legato, non eccettuato — Il demanio non ha diritto di rivendicare un fondo che forma oggetto di un legato disposto sotto l'impero del codice napoletano a favore di un determinato clero di poi soppresso, il quale non fu mai autorizzato ad accettarlo e di fatto non l'accettò mai.

Il clero non avrebbe potuto conseguire il legato se non mediante l' approvazione sovrana.

Quando sopravvenne la soppressione nell'Ottobre del 1860 il clero non avea potuto accettare nè acquisire di conseguenza il legato medesimo.

Il demanio nel momento della soppressione, come non trovò il fondo legato nel patrimonio del clero, non vi trovò neppure il diritto di rivendicazione. (Sez. civ. 17 Giu. 1889—demanio ad Anzilotta—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 453).

La quota di concorso pei capitolari—La quota di concorso non colpisce le masse corali, come enti, nella loro sostanza, ma il titolare che ne ha il godimento.

Ogni singolo investito di beneficio canonicale, o membro di collegiata, ha esente dalla quota di concorso il reddito annuo di lire 1000 da defalcarsi dal cumulo dei proventi di altre prebende con quelli della partecipazione alla massa comune.

La legge nella soppressione di alcuni enti prende di mira la proprietà dei beni, che devolve al demanio; la legge ebe impone una quota di concorso sui redditi degli enti conservati prende, invece, di mira il reddito personale dell'investito.

Della massa per le distribuzioni corali, appartiene al capitolo la proprietà, ai singo-

li canonici il godimento, se ed in quanto si guadagnino le distribuzioni, mediante la prestazione del servizio corale, che è condizione indispensabile per conseguirle.

L'azione per la quota di concorso non può sperimentarsi che contro i canonici, *uti singuli*, quante volte concorrano quelle condizioni che la legge prescrive per tenerneli obbligati. (Sez. civ. 21 Nov. 1889—Fondo del Culto, e Capitolo della Cattedrale di Viterbo—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 524).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1891)

Cause di beatificazioni—Ai 18 u. s. in Vaticano si tenne speciale adunanza dalla S. C. de' Riti per discutere i dubbii sulla validità dei precetti apostolici relativi alle virtù ed ai miracoli della B.ª Battista Varani, fondatrice del monastero di S.ª Chiara in Camerino, e de' Venn. Onorato da Parigi e Francesco da Lagonegro sacerdoti cappuccini.

Domenica 19 u. s. in Vaticano, alla presenza del S. Padre, venne letto il Breve ch'estende alle provincie dell'Italia Settentrionale il precetto della festa di S. Giuseppe, e poi furono promulgati i decreti sull' eroicità delle virtù del ven. Gaspare del Bufalo e della ven. Giovanna de Lestonnac. Il S. Padre ne pronunziò l'elogio.

Martedì 7 aprile, parimenti in Vaticano ed alla presenza del S. Padre, si discusse in pieni comizii della S. C. de' Riti la causa sulle virtù in grado eroico del ven. Francesco Ant. Fasani di Lucera, sacerdote dei Min. Conventuali.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato sono stati nominati.

L'E.mo Card. Mermillod a membro della S. Congr. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii;

L'E.mo Card. Mazzella a Protettore dell'Istituto delle Suore di Betlemme del Sacro Cuore di Gesù;

Mons. Angelo Gessi, già sotto-segretario della S. C. del Concilio, a Votante di Segnatura Papale di Giustizia ed a Prelato Domestico di S. S.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

— Festi solennissime in più chiese, con splendide accademie, si son celebrate in Roma in questo mese ad onore di S. Gregorio il Grande, per la ricorrenza del decimoterzo centenario dalla sua esaltazione al trono Pontificale.

— Il S. Padre, in data dei 14 u. s., ha emanato un *Motu proprio* sulla specola astronomica vaticana ricostruita nello scorso anno, col quale, con autorità sovrana, le dà quel carattere di stabilità che debbono avere le istituzioni scientifiche.

— Si è tenuto a Parigi un congresso internazionale astronomico per la formazione della gran carta fotografica del cielo. Fu dato incarico al ch. p. Denza di fotografare dalla specola Vaticana la zona di cielo che sovrasta Roma.

— L'*Alleanza Evangelica* il 4 apr. inaugurò a Firenze una conferenza internazionale nello scopo di riunire con un sol legame tutte le sette protestantiche. Come non si è riuscito a nulla colle conferenze anteriori, così neppure con questa!

— È morto Mons. Giacinto M.ª Barberi Vescovo di Nicastro.

— È morto altresì il P. Antonio Maresca barnabita, zelante apostolo della divozione del S. Cuor di Gesù, e il primo che introdusse in Italia l'Apostolato della preghiera. Fondò il *Messaggero del Sacro Cuore* e un piccolo seminario pei chierici poveri.

—

— Il S. Padre ha indirizzato un breve al Vescovo di Nancy, congratulandosi con lui dell'interesse mostrato per la quistione operaia coi suoi scritti, e colla istituzione della Confraternita di N. S. degli agricoltori e del B. Pietro Fourier, la quale nel tempo stesso è una società di mutuo soccorso.

— In data de' 19 u. s. il S. Padre ha spedito al Centro tedesco, in occasione della morte di Windthorst, un magnifico breve, nel quale esalta i meriti e glorifica le opere dell' insigne uomo di stato.

— Il medesimo S. Padre, in data de' 3 marzo u. s., ha diretta una interessante lettera all'Episcopato Austriaco, in cui si contengono preziosi insegnamenti intorno al modo di far sentire la salutare influenza della Chiesa in quell' Impero.

— Il 1.° sp. è stato inaugurato solennemente a Parigi il congresso internazionale scientifico cattolico, memorabile per le adesioni di cospicui personaggi pervenute da tutte le parti del mondo. Il S. Padre il 16 u. s. avea indirizzata una lettera all'E.mo Card. Arcivescovo di Parigi nella quale congratulavasi dell'opera, e la benediceva.

— Per cura di Missionarii dell' Istituto Cristoforo Colombo è surto a New-York un ospedale cattolico italiano. La sua direzione è affidata alle benemerite Figlie di S. Anna.

— Il dì 5 sp. ebbe luogo a Biskra l'inaugurazione della prima casa dei *Fratelli armati* d'Africa, detti anche *Pionieri del Sahara*. È una corporazione agricola-militare, istituita dall'E.mo Card. Lavigerie, la quale ha per fine l'abolizione della schiavitù, sopratutto nel Soudan, la formazione di novelle oasi in quel deserto, e il raffrenamento delle tribù nomadi.

— La contessa Potocka, appartenente ad una delle più nobili famiglie polacche, ha donato 300 mila rubli per la costruzione di una chiesa cattolica a Varsavia.

—

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Caso, in cui possa procedersi alla dispensa dal matrimonio rato e non consumato senza tutte le forme prescritte.

Viterbien. Matrimonii — 28 Febbr. 1891—Ernesto M, nativo di Foggia, trovandosi a Viterbo in servizio militare, desiderò di contrarre matrimonio colla giovanetta viterbese Anna G. I costei genitori mal volentieri accolsero la dimanda, e dopo lungo tempo consentirono colla condizione che allora gli sposi dovessero unirsi, quando Ernesto ne avesse anch'egli ottenuto il consenso dai genitori, e si fosse effettuato il contratto civile.

Il matrimonio ebbe luogo a Viterbo il dì 6 settembre 1879, nella chiesa de' Ss. Faustino e Giovita, con dispensa dalle pubblicazioni. Usciti di Chiesa, il soldato andò alla caserma, e la sposa ritornò a casa coi suoi. Il dì seguente, Ernesto con licenza dei superiori, partì per Foggia, donde fè sapere che i genitori non consentivano; ch' egli, non avendo arte o mestiere, non potea mantenere la sposa, e però che si dovesse troncare ogni relazione. Grande fu il dolore di Anna in udire tutto ciò. Interpose autorevoli persone, e financo il Prefetto di Foggia, per indurre Ernesto a miglior consiglio; ma nulla ne ottenne. Allora si rivolse alla S. Sede, chiedendo la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

La S. C. volle tentare un' ultima prova presso lo sposo a mezzo del Vescovo di Foggia, ma fallita questa pure, ordinò il processo da costruirsi a Viterbo, ed a Foggia. A Viterbo fu esaminata la sposa, la quale attestò con giuramento e colla testimonianza della settima mano la inconsumazione; si dichiarò pronta altresì alla ispezione fisica, dalla quale per gravi ragioni fu dall'Ordinario dispensata. A Foggia fu ricevuta l'attestazione giurata di Ernesto, ma non della settima mano, a cui quegli si ricusò, senza voler più comparire innanzi al giudice ecclesiastico.

La causa fu discussa in S. C. il dì 28 febbraio 1891 col dubbio: *An consulendum sit SS.mo pro dispensatione a matrimonio rato et non consummato*— E fu risposto: *Affirmative.*

Si raccolga:

a) Non è giusto che per la contumacia dell'uomo, ne debba la donna soffrir detrimento. Quando trattasi di forme strettamente non indispensabili, se ne può fare a meno in questo caso.

b) Non poche volte la S. C. ha dispensato dalla ispezione fisica, a cagione della pertinacia della donna, o perchè questa fu da altri violata. Che anzi, nella causa *Toletana* del 14 dic. 1878, benchè la donna si fosse esibita a tale ispezione presso la Curia dell' E.mo Card. Vicario, nondimeno fu da ciò dispensata.

c) Questa prova della ispezione si rende non così necessaria quando si tratta di sposi che non coabitarono mai. Basta che ciò si possa certamente dimostrare, giusta l'insegnamento del Cosci *De separ. tori lib. 1 c. 16*: « Hanc probationem, questi scrive, nempe quod matrimonium fuerit dumtaxat ratum, facere possunt testes, qui deponant quod, contracto matrimonio, nunquam una simul in eodem loco convenerint, aut saltem quod coram aliis personis semper permanserint, iisque videntibus se separaverint, neque unquam sub eodem tecto cohabitaverint ».

d) Altro è chiedere sentenza sulla nullità di matrimonio; altro implorar dispensa sul matrimonio rato e non consumato. Per la prima cosa è necessaria una dimostrazione pienissima, fatta a norma di diritto. Per la seconda, basta una morale certezza, come dichiarò la S. C. del Conc. *in Romana Matrimonii* 17 sept. 1808 § *Primum dubium.*

e) Nel caso fu chiaramente provata la impossibilità della consumazione, per

non aver mai gli sposi coabitato insieme. E le ragioni del non poter più la sposa star collo sposo, per la costui riluttanza e i pericoli futuri della prima, furono giudicate bastevoli per la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

II.

Circa l'uso delle fallenze per le omissioni corali.

Vicen. Distributionum — 28 Febbr. 1891—*Per Summaria precum*—Il Capitolo di Vich nella Spagna si rivolse alla S. Sede chiedendo la facoltà di aggiudicare le distribuzioni degli assenti dal coro ai soli presenti, esclusi ancora gl' infermi. La ragione che lo spinse a tale domanda, si fu che non pochi canonici, col pretesto del freddo nell'inverno e del calore nell'estate, allegando facili attestazioni di medici, si esentavano dal coro.

Il Vescovo appoggiò del suo suffragio la istanza, ed aggiunse che il Capitolo sarebbe anche contento che si richiamasse in vigore il decreto fatto loro dal Nunzio di S. S. del dì 28 Agosto 1864. Con questo si stabiliva: « Si qua autem conventualibus missis quotidianis distributio aliunde adsignanda videbitur, capitulum statuat cum R.mi Episcopi approbatione ». In virtù di tal disposto, il capitolo col Vescovo sancirono negli statuti capitolari, approvati già dalla S. C. del Conc., il seguente articolo: « Ea vero distributionum pars, quae iuxta Tridentinos Patres in poenam non residentium praesentibus debet accrescere, dignitatibus et canonicis pro missae conventualis celebratione, per modum distributionis impertietur ». Di qui fu fatto che dalle fallenze si prevalesse lo stipendio di L. 2,50 per la messa conventuale e il resto si applicasse al culto ed alla fabbrica della chiesa.

Nacque appresso qualche difficoltà, se dalle allegate parole del Nunzio si fosse potuta lecitamente dedurre la facoltà di quel disposto capitolare; onde si cessò da tal pratica, non senza l'approvazione della S. Sede.

Or il Vescovo asseriva che il Capitolo sarebbe contento che si ritornasse a quella pratica con venia Apostolica.

La S. C., esaminata e discussa la domanda, e avuto il suffragio in iscritto del Capitolo, il dì 28 febbraio 1891 rispose:

Vigore decreti 27 augusti 1864 posse legitime percipi distributionem assignatam missae conventuali, tum quoad praeteritum, tum quoad futurum; reliquas vero fallentias cedere debere cultui et fabricae ecclesiae.

Si raccolga:

a) È legge comune che le fallenze per le omissioni corali debbano andare a vantaggio dei presenti (Cap. *Consuetudinem* Bonif. VIII; Conc. Trid. Sess. 24 cap. 12 Sess. 21 cap. 3).

b) Nondimeno il Moneta *Tract. de distr. quotid. par. I*ª, *q.* 3 insegna che in ciò vuolsi distinguere: Quando vi ha una sola messa capitolare per le distribuzioni, le fallenze si debbono ai soli presenti; quando poi le prebende sono distinte, e v' ha il sistema della puntatura, in tal caso le multe che si pagano dagli assenti cedono a vantaggio della Chiesa, o di altro pio luogo, ad arbitrio dell'Ordinario.

c) Del resto, in tal materia fa d'uopo considerare la consuetudine dei luoghi, la quale ha molto peso circa l' uso da farsi delle fallenze

III.

Circa la facoltà di binare per comodo della popolazione.

Venetiarum Binationis — 28 Febbr. 1891—*Per Summaria precum*—L'Economo Cur. di *Burano* nel Patriarcato di Venezia espose che in quel luogo popolato, tra paesani e forestieri, di circa 7 mila anime, occorrono in ogni festa quattro messe: la prima per le persone che devono recarsi a Venezia pei loro affari; la seconda, alle 8, per le donne che devono ammannire il desinare della famiglia; la terza, alle 10, per le persone civili, pei marinai che han vegliato la notte nella pesca, e per gli altri che vogliono udire la predica del curato; la quarta, tardi, per tutto il resto della popolazione.

Or di queste quattro messe, appena tre può averne, mancando assolutamente il sacerdote per quella delle 8 a. m.— Chiedeva perciò la grazia di binare, af-

finchè si provvedesse al bisogno di quella popolazione.

La S. C. però, esaminata con accuratezza la istanza, il dì 28 febbraio 1891 rescrisse: *Attentis omnibus, non expedire.*

E giustamente; infatti:

a) Bened. XIV nella Costit. *Declarasti nobis*, dopo aver citato il canone del concilio di Nimes, in cui si tratta della necessità di binare, soggiunge: « Ea potissimum verba diligenter observari debent *ubi non est nisi unus sacerdos*; nec non alia, *nec sunt in ecclesia duo sacerdotes*. Ex quibus clare perspicimus non licere parocho, si alius sacerdos praesto sit, duo sacra perficere diebus festis, ut populus missae sacrificio intersit ». Or nel caso vi sono tre sacerdoti, la chiesa è ampia, e il numero del popolo non eccessivo.

b) La binazione si permette quando ci sia vera necessità; non quando si voglia provvedere al comodo del popolo. Nel caso, mutandosi un po' l'orario delle tre messe, potrebbe facilmente ovviarsi alle svariate difficoltà delle persone.

c) Benchè la iterazione del sacrifizio Eucaristico sia in se cosa santissima, pur non è scevra d'inconvenienti, non ultimo dei quali è quello che il sacerdote occupato a ripetere la messa, non è sì adatto a compiere con zelo in quel giorno le altre parti del suo ministero.

IV.

Circa la irregolarità che si contrae pel delitto di eresia.

Wratislavien. Irregularitatis — 28 Febbr. 1891—*Per summaria precum*— Il Vescovo di Breslavia commendò alla S. C. il giovane Ermanno W. il quale, nato nel 1865 da padre cattolico e da madre protestante, fu battezzato ed educato nella cattolica religione. Posto nondimeno in un ginnasio protestante, nel 1886 cadde nella eresia protestantica e vi aderì un biennio. Nel 1888 rinsavì, abiurò l'eresia e si diede agli studii teologici nel seminario diocesano. Bramando la clericale tonsura e gli ordini minori, fece istanza alla S. Sede con chiedere la dispensa dalla irregolarità che avea contratta pel delitto di eresia.

La S. C. però, disaminato il caso, il dì 28 febbraio 1891 rescrisse: *Pro nunc non expedire, et interim det ulteriora perseverantiae signa.*

E con ragione; imperocchè:

a) I figli degli eretici (in primo grado se l'errore vien professato dalla madre; in primo e secondo grado, se dal padre) giusta la comune sentenza, sono irregolari (D' Annibale *Summ. tom. I* § 432 *Ed. III;* S. C. S. Off. *in Posen.* 25 iul. 1866 et 11 iul. 1884 *ad Ep. Harlen.;* Zitelli *App. iur. ecel.*).

b) Chi sia caduto nell'eresia, cade parimenti nella infamia, e però nella irregolarità: « Credentes enim, receptatores, defensores et fautores haereticorum fiunt ipso iure infames, si satisfacere contempserint infra annum ». *Cap.* 13 § 5 *de Haeret.*

c) Nel caso trattavasi di figlio di una eretica, caduto egli stesso nella eresia e duratovi non uno, ma due anni; e però irregolare per doppio capo. Trattavasi inoltre di un giovane di fresco convertito, che non ancora avea data seria prova di perseveranza.

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Circa la divisione degli officii e le attribuzioni fra gli avvocati ed i procuratori della S. C. dei Riti.

Decreto—28 Apr. 1890—La divisione degli officii ed attribuzioni tra gli Avvocati, e i Procuratori è stata sempre riconosciuta ed ineulcata, come negli altri Tribunali, così pure nella S. Congregazione dei Riti. Sono su tale riguardo notissimi i decreti del Ven. Innocenzo XI, di Clemente XIV, e di Gregorio XVI. Però avendo l'esperienza dimostrato poco opportuna la divisione presente delle attribuzioni, si è giunto insensibilmente a pressochè abolirla, introducendo la *cumulativa*: con che, oltre al trasgredirsi le sapienti disposizioni Pontificie, si è ancora recato pregiudizio al regolare andamento delle Cause. Ond' è che la S. Congregazione, dopo aver tuttociò maturamente ponderato, ha creduto opportuno di adottare un temperamento, che mantenendo la divisione degli officii, ne

regoli più equamente le attribuzioni, e così nel tempo stesso che si procura la osservanza dei Pontificii decreti, sono rimossi quegl'inconvenienti, che ne resero meno utile la esecuzione.

I. Pertanto la S. Congregazione conferma di nuovo e prescrive la divisione ed incompatibilità dei due officii di Avvocato e di Procuratore nella S. Congregazione dei Riti, proibendone espressamente la *cumulativa*. E, per ciò che riguarda quelli i quali, anche con privilegio speciale, abbiano esercitato contemporaneamente i due officii, a datare da un mese dalla pubblicazione del presente decreto, essi dovranno dichiarare espressamente quale dei due intendano di esercitare in appresso, e fatta una tale dichiarazione, non potranno in verun modo ingerirsi nell'altro.

II. Agli Avvocati si appartengono le risposte alle animavversioni di Mons. Promotore della fede sopra i *dubbii maggiori*, cioè sulle Virtù e Miracoli. A questi dubbii (ma pel solo effetto suddetto), s'intendono equiparati gli altri della Introduzione della Causa, Validità dei processi, Dottorati, Scritti, e Culto immemorabile.

La compilazione del Sommario e degli Articoli, costituendo come la base delle Cause sarà di comune pertinenza dell'Avvocato e del Procuratore, ripartendone gli utili, onde la difesa riesca di comune accordo.

L'Avvocato ha pure la totale direzione della Causa, e di accordo col Procuratore deve sorvegliare l'impianto dei Processi che fanno nelle Curie fuori di Roma.

III. I Procuratori sono gli *agenti* delle Cause, fanno quindi tutte le Istanze che occorrono, le presentano e ritirano dalla Segreteria o Cancelleria; fanno in iscritto tutte le Informazioni o Memoriali, e le risposte alle Animavversioni sui dubbii Minori del *non Culto*, della Fama in Genere, Offizii e Messe, e Patronati. Qualora però questi dubbii richiedano l'opera più laboriosa dell'Avvocato, entrerà l'arbitrio dell'E.mo Card. Ponente, come pure per qualunque altro punto controverso. Nulla viene cambiato circa la prassi della Informazione orale.

IV. Ad evitare poi inutili spese, e ad agevolare lo studio delle Cause a chi deve dare il voto, si avvertono gli Avvocati ed i Procuratori di astenersi da ogni superfluità nella composizione delle Scritture e dei Sommarii. Perciò si studino di schivare la ripetizione delle stesse testimonianze nei Sommarii e negli Elenchi delle Virtù, la trascrizione delle Animavversioni per esteso nelle Risposte, e la riproduzione di lunghi tratti di Sommario sì nelle Informazioni che nelle Risposte.

Ove molti testimonii ripetano le stesse cose, dopo due o tre testimonianze più importanti, delle altre concordi si citi nei Sommarii il luogo relativo dei processi. Nelle Introduzioni di Causa si riportino poche lettere postulatorie di maggior rilievo, quanto alle altre basti indicare i nomi dei Postulanti, e la data.

Trattandosi il dubbio delle virtù eroiche si usi la massima brevità nei titoli della fama in vita e dopo morte, a meno che trattisi di cause antiche, secondo le norme date da Benedetto XIV.

Nel rispondere ad obbiezioni già sciolte nelle Risposte precedenti, ove non si rechino argomenti nuovi, si faccia rilevare brevemente il valore delle risposte date, senza riprodurle diffusamente; a meno che la natura della Causa non esiga altrimenti (di che si lascia il giudizio a Monsignor Promotore della Fede). Si raccomanda ai difensori che i Sommarii sulle virtù non oltrepassino pag. 500 di stampa; 100 quei di ciascun miracolo, sulla fama in genere e sui culti immemorabili; 300 quelli sull'introduzione della Causa: tutti gli altri ne abbiano meno a seconda della loro importanza. Le informazioni sulle virtù non oltrepassino le 100 pagine; quelle su ciascun miracolo 50 pagine; sulla introduzione di Causa 80 pagine; sulla fama di santità e sui culti immemorabili 60 pagine; sulla validità dei processi in proporzione del loro numero: per gli altri dubbii minori non eccedano 30 pagine.

E perchè queste regole siano più facilmente eseguite, si richiama in vigore la disposizione di Urbano VIII, che i Sommarii e le Scritture siano presentate *in originale* al Sottopromotore della Fede, il quale così, potrà sorvegliare la esecuzione di queste norme, ed in caso contrario provocare gli opportuni provvedimenti.

Fattasi delle precedenti disposizioni dal sottoscritto Segretario fedele relazione alla Santità di N. S. Leone PP. XIII, Egli si è degnato di approvarle e confermarle colla suprema sua autorità, ingiungendo che da tutti ai quali spetta, vengano fedelmente osservate.

Gaetano Card. ALOISI-MASELLA
Prefetto della S. C. dei Riti.

Loco ✠ Sigilli.

II.

Di talune usanze liturgiche presso i PP. Cappuccini.

Ordinis Min. S. Francisci Capuccinor. —17 Dec. 1888—Occasione edendi opus, cui titulus *Manuale liturgicum ad usum Fratrum Minorum Sancti Francisci Capuccinorum*, nonnullæ quæstiones obortæ sunt inter ejusdem Ordinis rubricistas quoad peculiares ritus seu rubricas in eodem opere contentas. Ad ejusmodi porro quæstiones penitus dirimendas, Reverendissimus Pater Fr. Bruno a Vintia, Procurator et Commissarius Generalis ordinis ipsius, sui muneris esse duxit insequentia dubia Sacræ Rituum Congregationi declaranda proponere, videlicet:

Dubium I. Utrum verbo aut scripto sustineri possit sententia eximens Fratres Capuccinos ab obligatione observandi illa Decreta S. Rituum Congregationis, quae Constitutionibus Ordinis in aliquo adversantur, et hoc quia dictae Constitutiones approbatae fuerint ab Apostolica Sede?

Dubium II. Et quatenus negative: Utrum opinionis falsitas necessario notari debeat in textu auctorum talem sententiam forsitan propugnantium?

Dubium III. Utrum Capuccini licite possint incensationes Altaris perficere in Missis Conventualibus, vel aliis quæ sine Ministris paratis et sine cantu celebrantur?

Dubium IV. Utrum, dato quod aliquando Missa cantetur cum Diacono et Subdiacono, isti possint esse simpliciter parati cum alba, cingulo, stola, et manipulo *respective*, absque dalmatica et tunica, item *respective?*

Dubium V. Utrum tolerari possit usus Missam cantandi modo quasi psalmodico, seu semi-tonato?

Dubium VI. Utrum tolerari possit consuetudo, aliquibus in locis vigens, quod scilicet in Missa Conventuali acolythus, seu minister, cotta non sit indutus?

Dubium VII. Utrum Missae Conventuales sine cantu considerari possint veluti solemnes, sive quoad collectas, sive quoad preces in fine Missae ex mandato Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papæ XIII recitandas, sive quoad numerum cereorum in Altari accensorum?

Dubium VIII. Utrum diebus Dominicis Sacerdos, Missam Conventualem celebraturus, possit ad Altare accedere absque casula, seu planeta, ad aspersionem faciendam, assumpta postea planeta in cornu Epistolae?

Dubium IX. Auctor Manualis, de quo agitur, asserit, quod quando apud Capuccinos ad impertiendam benedictionem cum Sanctissimo Sacramento « loco albae » adhibeatur *superpelliceum*, semper tamen indui debet et amictus (uti in quacumque alia functione, in qua a Nostratibus pluviale adhibeatur) nedum ad tegendum et detegendum caput, sed praesertim ne superior extremitas caputii summitatem pluvialis excedat, quod esset prorsus indecens. Quid dicendum de hac Auctoris sententia?

Dubium X. An in consueta Missa et processione Feriae v Maioris Hebdomadae, celebranti assistere possit Diaconus tantum alba et stola indutus, absque Subdiacono, ipseque non tota durante Missa?

Dubium XI. Utrum cereus paschalis accendi possit in nostris Ecclesiis tempore Missae Conventualis dierum non festivorum?

Dubium XII. Utrum tolerari possit qnod Sacerdos *cotta et stola* vel *alba*, *cingulo et stola tantum* indutus, peragat expositionem et repositionem Sanctissimi Sacramenti: aut populo cum ostensorio benedicat: vel Sanctissimum Sacramentum in processionibus Sanctissimi Corporis Christi portet; an potius teneatur ad usum pluvialis in omnibus cæremoniis, in quibus caeteri Sacerdotes haud Capuccini pluviale portare debent?

Dubium XIII. Utrum Ciboria seu Tabernacula, ubi Sanctissimum Sacramentum asservatur, possint exterius esse ex nudo ligno rudi colore depicto, vel po-

tius debeant deaurari, aut pretiosius depingi quam caeterae Altaris partes ?

Dubium XIV. Utrum tolerari possint thecae Sacrarum Reliquiarum ad modum ostensorioli ex simplici et nudo ligno confectae ?

Dubium XV. Utrum licite fieri possint privatim aliquæ minores benedictiones Ritualis Romani cum sola stola absque superpelliceo ?

Dubium XVI. Utrum Capuccini teneantur ad observantiam Decretorum praesertim 18 Decembris 1877 et 28 Julii 1881, circa materiam paramentorum ?

Et quatenus affirmative, Utrum licite uti possint paramentis ex gossypio, lino aut lana *bona fide* confectis post istius materiae prohibitionem ?

Dubium XVII. An Capuccini possint ad libitum et in una eademque Ecclesia sacras functiones peragere, nunc juxta praescriptiones ordinarias Missalis Romani, etc., nunc utendo Memoriali Rituum a Benedicto XIII pro parvis Ecclesiis edito ?

Haec vero Dubia, super quibus alter ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris suum protulit votum typis editum, quum Eminentissimus et Reverendissimus Dominus Cardinalis Raphael Monaco La Valletta exposuerit in ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Comitiis infrascripta die ad Vaticanum habitis, Eminentissimi et Revenrendissimi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus accurate perpensis, sic rescribere rati sunt:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative, data opportunitate.*

Ad III. *Negative; ex gratia tamen permitti in Missis aliqua majori solemnitate celebrari solitis.*

Ad IV. *Observentur Missalis Rubricæ.*

Ad V. *Retineri posse.*

Ad VI. *Negative.*

Ad VII. *Affirmative.*

Ad VIII. *Affirmative, si adsit pluviale, et completa aspersione, vertat se ad cornu Epistolae, ibique sumat manipulum et casulam pro Missa celebranda.*

Ad IX. *Esse sustinendam.*

Ad X. *Negative: et deficiente Clero, sacram functionem peragi posse juxta Memoriale Rituum jussu Benedicti Papae XIII editum.*

Ad XI. *Negative, nisi aliter ferat consuetudo.*

Ad XII. *Si agatur de expositione et repositione Sanctissimi Sacramenti, sufficit ut Sacerdos cotta et stola sit indutus; nunquam cum alba, cingulo et stola tantum. In Processionibus et benedictione cum Sanctissimo Sacramento in Ostensorio impertienda, omnino requiritur ut celebrans pluviale et velum humerale induat, sicuti cautum est decretis 17 Maii 1857 et 22 Junii 1874.*

Ad XIII. *PP. Capuccini retinere possunt Tabernaculum ligneum affabre elaboratum ex concessione S. C. Episcoporum et Regularium 13 Julii 1649.*

Ad XIV. *Affirmative.*

Ad XV. *Servetur Rituale.*

Ad XVI. *Affirmative; facta vero venia utendi hujusmodi paramentis jam existentibus, donec consumentur.*

Ad XVII. *Si Ecclesiae sufficiens Clerus suppetat, peragant functiones juxta Missale Romanum; si tres aut quatuor clericos tantum habeant, utantur Memoriali Rituum Benedicti XIII.*

Atque ita rescripsit, declaravit, et servari mandavit die 17 Decembris 1888.

B. *Card.* Bianchi *S. R. C. Præf.*
Laurentius Salvati S. R. C. Secret.

III.

I Milanesi, obbligati al rito ambrosiano, qual rito debbano usare fuori la Diocesi di Milano.

Novarien. — 24 Feb. 1890 — R.mus D.nus. David Riccardi Episcopus Novarien. a Sacra Rituum Congregatione sequentia Dubia pro opportuna declaratione humillime subiecit, nimirum:

In Paroecia Sanctae Mariae in urbe *Arona*, intra fines Dioeceseos Novarien. in qua viget ritus romanus, per maximam anni partem pueris edocendis et instituendis nonnulli commorantur Sacerdotes Dioecesi Mediolanensi adscripti et Missali ac ritu ambrosiano utentes. Pluries hinc inde disputatum est an teneantur iidem se conformare ritui romano. Hinc ad certam in posterum sequendam regulam, quaeritur:

Dubium I. An iidem Sacerdotes extra

Dioecesim propriam commorantes teneantur celebrare ritu romano?

Dubium II. An teneantur saltem se conformare quoad Missam et colorem?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Negative, quamvis expediat ut ritui romano se conforment:

Ad II. Quoad colorem paramentorum, Affirmative; quoad Missam vero, tantum diebus solemnioribus Dioeceseos Novarien.

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 24 Februarii 1890.

C. *Card.* Aloisi Masella
V. Nussi. Secretarius.

S. Penitenzieria Apostolica.

Se possano assolversi coloro che non ammettono il fuoco nell'inferno.

Poenitens se sistit coram confessario et inter alia declarat opinari quod in inferno ignis non sit realis sed metaphoricus, scilicet quod inferni poenae, quaecumque illae sint, sunt vocatæ ignis aliquo dicendi modo; nam sicut ignis dolorem omnium intensiorem producit, ita ad indicandas atrocissimas inferni pœnas nulla adest imago aptior ad ideam inferni efformandam. Hinc parochus quærit an liceat relinquere pœnitentes in hac opinione et an liceat eos absolutione donari? Notat autem Parochus quod non agitur de opinione alicujus individui, sed est opinio generaliter admissa in quodam pago ubi dici solet: infantes solum persuade, si potes, quod sit ignis in inferno.

Responsio. Sacra Pœnitentiaria ad præmissa respondet:

Hujusmodi poenitentes diligenter instruendos esse; et pertinaces non esse absolvendos.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 30 Aprilis 1890.

R. *Card.* Monaco *P. M.*

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

CAPO TERZO

Dei mezzi e del modo pratico di usarli per impedire le confessioni sacrileghe

(Contin.— V. Vol. VII, Parte I, pag. 9-13)

ARTICOLO II.

Dell'aiutare alla sincerità dell'accusa con le interrogazioni.

§ 1.° Importanza e difficoltà di questa materia.—Un doppio scoglio perniciosissimo. — Riflessioni per guardarcene.

Gl' *incoraggiamenti*, di cui dicemmo nel precedente articolo, dispongono mirabilmente sì, ma soltanto *dispongono* alla sincerità dell'accusa le anime vereconde; conseguir lo scopo è riserbato per ordinario alle *interrogazioni* del confessore.

La esperienza,di chi possiede l'arte, fa toccar con mano che i rozzi di ambo i sessi di coscienza trascurata, i fanciulli e gli adolescenti, eziandio d'ambo i sessi, e moltissimi penitenti anche più o meno colti ma poco timorati, tuttochè molto incoraggiati dal confessore ad aprirsi interamente, non sogliono accusare i peccati turpi, e spesso anche i furti e qualche più esecranda bestemmia, nè manifestano la vera specie e il vero numero delle loro colpe, se non aiutati dalle interrogazioni di lui.

Ma qui appunto sorgono le maggiori difficoltà. L'incoraggiare, per la parte positiva, quando occorre, non richiede pei varii penitenti, che piccole differenze di maggiore o minore lunghezza, o delicatezza di forma. L'interrogare invece esige, secondo la immensa varietà dei penitenti, non pure grande differenza nella quantità delle domande, ma altresì gran destrezza di modi, per indurli a vomitare, anche contro voglia, il mortifero veleno che chiudono in petto; e somma avvedutezza, per ottenere lo scopo senza che il penitente resti come che sia scandalizzato od offeso.

Or, mentre la difficoltà di bene interrogare è sì grave, i poveri confessori, specie i novelli, da una parte non trovano nella generalità dei Teologi e financo in molti autori di *Pratiche*, che norme assai generali; le quali, come rettamente notò il Frassinetti, si prestano ad interpetrazioni diversissime, anzi talvolta opposte; e dall'altra parte, stante l'assoluta segretezza del sacro Tribunale, non possono osservare il modo pratico onde i confessori più provetti e zelanti interrogano i penitenti, così come i giovani avvocati, i novelli medici ecc. studiano nel fatto il modo con che i più valorosi avvo-

cati, medici ecc. esercitano le rispettive professioni.

Di che proviene che ciascun confessore interpetra quelle regole generali secondo le disposizioni dell'animo proprio; dando maggiore importanza a quelle che più vi si conformano, e minore alle altre che dovrebbero contemperare le prime; onde con estrema facilità urta o nell'eccesso o nel difetto. Formato poi il suo metodo, che, per l'istessa natura di questo sacramento, nessuno può osservare e correggere, e che l'amor proprio gli dipinge sempre come l'ottimo, è pressochè impossibile ch' ei s' induca a mutarlo.

Or chi può descrivere i danni che seguono dal doppio scoglio dell'eccedere o del mancare in questa sì delicata parte del sacro ministero?—Se il confessore è abbastanza versato nelle sacre discipline e ad un' ora premuroso del proprio dovere, avendo letto essere obbligo del confessore provvedere all'integrità dell'accusa, supplire ai difetti del penitente, formare un giudizio quanto si può esatto sulla materia del sacramento ecc., comincerà il poverino, massime se sbalzato di tratto dalla scuola al confessionale senza l'aiuto di molte confessioni pratiche sotto la guida d' esperto operaio (1), comincerà a confondere il possibile col probabile, e, memore dell'*interrogatorio*, letto in qualche *Pratica*, per le confessioni generali, porrà alla tortura sè stesso e i penitenti con domande interminabili, per mettere in sodo, più che si possa, le specie, il numero, le circostanze necessarie... E fin qui manco male: si tratta solo di stancare orribilmente i penitenti e sè medesimo, farsi chiamare scrupoloso, e farsi perciò fuggire da quelle anime che avrebbero maggior bisogno d'un confessore zelante. Avviene di peggio nelle domande sui peccati *contra VI.* Ricorda egli che queste debbono essere caute. Onde non ardisce, è vero, usar termini troppo chiari; comincia dalla lontana, e s' accosta gradatamente. Ma, quando dovrebbe arrestarsi, non si tiene pago; dubita di non aver compreso quanto occorre la specie del peccato: e non osando interrogare più esplicitamente, astringe il penitente a spiegarsi meglio. Ascolta qualche altro chiarimento; ma neppur se ne tiene soddisfatto; e daccapo a richiedere più esplicite spiegazioni. Non è per tanto a dire qual tormento, e non di rado quale ammirazione produce nelle anime siffatta lunga e molto probabilmente scandalosa dimora in quel putridume, donde bisognava uscire prestissimo; non è a dire come in breve ei resti confessore di sole beatine!

Ma neppur questo è il colmo del male. Quid enim dicendum, vel potius quomodo satis lugenda praxis confessariorum illorum, qui praetextu providendi confessionis integritati, plane indulgent sensuali curiositati, cui corrupta natura tam vehementer nos inclinat? Et fatendum, istam pestiferam delectationem facillime irrepere posse etiam in animum sacerdotum satis moratorum! Natura enim, quae valde in istiusmodi sermonibus delectatur, fucum dolosissimum iustae causae in sui muneris necessaria functione concinnat. Ex quo fit ut non modo, uti diximus, poenitentes nimio fatigentur, et ideo a sacramento absterreantur, verum etiam, vel ex confessarii interrogationibus, vel saltem ex tam longa in istis foeditatibus commoratione, saepe saepius addiscant, inextimabili cum animæ detrimento, quæ salubriter ignorabant. Quapropter verissime scripsit Gury: « Quot infelices poenitentes, ob incautam confessarii interrogationem aut explicationem, innocentiam et animam perdiderunt! » II, 616. Ne quid dicamus de ansa, quam praebetur miscredentibus, religionis dedecorandae. — Non mitto, aiebat nuper quidam, filias meas ad confitendum, ne malitiam discant.—Et sane quaedam puella: Ego et plures sociae meae didicimus a tali confessario multa (malitiae intendebat) quae nasciebamus !! (1)

(1) E quanto rari son quelli che possano in ciò addestrare gli altri! Narra di sè un confessore:—Astretto dal mio Vescovo ad ascoltare giovanissimo le confessioni, e sentendone tutta la difficoltà, pregai un vecchio predicatore e confessore a farmi un po' esercitare in confessioni pratiche. Accolse la mia preghiera, e tosto incominciammo una finta confessione, facendo lui da penitente. Strapazzava il segno della Croce, il Confiteor e le risposte alle mie domande ecc.; e facevami osservare come bisognasse correggere quegli spropositi. Così il tempo se ne passò in risate e quisquiglie. Onde compresi che da cotal Maestro non avevo da sperar nulla di sodo. Mi volsi ad un altro, che era per verità dotto e pio. Ma non fece che ricordarmi le norme più o meno generali che avevo già lette. Lo richiesi di qualche mezzo pratico, esemplificato, da ottenere l'accusa di peccati turpi dai fanciulli e dai giovanetti senza pericolo di metterli in malizia od in pericolose curiosità; ma di nuovo risposte vaghe! In una parola, se ora confesso men male, lo debbo principalmente a ben altri Maestri, ingratissimi Maestri: ai molti errori che commisi per parecchi anni, e che rammenterò sempre con amarissimo, ma inutile pentimento.

(1) « Se mai fuvvi tempo (appositamente il Bettonagli) in cui convenisse di osservare la più scrupolosa riservatezza nelle interrogazioni ai penitenti, egli debbe essere certamente il presente... Fa d' uopo impertanto, che noi ministri della Penitenza seguitiamo a dimostrare apertamente al mondo effeminato e travolto, che unicamente per obbedire al precetto del Signore, e per curare con successo le spirituali infermità, ci inchiniamo a penetrare i segreti delle coscienze;

Se poi il giovane confessore è poco o punto sollecito di ben compiere il proprio officio (utinam pauciores sint), e però ama contentar molti nel minor tempo possibile; allora s'attiene alle norme, puranco apprese nei Teologi:—Che le domande debbono essere le sole necessarie; che l'obligo dell' esame e dell'accusa è del penitente non del confessore; che, massime in materia d'impurità, è meglio in molte cose mancare, che in una sola eccedere, ec. Quindi piglia ciò che gli vien dato; e, salvo qualche interrogazione più evidentemente richiesta sulla specie o sul numero, e qualche altra generalissima, come, se ci sono altri scrupoli, si tiene per più che soddisfatto. E frattanto innumerabili anime, alle quali sarebbe occorso un po' d'aiuto per accusarsi interamente, rimangono, lacerate dai rimorsi, a marcire nell'abisso dei sacrilegii, finchè non trovino, se ne avranno la sorte, un confessore pietoso ed esperto che ne le tragga!

Quale di questi due scogli sia più pernicioso, non sembraci facile definire. Ciò che certamente è facile, facilissimo, si è che, mentre si vuole scansarne uno, si rompa nell'altro.

A non urtare in nessuno di essi, oltre la meditazione quotidiana e l'umile e fervente preghiera, bisogna persuadersi bene di questa somma facilità d'eccedere o mancare, e dei danni gravissimi che derivano dall'una cosa e dall'altra ai penitenti, ai confessori ed alla Religione; e poi si hanno a tener sempre presenti le opposte regole dei Dottori, perchè di ciascuna si intenda il valore nei veri e giusti suoi limiti.

Per evitare il primo scoglio dobbiamo rammentare:— 1.° Che l'integrità materiale è di precetto (quanto è moralmente possibile), non di essenza; nè perciò l'essere un po' maggiore o un po' minore la cura del procurarla, reca vantaggi o danni considerevoli: che anzi, quando si vuol troppo diligentemente ottenerla, togliesi il tempo necessario a procurare la integrità formale;— 2.° Che propriamente è questa che provvede alla validità del Sacramento ed alla salvezza delle anime;—3.° Che venendo in collisione la integrità materiale con la decenza onde vanno amministrate le cose sante, e più ancora con la sicurezza di non insegnare la malizia, tutti i Teologi, anco i più rigidi, insegnano doversi postergare la integrità materiale per salvare quegli altri due beni, incomparabilmente maggiori;—4.° Che la integrità formale si ha sempre quando il penitente in buona fede crede di aver detto quanto era obbligato a dire, poniamo pure che per la sua rozzezza, ignoranza, tenera età ecc. si accusi in maniera confusissima ed al sommo inesatta;—5.° Che perfino i più rigorosi Teologi non solo non richiedono l'accusa dei *modi* (1) onde si son commessi i peccati turpi, degli atti ad essi accessori, e delle altre circostanze che non ne mutano la specie; ma insegnano *uno ore* che il Sacro Ministro dee con bel modo impedire tali manifestazioni, ove il penitente le faccia da se; dicendogli che stia pur tranquillo, poichè ha capito la sostanza del peccato, e che non occorre nè conviene spiegare, come siasi fatto, od altro che non muti la specie di esso.

Ma sopratutto gioverà a siffatti confessori timidi o comechessia troppo lunghi o troppo liberi nell'interrogare, il leggere le dissertazioni quarta ed undecima del Frassinetti, intese per altro *cum grano salis*. Ci piace riferire dalla seconda di esse un brano troppo prezioso, che meriterebbe essere mandato a memoria da tutti i Confessori. « Sane nunquam satis detestare poterimus praxim illam aliquorum confessariorum, qui, ut ipsi dicunt, pro integritate confessionis servanda, nesciunt imponere modum interrogationibus circa res turpes... Quaecumque in Theologis ipsi legerint spectantia ad distinctionem specificam peccatorum turpium, ad eorum modos et varietates, perfricata fronte pergunt interrogare. Et dico *perfricata fronte*; quis enim piae vel saltem sanae mentis Sacerdos, inter sacra Ecclesiae septa, medius inter altaria, super quae immolatur Agnus Dei, in administratione sacramenti quod est lavacrum eiusdem Sanguinis, quis audeat et non horrescat vocabula adhibere lupanaribus po-

---

ma che del resto siamo fermi, anzi abborrenti, a non voler sapere una parola di più che non sia assolutamente necessaria al duplice scopo. E principalmente parlando dei trascorsi della gioventù e del più debol sesso, protestiamo assolutamente col fatto, dietro il consiglio, anzi il precetto dei Santi, che siamo persuasi e fissi a sacrificare più presto la integrità ed esattezza materiale della Confessione, anzichè metterci al pericolo anche più lontano di offendere comecchessia il più alto e spiegato decoro del confessionale, ricordevoli che al precetto positivo dee di gran lunga prevalere il naturale, di rispettare sommamente l'innocenza, la verecondia, la semplicità e persino la medesima fragilità e debolezza... »

(1) Ed è appunto la descrizione dei modi, come egregiamente dilucida il Frassinetti, quella che fa impressione nocevolissima sulla fantasia e sul cuore. Lo aveva pur insegnato l'Angelico: *De peccatis carnalibus non descendat (confessarius) nimis ad particolares circumstantias; quanto magis considerantur in specialì, tanto magis concupiscentiam nata sunt movere.* Veggasi pure l'eccellente *Direttorio pratico* del Ciolli, Ediz: 2.ª n. 53; ed il bellissimo *Confessore secondo il cuore di Gesù* di Mon. Guerra.

tius consona, praesertim alloquendo mulierculas, ut exquisite exquirat omnium spurcitiarum genera? Faxit Deus ne quis detestabilem huiusmodi praxim sectetur, ut suo malo ingenio indulgeat!... Nonne vitandum erit in colloquendo quidquid immunditiæ vitari poterit, præcipue cum fiat quasi quidam accessus stupae ad ignem in hac collocutione tam intima et confidentiali hominis confessarii cum muliere confitente? » E qui, detto del pericolo gravissimo cui il confessore espone se stesso con siffatte interrogazioni, e di altri gravi inconvenienti, continua: « Quis ergo tolerare unquam poterit quod confessarii adhibeant interrogationes circa turpia, præter eas quæ sunt absolute necessariæ, speciatim dum confessiones mulierum excipiunt? » Fermiamo pertanto in noi questa regola impreteribile: Non domandare, nè ascoltare, se non ciò che domanderemmo od ascolteremmo in presenza del nostro Vescovo, ov'egli potesse essere testimone del nostro modo di amministrare la Penitenza.

A coloro poi che urtano nello scoglio opposto, (ovviare al quale è l'obbietto di questa disquisizione), ed eziandio a quei degni confessori che aiutano bensì, ma non quanto o non come sarebbe uopo, ricorderemo le massime insegnate dai più reputati ed esperti autori: 1.° Accusare spontaneamente e con sincerità i peccati turpi non è di un gran numero di penitenti; gran parte di essi han bisogno di esserne interrogati più o meno industriosamente;—2.° Questo bisogno è ancor maggiore per l'accusa delle ricadute;—3.° Massime poi per l'accusa delle colpe volontariamente taciute in altre confessioni;—4.° È meglio ascoltare minor numero di penitenti e rimetterli possibilmente tutti in grazia di Dio, che ascoltarne più e lasciarne buona parte in istato di sacrilegio; (1) 5.° Non deesi dunque badare troppo a quelli che non possono ascoltarsi, ma dobbiamo aiutare *quanto occorre* colui che sta attualmente ai nostri piedi;—6.° La fretta è la peste delle cose spirituali (Sales); leviamo la fretta, e tutto andrà bene (Liguori);—7.° Insomma, conchiuderemo con l'Angelico, « frequenter quae prae confusione poenitens taceret, interrogatus revelat. » Ma interrogato in qual modo? Ce lo ha detto il medesimo S. Dottore; cioè *perscrutando*, ossia, come avea già detto S. Agostino, *sapienter et quasi astute*—(2).

Che se pur uno dei nostri amatissimi confratelli non si tenesse pago a tali autorità, e continuasse a credere che basti d'ordinario qualche larga e secca domanda per conseguire la sincerità dell'accusa, noi lo stringeremmo con l'argomento già toccato altrove: O credete, o provate (1). Il non voler fare nè quello nè questo, può mai far supporre buona disposizione di animo? Non potrebbe far ripetere: « Noluit intelligere, ut bene ageret? » Ma noi non vogliamo fare di nessuno dei confessori tanto ingiuriosa supposizione. E però, già fatti accorti della esistenza di quel doppio scoglio, e ricordate le ragioni gravissime che debbono impegnarci a guardarcene bene, veniamo ad esporre nella maniera più pratica che ci sia dato, come si possa tra mezzo ad essi passare con sufficiente sicurezza, e giugnere felicemente alla meta.

(Continua)

---

(1) Il dottissimo Gaetano, riferito dal Giordanini, 1, 87, dice che il confessore deve mirar più a sentire due soli penitenti, e far bene con essi il suo ufficio (s'intende per quel che è strettamente necessario) che spedirne venti.

(2) Ed il Padre Mach.—" Non si aspetti il confessore, che il penitente venga a dirgli: Padre, taccio peccati per vergogna; vorrei fare la confessione generale. Questo succederà POCHISSIME VOLTE; QUASI SEMPRE DOVRÀ EGLI CAVARLI CON INGEGNOSE INDUSTRIE ".

(1) Di molti e gravissimi Autori riportammo le testuali parole ne' primi due capi. E, come notammo, trattandosi di fatti, il credere a sì autorevoli e numerose attestazioni, è necessità logica, se non vuolsi dir vale ad ogni fede umana. Essi poi, per buona ventura, non solo ci attestano le vastissime proporzioni del male, ma chi una cosa dice e chi un' altra per ovviarlo; tanto da potersi co' loro suggerimenti *riuniti* formare un metodo di meravigliosa efficacia. E noi speriamo presentarlo in questo capo, aggiungendovi ciò che a renderlo più compiuto ci han dettato oltre a venti anni di studio teoretico e pratico su questo punto.

LE CAPPELLANIE ED I LEGATI PII IN ITALIA

§ II. Norme civili: Giurisprudenza.

(Cont.—V. Vol. VI, Par. II pag. 181-193.)

6.

Oneri gravanti sui beneficii e le cappellanie soppresse.

SOMMARIO—61. Introduzione—62. L'obbligo dei pesi ne' patroni è *personale* non *reale* — 63. Il patrono deve sempre corrispondere il necessario per l'adempimento dei pesi—64. E dev'egli provare che ha soddisfatto, a chi ciò impugna—65. E deve soddisfare, giusta la tassa sinodale—66. Il comune ed il parroco hanno azione giuridica contro gl'inadempienti—67. Non si può però astringere il patrono ad una somma maggiore di quella

stabilita dal fondatore—68. Il parroco ed il sindaco possono agire amendue per la celebrazione delle messe nella chiesa parrocchiale—69. L'investito che sia patrono di una cappellania da lui svincolata, non può essere astretto civilmente con mezzi coattivi al servizio ecclesiastico—70. La riduzione ottenuta dall'investito non giova al patrono rivendicante, il quale deve adempir gli oneri dal giorno in cui non paga più l'investito—71. E se non ha soddisfatto, dee soddisfare anche pel passato, senza pretendere privilegii—72. Il Fondo pel Culto è obbligato ai pesi in genere, non in ispecie—73. E però non deve darne conto a chicchessia.

61. Quantunque i beneficii o le cappellanie sieno state civilmente soppresse, col divieto che altri se ne fondassero per l'avvenire, nondimeno la legge non ebbe in mente di abolirne i pesi, che devono sempre sopportarsi da coloro che ne svincolarono o ne rivendicarono i fondi. Ecco come in ciò la giurisprudenza ha interpetrata la legge.

62.—« L'obbligazione civile nei patroni di adempiere i pesi annessi alla fondazione, è puramente *personale*, nè può colpire la proprietà *immobiliare* dei debitori pel suo adempimento futuro.

« I Comuni hanno interesse e diritto di astringere i patroni che hanno rivendicato i beni dei benefizii soppressi allo adempimento degli oneri annessi alla dotazione, e consistenti nel far celebrare un dato numero di messe nella Chiesa comunale » (Corte d'Appello di Milano. 6 dic. 1871. Ann. di Giurisp. It. Vol. VI, par. II, p. 69).

63.—« I patroni laici, che hanno rivendicato i beni delle Cappellanie e dei benefizii soppressi colla legge 15 Agosto 1867, sono tenuti all' adempimento dei *pesi*, cioè di quegli atti di culto che possono sempre aver luogo, malgrado la soppressione degli enti, e che taluno ha interesse di veder soddisfatti.

« Il patrono ha diritto di rivendicare la totalità dei beni costituenti la dote del benefizio soppresso, sebbene per disposizione del fondatore una parte delle rendite dei beni dovesse ritenersi dall'Amministratore, per far fronte alle spese occorrenti per la celebrazione degli atti di culto.

« Questa parte però delle rendite devesi dal patrono corrispondere come peso dei beni rivendicati » (Corte di Cassaz. di Torino 16 lugl. 1873. Ann. di Giur. it. Vol. VII, Par. I, p. 410).

64.—« Se alla domanda intentata contro un patrono rivendicante perchè sia condannato a provvedere all'adempimento dei pesi, e fondata sul motivo che non adempie, egli eccepisce di averli sempre adempiuti, spetta a lui l'obbligo di provare l'adempimento, non all'altra parte quello di provare il non adempimento »—(Corte d'App. di Casale, 12 dic. 1874 Ann. di Guir. it. Vol. IX, Par. II, pag. 101).

65.—« L'onere della celebrazione di messe, anche dopo la soppressione delle cappellanie laicali, è giuridico e non puramente morale.

« Lo stipendio delle messe deve essere regolato a norma della tariffa sinodale vigente all'epoca in cui si debbono celebrare.

« Lo stipendio stabilito dal fondatore della cappellania pel caso di vacanza, non può estendersi al caso in cui l'investito trascuri di celebrare o far celebrare le messe » (Corte d'Appello d'Ancona 14 giu. 1875. Bettini, Vol. XXVIII, par. II, p. 39.)

66.—« Il Comune ed il Parroco hanno azione giuridica per obbligare il patrono, che ha svincolato i beni di un ente ecclesiastico soppresso, all'adempimento dei pesi portati dall'atto di fondazione. Quest'azione è fondata sull'art. 36 del Codice di procedura civile (1), il quale non distingue tra interesse materiale e morale per avere azione in giudizio, e però comprende anche l'interesse religioso.

---

(1) Il detto art. prescrive: « Per proporre una domanda in giudizio, o per contraddire alla medesima, è necessario avervi interesse ». Qualsivoglia parroco perciò ha interesse che siano celebrate le messe fondate nella sua chiesa; così pure qualsivoglia Confraternita o persona morale debitamente riconosciuta. Questi possono benissimo sporgere querela contro i patroni inadempienti.

« L'adempimento de' pesi, sì e come di dritto, è un'obbligazione perfetta e civile e non un semplice obbligo di coscienza » (Corte d' Appello di Torino, 4 dic. 1877. Boll. del Cont. Catt. Vol. I, p. 150).

67.—« La legge 15 agosto 1867, sopprimendo le cappellanie laicali, non liberò i patroni, a cui favore i beni rimasero svincolati, dall'obbligo di far celebrare le messe imposte dal fondatore. Ed ove i patroni non lo adempiano, possono gl'interessati astringerveli in via giudiziaria.

« Se il fondatore ha stabilito una somma per la celebrazione delle messe, chi è tenuto a farle celebrare non può essere obbligato a corrispondere una somma maggiore » (Corte di Cassaz. di Roma 4 lugl. 1877. Boll. del Cont. Catt. Vol. I, p. 49).

68.—« Per ottenere l'adempimento degli oneri religiosi da celebrarsi nella parrocchia di un dato comune, e quindi far dichiarare la responsabilità per l'adempimento dei medesimi, possono agire giudizialmente il parroco ed il sindaco, molto più se la loro azione sia sostenuta dal patrono col quale fu stipulato l'istrumento di prelevazione del capitale per l' adempimento dei pesi religiosi » (Corte di Cassaz. di Roma 10 lugl. 1877. Boll. del Cont. Catt. Vol. I, p. 34).

69.—« L'investito di una cappellania laicale che, essendone insieme patrono, abbia collo svincolo ottenuto la piena e libera proprietà dei beni che ne costituivano la dotazione, non è più obbligato civilmente al servizio ecclesiastico, pel quale perciò resta immune da ogni mezzo coattivo » (Corte di Cassaz. Roma, 8 lugl. 1882. Boll. del Cont. Catt. anno VI, Par. II, p. 198).

70.—« L'obbligo dei pesi annessi ai beneficii soppressi non subì alterazione pel disposto dell' art. 5 della legge 15 agosto 1867 che, riserbandone l' adempimento *(sì e come di diritto)* ne ha trasferito l'obbligo nei rivendicanti patroni qual era, vale a dire, civile o giuridico, ovvero di semplice coscienza, secondo lo stato in cui si trovava nei rapporti giuridici preesistenti.

« La riduzione degli oneri concessa in riguardo unicamente alla persona dell'investito, non può, per quanto lunga ne sia stata l' osservanza, invocarsi dal patrono rivendicante come base di prescrizione estintiva.

« L'adempimento dei pesi è a carico del patrono rivendicante, dal giorno, in cui gli cessa l'obbligo del pagamento dell'assegno riservato all' ultimo legittimo investito, e sta a carico di esso patrono anche in precedenza del giudizio promosso per far dichiarare esente da soppressione il beneficio (Corte di Cassaz. di Torino 9 ott. 1882. Boll. del Contenz. Anno VII Ser. 2ª p. 22).

71.—« Il privilegio di non adempiere gli obblighi delle cappellanie e dei beneficii in forma specifica, ma secondo la destinazione per equipollenti, è proprio del Demanio e del Fondo pel culto, non già per coloro che rivendicano o ne svincolano i beni.

« Questi ultimi perciò sono obbligati di adempiere i pesi in forma specifica, e trattandosi di messe da celebrarsi in chiesa o in altare assegnato, devono soddisfare anche per gl'inadempimenti passati (Corte di Appello di Palermo 15 aprile 1885. Monitore Eccl. Vol. IV Par. I, pag. 260).

72.— Il fondo pel culto non è obbligato all'adempimento delle singole prescrizioni religiose, disposte dal fondatore dell' ente soppresso, nè è obbligato di render conto all'esecutore o preposto dell' ente soppresso di come adempiere al dovere che ha di provvedere al culto.

« La celebrazione delle messe in ogni domenica non può considerarsi pel fondo del culto come un onere inerente ai beni passati al demanio » (Corte di Cassaz. di Roma 24 genn, 1887. La Corte Supr. di Roma anno XII, pag. 642).

73.—« Soppressa una fondazione a scopo di culto, gravata di celebrazioni di messe, col passaggio delle rendite nell'amministrazione del Fondo pel culto, anche l' onere della celebrazione delle messe passa a carico dell'amministrazione; la quale però avendo l'incarico di provvedere al culto in genere, non è tenuta verso chicchessia a render conto del modo col quale attende alla sua missione.

« La prova dell'adempimento della ce-

lebrazione delle messe deve prestarsi mediante la esibizione delle così dette *certe* » (Corte di Cassaz. di Roma 3 apr. 1888. La Corte Supr. di Roma anno XIII, p. 225).

E basti fin quì delle norme civili. Fa d'uopo ora chiarir bene le norme ecclesiastiche per la quiete delle coscienze; il che faremo nei prossimi articoli.

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

Se i pellegrini si possano assolvere dai riservati al Papa e si possano dispensare da impedimenti e da irregolarità, per quelle facoltà che ai Vescovi suol concedere la S. Sede.

3.° Caso Morale.

Giocondo sacerdote e rettore di un Santuario, ch'è centro di pellegrinaggio, è provvisto dal Vescovo di molte facoltà papali comunicabili, non solo di assolvere dai casi riservati, ma sì ancora di dispensare da taluni impedimenti matrimoniali, da quello *ad petendum* e dalla irregolarità *ob violationem censurarum*. Giocondo si avvale di tutte queste facoltà con tutt'i pellegrini, anche di lontane Diocesi, che si accostano a lui.

Si chiede: opera bene Giocondo?

Il caso riguarda i pellegrini che chiedono l'assoluzione dai casi pontificii, e le dispense che suol commettere ai Vescovi il Rom. Pontefice. Non tocchiamo qui le intricate quistioni circa l'assolvere i medesimi dai riservati al Vescovo di origine o al Vescovo del luogo, ovvero il dispensarli dalle leggi particolari o anche da quelle sulle quali ha potestà l'Ordinario. Forse ci occuperemo altra volta di tal materia.

I pellegrini adunque vogliono ben distinguersi dai vaghi e dai forestieri. Forestieri (*advenae*) son coloro che hanno il quasi-domicilio in un luogo, cioè vi dimorano la maggior parte dell'anno. I pellegrini hanno altrove il domicilio o il quasi-domicilio. I vaghi non l'hanno in nessun luogo. — Fa d'uopo intanto di esaminare se le facoltà comunicabili che ha il Vescovo dalla S. Sede si estendono a tutte e tre queste classi di persone. Esaminiamo il testo delle concessioni medesime, limitandoci solo a quelle che riguardano il ministero delle confessioni.

Una è la pagella della S. Penitenzieria che contiene le facoltà sui riservati al Papa e su parecchie dispense matrimoniali (V. Mon. Eccl. Vol. II. Par. III, pag, 72). In essa così sta detto circa la estensione delle prefate facoltà: « Vobis venerabili in Christo Patri N. N. infrascriptas communicamus facultates... quibus pro foro conscientiae per Vos, sive per Vestrum Vicarium in spiritualibus Generalem... etiam extra sacramentalem confessionem PRO GREGE VOBIS COMMISSO, et intra fines vestrae dioecesis tantum, atque de speciali in unoquoque casu exprimenda, Sedis apostolicae auctoritate vobis delegata, uti valeatis; easque Canonico Poenitentiario, nec non Vicariis Foraneis pro foro pariter conscientiae, ac in actu sacramentalis confessionis dumtaxat, etiam habitualiter, si Vobis placuerit, aliis vero confessariis, cum ad Vos, sive ad praedictum Vicarium Generalem in casibus particularibus poenitentium recursum habuerint pro exposito casu impertiri possitis, nisi ob peculiares causas aliquibus confessariis a vobis specialiter subdelegandis, per tempus arbitrio vestro statuendum, illas communicare judicabitis ».

Le facoltà dunque che con questa pagella si comunicano ai Vescovi sono pel solo gregge loro commesso e pei soli confini della propria Diocesi: sono perciò con limite di persone e di luogo. In quanto alla loro suddelegazione, può il Vescovo farla al Vi-

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico e liturgico: Bossi can. Nivardo di Nervi—Intini can. teol. Paolo di Cerignola—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli.

Ai casi Morale e canonico: Cervone Sac. Francesco di Napoli.

Al solo caso morale: Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli.

Pel premio del caso morale, la sorte ha favorito il Sac. Cigliano Giuseppe—del caso canonico, il Sac. Cervone Francesco—del caso liturgico, il Sac. Margiotta Leonardo Luigi.

cario Generale, anche abitualmente, e per l'uno e l'altro foro. Abitualmente, ma solo pel foro interno, può concederla al Canonico Penitenziere della Cattedrale ed a' Vicarii Foranei. Ai semplici confessori può darla sì lui come il Vicario Generale pel solo foro interno e nei singoli casi, se pure per qualche causa speciale non creda impartirla a tempo determinato.

Un' altra concessione di facoltà pontificie comunicabili fatte ai Vescovi è quella del Capo *Liceat* del Tridentino, confermata dalla Costituzione *Apostolicae Sedis*, la quale però n' eccettua i casi con censura specialmente riservati al Papa. Eccone il tenore: « Liceat Episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus ex delicto occulto provenientibus, excepta ea quae oritur ex homicidio volontario, et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare, et in quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicae reservatis, absolvere delinquentes quoscumque sibi subditos, in dioecesi sua, per seipsos aut vicarium ad id specialiter deputandum ».

Anche qui si parla dei soli proprii sudditi e della diocesi propria. Circa le altre condizioni di queste facoltà discorremmo a lungo nel Vol. IV, Par. I, p. 158 seg.

Per la facoltà di assolvere i compratori di beni sacri dalla censura tridentina vi è la concessione *circa compositiones*, nella quale non si legge la espressa limitazione della propria diocesi e dei proprii sudditi (V. Mon. Eccl. Vol. VI, Par. II. pag. 30); ma però, fu dichiarato al Vescovo di C. (V. Mon. Eccl. l. c. pag. 103), che questa facoltà possono i Vescovi suddelegarla non abitualmente, ma nei singoli casi. Lo stesso può dirsi della facoltà di suddelegare, che sogliono avere i Vescovi, l'assoluzione dalle censure e la dispensa dalla irregolarità per coloro che presero parte alle così dette congregazioni di carità senza la debita venia. (Mon. Eccl. Vol. V. Par. II, p. 252, Vol. VI Par. I, p. 16, Par. II, p. 65).

Or venendo a discorrere del caso proposto, possono i confessori cui queste facoltà furono suddelegate, avvalersene pei forestieri, pei vaghi, pei pellegrini? — Le facoltà possono ridursi a due specie: a quella di assolvere dai riservati, ed a quella di dispensare da impedimenti e da irregolarità. Fa d'uopo distinguere l'una dall'altra.

In quanto alla facoltà di assolvere dai riservati, ecco ciò che insegna S. Alfonso (L. VI, n. 593): « Quoad absolutionem vero casuum, commune est apud dd. quod Episcopus bene potest absolvere peregrinos a casibus papalibus, modo sint occulti ex c. *Liceat*.... Nec obstat quod Concilium hanc facultatem Episcopis concesserit tantum erga *delinquentes sibi subditos*; nam uti recte dicunt aa. praefati, subditi etiam dicuntur tales peregrini, qui in foro sacramentali subiiciuntur Episcopo dioecesano. Idque refert Suarez (*de Cens.* d. 41 sect. 2 n. 10) declaratum fuisse a S. C. quae respondit, posse absentem a sua Dioecesi absolvi ab Episcopo illius Diocesis, in qua moratur, non autem a sua; rationem reddens quia Concilium in dicto C. *Liceat* loquitur de absolutione sacramentali in foro conscientiae, quae requirit praesentiam ».—È dunque certo che le facoltà del C. *Liceat* valgono pure pei pellegrini circa l'assoluzione dai riservati.

Lo stesso crediamo doversi dire delle facoltà della pagella della S. Penitenzieria, quanto alla detta assoluzione. È regola inconcussa di diritto che *ubi eadem est ratio, eadem est iuris dispositio.* Checchè sia poi delle acri dispute dei Teologi, anche moderni, sulla giurisdizione dei pellegrini nel foro sacramentale (1), è comunissima la sentenza oggidì che il pellegrino, quanto alle confessioni, si considera come diocesano: « Siquidem, come insegna lo Scavini (T. III, n. 395, Ed. XIV), hodie quoad poenitentiam peregrinus habetur uti dioecesanus ex universali ubique recepta consuetudine ».

Ciò che si è detto del pellegrino, con più ragione deve dirsi del vago e del forestiero, i quali tutti possono venire assoluti dai casi papali da qualsivoglia sacerdote ne abbia dal Vescovo la suddelegazione.

(1) V. d'Annibale *Summula* P. III, n. 204 nota 12,13—Ballerini ap. Gury T. II, n. 555—*Vindiciae Alphons.* Par. V, q. XIII—Berardi *Praxis* Ed. I. n. 1061, VII.

Possono ancora venir dispensati da impedimenti o da irregolarità?

I forestieri (*advenae*) che hanno il quasi-domicilio, sono generalmente agguagliati ai sudditi del luogo e però possono godere delle dispense a questi concedute. Così S. Alfonso *L. 1 n. 158;* Lemhkul *T. I, n. 164;* Scavini *T. I. n. 235* etc. Così pure la S. C. del S. Off., la quale, circa la dispensa pei matrimonii misti concessa ai Vescovi, definì: « Catholicos viros vel mulieres dispensari posse iustis accedentibus causis, super impedimento mixtae religionis ab Episcopo hanc facultatem habente, cuius sunt subditi ob domicilium vel quasi-domicilium in eius dioecesi acquisitum, dummodo in eadem dioecesi actu existant quando dispensationem recipiunt ». (Fer. IV, 22 nov. 1865— Acta T. II, p. 671).

Lo stesso può dirsi de' vaghi, giacchè questi, non avendo domicilio fisso, in nessun luogo potrebbero altrimenti venir dispensati « Receptum est, dice lo Scavini *l. c.*, quod possunt dispensari vagi a superioribus loci, in quo hic et nunc illi resident; si secus esset, non haberent a quibus dispensarentur ».

Circa i pellegrini, v'ha quistione animatissima fra i teologi. Alcuni affermano, per la ragione che il pellegrino recandosi in un qualche luogo, anche per un giorno solo, divien suddito di quel luogo. Altri negano ricisamente, perchè non può esser suddito di un luogo chi non vi abbia acquistato almeno il quasi-domicilio. Questa seconda sentenza, dice lo Scavini *l. c.*, è comunissima, ed a questa egli si sottoscrive. Nondimeno la prima è detta da S. Alfonso *L. I, n, 158 meritamente probabile,* e però non potrebbesi condannare chi volesse seguirla. E la seguono infatti il Gury *T. I, n. 115*, il d'Annibale *V. I, n. 72 e 209,* il Lemhkul *V. I, n. 164.*

Dal fin qui detto, potrà discendere la soluzione del nostro caso. Giocondo si vale delle facoltà papali suddelegategli dal Vescovo, sì circa l'assoluzione dai riservati al Papa, come circa le dispense pontificie, e se ne vale non pure verso i diocesani, ma sì ancora verso i pellegrini di altre diocesi. In quanto all'assoluzione dai riservati, può bene avvalersene, giusta la sentenza più comune. Rispetto alle dispense, può certo avvalersene coi forestieri e coi vaghi. Coi pellegrini non è certo s'egli possa. Stante però la sentenza meritamente probabile che lo autorizza, crediamo che laddove ci sia una giusta causa può anche dispensare coi pellegrini (1).

Del resto a cessare ogni dubbio, il confessore di un Santuario potrà ottenere direttamente dalla Sacra Penitenzieria le necessarie facoltà.

II.

Se i Regolari possano confessarsi lecitamente e validamente con sacerdoti estranei.

3.° Caso Canonico.

Romualdo religioso, dimorante nel chiostro, ha necessità di confessarsi con un sacerdote estraneo. Senza prenderne permesso da' Superiori (cui non può svelare quel suo bisogno), va da Porfirio canonico e confessore, e gli manifesta la propria coscienza. Porfirio, ignorando se ha facoltà di confessarlo, lo assolve *sub conditione.*

Si chiede:

1.° I Regolari possono confessarsi con sacerdoti estranei?

2.° Nel caso negativo, è invalida l'assoluzione?

---

(1) Ecco le parole di S. Alfonso *L. VI, n. 158* intorno a questa sentenza: « Prima (sententia), quam tenent Pontius, Joseph de Januar., cui adhaeret Tanner apud Croix, *probabilemque* MERITO putat Palaus, affirmat universe (posse Episcopos dispensare peregrinos) tam pro legibus, quam pro votis. Ratio, quia peregrinus, per illum accessum, quamvis unius diei, fit vere subditus superioris loci ubi reperitur, uti dicunt Suar., Salas ac Pontius cum Palao ».

Non si dica dunque che qui si tratta solo delle dispense da quelle leggi che i Sacri Canoni attribuiscono ai Vescovi, non di quelle che delega loro specialmente la S. Sede; giacchè la ragione è la stessa: è che il pellegrino, secondo questi molti Teologi, diviene veramente suddito del superiore del luogo dove si ritrova, e perciò fa parte del gregge di quel Vescovo.

3.° Che è da dire di Romualdo e di Porfirio?

Al primo—I Regolari possono e debbono confessarsi, generalmente parlando, con confessori dell'Ordine proprio, i quali non hanno bisogno dell'approvazione del Vescovo, ma solo dei Superiori monastici, secondo le regole di ciascun ordine. Così la Costit. di Clemente VIII *Romani Pontificis* del 23 nov. 1599; così pure la Costit. di Urbano VIII *S. Congregatio* del 21 sett. 1624. Il Tridentino *Sess. 23 cap. 15 de ref.* non arrecò mutazione alcuna intorno i confessori dei Regolari (1).—Possono intanto questi confessarsi con sacerdoti estranei?

Vuolsi distinguere fra i regolari che dimorano nei chiostri e quelli che si trovano fuori.

I primi possono confessarsi con sacerdoti estranei quante volte ne abbiano licenza da quei Superiori che han facoltà di deputare i confessori, purchè non ostino le regole dell'Ordine (V. Bizzarri *Collectanaa* p. 177 nota 1.)—Non basta la licenza del solo superiore locale? Il Diana *Tract. super dub. regul. resol. 11*) a questo dubbio risponde: « Affirmative, seclusa constitutione religionis, vel statuto in contrarium ». E ne adduce la ragione: « Et ratio est quia qui habent ordinariam potestatem possunt illam alteri delegare ». E che i superiori locali abbiano la qualità di veri prelati benchè infimi, lo insegnano il Suarez *de Relig. tom. 4 tr. 8. lib. 2, cap. 22* ed altri autori. Onde il Bordoni *De potest. Praelator. resol. 2, n. 23* al dubbio: « An superiores locales quandocumque hanc facultatem (excipiendi confessiones) possint pro suis subditis delegare aliis sacerdotibus extra religionem, dando licentiam ipsis subditis ut extra monasterium eligant confessarium? ».—risponde: « Possunt, et probatur tum iure communi *cap. omnis 12 de poenit...* tum quia in cunctis religionibus superiores locales approbant, et deputant suis subditis sacerdotes pro audiendis suorum subditorum confessionibus; ergo si illi non prohibentur expresse ut aliquando non possint deputare extraneam, poterunt ».

Ma ogni dubbio (se pur ve ne sia) vien tolto da un'autentica dichiarazione della S. C. de' VV. e RR. del 3 giugno 1864.—Eccola come si legge nel Bizzarri cit. pag. 775: « Religiosus vir Aurelius Pirri Ordinis Erem. S. Augustini et Prior Conventus, cui titulus S. Mariae in Sylva prope oppidum *Borgo-Ruggiano* nuncupatum Dioecesis Piscien. supplex S. C. rogavit, ut ad conscientiarum tranquillitatem sequens solveret dubium: Quidam Regularis, utens facultate obtenta a Priore sui Conventus, confitetur sacerdoti et quidem approbato. 1. Quaeritur an valide? Et quatenus affirmative; 2. Utrum Prior possit iure subditis suis hanc facultatem concedere, nec ne?—Cui E.mi Patres, referente E.mo Quaglia Praefecto rescripserunt: In Ordine Eremitano S. Augustini—Affirmative ad utrumque, dummodo sacerdos fuerit ex approbatis ab Ordinario loci. Pro aliis Ordinibus, standum constitutionibus et statutis ». — Dunque basta la licenza del superiore locale perchè un religioso possa confessarsi con un sacerdote estraneo, purchè le regole e le costituzioni non si oppongano.

Ma questo estraneo sacerdote necessariamente dev'essere approvato dall'Ordinario? Sì: e lo si dimostra non solo dal prefato decreto *in Ordine Eremitano,* ma ancora dal seguente *in Hildesimen.* del 18 sett. 1769: « 1. An tales confessiones (fatte ad un sacerdote secolare semplice anche con licenza dei superiori monastici) licitae sint? — 2. An ignorante Episcopo validae fuerint?— 3. An Episcopo sciente et contradicente in posterum peragendae validae futurae sint?— Resp.: *Negative in omnibus et amplius* ».

E se il sacerdote cui va concesso al religioso di confessarsi, sia un regolare di ordine diverso, dev' esser questi facoltato dal

(1) Anche i secolari che vivono nei collegii monastici, secondo le istituzioni regolari, o che sono della famiglia e continui commensali dei religiosi, possono confessarsi coi confessori regolari (Clem. X Const. *Suprema*). Il che non va detto per gli ospiti, per gli operai e per coloro che abitano ne' cortili dei monasteri (Greg. XIII Const. *Circumspecta* 17 Febr. 1649 —S. C. C. 21 ian. 1713—V. Buccerone *Enchir. Moral.* n. 563).

Vescovo, ovvero basta che sia stato approvato dall'Ordine? È quistione fra i Dottori; ma quando la S. Penitenz. e la S. C. dei VV. e RR. concede ai Religiosi di eleggersi i confessori, usa di questa formola: « Indulget religioso viro oratori, ut quemcumque confessarium sive saecularem sive regularem dummodo sit ex approbatis ab Ordinario loci, sibi eligere possit ». Dunque par che sia necessaria in tal caso l'approvazione dell'Ordinario del luogo.

Pei religiosi poi che dimorano fuori del chiostro a causa della civile soppressione vi ha facoltà della S. Sede di scegliersi per confessore qualsivoglia sacerdote secolare o regolare, purchè approvato dall' Ordinario del luogo, e anche se vivano radunati in qualche privata abitazione, in cui non si trovino almeno quattro confessori religiosi. Ecco il tenore del decreto della S. C. dei VV. e RR. del 3 luglio 1862: « Sanctitas Sua ad propositum dubium rescribendum mandavit, nempe Religiosos suppressorum conventuum qui hac de causa in communitate non vivunt, posse sibi eligere in confessarium quemcumque presbyterum, sive ex clero saeculari, sive ex clero regulari, dummodo sit ex approbatis ad excipiendas confessiones ab Ordinario loci. Iis vero religiosis, de quibus agitur, qui licet a suis conventibus eiecti, tamen eo quo meliori modo quo fieri poterit in communitate vivunt, S. S. benigne tribuit indultum eligendi sibi quemcumque confessarium uti supra, dummodo in ea non habeantur saltem quatuor confessarii proprii Ordinis », (Ap. Bizzarri p. 155).

In genere poi, quando i regolari si trovino fuori del chiostro o per viaggio, o a causa di predicazione o di altro, e non hanno compagni religiosi, possono confessarsi a qualsivoglia sacerdote estraneo. Ciò fu concesso da Innoc. VII all'Ordine de'Predicatori, da Sisto IV a'Frati Minori ecc.; onde, per la comunicazione de'privilegii, tutti gli Ordini religiosi godono di tal facoltà (V. Ferraris v. *Approbatio pro confessionibus excipiendis).* V'ha quistione animatissima se in tal caso il sacerdote per le confessioni del regolare debba essere approvato dall'Ordinario, ovvero basti un qualunque semplice sacerdote (V. Ferraris l. c.). S. Alfonso crede più probabile la sentenza affermativa ch'è ancora più comune (*App. de Privil. n.* 3).

Al secondo — Dubbio assai più rilevante è quello proposto in secondo luogo, quando, cioè, un Regolare che vive nel chiostro si confessa ad un sacerdote estraneo approvato dall'Ordinario, senza venia del superiore, se la confessione in tal caso è illecita solo, ovvero anche è nulla.

Affine di risolvere il quesito, che per quanto sappiamo, non è stato agitato dai Dottori, occorre vedere se il divieto ai Religiosi di confessarsi con estranei è solo disciplinare ovvero altresì giurisdizionale. Sembra chiaro che sia giurisdizionale, oltrechè disciplinare. I Religiosi sono esenti dalla giurisdizione del Vescovo e direttamente dipendono dal Papa, il quale su di loro esercita la giurisdizione per mezzo dei prelati dell'Ordine rispettivo. Se dunque sono esenti dalla giurisdizione del Vescovo, sono estranei alla costui Diocesi. E come nè il Vescovo nè i delegati da lui possono esercitare giurisdizione alcuna in luoghi estranei alla Diocesi, così neanco possono averla comechessia verso i regolari.

Nè si dica che i forestieri o i pellegrini validamente sono assoluti dai confessori del luogo dove si ritrovano; imperocchè per questi non è il diritto che a ciò li abilita, ma la sola consuetudine o il tacito consenso dei proprii pastori (1), Or questa consuetudine e questo tacito consenso non può invocarsi pei regolari.

Del resto, siffatta opinione validamente vien confermata da una dichiarazione della S. C. de'VV. e RR. che noi demmo nel Vol. II, Par. III, p. 99.—Nella Congregazione della Missione, dichiarata esente dalla giurisdizione degli Ordinarii da Urbano VIII, da Alessandro VIII, da Benedetto XIII, vigeva l'usanza che i membri di essa confessavansi a sacerdoti estranei senza per-

(1) V. Berardi *Praxis Ed. I n. 1061, VII;* Ballerini ap. Gury *T. II, n. 555; Vindic. Alphons Par. V, q. XIII;* d'Annibale *Summ. P. III, n. 204 nota 12, 13.*

messo dei superiori. Fu mosso alla S. C. de'VV. e RR. il dubbio: « Utrum membrum Congregationis Missionum possit, absque licentia superioris, confessionem sacramentalem VALIDE peragere apud sacerdotem externum approbatum, dum facile habere posset sacerdotem confessarium etiam in Congregatione » — E la S. C. il dì 23 settembre 1881 risolse: *Negative.* È chiaro adunque come la confessione di un religioso esente fatta ad un confessore estraneo all'Ordine, senza venia de'superiori, è del tutto invalida.

Al terzo—Che deve dunque dirsi di Romualdo religioso il quale, dimorando nel chiostro, senza il permesso dei Superiori, si confessa a Porfirio confessore estraneo? È valida siffatta confessione? Da quello che abbiamo esposto si raccoglie che la sua confessione è nulla, perchè fatta a colui che non avea punto giurisdizione su di lui.— Se Romualdo non potea chiedere licenza al superiore locale, potea domandarla al provinciale o al Generale, e in fine anche alla Sacra Penitenzieria tacendo il nome.—Porfirio poi non poteva ammetterlo alla confessione, per la ragione sopradetta; e a nulla gli è valso il ripiego dell'assoluzione condizionata.

III.

Se, distrutto un altare privilegiato, al novello che sul luogo del primo si costruisce, si possa cambiare il titolo, e vi si possa godere l'antico privilegio.

3.° Caso Liturgico.

Sigismondo parroco fa smantellare un altare di stucco dedicato a S. Giorgio e privilegiato, per costruirne un altro di marmo nello stesso luogo. Dovendo far consacrare il nuovo altare, vuol dedicarlo ai Dolori di M. Vergine; e temendo che sia perduto il privilegio per le anime purganti, fa pratiche a Roma perchè sia rinnovato.

Si chiede:

1.° Si può mutare a piacimento il titolo di un altare?

2.° Si può mutare, quando l'altare si distrugga, per costruirsene ivi un altro?

3.° In questo caso, si perde il privilegio che godeva l'antico altare distrutto?

4.° Che è da dire di Sigismondo?

Al primo—Il Patrono o Titolare di una chiesa benedetta o consacrata non può cambiarsi senza indulto Apostolico. Così la S. C. de'Riti *in Brugen.* 11 mar. 1843, *in Molinen.* 12 sept. 1857 ad 14 etc.

Ed ecco la ragione che ne assegna il Gardellini (*Ad Decr. 6 sept. 1834 in Tarvisin. ad 2*): « Iam semel ac Ecclesia Deo in honorem Sancti alicuius in consecratione dicata est, Sanctus hic est Ecclesiae Titularis. Hic autem, ut observat Guiettus, est relate ad Ecclesiam, quod est in homine baptizato nomen quod imponitur, ita ut a Sancti titulo quo muncupatur, Ecclesia illa ab aliis Ecclesiis veluti proprio nomine dignoscatur ». Onde conchiude che come non si può cambiare a piacimento il nome di un uomo impostogli nel battesimo, così non si può mutare senza venia della S. Sede il titolo di una Chiesa dedicata a qualche Santo.

Deve dirsi lo stesso del titolo di qualche altare? Trattandosi di altare principale o maggiore non v'ha dubbio che sì. Il titolo infatti di tale altare suol essere ancora il titolo della Chiesa non potendo questa benedirsi o consacrarsi senza che l'altare maggiore sia dedicato al titolo cui vien dedicata la Chiesa. Perciò la S. C. de'R. interrogata se si potesse da'Signori della Missione aggiungere alla loro Chiesa di S. Nicola da Tolentino in Napoli per contitolare S. Vincenzo de Paoli, e se sull'altare maggiore, mancante d'immagine, si potesse riporre quella della B. V. Immacolata, il dì 27 agosto 1836 rispose negativamente (*Congregationis Missionis*, n. 4793). Supplicata di nuovo per la grazia di collocar la immagine della Immacolata sull'altare maggiore, la S. C. il dì 11 mar. 1837 rescrisse: « In Ara maiori ponatur icon illius Sancti in cuius honorem est consecrata ».

Siffatta teorica ha luogo altresì per gli altari minori? Crediamo che abbia parimenti luogo per gli altari consacrati; giacchè per essi milita la stessa ragione che per

le chiese consacrate o benedette. Se in queste non si può mutare il titolo perchè imposto nella consacrazione o nella benedizione come il nome nel battesimo, come il nome nel battesimo si impone il proprio titolo nella consacrazione degli altari.

Ove poi si tratti di altari minori non consacrati, non avrebbe luogo siffatta ragione, e però neanco il divieto della mutazione del titolo. Questi altari infatti non si sogliono neppur benedire; e basta solo una pietra sacra che vi sí sovrapponga perchè vi si possa celebrare il S. Sacrifizio.

Al secondo—È regola generale che, distrutta una chiesa consacrata o benedetta, si distrugge parimenti il titolo, nè v'ha obbligo stretto d'imporlo alla nuova chiesa che si voglia edificare sulle rovine dell'antica. Solo per convenienza lo si consiglia. Ecco come scrive l'A-Carpo *Bibl. Lit. P. I, n. 310:* « Si autem Ecclesia ex toto destruatur aut in perpetuum execretur, seu loci sacri qualitate amissa, in usum profanum convertatur, ita ut iterum benedici aut consecrari oporteat, perit etiam Titulus, ac de eo nihil amplius fit, nisi ipse, quod maxime convenit, restituatur; sin vero erigatur sub alio Titulo, tunc priore amisso, posterior tantum viget ». Lo stesso insegna il Gardellini *l. c.*—Perciò la S. C. chiesta: « An Parochialis Ecclesia S. Mariae Magdalenae Poenitentis loci vulgo *Casamicciola* terraemotu collapsa, quum ab interitu fuerit vindicata, possit dicari SS. Cordi Jesu? » — il dì 16 gennaro 1885 *in Isclana ad 1.* n. 5930, rispose: « Affirmative, retenta tamen S. Maria Magdalena, tamquam contitulari ».

Ciò che si è detto delle chiese, può dirsi benissimo degli altari consacrati, tranne se sieno quelli che necessariamente debbono sempre portare il titolo della Chiesa.

Al terzo—Distrutto un altare, perisce col medesimo anche il privilegio? Ecco alcuni decreti della S. C. delle Indulgenze:

« An privilegium maneat, non obstante quod altare sub eadem invocatione de novo aedificatum fuerit in alio quidem loco, sed in eadem ecclesia?—Resp. *Affirmative* » 16 sept. 1723 n. 84.

Episcopus Nancejensis exposuit, quod anno 1835 altare maius ecclesiae parochialis de Bening privilegiatum in perpetuum declaratum fuit: cum vero idem altare marmoreum hodie constructum sit, supponitur quod privilegium peremptum sit, supplicatur hinc pro opportuna declaratione—Resp. Dummodo altare sit iterum sub eodem titulo constructum, non amisit privilegium ab Apostolica Sede concessum » 24 apr. 1843, n. 317.

1.° An altare capellae B. Virginis idem privilegium retineat, quod habuit altare S. Francisci (quo destructo illud de novo in eodem loco aedificatum fuit)?—Et quatenus negative; 2.° An praedicto altari capellae B. Virginis privilegium perpetuum concedendum sit?—Resp: *Negative ad utrumque* » 18 iul. 1712, n. 43.

Dunque allorchè un altare privilegiato venga distrutto, se nello stesso luogo, o anche in altro sito della medesima chiesa, venga di nuovo costruito, purchè non se ne muti il titolo, non si perde il privilegio. Come, per contrario, si perde, quando il titolo venga mutato. Donde si raccoglie che il privilegio è annesso precipuamente al titolo di un altare.

Al quarto—Dal fin qui detto, si può facilmente risolvere il caso di Sigismondo, il quale, smantellato l'antico altare di stucco dedicato a S. Giorgio e privilegiato, ne costruisce ivi un altro che vuol dedicare alla SS. Vergine Addolorata. Quanto alla mutazione del titolo, può farla, stantechè l'altare di stucco non era consacrato, se pur non si tratti dell'altare titolare della sua Chiesa. Quanto al privilegio, colla mutazione del titolo, va del tutto perduto, e però fa bene a chiederne a Roma la rinnovazione.

PROPOSTA DI CASI

5.° Caso Morale.

Sono messi ad incanto parecchi beni di corporazioni religiose, dal Demanio confiscati. Balbino, non avendo il tempo di munirsi delle

necessarie facoltà, concorre all'asta col proponimento di ben comporsi colla Chiesa, non appena i fondi gli sarebbero aggiudicati. — Reso intanto aggiudicatorio dei fondi, se ne accusa con Lucio confessore, il quale, riputandolo censurato, lo rimanda inassoluto.

Si chiede:

1.° Chi concorre all'asta di beni sacri confiscati dal Demanio, con proposito di comporsi colla Chiesa, cade in censura?

2.° Vi cade chi abbia in animo di restituirli alla Chiesa?

3.° Che deve dirsi di Balbino e di Lucio?

5.° Caso Canonico.

Giacinta religiosa professa in monastero di clausura papale, stando, a causa di malattia e con permesso pontificio, fuori del chiostro, viene a morte. Di che sorge litigio fra il parroco del luogo e il confessore del monastero circa il diritto ai funerali. Quegli lo attribuisce a sè, trovandosi la religiosa morta nei limiti di sua giurisdizione; questi lo vuol per lui trattandosi di suddita del monastero di cui egli ha cura.

Si chiede: A chi spetta il diritto ai funerali di una monaca morta fuori del chiostro?

5.° Caso Liturgico.

Apollonio sacerdote, chiamato ad amministrare la Estrema Unzione a Silvano infermo, trova che questi è negli ultimi aneliti della vita. Temendo perciò che gli venga meno il tempo di compiere tutte le sacre unzioni, l'unge solo nella fronte. Ma ecco che l'infermo, cessato il parosismo, dura ancora del tempo nella sua pericolosa malattia. Dubbioso intanto di ciò che fatto e di ciò che deve fare, chiede:

1.° In che grado d'infermità può e deve amministrarsi la Estrema Unzione?

2.° Si devono supplire le unzioni omesse, quando pel pericolo di prossima morte si unse solo la fronte dell'infermo?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

(Continuaz. V. p. 44-46 di q. P.)

11. *Sull' obbligo di recitar l' officio in coro nelle ore stabilite.*

D. Nel Capitolo di M. è invalso da qualche tempo l'uso di anticipare quasi sempre, e non sempre per serio motivo, i Vesperi nelle ore antimeridiane. Si chiede: L'orario delle varie parti della salmodia corale obbliga in coscienza, e sotto quale colpa? Potrebbe essere ragione sufficiente per anticipare i Vesperi la diminuzione delle rendite capitolari?

R. Rispondiamo con S. Alfonso (L. IV, n. 363): « Quaeritur an in choro sit gravis obligatio recitandi officium ordine debito et statis horis. Affirmant Concina et Salm. cum Suar., Az., Sot., Pal., Fill., Vill., Reg. et Tamb. modo anticipatio vel postpositio sit notabilis, et desit aliqua legitima causa excusans. Ratio, tum quia canones pluries repetunt horas recitandas esse statis horis et temporibus, tum quia talis inversio gravem involvit deformitatem. Negant vero Cai., Lay., Sanch., Bon., Gav. ac Trull., Tancr. Dian. etc. ap. Salm. Ratio quia huiusmodi circumstantia temporis vel ordinis non pertinet ad substantiam præcepti, sed est quaedam caeremonia accidentalis. Utraque est probabilis, sed haec secunda videtur probabilior eo quod non constet de gravi praecepto super hac re imposito ».

Stante adunque la sentenza più probabile e più benigna di S. Alfonso, non si vuole andare con molto rigore circa l' anticipare i Vesperi senza grave ragione. Laddove poi ciò si facesse abitualmente, massime con ammirazione dei fedeli, non sarebbe, crediamo noi, da tollerare. Nè vale il pretesto della diminuzione delle rendite; giacchè, come più volte si è dimostrato, e secondo le ultime massime di giurisprudenza canonica, quand'anco le rendite venissero a mancare, com'è nei canonici statutarii, pur vi sarebbe l'obbligo della officiatura corale giusta il disposto de'Ss. Canoni, dal che solo una dispensa pontificia potrebbe scusare.

12. *Se valga la consuetudine di non cantare in coro la messa della vigilia o feriale nella quaresima.*

D. Nei giorni quaresimali o di vigilia, quando si dovrebbero celebrare più messe corali, nel Capitolo di R. se ne celebra sempre una *ab immemorabili*. Si chiede: Può essere scusato il Capitolo dalla consuetudine? Può giovare ad esso questa consuetudine, nel supposto che l'Ordinario ne abbia *ab antiquo* ottenuta dispensa dalla S. Sede, ma di cui non si ha documento alcuno?

R. Le messe feriali o di vigilia sono di stretto obbligo nel coro: la consuetudine contraria non basta a scusare. È principio inconcusso che le Rubriche del Messale sono precettive tutte, ed ogni consuetudine loro contraria come abuso deve eliminarsi (S. R. C. 16 mar. 1591 — V. q. Parte p. 31). Or ecco come prescrive il Messale (*Rubr. de Fer. et Vig.* § *III n. 1*): « In feriis qua-

dragesimæ, quatuor temporum, rogationum et vigiliarum, etiamsi duplex vel semiduplex festum vel octava occurrit, in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis cantantur duae Missae: una de festo post tertiam, alia de feria post nonam ». — Si aggiunga che l'obbligo non è solo liturgico, ma di giustizia, e commutativa, per le prebende che si percepiscono. Se dunque certo è l'obbligo, certa dovrebbe esser pure la dispensa pontificia. Quando di tal dispensa non si ha notizia di sorta, come potrà essere scusato il Capitolo? Sarebbe questo almeno in dovere di chiederne l'oracolo alla S. Sede, colla sanatoria del passato (V. S. R. C. 34 ian. 1890 *in Pacen.* ad 4. Mon. Eccl. Vol. VI, Par. II, p. 74).

13. *In quali feste abolite i parroci hanno obbligo di celebrare pro populo.*

D. Cornelio parroco chiede se nei giorni di Giovedì Santo e di Sabbato Santo celebrando in chiesa ha obbligo di applicare *pro populo.*

R. L'obbligo pei curati di applicare pro populo è per le sole domeniche e pei giorni di doppio precetto, giusta il Tridentino *Sess. 23 c. 1 de ref.* e la Costit. di Bened. XIV *Cum semper oblatas* del dì 19 agosto 1744, in cui si dichiara che tal dovere si estende altresì alle feste di doppio precetto di già abolite.

Sono compresi in questi ultimi i giorni di Giovedì S. e di Sabbato S.?

Pio IX di s. m. nella Enciclica *Amantissimi* del 3 maggio 1858 autorevolmente assegna la regola per questi giorni festivi aboliti, ed è che i curati debbano celebrare « illis etiam (diebus) qui ex huius Apostolicæ Sedis indulgentia ex dierum de præcepto festorum numero sublati ac translati sunt, quemadmodum ipsi animarum curatores debebant dum Urbani VIII Constitutio (*Universa per orbem*) in pleno suo robore vigebat, antequam festivi de præcepto dies imminuerentur et transferrentur ». — Dunque l'obbligo della messa *pro populo* si restringe tassativamente alle feste commemorate da Urbano VIII nella cit. Costituz. quand'anche alcune di quelle posteriormente sieno state abolite.

Giova perciò ricordare le dette feste sancite da Urbano VIII nella Costit. *Universa per orbem* del dì 13 sett. 1842 (Tom. XV del Bollar. p. 206 Ed. Taur.), per norma sì dei curati, come dei redattori di calendarii. Siffatti giorni festivi sono i seguenti: « Dominicos scilicet dies totius anni, Nativitatis D. N. Jesu Christi, Circumcisionis, Epiphaniae, Resurrectionis cum duabus sequentibus feriis, Ascensionis, Pentecostes cum duabus pariter sequentibus feriis, SS. Trinitatis, solemnitatis Corporis Christi et Inventionis S. Crucis, necnon festivitatum Purificationis, Annunciationis, Assumptionis et Nativitatis Deiparæ Virginis, Dedicationis S. Michaelis Archangeli, Nativitatis S. Ioannis Baptistae, Ss. Petri et Pauli, S. Andreae, S. Jacobi, S. Ioannis, S. Thomæ, Ss. Philippi et Iacobi, S. Bartholomæi, S. Matthaei, Ss. Simonis et Iudae et S. Mathiæ Christi Domini Apostolorum, item S. Stephani protomartyris, Ss. Innocentium, S. Laurentii Martyris, S. Sylvestri papae et confessoris, S. Iosephi etiam confessoris et S. Annae Deiparæ respective sponsi ac genitricis, solemnitatis Omnium Sanctorum atque unius ex principalioribus in quocumque regno, sive provincia, et alterius pariter principalioris in quacumque civitate, oppido vel pago, ubi hos patronos haberi et venerari contigerit ».

Or, non facendosi in tal catalogo menzione del Giovedì S. nè del Sabato S., è chiaro che in questi giorni non v'ha obbligo veruno della messa *pro populo.*

14. *Se la messa del Giovedì S. e del Sabato S., celebrando il Vescovo, debbasi applicare* pro benefactoribus.

D. Quando celebra il Vescovo nel Giovedì S. o nel Sabato S. è obbligato egli di applicare *pro benefactoribus;* ovvero deve supplire in altro giorno il canonico di settimana?

R. I sacri Canoni, e posteriormente la Costit. *Cum semper oblatas* di Benedetto XIV, vogliono che l'officiatura quotidiana si compia colla Messa cantata *pro benefactoribus,* esclusa qualsivoglia consuetudine in contrario: « Praecipitur ut *singulis diebus* in ecclesiis patriarchalibus, metropolitanis, cathedralibus et collegiatis, tum horæ canonicæ debitis modo et forma recitentur, tum etiam missa conventualis celebretur ». Ognun vede come non vanno da quest'obbligo eccettuati i giorni di Giovedì Santo e di Sabato Santo. Chi dovrà adempire questo obbligo, il Vescovo celebrante, ovvero il Canonico di settimana?

La legge vuole che nello stesso giorno, e come compimento della salmodia, si canti la messa *pro benefactoribus.* Or quando questa messa nei detti giorni della settimana maggiore si canta dal Vescovo, sembra a noi che il Vescovo sia tenuto di applicarla *pro benefactoribus.*

È vero che nelle altre solennità, quando il Vescovo fa i pontificali solenni, il canonico di settimana è chiamato a celebrare privatamente pei benefattori (S. R. C. 13 nov. 1831 ad 20 et 22, n. 4669). Ma ciò è perchè il Vescovo in quei giorni deve applicare *pro populo*: il che, come sopra s'è visto, non ha luogo nel Giovedì S. e nel Sabato S.

È vero altresì che in quelle solennità nelle quali, impedito il Vescovo, supplisce nella messa solenne la prima dignità, neppure a questa corre obbligo di applicare *pro benefactoribus*, come fu deciso dalla S. C. del Concilio (4 mar. 1976 V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 105). Ma la stessa S. C. stabilì che il canonico di settimana lo stesso giorno deve applicare pei benefattori privatamente. Or come ciò potrebbe aver luogo nel Giovedì Santo e nel Sabato Santo, quando altre messe non sono consentite, trannechè la solenne?

Se dunque non si voglia dire che nei detti due giorni non si debba applicare la messa *pro benefactoribus*, ovvero che questa si possa rimandare privatamente per conto dell'eddomadario, alla seguente settimana, fino a che l'autorità suprema della S. Sede non decida altrimenti, non rimane che chi celebra in detti giorni nelle Cattedrali e nelle Collegiate debba esso applicare *pro benefactoribus*, potendosene poi rivalere con altre applicazioni del Canonico di settimana.

15. *Se debbasi omettere la colletta del SS. Sacramento, esposto in una Chiesa, nelle feste dei misteri di N. S. G. C.*

D. Quando trovasi esposto in una chiesa il SS. Sacramento, deve farsene commemorazione in tutte le messe che ivi si celebrano. La S. C. dei Riti ha però deciso che questa commemorazione non ha luogo nella festa del SS. Cuore di Gesù. Deve dirsi lo stesso per le feste degli altri misteri di N. S. G. C., sopratutto di quelli che, al pari del SS. Cuore, ricordano l'amore infinito dell'Uomo-Dio?

R. Quando trattasi di misteri diversi da quello del SS. Sacramento, siano pure di N. S. G. C. e che ricordino l'infinito amore di Lui, non si vuole omettere la colletta del Santissimo esposto: « De iure licet addere commemorationem SS. Sacramenti in Missis privatis in Ecclesiis ubi SS. Sacramentum remanet expositum; an ista commemoratio sit omnino ammittenda in festis D. N. I. C. v. g. in missis de mysteriis Passionis, in feriis VI in Quadragesima, per octavam Paschatis, Ascensionis, Transfigurationis etc.? — Resp. Commemorationem fieri posse, iuxta alia decreta, dummodo missa non versetur in eodem mysterio » (S. R. C. 7 iul. 1877 in Soc. Presbyt. SS. Sacram. ad 1, n. 5702).

Se n'eccettua la festa del Cuor di Gesù, perchè questo mistero rappresenta sopratutto l'amore di G. C. in Sacramento (S. R. C. 6 sept. 1834, n. 4731). Se n'eccettua pure la festa del Preziosissimo Sangue, il cui mistero anche vien rappresentato nell'Eucaristia, e se ne fa menzione nella orazione di quest'ultima (S. R. C. 18 iul. 1884).

Però, la S. C. il dì 22 maggio 1841 *in Mechlinien.* dichiarò la commemoraz. del SS. Cuor di Gesù, stando esposto il Santissimo, *ad modum collectae permitti posse.* Interrogata posteriormente la stessa S. C. che volesse significare quell'*ad modum collectae*, il dì 26 marzo 1859 *in Mechlinien.* ad 2, rispose: « Verba *ad modum collectae* intelligenda esse de collecta seu oratione ob publicam causam ab Episcopo imperata ».—Dunque quando il Vescovo abbia prescritta, per qualche pubblico bisogno la colletta del Santissimo, questa si può fare anche nelle feste commemorative del SS. Sacramento.

CRONACA GOVERNATIVA

—

Corte di Cassazione di Roma

Diritti dell'investito di una cappellania soppressa— Lo svincolo di beni si regola e si effettua fra i patroni e l'amministrazione del demanio: e all'investito non resta che il diritto di ricevere un annuo assegno corrispondente alla rendita netta della dotazione, o dai patroni che abbiano chiesto in tempo, e conseguito lo svincolo stesso mediante pagamento della tassa prescritta, o dal fondo per il culto.

Il fondo culto, nel pagare all'investito di una dotazione l'assegno annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione stessa, deve ritenere il 30 per 100, che esso stesso subisce in via di deduzione sulla rendita da iscriversi a suo favore dal demanio. (Sez. civ. 5 Nov. 1889 — Finanze e fondo pel culto. Dusmet Arciv. di Catania ed altri—La Corte supr. di Roma, l c., pag. 549).

Fedecommesso a scopo di culto, soppresso — Allora che in una istituzione fidecommissaria concorrano lo scopo di culto, la perpetuità e l'autonomia, deve essa ritenersi soppressa e il fondo pel culto ne è il successore e il rappresentante.

Contendandosi sulla soppressione o meno di una istituzione fidecommissaria; deve il magistrato verificare se sia o no avvenuta la presa di possesso da parte del fondo culto dei beni della istituzione stessa.

Può il fondo pel culto aver preso possesso contemporaneamente di più enti soppressi senza che per questo possa dirsi nulla od inefficace la sua presa di possesso. (Sez. civ. 4 Sett. 1889—Fondo pel Culto e Todaro Genova — La Corte Supr. di Roma, Anno XIV, pag, 594).

Assegnamento di rendita

a scopo di culto soppresso— Alla esistenza di una fondazione a scopo di culto non è necessario che la dotazione sia avulsa e staccata dal patrimonio del disponente, ma basta che da questo siasi assegnata una rendita determinata da erogarsi in perpetuo ad un determinato scopo di culto; la quale erogazione perpetua importa non un mero obbligo di coscienza, ma una vera obbligazione civile, produttiva di azione a favore dell'ente, e per esso di chi possa avere interesse all'adempimento dell'obbligo stesso. (Sez. civ. 16 Nov. 1889—Finanze e Recupito vedova Mojatico—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 625).

Prestazioni di messe, imposte su di un beneficio soppresso e indemaniato, dovute al parroco — Allorchè su di un benefizio soppresso grava l'onere di messe da celebrarsi nei dì festivi in Chiesa parrocchiale a vantaggio del popolo, quand'anco i fondi del beneficio siano stati appresi dal Demanio, può benissimo il parroco rivendicarne le necessarie prestazioni per quell'adempimento.

La celebrazione delle messe non costituendo l'essenza del benefizio, non viene con questo abolito, e se, come nella fattispecie, è a vantaggio dei terzi, questi non perdono il loro diritto. (Sez. civ. 12 Apr. 1889—Finanze, Comune di Orciano Gattini e Tamburrini—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 645).

I Seminarii in causa con altri luoghi pii—I Seminarii sono istituzioni ecclesiastiche, confidate alle cure dei vescovi, del pari che le collegiate e le comunie o chiese ricettizie, e può ad essi applicarsi la massima: *privilegiatus contra aeque privilegiatum privilegio uti non potest*, per modo che il privilegio cede di fronte al privilegio contrario che lo paralizza, qualunque sia la natura dell' ente privilegiato.

Il seminario adunque non può far valere il privilegio del suolo esecutivo contro una collegiata o una comunia. (Sez. civ. 4 Sett. 1889—Fondo pel culto e Genoesi Meissari Zerbi—La corte Supr. di Roma, l. c., pag. 664).

A chi si debbono le annualità per messe dopo la presa di possesso del fondo pel culto — Una fidecommissaria non paga legittimamente all'investito le decorse annualità del legato di messe, che dopo la presa di possesso il fondo pel culto reclamava per se, quantunque il fondo pel culto non avesse ancora corrisposto, nè liquidato all'investito il relativo assegno.

Non la gestione degli affari, ma la delegazione può legittimare il pagamento delle annualità che avessero fatto gli eredi del fondatore di una cappellania al cappellano della medesima, quante volte vi sia effettivamente concorsa la delegazione da parte del fondo pel culto. (Sez. civ. 9 Genn. e 27 Mar. 1890—Fondo pel Culto, Cocco e Calvi e Montaperto—La Corte Supr. di Roma, Anno XV pagg. 3 e 144).

Se valgano ora le pensioni accordate dai cessati governi—Le largizioni continuative fatte da sovrani di precedenti regimi a spese dei fondi erariali in beneficio di una mensa vescovile, sono per le attuali leggi civili intrinsecamente revocabili.

I danni patrimoniali che derivino ai cittadini dalla pubblicazione di una legge, salvo speciali disposizioni, non sono per se risarcibili dall'erario pubblico: « nullum ius quaesitum adversus legis auctorem » e lo Stato che sorge nuovo « teneatur » non ad altro che « ad aes alienum quod intra fines legitimae administrationis contractum est » dallo Stato caduto. (Sez. civ. 14 Genn. 1890—Finanze, Economato, e fondo pel culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 54).

È soppresso un legato autonomo fatto a chiesa parrocchiale?—È soppresso un legato autonomo, il quale non debba considerarsi eredità della chiesa parrochiale, nè abbia i caratteri di coadiutorietà. In conseguenza si considera abolita un'opera perpetua di culto col peso di messe e di luminarie per le feste del Santissimo in chiesa parrocchiale. (Sez. civ. 14 Genn. 1890—Finanze Economato e fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 54).

L'investito di un beneficio soppresso può alienare i beni, o rinunziare a prescrizioni estintive? — Essendo con le leggi eversive passata nel demanio la rappresentanza dei beni soppressi, se il beneficiato sia restato nondimeno al possesso materiale dei beni, va considerato come un nudo detentore dei medesimi per amministrarli nell'interesse dello Stato e del patrono che li avesse svincolati.

Cessata nello investito di un ente soppresso la rappresentanza del medesimo, non può egli nè alienarne i beni, nè rinunciare alla prescrizione estintiva che in favore dello stesso, si fosse già verificata (Sez. civ. 26 feb. 1890—Fondo pel Culto e Palmisano—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 96).

CRONACA RELIGIOSA
(31 Maggio 1891)

Il S. Padre e l'Opera dei Congressi Cattolici — Sotto la data dei 18 Marzo Sua Santità diresse una lettera al Presidente ed ai membri del Comitato permanente dell'Opera dei Congressi Cattolici in Italia, nella quale si compiacque dei loro sentimenti di ossequio e gratitudine verso la sua augusta persona, ma molto più per la promessa di voler resistere gagliardamente nei buoni propositi di adoperarsi affinchè i cattolici di questa regione difendano con coraggio e tutti compatti la causa della religione e della libertà dell'Apostolica Sede.

Cause di beatificazioni — Ai 12 sp. nel palazzo Altemps, presso l'Emo Prefetto della S. C. dei Riti, si tenne la Congregazione antipreparatoria sulle virtù in grado eroico della Ven. Suor Maria Croce, francescana, fondatrice del Monastero di S. Carlo a Roveredo.

Il S. Padre ha segnata di proprio pugno la Commissione per la introduzione della Causa di beatificazione del Ven. Modesto di Gesù e Maria sotto la data degli 11 Marzo corrente anno.

Per la difesa delle opere pie — Il Comitato Regionale di Napoli per l'opera dei Congressi e dei Comitati cattolici, con approvazione del S. Padre, ha incaricato il proprio Consiglio del Contenzioso di provvedere all'assistenza e alla difesa delle opere pie nelle provincie napoletane, minacciate dalla nuova legge 17 luglio 1890.

I rappresentanti delle singole opere pie potranno perciò inviare al medesimo copia dei loro statuti e regolamenti, ed anche, se lor sembri utile, dei rispettivi bilanci, e richiedere nel contempo chiarimenti e consultazioni all'obbietto, le quali verranno loro con tutta diligenza e gratuitamente forniti. Nel caso di assoluto bisogno, sarà loro anche prestata l'opera della difesa gratuita presso le competenti autorità. Le spese, ove ne sia d'uopo, veranno fatte direttamente dalle rispettive opere.

Carte e lettere potranno indirizzarsi al Presidente Commend. Enrico Cosi, in Napoli, Via S. Sebastiano, 57. Ove fossero titoli originali, è bene spedirli a mano o in piego raccomandato.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha pubblicata una interessantissima Enciclica sulla quistione operaia, da lungo tempo aspettata. La daremo nel prossimo fascicolo.

— L'ultimo corriere di gabinetto, giunto a Roma da Lisbona, ha recato notizie soddisfacenti circa la mediazione pontificia tra il Portogallo e il Congo. Il Cardinale Vannutelli è riuscito ad appianare tutte le difficoltà, ed a condurre i negoziati a pratiche conclusioni.

— Il 13 u. s. si tenne a Milano un Comizio di cattolici contro la pornografia: alcuni socialisti tentarono disordini, e furono arrestati dalla polizia.

— In seguito alla rinunzia di Mons. Raffaele Policchetti come Delegato Apostolico pei monasteri e le chiese di Napoli immediatamente soggetti alla Santa Sede, il Papa ha dato tale officio a Mons. Gennaro Cosenza, Vesc. tit. di Dioclea, ed ausiliare di Telese e Cerreto.

— Ai 7 sp. si tenne a Treviglio l'adunanza generale del Congresso delle Società Cattoliche operaie lombarde: erano rappresentate settantadue società e si pronunziarono importanti discorsi.

— Il 12 sp. giunse a Roma il Capitano Iacques, che la Società Antischiavista del Belgio ha inviato nel centro dell'Africa per somministrare armi e vettovaglie al capitano Joubert (che ha già fondate molte stazioni sulle rive del lago Tanganika), e per formare un corpo di 600 indigeni, i quali avranno il compito di impedire la tratta e proteggere i missionarii che saranno mandati ivi dal Card. Lavigerie. Fu ricevuto con gran piacere dal S. Padre.

— È morto il chiarissimo P. Brunengo, Gesuita, uno dei più insigni collaboratori della Civiltà Cattolica, ed eruditissimo nella Storia.

—

— Il 10 u. s. fu solennemente inaugurato in Lione il Congresso della Gioventù cattolica francese. L'E.mo Card. Arcivescovo di Parigi celebrò la messa. Vi furono rappresentanze di tutte le principali città della francia. Fu votato un indirizzo pel S. Padre.

— Il secondo Congresso Cattolico della Provincia di Braga in Portogallo riuscì una importante manifestazione religiosa pel numero dei congressisti, per la gravità dei discorsi, e per la concordia delle risoluzioni adottate. Apertosi il 6, si chiuse il giorno 11 Aprile, corrente anno, con un indirizzo al sommo Pontefice.

— In Russia rincrudisce la persecuzione contro i cattolici: parecchie chiese furono chiuse, alcuni parroci furono deportati, e fu vietato ad altri d'insegnare il cattolicismo.

— Le feste in Orleans, solite celebrarsi in onore di Giovanna d'Arco, riuscirono splendidissime. Vi fu l'intervento del Presidente della Repubblica. Il Municipio presentò lo stentardo dell'eroina in Cattedrale, e fu ricevuto dal Primate Arcivescovo di Lione e da otto Vescovi. Vi fu l'elogio storico di Giovanna e la processione solita: furono celebrate le funzioni religiose col canto del *Tedeum*, alle quali, oltre i Vescovi, erano presenti i funzionarii, ed i corpi costituiti.

— Sono morti: Mons. Crispolto Uzcategui, Arciv. di S. Giacomo di Venezuola; e Mons. Carlo Schwatrz, Vesc. tit. di Anastasiopoli nella Mesopotania, Ausiliare del Card. Arcivescovo di Praga.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Pensione imposta dal Vescovo nella collazione di una parrocchia, invalidata dalla S. Sede.

Mutilana Pensionis—11 Apr. 1891 —Vacava un beneficio parrocchiale in Dioc. di Modigliana. Il Vescovo, indetto il concorso per provvederla, innanzi di aprirlo, invitò ciascun concorrente a sottoscrivere una dichiarazione con obbligarsi di pagare, laddove fosse eletto, una pensione di L. 400 annue dalle rendite del beneficio *a chi e nel modo che verrebbe stabilito con decreto vescovile.*

Riuscì eletto il sac. Giuseppe N., il quale, con bolla di quella Curia del dì 30 nov. 1887, fu investito della parrocchia. Avuto il *R. Placet* e preso possesso del beneficio, gli fu intimato il decreto vescovile, con cui dovea pagare la pensione in due rate semestrali ad un cappellano in L. 50, ed a due economi spirituali in L. 75 ognuno.

Per un biennio, il nuovo parroco pagò la imposta pensione; dopo il quale si rivolse prima al Vescovo e poi alla S. Sede, chiedendo di essere esonerato di quel peso, affine di provvedere ad urgenti restauri della chiesa parrocchiale.

La S. C. tolse ad esame il dubbio: *An pensio sustineatur in casu*—e il dì 11 aprile 1891 risolse: *Non sustineri.*

Ecco le precipue teoriche svolte nella discussione:

a) Regolarmente le pensioni sopra i beneficii possono imporsi dal Rom. Pontefice. Così il Ferraris *v. Pensio n.* 15, il Fagnani *L.* 2. *tit.* 14 *Sect.* 4 *De pens. n.* 22.; la S. C. del Conc. *in Salernitana Pensionis*, 7 apr. 1883 (*V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. II, p. 154*).

b) Il che va detto con più specialità delle parrocchie, le quali di nessuna pensione posson venire gravate dal Vescovo, siccome sancì, per espresso mandato di Innoc. XII, l'E.mo Prodatario coll'edditto del dì 11 nov. 1692, e posteriormente Bened. XIII nella Costit. *Quanta Pastoribus.*

c) Allorchè un Vescovo riservi a se o ad una persona indeterminata la pensione sopra un beneficio, può l'atto essere infetto di simonia confidenziale, secondo la Costit. *Intollerabilis* di S. Pio V, e l'insegnamento di Pace Giordano *t.* 2 *lib.* 9 *t. 1, n.* 502 e del Ferraris l. c. n. 22, e di altri molti canonisti.

d) Si ammette la rinunzia a qualche diritto; ma in primo luogo, questa deve esser libera e spontanea, non ottenuta per forza o per timore riverenziale giusta il Cap. *Sane de renunciat.*;—in secondo luogo non deve esser contraria alla legge, non potendosi obbligare alcuno contro di questa, secondo il cap. *Significavit De cens. exact. et procur.* e secondo il cap. *Extirpandae De praeb. et dignit.*

e) Ciò nondimeno, quando trattasi di moderate pensioni che non gravino perpetuamente il beneficio, ma la sola persona del beneficiato, è comune dottrina che il Vescovo, per giusta causa, può imporle. Si ascolti il Reiffenstuel *ad tit. Ut eccl. benef. sine dim. conf. n.* 88: « Etsi regulariter loquendo Episcopus, vel alius collator Papa inferior, non possit conferre beneficium sub reservatione pensionis cuipiam persolvendae; nihilominus in casu speciali, atque ex iusta et rationabili causa, potest etiam Episcopus pensionem imponere, seu constituere, saltem duraturam ad vitam beneficiati gravati, atque in eam consentientis, cum quo extinguatur pensio.— Conclusio haec quoad priorem partem est certa et patet ex rubrica et textu praesentis tituli... Alteram conclusionis partem tenet Glossa in *c. Audivimus v. Pensionem De collus. deteg.*, Innocentius *c. De cetero n.* 7, Abbas *ib. n.* 2 *De transact.*, Garcias *De benef, p.* 1 *n.* 295, Gonzalez *ad reg. 8 Cancell. gl.* 5 § 5 *n.* 27 citans Rotam etc. et saepius Fagnanus in c. *Nisi essent De praeb.* citans complures alios, atque asserens

hanc esse receptissimam sententiam ».

f) Lo stesso ricavasi dal *cap. Nisi essent, De praebend.* in cui *pro bono pacis et utilitatis* viene approvata la pensione di 40 libre imposta sopra un priorato, « hoc adhibito moderamine ut ad praestationem 40 librarum non dignitas prioratus, sed persona prioris maneat onerata: ne forte circa proventus aliqua videatur facta sectio prioratus: ita quod ipso priore defuncto successor ipsius ad praestationem 40 lib. minime teneatur ».

g) Con siffatta distinzione sciogliesi ogni difficoltà che può nascere dal cit. titolo di legge: *Ut ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur*, ovvero dall'editto del Prodatario sotto Innoc. XII, o anche dalla costit. *Quanta pastoribus* di Bened. XIII. E si spiega pure perchè la S. C. il 1883 *in Salermitana* dichiarò *non sustineri* la pensione imposta per sempre dall'Arcivescovo su di un beneficio parrocchiale.

h) Perciò Pax Jordanus Elucubr. *De re benef. vol.* 2 *lib.* 9 *tit.* 1 *n.* 489 scrive: « Ex constit. Pii V... facultas reservandi pensiones Episcopis non sublata est in totum, sed solum in terminis prædictis, quando reservatur pro persona nominanda; quia tunc non potest concurrere iusta causa (quae necessaria dicitur supra et inferius), ac etiam quia aperitur via fraudibus et simoniis ». Così pure molti altri autori citati dal medesimo Giordano.

i) Nel caso, la S. C. decise in senso contrario forse dal perchè non riconobbe pienamente libero l'atto della rinunzia, ovvero perchè le rendite della parrocchia gravate di pensione non potevano sostenerla.

II.

Pensione imposta dal Vescovo nella collazione di una parrocchia, convalidata dalla S. Sede.

Capuana Pensionis—11 Apr. 1891—Raffaele C., parroco in Diocesi di Capua, fu preso da scrupoli tanto gravi, che si rese inadatto ad amministrare la parrocchia. Quell'E.mo Arcivescovo, dopo averlo dispensato più volte *ad tempus* dall'esercizio curato, pensò di esonerarnelo del tutto.

Già non una volta il C. aveva fatte istanze per essere sgravato della cura, contento di un semplice patrimonio di L. 170, o di un vitalizio di L. 300 su quella parrocchia. Essendo vacata una cappellania di solo nome curata (col solo obbligo della messa *pro populo*), e però esente dalle confische governative, con circa L. 2000 di annue rendite, questo beneficio fu conferito a Raffaele C. — Però nella bolla d'investitura s'ingiungeva l'obbligo « persolvendi annuam pensionem 700 libellarum omnibus oneribus immunem, quam ex facultate per S. Sedem nobis (parole dell'Emo Prelato) facta, reservamus favore clerici vel clericorum quos nominabimus ».

Poco dopo, la pensione assegnavasi al sacerdote M. per servigii che prestava al Seminario, al che il beneficiato aderiva ben volentieri.

Quando però si fu al pagamento, il C. non ne volle sapere. Non valsero ingiunzioni nè minacce della Curia, che questa gli notificò con decreto del 19 settembre 1889. Il C. fe' ricorso alla S. Sede, chiedendo « di annullare e di abrogare la detta sentenza »: 1.° perchè, detratte le passività, la rendita del beneficio riducevasi a ben poca cosa—2.° perchè il pensionario non era, come lui, bisognoso—3.° perchè la pensione fu imposta contro il divieto della Costit. *Intollerabilis* di S. Pio V, di non tacersi il nome del pensionario nella imposizione di quel peso.

La S. C., chieste ed avute le debite informazioni dall' Ordinario, prese ad esame il dubbio: *An decretum, litteris diei 19 septembris 1889 latum, sustineatur in casu*—e il dì 11 aprile 1891 definì: *Affirmative.*

E giustamente; imperocchè:

a) Non risultò vera, dall'esame fatto, la eccessiva diminuzione di rendite eccepita dal sac. C.—Si provò con documenti che il beneficio rendeva, purgato di pesi, non meno di L. 1846 annue; dalla qual somma detratte L. 700 di pensione, rimanevano ben L. 1140 per l'onesto sostentamento del C.

b) Nè si dica essere la pensione di L. 700 eccessiva in ordine alle rendite del beneficio; imperocchè si ammette in diritto che le pensioni possono bene estendersi alla metà delle intere rendite, qualora il residuo basti alla onesta so-

stentazione dell'investito. Così il Devoti *tom. 2, De pension. n. 33;* Scavini tom. III, *De pension. n. 700* etc.

c) Il sac. C. confessò che la pensione fu da lui liberamente e spontaneamente accettata, e ne sottoscrisse ampia dichiarazione in Curia. Or è inconcusso principio di diritto che « quod semel placuit, amplius displicere non potest » *reg. 21 iur. in VI.*

d) Benchè il pensionario non fosse bisognoso, era degno nondimeno di meritato compenso pel servigio che prestava alla Diocesi, e per gli altri più rilevanti che presterebbe in avvenire. In ciò vale moltissimo il giudizio dell'Ordinario, siccome chiaramente si deduce da molti luoghi, e in ispecie dalla Costit. *Cum illud* di Benedetto XIV.

e) In quanto alla 3.ª eccezione, giustamente osservò l' E.mo Arcivescovo: « Per vero nella bolla di collazione la pensione fu imposta *pro clerico nominando*, per la ragione che, richiedendosi *l'exequatur* dal Governo per porsi in possesso dei beni del beneficio, col nominare il pensionista (come anche in altri casi) ne verrebbe più difficoltà e più indugio ».

III.

Se il Canonico Teologo il quale, invece di leggere la Sacra Scrittura in Cattedrale, insegni scienze sacre in Seminario, con particolare stipendio, possa parimenti godere le distribuzioni corali nei giorni d' insegnamento.

Carthaginen. Distributionum—11 apr. 1891—Da quaranta anni in qua era invalsa nel Capitolo di Cartagine l'usanza che il canonico teologo, invece delle lezioni scritturali nella propria Chiesa, tenesse lezioni di Sacra Ermeneutica in seminario; e non ostante che ne percepisse un particolare emolumento dal Vescovo, godeva altresì le distribuzioni quotidiane, benchè assente dal coro, nei giorni addetti all'insegnamento.

Il Capitolo negava di conoscere siffatto emolumento particolare. Il Vescovo affermava. Checchè fosse di ciò, il Capitolo nel formare i suoi nuovi statuti, sancì che per l' avvenire il can. teologo che insegnasse con stipendio in seminario, non potesse lucrare le distribuzioni corali nei giorni in cui per tale insegnamento fosse assente dal coro.

Il Vescovo cui furono recati, per l'approvazione, i nuovi statuti, si astenne dall'approvare il detto articolo. Intanto il can. teologo si rivolse alla S. Sede, chiedendo se il Vescovo poteagli assegnare quel particolare stipendio, senza ch'egli perdesse il diritto alla partecipazione nelle ore d'insegnamento, e se potea ritenere le distribuzioni fino allora percepite.

Il Vescovo, interrogato, gli fece favorevole rapporto. Vennero proposti in S. C. i seguenti dubbii:

I. An pensio 850 libellarum ob magisterii munus canonico theologo a Seminario assignata licite et sine distributionum amissione acquiri ab eodem possit in casu.—Et quatenus negative,

II. An et quomodo, quoad distributiones vel pensiones usque modo ab eodem theologo perceptas, providendum sit in casu.

E dopo maturo esame, il dì 11 aprile 1891 la S. C. risolse:

Ad I. Reformato dubio: An canonicus theologus, munus magisterii in seminario exercens, percipere valeat distributiones chorales pro diebus quibus docet, non obstante quod percipiat pensionem a seminario.—*R. Negative.*

Ad II. Supplicandum SS.mo pro condonatione quoad praeteritum.

Si raccolga:

a) Il Tridentino, quanto all'insegnamento del can. teologo, prescrisse *sess. 5 c. 1 De inst. lect. S. Script.*: « Docentes vero ipsam S. Scripturam dum publice in scholis docuerint, et scholares qui in ipsis scholis student, privilegiis omnibus de perceptione fructuum praebendarum et beneficiorum suorum in absentia a iure communi concessis plene gaudeant et fruantur ».

b) Circa l' interpretazione di questo luogo del Tridentino, non fu costante il sentire della S. C. del detto Concilio. In prima dichiarò che il teologo nei giorni d' insegnamento non lucra le distribuzioni (Card. Petra *in Comm. ad Const. Innoc. V n. 53;* Fagnanus *in cap. Licet de praeb. n. 116*). Appresso, per grazia conceduta da Gregorio XIII, cominciò a rescri-

vere in simili petizioni, come *in Tropien.* 9 mai. 1597 : « Auctoritate sibi tributa S. C. indulget ut eo die quo theologus sacram legit scripturam ex munere sui officii ad praescriptum Concilii, percipere possit distributiones quotidianas, quamvis divinis non intersit ». Finalmente questa dispensa diventò regola generale di diritto.

c) Non così però furono chiarite le altre circostanze del luogo, del tempo e del modo di compiere siffatto insegnamento, nulla essendo determinato dal dritto. Il Concilio Romano stabilì il numero di 40 lezioni ; ma poichè tal concilio valeva solo per la provincia romana, per tutto altrove si rimise tutto al prudente arbitrio del Vescovo ed alla consuetudine, siccome ampiamente dimostra il Lucidi *De visit. SS. LL. tom. I pag.* 372 *n.* 194 *ed.* 1883, e risolse la S. C. in *Sarsinaten.* 9 sept. 1843, *in Piscien.* 23 mar. 1839 etc. Di qui venne che in molti luoghi il teologo, invece di compiere le lezioni scritturali nella propria chiesa, venne destinato dal Vescovo ad insegnare sacre discipline in Seminario.

d) Quando il teologo insegna siffattamente in Seminario, la S. C. lo autorizzò sempre a percepire le distribuzioni quotidiane benchè assente dal coro. Non furono uniformi però le sue decisioni in quanto al tempo. Alcune volte gliele attribuì per le sole ore d'insegnamento, come *in Pampilonen.* 16 dec. 1882 ; altre, per gl'interi giorni così occupato, come *in Caurien.* 26 aug. 1848, *in Barchinonen.* 2 iun. 1860.

e) Ma se il teologo avesse pel detto insegnamento un particolare stipendio dal Vescovo o dal Seminario ? Non si rinvengono decisioni anteriori della S. C. su questo punto. La decisione di questa causa *Cartaginen.* può essere di norma per altri simili casi, e se ne può dedurre la massima che, quando il can. teologo, invece delle lezioni nella Cattedrale, insegni con particolare stipendio nel Seminario, non lucra le distribuzioni per l'assenza dal coro.

f) E giustamente. Infatti come non le lucra il canonico nell'esercizio della cura quando per la cura non annessa al beneficio percepisce particolare stipendio; come non le lucra il canonico organista quando ha particolare emolumento pel suo officio ; come non le lucra il canon. cerimoniere quando fuori la cattedrale, con particolare emolumento, dirige le funzioni pontificali, così neppure può lucrarle il can. teologo quando insegnando in Seminario, sia compensato a parte dal superiore.

Sacra Congregazione dell' Indice.

I.

Decreto, con cui si proibiscono alcuni libri.

Decretum—25 Aprile 1891—La S. C. condanna e mette all'Indice, con approvazione di S. S. le seguenti opere:

Explicacões ao Publico a proposito do incidente occorrido entre o Excellentissimo e Reverendissimo Senhor Bispo Conde e a Faculdade de Theologia da Universidade de Coimbra, pelo Dr. Manuel De Azevedo Araujo e Gama.-Coimbra 1886 (28 Febbraio.) *Decr. S. Off. Feria IV*, 2 *Iulii 1890.*

A Faculdade de Theologia e as doctrinas que ella ensina, pelo Padre José Maria Rodrigues quintannista de Theologia—Coimbra 1886.—*Eod. Decr.*

Analyse critica do libello accusatorio que o Excellentissimo e Reverendissimo Sr. Bispo Conde redigiu contra a Faculdade de Theologia da Universidade de Coimbra, par Manuel de Azevedo Araujo e Gama.—Coimbra 1888. — *Eod. Decr.*

A Sagrada Congregaçao do Concilio e os direitos do Senhor Bispo Conde sobre a Universidade de Coimbra. Nova ediçâo de um documento recente, precedida de algumas consideracoes pelo Dr. José Maria Rodrigues Lente substituto de Faculdade de Theologia de Universidade de Coimbra, 1889 (Ottobre). —*Eod. Decr.*

Auctores laudabiliter se subiecerunt.

Giuseppe Toscanelli, Deputato al Parlamento.—*Religione e Patria osteggiate dal Papa ; l'Italia si deve difendere.*— Firenze, Fratelli Bocca editori Torino-Roma, 1890.—*Decr. 13 Aug. 1890.*

II.

Decreto con cui si proibiscono altri libri.

Decretum—14 Maggio 1891—La S. C. condanna e mette all'Indice, con approvazione di S. S. le opere seguenti:

I Criteri Teologici.— La storia dei Dommi e la libertà delle Affermazioni. Lavoro scientifico del Can. Salvatore di Bartolo.—Torino tip. S. Giuseppe, Collegio degli Artigianelli, Corso Palestro n. 14. 1888. *Auctor laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit.*

Filosofia della Rivelazione. Saggio del Sac. Francesco Giovanzana, 2.ª ediz. rifatta ed accresciuta.— Milano presso Ramellini Andrea, 1881-1882.

Una rivista della Civiltà Cattolica e la filosofia della Rivelazione del Sac. Francesco Giovanzana.—Bergamo, dalla tipografia Cattaneo, 1871.

Del Primato e dell'Infallibilità pontificia. Dissertazione del Par.° Francesco Giovanzana.—Bergamo, tipografia Gaffuri e Gatti 1874.

Sulla esposizione di un punto capitalissimo di dottrina Tomistica, Scolastica, Patristica, Scritturale. Osservazioni del Sacerdote Francesco Giovanzana.—Bergamo, Stab. tipografico fratelli Bolis, 1885.

Il dogma della Immacolata Concezione di Maria SS. propugnato nel suo senso ovvio e letterale contro certi cattolici che osino alterarlo. Appunti e spiegazioni del Sac. F. Giovanzana. — Bergamo, Stab. fratelli Bolis, 1888.

S. F. G. *Proposizioni da condannarsi.*—Bergamo, Stab. tipo-litografico frat. Bolis, 1890.

Sull'origine delle anime umane. Argomenti a rovescio e testimonianze a vanvera di un Articolista della Scuola Cattolica. — Bergamo, Stab. tipografico fratelli Bolis, 1883.

Appunti alle Riflessioni Critiche di un Critico che manca affatto di criterio. — Bergamo, Stabilimento tip. fratelli Bolis, 1886.

L'Amico sincero dei Giovani. — Cremona, Tip. Giovanni Foroni, 1890.

Guida Morale e Pratica per le Madri del Popolo, di Virginia Paganini. Seconda edizione riveduta e corretta.— Firenze, Tipografia cooperativa, Via Monalda n. 1, 1889.

Histoire du Peuple d'Israel, par Ernest Renan membre de *l'Institut*, Professeur au Collége de France. 1, 2 e 3 Tom. — Paris, Calmann Lévy editeur, Rue Auber 3, et Boulevard des Italiens 15, a la Librairie Nouvelle, 1889—1891.

L'Initiation, Revue philosophique indépendante des Hautes Etudes Hypnotisme, Theosophie, Kabbale, Franc-Maçonnerie, Sciences occultes.—Redaction, 29 rue de Trevise, Paris.

Cours élémentaire de Philosophie rédigé conformément au programme du Baccalauréat es Lettres du 22 janvier 1885 par M. Théodore Delmont, Licencié és Lettres. Deuxiéme édition revue, corrigée et considérablement augmentée — Paris, Putois-Crettè, Librair-éditeur, Rue de Rennes 90, 1888. *Decreto diei* 13 *Aprilis* 1889. *Auctor laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit.*

Les Congrégations Romaines, guide historique et pratique par Felix Grimaldi.—Sienne, imprimerie San Bernardino, 1890, *Decreto S. Officii Feria IV die* 29 *Aprilis.* 1891.

Sacra Congregazione de' Riti.

Se può conservarsi la SS. Eucaristia negli oratorii, dove si celebra nei soli dì festivi, e le cui porte si tengono sempre chiuse negli altri giorni, — e se e quando il parroco può conservare in sua casa gli olii sacri.

Compostellana — 15 Nov. 1890 — R.mus D.nus Ioseph Maria Martini de Iterrera et de la Iglesia Archiepiscopus Compostellanus a Sacra Rituum Congregatione eorum, quae sequuntur, opportunam declarationem expetivit, nimirum:

I. Quum in pastorali visitatione Orator ipse deprehenderit in multis filiabus Ecclesiis seu Oratoriis, alicuius Paroeciae SS.mam Eucharistiam asservari, ubi Missa celebratur tantummodo vel Dominicis vel quando Sacrum Viaticum ad aegrotos ferendum desumitur, reliquum vero temporis spatium nemo illuc accedit, praeter Sacristam ad alendam lampadem, januis clausis ceteroquin manentibus; hinc quaeritur: An Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum in

eiusdem Ecclesiis ita servandum permitti possit?

II. In eadem Archidioecesi mos obtinet fere apud omnes paroecias ut Sacra olea in domo ipsius Parochi, quae rure ab Ecclesia sejuncta est ac distat, serventur: quo in promptu habeantur pro infirmis. Potestne tolerari haec praxis praesertim in Civitatibus, ubi Parochi domus Ecclesiae contigua est?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cœremoniarum Magistris, ita rescribere rata est, videlicet:

Ad I. *Negative, nisi per aliquot diei horas aditus pateat Fidelibus SS.mam Eucharistiam visitare cupientibus.*

Ad II. *Detur Decretum in una Toletana diei* 31 *Augusti* 1872, ad V (1).

Atque ita declaravit et rescripsit die 15 Novembris 1890.

Caj. *Card.* Aloysi Masella *Praef.*
Vinc. Nussi *Sec.rius.*

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI
LEONIS
DIVINA PROVIDENTIA
PAPAE XIII
LITTERAE ENCYCLICAE
DE CONDITIONE OPIFICUM

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS, PRIMATIBUS, ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS UNIVERSIS CATHOLICI ORBIS GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS.

LEO PP. XIII.

VENERABILES FRATRES,
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Rerum novarum semel excitatâ cupidine, quae diu quidem commovet civitates, illud erat consecuturum ut commutationum studia a rationibus politicis in oeconomicarum cognatum genus aliquando defluerent.—Revera nova industriae incrementa novisque euntes itineribus artes: mutatae dominorum et mercenariorum rationes mutuae: divitiarum in exiguo numero affluentia, in multitudine inopia: opificum cum de se confidentia maior, tum inter se necessitudo coniunctior, praeterea versi in deteriora mores, effecere, ut certamen erumperet. In quo quanta rerum momenta vertantur, ex hoc apparet, quod animos habet acri expectatione suspensos: idemque ingenia exercet doctorum, concilia prudentum, conciones populi, legumlatorum iudicium, consilia principum, ut iam caussa nulla reperiatur tanta, quae teneat hominum studia vehementius.—Itaque proposita Nobis Ecclesiae caussâ et salute communi, quod alias consuevimus, Venerabiles Fratres, datis ad vos Litteris de imperio politico, de libertate humana, de civitatum constitutione christiana, aliisque non dissimili genere, quae ad refutandas opinionum fallacias opportuna videbantur, idem nunc faciendum *de conditione opificum* iisdem de caussis duximus.—Genus hoc argumenti non semel iam per occasionem attigimus: in his tamen litteris totam data opera tractare quaestionem apostolici muneris conscientia monet, ut principia emineant, quorum ope, uti veritas atque aequitas pustulant, dimicatio dirimatur. Caussa est ad expediendum difficilis, nec vacua periculo. Arduum siquidem metiri iura et officia, quibus locupletes et proletarios, eos qui rem, et eos qui operam conferant, inter se opertet contineri. Periculosa vero contentio, quippe quae ab hominibus turbulentis et callidis ad pervertendum iudicium veri concitandamque seditiose multitudinem passim detorquetur. Utcumque sit, plane videmus, quod consentiunt universi, infimae sortis hominibus celeriter esse atque opportune consulendum, cum pars maxima in misera calamitosaque fortuna indigne versentur. Nam veteribus artificum collegiis superiore saeculo deletis, nulloque in eorum locum suffecto praesidio, cum ipsa instituta legesque publicae avitam religionem exuissent, sensim factum est ut opifices inhumanitati dominorum effrenataeque competitorum cupiditati solitarios atque indefensos tempus tradiderit. — Malum auxit

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto:

" Dubium V. Possunt parochi retinere Sanctum Oleum infirmorum in domo sua, eo quod extra Ecclesiam parochialem habitent, non obstantibus sacrae Rituum Congregationis Decretis?

" Ad V. Negative et servetur Decretum diei 16 Decembris 1826, in Gandavensi ad III. „

Il decr. del 16 dic. 1826 in Gandaven. suona così:

" III. Facti species: Sacerdotes curam animarum exercentes, pro sua commoditate apud se in domibus suis retinent Sanctum Oleum infirmorum. An, attenta consuetudine, hanc praxim licite retinere valeant?

" Ad III. Negative, et servetur Rituale Romanum, excepto tamen casu magnae distantiae ab Ecclesia, quo in casu omnino servetur etiam domi Rubrica quoad honestam et decentem, tutamque custodiam „.

usura vorax, quae non semel Ecclesiae iudicio damnata, tamen ab hominibus avidis et quaestuosis per aliam speciem exercetur eadem: huc accedunt et conductio operum et rerum omnium commercia fere in paucorum redacta potestatem, ita ut opulenti ac praedivites perpauci prope servile iugum infinitae proletariorum multitudini imposuerint.

Ad huius sanationem mali *Socialistae* quidem, sollicitatâ egentium in locupletes invidia, evertere privatas bonorum possessiones contendunt oportere, earumque loco communia universis singulorum bona facere, procurantibus viris qui aut municipio praesint, aut totam rempublicam gerant. Eiusmodi tralatione bonorum a privatis ad commune, mederi se posse praesenti malo arbitrantur, res et commoda inter cives aequabiliter partiendo. Sed est adeo eorum ratio ad contentionem dirimendam inepta, ut ipsum opificum genus afficiat incommodo; eademque praeterea est valde iniusta, quia vim possessoribus legitimis affert, pervertit officia reipublicae, penitusque miscet civitates.

Sane, quod facile est pervidere, ipsius operae, quam suscipiunt qui in arte aliqua quaestuosa versantur, haec per se caussa est, atque hic finis quo proxime spectat artifex, rem sibi quaerere privatoque iure possidere uti suam ac propriam. Is enim si vires, si industriam suam alteri commodat, hanc ob caussam commodat ut res adipiscatur ad victum cultumque necessarias: ideoque ex opera data ius verum perfectumque sibi quaerit non modo exigendae mercedis, sed et collocandae uti velit. Ergo si tenuitate sumptuum quicquam ipse comparsit, fructumque parsimoniae suae, quo tutior esse custodia possit, in praedio collocavit, profecto praedium istiusmodi nihil est aliud quam merces ipsa aliam induta speciem: proptereaque coemptus sic opifici fundus tam est in eius potestate futurus, quam parta labore merces. Sed in hoc plane, ut facile intelligitur rerum dominium vel moventium vel solidarum consistit. In eo igitur quod bona privatorum transferre *Socialistae* ad commune nituntur, omnium mercenariorum faciunt conditionem deteriorem, quippe quos, collocandae mercedis libertate sublata, hoc ipso augendae rei familiaris utilitatumque sibi comparandarum spe et facultate despoliant.

Verum quod maius est, remedium proponunt cum iustitia aperte pugnans, quia possidere res privatim ut suas, ius est homini a natura datum.—Revera hac etiam in re maxime inter hominem et genus interest animantium ceterarum. Non enim se ipsae regunt belluae, sed reguntur gubernanturque duplici naturae instinctu: qui tum custodiunt experrectam in eis facultatem agendi, viresque opportune evolvunt, tum etiam singulos earum motus exsuscitant iidem et determinant. Altero instinctu ad se vitamque tuendam, altero ad conservationem generis ducuntur sui. Utrumque vero commode assequuntur earum rerum usu quae adsunt, quaeque praesentes sunt: nec sane progredi longius possent, quia solo sensu moventur rebusque singularibus sensu perceptis.—Longe alia hominis natura. Inest in eo tota simul ac perfecta vis naturae animantis, ideoque tributum ex hac parte homini est, certe non minus quam generi animantium omni, ut rerum corporearum fruatur bonis. Sed natura animans quantumvis cumulate possessa, tantum abest ut naturam circumscribat humanam, ut multo sit humanâ naturâ inferior, et ad parendum huic obediendumque nata. Quod eminet atque excellit in nobis, quod homini tribuit ut homo sit, et a belluis differat genere toto, mens seu ratio est. Et ob hanc caussam quod solum hoc animal est rationis particeps, bona homini tribuere necesse est non utenda solum, quod est omnium animantium commune, sed stabili perpetuoque iure possidenda, neque ea dumtaxat quae usu consumuntur, sed etiam quae, nobis utentibus, permanent.

Quod magis etiam apparet, si hominum in se natura altius spectetur.—Homo enim cum innumerabilia ratione comprehendat, rebusque praesentibus adiungat atque annectat futuras, cumque actionum suarum sit ipse dominus, propterea sub lege aeterna, sub potestate omnia providentissime gubernantis Dei, se ipse gubernat providentia consilii sui: quamobrem in eius est potestate res eligere quas ad consulendum sibi non modo in praesens, sed etiam in reliquum tempus, maxime iudicet idoneas. Ex quo consequitur, ut in homine esse non modo terrenorum fructuum, sed ipsius terrae dominatum oporteat, quia e terrae fetu sibi res suppeditari videt ad futurum tempus necessarias. Habent cuiusque hominis necessitates velut perpetuos reditus, ita ut hodie expletae, in crastinum nova imperent. Igitur rem quamdam debet homini natura dedisse stabilem perpetuoque mansuram, unde perennitas subsidii expectari posset. Atqui istiusmodi perennitatem nulla res praestare, nisi cum ubertatibus suis terra potest.

Neque est, cur providentia introducatur reipublicae: est enim homo, quam respublica, senior: quocirca ius ille suum ad vitam corpusque tuendum habere naturâ ante debuit quam civitas ulla coïsset.—Quod vero terram Deus universo generi hominum utendam, fruendam, dederit, id qui-

dem non potest ullo pacto privatis possessionibus obesse. Deus enim generi hominum donavisse terram in commune dicitur, non quod eius promiscuum apud omnes dominatum voluerit, sed quia partem nullam cuique assignavit possidendam, industriae hominum institutisque populorum permissâ privatarum possessionum descriptione.— Ceterum utcumque inter privatos distributa inservire communi omnium utilitati terra non cessat, quoniam nemo est mortalium, quin alatur eo, quod agri efferunt. Qui re carent, supplent operâ: ita ut vere affirmari possit, universam comparandi victus cultusque rationem in labore consistere, quem quis vel in fundo insumat suo, vel in arte aliqua operosa, cuius merces tandem non aliunde, quam a multiplici terræ fetu ducitur, cum eoque permutatur.

Qua ex re rursus efficitur, privatas possessiones plane esse secundum naturam. Res enim eas, quae ad conservandam vitam maximeque ad perficiendam requiruntur, terra quidem cum magna largitate fundit, sed fundere ex se sine hominum cultu et curatione non posset. Iamvero cum in parandis naturae bonis industriam mentis viresque corporis homo insumat, hoc ipso applicat ad sese eam naturae corporeae partem, quam ipse percoluit, in qua velut formam quamdam personae suae impressam reliquit: ut omnino rectum esse oporteat, eam partem ab eo possideri uti suam, nec ullo modo ius ipsius violare cuiquam licere.

Horum tam perspicua vis est argumentorum, ut mirabile videatur, dissentire quosdam exoletarum opinionum restitutores; qui usum quidem soli, variosque praediorum fructus homini privato concedunt: at possideri ab eo ut domino vel solum, in quo aedificavit, vel praedium quod excoluit, plane ius esse negant. Quod cum negant, fraudatum iri partis suo labore rebus hominem, non vident. Ager quippe cultoris manu atque arte subactus habitum longe mutat, e silvestri frugifer, ex infecundo ferax efficitur. Quibus autem rebus est melior factus, illae sic solo inhaerent miscenturque penitus, ut maximam partem nullo pacto sint separabiles a solo. Atqui id quemquam potiri illoque perfrui, in quo alius desudavit, utrumne iustitia patiatur? Quo modo effectae res caussam sequuntur a qua effectae sunt, sic operae fructum ad eos ipsos qui operam dederint, rectum est pertinere. Merito igitur universitas generis humani, dissentientibus paucorum opinionibus nihil admodum mota, studioseque naturam intuens, in ipsius lege naturae fundamentum reperit partitionis bonorum, possessionesque privatas, ut quae cum hominum natura pacatoque et tranquillo convictu maxime congruant, omnium saeculorum usu consecravit.—Leges autem civiles, quae, cum iustae sunt, virtutem suam ab ipsa naturali lege ducunt, id ius, de quo loquimur, confirmant ac vi etiam adhibenda tuentur. — Idem divinarum legum sanxit auctoritas, quae vel appetere alienum gravissime vetant. *Non concupisces uxorem proximi tui: non domum, non agrum, non ancillam, non bovem, non asinum, et universa quae illius sunt* (1).

Iura vero istiusmodi, quæ in hominibus insunt singulis, multo validiora intelliguntur esse si cum officiis hominum in convictu domestico apta et connexa spectentur.— In deligendo genere vitae non est dubium, quin in potestate sit arbitrioque singulorum alterutrum malle, aut Iesu Christi sectari de virginitate consilium, aut maritali se vinclo obligare. Ius coniugii naturale ac primigenum homini adimere, caussamve nuptiarum praecipuam, Dei auctoritate initio constitutam, quoquo modo circumscribere lex hominum nulla potest. *Crescite et multiplicamini* (2). En igitur familia, seu societas domestica, perparva illa quidem, sed vera societas, eademque omni civitate antiquior; cui propterea sua quaedam iura officiaque esse necesse est, quae minime pendeant a republica. Quod igitur demonstravimus, ius dominii personis singularibus naturâ tributum, id transferri in hominem, qua caput est familiae, oportet: immo tanto jus est illud validius, quanto persona humana in convictu domestico plura complectitur. Sanctissima naturae lex est, ut victu omnique cultu paterfamilias tueatur, quos ipse procrearit: idemque illuc a natura ipsa deducitur, ut velit liberis suis, quippe qui paternam referunt et quodam modo producunt personam, anquirere et parare, unde se honeste possint in ancipiti vitae cursu a misera fortuna defendere. Id vero efficere non alia ratione potest, nisi fructuosarum possessione rerum, quas ad liberos hereditate transmittat. — Quemadmodum civitas, eodem modo familia, ut memoravimus, veri nominis societas est, quae potestate propria, hoc est paterna, regitur. Quamobrem, servatis utique finibus quos proxima eius caussa praescripserit, in deligendis adhibendisque rebus incolumitati ac iustae libertati suae necessariis, familia quidem paria saltem cum societate civili iura obtinet. Paria saltem diximus, quia cum convictus domesticus et cogitatione sit et re prior, quam civilis coniunctio, priora quoque esse magisque naturalia iura eius officiaque consequitur. Quod si cives, si familiae, convictus humani societatisque participes factae, pro adiumento offensionem, pro tutela deminutionem iuris

(1) Deut. V. 21.
(2) Gen. I, 28.

sui in republica reperirent, fastidienda citius, quam optanda societas esset.

Velle igitur ut pervadat civile imperium arbitratu suo usque ad intima domorum magnus ac perniciosus est error.—Certe si qua forte familia in summa rerum difficultate consiliique inopia versetur, ut inde se ipsa expedire nullo pacto possit, rectum est subveniri publice rebus extremis: sunt enim familiae singulae pars quaedam civitatis. Ac pari modo sicubi intra domesticos parietes gravis extiterit perturbatio iurium mutuorum, suum cuique ius potestas publica vindicato: neque enim hoc est ad se rapere iura civium, sed munire atque firmare iustâ debitâque tutelâ. Hic tamen consistant necesse est qui praesint rebus publicis: hoc excedere fines natura non patitur. Patria potestas est eiusmodi, ut nec extingui, neque absorberi a republica possit, quia idem et commune habet cum ipsa hominum vita principium. *Filii sunt aliquid patris*, et velut paternae amplificatio quaedam personae: proprieque loqui si volumus, non ipsi per se, sed per communitatem domesticam, in qua generati sunt, civilem ineunt ac participant societatem. Atque hac ipsa de causa, quod filii sunt *naturaliter aliquid patris... antequam usum liberi arbitrii habeant, continentur sub parentum cura* (1). Quod igitur *Socialistae*, posthabita parentum, introducunt providentiam reipublicae, faciunt *contra iustitiam naturalem*, ac domorum compaginem dissolvunt.

Ac praeter iniustitiam, nimis etiam apparet qualis esset omnium ordinum commutatio perturbatioque, quam dura et odiosa servitus civium consecutura. Aditus ad invidentiam mutuam, ad obtrectationes et discordias patefieret: ademptis ingenio singulorum sollertiaeque stimulis, ipsi divitiarum fontes necessario exarescerent: eaque, quam fingunt cogitatione, aequabilitas, aliud revera non esset nisi omnium hominum aeque misera atque ignobilis, nullo discrimine, conditio.—Ex quibus omnibus perspicitur, illud *Socialismi* placitum de possessionibus in commune redigendis omnino repudiari oportere, quia iis ipsis, quibus est opitulandum, nocet; naturalibus singulorum iuribus repugnat, officia reipublicae tranquillitatemque communem perturbat. Maneat ergo, cum plebis sublevatio quaeritur, hoc in primis haberi fundamenti instar oportere, privatas possessiones inviolate servandas. Quo posito, remedium quod exquiritur, unde petendum sit, explicabimus.

Confidenter ad argumentum aggredimur ac plane iure Nostro, propterea quod caussa agitur ea, cuius exitus probabilis quidem nullus, nisi advocatâ religione Ecclesiaque, reperietur. Cum vero et religionis custodia, et earum rerum, quae in Ecclesiae potestate sunt, penes Nos potissimum dispensatio sit, neglexisse officium taciturnitate videremur.—Profecto aliorum quoque operam et contentionem tanta haec caussa desiderat: principum reipublicae intelligimus, dominorum ac locupletium, denique ipsorum, pro quibus contentio est, proletariorum: illud tamen sine dubitatione affirmamus, inania conata hominum futura, Ecclesiâ posthabitâ. Videlicet Ecclesia est, quae promit ex Evangelo doctrinas, quarum virtute aut plane componi certamen potest, aut certe fieri, detracta asperitate, mollius: eademque est, quae non instruere mentem tantummodo, sed regere vitam et mores singulorum praeceptis suis contendit: quae statum ipsum proletariorum ad meliora promovet pluribus utilissime institutis: quae vult atque expetit omnium ordinum consilia viresque in id consociari, ut opificum rationibus, quam commodissime potest, consulatur: ad eamque rem adhiberi leges ipsas auctoritatemque reipublicae, utique ratione ac modo, putat oportere.

Illud itaque statuatur primo loco, ferendam esse conditionem humanam; ima summis paria fieri in civili societate non posse. Agitant id quidem *Socialistae*: sed omnis est contra rerum naturam vana contentio. Sunt enim in hominibus maximae plurimaeque naturâ dissimilitudines: non omnium paria ingenia sunt, non sollertia, non valetudo, non vires: quarum rerum necessarium discrimen sua sponte sequitur fortuna dispar. Idque plane ad usus cum privatorum tum communitatis accommodate; indiget enim varia ad res gerendas facultate diversisque muneribus vita communis; ad quae fungenda munera potissimum impelluntur homines diffirentiâ reicui usque familiaris.—Et ad corporis laborem quod attinet, in ipso *statu innocentiae* non iners omnino erat homo futurus: at vero quod ad animi delectationem tunc libere optavisset voluntas, idem postea in expiationem culpae subire non sine molestiae sensu coegit necessitas. *Maledicta terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitae tuae* (1).—Similique modo finis acerbitatum reliquarum in terris nullus est futurus, quia mala peccati consectaria aspera ad tolerandum sunt, dura, difficilia: eaque homini usque ad ultimum vitae comitari est necesse. Itaque pati et perpeti humanum est, et ut homines experiantur ac tentent omnia, istiusmodi incommoda evellere ab

(1) S. Thom. II-II. Quaest. X art. XII.

(1) Gen. III, 17.

humano convictu penitus nulla vi, nulla arte poterunt. Siqui id se profiteantur posse, si miserae plebi vitam polliceantur omni dolore molestiaque vacantem, et refertam quiete ac perpetuis voluptatibus, nae illi populo imponunt, fraudemque struunt, in mala aliquando erupturam maiora praesentibus. Optimum factu res humanas, ut se habent, ita contueri, simulque opportunum incommodis levamentum, uti diximus, aliunde petere.

Est illud in caussa, de qua dicimus, capitale malum, opinione fingere alterum ordinem sua sponte infensum alteri, quasi locupletes et proletarios ad digladiandum inter se pertinaci duello natura comparaverit. Quod adeo a ratione abhorret et a veritate, ut contra verissimum sit, quo modo in corpore diversa inter se membra conveniunt, unde illud existit temperamentum habitudinis, quam symmetriam recte dixeris, eodem modo naturam in civitate praecepisse ut geminae illae classes congruant inter se concorditer, sibique convenienter ad aequilibritatem respondeant. Omnino altera alterius indiget: non res sine operâ, nec sine re potest opera consistere. Concordia gignit pulcritudinem rerum atque ordinem: contra ex perpetuitate certaminis oriatur necesse est cum agresti immanitate confusio. Nunc vero ad dirimendum certamen, ipsasque eius radices amputandas, mira vis est institutorum christianorum, eaque multiplex.— Ac primum tota disciplina religionis, cuius est interpres et custos Ecclesia, magnopere potest locupletes et proletarios componere invicem et coniungere, scilicet utroque ordine ad officia mutua revocando, in primisque ad ea quae a iustitia ducuntur. Quibus ex officiis illa proletarium atque opificem attingunt; quod libere et cum aequitate pactum operae sit, id integre et fideliter reddere: non rei ullo modo nocere, non personam violare dominorum: in ipsis tuendis rationibus suis abstinere a vi, nec seditionem induere unquam: nec commisceri cum hominibus flagitiosis, immodicas spes et promissa ingentia artificiose iactantibus,quod fere habet poenitentiam inutilem et fortunarum ruinas consequentes.—Ista vero ad divites spectant ac dominos: non habendos mancipiorum loco opifices: vereri in eis æquum esse dignitatem personae, utiqne nobilitatam ab eo, character christianus qui dicitur. Quaestuosas artes, si naturae ratio, si christiana philosophia audiatur, non pudori homini esse, sed decori, quia vitae sustentandae praebent honestam potestatem. Illud vere turpe et inhumanum, abuti hominibus pro rebus ad quaestum, nec facere eos pluris, quam quantum nervis polleant viribusque. Similiter praecipitur, religionis et bonorum animi haberi rationem in proletariis oportere. Quare dominorum partes esse, efficere ut idoneo temporis spatio pietati vacet opifex: non hominem dare obvium lenociniis corruptelarum illecebrisque peccandi: neque ullo pacto a cura domestica parsimoniaeque studio abducere. Item non plus imponere operis, quam vires ferre queant, nec id genus, quod cum aetate sexuque dissideat. In maximis autem officiis dominorum illud eminet, iusta unicuique praebere. Profecto ut mercedis statuatur ex aequitate modus, caussae sunt considerandae plures: sed generatim locupletes atque heri meminerint premere emolumenti sui caussa indigentes ac miseros, alienâque ex inopia captare quaestum, non divina, non humana iura sinere. Fraudare vero quemquam mercede debita grande piaculum est, quod iras e caelo ultrices clamore devocat. *Ecce merces operariorum... quae fraudata est a vobis, clamat: et clamor eorum in aures Domini Sabaoth introivit* (1). Postremo religiose cavendum locupletibus ne proletarorium compendiis quicquam noceant nec vi, nec dolo, nec fenebribus artibus: idque eo vel magis quod non satis illi sunt contra iniurias atque impotentiam muniti, eorumque res, quo exilior, hoc sanctior habenda.

His obtemperatio legibus nonne posset vim caussasque dissidii vel sola restinguere?—Sed Ecclesia tamen, Iesu Christo magistro et duce, persequitur maiora: videlicet perfectius quiddam praecipiendo, illuc spectat, ut alterum ordinem vicinitate proxima amicitiaque alteri coniungat.—Intelligere atque aestimare mortalia ex veritate non possumus, nisi dispexerit animus vitam alteram eamque immortalem: qua quidem dempta, continuo forma ac vera notio honesti interiret; immo tota haec rerum universitas in arcanum abiret nulli hominum investigationi pervium. Igitur, quod naturâ ipsa admonente didicimus, idem dogma est christianum, quo ratio et constitutio tota religionis tamquam fundamento principe nititur, cum ex hac vita excesserimus, tum vere nos esse victuros. Neque enim Deus hominem ad haec fragilia et caduca, sed ad caelestia atque aeterna generaviT, terramque nobis ut exulandi locum, non ut sedem habitandi dedit. Divitiis ceterisque rebus, quae appellantur bona, affluas, careas, ad aeternam beatitudinem nihil interest. quemadmodum utare, id vero maxime interest. Acerbitates varias, quibus vita mortalis fere contexitur, Iesu Christus *copiosa redemptione* sua nequaquam sustulit, sed in virtutum incitamenta, materiamque bene merendi traduxit: ita plane ut nemo mor-

(1) Iac. v, 4.

talium queat praemia sempiterna capessere, nisi cruentis Iesu Christi vestigiis ingrediatur. *Si sustinebimus, et conregnabimus* (1). Laboribus ille et cruciatibus sponte susceptis, cruciatuum et laborum mirifice vim delenivit: nec solum exemplo, sed gratia sua perpetuaeque mercedis spe proposita, perpessionem dolorum effecit faciliorem: *id enim, quod in praesenti est momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate aeternum gloriae pondus operatur in caelis* (2).

(*continua*)

SOLUZIONE DI CASI (3).

Se l'errore comune sul titolo renda sempre valida l'assoluzione nulla; segnatamente quella da' riservati.

4.° Caso Morale.

Giulio penitente confessa a Giovenale semplice confessore solamente peccati riservati. Giovenale, non avvertendo alla riserva, senz'altro l'assolve. Venuto poscia in cognizione della riserva, agitato di coscienza, se ne consiglia con Satiro, il quale gli reca la calma con dire che, stante il titolo colorato e l'errore comune, Giulio fu validamente assolto, e non v'ha più bisogno che questi si presenti al superiore.

Si chiede:

1.° Il titolo colorato e l'errore comune possono sempre render valida l'assoluzione che altrimenti sarebbe nulla?

2.° Che è da dire, nel caso, di Giovenale e di Satiro?

Al primo—Innanzi tutto è mestieri premettere qualche nozione del titolo colorato e dell'errore comune.

Il titolo si definisce: « Concessio officii seu ministerii ecclesiastici alicui facta ab auctoritate competente et sufficienter manifestata » (Scavini T. III, n. 480 Ed. XIV). Quando concorrono tutti e tre questi elementi, vale a dire, la concessione dell'officio ad un soggetto idoneo, l'autorità competente, e la sufficiente manifestazione del medesimo, il titolo dicesi *legittimo*. Se ne manca qualcuno, il titolo sarà o *colorato* o *presunto*.

Dicesi titolo *colorato* quando fu dato dal superiore, e di per sè può conferire la giurisdizione; ma per qualche vizio o difetto occulto non la conferisce. Così se il superiore o il suddito siano impediti da qualche censura, il primo a conferire, l'altro a ricevere la giurisdizione; se il rescritto sia stato conseguito con simonia ecc., il titolo in simili casi dirassi colorato perchè ha il colore o l'apparenza del titolo legittimo.

Il titolo *presunto*, o anche *finto*, è quando non fu veramente conseguito dal superiore, ma si dà a divedere come se si fosse ottenuto; p. e. quando uno dicasi delegato dal Superiore che non mai lo delegò, o quando altri conseguì la delegazione *ad annum*, e se ne serve *ultra annum*. Qui la giurisdizione non si ha, ma si presume.

L'errore è quando stimasi legittimo il detto titolo colorato, o vero il presunto, e può essere privato e comune: *privato* quando s'incorre da poche persone; *comune* quando s'incorre dai più.

Premessi questi principii, diciamo esser *certo* che quando concorrono insieme il *titolo colorato* e *l'errore comune*, la Chiesa, pia madre, affine di provvedere alla salvezza delle anime, supplisce la giurisdizione che manca. Ciò si ricava dalla comune interpretazione de'Teologi di alcuni testi del diritto, e dal tacito consenso della Chiesa (V. S. Alph. VI, n. 572; Gury T. II, n. 548; Scavini l. c. etc.). Non v'ha in ciò dubbio veruno.

Può dirsi lo stesso del titolo *presunto*?

---

(1) II ad Tim. II, 12.
(2) II Cor. IV, 17.
(3) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico:—Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Cal.ª—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli — Saletti Dott. Can. Luigi di Randazzo.

Ai casi morale e canonico: Cervone Sac. Giuseppe di Napoli.

Al solo caso morale: Pepe Sac. Domenico di Montesantangelo.

Pei premii: del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Nicodemo Giuseppe di Napoli; del caso canonico il Sac. Cervone Giuseppe anche di Napoli, e pel caso liturgico Cigliano Sac. Giuseppe parimente di Napoli.

vale a dire quando manca il titolo del tutto, e per comune errore si crede che lo si abbia?—È questa un'antica e fin qui non risoluta quistione. Alcuni negano che in ciò dalla Chiesa venga supplita la giurisdizione. Altri affermano. Stanno coi primi il Busembau, il Silvio, il Roncaglia ed altri molti presso S. Alfonso *l. c.*—Stanno coi secondi il de Lugo, il Suarez, il Lessio, il Diana ed anche molti altri presso il medesimo S. Dottore *l. c.*. La ragione dei secondi è che, se la Chiesa per la salvezza delle anime supplisce la giurisdizione quando all'errore comune sia unito il titolo colorato, per lo stesso motivo dee supplirla quando si tratti del titolo presunto. La ragione dei primi è in ciò che, se la Chiesa supplisse col solo titolo presunto la giurisdizione, molti empii sacerdoti ne prenderebbero ansa a fingersi confessori ed ingannare le coscienze, disseminando errori ed eresie.

S. Alfonso a quale di queste due opinioni aderisce? La prima egli dice *più comune;* la seconda, meritamente *probabile*. Da ciò alcuni hanno opinato che il S. Dottore stesse colla prima. Ma si considerino le parole ch'egli fa seguire all'addotta ragione della prima sentenza: « Sed haec ratio, insegna, non omnino convincit; nam dato quod Ecclesia iurisdictionem huiusmodi impiis sacerdotibus denegaret, neque impediretur quominus ipsi qui damnationem suam iam nihili faciunt, suos errores disseminarent, et versa vice fideles ob invaliditatem suarum confessionum evidenti periculo perditionis exponerentur ». E però, noverati molti autori che dicono probabile la seconda sentenza, conchiude: « Et ideo probabiliter dicunt non esse obligandos fideles ad repetendas confessiones bona fide factas apud sacerdotem, qui ex communi errore confessarius reputabatur ».

Il Gury crede assolutamente più probabile la seconda sentenza, e scrive (T. II, n. 548): « *Probabilius* etiam supplet Ecclesia, si adsit error *communis* sine *titulo colorato*, sed cum titulo tantum existimato, seu ficto ».

Benedetto XIV (*Inst. LXXIV n. 20*) insegna che questa sentenza seguì lo stesso rigido Fagnano nel suffraggio che da lui si richiese in trattarsi di una certa causa presso la S. C. del Concilio.

Il dottissimo d'Annibale (Summ. T. I, n. 77) anch'egli fa sua questa sentenza: « Quid si illam (jurisdictionem) exerceat cum solo errore communi sine titulo colorato? Plures tenent et huic suppleri; quos sequor ».

Dalle addotte ragioni ed autorità possiamo dunque tenere per fermo che, anche senza titolo, purchè comunemente si creda che alcuno abbia giurisdizione, i suoi atti, benchè illeciti, saranno validi. Non così poi quando l'errore non sia comune, ma privato.

Al secondo—Vale lo stesso per l'assoluzione dai riservati? E perchè no? Il d'Annibale così spiega e conferma la sua sentenza: « Ex L. 3 de Off. Praetor. quo edicitur jurisdiclionem suppleri *propter utilitatem eorum apud quos gestum est:* quod et hic valet; maxime quod titulus nec exhiberi vulgo, nec peti soleat, ut puta cum quis accipit potestatem excipiendi confessiones VEL ABSOLVENDI A RESERVATIS. Sane error communis supplet ea quae status et conditionis personarum sunt, quoties jure seu civili seu canonico his opus est ut aliquid valide fieri possit, nec eget titulo colorato » (l. c. nota 74).

Ecco adunque limpidamente formolata la teorica dell'errore comune. Allorchè una persona, chiamata dal diritto canonico o civile ad esercitare una qualche giurisdizione, la esercita pubblicamente, sicchè la generalità creda che ne abbia il titolo, quand'anco il titolo non ci sia, pel bene delle persone, la giurisdizione vien supplita dalla legittima potestà.

Ciò va detto ancora sia della facoltà di confessare, sia per quella di assolvere dai riservati. Perciò quando un sacerdote esercita il ministero delle confessioni e comunemente è creduto confessore, benchè non ne abbia la facoltà, o questa sia spirata, e benchè non abbia quella dei riservati, pur nondimeno validamente assolve, benchè commetta gravissimo delitto.

Nè si dica, in rapporto ai riservati, che un semplice confessore non dee presumersi di averne la facoltà, concedendosi questa

ai soli dignitarii; e però non ha luogo qui l'errore comune. Imperocchè: 1.° è risaputo come anche ai semplici confessori suole il Vescovo o il Papa talvolta concedere la facoltà sui riservati—2.° il popolo, per lo più, non sa distinguere quali sieno i confessori meritevoli della facoltà sui riservati e quali no—3.° del resto soggetti idonei di diritto pei riservati sono pure i semplici confessori, e questi non hanno obbligo di mostrare ai penitenti il titolo di approvazione.

Neppur si dica che con questa teorica i riservati rimarrebbero sempre assoluti validamente e direttamente dal semplice confessore, contro la comune dottrina che, confessando a questo il penitente peccati riservati e non riservati, sui primi l'assoluzione si dà indiretta, sui secondi si dà diretta. — In questo secondo caso non v' ha necessità che la Chiesa supplisca la giurisdizione, essendo il penitente assoluto validamente e direttamente dai non riservati. Nel primo caso invece, quando si confessano soli riservati, essendo di per sè nulla l'assoluzione, la Chiesa deve supplirla.

Opiniamo adunque, nel nostro caso, che Giovenale abbia validamente assoluto Giulio, il quale confessò soli riservati; poichè l'assoluzione, benchè nulla in sè, vien convalidata dalla Chiesa per l'errore comune. La Chiesa infatti se supplisce la giurisdizione quando manca del tutto l'approvazione alle confessioni, dee supplirla ancora quando manca la sola approvazione pei riservati: milita per questo secondo caso la ragione medesima che pel primo. Trattasi di assicurare la salvezza eterna al penitente. Se Giulio morisse dopo l'assoluzione di Satiro, non valendo l'assoluzione, andrebbe dannato. La Chiesa, madre amorosa, ciò non vuole, avendo dichiarato nel Tridentino la riserva essere in *aedificationem, non in destructionem.*

Nondimeno, poichè è legge che tutt'i peccati siano sottomessi alla potestà delle chiavi e però siano assolti da chi ne ha il potere, opiniamo altresì che, conoscendo appresso Giulio la mancanza di giurisdizione nel suo confessore, abbia obbligo di presentarsi al Superiore e confessare a lui di nuovo i peccati riservati, come ha obbligo di confessare al superiore i riservati chi siane stato assolto, insieme a non riservati, da un semplice sacerdote. (V. Scavini T. III, n. 365). È vero che validamente assoluto il penitente, non avrebbe obbligo di confessare di nuovo i peccati. Ma si consideri che la Chiesa non supplisce la giurisdizione che solo per provvedere alla salvezza eterna dei fedeli: vuole nel resto che, per quanto più si possa, le sue leggi siano esattamente osservate.

Questa soluzione riceve un valido appoggio da un'antica dichiarazione della S. C. del Concilio, riportata integralmente da Benedetto XIV l. c. — Ad occasione di uno straordinario giubileo indetto contro i turchi, tre sacerdoti cappuccini esercitavano a Padova senza facoltà del Vescovo il ministero delle confessioni. Di essi uno, il guardiano, credevasi a ciò facoltato come prelato regolare; un altro, perchè approvato in aliena diocesi; il terzo, perchè approvato dal Vescovo di Padova, ma per un altro luogo della diocesi e per un tempo già trascorso. Avvisati tutti e tre dal parroco della mancanza di giurisdizione, risposero ch'essi la esercitavano sull'autorità di alcuni autori monastici che nei detti casi la riputavano probabile. Si fe' ricorso alla S. C., nel dubbio del valore di tali confessioni, e si chiese:

« Primo, an licite;

« Secundo, an valide dicti capuccini saecularium confessiones exceperint? »

E la S. C. il dì 11 dicembre del 1683 così rispose:

« Ad primum illicite;

« Ad secundum invalide; sed non esse inquietandos qui bona fide confessi sunt. Attamen si ipsi confessi hoc resciverint, vel de invaliditate confessionis dubitaverint, eosdem teneri reiterare confessionem ».

Si noti che la S. C. dichiarò invalide le confessioni, considerate in sè, non essendosi chiesto se fossero tali per l'errore comune. Avendo nondimeno soggiunto, *non esse inquietandos qui bona fide confessi sunt,* dimostrò che per la buona fede, cioè pel comune errore, siffatte confessioni poteano considerarsi come sanate dalla Chiesa. Ma

ciò solo *ne pereant animae:* cessata infatti la buona fede e scoverto l' errore, i penitenti doveano ripetere le confessioni presso i sacerdoti approvati.

Dopo ciò possiamo benissimo giudicare della condotta di Satiro e di Giovenale. Satiro peccò gravemente in assolvere Giulio da soli riservati; nè gli valse la ignoranza dei medesimi, ch'è sempre colpevole in un confessore. Non ebbe neppure l' accorgimento di chiedere in genere la confessione di tutte le colpe della vita passata, di già confessate altre volte ed assolute, con che, giusta la sentenza sodamente probabile, avrebbe potuto assicurare la validità dell'assoluzione diretta sui non riservati e indiretta sui riservati.—Benchè l'assoluzione da lui data fu gravemente illecita e invalida in sè; dee nondimeno considerarsi sanata dalla Chiesa stante l'errore comune.

Giovenale neppur giudica rettamente in ammettere nel caso il titolo colorato che manca; molto meno poi nel disobbligare il penitente dal ripetere la confessione.

II.

Se il parroco possa delegare ad altri, e con minore stipendio, le messe pro populo *e* pro sponsis.

4.° Caso Canonico.

Diomede parroco, offertaglisi una pingue cappellania, coll'obbligo della messa quotidiana, stante la sua povertà, l'accetta. Non potendo perciò da sè celebrare le messe *pro populo* e *pro sponsis* che ha con elevato stipendio, le commette ad altri collo stipendio ordinario.

Si chiede:

1.° Può il parroco commettere ad altri la messa *pro populo* e *pro sponsis?*

2.° Può ritenere parte dello stipendio delle messe *pro sponsis?*

3.° Che, di Diomede?

Al primo—Il parroco può ben commettere ad altri la messa *pro sponsis;* non essendoci proibizione alcuna di dritto. Solo se gli sposi chieggano proprio la messa di lui, offerendo spontaneamente qualche dippiù dello stipendio ordinario, crediamo che il parroco, accettando lo stipendio, non possa commettere ad altri la messa.

Non così però della messa *pro populo.* Quest' obbligo, come fu mostrato altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. V. Par. I, pag. 123), è personale ed è reale, e però vuolsi adempire solo dal parroco e nella chiesa della parrocchia.

È obbligo personale, come risulta dal Tridentino *Sess. 23 c. 1 de ref.,* dalla Costit. *Cum semper oblatas* di Bened. XIV, dall' altra *Amantissimi* del medesimo. Onde i Canonisti concordemente insegnano col Fagnano *cap. Extirpandae de praeb.:* « Parochi et curati animarum cogendi sunt, ut per seipsos et non per substitutos eorum munia impleant ». E lo stesso ha deciso la S. C. del Conc. in molte cause, sopratutto in *Castri Albi* 18 iul. 1789, e *in Fesulana* 16 iun. 1770 (V. Mon. Eccl. l. c.) Ed *in Mechlinien.* 25 sept. 1847, chiesta se possa valere la consuetudine contraria, la S. C. rispose: « Consuetudinem de qua agitur non esse attendendam ». Il parroco adunque ha obbligo stretto di celebrare per sè stesso la messa *pro populo.*

È obbligo reale; e lo si dimostra dall'obbligo che ha il parroco di risedere e di compiere gli officii parrocchiali nella propria chiesa; dall' insegnamento dei Canonisti, come del Barbosa *Summ. Apost. decis. collect.,* del Ferraris *v. Parochus a. 3, n. 1;* dalle molte decisioni della S. C. del Concilio, segnatamente *in Lucana* 15 sept. et 12 nov. 1629, *in Fanen.* 17 nov. 1629. Sicchè si può conchiudere colla S. Rota *decis. 469 n. 67 p. 19 t. 2 rec.:* « Parochi tenentur omnibus diebus festivis missam celebrare in propria ecclesia, non autem in alia, quacumque consuetudine in contrario non obstante ».

Non v'ha nessuna eccezione a queste leggi? Le eccezioni sono quelle sole ammesse dai Canoni medesimi, come ampiamente dimostrammo altrove (Mon. Eccl. l. c.), e qui riassumiamo.

Ed in quanto all'obbligo personale, possono scusare le seguenti cause:

a) Quando la parrocchia si trovi annes-

sa ad una prebenda canonicale, e il parroco abbia l'obbligo di celebrar la conventuale.

b) Quando nella parrocchia si trovino dei sacerdoti che per legge di fondazione debbano coadiuvare il parroco nella cura e per consuetudine lo coadiuvano anche nella celebrazione della messa *pro populo.*

c) Quando la cura risegga in un Capitolo, e la si eserciti per un Vicario, e la consuetudine porti che la messa *pro populo* si celebri per turno dai capitolari.

d) Quando il parroco sia veramente povero che, per vivere, abbia bisogno dello stipendio nei giorni di festa, e ci sia il consenso del Vescovo: in tal caso può applicare per altri nei dì festivi, e *pro populo* in altri giorni della settimana.

In rispetto all'obbligo reale poi viene scusato il parroco di celebrare nella propria chiesa quante volte ne abbia una giusta ragione, purchè si faccia surrogare da altri nella detta chiesa. Quando la surrogazione torni difficile, il parroco dovrà applicare *pro populo* quanto prima gli sarà dato.

Al secondo—Allorchè il parroco può commettere ad altri le prefate messe, può benissimo, dare lo stipendio ordinario, ritenendo per sè il dippiù.

Riguardo alle messe *pro populo,* non cade dubbio, essendo messe beneficiali, ed è risaputo che le dette messe ponno sempre commettersi ad altri collo stipendio ordinario (V. Mon. Eccl. Vol. I p. 479).

Quanto alle messe *pro sponsis* ed esequiali che sono avventizie, sta il principio che, commettendosi ad altri le messe manuali, allora solamente devesi dare l'intero stipendio eccedente l'ordinario, quando non costi che l' eccesso dato dal primo offerente sia per motivi estrinseci e riguardanti la persona del sacerdote (V. Mon. Eccl. *l. c.*). Or le prefate messe sogliono darsi con maggiore stipendio al parroco, per ragione dell'officio ch'egli esercita, entrando nei diritti di stola, e talune volte in supplimento di congrua, e però giustamente il parroco, nel commetterne ad altri la celebrazione, può dare lo stipendio ordinario. Così ha espressamente dichiarato più volte la S. C. del Concilio. *In Coloniensi* 25 iul. 1874 al dubbio: « Utrum promissis nuptialibus et exsequialibus, quando parochus aliis eas celebrandas committit, manualem eleemosynam tradere possit, retento pinguiori stipendio ex lege diœcesana illis assignato? » la S. C. rispose: « Cum agatur de juribus stolae, satis esse si parochus retribuat celebranti eleemosynam ordinariam ». Lo stesso, *in Monacensi* 25 iul. 1874; *in Treviren.* 11 mai. 1888 etc. (V. Mon. Eccl. Vol. VI, Par. I, p. 169). È questo pure l'insegnamento di tutti i Teologi e Canonisti.

Al terzo—Diomede, nel nostro caso, può benissimo commettere ad altri le messe *pro sponsis* coll'ordinario stipendio. Quanto alle Messe *pro populo,* essendo queste di obbligo personale e reale, deve celebrarle da sè, e nella propria chiesa parrocchiale. Avendo accettata la cappellania coll' obbligo della messa quotidiana, per tale obbligo può farsi sostituire da altri ne' dì festivi, col solo stipendio ordinario (1). Quando ciò non possa fare, e ci sia una vera ragione di povertà, in tal caso può consigliarsene col Vescovo, e stare alle costui determinazioni.

III.

Se si possa celebrare PRO VIVIS *quando si è ricevuta l'applicazione* PRO DEFUNCTIS, *e viceversa.*

4.° Caso Liturgico.

Nicodemo sacerdote, qualunque sia l'obbligo assunto per l'applicazione delle messe (sì per vivi, come per defunti), nei giorni di rito semidoppio celebra sempre *de requiem* con paramenti neri, ad eccezione de' Sabati, in cui, per sua particolar divozione, suol di-

(1) Ecco come parla il Laymann De Sacrif. Missae Lib. V: « Ab obligatione dandi totum stipendium, nulla parte sibi retenta, excipiuntur cappellani, beneficiati et parochi, in iis missis, quas dicere tenentur ex obligatione suorum beneficiorum, qui si plures habent, ob taxatum stipendium bene aliis dicendas committunt, retento maiori salario; nam excessus non pro missa conceditur, sed ratione dignitatis et sustentationis ».

re la messa votiva della B. V. Immacolata.

Si chiede:

1.° Quando al sacerdote sia commessa l'applicazione *pro defunctis*, può celebrare *pro vivis*—e viceversa?

2.° Nel caso negativo, è obbligato di applicare altre messe, o di restituire lo stipendio?

3.° Che, di Nicodemo?

Al primo.—Quando chi dà la commissione di una qualche messa non dichiari espressamente la sua intenzione, ovvero dica di volerla in genere *pro vivis*, in tal caso è in libertà del sacerdote di soddisfare con qualsivoglia rito. Ciò si desume chiaramente da un decreto della S. C. de' Riti del dì 29 novembre 1856, che suona così: « 1.° An liceat sacerdotibus uti paramentis nigris, et celebrare missam de requie, ut satisfaciant obligationi quam susceperunt, celebrandi secundum intentionem dantis eleemosynam, quando prorsus ignorant quaenam sit illius intentio, pro defunctis, necne? — 2.° An liceat sacerdotibus uti paramentis nigris et celebrare Misssam de requie, ut satisfaciant obligationi quam susceperunt celebrari provivis?— S. R. C. rescripsit ad 1°. affirmative; ad 2.° affirmative, modo non diverse praescripserit qui dedit eleemosinam » (1).

Quando diciamo ch'è in libertà del Sacerdote il soddisfare coll'uno o coll'altro rito, intendiamo dell' obbligo relativo al quasi-contratto intervenuto coll'offerente, non di quello che si ha in rispetto alla sacra liturgia. Imperocchè è risaputo, e la Rubrica del Messale lo avverte, che la Messa dovrebbe sempre concordare coll'officio, « Quoad fieri potest missa officio conveniat »; e solo per una giusta ragione si permette la Messa votiva o *pro defunctis*.

Ove poi si specifichi la intenzione e si richiegga espressamente la messa o *pro defunctis* o *pro vivis* per qualche causa, fa d'uopo distinguere:

Quando si vuole una messa per defunti, purchè non si domandi espressamente col rito di *requiem*; purchè non si richiegga ad altare privilegiato, in cui fa d'uopo usare necessariamente quel rito nei giorni consentiti, e purchè non si tratti di messe cantate o anniversarii che pur devono celebrarsi con rito proprio (S. R. C. 23 aug. 1766 ad 1, De Herdt T. I, Par. I, n. 66, III), si può sempre soddisfare colla messa del giorno. Ciò si dimostra dal decreto generale del 5 agosto 1662, n. 2178, il quale prescrive che possono, e devono soddisfarsi nel giorno assegnato le pie disposizioni pei fedeli defunti, colla messa corrente, quando in quel giorno si celebri un qualche Santo di rito doppio. E si può ancora, quando occorre un Santo di rito semidoppio, purchè in tal giorno espressamente non si voglia la messa *pro defunctis*, siccome dichiarò la stessa S. C. il dì 12 sett. 1840 ad 7, n. 4897 rapportandosi al cit. decreto generale (De Herdt. l. c. n. 66, I).

Quando poi la Messa richieggasi *pro vivis*, per onorare qualche Santo o per qualche bisogno (p. e. *pro remissione peccatorum*, *pro agonizante* etc.), in tal caso può soddisfarsi colla messa del giorno? S. Alfonso (L. VI, n. 422) dice comunissima e probabile la sentenza affermativa, benchè il sacerdote abbia espressamente promessa la messa votiva; ed eccone la ragione: « Ratio quia, licet tunc Ecclesia permittat missas votivas, decentius tamen est se conformari universali eius praescripto ».

Nondimeno, recenti autori, come il De Herdt *l. c.*, il Lehmkul *Vol. II, n.* 201 ed altri negano ricisamente ciò, poggiati su varî decreti della S. C. dei Riti, che pel loro interesse diamo per esteso a piè di pagina come si leggono nella Raccolta Gardelliana (1).

(1) Questo decreto non si trova nella Raccolta Gardelliniana; ma è riportato dalla *Revue Cath.* 1857. fol. 500; dal de Herdt. T. I, Par. I, n. 67, dal Bucceroni *Enchirid. De Euch.* n 353.

(1) « Dicendo missam privatam de die occurrente, satisfitne cuilibet obligationi missæ privatae, sive fundatae, sive a fidelibus petitae, oblato manuali stipendio, sive ipsa pro defunctis, sive in honorem alicujus Sancti pe-

Da siffatti decreti si può dedurre:

a) Che per le messe *pro vivis*, quando sieno commesse specificatamente per qualche Santo o per qualche bisogno, non si soddisfa coll'applicazione della messa del giorno.

b) Devesi invece celebrare la messa votiva di quel Santo o di quel bisogno, quando per questo vi è la messa propria votiva nel Messale.

c) E però siffatte messe devono rimandarsi ai giorni di rito semidoppio, non potendosi celebrare in giorni di rito doppio.

d) Quando si commettono per un giorno

---

tita fuerit, modo sacerdos non expresse promiserit se illam de Sancto aut in paramentis nigris celebraturum? Id quidem ab Alexandro VII definitum fuit pro diebus duplicibus; at in diebus semiduplicibus et feriatis estne licitum et satisfitne debito? » — S. R. C. die 3 mart. 1761 *in Aquen.* ad 14, n. 4299 respondit: « Diebus, quibus dici possunt missae votivae « privatae, vel defunctorum, sacerdos ad illas « obligatus ratione fundationis, vel accepti « manualis stipendii, propriae obligationi non « satisfacit, dicendo missam de die occurren- « te: expressa enim voluntas testatorum, vel « postulantium, dummodo sit rationabilis, de- « bet adimpleri ».

« Expositum fuit Capitulum et Canonicos terrae Martinæ teneri et obligatos esse per hebdomadas ad celebrandum nonnullas missas votivas certis diebus praescriptis, in quibus cum multoties occurrat festum de praecepto, supplicatum fuit responderi an licite possint dictae missae votivae diebus festivis de praecepto celebrari seu potius cum missa currenti obligationi illarum satisfieri? » — S. R. C. die 9 decemb. 1634 *in Tarentina*, n. 1009 respondit: « Missas votivas in casu proposito es- « se transferendas in alteram diem non impe- « ditam festo de praecepto ».

« In variis dioecesibus Belgii, iuxta doctrinam in seminariis traditam, usus invaluit, ut his diebus, quibus per Rubricas licet missas de requie, et votivas celebrare, sacerdotes missas privatas oblato manuali stipendio pro uno, vel pluribus defunctis, vel votivam in honorem alicuius Mysterii vel Sancti habentes, celebrent conformes officio, quod illa die recitarunt ad satisfaciendum susceptae obligationi; dummodo fideles expresse non rogaverint dici missas *de Requie*, vel votivas. Usus iste nititur in primis Rubricae Missalis art. IV de Missis Votivis n. 3, quæ præscribit ut quoad fieri potest missa cum officio conveniat; deinde auctoritati S. Alphonsi M. de Ligorio, qui in Theologia Morali *lib. 6, tr. 3, n. 422* dicit communissimam et probabilem esse hanc sententiam. Petitur ergo an praefati sacerdotes satisfaciant suae obligationi? et quatenus negative, ut dignentur E.mi Patres condonationem impertiri pro missis tali modo exonera-

---

tis ».—S. R. C. die 12 sept. 1840 *in Brugen.* ad 7, n. 4897 respondit: « Affirmative quoad mis- « sas pro defunctis, iuxta generale decretum « diei 5 augusti 1662. In reliquis negative; et « quoad præteritum unusquisque consulat con- « scientiae suae ».

« Utrum in festis duplicibus, et precipue 1.ae et 2.ae classis, ac in feriis exceptuatis tempore Adventus, Quadragesimae, quatuor Temporum, Rogationum et Vigiliarum, debeant dici vel cantari huiusmodi missae votivae (fundatae a piis fidelibus cum onere ut tali die, videlicet dominico vel alio, dicatur vel cantetur missa de Resurrectione Dom., de Ascensione etc. aut alia missa iuxta cuiuslibet devotionem) iuxta voluntatem legantium cum commemoratione festorum seu feriarum occurrentium, vel potius missae celebrandae sint de dictis festis seu feriis occurrentibus, applicando illas iuxta petentium devotionem et intentionem?—S. R. C. die 19 maii 1614 *in Turritana*, n. 489 respondit: « Servandas esse Rubri- « cas Missalis Romani et petendam esse a SS.mo « D. N. dispensationem circa celebrationem « missarum pro legatis piis, et eleemosynis « iam acceptatis, et quod in futurum non re- « cipiatur obligatio ad missas votivas celebran- « das, nisi pro diebus in quibus secundum re- « gulas Missalis celebrari possint ».—Et facta relatione de praemissis SS. D. N., de mandato eiusdem Congregationis, ab Ill.mo et R.mo D. Cardinali Bellarmino sub die 3 septembr. 1612, Sanctitas Sua approbavit sententiam Congregationis, « quod in futurum non recipiatur o- « bligatio ad missas votivas celebrandas, nisi « pro diebus, in quibus secundum regulas Mis- « salis celebrari possunt. De Missis vero vo- « tivis iam acceptatis et non celebratis, San- « ctitas Sua dixit ut transferatur earum cele- « bratio in dies, in quibus liceat secundum « Rubricas Missalis illas celebrare, et in hoc « solum dispensare voluit, ut celebrari pos- « sint in alio die non impedito, quando missæ « dicendae relictae vel legatae sint in die im- « pedito ».

di rito doppio, devesi avvertire il committente che pel detto giorno non si possono celebrare messe votive.

e) Se il committente si contenta che si adempia colla celebrazione della messa del giorno, in tal caso può farsi così, tutto dipendendo dalla volontà di lui.

f) Non si possono accettare molte di queste messe votive quando manchino i giorni di rito semidoppio per celebrarle.

g) Ciò va detto non solo per le messe fondate e pei legati, ma sì ancora per le messe avventizie e manuali.

Abbiamo detto che per le messe di defunto (quando espressamente non si richiegga il rito di requie) può soddisfarsi colla messa del giorno, anche nei semidoppii, senz'obbligo della messa votiva *pro defunctis*. Perchè non corre lo stesso quando si commettano messe *pro vivis?* Ecco la ragione che ne assegna il De Herdt *l. c. IV*: « Ratio autem quare per missam diei satisfiat obligationi celebrandi missam pro defunctis et non votivam (pro vivis), est dispensatio seu interpretatio Summi Pontificis, qui ex suprema, quam in Ecclesia habet, potestate potest interpretari benefactorum voluntates quoad pias causas: quod et fecit quoad missas privatas defunctorum per dec. cit. 5 aug. 1662, quo pro illis cum applicatione sacrificii satisfieri et benefactorum mentes impleri voluit; sed non quoad missas votivas (pro vivis), quibus igitur ut satisfiat, ipsae missae votivae celebrari debent ».

Al secondo—Chi non soddisfa secondo la richiesta del committente, e secondo le regole fin qui assegnate, commette grave peccato? ed a che è tenuto? Ecco una quistione interessante e difficile.

Molti Autori con S. Alfonso, *l. c.*, avendo per fermo che colla messa del giorno può soddisfarsi o per vivi o per defunti, quando anche siasi richiesto un rito diverso, e questo si sia promesso, non riconoscono in chi così faccia, colpa alcuna nè obbligo di sorta che ne consegua. Ma sembra che non si tennero presenti gli allegati decreti della S. C. dei Riti, parecchi dei quali non sono guari recenti. Come non riconoscer colpa in chi così opera, se la S. C. dichiara ch'egli non soddisfa all'obbligo contratto, e che ha bisogno d'indulto Apostolico?

Il Lehmkul *l. c.* insegna che, considerata la cosa in sè, non sembra altro che leggiera, giacchè non è il rito che forma la sostanza del sacrifizio. Può nondimeno divenir grave, quando si prevegga che al committente si recherebbe grave offesa: « Circumstantia qualitatis missae ex se levem obligationem tantum afferre videtur, nisi forte eum, qui stipendium dedit, propter peculiarem causam, graviter offensum iri videatur ».

La stessa opinione manifesta il De Herdt, e spiega come debbano intendersi le parole allegate della S. C. « Nota autem, egli scrive, *l. c.* sacerdotem, si loco missae votivae celebret de die, non videri graviter peccare, quia idem est valor essentialis, valor autem accidentalis non tam grave infert praejudicium; tum quia virtus fidelitatis in casu non tam graviter obligari videtur: in decr. 3 *Mar.* 1761 sacerdos quidem dicitur propriae obligationi non satisfacere dicendo missam de die; sed responderi potest, id esse intelligendum quoad valorem accidentalem, cuius defectus non videtur tam grave inferre praejudicium et peccatum ».

Da ciò si può raccogliere che, per ordinario non vi è obbligo stretto o di restituzione di stipendio o d'iterazione del S. Sacrifizio, in chi abbia celebrata la messa del giorno in luogo della votiva. Se n'eccettua però il caso che il committente abbia come condizione espressa prescritta la qualità del rito: il sacerdote che a ciò si obbliga è tenuto, sotto pena di restituzione, di adempire. E però lo stesso De Herdt insegna: « *Si tamen qualitas missae praescripta non fuerit*, certum est juxta Cavalieri (t. 3. c. 10 n. 19), illos sacerdotes ad restitutionem minime teneri, quia fructus principalis aequalis est in omnibus missis ». Nel dubbio, e sopratutto per le messe fondate e legate, è bene ricorrere alla S. Sede pei passati inadempimenti.

Il fin qui detto vale per tutte le messe votive. Per quelle commesse in altare pri-

vilegiato, quando non si siano celebrate in detto altare, o coi paramenti neri nei giorni di rito semidoppio, v'ha un modo speciale per riparare. Consistendo il detto privilegio, nella indulgenza corrispondente alla totale liberazione di un'anima dal purgatorio, il sacerdote che non usufruì di tal privilegio, potrà supplire con lucrare in qualsivoglia guisa una indulgenza plenaria ed applicarla a quell'anima per la quale celebrò la messa. Ecco un decreto della S. C. delle Indulgenze del 22 Febbr. 1847 : « Sacerdotes qui obligabantur ut missam agerent in altari privilegiato, si bona fide errassent aut alios traxissent in errorem, debent lucrari indulgentiam plenariam pro iis defunctis, quibus missae fructum applicuerunt toties quoties diebus non impeditis usi non sunt indumentis nigri coloris » . Ciò s'intende pel passato e di quelli che lo fecero in buona fede. Per l'avvenire, e quando non ci fosse buona fede, la stessa S. C. ha definito : « Non potest satisfacere applicando aliam indulgentiam plenariam defunctis, pro quibus ad altare privilegiatum celebrare debuerat » (S. C. I. 16 febr. 1852) (1)

Al terzo—Venendo ora a discorrere di Nicodemo, nel nostro caso, il suo sistema di celebrare sempre *pro defunctis* nei giorni di rito semidoppio, per gli obblighi assunti, non deve generalmente approvarsi. Può fare ciò solo per le messe di requie e per le altre commessegli senza indicazione di modo. Per le messe da celebrare o in onore di qualche Santo o per impetrar qualche grazia (come in fine del Messale) non può soddisfare colla messa di requie nè con quelle del giorno ; ma deve celebrare le rispettive messe votive. Lo stesso dicasi del la messa che suol celebrare nel sabato in onore della B. V. Immacolata.

In genere, tenga presente l'avvertimento del Messale circa le messe votive, le quali possono dirsi non per sistema, o per la loro brevità, ma quando ci sia una ragionevole causa; nel resto la messa quanto più è possibile, deve concordare coll'officio.

PROPOSTA DI CASI.

6.° Caso Morale.

Fabiano, nel giorno del suo matrimonio con Berta, si confessa a Sergio missionario, e gli fa intendere che *rem habuit* colla madre della sposa. Il missionario , colla venia del penitente , va dal Vescovo , ed ottiene in quel frangente la dispensa dall'impedimento di affinità , coll' obbligo di chiederne a Roma la conferma.—Dopo il matrimonio Sergio, avvalendosi delle speciali facoltà, ch'egli abitualmente tiene dalla S. Penitenzieria, di dispensare *post contractum matrimonium* da quello impedimento, ne proscioglie Fabiano , senza più scrivere alla S. Sede.

Si chiede :

1.° Quando *omnia parata sunt*, che cosa può farsi dal confessore o dal Vescovo circa le dispense matrimoniali ?

2.° La facoltà abituale che hanno i Vescovi ed i missionarii di dispensare da taluni impedimenti *post contractum matrimonium*, può bastare ad esimere gli sposi dall'obbligo di ricorrere alla S. Sede , quando ne furono dispensati dal Vescovo per necessità prima del matrimonio ?

3.° Che deve dirsi di Sergio nel nostro caso ?

6.° Caso Canonico.

In molte città sono in voga i così detti *sventramenti*, onde per allargare le piazze e le strade, si abbattono e si modificano le case dei privati. — Nella città di S. Tarquinio possiede una casa che ha avuto fin qui l' ingresso da una piazza appartenente alla parrocchia di A. ; or è costretto, pel detto sventramento, di aprire invece l'ingresso dal fianco che mette sopra una nuova strada, su cui per lungo tratto esercita giurisdizione il parroco di B.

Si chiede :

1.° Qual' è la norma onde va regolata la giurisdizione parrocchiale nelle case dei privati ?

2.° A qual giurisdizione appartiene, nel caso, l'abitazione di Tarquinio ?

6.° Caso Liturgico.

Giovanni parroco di B., quando celebra la messa *pro sponsis*, non mai permette che si accendano più di due candele , che si suoni l'organo, nè che si preparino genuflessorii con cuscini e tappeti per gli sposi. — Paolo , per contrario, parroco di C. permette tutte queste cose per qualunque matrimonio , purchè gli si paghi un certo aumento sullo stipendio della messa.

Si chiede :

1.° Che cosa prescrive o permette la sacra liturgia nella celebrazione della messa *pro sponsis ?*

2.° Che è da dire della condotta di Giovanni e di Paolo ?

---

(1) Circa gli altari privilegiati V. Monit. Eccles. Vol. I, p. 353.

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

(Contin.—V. p. 68-70 di q. P.)

16. *Circa il luogo, dove si possa erigere una confraternita.*

D. A pag. 21 di q. P. fu dimostrato non esser necessaria la immagine della B. V. del Rosario per la valida erezione delle confraternite di questo titolo. È necessario che almeno ci sia una immagine di Maria SS. ?— E, in genere, quali norme fa d'uopo tenere circa il luogo dove le confraternite vogliano erigersi ?

R. Rispondiamo prima alla seconda parte della domanda. Le confraternite, quanto alla validità della loro erezione, van regolate dalla Costituz. di Clemente VIII del dì 7 dicembre 1604, che comincia *Quaecumque a Sede Apostolica.* Or in questo documento, circa il luogo della erezione, altro non si prescrive che non si erigano più confraternite dello stesso titolo e dello stesso scopo nel medesimo luogo: « In quibuscumque Ecclesiis, domibus, et oratoriis tam Saecularium, quam... Regularium... unam tantum confraternitatem et congregationem... erigere et instituere ».

La qualità del luogo adunque è indifferente alla validità della erezione. Può la confraternita erigersi in un altare, in un oratorio, in una chiesa, in un collegio, anche in una casa. Non è il luogo che forma la confraternita, ma l'unione degli ascritti i quali si costituiscono in corpo morale, dalla debita autorità riconosciuto ed approvato. Il luogo non è altro che il centro, dove i confratelli debbono convenire, per compiere i comuni officii.

Di qui viene, insegna il Monacelli (Form. Vol. II, Tit. VI, Form. XI, n. 9), che il luogo stesso non è immutabile, ma, senza nuova erezione, può bene cambiarsi con un altro: « Erectio societatis facta in certo et determinato loco, non inducit necessitatem ut ibi perpetuo confratres permaneant, sed ut opera instituti exerceantur. Nam cum non sit collegium naturale reale necessarium, quod habeat aliquam coniunctionem cum ecclesia, in qua erigitur, sed personale, potest ad libitum de loco recedere, vel dimitti, etiamsi reperiatur erectum in ecclesiis regularium ».

Di qui viene ancora, che nella stessa casa, nello stesso collegio, nella stessa chiesa, e anzi nel medesimo altare, possono erigersi più confraternite di diversi titoli e di scopi diversi. Ciò fu definito dalla S. C. delle Indulgenze il dì 29 maggio 1841: « An idem altare in eadem ecclesia possit assignari ut altare proprium variis sodalitatibus v. gr. SS. Rosario, B. Virgini de Carmelo, SS. Cordi Jesu ? — Resp. affirmative in genere, et de consensu uniuscuiusque Rectoris respectivae sodalitatis ibi erectae; sed ad praecavendas quaestiones, quae facile oriri solent quoad functiones peragendas, aut altare custodiendum etc. magis expedit, si fieri potest, ut quaelibet sodalitas suum habeat altare » (Mon. Eccl. Vol I, p. 512).

Dalle dette cose chiarissima discende la risposta alla prima parte della domanda. L'altare può essere dedicato a qualunque Santo; la chiesa può avere qualsivoglia titolo, che sempre validamente possono ivi erigersi confraternite svariate, senza che ci sia bisogno d'immagini speciali.

17. *Se per la intimazione di più concorsi che rimangono deserti, trascorrono i sei mesi dalla vacanza della parrocchia, può questa ancora conferirsi dal Vescovo ?*

D. Il concorso alla vacante parrocchia di V. che, oltre di essere assai popolata, estesa e difficile, è dotata di un reddito assai meschino, andò deserto per tre volte successive. Essendo frattanto già scorsi sei mesi dalla vacanza, venne aperto per una quarta volta il concorso, al quale si presentò il sac. Tizio che venne dagli esaminatori giudicato idoneo. si domanda se in questo caso abbia l'Ordinario il diritto di conferire la parrocchia.

R. La costituz. *In conferendis* di S. Pio V parla chiaro. Nel § IV toglie ogni giurisdizione ai Vescovi sulla collazione delle parrocchie se *intra sex mensium spatium a die vacationum earumdem, perfecto examine, juxta formam Concilii Trident. praefati, non providerint* (V. Mon. Eccl. Vol. III, P. I, p. 26). L'esame adunque del concorso, deve compiersi, insieme alla collazione, fra sei mesi, altrimenti la collazione vien riservata alla S. Sede.

Nè vale il dire che nel caso il tempo dei sei mesi fu consumato in tre concorsi che andarono deserti, e non fu colpa del Vescovo se la collazione non fu eseguita. Imperocchè quando il primo concorso va deserto, il Vescovo non è tenuto di aprirne altri, e può conferire da sè la parrocchia. Benchè pochi autori credano necessario in tal caso non più che un secondo concorso, pure ciò non si può dedurre nè dal Tridentino, nè dalla Costit. *Cum illud* di Bened. XIV, nè dalla cit. Costit. di Pio V, nè da verun altro documento Pontificio, come fu dimostrato altrove (Mon. Eccl. Vol. IV, Par. I, p. 27). E però la S. C. del Concilio, trattandosi di una collazione fatta dal Vescovo con privato esame dopo che il primo concorso andò deserto, contradicente un tale che si presentò a quel concorso dopo che i fatali furono oltrepassati, pure al dubbio: *An col-*

latio paroeciae ab Episcopo peracta sustineatur in casu, il dì 7 marzo 1885 rispose: *Affirmative et amplius.*

Nel caso nostro poi trattavasi di parrocchia poverissima di congrua; ora in simili casi il Tridentino medesimo disobbliga il Vescovo dal tenere qualsivoglia concorso *(Sess. XXIV cap. 18 de ref. in fin.).* Eccone le parole: « Si tamen adeo exigui reditus dictae parochialis fuerint, ut totius huius examinationis operam non ferant; aut nemo sit qui se examini quaerat subiicere,... poterit Ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen ceteris tamen, ut supra, servatis, adhibere » (V. Barbosa *De off. et pot. Parochi* P. I, C. II, n. 16; *De off. et pot. Episc.* Alleg. 60 n. 38).

Dunque, non essendo nel caso il Vescovo obbligato a tenere più concorsi, e neppure a tenerne un solo, poteva conferire la parrocchia fra lo spazio dei sei mesi dalla vacanza: essendo questi trascorsi, la collazione è devoluta alla S. Sede.

18. *Circa la esclusione dal concorso e il giudizio sul medesimo.*

D. Al concorso della parrocchia di C. si presenta solo Cajo, il quale viene ammesso, tutto che lo si conosca d'indole bizzarra ed imprudente. Gli esaminatori fanno una duplice votazione, una sulla scienza, un'altra sulla idoneità pratica: colla prima lo approvano; colla seconda lo disapprovano.—Poteva Cajo venire escluso dal concorso?—Vale questa duplice votazione?

R. Intorno alla prima parte della domanda, diciamo che quando presentasi al concorso un soggetto che non sia nè degno nè idoneo, il Vescovo può bene rigettarlo. Così il Reclusio *De Concursu P. I, tit, I, n. 20.* Così pure la S. C. del Conc. in molte cause, sopratutto *in Ripana* 7 mar. 1885 (Mon. Eccl. Vol. IV Par. I, p. 27). Quando però il soggetto non sia indegno, ma solo inidoneo, non crediamo che il Vescovo possa escluderlo dal concorso, giacchè della idoneità devesi giudicare nel concorso medesimo, giusta il Tridentino. Nel caso perciò il Vescovo ha ben fatto ad ammettere Cajo al concorso.

Ma gli esaminatori fecero bene colla doppia votazione? Fecero male. Il Tridentino vuole che l'esame sia cumulativo sì della scienza come degli altri requisiti (*Sess. XXIV c. 18 de ref.*): « Peracto inde examine, renuntientur quotquot ab his idonei renuntiati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia, et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis ». Nel caso adunque, se Cajo giudicavasi inidoneo quanto alla prudenza, doveasi assolutamente disapprovare, richiedendosi per l'approvazione che il candidato sia idoneo non solo per la scienza, ma ancora per tutti gli altri requisiti testè commemorati. Del resto, quantunque il Vescovo, concorrendo un solo, deve avere maggiori e più gravi ragioni per escluderlo (De Luca *Theatr. veritatis et iust.* disc. 70, n, 19), nondimeno, se gli esaminatori disapprovarono Cajo quanto alle prudenza, benchè lo avessero approvato quanto alla scienza, potea benissimo rimandarlo, giacchè *bonum ex integro.*

19. *Circa i versetti* MISEREATUR *e* INDULGENTIAM *nel Viatico e nella Estrema unzione.*

D. Ferve in V. un'accesa quistione circa i versetti *Misereatur* e *Indulgentiam* nel Viatico e nella Estrema Unzione. Alcuni opinano che le prefate parole debbano indirizzarsi all'infermo in numero singolare, con dirsi *Misereatur tui* etc. perchè uno è l'infermo. Altri sostengono che debbano dirsi in numero plurale *Misereatur vestri* etc. così stando scritto nel Rituale Romano. Che deve giudicarsi di tal quistione?

R. Il Rituale Romano, nei prefati luoghi, ha solo *Misereatur etc. Indulgentiam etc.* Così la edizione approvata della S. C. de' R. della Tip. di Propaganda del 1872 e l'altra parimente approvata della medesima tipografia del 1874. Non sappiamo donde siasi ricavato che il Rituale prescriva doversi dire *Misereatur vestri* e non *tui* nei detti luoghi. Certo il Baruffaldo nel citare la prefata Rubrica (Ad Rit. Rom. Comm. V. I, Tit. XXV n. 21) nella Comunione degl'infermi, la riferisce con queste parole: « Postea facta ex more confessione generali, sive ab infirmo, sive eius nomine ab alio, Sacerdos dicit: *Misereatur* TUI *etc. Indulgentiam etc.* » Nella estrema unzione la riporta così: « Tum de more facta confessione generali, latino vel vulgari sermone, Sacerdos dicat: *Misereatur* TUI *etc. Indulgentiam etc.* ». Forse così stava scritto negli antichi Rituali, consultati da questo Autore. Ecco adunque le ragioni onde si dimostra chiaramente che i prefati versetti debbano recitarsi in numero singolare, non già in plurale.

E se si vuol sapere il motivo per cui nella comunione dall'altare si dice *Misereatur vestri* e in quella degl'infermi *Misereatur tui,* lo assegna il detto Baruffaldo *l. c. n. 170:* « Notandum, egli scrive, quod hic Sacerdos dicit *Misereatur tui etc.* non *Misereatur vestri etc.* ut in Communione ad altare, et ratio esse potest quia haec ministratio Sacramenti non est cum Missa connexa. In Missa omnes adstantes participes sunt communionis sacerdotis: in Viatico vero solus infirmus ». Questa ragione veramente non del tutto soddisfa, perchè la Comunione dall'altare non si dà sempre nel tempo della mes-

sa, ma ancora in altri tempi. Conferma però la risposta da noi data.

20. *Intorno la chiusa delle orazioni fuori della messa e dell'officio e in ispecie di quella delle preci da recitarsi dopo la messa.*

D. L' orazione delle preci ordinate dal S. Padre, da recitarsi dopo le messe piane come deve conchiudersi? In alcune Diocesi i moduli a stampa recano *Per eundem Christum* etc. In altre: *Per Christum etc.* Come dunque dovrà dirsi? E in genere, quali sono le regole per conchiudere le orazioni fuori della messa e dell'officio?

R. Ecco come insegna il De Herdt (V. I, n. 87): « Brevi conclusione (dicendae sunt orationes extra missas et horas canonicas), nisi aliter in missali, breviario, rituali aut peculiari aliqua lege sit dispositum. Conclusio brevis, si oratio dirigatur ad Patrem, est: *Per Christum Dominum Nostrum, Amen;* si fiat mentio Filii: *Per eumdem Ch. Dom. nostrum;* et si dirigatur ad Filium: *Qui vivis et regnas per omnia saeculorum*, vel *Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.* Haec conclusio, iuxta rubricas, concordare debet cum ultima oratione, quae concluditur ».

La orazione delle preci ordinate dopo la Messa, va diretta al Padre divino, e benchè non vi si nomini espressamente il Figlio, vi si dice però *intercedente Virgine Dei Genitrice Maria:* quel *Dei* senza dubbio indica il Figliuolo. La conchiusione perciò, strettamente parlando, dovrebb' essere *per eundem Christum etc.*—Così chiudesi, nel Breviario, la orazione *Concede misericors Deus fragilitati nostrae praesidium,* nella quale il Figliuolo divino è appellato altresì colla voce *Deus* (*ut qui sanctae Dei Genitricis memoriam agimus*).

Nondimeno, nelle edizioni più accurate, fatte sulla tipica della S. C. de' R., la chiusa della orazione nelle preci dopo le messa è *Per Christum Dominum nostrum.* A questa, crediamo noi, si dovrà stare; ma non sarebbe da condannarsi chi voglia dire *Per eumdem Christum* etc.

CRONACA GOVERNATIVA

—

Corte di Cassazione di Roma

Edifizii abusivi in suolo parrocchiale—Allorchè il parroco intenda rivendicare alla parrocchia edificii costrutti sul suolo di questa da un seminario, non può sconoscere che nell'esercitare il suo diritto è tenuto a pagare la spesa dei materiali e l'importo della mano d'opera a favore del demanio che in forza delle leggi eversive si è impossessato dei suddetti beni.

Allorchè il proprietario del suolo, su cui siano state fatte delle costruzioni, dichiari di voler conservare le costruzioni medesime, pronto a pagare le spese occorse, da tale momento il diritto del costruttore diventa un diritto di credito (Sez. civ. 3 Mar. 1890—Finanze e di Lerma—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 107).

I Ruoli esecutivi secondo la Cassazione di Roma—È costante giurisprudenza della Suprema Corte di Roma che i decreti borbonici riguardanti la rinnovazione dei ruoli o quadri esecutivi siano rimasti in pieno vigore dopo la pubblicazione del codice civile italiano, per la nota regola che le leggi non sono abrogate se non per incompatibilità delle nuove disposizioni colle precedenti, o perchè la legge nuova regola la intera materia regolata dalla anteriore: ipotesi che nel caso non si verificano (Sez. civ. 8 Mar. 1890—Fondo pel Culto Lo Conte ed altri — La Corte Suprema di Roma, l. c., 119).

Quando si può pagare l'annualità all' investito di beneficio soppresso—Non la gestione degli affari, ma la delegazione può legittimare il pagamento delle annualità che avessero fatto gli eredi del fondatore di una cappellania al Cappellano della medesima, quante volte vi sia effettivamente concorsa la delegazione da parte del fondo pel culto (Sez. civ. 27 Marzo 1890—Montaperto e Fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 144).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1891)

Concistoro secreto—La mattina del 1° giugno la Santità di N. S. Papa LEONE XIII nel Palazzo Apost. Vaticano ha tenuto il Concistoro Segreto, nel quale, dopo che l' Emo e Rmo Sig. Cardinal Melchers, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a *Sua Beatitudine* che si è degnata passarla all'Emo e Rmo Sig. Cardinale Vannutelli Serafino, l'Emo e Rmo Sig. Cardinale Zigliara, dimessa la Diaconia dei SS. Cosma e Damiano, ha ottato al titolo Presbiterale di S. Prassede; l' Emo e Rmo Sig. Cardinale Ricci Paracciani, dimessa la Diaconia di S. Maria in Portico, ha ottato al titolo Presbiterale di S. Pancrazio; e l'Emo e Rmo Sig. Card. Verga, dimessa la Diaconia di S. Angelo in Pescheria, ha ottato all'altra di S. Maria in Via Lata.

Quindi *Sua Santità*, premessa un'Allocuzione, si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di S. Romana Chiesa:

DELL'ORDINE DEI PRETI

Monsignor Luigi Rotelli, Arcivescovo titolare di Farsaglia e Nunzio Apostolico di Parigi, nato in Corciano, arcidiocesi di Perugia, il 26 luglio 1833.

Monsignor Antonio di Paolo Gruscha, Arcivescovo di Vienna, ivi nato il 3 novembre 1820.

In seguito *Sua Santità*, si è degnata di proporre le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Patrasso, per Mons. Giuseppe Maria Costantini, promosso dalle Sedi Cattedrali unite di Nepi e Sutri, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa titolare Arcivescovile di Larissa, pel R. P. Maestro Agostino Ciasca, dell'Ordine di Sant'Agostino, diocesano di Monopoli, scrittore di lingue orientali nella Biblioteca Vaticana, Consultore della S. Romana ed Universale Inquisizione e della S. Congregazione di Propaganda, Presidente degli Interpetri per gli affari dei riti orientali presso la stessa S. Congregazione, Decano del Collegio Filologico Orientale e Professore di lingua ebraica nel Pontificio Seminario Romano.

Chiesa Cattedrale di La Pace, in Bolivia, per Mons. Giovanni Giuseppe Baldivia, traslato dalla Sede di S. Croce della Sierra.

Chiesa Cattedrale di Rimini, per Mons. Domenico Fegatelli, traslato dalla Sede di Città di Castello, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Città di Castello, per Mons. Dario Mattei Gentili, traslato dalla Sede di Sarsina, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa titolare Vescovile di Echino, per Mons. Antonio Tommaso da Silva Leitas e Castro, traslato dalla Sede Cattedrale di Angola e Congo, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Antonio da Trinitade de Vasconcellos Pereira de Mello Vescovo di Lamego.

Chiesa Cattedrale di Angola e Congo nell'Africa occidentale, per Mons. Antonio Dias Ferreira, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Termopile e dalla Prelatura di Mozambico.

Chiesa titolare Vescovile di Sidonia, per Mons. Vito Antonio Fioni, Vescovo rinunziatario di Larino.

Chiesa Cattedrale di Como, per Monsignor Andrea Ferrari, traslato dalla Sede di Guastalla, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Gubbio, pel R. D. Luigi Lazzareschi, di Roma, Dottore in filosofia, in sagra teologia e in ambe le leggi, Parroco della Basilica di S. Lorenzo in Damaso, Censore Emerito dell'Accademia Teologica, Superiore dell'Opera Pia di Ponte Rotto, Deputato dell'Ospizio dei Cento Preti e di S. Maria della Pace.

Chiese Cattedrali unite di Sutri e Nepi, pel R. D. Generoso Mattei, di Tivoli, Dottore in sagra teologia, in patria Arcidiacono della Cattedrale, Rettore del Seminario, Giudice ed Esaminatore Sinodale.

Chiesa Cattedrale di Venosa, pel R. D. Lorenzo Antonelli, diocesano dei Marsi, ivi Canonico della Cattedrale, Esaminatore pro-Sinodale, Convisitatore diocesano, Rettore e Professore di filosofia e di teologia dommatica e morale nel Seminario, e Direttore delle figlie di Maria.

Chiesa Cattedrale di Cuenca, pel R. D. Pelagio Conzalez Conde, diocesano di Leon, licenziato in sagra teologia ed in ambe le leggi, Decano del Capitolo Cattedrale di Astorga.

Chiesa Cattedrale di Teruel, pel R. D. Massimiano Fernandes del Rincons y Soto, di Gaca, dottore in sagra teologia, Lettore della Metropolitana di Granata.

Chiesa Cattedrale di Badajoz pel R. P. Fr. Francesco Saenz de Urturi y Crespo, dell'Ordine di S. Francesco, di Vittoria. Lettore in filosofia e in sagra teologia, Commissario di Terra Santa in Bolivia.

Chiesa Cattedrale di Canarie pel R. P. Giuseppe Cueto y Diez de la Maza, diocesano di Santander, professo dell'Ordine di S. Domenico, dottore in dritto canonico, in Manila Rettore interino dell'Università e del Collegio detto *de Ocana.*

Chiesa Cattedrale di Jaca, pel R. P. Fr. Giuseppe Lopez Mendoza y Garcia, dell'Ordine di S. Agostino, arcidiocesano di Burgos dottore in dritto canonico e Lettore giubilato nel suo Ordine.

Chiesa Cattedrale di Strasburgo, pel R. D. Adolfo Fritzen diocesano di Münster, dottore in filosofia, Canonico onorario della Cattedrale di Metz e Prefetto degli Studii nel piccolo Seminario di Montigny nella stessa diocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Imeria, per Mons. Antonio Giuseppe Souza Barroso, Prelato di Monzambico, in Africa.

Chiesa titolare Vescovile di Calidonia, per Mons. Michele Zezza dei baroni Zapponeta, di Napoli, Prelato Domestico di *Sua Santità*, dottore in patria Convisitatore arcidiocesano e Deputato Ecclesiastico del Conservatorio detto dell'*Ecce Homo*, della Casa del Buon Pastore e del Collegio dell'Immacolata Concezione e S. Gabriele Arcangelo, Deputato Ausiliare dell'Emo e Rmo signor Card. Guglielmo Sanfelice, Arcivescovo di Napoli,

Chiesa titolare Vescovile di Danlia, pel R. D. Antonio Buglione, diocesano di S. Angelo dei Lombardi, Canonico onorario della patria Collegiata di Monteverde, nell'archidiocesi di Couza Vicario Generale, Esaminatore

pro-Sinodale, Rettore e Professore di filosofia e di matematica nel Seminario, Deputato Ausiliare di Monsig. Salvatore Nappi, Arcivescovo di Couza ed Amministratore di Campagna.

Del Concistoro pubblico e secreto tenuto il dì 4 giugno spirante daremo conto nel prossimo fascicolo.

Cardinale defunto—Sabato 30 u. s. Maggio morì in Genova, sua patria, l'illustre Gaetano Alimonda. Fu preconizzato Vescovo di Albenga dalla s. m. di Pio IX nel Concistoro del 21 Sett. 1877, e creato Cardinale dell' Ordine dei Preti il 27 Maggio 1879 dal regnante Pontefice, per la morte di Mons. Castaldi fu eletto Arcivescovo di Torino il 9 agosto 1883. Fu autore d' importantissime omelie, e di dotti volumi, fra i quali primeggiano le sue impareggiabili Conferenze, che furono riputate dai dotti del nostro secolo un prodigio di scienza e di erudizione. Era il più celebre oratore, adorno di tutte le virtù, amato ed apprezzato da tutti. La sua salma mortale fu trasportata in Torino. Imponentissimo e solenne fu il corteo funebre. Atteggiati a suprema mestizia intervennero ai funerali dodici vescovi, numeroso clero tutte le Confraternite ed istituti religiosi dell' uno e dell'altro sesso, tutte le deputazioni ecclesiastiche e laiche, le rappresentanze di Casa Reale e delle Autorità locali col Sindaco ed il Municipio.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Solenni feste hanno avuto luogo a Valle di Pompei dal giorno sette u. s. al sette sp. mese. L'E.mo Card. Monaco Lavalletta, protettore del Santuario, consacrò la Chiesa e l'altare del Cuore di Gesù: Mons. Vescovo di Rota consacrò l' altare di S. Michele: il giorno 8 si solennizzò l'anniversario dell'edificazione del tempio. Numerosi pellegrinaggi vi convennero da tutta l'Italia: quattro Cardinali, nove Arcivescovi e diciassette Vescovi hanno successivamente pontificato e predicato: moltissimi sacerdoti del clero secolare e regolare han celebrato in tutt' i giorni: illuminazione elettrica, musica sceltissima, canti commoventi, innumerevoli comunioni, popolo affollatissimo atteggiato a profonda pietà, l' arte, la scienza e la religione hanno fatto meravigliosa impressione nei cuori di tutti coloro che hanno assistito a tali feste: lo spettacolo è stato veramente grandioso ed imponente!

— Il S. Padre ha risposto con affettuosa lettera per mezzo del Card. Richard all'indirizzo che gli umiliava il Congresso scientifico internazionale cattolico di Parigi.

— Ad Orvieto fu celebrato solennemente il centenario della fondazione della Cattedrale. Il delegato del Papa ebbe però il divieto di impartire pubblicamente l'Apostolica Benedizione!

— Il S. Padre ha fatto pervenire il 18 u. s. all'Arciv. di Cambray una lettera, nella quale esprime le sue congratulazioni e la sua paterna benevolenza pel curato Margerin pel suo nobile atto di carità che mostrò nel doloroso avvenimento di Fourmies, non avendo esitato di arrischiare la sua vita per prevenire nuovo spargimento di sangue.

— A Santa Maria del Taro (Piacenza) Armando Perez, che da 45 anni avea apostatato, abbracciando la religione luterana, si è convertito abiurando i suoi errori e ricevendo pubblicamente i Santi Sacramenti.

— A Careggí presso Firenze l'8 sp., consunto dalla vecchiezza, è morto Carlo Maria Curci, dopo aver ricevuto piamente i conforti della Religione. Egli dopo la sua resipiscenza e sottomissione alla S. Sede, avea ottenuto di rientrare formalmente nella Compagnia di Gesù.

—

— Venerdì 5 sp. ebbe luogo a Parigi la solenne benedizione della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Montmartre. V' intervennero la Contessa di Parigi, il Duca di Alençon, e molti illustri rappresentanti della causa cattolica della Francia. Il sacro rito fu compiuto, in mezzo a folla numerosissima, dall'E.mo Card. Arcivescovo di Parigi coll'assistenza di tre Arcivescovi e dieci Vescovi, che presero parte alla processione, nella quale il Santissimo era portato dall' E.mo Rotelli, nunzio Apostolico. Il S. Padre accordò copiose indulgenze, ed indirizzò un breve all'E.mo Richard. Alcuni deputati radicali minacciarono far abrogare la legge del 1873 colla quale si decretava l'erezione della Basilica e di far espropriare per conto del Governo quel tempio! Ma la cattolica Francia risponderà a tali ire forsennate con nuovi slanci per ultimare l'Opera grandiosa.

— La Religione cattolica nella Nuova Zelanda gode di ampia libertá: vi sono 18 parrocchie, 53 chiese, e 2200 cattolici. Anche nella Danimarca il Prefetto Apostolico cresimò 84 adulti convertiti dal luteranismo.

— A Costantinopoli con splendida pompa si sono fatte in tutte le parrocchie le processioni del *Corpus*, con intervento delle Autorità turche e della truppa.

— Si sono convertiti al cattolicismo: Sir Andrea Hewart ex capo Giudice di Quebec: Lady Turner vedova del Giudice di Mandras, e il Capitano Bird Giorgio Knot membro del Consiglio della gilda protestante *di tutte le anime.*

— Il Card. Place, Arciv. di Rennes, ha indirizzata al Papa una bellissima lettera per l'ultima Enciclica, nella quale fa brillare agli occhi di tutti il meraviglioso documento Pontificio, e dichiara che il complicato problema dei giorni nostri, studiato sotto tutti gli aspetti da S. S. potrà far cessare ogni equivoco, e ristabilire l'equità a favore della classe operaia.

— È morto a Marsiglia Mons. Timon celebre scrittore e direttore dei lavori degli operai.

— Sono morti: Mons. Ignazio Leone Velasco Arciv. di Bogotà; Mons. Francesco Beniamino Baduel Vesc. di St-Flour; Mons. Alessandro Leopoldo Sebaux, Vesc. di Angoulême; Mons. Grioglio Vesc. di Euria, già Vic. Apost. in Cina, e Mons. Krasinski, Vesc. di Esebon, già Vescovo di Vilna.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se le norme canoniche sugli sponsali possano mai essere derogate dalla legge civile.

Compostellana Sponsalium—11 Apr. 1891 — Carlo III Re di Spagna (e ancora delle Due Sicilie) sancì nel 1803 una così detta *Prammatica*, in cui fu stabilito: « In nullo tribunali ecclesiastico vel civili dominiorum meorum admittentur petitiones de sponsalibus, si non fuerint ista per publicam scripturam promissa ».

Siffatta *prammatica* era chiaramente opposta alla legge canonica, la quale non ammette formalità negli sponsali, tranne la sola e semplice vicendevole promessa di matrimonio in qualunque modo fatta (*Can. Nostrates 30 qu. 1, C. 1. De sponsal. et matr.*; Conc. Trid. *Sess.* 24 *c.* 1). Di che sul principio molti Vescovi reclamarono contro di essa.— Ma col procedere degli anni vi si acconciarono per forma, che fin nelle scuole insegnavasi che nelle Spagne non valevano gli sponsali celebrati senza pubblica scrittura. E però il Pro-nunzio Apostolico potè attestare, nel 1880, quella disposizione di Carlo III « constanter universaliterque observatam fuisse ; et ideo consuetudinario iure canonicae disciplinae et sanctioni ecclesiasticae vim adeptam fuisse ».

Per avere su tal materia un autorevole responso, il Vescovo di Plasencia si rivolse alla S. C. del Conc., la quale il dì 31 gennaio 1880 ai dubbii : « I. An sponsalia quae in Hispania contrahuntur absque publica scriptura sint valida ; et quatenus negative ; II. An publicam scripturam supplere queat instrumentum in Curia conflatum pro dispensatione super aliquo impedimento »— così rispose : « Ad I. et II. negative ». Donde venne convalidata la opinione generale che gli sponsali, per la validità, dovessero risultare da pubblica scrittura.

Avvenne intanto che il nuovo codice civile nella Spagna abolì quel disposto della cit. *prammatica* circa gli sponsali. Onde il Vescovo di Compostella sottomise al giudizio della S. Sede il seguente dubbio : « Siccome la dichiarazione della S. C. (*in Placentina*) dette valore ad una legge civile, che ora non vige più, si domanda: vale ancora la dichiarazione citata? oppure ritorna ad avere vigore quello che dispone il diritto canonico per tutti i paesi dove regge il *cap. Tametsi* del Tridentino? sono impedimento gli sponsali senza scrittura? ».

La S. C. riformò così l'esposto dubbio: *An quae Sacra haec Congregatio, quoad sponsalium valorem* in Placentina *diei 31 ianuarii 1880, declaravit et sanxit, hodie post civilis Hispani codicis mutationem adhuc vigere censeantur in casu.* — E il dì 11 aprile 1891 definì: *Affirmative.*

Eccone gl'importanti corollarii :

a) Gli sponsali, essendo un preliminare al matrimonio, non vanno regolati dal diritto civile, ma solo dai sacri canoni, cui spetta definire quanto s'attiene al sacramento del matrimonio, giusta il Tridentino (*Sess. 24 De ref. matr.*).

b) E però sì la prammatica di Carlo III, come le nuove leggi spagnuole, per quanto han sancito intorno agli sponsali, non hanno alcun valore innanzi la coscienza. Le leggi e gli statuti laicali che toccano i diritti spirituali o ecclesiastici devono riputarsi *non constitutiones sed destructiones et usurpationes*, giusta il *text. expr. in cap. ult. De reb. eccl. non alien.*

c) La S. C. col rescritto *in Placentina* non intese approvare o sancire la prammatica Carolina. Invece riconobbe e confermò la ecclesiastica consuetudine introdottasi ad occasione della prammatica citata.

d) È infatti risaputo che « diuturni mores consensu utentium comprobati ius efficiunt (§ *Ex non scripto De iur. nat.*

et gent. in Inst. et cap. Cumana 50 De elect.). E però la consuetudine legittima può bene abrogare una qualche legge ed introdurne delle nuove (V. Reiffenstuel *ad tit. de Consuet. n. 10, 11 seq.*).

II.

Norma circa la spartizione di ciò che il Governo restituisce ai Capitoli Cattedrali per la tassa del 30 % indebitamente esatta.

Cuneen. Adjudicationis redituum—30 Magg. 1891—Si sa che il Governo d'Italia, dopo aver confiscati i fondi di tutti quei beneficii cattedrali che superano dodici canonicati e sei partecipazioni, impose su questi la tassa del 30 %, colla legge del 15 agosto 1867. Con legge poi del 19 giugno 1873 dispose che la tassa predetta fosse applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le L. 800 pei canonicati e L. 500 pei beneficii minori sì conservati come soppressi, comprendendosi in dette somme qualunque emolumento il beneficiato percepisse per qualsivoglia altro ufficio o beneficio. Volle però eccettuati da questa concessione i canonicati di oltre annue L. 1600, e i beneficii minori di oltre L. 800.—Le somme percepite dal fisco per lo addietro non conformi alla detta concessione furono restituite ai Capitoli.

Nel Capitolo cattedrale di Cuneo, i beneficiati aveano un doppio emolumento: la prebenda fissa e distinta, e la massa comune delle distribuzioni. Quest' ultima ascendeva a L. 14,075,08; e però, colpita della tassa del 30 %, venne diminuita di L. 4,222,53.—Restituita la parte eccedente giusta la prefata concessione, toccò a ciascun canonico la quota di L. 240, di cui L. 222. 24 per la massa delle distribuzioni, e sole Lire 17,76, in media, per le prebende.

In detto Capitolo, oltre le Dignità, non vi erano che quattro canonicati, le cui rendite superavano le L. 800, e questi soli doveano sopportare la tassa imposta sull'avanzo di quelle somme. Fra i detti quattro canonicati, ve n' erano due col titolo Ghisolfi e Della Chiesa. A questi la restituzione delle L. 240, dagli officiali dell' erario, fu spartita così: pel primo, L. 225 vennero iscritte a favore della prebenda, L. 15 a favore della massa; pel secondo, L. 201, 06 a favore della prebenda, L. 38, 94 a favore della massa. Così, col discapito della massa, amendue le prebende raggiunsero la somma antica.

Ciò non piacque agli altri capitolari, i quali versavano alla massa ben L. 164, 75 per ciascuna quota di restituzione: vollero perciò che la stessa somma venisse corrisposta dagl'investiti dei due canonicati Ghisolfi e Della Chiesa. Di quì si accese una lite grave e diuturna, che finalmente fu sottoposta al giudizio della S. Sede.

Il Vescovo, interrogato, si astenne dal dare il suo parere, pregando la S. C. a decidere sulle ragioni addotte, e presto, per ovviare temuti inconvenienti. La quistione fu fatta esaminare da un Consultore, il quale opinò che la somma restituita dovesse dividersi *pro rata damni habiti*. Questa risoluzione non fu voluta accettare dalle parti; onde, posta *in folio* la causa, fu discussa ampiamente col dubbio:

An et quomodo summa a fisco assignata pro partiali redintegratione canonicatuum Ghisolfi *et* Della Chiesa *sit dividenda inter praebendam eorumdem canonicatuum et communem distributionum massam in casu.*

E il dì 30 maggio 1891 la S. C. rispose: *Affirmative pro rata damnorum tum praebendae tum massae, et amplius.*

Eccone le precipue ragioni:

a) La restituzione fu fatta dal Governo per esonerare dalla tassa i più scarsi beneficii, a preferenza dei più pingui. Non fu giusta perciò la spartizione eseguita dagli officiali del fisco affine di reintegrare le prebende Ghisolfi e della Chiesa.

b) La massa per le distribuzioni vuole aversi in gran conto, come quella che va diretta a promuovere la recitazione quotidiana del divino officio (Ferraris *v. Distribut. art. 6*). Il Tridentino la volle mantenuta ed accresciuta dove fosse assai tenue, anche colla soppressione di taluni beneficii (*Sess.* 21 *c.* 3 *de ref.*).

e) Se viene spogliato da un prepotente chi ha due borse una propria e l'altra comune ai compagni, laddove il prepotente restituisca parte della rapina, non è giusto che di ciò si redintegri solo la borsa propria, e quasi niente resti per l'altra.

d) Nel caso, militavano ancora alcune ragioni speciali. Onde giustamente la S. C. decise come sopra.

III.

A chi spetti l'esercizio di un giuspatronato controverso.

Novarien. Iurispatronatus—30 Magg. 1891—Vacava nel 1889 la chiesa parrocchiale di S. Maria de Pombia in Dioc. di Novara. Essendo questo beneficio di diritto patronato laicale, sorse lite fra Pietro Paolo Boniperti e Giambattista de Boniperti insieme ad altri loro congiunti, intorno all'esercizio di quel diritto nella provvista della parrocchia.

Mancavano le tavole di fondazione. L'unico documento che si potè esibire, fu un atto di convenzione del 1737 fra un tal D. Gerolamo Ferrerio e D. Leandro Boniperti, con cui fu stabilito che il giuspatronato sulla detta parrocchia sarebbesi esercitato alternativamente dall'uno e dall'altro. Il Vescovo approvò la convenzione, colla clausola « citra semper præiudicium cuiuslibet tertii ».

Il prefato Leandro Boniperti aveva altri fratelli, fra i quali Carlo Girolamo. Discendente di Leandro era Giambattista; discendente di Carlo Girolamo era Pietro Paolo, che contendono in questa causa. Spettando la presentazione del nuovo parroco agli eredi di Leandro, Pietro Paolo chiedeva di essere ammesso ad esercitare il suo diritto come discendente del fratello di Leandro, il quale avealo ereditato dal comune genitore Bernardo Boniperti e Giacinta Cattanea. Giambattista per contrario questo diritto volealo tutto per se come discendente in linea retta di Leandro.

La S. C. tolse a dirimere il dubbio: *An et ad quos spectet ius praesentandi ad paroeciam S. Mariæ de Pombia in casu.*

E il dì 30 Maggio 1891, dopo matura disamina, rescrisse: *Reformato dubio, idest: — An et cui in casu danda sit institutio ad paroeciam S. Mariae de Pombia.—R. Institutionem dandam esse praesentato vel praesentando a successoribus Leandri Boniperti, salvo partium iure agendi in petitorio coram curia episcopali super pertinentia patronatus.*

Eccone le precipue ragioni:

a) La quistione nel caso riducevasi a investigare se cotal diritto di patronato era ereditario, ovvero reale o di fedecommesso. Vi erano induzioni *pro* e *contra*: nulla di certo, mancando i documenti necessarii, poteasi conoscere.

b) In tale incertezza, si dovè ricorrere alle ragioni possessorie. Il possesso favoriva i discendenti di Leandro. Dal 1742 fino ad ora ebbero luogo cinque nomine: di queste, tre furono fatte dai discendenti di Girolamo Ferrario (giusta la convenuta alternativa); due dai discendenti di Leandro Boniperti: nessuna dai discendenti di Carlo Girolamo.

c) Allorchè trattasi di chiesa certamente soggetta a giuspatronato, e la prescrizione è solo contro i patroni, basta un solo atto di presentazione col tempo debito (Barbosa *ad Conc. Trid. sess. 25 cap. 9 de ref. n. 22.*; Ferraris. *v. Iuspatron. art. I n. 41.*).

d) La centenaria e immemorabile osservanza, quando non ci sia una concludente prova in contrario, è il titolo più valido che in materia di giuspatronato può allegarsi (De Luca *De jurep. summ. n. 51*).

e) E perciò la S. Rota Rom. *in Mantuana coram Urtino 3 iun. 1689* ebbe a dichiarare: « Observantia est optima interpres cuiuscumque dispositionis, et recte quoque declarat nedum qualitatem iurispatronatus, sed quales etiam personæ in eo comprehendantur ».

IV.

Circa la rinunzia di una Parrocchia, l'esecuzione di un Rescritto Pontificio, e il concorso ad una prebenda penitenziaria.

Paroeciae Renunciationis—30 Magg. 1891—Il Sacerdote Daniele V. in Diocesi di C., dopo di aver governata per un biennio la parrocchia di U., per talune inimicizie ivi contratte, fe' rinunzia nelle mani dell'Ordinario di quel beneficio. Siffatta rinunzia fu pura e semplice, come attesta il Vescovo, e subito accettata; benchè Daniele asserisse di averla fatta perchè gli fu promessa la parrocchia di Q., migliore di quella, con dispensa dal concorso.

Il Vescovo fu buono di ottenere dal-

la S. C. del Conc. siffatta dispensa, e la facoltà di conferire a D. V. la nuova parrocchia, la quale facoltà fu rimessa, con apposito rescritto, ad arbitrio e coscienza dell'Ordinario, previo però il solito esame.—Fu stabilito il giorno per questo esame: Daniele però non comparve. Si presentò invece un altro giorno, quando gli esaminatori erano assenti, e l'esame non ebbe luogo. Intanto gli fu commessa provvisoriamente l' amministrazione della parrocchia di Q.; ma ecco che ivi pure s' inimicò talmente l'animo di parecchi, che il Vescovo fu costretto di allontanarnelo. Dopo ciò Daniele, avendo udito aperto il concorso per la prebenda penitenziaria della Cattedrale, vi si presentò ben due volte; ma in nessuna venne eletto.

Credendosi frattanto leso per questi fatti, volle ricorrere alla S. Sede con esposti ingiuriosi verso il suo Vescovo, affine di rivendicare, com'ei diceva, un triplice diritto: 1° il diritto di reintegrazione alla parrocchia di U. *per regressum* a causa di nullità della rinunzia—2° il diritto di conseguire la parrocchia di Q., stante l'ottenuto rescritto pontificio—3° il diritto alla prebenda del canonicato penitenziario della Cattedrale acquistato pei sostenuti concorsi.

La S. C., chieste ed avute le debite informazioni, prese a discutere i seguenti dubbii:

I. An sit locus redintegrationi ad paroeciam de U., seu translationi ad illam vulgo de Q. in casu.—Et quatenus negative ad utrumque;

II. An et quomodo sit providendum precibus oratoris in casu.

E il dì 30 maggio 1891 decise: *Ad I. et II. Negative in omnibus, et amplius; ac sacerdos V. graviter moneatur de contumeliosa scriptura quam S. Congregationi obtulit; et ut redierit in dioecesim veniam a suo Archiepiscopo humiliter petat.*

E giustamente; imperocchè:

a) In primo luogo la rinunzia della prima parrocchia fu valida. Tre cose richiedonsi alla validità di una rinunzia: che sia spontanea; che sia dal legittimo superiore accettata, e che si faccia per una giusta causa (Reiffenst. *tit. de renunc. sect. I, n. 1*). Or la rinunzia del V. fu spontanea; giacchè di quella condizione di cui fa cenno (di conseguire un'altra migliore parrocchia) non arrecò nessuna prova convincente, mentre l'Ordinario attestava che non ebbe luogo.—Fu accettata, come assicurava l'Ordinario medesimo.—Fu per giusta causa, cioè *ob odium plebis*, la quale se è valida ragione di rimuovere un parroco, molto più è valido motivo a rinunziare (S. C. C. *in Derthonen. Reintegrationis in paroeciam* 21 iun. 1879; *in Camberien.* 26 iun. et *in Patavina* 11 sep. 1880).

b) Quest' ultima ragione vale anche per giustificare la rimozione del V. dall'altra parrocchia di Q.—Anche quì si mostrò imprudente e attaccabrighe, e provocò il malvolere e l' odio di quei filiani. È vero che si ottenne il Rescritto dalla S. C. del Conc.; ma questo fu rimesso, per l'esecuzione, all'arbitrio ed alla coscienza del Vescovo; onde, non eseguito, non poteva invocarsi dal sac. V.

c) Circa il duplice concorso alla prebenda penitenziaria, il Vescovo osservò: 1.° Che pel V. due soli furono i suffragi favorevoli: gli altri tutti contrarii: 2.° Che quand'anche fosse stato approvato, era in facoltà del Vescovo di scegliere fra gli approvati quello che egli reputava più degno.—3.° Che il V. non appellò a tempo utile, cioè fra dieci giorni, ma dopo essere trascorso più di un anno. Per tali motivi, quest'ultimo capo non fu neppur preso ad esame dalla S. C.

V.

Circa le prestazioni solite pagarsi ai Vescovi; circa il luogo dove il Vescovo può convocare il Capitolo; circa la laurea dottorale prescritta nelle bolle pontificie; circa la facoltà nei Vescovi di permettere la celebrazione della messa in oratorii privati.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo di N. prostrato ai piedi della Santità Vostra, espone i seguenti dubbii:

I. Il Capitolo Cattedrale di N. *ab immemorabili* fu solito offrire al Vescovo al termine di ogni anno ducati venti, cioè 14 propriamente al Vescovo e 6 alla servitù. Infatti nei libri Capitolari, che ora rimangono, si osserva essersi ciò praticato dal 1678 a tutto il 1889,

eccettuati gli anni decorsi dal 1803 al 1822, nel qual tempo dagli stessi libri trovasi offerta la sola somma di ducati 6 alla servitù, e per quella del Vescovo trovasi scritto, *rilasciata*. Morto poi Mons. F. nel 1890, il Capitolo unito deliberò di non dare più in avvenire questa secolare offerta, e di fatto al termine dell'anno stette a quanto avea deciso. Ora il Vescovo di N. desidera sapere se *tuta conscientia* possa non prender conto di questa nuova pratica del Capitolo, oppure debba obbligarlo al pagamento.

II. Può il Vescovo convocare il Capitolo nel Palazzo Vescovile, come afferma il Lucidi ed è dichiarato nelle aggiunzioni al Ferraris, contrariamente a quello che ritiene qualche membro del Capitolo di N. ?

III. La prescrizione, che tuttora suole mettersi nelle Bolle Pontificie, di fornirsi di Laurea per la Prima Dignità del Capitolo *intra annum*, deve ritenersi un obbligo stretto, ovvero, come avverte il Monacelli, è una semplice formola di diritto, che non obbliga nel presente ordine di cose, poichè per innanzi alla prima Dignità si dava giurisdizione e cura di anime, mentre oggi è rimasta semplice onorificenza ? Non dissimile dalla dottrina del Monacelli pare sia quella del Tridentino, e le decisioni di cotesta S. Congr. del 20 Giugno 1571 *Aquipendien.* e 9 Agosto 1776 *Senogallien.*

IV. Può egli seguire la pratica di tutt'i Vescovi, del Napoletano almeno, di dare il permesso *ad actum* di far celebrare alcune volte la messa in casa, come in occasione di morte *praesente corpore*, o d'infermità per l'amministrazione dell'Eucaristia, pratica tenutasi sempre ed anche dai Vicarii Capitolari ?

Crede poi bene di aggiungere, in quanto al 1.° quesito, che il Capitolo, non tenendo conto della centenaria prescrizione a favore del Vescovo, in appoggio del suo operato, dice essere tale offerta una cosa tutta spontanea, e quindi non obbligatoria.

« Die 13 iunii 1891, Sacra Congre-
« gatio Concilii respondit:

« Ad I. Episcopus Capitulo praefigat
« congruum terminum, intra quem aut
« praestationem solvat, aut argumenta
« coram S. Congregatione deducat, qui-
« bus ius suum ad eam denegandam in-
« nititur.

« Ad II. Si agatur de negotiis, pro
« quibus expediendis Episcopus ius ha-
« bet convocandi capitulum, affirmative.

« Ad III. Affirmative ad primam par-
« tem; negative ad secundam; idest
« praescriptionem assequendi Lauream
« doctoralem intra annum, etiam in
« praesenti disciplinae statu obligare.

« Ad IV. Dilata.

« Ita reperitur in positione, cui titu-
« lus N. Episcopus Dubia existen. in Se-
« cretaria praefatae S. Cong.nis in fa-
« sciculo positionum diei 30 maii 1891.
« In quorum fidem etc.

« Datum Romae ex praedicta Secre-
« taria die 22 iunii 1891.

« *C. De Lai Subsecretarius* ».

Sacra Congregazione del S. Officio

Circa i culti che sanno di novità, e segnatamente quello al così detto Cuore Eucaristico di Gesù.

Feria IV, die 3 Junii 1891.

Nova Emblemata Sacratissimi Cordis Jesu in Eucharistia non esse ab Apostolica Sede adprobanda. Ad fovendam fidelium pietatem satis esse imagines SS.mi Cordis in Ecclesia iam usitatas et adprobatas; quia cultus erga SS.mum Cor Jesu in Eucharistia non est perfectior cultu erga ipsam Eucharistiam neque alius a cultu erga SS.mum Cor Jesu. Insuper iidem E.mi Patres communicandam mandarunt mentem ab hac Sacra Congregatione iussu Pii Papae IX sac. mem. panditam feria IV die 13 Januarii 1875, nempe monendos esse alios etiam scriptores qui ingenia sua acuunt super iis aliisque id generis argumentis quae novitatem sapiunt, ac sub pietatis specie insuetos cultus titulos etiam per ephemerides promovere student, ut ab eorum proposito desistant, ac perpendant periculum quod subest pertrahendi fideles in errorem etiam circa fidei dogmata et ansam praebendi Religionis osoribus ad detrahendum puritati doctrinae catholicæ ac verae pietati.

« R. *Card.* Monaco, »

Sacra Congregazione Cerimoniale.

I Cardinali, i Vescovi e i Prelati, coll'uso del zucchetto, sono tenuti a toglierlo al canto del Vangelo ed alla turificazione.

In comitiis ad Vaticanum habitis die 20 maii 1890 inter ceteras quaestiones Sacrae Congregationi Caeremoniali ad dirimendum propositas, actum est etiam, an E.mi et R.mi D.ni Cardinales, sive R.mi Episcopi et quotquot ex Indulto Apostolico gaudent usu pileoli, sacro adsistentes, sive seorsim sive collegialiter, teneantur detegere caput ad cantum Sacri Evangelii et dum thurificantur.

E.mi Patres, re mature discussa, rescripserunt *Affirmative*, atque ita omnino servari mandarunt.

R. Monaco Lavalletta *Praef.*
Aloysius Sinistri a Secretis.

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Sull'uso dell' anello pontificale; sulla consacrazione degli olii; sulla commemorazione de' Ss. Tiburzio e socii.

Cuneen—29 Maii 1891 — Hodiernus Caeremoniarum Sacrarum Magister in Seminario Cuneensi, de mandato R.mi ipsius Cuneen. Episcopi, Sacræ Rituum Congregationi insequentia Dubia pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. An Episcopus in solemni cantu Horæ Tertiæ etiam annulum Pontificale gestare debeat? An vero, pro lotione manuum illo dimisso, non amplius sit ei imponendum nisi expleta vestitione pro Missa, cum illud inducit Presbyter assistens?

Dubium II. In nonnullis Editionibus Pontificalis Romani mensa Oleorum exhibetur ornata Cruce et binis aut etiam senis candelabris. Cum de hisce ornamentis Rubrica sileat, quæritur: an in supradicta mensa possit, immo debeat, apponi Crux cum candelabris?

Dubium III. An tres ampullae Oleorum consecrandorum Feria V in Coena Domini expoliari debeant suis sericeis vestibus cum Episcopus incipit singularum oleum benedicere? An vero exui tantum debeat ampulla Olei Infirmorum et Cathechumenorum, cum de ampulla Chrismatis dicat Pontificale: *Dimissa ei sua serica veste, quam antea habebat?*

Dubium IV. An in I Vesperis S. Justini Martyris (14 Apr.) pro commemoratione Sanctorum Tiburtii et Soc. Martyrum facienda per antiph. Laudum, ℣. desumendus sit ex III Nocturno *Laetitia sempiterna* etc; prout not. Brev. Rom. edit. Ratisbonae an. 1889; an vero ex II Nocturno *Lux perpetua* prout agendum in similibus duxerunt nonnulli de re liturgica scriptores?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad II. Negative.

Ad III. Affirmative ad I partem; quoad II, ampulla sacri chrismatis mappulla involuta manere debet, usque dum, peracta balsami infusione, Diaconus illam tollat et sibi collo reponat.

Ad IV. Pro enuntiata commemoratione standum præfatæ editioni tipycæ Breviarii Romani.

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 29 Maji 1891.

Gaj. *Card.* Aloysius Masella *Praef.*
Vinc. Nussi *Secrius.*

II.

Circa l'assoluzione dopo la messa solenne in die obitus; *circa le preci* pro defunctis *col Santissimo esposto; circa la consuetudine contro la legge dell'officio della B. V. in coro; circa l'obbligo dei canonici di associare il Vescovo nella Chiesa.*

Montis Politiani— 13 Junii 1891 — R.mus D.nus Felix Gialdini Episcopus Montis Politiani Sacræ Rituum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna solutione humillime proposuit, videlicet:

Dubium I. Viget in Dioecesi Montis Politiani consuetudo omittendi omnino

absolutionem aliasque preces a Rituali praescriptas post Missam solemnem in die obitus, quando die praecedenti de sero huiusmodi absolutio et preces decantatæ fuerunt super defuncti cadaver in associatione. Potestne tolerari haec consuetudo?

Dubium II. Quando exponitur Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum pro Animabus in Purgatorio degentibus, possuntne ante benedictionem recitari Psalmus *De profundis* cum versiculo *Requiem aeternam* et Oratio *Fidelium* vel alia pro defunctis; vel potius Psalmus concludendus est cum *Gloria Patri* et dicenda *Oratio Omnipotens* pro vivis et defunctis ob cultum solemnem eidem Venerabili Sacramento debitum?

Dubium III. Quando in Ecclesia Cathedrali Officium feriale occurrit, omnibus horis canonicis additur officium parvum Beatae Mariae Virginis, praeterquam ad Matutinum: possuntne canonici continuare huiusmodi consuetudinem?

Dubium IV. Quoties Episcopus ingreditur Ecclesiam Cathedralem pro pontificalibus aliisque functionibus paragendis vel pro concione audienda, tenenturne Canonici omnes iuxta Caeremoniale Episcoporum, non obstante consuetudine contraria, recipere illum ad Ecclesiae portam, eumque comitari ad adorationem S.mi Sacramenti et ad eumdem locum iterum associare dum ad propria revertitur?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet?

Ad I. Negative.

Ad II. Affirmative, si adsit consuetudo vel specialis gratia, quoad primam partem; negative ad secundam.

Ad III. Negative; Officium parvum Beatae Mariae Virginis recitandum juxta rubricas, seu in Matutinis et Vesperis anteponendum, in aliis Horis postponendum Officio diei, et in Prima, dicto *Benedicamus Domino*, dicitur ante lectionem Martyrologii.

Ad IV. Quoties Episcopus pontificaliter celebraturus accedat ad Ecclesiam etsi per ianuam privatam, tenentur Canonici ad ipsius associationem a cubiculo ad Ecclesiam et viceversa in reditu: ceteris diebus sat est ut aliqui ex Dignitatibus et Canonicis ad ostium Ecclesiae Episcopum cappa indutum recipiant et reducant.

Atque ita rescripsit et declaravit die 13 Junii 1891.

C. *Card.* Aloysius Masella *Praef.*
Vinc. Nussi *Secrius.*

III.

Concessioni pel centenario di S. Giovanni Della Croce.

Ordinis Carmelitar. Excalceatorum— 15 Ian. 1891 — SS.mus D.nus Noster Leo Papa XIII, referente me infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, benigne annuere dignatus est, ut a die 22 Novembris ad diem 14 Decembris vertentis anni ab Alumnis praefati Ordinis peragi valeant Triduana Solemnia in honorem S. Ioannis a Cruce confessoris cum Missis tum solemni tum lectis de eodem Sancto Confessore propriis, dummodo tamen in Kalendariis respectivorum Conventuum non occurrat Duplex primae classis, aut Dominica prima Sacri Adventus quoad solemnem, et Duplex etiam secundae classis, aut etiam alia ex Dominicis ejusdem Sacri Adventus quoad lectas: non omissa tamen Missa Conventuali Officio diei respondente, quatenus eam celebrandi adsit obligatio: servatis de cetero Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 10 Jan. 1891.

L. ✠ S.

✠ Caj. *Card.* Aloisi Masella *Praef.*
Pro R. P. D. Vinc. Nussi *Sec.rius*
Joannis Ponzi, *Sub.tus.*

Segreteria de' Brevi.

Indulgenze pel centenario di S. Giovanni della Croce.

LEO PP. XIII.

Universis Cristifidelibus praesentes Litteras inspecturis salutem et Apostolicam Benedictionem. Gratus quidem et jucundus accidit Nobis nuncius singulari ardore ab universo Carmelitarum Excalceatorum Ordine solemnia apparari ad recolendam memoriam Sancti

Ioannis a Cruce qui primus ejusdem Ordinis Professor alter merito Parens nuncupatur, tertio exeunte saeculo ex quo solutus corporis vinculis ad coelestium sedes evolavit. Aequum sane est gratoque animo non minus quam pietati maxime consentaneum, ut ab iis honores singulares habeantur sanctissimo viro, qui labore, doctrina, operosa sedulitate egregie de eodem Ordine meruit, illumque clarissimarum virtutum splendore, illustravit. Siquidem post saecularia solemnia ob memoriam Sanctae Teresiae Carmelitarum Excalceatorum familiae matris et magistrae opportuna quidem oblata est occasio celebrandi haud multo post festum centenarium Sancti Ioannis a Cruce. Sic non longo temporis intervallo qui jam Sanctae Virgini Legiferae socius operis extitit, atque in mysticae theologiae arcanis scripto explicandis aeque ac illa divinitus instructus eorumdem honorum fit particeps. Nos vero spem optimam fovemus fore ut ejusmodi solemnia non vacua futura sint fructu Christifidelibus omnibus ac praesertim Carmelitis, qui beato ex familia sua caeliti honores cum detulerint, in cogitationem facile deducentur virtutum praestantissimarum, quibus Ille quoad vixit caeteris in exemplum praefulsit. Ex iis virtutibus libet, hac praesertim tam adversa Ecclesiae ac religiosis familiis tempestate, memorare admirabilem Sancti Ioannis a Cruce patientiam cum invicta constantia coniunctam. Gravissimis enim molestiis asperrimisque aerumnis ita vexatus assidue fuit et afflictus ut vere Crucis habere nomen et onus sufferre visus sit. Easdem tamen tam patienter atque ea voluntate pertulit, ut hoc unicum suis laboribus praemium expetierat nimirum pati et contemni pro Christo. Quapropter cum haec saecularia solemnia quum Christianis omnibus tum praecipue Carmelitarum familiae non parum, Deo adiuvante, sint profutura, ad augendam eorum celebritatem quae a Nobis ex Ecclesiae thesauro petita sunt munera libenter conferimus. Votis igitur et precibus Procuratoris Generalis Carmelitarum Excalceatorum nuper ad Nos admotis benigne adnuentes, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui triduanae supplicationi quae in Ecclesiis Carmelitarum Excalceatorum a die vigesima secunda mensis Novembris ad diem decimam quartam mensis Decembris inclusive ex concessu Nostro est habenda, devote interfuerint, et uno ex tribus diebus supplicationis cuiusque fidelium arbitrio sibi eligendo vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti Ecclesiam, in qua festum agitur, visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praefatorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Iisdem vero Christifidelibus corde saltem contritis quolibet die praedictae supplicationi devote adstiterint, et, ut supra dictum est, oraverint, septem annos, totidemque quadragenas de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse indulgemus. Praesentibus hoc anno tantum valituris. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die IV Martii MDCCCXCI. Pontificatus Nostri Anno Decimoquarto.

L. ✠ S.

M. *Card.* LEDÓCHOWSKI

Concordat cum originali
Romae die 7 Martii 1891.

Fr. BERNARDINUS A S. TERESIA
Procurator Generalis

II.

Si commenda l'Opera per la conservazione della fede nelle scuole d'Italia.

LEO PP. XIII

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

In hoc diuturno crudelique bello quo conflictatur Ecclesia nulla fraus est, nulla ars nocendi qua non utantur religionis hostes, ut omne in Italia restinguat

catholicae veritatis lumen et cuncta fidei germina stirpitus ex animis italorum divellant. Hanc tueri fidem quacumque valemus ratione et ope ad onus pertinet Apostolici ministerii Nostri, idque impensius curare Nos oportet in iuvenili aetate quae maxime patet inimicorum insidiis. Nullum propterea quod praesto sit auxilium negligendum est Nobis in hac parte exequenda ministerii Nostri; imo excitanda esse censemus et inflammanda eorum studia quorum zelus et actuosa industria aliquas praebeat opportunitates, quo cautius defensa sit iuvenum fides in tantum vocata discrimen. Atque eiusmodi quidem opportunitates præbere Nobis pia consociatio visa est, cuius constitutio decreta fuit in Catholico italorum conventu, qui superiore anno celebratus est Laude Pompeia. Nobilem finem quo haec consociatio spectat cum munus ab ea susceptum declarat, tum indita appellatio quae est « *Opus pro fidei conservatione in Italiae scholis* », operis huius praestantia et utilitas, quam Nobis commendaverat multo cum ornamento laudis Venerabilis Frater Jacobus Maria Episcopus Brixiensis, magis, magisque Nobis probata fuit inspecta scriptione typis vulgata, qua tota rei gerendae ratio, operis directio, perfunctio munerum et praesidia quibus sustentari possit, accurate explicantur. Hoc opus itaque salutare iuvenibus, qui scientiarum et litterarum studiis vacant, agnoscimus, perquam accommodum temporum necessitati, et ad integritatem fidei in Italia tuendam scienter comparatum.—Quare illud plurimam mereri laudem censemus, ac dignum esse cui nomem dent et opem operamque conferant omnes quibus cordi est religio et fides, ac recta succrescentis in Italiae scholis institutio. Supplices demum preces adhibemus Deo ut conditores et socios operis huius propitius et aequus respiciat, eique benedicens prospera det incrementa ad animarum salutem et decus Ecclesiae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXV Maii anno MDCCCXCI. Pontificatus Nostri decimo quarto.

LEO PP. XIII.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI
LEONIS
DIVINA PROVIDENTIA
PAPAE XIII
LITTERAE ENCYCLICAE
DE CONDITIONE OPIFICUM

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS, PRIMATIBUS, ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS UNIVERSIS CATHOLICI ORBIS GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS.

(Contin. e fine—V. pag. 78-83 di q. P.)

Itaque fortunati monentur, non vacuitatem doloris afferre, nec ad felicitatem aevi sempiterni quicquam prodesse divitias, sed potius obesse (1): terrori locupletibus esse debere Iesu Christi insuetas minas (2): rationem de usu fortunarum Deo iudici severissime aliquando reddendam. De ipsis opibus utendis excellens ac maximi momenti doctrina est, quam si philosophia inchoatam, at Ecclesia tradidit perfectam plane, eademque efficit ut non cognitione tantum, sed moribus teneatur. Cuius doctrinae in eo est fundamentum positum, quod iusta possessio pecuniarum a iusto pecuniarum usu distinguitur. Bona privatim possidere, quod paulo ante vidimus, ius est homini naturale: eoque uti iure, maxime in societate vitae, non fas modo est, sed plane necessarium. *Licitum est, quod homo propria possideat. Et est etiam necessarium ad humanam vitam* (3). At vero si illud quaeratur, qualem esse usum bonorum necesse sit, Ecclesia quidem sine ulla dubitatione respondet: *quantum ad hoc, non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut communes, ut scilicet de facili aliquis eas communicet in necessitate aliorum. Unde Apostolus dicit: divitibus huius saeculi praecipe... facile tribuere, communicare* (4). Nemo certe opitulari aliis de eo iubetur, quod ad usus pertineat cum suos tum suorum necessarios immo nec tradere aliis quo ipse egeat ad id servandum quod personae conveniat, quodque deceat: *nullus enim inconvenienter vivere debet* (5). Sed ubi necessitati satis et decoro datum, officium est de eo quod superat gratificari indigentibus. *Quod superest, date eleemosinam* (1). Non iu-

(1) Matth. XIX, 23-24.
(2) Luc. VI, 24-25.
(3) II-II Quaest. LXVI, a. II.
(4) II-II Quaest. LXV, a. II.
(5) II-II Quaest. XXXII, a. VI.
(6) Luc. XI, 41.

stitiæ, excepto in rebus extremis, officia ista sunt, sed caritatis christianæ, quam profecto lege agendo petere ius non est. Sed legibus iudiciisque hominum lex antecedit iudiciumque Christi Dei, qui multis modis suadet consuetudinem largiendi ; *beatius est magis dare quam accipere* (2): et collatam negatamve pauperibus beneficentiam perinde est ac sibi collatam negatamve iudicaturus. *Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis* (3).—Quarum rerum haec summa est ; quicumque maiorem copiam bonorum Dei munere accepit, sive corporis et externa sint, sive animi, ob hanc caussam accepisse, ut ad perfectionem sui pariterque, velut minister providentiae divinae, ad utilitates adhibeat ceterorum. *Habens ergo talentum, curet omnino ne taceat : habens rerum affluentiam, vigilet ne a misericordiae largitate torpescat : habens artem qua regitur, magnopere studeat ut usum atque utilitatem illius cum proximo partiatur* (4).

Bonis autem fortunae qui careant, ii ab Ecclesia perdocentur, non probro haberi, Deo iudice, paupertatem, nec eo pudendum, quod victus labore quaeratur. Idque confirmavit re et facto Christus Dominus, qui pro salute hominum *egenus factus est, cum esset dives* (5) : cumque esset filius Dei ac Deus ipsemet, videri tamen ac putari fabri filius voluit : quin etiam magnam vitae partem in opere fabrili consumere non recusavit. *Nonne hic est faber, filius Mariae?* (6) Huius divinitatem exempli intuentibus, ea facilius intelliguntur : veram hominis dignitatem atque excellentiam in moribus esse, hoc est in virtute, positam : virtutem vero commune mortalibus patrimonium, imis et summis, divitibus et proletariis aeque parabile : nec aliud quippiam quam virtutes et merita, in quocumque reperiantur, mercedem beatitudinis aeternae sequuturam. Immo vero in calamitosorum genus propensior Dei ipsius videtur voluntas : beatos enim Iesus Christus nuncupat pauperes (7) : invitat peramanter ad se, solatii caussa, quicumque in labore sint ac luctu (8) : infimos et iniuria vexatos complectitur caritate praecipua. Quarum cognitione rerum facile in fortunatis deprimitur tumens animus, in aerumnosis demissus extollitur : alteri ad facilitatem, alteri ad modestiam flectuntur. Sic cupitum superbiae intervallum efficitur brevius, nec difficulter impetrabitur ut ordinis utriusque, iunctis amice dextris, copulentur voluntates.

Quos tamen, si christianis praeceptis paruerint, parum est amicitia, amor etiam fraternus inter se coniugabit. Sentient enim et intelligent, omnes plane homines a communi parente Deo procreatos : omnes ad eumdem finem bonorum tendere, qui Deus est ipse, qui afficere beatitudine perfecta atque absoluta et homines et Angelos unus potest : singulos item pariter esse Iesu Christi beneficio redemptos et in dignitatem filiorum Dei vindicatos, ut plane necessitudine fraterna cum inter se tum etiam cum Christo Domino, *primogenito in multis fratribus*, contineantur. Item naturae bona, munera gratiae divinae pertinere communiter et promiscue ad genus hominum universum, nec quemquam, nisi indignum, bonorum caelestium fieri exheredem. *Si autem filii, et heredes : heredes quidem Dei, coheredes autem Christi* (1).

Talis est forma officiorum ac iurium, quam christiana philosophia profitetur. Nonne quieturum perbrevi tempore certamen omne videatur, ubi illa in civili convictu valeret ?

Denique nec satis habet Ecclesia viam inveniendae curationis ostendere, sed admovet sua manu medicinam. Nam tota in eo est ut ad disciplinam doctrinamque suam excolat homines atque instituat : cuius doctrinae saluberrimos rivos, Episcoporum et Cleri operâ, quam latissime potest, curat deducendos. Deinde pervadere in animos nititur flectereque voluntates, ut divinorum disciplina praeceptorum regi se gubernarique patiantur. Atque in hac parte, quae princeps est ac permagni momenti, quia summa utilitatum caussaque tota in ipsa consistit, Ecclesia quidem una potest maxime. Quibus enim instrumentis ad permovendos animos utitur, ea sibi hanc ipsam ob caussam tradita a Iesu Christo sunt, virtutemque habent divinitus insitam. Istiusmodi instrumenta sola sunt, quae cordis attingere penetrales sinus apte queant, hominemque adducere ut obedientem se praebeat officio, motus animi appetentis regat, Deum et proximos caritate diligat singulari ac summa, omniaque animose perrumpat, quae virtutis impediunt cursum.—Satis est in hoc genere exempla veterum paulisper cogitatione repetere. Res et facta commemoramus, quae dubitationem nullam habent : scilicet civilem hominum communitatem funditus esse institutis christianis renovatam : huiusce virtute renovationis ad meliora promotum genus humanum, immo revocatum ab interitu ad vitam, auctumque

(1) Actor. XX, 35.
(2) Matth. XXV, 40.
(3) S. Greg. Magn. in Evang. *Hom.* IX, n. 7.
(4) II Corinth. VIII, 9.
(5) Marc. VI, 3.
(6) Matth. v, 3 : *Beati pauperes spiritu.*
(7) Matth. XI, 28 : *Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos.*

(1) Rom. VIII, 17.

perfectione tanta, ut nec extiterit ulla antea, nec sit in omnes consequentes aetates futura maior. Denique Iesum Christum horum esse beneficiorum principium eumdem et finem : ut ab eo profecta, sic ad eum omnia referenda. Nimirum accepta Evangelii luce, cum incarnationis Verbi hominumque redemptionis grande mysterium orbis terrarum didicisset, vita Iesu Christi Dei et hominis pervasit civitates, eiusque fide et praeceptis et legibus totas imbuit. Quare si societati generis humani medendum est, revocatio vitae institutorumque christianorum sola medebitur. De societatibus enim dilabentibus illud rectissime praecipitur, revocari ad origines suas, cum restitui volunt, oportere. Haec enim omnium consociationum perfectio est, de eo laborare idque assequi, cuius gratia institutae sunt: ita ut motus actusque sociales eadem caussa pariat, quae peperit societatem. Quamobrem declinare ab instituto, corruptio est: ad institutum redire, sanatio. Verissimeque id quemadmodum de toto reipublicae corpore, eodem modo de illo ordine civium dicimus, qui vitam sustentant opere, quae est longe maxima multitudo.

Nec tamen putandum, in colendis animis totas esse Ecclesiae curas ita defixas, ut ea negligat quae ad vitam pertinent mortalem ac terrenam.—De proletariis nominatim vult et contendit ut emergant e miserrimo statu fortunamque meliorem adipiscantur. Atque in id confert hoc ipso operam non mediocrem, quod vocat et instituit homines ad virtutem. Mores enim christiani, ubi serventur integri, partem aliquam prosperitatis sua sponte pariunt rebus externis, quia conciliant principium ac fontem omnium bonorum Deum: coercent geminas vitae pestes, quae nimium saepe hominem efficiunt in ipsa opum abundantia miserum, rerum appetentiam nimiam et voluptatum sitim (1): contenti denique cultu victuque frugi, vectigal parsimonia supplent, procul a vitiis, quae non modo exiguas pecunias, sed maximas etiam copias exhauriunt, et lauta patrimonia dissipant. Sed praeterea, ut bene habeant proletarii, recta providet, instituendis fovendisque rebus, quas ad sublevandam eorum inopiam intelligat conducibiles. Quin in hoc etiam genere beneficiorum ita semper excelluit, ut ab ipsis inimicis praedicatione efferatur. Ea vis erat apud vetustissimos christianos caritatis mutuae, ut persaepe sua se re privarent, opitulandi caussâ, divitiores: quamobrem *neque.... quisquam egens erat inter illos* (1). Diaconis, in id nominatim ordine instituto, datum ab Apostolis negotium ut quotidianae beneficentiae exercerent munia: ac Paulus Apostolus, etsi sollicitudine districtus omnium Ecclesiarum, nihilominus dare se in laboriosa itinera non dubitavit, quo ad tenuiores christianos stipem praesens afferret. Cuius generis pecunias, a christianis in unoquoque conventu ultro collatas, *deposita pietatis* nuncupat Tertullianus, quod scilicet insumerentur *egenis alendis humandisque, et pueris ac puellis re ac parentibus destitutis, inque domesticis senibus, item naufragis* (2).—Hinc sensim illud extitit patrimonium, quod religiosâ curâ tamquam rem familiarem indigentium Ecclesia custodivit. Immo vero subsidia miserae plebi, remissâ rogandi verecundiâ, comparavit. Nam et locupletium et indigentium communis parens, excitatâ ubique ad excellentem magnitudinem caritate, collegia condidit sodalium religiosorum, aliaque utiliter permulta instituit, quibus opem ferentibus, genus miseriarum prope nullum esset, quod solatio careret. Hodie quidem multi, quod eodem modo fecere olim ethnici, ad arguendam transgrediuntur Ecclesiam huius etiam tam egregiae caritatis: cuius in locum subrogare visum est constitutam legibus publicis beneficientiam. Sed quae christianam caritatem suppleant, totam se ad alienas porrigentem utilitates, artes humanae nullae reperientur. Ecclesiae solius est illa virtus, quia nisi a sacratissimo Iesu Christi corde ducitur, nulla est uspiam: vagatur autem a Christo longius, quicumque ab Ecclesia discesserit.

At vero non potest esse dubium quin, ad id quod est propositum, ea quoque, quae in hominum potestate sunt, adiumenta requirantur. Omnino omnes, ad quos caussa pertinet, eodem intendant idemque laborent pro rata parte necesse est. Quod habet quamdam cum moderatrice mundi providentia similitudinem: fere enim videmus rerum exitus a quibus caussis pendent, ex earum omnium conspiratione procedere.

Iamvero quota pars remedii a republica expectanda sit, praestat exquirere.—Rempublicam hoc loco intelligimus non quali populus utitur unus vel alter, sed qualem et vult recta ratio naturae congruens, et probant divinae documenta sapientiae, quae Nos ipsi nominatim in litteris Encyclicis de civitatum constitutione christiana explicavimus. Itaque per quos civitas regitur, primum conferre operam generatim atque universe debent totâ ratione legum atque institutorum, scilicet efficiendo ut ex ipsa con-

(1) *Radix omnium malorum est cupiditas.* I Tim. VI, 10.

(1) Act. IV, 34.
(2) Apol. II, XXXIX.

formatione atque administratione rei publicae ultro prosperitas tam communitatis quam privatorum efflorescat. Id est enim civilis prudentiae munus, propriumque eorum, qui praesunt, officium. Nunc vero illa maxime efficiunt prosperas civitates, morum probitas, recte atque ordine constitutae familiae, custodia religionis ac iustitiae, onerum publicorum cum moderata irrogatio, tum aequa partitio, incrementa artium et mercaturae, florens agrorum coltura, et si qua sunt alia generis eiusdem, quae quo maiore studio provehuntur, eo melius sunt victuri cives et beatius.—Harum igitur virtute rerum in potestate rectorum civitatis est, ut ceteris prodesse ordinibus, sic et proletariorum conditionem iuvare plurimum: idque iure suo optimo, neque ulla cum importunitatis suspicione: debet enim respublica ex lege muneris sui in commune consulere. Quo autem commodorum copia provenerit ex hac generali providentia maior, eo minus oportebit alias ad opificum salutem experiri vias.

Sed illud praeterea considerandum, quod rem altius attingit, unam civitatis esse rationem, communem summorum atque infimorum. Sunt nimirum proletarii pari iure cum locupletibus naturâ cives, hoc est partes verae vitamque viventes, unde constat, interiectis familiis, corpus reipublicae: ut ne illud adiungatur, in omni urbe eos esse numero longe maximo. Cum igitur illud sit perabsurdum, parti civium consulere, partem negligere, consequitur, in salute commodisque ordinis proletariorum tuendis curas debitas collocari publice oportere: ni fiat, violatum iri iustitiam, suum cuique tribuere praecipientem. Qua de re sapienter S. Thomas: *sicut pars et totum quodammodo sunt idem, ita id, quod est totius quodammodo est partis.* (1) Proinde in officiis non paucis neque levibus populo bene consulentium principum, illud in primis eminet, ut unumquemque civium ordinem aequabiliter tueantur, eâ nimirum, quae *distributiva* appellatur, iustitiâ inviolate servandâ.

Quamvis autem cives universos, nemine excepto, conferre aliquid in summam bonorum communium necesse sit, quorum aliqua pars virilis sponte recidit in singulos, tamen idem et ex aequo conferre nequaquam possunt. Qualescumque sint in imperii generibus vicissitudines, perpetua futura sunt ea in civium statu discrimina, sine quibus nec esse, nec cogitari societas ulla posset. Omnino necesse est quosdam reperiri, qui se reipublicae dedant, qui leges condant, qui ius dicant, denique quorum consilio atque auctoritate negotia urbana, res bellicae administrentur. Quorum virorum priores esse partes, eosque habendos in omni populo primarios, nemo non videt, propterea quod communi bono dant operam proxime atque excellenti ratione. Contra vero qui in arte aliqua exercentur, non eâ, qua illi, ratione nec iisdem muneribus prosunt civitati: sed tamen plurimum et ipsi, quamquam minus directe, utilitati publicae inserviunt. Sane sociale bonum cum debeat esse eiusmodi, ut homines eius fiant adeptione meliores, est profecto in virtute praecipue collocandum. Nihilominus ad bene constitutam civitatem suppeditatio quoque pertinet bonorum corporis atque externorum, *quorum usus est necessarius ad actum virtutis* (1). Iamvero his pariendis bonis est proletariorum maxime efficax ac necessarius labor, sive in agris artem atque manum, sive in officinis exerceant. Immo eorum in hoc genere vis est queat efficientia tanta, ut illud verissimum sit, non aliunde quam ex opificum labore gigni divitias civitatum. Iubet igitur aequitas, curam de proletario publice geri, ut ex eo, quod in communem affert utilitatem, percipiat ipse aliquid, ut tectus, ut vestitus, ut salvus vitam tolerare minus aegre possit. Unde consequitur, favendum rebus omnibus esse quae conditioni opificum quoquo modo videantur profutarae. Quae cura tantum abest ut noceat cuiquam, ut potius profutura sit universis, quia non esse omnibus modis eos miseros, a quibus tam necessaria bona proficiscuntur, prorsus interest reipublicae.

Non civem, ut diximus, non familiam absorberi a republica rectum est: suam utrique facultatem agendi cum libertate permittere aequum est, quantum incolumi bono communi et sine cuiusquam iniuria potest. Nihilominus eis, qui imperant videndum ut communitatem eisque partes tueantur. Communitatem quidem, quippe quam summae potestati conservandam natura commisit usque eo, ut publicae custodia salutis non modo suprema lex sed tota caussa sit ratioque principatus; partes vero, quia procurationem reipublicae non ad utilitatem eorum, quibus commissa est, sed ad eorum qui commissi sunt, naturâ pertinere, philosophia pariter et fides christiana consentiunt. Cumque imperandi facultas proficiscatur a Deo, eiusque sit communicatio quaedam summi principatus, gerenda ad exemplare est potestatis divinae, non minus rebus singulis quam universis cura paterna consulentis. Si quid igitur detrimenti allatum sit aut impendeat rebus communibus, aut singulorum ordinum rationibus, quod sanari aut prohiberi alia ratione non possit, obviam iri auctoritate publica necesse est. —

(1) II-II Quest. LXI, a. 1 ad 2

(1) S. Thom., De reg. Princip. I, c. XV.

Atqui interest salutis cum publicae, tum privatae pacatas esse res et compositas: item dirigi ad Dei iussa naturaeque principia omnem convictus domestici disciplinam: observari et coli religionem: florere privatim ac publice mores integros: sanctam retineri iustitiam, nec alteros ab alteris impune violari: validos adolescere cives, iuvandae tutandaeque, si res postulet, civitati idoneos. Quamobrem si quando fiat, ut quippiam turbarum impendeat ob secessionem opificum, aut intermissas ex composito operas: ut naturalia familiae nexa apud proletarios relaxentur: ut religio in opificibus violetur non satis impertiendo commodi ad officia pietatis: si periculum in officinis integritati morum ingruat a sexu promiscuo, aliisve perniciosis invitamentis peccandi: aut opificum ordinem herilis ordo iniquis premat oneribus, vel alienis a persona ac dignitate humana conditionibus affligat: si valetudini noceatur opere immodico, nec ad sexum aetatemve accomodato, his in caussis plane adhibenda, certos intra fines, vis et auctoritas legum. Quos fines eadem, quae legum poscit opem, caussa determinat: videlicet non plura suscipienda legibus, nec ultra progrediendum, quam incommodorum sanatio, vel periculi depulsio requirat.

Iura quidem, in quocumque sint, sancte servanda sunt: atque ut suum singuli teneant, debet potestas publica providere, propulsandis atque ulciscendis iniuriis. Nisi quod in ipsis protegendis privatorum iuribus, praecipue est infimorum atque inopum habenda ratio. Siquidem natio divitum, suis septa praesidiis, minus eget tutelâ publicâ: miserum vulgus, nullis opibus suis tutum, in patrocinio reipublicae maxime nititur. Quocirca mercenarios, cum in multitudine egena numerentur, debet curâ providentiâque singulari complecti respublica.

Sed quaedam maioris momenti praestat nominatim perstringere.—Caput autem est, imperio ac munimento legum tutari privatas possessiones oportere. Potissimumque, in tanto iam cupiditatum ardore, continenda in officio plebs: nam si ad meliora contendere concessum est non repugnante iustitia, at alteri, quod suum est, detrahere, ac per speciem absurdae cuiusdam aequabilitatis in fortunas alienas involare, iustitia vetat, nec ipsa communis utilitatis ratio sinit. Utique pars opificum longe maxima res meliores honesto labore comparare sine cuiusquam iniuria malunt: verumtamen non pauci numerantur pravis imbuti opinionibus rerumque novarum cupidi, qui id agunt omni ratione ut turbas moveant, ac ceteros ad vim impellant. Intersit igitur reipublicae auctoritas, iniectoque concitatoribus freno, ab opificum moribus corruptrices artes, a legitimis dominis periculum rapinarum coerceat.

Longinquior vel operosior labos, atque opinatio curtae mercedis caussam non raro dant artificibus quamobrem opere se solvant ex composito, otioque dedant voluntario. Cui quidem incommodo usitato et gravi medendum publice, quia genus istud cessationis non heros dumtaxat, atque opifices ipsos afficit damno, sed mercaturis obest reique publicae utilitatibus: cumque haud procul esse a vi turbisque soleat, saepenumero tranquillitatem publicam in discrimen adducit. Qua in re illud magis efficax ac salubre, antevertere auctoritate legum, malumque ne erumpere possit prohibere, amotis mature caussis, unde dominorum atque operariorum conflictus videatur extiturus.

Similique modo plura sunt in opifice, praesidio munienda reipublicae: ac primum animi bona. Siquidem vita mortalis quantumvis bona et optabilis, non ipsa tamen illud est ultimum, ad quod nati sumus: sed via tantummodo atque instrumentum ad animi vitam perspicientia veri et amore boni complendam. Animus est, qui expressam gerit imaginem similitudinemque divinam, et in quo principatus ille residet, per quem dominari iussus est homo in inferiores naturas, atque efficere utilitati suae terras omnes et maria parentia. *Replete terram et subiicite eam: et dominamini piscibus maris et volatilibus caeli et universis animantibus, quae moventur super terram* (1). Sunt omnes homines hac in re pares, nec quippiam est quod inter divites atque inopes, inter dominos et famulos, inter principes privatosque differat: *nam idem dominus omnium* (2). Nemini licet hominis dignitatem, de qua Deus ipse disponit *cum magna reverentia*, impune violare, neque ad eam perfectionem impedire cursum, quae sit vitae in caelis sempiternae consentanea. Quin etiam in hoc genere tractari se non convenienter naturae suae, animique servitutem servire velle, ne sua quidem sponte homo potest: neque enim de iuribus agitur, de quibus sit integrum homini, verum de officiis adversus Deum, quae necesse est sancte servari.—Hinc consequitur requies operum et laborum per festos dies necessaria. Id tamen nemo intelligat de maiore quadam inertis otii usura, multoque minus de cessatione, qualem multi expetunt, fautrice vitiorum et ad effusiones pecuniarum adiutrice, sed omnino de requiete operum per religionem consecrata. Coniuncta cum religione quies sevocat hominem a laboribus negotiisque vitae quo-

(1) Gen. 1, 28.
(2) Rom. x, 12.

tidianae ut ad cogitanda revocet bona caelestia, tribuendumque cultum numini aeterno iustum ac debitum. Haec maxime natura atque haec caussa quietis est in dies festos capiendae : quod Deus et in Testamento veteri praecipua lege sanxit : *memento ut diem sabbati sanctifices* (1) ; et facto ipse suo docuit, arcana requiete, statim posteaquam fabricatus hominem erat, sumptâ : *requievit die septimo ab universo opere quod patrarat* (2).

Quod ad tutelam bonorum corporis et externorum, primum omnium eripere miseros opifices e saevitia oportet hominum cupidorum, personis pro rebus ad quaestum intemperanter abutentium. Scilicet tantum exigi operis, ut hebescat animus labore nimio, unâque corpus defatigationi succumbat, non iustitia, non humanitas patitur. In homine, sicut omnis natura sua, ita et vis efficiens certis est circumscripta finibus, extra quos egredi non potest. Acuitur illa quidem exercitatione atque usu, sed hac tamen lege ut agere intermittat identidem et acquiescat. De quotidiano igitur opere videndum ne in plures extrahatur horas, quam vires sinant. Intervalla vero quiescendi quanta esse oporteat, ex vario genere operis, ex adiunctis temporum et locorum, ex ipsa opificum valetudine iudicandum. Quorum est opus lapidem e terra excindere, aut ferrum, aes, aliaque id genus effodere penitus abdita, eorum labor, quia multo maior est idemque valetudini gravis, cum brevitate temporis est compensandus. Anni quoque dispicienda tempora : quia non raro idem operae genus alio tempore facile est ad tolerandum, alio aut tolerari nulla ratione potest, aut sine summa difficultate non potest.—Denique quod facere enitique vir adulta aetate beneque validus potest, id a femina puerove non est aequum postulare. Immo de pueris valde cavendum, ne prius officina capiat, quam corpus, ingenium, animum satis firmaverit aetas. Erumpentes enim in pueritia vires, velut herbescentem viriditatem, agitatio praecox elidit : qua ex re omnis est institutio puerilis interitura. Sic certa quaedam artificia minus apte conveniunt in feminas ad opera domestica natas : quae quidem opera et tuentur magnopere in muliebri genere decus, et liberorum institutioni prosperitatique familiae naturâ respondent. Universe autem statuatur, tantum esse opificibus tribuendum otii, quantum cum viribus compensetur labore consumptis ; quia detritas usu vires debet cessatio restituere. In omni obligatione, quae dominis atque artificibus invicem contrahatur, haec sem per aut adscripta aut tacita conditio inest, utrique generi quiescendi ut cautum sit : neque enim honestum esset convenire secus, quia nec postulare cuiquam fas est nec spondere neglectum officiorum, quae vel Deo vel sibimetipsi hominem obstringunt.

Rem hoc loco attingimus sat magni momenti : quae recte intelligatur necesse est, in alterutram partem ne peccetur. Videlicet salarii definitur libero consensu modus : itaque dominus rei, pacta mercede persoluta, liberavisse fidem, nec ultra debere quidquam videatur. Tunc solum fieri iniuste, si vel pretium dominus solidum, vel obligatas artifex operas reddere totas recusaret : his caussis rectum esse potestatem politicam intercedere, ut suum cuique ius incolume sit, sed praeterea nullis.—Cui argumentationi aequus rerum iudex non facile, neque in totum assentiatur, quia non est absoluta omnibus partibus : momentum quoddam rationis abest maximi ponderis. Hoc est enim operari, exercere se rerum comparandarum caussâ, quae sint ad varios vitae usus, potissimumque ad tuitionem sui necessariae. *In sudore vultus tui vesceris pane.* (1) Itaque duas velut notas habet in homine labor naturâ insitas, nimirum ut *personalis* sit, quia vis agens adhaeret personae, atque eius omnino est propria, a quo exercetur, et cuius est utilitati nata : deinde ut sit *necessarius*, ob hanc caussam, quod fructus laborum est homini opus ad vitam tuendam : vitam autem tueri ipsa rerum, cui maxime parendum, natura iubet. Iamvero si ex ea dumtaxat parte spectetur quod personalis est, non est dubium quin integrum opifici sit pactae mercedis angustius finire modum : quemadmodum enim operas dat ille voluntate, sic et operarum mercede vel tenui vel plane nulla contentus esse voluntate potest. Sed longe aliter iudicandum si cum ratione *personalitatis* ratio coniungitur *necessitatis*, cogitatione quidem non re ab illa separabilis. Reapse manere in vita, commune singulis officium est, cui scelus est deesse. Hinc ius reperiendarum rerum, quibus vita sustentatur, necessario nascitur : quarum rerum facultatem infimo cuique non nisi quaesita labore merces suppeditat. Esto igitur, ut opifex atque herus libere in idem placitum, ac nominatim in salarii modum consentiant : subest tamen semper aliquid ex iustitia naturali, idque libera paciscentium voluntate maius et antiquius, scilicet alendo opifici, frugi quidem et bene morato, haud imparem esse mercedem oportere. Quod si necessitate opifex coactus, aut mali peioris metu permotus duriorem conditionem accipiat, quae, etiamsi nolit, accipienda sit, quod

(1) Exod. XX. 8.
(2) Gen. II. 2.

(1) Gen. III, 19.

a domino vel a redemptore operum imponitur, istud quidem est subire vim, cui iustitia reclamat.—Verumtamen in his similibusque caussis, quales illae sunt in unoquoque genere artificii quotâ sit elaborandum horâ, quibus praesidiis valetudini maxime in officinis cavendum, ne magistratus inferat sese importunius, praesertim cum adiuncta tam varia sint rerum, temporum, locorum, satius erit eas res iudicio reservare collegiorum, de quibus infra dicturi sumus, aut aliam inire viam, qua rationes mercenariorum, uti par est, salvae sint, accedente, si res postulaverit, tutela praesidioque reipublicae.

Mercedem si ferat opifex satis amplam ut ea se uxoremque et liberos tueri commodum queat, facile studebit parsimoniae, si sapit, efficietque, quod ipsa videtur natura monere, ut detractis sumptibus, aliquid etiam redundet, quo sibi liceat ad modicum censum pervenire. Neque enim efficaci ratione dirimi caussam, de qua agitur, posse vidimus, nisi hoc sumpto et constituto, ius privatorum bonorum sanctum esse oportere. Quamobrem favere huic iuri leges debent, et quoad potest, providere ut quamplurimi ex multitudine rem habere malint. Quo facto, praeclarae utilitates consecutu rae sunt: ac primum certe aequior partitio bonorum. Vis enim commutationum civilium in duas civium classes divisit urbes, immenso inter utramque discrimine interiecto. Ex una parte factio praepotens, quia praedives: quae cum operum et mercaturae universum genus sola potiatur, facultatem omnem copiarum effectricem ad sua commoda ac rationes trahit, atque in ipsa administratione reipublicae non parum potest. Ex altera inops atque infirma multitudo, exulcerato animo et ad turbas semper parato. Iamvero si plebis excitetur industria in spem adipiscendi quippiam, quod solo contineatur, sensim fiet ut alter ordo evadat finitimus alteri, sublato inter summas divitias summamque egestatem discrimine.—Praeterea rerum, quas terra gignit, maior est abundantia futura. Homines enim cum se elaborare sciunt in suo, alacritatem adhibent studiumque longe maius: immo prorsus adamare terram instituunt sua manu percultam, unde non alimenta tantum, sed etiam quamdam copiam et sibi et suis expectant. Ista voluntatis alacritas, nemo non videt quam valde conferat ad ubertatem fructuum, augendasque divitias civitatis.—Ex quo illud tertio loco manabit commodi, ut qua in civitate homines editi susceptique in lucem sint, ad eam facile retineantur: neque enim patriam cum externa regione commutarent, si vitae degendae tolerabilem daret patria facultatem. Non tamen ad haec commoda perveniri nisi ea conditione potest, ut privatus census ne exhauriatur immanitate tributorum et vectigalium. Ius enim possidendi privatim bona cum non sit lege hominum sed natura datum, non ipsum abolere, sed tantummodo ipsius usum temperare et cum communi bono componere auctoritas publica potest. Faciat igitur iniuste atque inhumane, si de bonis privatorum plus aequo, tributorum nomine, detraxerit.

Postremo domini ipsique opifices multum hac in caussa possunt, iis videlicet institutis, quorum ope et opportune subveniatur indigentibus, et ordo alter propius accedat ad alterum. Numeranda in hoc genere sodalitia ad suppetias mutuo ferendas: res varias, privatorum providentiâ constitutas, ad cavendum opifici, itemque orbitati uxoris et liberorum, si quid subitum ingruat, si debilitas affixerit, si quid humanitus accidat: instituti patronatus pueris, puellis, adolescentibus natuque maioribus tutandis, Sed principem locum obtinentur sodalitia artificum, quorum complexu fere cetera continentur. Fabrum corporatorum apud maiores nostros diu bene facta constitere. Revera non modo utilitates praeclaras artificibus, sed artibus ipsis, quod perplura monumenta testantur, decus atque incrementum peperere. Eruditiore nunc aetate, moribus novis, auctis etiam rebus quas vita quotidiana desiderat, profecto sodalitia opificum flecti ad praesentem usum necesse est. Vulgo coiri eius generis societates, sive totas ex opificibus conflatas, sive ex utroque ordine mixtas, gratum est: optandum vero ut numero et actuosa virtute crescant. Etsi vero de iis non semel verba fecimus, placet tamen hoc loco ostendere, eas esse valde opportunas, et iure suo coalescere: item qua illas disciplina uti, et quid agere oporteat.

Virium suarum explorata exiguitas impellit hominem atque hortatur, ut opem sibi alienam velit adiungere. Sacrarum litterarum est illa sententia: *melius est duos esse simul, quam unum: habent enim emolumentum societatis suae. Si unus ceciderit, ab altero fulcietur. Vae soli: quia cum ceciderit, non habet sublevantem se* (1). Atque illa quoque: *frater, qui adiuvatur a fratre, quasi civitas firma* (2). Hac homo propensione naturali sicut ad coniunctionem ducitur congregationemque civilem, sic et alias cum civibus inire societates expetit, exiguas illas quidem nec perfectas, sed societates tamen. Inter has et magnam illam societatem ob differentes caussas proximas interest plu-

(1) Eccl. IV, 9-12.
(2) Prov. XVIII, 19.

rimum. Finis enim societati civili propositus pertinet ad universos, quoniam communi continetur bono : cuius omnes et singulos pro portione compotes esse ius est. Quare appellatur *publica* quia per eam *homines sibi invicem communicant in una republica constituenda* (1). Contra vero, quae in eius velut sinu iunguntur societates, privatae habentur et sunt, quia videlicet illud, quo proxime spectant, privata est, ad solos pertinens consociatos. *Privata autem societas est, quae ad aliquod negotium privatum exercendum coniungitur, sicut quod duo vel tres societatem ineunt, ut simul negotientur* (2). Nunc vero quamquam societates privatae existunt in civitate, eiusque sunt velut partes totidem, tamen universe ac per se non est in potestate reipublicae ne existant prohibere. Privatas enim societates inire concessum est homini iure naturae : est autem ad praesidium iuris naturalis instituta civitas, non ad interitum : eaque si civium coetus sociari vetuerit, plane secum pugnantia agat, propterea quod tam ipsa quam coetus privati uno hoc e principio nascuntur, quod homines sunt natura congregabiles.—Incidunt aliquando tempora cum ei generi communitatum rectum sit leges obsistere : scilicet si quidquam ex instituto persequantur, quod cum probitate, cum iustitia, cum reipublicae salute aperte dissideat. Quibus in caussis iure quidem potestas publica, quo minus illae coalescant, impediet : iure etiam dissolvet coalitas : summam tamen adhibeat cautionem necesse est, ne iura civium migrare videatur, neu quidquam per speciem utilitatis publicae statuat, quod ratio non probet. Eatenus enim obtemperandum legibus, quoad cum recta ratione adeoque cum lege Dei sempiterna consentiant (3).

Sodalitates varias hic reputamus animo et collegia et ordines religiosos, quos Ecclesiae auctoritas et pia christianorum voluntas genuerant : quanta vero cum salute gentis humanae, usque ad nostram memoriam historia loquitur. Societates eiusmodi, si ratio sola diiudicet, cum initae honestâ caussâ sint, iure naturali initas apparet fuisse. Qua vero parte religionem attingunt, sola est Ecclesia cui iuste pareant. Non igitur in eas quicquam sibi arrogare iuris, nec earum ad se traducere administrationem recte possunt qui praesint civitati : eas potius officium est reipublicae vereri, conservare, et, ubi res postulaverint, iniuriâ prohibere. Quod tamen longe aliter fieri hoc praesertim tempore vidimus. Multis locis communitates huius generis respublica violavit, ac multiplici quidem iniuria : cum et civilium legum nexo devinxerit, et legitimo iure personae moralis exuerit, et fortunis suis despoliarit. Quibus in fortunis suum habebat Ecclesia ius, suum singuli sodales, item qui eas certae cuidam caussae addixerant, et quorum essent commodo ac solatio addictae. Quamobrem temperare animo non possumus quin spolationes eiusmodi tam iniustas ac perniciosas conqueramur, eo vel magis quod societatibus catholicorum virorum, pacatis iis quidem et in omnes partes utilibus, iter praecludi videmus, quo tempore edicitur, utique coire in societatem per leges licere : eaque facultas large revera hominibus permittitur consilia agitantibus religioni simul ac reipublicae perniciosa.

Profecto consociationum diversissimarum, maxime ex opificibus, longe nunc maior, quam alias frequentia. Plures unde ortum ducant, quid velint, qua grassentur via, non est huius loci quaerere. Opinio tamen est, multis confirmata rebus, praeesse ut plurimum occultiores auctores, eosdemque disciplinam adhibere non christiano nomini, non saluti civitatum consentaneam : occupataque efficiendorum operum universitate, id agere ut qui secum consociari recusarint, luere poenas egestate cogantur.—Hoc rerum statu, alterutrum malint artifices christiani oportet, aut nomen collegiis dare, unde periculum religioni extimescendum : aut sua inter se sodalitia condere, viresque hoc pacto coniungere, quo se animose queant ab illa iniusta ac non ferenda oppressione redimere. Omnino optari hoc alterum necesse esse, quam potest dubitationem apud eos habere, qui nolint summum hominis bonum in praesentissimum discrimen coniicere ?

Valde quidem laudandi complures ex nostris, qui probe perspecto quid a se tempora postulent, experiuntur ac tentant qua ratione proletarios ad meliora adducere honestis artibus possint. Quorum patrocinio suscepto, prosperitatem augere cum domesticam tum singulorum student : item moderari cum aequitate vincula, quibus invicem artifices et domini continentur : alere et confirmare in utrisque memoriam officii atque evangelicorum custodiam praeceptorum : quae quidem praecepta, hominem ab intemperantia revocando, excedere modum vetant, personarumque et rerum dissimillimo statu harmoniam in civitate tuentur. Hac de caussa unum in locum saepe convenire videmus viros egregios, quo communicent consilia invicem, viresque iungant,

(1) S. Thom. *Contra impugnantes Dei cultum et religionem*, cap. II.

(2) Ib.

(3) *Lex humana iu tantum habet rationem legis, in quantum est secuudum rationem rectam, et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. In quantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua, et sic non habet rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam.* (S. Thom. Summ. Theol. I-II, Quaest. XIII, a. III).

et quid maxime expedire videatur, consultent. Alii varium genus artificum opportuna copulare societate student; consilio ac re iuvant, opus ne desit honestum ac fructuosum, provident. Alacritatem addunt ac patrocinium impertiunt Episcopi: quorum auctoritate auspiciisque plures ex utroque ordine Cleri, quae ad excolendum animum pertinent, in consociatis sedulo curant. Denique catholici non desunt copiosis divitiis, sed mercenariorum velut consortes voluntarii, qui constituere lateque fundere grandi pecunia consociationes adnitantur: quibus adiuvantibus facile opifici liceat non modo commoda praesentia, sed etiam honestae quietis futurae fiduciam sibi labore quaerere. Tam multiplex tamque alacris industria quantum attulerit rebus communibus boni plus est cognitum, quam ut attineat dicere. Hinc iam bene de reliquo tempore sperandi auspicia sumimus, modo societates istiusmodi constanter incrementa capiant, ac prudenti temperatione constituantur. Tutetur hos respublica civium coetus iure sociatos: ne trudat tamen sese in eorum intimam rationem ordinemque vitae: vitalis enim motus cietur ab interiore principio, ac facillime sane pulsu eliditur externo.

Est profecto temperatio ac disciplina prudens ad eam rem necessaria ut consensus in agendo fiat conspiratioque voluntatum. Proinde si libera civibus coeundi facultas est, ut profecto est, ius quoque esse oportet eam libere optare disciplinam easque leges, quae maxime conducere ad id, quod propositum est, iudicentur. Eam, quae memorata est temperationem disciplinamque collegiorum qualem esse in partibus suis singulis oporteat, decerni certis definitisque regulis non censemus posse, cum id potius statuendum sit ex ingenio cuiusque gentis, ex periclitatione et usu, ex genere atque efficientia operum, ex amplitudine commerciorum, aliisque rerum ac temporum adiunctis, quae sunt prudenter ponderanda. Ad summam rem quod spectat, haec tamquam lex generalis ac perpetua sanciatur, ita constituî itaque gubernari opificum collegia oportere, ut instrumenta suppeditent aptissima maximeque expedita ad id, quod est propositum, quodque in eo consistit ut singuli e societate incrementum bonorum corporis, animi, rei familiaris, quoad potest, assequantur. Perspicuum vero est, ad perfectionem pietatis et morum tamquam ad caussam praecipuam spectari oportere: eâque potissimum caussâ disciplinam socialem penitus dirigendam. Secus enim degenerarent in aliam formam, eique generi collegiorum, in quibus nulla ratio religionis haberi solet, haud sane multum praestarent. Ceterum quid prosit opifici rerum copiam societate quaesisse, si ob inopiam cibi sui de salute periclitetur anima? *Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur?* (1). Hanc quidem docet Christus Dominus velut notam habendam, qua ab ethnico distinguatur homo christianus: *haec omnia gentes inquirunt..., quaerite primum regnum Dei, et iustitiam eius, et haec omnia adiicientur vobis.* (1). Sumptis igitur a Deo principiis, plurimum eruditioni religiosae tribuatur loci, ut sua singuli adversus Deum officia cognoscant: quid credere oporteat, quid sperare atque agere salutis sempiternae caussâ, probe sciant: curâque praecipuâ adversus opinionum errores variasque corruptelas muniantur. Ad Dei cultum studiumque pietatis excitetur opifex, nominatim ad religionem dierum festorum colendam. Vereri diligereque communem omnium parentem Ecclesiam condiscat: itemque eius et obtemperare praeceptis et sacramenta frequentare, quae sunt ad expiandas animi labes sanctitatemque comparandam instrumenta divina.

Socialium legum posito in religione fundamento, pronum est iter ad stabiliendas sociorum rationes mutuas, ut convictus quietus ac res florentes consequantur. Munia sodalitatum dispartienda sunt ad communes rationes accomodate, atque ita quidem ut consensum ne minuat dissimilitudo. Officia partiri intelligenter, perspicueque definiri, plurimum ob hanc caussam interest, ne cui fiat iniuria. Commune administretur integre, ut ex indigentia singulorum praefiniatur opitulandi modus: iura officiaque dominorum cum iuribus officiisque opificum apte conveniant. Si qui ex alterutro ordine violatum se ulla re putarit nihil optandum magis, quam adesse eiusdem corporis viros prudentes atque integros, quorum arbitrio litem dirimi leges ipsae sociales iubeant. Illud quoque magnopere providendum ut copia operis nullo tempore deficiat opificem, utque vectigal suppeditet, unde necessitati singulorum subveniatur nec solum in subitis ac fortuitis industriae casibus, sed etiam cum valetudo, aut senectus, aut infortunium quemquam oppressit.—His legibus, si modo voluntate accipiantur, satis erit tenuiorum commodis ac saluti consultum: consociationes autem catholicorum non minimum ad prosperitatem momenti in civitate sunt habiturae. Ex eventis praeteritis non temere providemus futura. Traditur enim aetas aetate, sed rerum gestarum mirae sunt similitudines, quia reguntur providentia Dei, qui continuationem seriemque rerum ad eam caussam moderatur ac flectit, quam sibi in procreatione generis humani praestituit. — Christianis in

(1) Matth. xvi. 26.
(2) Matth. vi 32-33.

prisca Ecclesiae adolescentis aetate probro datum accepimus, quod maxima pars stipe precaria aut opere faciendo victitarent. Sed destituti ab opibus potentiaque, pervicere tamen ut gratiam sibi locupletium, ac patrocinium potentium adiungerent. Cernere licebat impigros, laboriosos, pacificos, iustitiae maximeque caritatis in exemplum retinentes. Ad eiusmodi vitae morumque spectaculum, evanuit praeiudicata opinio, obtrectatio obmutuit malevolorum, atque inveteratae superstitionis commenta veritati christianae paullatim cessere.—De statu opificum certatur in praesens: quae certatio ratione dirimatur an secus, plurimum interest reipublicae in utramque partem. Ratione autem facile dirimetur ab artificibus christianis, si societate coniuncti ac prudentibus auctoribus usi, viam inierint eamdem, quam patres ac maiores singulari cum salute et sua et publica tenuerunt. Etenim quantumvis magna in homine vis opinionum praeiudicatarum cupiditatumque sit, tamen nisi sensum honesti prava voluntas obstupefecerit, futura est benevolentia civium in eos sponte propensior, quos industrios ac modestos cognoverint, quos aequitatem lucro, religionem officii rebus omnibus constiterit anteponere. Ex quo illud etiam consequetur commodi, quod spes et facultas sanitatis non minima suppeditabitur opificibus iis, qui vel omnino despecta fide christiana, vel alienis a professione moribus vivant. Isti quidem se plerumque intelligunt falsa spe simulataque rerum specie deceptos. Sentiunt enim, sese apud cupidos dominos valde inhumane tractari, nec fieri fere pluris quam quantum pariant operando lucri: quibus autem sodalitatibus implicati sunt, in iis pro caritate atque amore intestinas discordias existere, petulantis atque incredulae paupertatis perpetuas comites. Fracto animo, extenuato corpore, quam valde se multi vellent e servitute tam humili vindicare: nec tamen audent, seu quod hominum pudor, seu metus inopiae prohibeat. Iamvero his omnibus mirum quantum prodesse ad salutem collegia catholicorum possunt, si haesitantes ad sinum suum, expediendis difficultatibus, invitarint, si resipiscentes in fidem tutelamque suam acceperint.

Habetis, Venerabiles Fratres, quos et qua ratione elaborare in caussa perdifficili necesse sit.—Accingendum ad suas cuique partes, et maturrime quidem, ne tantae iam molis incommodum fiat insanabilius cunctatione medicinae. Adhibeant legum institutorumque providentiam, qui gerunt respublicas: sua meminerint officia locupletes et domini: enitantur ratione, quorum res agitur, proletarii: cumque religio, ut initio diximus, malum pellere funditus sola possit, illud reputent universi, in primis instaurari mores christianos oportere, sine quibus ea ipsa arma prudentiae, quae maxime putantur idonea, parum sunt ad salutem valitura.—Ad Ecclesiam quod spectat, desiderari operam suam nullo tempore nulloque modo sinet, tanto plus allatura adiumenti, quanto sibi maior in agendo libertas contigerit: idque nominatim intelligant, quorum munus est saluti publicae consulere. Intendant omnes animi industriaeque vires ministri sacrorum: vobisque, Venerabiles Fratres, auctoritate praeeuntibus et exemplo, sumpta ex evangelio documenta vitae hominibus ex omni ordine inculcare ne desinant: omni qua possunt ope pro salute populorum contendant potissimumque studeant et tueri in se, et excitare in aliis, summis iuxta atque infimis, omnium dominam ac reginam virtutum, caritatem. Optata quippe salus expectanda praecipue est ex magna effusione caritatis: christianae caritatis intelligimus, quae totius Evangelii compendiaria lex est, quaeque semetipsam pro aliorum commodis semper devovere parata, contra saeculi insolentiam atque immoderatum amorem sui certissima est homini antidotus: cuius virtutis partes ac lineamenta divina Paulus Apostolus iis verbis expressit: *Caritas patiens est, benigna est: non quaerit quae sua sunt: omnia suffert: omnia sustinet* (1).

Divinorum munerum auspicem ac benevolentiae Nostrae testem vobis singulis, Venerabiles Fratres, et Clero populoque vestro apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XV Maii An. MDCCCXCI. Pontificatus Nostri Decimoquarto.

LEO PP. XIII.

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

CAPO TERZO

Dei mezzi e del modo pratico di usarli per impedire le confessioni sacrileghe.

(Cont. V. questa Parte, pag. 55-58.)

ARTICOLO II.

Dell'aiutare alla sincerità dell'accusa con le interrogazioni.

§ 2.°—Quattro regole fondamentali, a cui tutte le altre riduconsi.—Si discorrono le prime due.

Avvisato il duplice scoglio del *troppo* che scandalizza o per lo meno tormenta, e del *poco* che lascia tante anime in istato di sa-

(1) I Corinth. XIII, 4-7.

crilegio, vediamo quali sieno le regole pratiche che, tenendoci nel giusto mezzo, valgano a farci conseguire senza alcuno inconveniente il desiderato scopo. Se ben veggiamo, esse posson ridursi a quattro, di cui le prime due contengono le industrie dello zelo sacerdotale al nostro uopo, le altre due ne moderano la pratica applicazione.

1.ª Regola.— *Il confessore per ordinario interroghi come se il penitente fosse più reo e più verecondo di quel che veramente gli pare.*

Due sono le precipue ragioni su cui questa regola è fondata. Ascoltiamo la prima dall'esimio P. Mach (XIII, VI):—« Il confessore supponga il penitente più colpevole che innocente, poichè così gli *diminuirà il rossore che ha di confessarsi reo.* È vero che non si può osservare un metodo stesso con ogni classe di persone, ma se io incomincio ad interrogare: non avete avuto nessun pensiero cattivo... questo sarà senza volerlo e pochissime volte..... che rossore non ispiro a chi non solo avesse avuto cattivi pensieri, ma ogni giorno desiderii ed opere le più nefande da accusare? Per contrario quanto facilito la sua confessione supponendolo quasi più colpevole di quello che non è! Si prostra, per esempio, ai miei piedi un uomo... al modo di coprirsi e di spiegarsi vedo che è tutto agitato... lo interrogo: quanto tempo è che non si è confessato? resta senza risposta... Se gli dico due o tre mesi, si disanimerà... gli metto avanti un numero grande di anni, venti, trenta, secondo l'età in cui si trova... No, padre, mi risponde, non sono che cinque... Arrivando al numero delle volte, rimane intimorito e non sa che dirmi... Saranno più di trecento volte? No, Padre, solo un cento... Mi è necessario di sapere quando cominciò quel cattivo abito... quando peccò l'ultima volta. Se lo lascio al penitente, risponderà *poco tempo* alla prima interrogazione e *molto* alla seconda. Lo interrogo: Sono diciotto anni che avete contratto questo abito? No, padre, saranno circa dodici anni. Avete peccato oggi? No, padre, da due giorni. Con questa industria si ottiene che il penitente invece di accusarsi abbia piuttosto da scusarsi; e gli si apre grandemente il cuore, soprattutto se vede che nulla spaventa il confessore. »

La seconda ragione, ancor più ponderosa della prima, si è che assai spesso la reità del penitente è invero maggiore che noi non pensiamo, a giudicarne dalla sua accusa o dalla sua condotta esteriore; talchè se noi avessimo domandato solo in quel grado che ci sembrava verisimile, non pure non gli avremmo facilitato l'accusa, ma glie l'avremmo resa positivamente più difficile, costringendolo a dirci, in sostanza: *Padre, io non sono sì poco colpevole, come voi mi credete;* il che quanto accresca la naturale ripugnanza ad accusare le proprie colpe, non è chi non vegga. La miseria di ciascun uomo, specialmente se poco o punto dedito alla pietà, e soprattutto in fatto di lussuria, è generalmente occulta almeno in gran parte agli altri uomini, e nota soltanto a lui ed a Dio. Diceva un fervente ed esperto missionario: Di ciò che si fa contro il sesto precetto, moltissimi confessori, che non usano le debite industrie per iscoprirlo, ne sanno poco assai. Epperò egregiamente il Pallavicini, dopo di aver detto (I. 19): « Vostra destrezza sappia scoprir tutto il male non solo da ciò che (il penitente) incomincia a dire, ma anche quando nulla ancor ne dice, anzi quando egli nega...» soggiunge: « e perchè in genere di impurità tutti sono soggetti ad esser tentati, ed insieme più che in altre materie cagiona rossore il manifestar le cadute, interrogate *sempre supponendo il peggio...*» E infine conchiude: « Oh! quante e quante anime si sono con queste industrie risanate e salvate! »

Nè solo in materia di sensualità, si pure nelle altre (specie contro il 7.° precetto), le condizioni esterne di ciascun uomo sogliono più o meno nascondere falli non pochi agli occhi altrui. E nel confessarsi, l'amor proprio, la verecondia, il timore inducono ben facilmente o a negarli, od almeno ad attenuarli, scusarli, diminuirne il numero. E ciò avviene non solo tra le coscienze nuove, ma eziandio tra quelle note e che ci sembra abbiano in noi la maggiore confidenza: anche tra le persone probe e virtuose. « Siate dunque in questo, scrive il medesimo Autore, ben cauto con chicchessia; poichè al rossore di manifestare le colpe non sono soggetti i soli figliuoli e le figlie, ma ancora le persone più adulte, ancora i Sacerdoti e i Religiosi, ancora le anime buone per manifestare non più che peccati veniali. E quanto l'età, il grado, lo stato è maggiore, tanto cresce bene spesso la difficoltà a scoprire, se avvenga una grave caduta. »

E nondimeno, quanto di leggieri (come notò anche il Frassinetti) noi ci diamo a credere che i nostri penitenti non incontrino ombra di difficoltà ad aprirci tutto il loro interno! Appunto per la grande facilità di tale illusione i Maestri danno importanza sì grande alla regola del supporre il penitente più colpevole e verecondo di quel che sembri; e ci dicono che se non saremo ben persuasi della necessità di codesta regola, noi trascureremo od attueremo molto imperfettamente tutte le altre. Onde il Ven. Sarnelli ci prega, ci scongiura con queste patetiche espressioni: « Credasi pure *per pietà* a chi parla per comun

bene e ne ha tutta l'esperienza (che anche nelle comunità e fra i popoli che passano per pii e divoti, si mietono *a fasci* i sacrilegii.) » E quel grande operaio e gran servo di Dio che fu il P. D. Giuseppe Iorio, assegnando le regole al nostro uopo, in cima a tutte pone questa: « Prima regola: Ogni Confessore deve star persuaso, che coloro che nascondono peccati, non sono pochi; e s'inganna, se dalla pratica che n'abbia, giudichi esser pochi. Creda per certo, che di quanti ei ne ha confessati, *buona parte* hanno lasciato qualche peccato grave nel confessarsi da lui. » (*Parroco di Villa*; Ap.) E nel *Catechista di Villa*: « Tema *sempre* (il confessore) che il penitente si vergogni » (1).

Di che si pare come il supporre il penitente più reo e timido di quel che sembra, debb'essere non solo attuato nei modi onde si interroga, ma ancora e prima nella interna persuasione del confessore, che molto probabilmente chi gli sta ai piedi è più reo e dominato dal rossore di quel che possa giudicarne dalla sua condotta esteriore o dalla sola sua accusa: anzi sotto questo secondo rispetto dell'interna persuasione tal regola è fondamento di tutte le altre e da tutte distinta; chè quanto al domandare di più del verosimile, entra nella regola seconda del domandare industriosamente.

Crediamo adunque a tanti Uomini di Dio, adoperiamo con prudente zelo le industrie da loro adoperate, e tosto sperimenteremo noi medesimi quanto savii fossero i loro ammonimenti, e come reali i pericoli e i danni che voleano impedire. Siccome la carità fuori del sacro Tribunale deve inclinarci a pensar bene di tutti per tutti stimare ed onorare, così la medesima carità nel Sacramento del perdono dee inclinarci a sospettare più o meno di tutti, (tolte le debite e rare eccezioni), per tutti guadagnare a Gesù Cristo.

Con tal mezzo non solo nell'attuale confessione noi faciliteremo al penitente l'accusa, e preverremo il pericolo che egli, non avendo coraggio di dichiararsi più reo di quel che si vede supposto, taccia dei peccati; ma procureremo eziandio per le confessioni future due altri preziosi vantaggi: il penitente veggendosi creduto dal suo confessore, capace di più gravi o più numerose colpe di quelle che ha commesse, si terrà in salutevolissimo sentimento di umiltà; e se mai cadrà o ricadrà in quelle colpe su cui il confessore lo ha interrogato, avrà minore ripugnanza ad accusarle.

— Ma se poi il penitente non avrà commesso quei peccati o in quel numero che il confessore interroga, non proverranno inconvenienti e pericoli da sì fatte interrogazioni?

— Punto nulla; se il confessore terrà presenti la 3ª e la 4ª regola, moderatrici delle prime due, come appresso procureremo di dichiarare.

2ª Regola—Sempre che le domande semplici non sono evidentemente bastevoli a conseguire la sincerità dell' accusa, il confessore adoperi le domande industriose, più o meno lontane dalle semplici, secondo il maggiore o minore bisogno del penitente.

Unanimamente e calorosamente vien raccomandata da tutti i Maestri questa regola, benchè, per nostro avviso, in maniera troppo generica. Noi esporremo partitamente le varie maniere di coteste domande industriose; e le noteremo con l'ordine secondo il quale si vanno allontanando dalle semplici, fino a quelle che sogliono appellarsi *suggestive*.

1.ª Domandando in modo che quasi si dia la colpa del fallo non al penitente, ma al demonio, ai cattivi compagni, all'impeto della passione, alla fragilità umana, alla forza del mal abito ecc. P. e. Confessore: Avete avuto mali pensieri? Penitente: Sì — Conf.: Ebbene, quante volte il demonio vi ci ha fatto consentire? ecc.—Dopo l'ultima confessione voi non avreste voluto bestemmiare più, ma l'abitudine presa vi ha fatto ricadere parecchie volte; non è così? — Voi non volevate proprio sentirli quei cattivi compagni; ma essi tanto fecero, che poi non aveste forza di resistere più; non è vero?—

2.ª Domandando del numero delle cadute, appena si vede che il penitente esita a rispondere, e senza dar tempo che risponda forse bugiardamente. Es.—Avete scrupoli di roba di altri?... ebbene ditemi: quanti sono gli scrupoli più forti?—Siete ricaduto in quelle gravi imprecazioni?... è stato più spesso, o più di rado che prima dell'ultima confessione?

3.ª Interrogando sin da principio del nu-

(1) Nei medesimi sensi parlano innumerabili altri autori. Ci piace riferirne un solo, vivente, ed ammirato anche per la temperanza e discrezione del sentire, Monsignor Guerra: « Il primo (dei tre avvertimenti con cui conchiude i due eccellenti capitoli sulle confessioni sacrileghe nel suo *Confessore secondo il Cuore di Gesù*, Libreria Salesiana, 1889) il primo si è che nessun confessore, per quanto si creda di possedere la confidenza intera dei suoi penitenti, ed usi con loro le più caritatevoli maniere, si persuada giammai che non vi sia alcuno tra quelli che si confessano da lui, che taccia o possa tacere dei peccati in confessione. È così frequente questa tentazione, e sì facile il cadervi, che *bene spesso* restano prese a questo laccio persone timorate e persone pie, sulle quali *parrebbe temerità concepirne il menomo sospetto.* » Ond'è che il celebre Operaio e Scrittore *inglese* P. *Faber* è giunto a scrivere che, anche tra le anime spirituali, la perfetta sincerità col confessore è *la più rara* delle virtù.

mero delle cadute, come se già di queste si fosse certo.—In questi giorni quante volte vi sono scappate di bocca quelle bestemmie? (1)

4.ª Prendendo la risposta in senso largo, da ammettere eccezioni alla risposta del penitente, o da ammettere maggiore estensione nel numero da lui detto. Es.—Conf.: Avete bestemmiato? Penit. No. Conf.: Forse solo in qualche disturbo assai forte? Penit. Allora sì. Conf.: E questo ogni quanto tempo è avvenuto? Penit.: Forse una o due volte al mese. Conf.: In alcuni mesi forse anche quattro o cinque volte. Penit.: Può essere pure. Conf.: Anzi queste occasioni si sono forse date fino a dieci o dodici volte al mese. Penit.: Non tanto; al più un sei o sette volte al mese. (2).

5.ª Prendendo la risposta negativa per affermativa, o viceversa. Esemp. — Conf.: Il demonio vi ha fatto ricadere in quei discorsi disonesti?. Penit.: No. Conf.: Quante volte è stato? cinque, dieci, venti; dovete dirmi il vero numero, ancorchè ci siate ricaduto cento volte. Penit.: No padre, è stato poche volte.—Conf.: Faceste poi quella restituzione? Penit.: Sì. Conf.: Avete differito di farla, perchè non ancora avete potuto, o perchè non ne avete intenzione? parlatemi con franchezza, figlio mio, apritemi il vostro interno con piena fiducia. Penit.: No, padre, è stato perchè non ancora ho potuto. (3)

---

(1) Diametralmente contro questa industria e contro la 1ª regola adoperano quei confessori che nell'interrogare mostrano parer loro improbabile la caduta del penitente, usando locuzioni dubitative, p. es.: *Aveste* taciuto dei peccati nelle precedenti confessioni? Vi *fosse* scappata di bocca qualche bestemmia? A queste tentazioni ci *aveste* qualche volta consentito? Queste maniere di interrogare sono efficacissime non a far parlare, ma a far tacere.

(2) Di questa 4ª maniera di domande industriose giova far uso assai frequente, perchè ottiene quasi insensibilmente ma con grande efficacia lo scopo, nè può offendere, confondere o nuocere in modo alcuno. Vale a scovrire così la specie come il numero dei peccati. Ad essa appartiene pur questa domanda, che può farsi dopo la negativa del pen.: Dunque adesso ve lo siete levato questo vizio? prima ci cadevate, adesso non più?—E quest'altra, utilissima nelle confessioni generali o di lungo tempo, del pari dopo la negativa del penit.: Io non parlo di questi ultimi giorni o mesi, ma di tutta la vostra vita (o di tutto questo lungo tempo, se non è confess. generale): quante volte dunque sarà stato in tutta la vostra vita (o in tutto questo tempo), poche volte o molte? Pen.: Padre, pochissime volte. —Il più difficile è ottenere l'accusa della specie; del numero poi è molto più facile ottenerla, sovratutto mercè le interrogazioni progredienti *a gradi*.

(3) Questa industria, che con le persone semplici o di poca età riesce di mirabile effetto, può tornare inutile od anco dannosa senza queste due avvertenze: 1ª Affinchè il penitente non persista nel negare, deesi far passare un po' di tempo prima di far la domanda suggestiva, interrogando in tal mezzo di qualche altra colpa. Perocchè se si farà tosto dopo la negativa, è quasi certo che negherà di nuovo. Ed oltre ciò, anche dopo quel piccolo intervallo, la domanda, come negli addotti esempi, ha da essere un po' lunghetta, acciochè il penitente possa frattanto tra sè riflettere che, dacchè il confessore ha capito di sì, conviene profittarne ed accettare l'accusa. 2ª Ma poichè non è raro che tali rozzi o figliuoli (che sì sovente rispondono a casaccio) accettino l'accusa proposta in tal modo dal confessore, senza esser veramente rei di quelle colpe; occorre poi fare qualche altra interrogazione, per vedere se essi medesimi accusano il fatto, ossia confermano più esplicitamente la risposta data al confessore. Rechiamo un esempio— Conf.: Figlio mio, avete rubato? Penit. No.— Conf.: Avete mangiato carne il venerdì o il sabato? Penit.: Solo quando sono stato infermo. — Conf.: Avete dunque rubato un cinque volte o una decina di volte? badate a non diminuire il numero vero, qualunque esso sia stato; non temete di nulla. Penit.: È stato cinque volte. Conf.: Bravo; al massimo un otto volte?— Penit.: Sì — Conf.: Benissimo. Dunque che cosa vi ha fatto fare il demonio queste otto volte? Se ha veramente rubato, dirà p. es.: Quando mio padre non mi vedeva, gli ho preso i soldi dalla tascoccia, dal cassetto ecc. Se poi non ha rubato, dirà: Mi ha fatto peccare—Conf.: Che peccato? Penit.: Ho bestemmiato—Conf.: Ma voi avete detto di aver rubato.— Penit.: No, mi era scordato (oppure: non aveva capito); io non ho rubato mai.

6° Mostrando a dirittura di prendere la risposta come menzogna. Es: — Conf.: Avete trattato più con quella persona? Penit.: No, padre. Conf.: Ah! figlio mio, al confessore non si dicono bugie. Voi certamente ci avete trattato. Da ora innanzi dovete stare più attento a non mentire in confessione: se no, mentre il confessore vi assolve, Gesù Cristo vi maledice. Proponete dunque di essere sempre sincero nel confessarvi? Penit.: Sì padre. Conf.: Ora mi date piacere. Dunque quante volte il demonio vi ha fatto trattare con quella persona? è stato più spesso o più raramente di prima? Penit.: No, padre; è stato ben di rado.—Anzi talora con qualche fanciullo o rozzo potrà aver buon effetto il mostrar di essere tanto persuaso che vi siano ancora altri peccati, da minacciargli il diniego dell'assoluzione, se non li dica. Es. Penit.: Padre, non ricordo altro. Conf.: No, figlio mio, ci sono sicuramente altri peccati. Vi pare; è tanto tempo da che non ti sei confessato, (oppure: stai in mezzo a tante occasioni, sei così fragile ecc; secondo il caso) e dici di non ricordare altro?

È il nemico che non vuol farti confessare bene. Ed allora io non ti assolverò. A che ti gioverebbe l'assoluzione? (1).

Ma come dalla prima, così da questa seconda regola potrebbero seguire non lievi sconci, se nell'attuarle non si tenessero presenti le altre due che seguono.

3ª Regola—Nell'attuare le due regole precedenti il Confessore non solo vada dal meno al più, cioè dalle colpe meno gravi alle più gravi, dal numero minore al maggiore, dalle industrie più prossime alle domande semplici a quelle che più se ne allontanano; ma in ciò fare eviti gli sbalzi, e proceda sempre per gradi.

4ª Regola—Il Confessore non serbi uniforme maniera d'interrogare; ma, distinguendo classe da classe di penitenti, adatti e proporzioni le domande allo stato ed al bisogno di ciascuno.

Lumeggiare con ragioni ed esempi queste altre due importantissime regole, sarà obbietto del paragrafo seguente.

(Continua)

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1891)

Concistoro pubblico e secreto.—Il dì 4 giugno 1891 nel Palazzo Apostolico Vaticano la Santità di N. S. Papa Leone XIII tenne il pubblico Concistoro per dare col solito rito il cappello Cardinalizio agli Emi e Rmi Signori Cardinali Vincenzo Vannutelli, creato e riservato in petto nel Concistoro Segreto del 30 dicembre 1889 e pubblicato in quello del 23 giugno 1890, ed Albino Dunajewski, creato e pubblicato nel Concistoro Segreto del 23 giugno 1890. Durante questa cerimonia il signor Avvocato Concistoriale Commendator Luigi Tongiorgi ha perorato per la prima volta la causa di Beatificazione e Canonizzazione del Venerabile Servo di Dio Canonico Giuseppe Benedetto Cottolengo, Prete secolare di Torino. Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo, nell'Aula solita, il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli Emi e Rmi Signori Cardinali Vannutelli Vincenzo e Dunajewski, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Santa Fede di Bogota, in Colombia, per Mons. Bernardo Herrera Restrepo, promosso dalla Sede Cattedrale di Medellin, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Troia, per Mons. Daniele Tempesta, dei Minori Riformati di S. Francesco. traslato dalla Sede di Trivento, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Larino, per Monsignor Bernardino di Milia, dei Minori Cappuccini, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tabarca.

Chiesa Cattedrale di Trivento, per Mons. Giulio Vaccaro, di Napoli, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Esaminatore Sinodale di S. Angelo dei Lombardi, in Nusco Vicario Generale, Esaminatore pro-Sinodale e Direttore degli studii nel Seminario.

Chiese Cattedrali unite d'Isernia e Venafro pel R. D. Francesco Paolo Carrano, di Benevento, dottore in sagra teologia, in patria Canonico e Teologo della Metropolitana, Esaminatore Sinodale e Visitatore arcidiocesano.

Chiesa Cattedrale di Tulancingo, nel Messico, pel R. D. Giuseppe Maria Armas, arcidiocesano di Guadalaxara, Avvocato presso il Supremo Tribunale dello Stato, in Zacatecas Canonico della Cattedrale, Vicario Generale e Governatore della diocesi.

Chiesa Cattedrale di Pasto, Colombia, pel R. D. Gioacchino Pardo Vergara, di S. Fede di Bogota, Canonico nella patria Metropolitana.

Chiesa titolare Vescovile di Cibistra, pel R. D. Giovanni Katschthaler, arcidiocesano di Salisburgo, dottore in sacra teologia, Canonico della Metropolitana e Rettore del Seminario di Salisburgo, Deputato Ausiliare di quell'Arcivescovo Mons. Giovanni Haller.

Chiesa titolare Vescovile di Lorea, pel R.

---

(1) Come si vede dagli addotti esempi, di queste sei maniere d'industrie spesso se ne uniscono più nella medesima domanda. È chiaro poi che l'ultima va usata con molta sobrietà e prudenza, e solo quando si abbiano gravi dubbi sulla sincerità del penitente, e sieno tornate inutili le altre maniere. Quando poi il penitente si tiene contuttociò fermo sulla negativa, ordinariamente deve credersi a lui, e potrà dirsi: Allora intendete accusare anche i peccati dimenticati; e se poi vi verranno a mente, me li direte nella prossima confessione.

Ottenuta con le industrie l'accusa di peccati che senza di quelle il penitente avrebbe taciuti, bisogna far accusare altresì la volontà di tacere (salvo se il pentente fosse di sì scarso giudizio, da essersi moralmente certi che egli avendo ormai detti quei peccati non si creda obbligato ad altro); ma anche ciò vuolsi ottenere con industria: altrimenti il penitente dirà che quei peccati non gli erano venuti a mente. Potrebbe dirsi così, e parlando con rapidità, affinchè il penitente non neghi, e se ne accusi con un semplice *sì*: Ora dovete accusarvi pure che il demonio vi avrebbe fatto tacere questi peccati, se il Signore non mi avesse ispirato di aiutarvi con le mie domande; intendete dunque accusarvene, con una risoluzione forte di non vergognarvi mai più del confessore?—Sì, Padre—Bravo; mai più tacere peccati: questo è un peccato più grave di tanti altri.

D. Giuseppe Maria Carpenter, di Arequipa, dottore in dritto civile, in patria Parroco del Sacrario ed Esaminatore Sinodale, Canonico della Metropolitana di Lima, deputato Ausiliare di quell' Arcivescovo Mons. Emmanuele Antonio Bandini.

Chiesa titolare Vescovile di Pafo, pel R. D. Carlo Marbach, diocesano di Strasburgo, ivi Canonico Arciprete, con annessa cura di anime, nella Cattedrale, deputato Ausiliare di Monsignor Adolfo Fritzen, Vescovo di Strasburgo.

Chiesa titolare Vescovile di Marcopoli, per Mons. Emmanuele Tovar, arcidiocesano di Lima, Prelato Domestico di **Sua Santità**. Dottore in sacra teologia, e Decano della Metropolitana di Lima.

Ha quindi **Sua Santità** notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Cabasa, per Mons. Gaudenzio Bonfigli, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Casio, deputato Delegato Apostolico della Siria e Vicario Apostolico di Aleppo.

Chiesa titolare Arcivescovile di Gerapoli, per Mons. Carlo Aslanian, promosso dalla Sede di Adana di rito armeno, deputato Ausiliare del Patriarca Armeno di Cilicia.

Chiesa Metropolitana di Milwaukee, negli Stati Uniti d'America, per Monsignor Federico Katzer, promosso dalla Sede Cattedrale di Green Bay.

Chiesa Metropolitana di Bamberga, pel R. D. Giuseppe Schork, diocesano di Erbipoli o Würzburg, dottore in sacra teologia, nella stessa diocesi Esaminatore pro-Sinodale e Canonico Prevosto della Cattedrale.

Chiesa titolare Arcivescovile di Berito, pel R. D. Giuseppe Ilarione Montèry, della Congregazione della Missione, Delegato Apostolico della Persia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Leontopoli, per Mons. Giovanni Langevin, Vescovo rinunziatario di S. Germano di Rimouski, nel Canadà.

Chiesa titolare Vescovile di Antigonea, per Mons. Giulio Marsili, dei Minori Osservanti, Vescovo rinunziatario di Sappa.

Chiesa Cattedrale di Nuova-Westminster, nel Canadà, recentemente eretta da **Sua Santità**, per Mons. Paolo Durieu, degli Oblati di Maria Immacolata, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Marcopoli.

Chiesa Cattedrale di Rio Janeiro, nel Brasile, per Mons. Giuseppe Pereira da Silva Barros, traslato dalla Sede di Olinda o Pernambuco.

Chiesa Cattedrale di Lago Salso, negli Stati uniti d' America, recentemente eretta da **Sua Santità**, per Mons. Lorenzo Scalan, traslato dalla Chiesa Vescovile di Laranda.

Chiesa Cattedrale di Omaha negli Stati Uniti d'America, per Mons. Riccardo Scannelli, traslato dalla sede di Concordia in America.

Chiesa Cattedrale di Sappa in Albania, per Mons. Lorenzo De Petris Dolammare, traslato dalla Sede di Pulati.

Chiese Cattedrali unite di Losanna e Ginevra, pel R. D. Giuseppe Deruaz, diocesano di Ginevra, Parroco-Decano di Losanna.

Chiesa Cattedrale di Montevideo, nell' Uraguay, pel R. D. Mariano Soler, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, ivi Vicario Generale e Governatore ecclesiastico.

Chiesa Cattedrale di Goyaz, nel Brasile, pel R. D. Edoardo Duarte Silva, diocesano di Rio Janeiro, già alunno del Collegio Pio Latino Americano, dottore in sacra teologia, Canonico della Cattedrale di Rio Janeiro, presso quella Curia Difensore dei Matrimonii e Visitatore dell' Ordine Carmelitano.

Chiesa Caltedrale di Huanuco, nel Perù, pel R. P. Alfonso Maria della Croce, al secolo Ferdinando Sardinas, della stessa diocesi, Professo della Regolare Osservanza di S. Francesco, in Lima Missionario del Collegio della Beata Vergine, *de los Angelos* e Visitatore dei monasteri di S. Domenico e e di S. Francesco.

Chiesa Cattedrale di London, nel Canadà, pel R. D. Dionisio O' Connor, Presidente del Collegio di S. Basilio nella stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Alessandria, in Canadà, recentemente eretta da **Sua Santità**, pel R. D. Alessandro Mao Donnell, Vicario generale di Kingston.

Chiesa Cattedrale di Lahore, nell'Indostan, pel R. P. Emmanuele Alfonso Van den Bosh, dei Minori Cappuccini.

Chiesa Cattedrale di Dacca, nell'Indostan, pel R. P. Agostino Lonage, Provinciale dell'Istituto della S. Croce in Francia.

Chiesa Cattedrale di Pulati, in Albania, pel R. P. Nicola Marconi, di Trento, professo della Riformata Provincia Francescana di S. Vigilio.

Chiesa Cattedrale di Dallas, negli Stati uniti di America, recentemente eretta da **Sua Santità**, pel R. D. Tommaso Brennan, diocesano di Erie, rettore della parrocchia di Driftword nella stessa diocesi.

Chiesa titolare di Tebe, nell'Egitto, per Mons. Antonio Sabatucci, di Ascoli Piceno, Cameriere d'onore di **Sua Santità**, dottore in ambe le leggi, Delegato Apostolico ed Inviato Straordinario presso la Repubblica di Colombia.

Chiesa titolare Vescovile di Tricala, per Mons. Colomano Belopotoczky, Cameriere segreto sopranumerario di **Sua Santità**, diocesano di Scepusio, dottore in sacra teologia, Vicario Castrense dell'Esercito Austriaco.

Chiesa titolare Vescovile di Anemurio, pel R. D. Riccardo Isàsa, diocesano di Monte-

video, già alunno del Collegio Pio Latino Americano, dottore in sacra teologia, Provvisore della diocesi di Montevideo, deputato Ausiliare di quel Vescovo Monsignor Mariano Soler.

Chiesa titolare Vescovile di Capitoliade, pel R. D. Pasquale Appodia, dottore in sacra teologia e in ambe le leggi, Canonico della Chiesa Patriarcale di Gerusalemme e Vicario Generale di quel Patriarca.

(Continua)

I Venerabili Nunzio Sulprizio e Francesco Antonio Fasani.—Il dì 21 u. s., nella ricorrenza di S. Luigi, furono pubblicati alla presenza del S. Padre in Vaticano due decreti che riconoscono le virtù in grado eroico dei Venerabili Nunzio Sulprizio e Francesco Antonio Fasani. Sua Santità pronunziò un bellissimo discorso, nel quale, deplorando la diffusione odierna dell' empietà e della miscredenza, che minaccia corrompere la gioventù, fece osservare che la Chiesa nella materna sua sollecitudine si studia di proporre alla gioventù esemplari adorni di verginale candore e d' innocenza, fra i quali splende fulgidissima la figura di S. Luigi Gonzaga. Una copia fedele pertanto di questo Angelico Giovane fu Nunzio Sulprizio; come esemplare della vita claustrale, fu Francesco Antonio Fasani.

Cause di beatificazione.— Martedì 16 u. s. si tenne la S. C. dei Riti per discutere i due miracoli operati dal Servo di Dio Francesco Saverio Bianchi barnabita. Con altri due decreti è stato approvato il culto *ab immemorabili* reso al Papa Adriano III, e la introduzione della Causa di beatificazione di Giovanna Elisabetta Bichier des Oges.

Nomine Pontificie. — Con biglietti della segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato:

L'Emo Card. Parocchi Protettore dell'Arciconfraternita del Buon Consiglio,

L'Emo Card. Verga Protettore dell'Istituto delle figlie di S. Anna,

L'Emo Card. Vannutelli Protettore delle Suore dell'Adorazione perpetua,

Mons. Achille Lucatelli, Uditore della Nunziatura Apostolica di Parigi, e Mons. Alfredo Peri Morosini, Segretario della detta Nunziatura:

Ha inoltre nominato Mons. Andrea Aiuti Segretario della S. C. di Propaganda per gli affari Orientali; Mons. Francesco Segna Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici straordinarii: ed i Reverendi Padri Alessandro Baravelli, barnabita, ed Emilio de Augustinis, gesuita, Consultori della S. C. di Propaganda.

Cardinale defunto. — Il dì 4 sp. morì l' Emo Cardinale Ludovico Haynald, Arcivescovo di Colocza e Bacs nell'Austria-Ungheria. Era nato il 3 ottobre 1816. Fu oratore esimio, teologo, mecenate delle scienze e delle lettere, ed insigne benefattore delle scuole, degli asili, e degli ospedali, per le quali opere spese la somma di cinque milioni di fiorini. Leone XIII lo ascrisse al Sacro Collegio dei Cardinali dell'Ordine dei Preti sotto il titolo di S.ª Maria degli Angeli il 12 Maggio 1879. Faceva parte delle Sacre Congregazioni di Propaganda, dell'Indice, dell'Indulgenze e Sacre Reliquie, e degli Studii.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Le feste di S. Luigi in Italia, pel 3.° centenario dalla sua morte, da per tutto sono riuscite solenni e commoventi. A Castiglione, sua patria, nel 21 u. s. convennero undici Vescovi, parecchie centinaia di sacerdoti e circa 40 mila persone. Moltissimi doni pervennero al Santuario da tutte le parti d' Italia.— Con gran magnificenza furono pur celebrate nella Chiesa di S. Ignazio a Roma, dove si venera il corpo del Santo. Addobbi elegantissimi; musiche stupende: diciotto giorni di funzioni con prediche e panegirici dei più rinomati autori: immensa moltitudine: 12000 comunioni il solo giorno della festa!

— Il benemerito Presidente dell' Opera dei Congressi Cattolici Italiani, ha diramata una circolare ai Vescovi ed alle varie società cattoliche per festeggiare il giubileo episcopale del Santo Padre, che cade nel 1893. L'augusto Pontefice ha benedetto il programma, ringraziando e benedicendo tutti coloro che corrisponderanno all'invito.

— Diciotto sacerdoti missionarii, usciti dal Collegio Urbano di Propaganda, sono partiti da Roma per le Americhe a portare la fede, e la civiltà nelle più lontane regioni del mondo.

— Il 7 sp. è morta a Frascati la Contessa Orsola Rampolla, madre dell' Emo Segretario di Stato di Sua Santità.

—

— Dal Congo belga vien riferito che la spedizione antischiavista contro gli Arabi, incettatori di schiavi, ha dato finora straordinarii risultati: i recenti combattimenti ebbero a dare la libertà a duemila schiavi.

— A Cartagine cinque Arabi del Sud si presentarono al Cardinale Lavigerie per essere accolti nel grembo della Chiesa Cattolica. Furono battezzati, e dichiararono che sessanta uomini della loro tribù sono già disposti ad imitarli.

— Un curato di S. Andrea a Nuova-Jork, chiamato Giacomo Mah-Mahon, ha donato alla Università Cattolica di Washington uno stabile del valore di due milioni e mezzo di lire.

— È morto il Dott. Mosler, deputato del Centro Germanico, rinomato pel suo attaccamento alla causa cattolica, e per dottrina.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa i diritti del parroco sulle scuole e sugli oratorii.

Mediolanen. Jurium—27 Giu. 1891—Il sacerd. teologo Giacomo Biotti, circa trent'anni or sono, fondò in Busto Arsizio (Dioc. di Milano) un istituto, con danaro proprio e di benefattori, allo scopo di dare istruzione e pia educazione alle giovinette, nei dì festivi, che negli altri giorni trovansi addette agli opificii. Fu perciò più tardi edificata una casa in nome del prefato Biotti e dei sacerdoti Pio Chieppi e Crespi Porro, la quale ebbe il nome di *Oratorio del teologo*.

Avvenne che, dopo varii litigii surti fra i tre detti sacerdoti, il teol. Biotti nel 1886 ritirossi da quello istituto, cedendo tutte le sue ragioni al parroco locale Giuseppe Tettamanti. Di qui un'acre disputa fra il Tettamanti e gli altri due comproprietarii dell'istituto, il primo volendo rivendicare a se la direzione e l'amministrazione del pio luogo. Si fè ricorso alla Curia diocesana, la quale, discussa la causa, il dì 21 dicembre 1889 sentenziò:

« 1.° Che l'Istituto Biotti in Busto Arsizio è una scuola festiva femminile, e non un oratorio femminile.

« 2.° Che il sac. Tettamanti Giuseppe, il sac. Pio Chieppi e il sac. Crespi Porro Leopoldo hanno pari diritti e pari doveri nella proprietà fiduciaria, e nella gestione e direzione dell'istituto suddetto.

Da questa sentenza il Tettamanti mosse appello alla S.ª Sede, e la S. C. esaminate le ragioni dell'una e dell'altra parte, al dubbio:

An sententia Curiae ecclesiasticae Mediolanensis diei 21 Decembris 1889 sit confirmanda vel infirmanda in casu;

Il dì 27 giugno 1891 rescrisse: *Sententiam esse infirmandam et ad mentem.*

Non conoscendo la mente della S. C., diamo quì un saggio delle ragioni di amendue le parti:

a) Il difensore del parroco eccepiva che, quand'anco l'istituto dovesse considerarsi come una mera scuola, il parroco ha maggiori diritti sugli altri: « Quisque presbyter (così il *cap. 3 De vita et honest. clericor.*) qui plebem regit clericum habeat qui secum cantet epistolam et lectionem legat, et qui scholas possit tenere et monere suos parochianos ut filios suos ad fidem discendam mittant ad ecclesiam, quos ipse cum omni castitate erudiat. »

b) Molti sinodi provinciali impongono l'obbligo delle scuole domenicali in cui s'insegnino non solo le lettere, ma soprattutto le cose di religione. Così il Sinodo Prov. di Malines *cap.* 5. Così ancora Bened. XIV *Inst.* 9. Or su questo insegnamento il parroco dee vigilare (Van-Espen Ius Eccl. univ. p. 2, *sul* 1, *tit.* 11, *Cap.* 5, *n.* 20).

c) La sentenza della Curia di Milano deve dirsi nulla, per mancanza di motivazione, la quale è necessaria secondo insegna il De-Angelis *Prael. iur. can, tom. ult.* 2 *pag.* 239.

d) Il teol. Biotti fu quegli che fondò l'istituto, che vi erogò somme ingenti (alcune delle quali di pii benefattori, date a lui per quell'opera), che lo governò per tanti anni. Ora il parroco, succeduto in tutti i diritti di lui, deve aver la supremazia in quello istituto.

e) Benchè l'istituto fu detto una scuola, nondimeno vi s'insegnò sempre la religione, vi si costruì una chiesa, vi si tiene il Santissimo. Tale intanto si presume la natura della fondazione quale il fondatore l'ha dimostrata coi fatti. (Pitonius *de controv. patron. all.* 42 *n.* 16; Rota *decis.* 144 *n.* 14 *part.* 79 *Rec. etc.*)

f) Il difensore degli altri due comproprietarii produceva ragioni non meno considerevoli. E in quanto alla forma della sentenza, osservava che la mancanza di motivazione non la rende nulla. « Quamvis iudex, insegna il Reiffenstuel

tit. 27, *lib.* 2, *n.* 99, possit apponere causam quae ipsum movit ad hoc sententiandum: ad hoc tamen regulariter non tenetur ». Il Deangelis cit. dall'avversario, parla di sentenza speciale che non ha che fare col nostro caso.

g) Circa poi la sostanza della sentenza medesima, prova con molte ragioni che quell'istituto fu sempre una scuola, e che con pubblico istrumento fu comprato il suolo dell'edifizio da tutti e tre i comproprietarii. Dunque presso tutti e tre deve stare la direzione, come infatti è stata per lunghi anni.

h) Gli altri due comproprietarii contribuirono alle spese anche del proprio. E messo pure che non vi avessero contribuito, furono nondimeno aggregati a se dal fondatore con libera donazione, la quale non può essere rivocata pel solo pentimento del donante.

i) O che l'istituto sia una scuola, o che un oratorio, non sembra perciò solo soggetto alla direzione del parroco. Questi infatti ha diritto solo nel foro interno, non già nell'esterno. Gli autori poi che trattano del parroco non fanno menzione alcuna del diritto di cui quì si tratta. Che anzi la S. C. dei Riti con decreto *Urbis et Orbis* del 1703 dichiara che gli oratorii delle congreghe (e qualunque altro oratorio) separati dalla chiesa parrocchiale, non hanno dipendenza alcuna dal parroco in quanto alle funzioni non parrocchiali.

l) Nè le scuole festive dipendono particolarmente dal parroco. Ciò che si disse del *cap.* 3 *De vita et honest. clericor.*, giusta la Glossa, deve intendersi della sola scuola di canto. I Sinodi allegati poi sono particolari, e non hanno forza di legge generale.

II.

Intorno i diritti che competono al parroco canonico di un Capitolo cattedrale che ha la cura abituale.

Galtellinoren. Jurium Parochialium— 27 Giu. 1891—Il Capitolo di Galtelli-Nuoro in Sardegna, in forza di una Costituz. di Pio VI, possedeva la cura abituale ed attuale. Gregorio XVI, nel 1834, affidò ad un solo canonico la cura attuale, concedendo al Capitolo taluni diritti, ma sottoponendo alla direzione del can. parroco tre dei beneficiati minori, detti *domieri*, coll'obbligo di coadiuvarlo nella cura.

L'attuale can. parroco moveva lamenti che il Capitolo attribuivasi il diritto di battezzare senza intesa del parroco; ordinava funzioni avventizie coll'assistenza dei beneficiati e toglieva per sè i diritti di stola; nell'esequie non dava un posto distinto al parroco, nè gli riconosceva il diritto delle rituali assoluzioni; l'Arciprete (non curato) volea i *domieri*, come beneficiati del Capitolo, sotto la esclusiva dipendenza di lui; questi *domieri* medesimi ricusavansi di coadiuvare il parroco nella spiegazione dell'evangelo e del catechismo.

Di qui furono proposti a dirimere i seguenti dubbii:

I. An ius administrandi Baptismum et custodiendi libros Baptizatorum maneat penes capitulum, vel penes canonicum curatum in casu.

II. An capitulum, praeter functiones capitulares, ius habeat committendi alternative uni vel alteri ex canonicis cum assistentia beneficiariorum, vulgo DOMIERI, *celebrationem aliarum functionum, scilicet missarum festivarum vel defunctorum, novendialium vel triduanarum precum, processionum etc. ac stolae fructus inde percipiendi in casu.*

III. An canonicus curatus iure districto frui possit in defunctorum exequiis capitulo assistente, et an a capitulo vel a canonico curato perficiendae sint rituales absolutiones in casu.

IV. An beneficiarii vulgo DOMIERI *ita dependeant a canonico curato, ut ab hac dependentia exturbari nequeant a capituli archipresbytero in casu.*

V. An iidem beneficiarii teneantur coadiuvare canonicum curatum in Evangelii praedicatione et in cathechesibus instructionibus in casu.

E quantunque il parroco niente avesse prodotto in sua difesa, contro le ampie deduzioni del capitolo, il quale poggiavasi sulle disposizioni del decreto esecutoriale della Bolla di Gregorio XVI, e sulla consuetudine, pur la S. C., maturamente discussi questi dubbii, il dì 27 giugno 1891 risolse:

Ad I. Dilata, et coadiuventur probationes de usu Capituli constante et nullo reclamante administrandi bapti-

mum et retinendi libros baptizatorum.

Ad II. Affirmative, dummodo non agatur de functionibus et iuribus mere parochialibus.

Ad III. Si agatur de exequiis parochianorum praecedentiam spectare ad canonicum curatum ratione stolae, et rituales absolutiones spectare ad eumdem ratione muneris; si vero agatur de aliorum exequiis, omnia spectare ad Capitulum, scilicet praecedentiam et rituales absolutiones.

Ad IV. Affirmative, quatenus agatur de cura animarum.

Ad V. Affirmative, dummodo parochus sit impeditus.

Donde i chiarissimi corollarii:

a) Il parroco, membro di un Capitolo che ha la cura abituale, ha esclusivamente il diritto di battezzare e custodire i libri dei battezzati, tranne se il Capitolo o per fondazione o per consuetudine prescritta *nullo reclamante*, vi abbia diritto anch'esso.

b) Il Capitolo non può impedire al parroco le funzioni e i diritti meramente parrocchiali. Quali sieno queste funzioni e questi diritti, ne abbiamo a lungo parlato altrove.

c) Poichè il Capitolo cattedrale è chiamato a fare l'esequie sì dei morti della propria parrocchia, come dei forestieri (V. Mon. Eccl. Vol. V, Par. II, p. 27), quando si tratta dei primi, la precedenza e l'assoluzione rituale è del parroco; quando dei secondi, l'una cosa e l'altra è del Capitolo.

d) I beneficiati che coadiuvano il parroco, nelle cose della cura, dipendono dal parroco, nelle cose del proprio beneficio, dipendono dal capo del Capitolo.

e) La predicazione si appartiene esclusivamente al parroco, giusta il Tridentino (*Sess. 24 cap. 7 de ref.*). Però quando il parroco trovasi legittimamente impedito, sono chiamati a supplirlo i coadiutori.

III.

Sacerdote irregolare, perchè privo della mano e del braccio sinistro, i quali vengono suppliti con mano e braccio artificiali.

Olmucen. Dispensationis ab irregularitate.—30 Maggio 1891—*Per summaria precum*—Francesco Tauber, parroco e decano di Jevic nell'Archid. di Olmutz (Austria), sul cadere del mese di marzo dello scorso anno, ricevuta una lieve scalfittura dalle unghie di un gatto nella mano sinistra, n' ebbe tale una piaga cancrenosa, che fu costretto di amputarsi la mano e il braccio fin quasi al gomito. Il braccio e la mano tronca, gli furono suppliti con braccio e mano artificiali, cui potea dar moto col gomito, senza bisogno dell' altra mano. La mano artificiale poi era così ben fatta, che ingannava chiunque la ignorasse; il pollice era un po' mobile, da poter tenere le cose leggiere; gli altri diti immobili e un po' piegati, da potersi congiungere con quelli della mano destra. Rimasto intanto irregolare, si rivolse alla S. Sede per la dispensa.

Due cerimonieri, destinati dall'Arcivescovo, avendolo con diligenza esaminato, riferirono ch'ei poteva ben eseguire le cerimonie della messa fino alla frazione delle specie. Questa potevasi compiere solo sulla patena, e con difficoltà, soprattutto quando l'ostia fosse inumidita. Maggior difficoltà per la Comunione, al *Domine non sum dignus*, al congiungere le parti dell'ostia, e al raccogliere dopo i frammenti. L'arcivescovo propose che gli si prescrivesse l' assistenza di un sacerdote o di un diacono, e avvalorò del suo suffragio la istanza, anche in rispetto del poco numero dei sacerdoti, e della povertà del supplicante.

La S. C., esaminato il caso, il dì 30 maggio 1891, benignamente rescrisse:

Pro gratia dispensationis, dummodo celebret cum assistentia alterius sacerdotis, vel diaconi, prudenti iudicio E.mi Archiepiscopi.

Si raccolga:

a) La S. C. talune volte negò la dispensa per tal genere d'irregolarità, come in *Mediolanen.* 12 apr. 1863; in cui rescrisse *non expedire* alla domanda di uno ch'ebbe tronca la mano sinistra. Trattasi in vero di gravissimo difetto che toglie l'attitudine a ben celebrare il S. Sacrifizio, che non dà luogo a speranza alcuna di guarigione.

b) Tal'altre la concesse, in vista di particolari circostanze, prescrivendo efficaci cautele. Così *in Litomericen.* 24

sept. et 12 dec. 1864, *in Brixinen.* 12 sept. 1868, *in Tortonen.* 18 iul. 1868. Così pure *in Bergomen.* 27 nov. 1852 ad uno ch'ebbe amputato la sola terza parte del braccio, la S. C. rispose: « Dummodo celebret in oratorio privato, et si Episcopo videatur, cum assistentia alterius sacerdotis vel diaconi, pro gratia dispensationis et habilitationis. »

IV.

Chierico irregolare, perchè cecoziente.

Majoricen. Irregularitatis.—30 Maggio 1891 — *Per summaria precum*—Il Vescovo di Majorca espose alla S. C. che il chierico Giacomo Gnasp, già ordinato *in minoribus*, chiedeva il sacro ordine del suddiaconato; però un difetto agli occhi, fin dalla nascita lo rendeva cecoziente, per forma che la vista non si estendeva, pur coll' aiuto di occhiali, oltre la distanza di dieci centimetri. Di che nel leggere il canone dovea piegarsi molto sul messale, non senza qualche indecenza al santo Sacrifizio. I medici erano concordi nell'assicurare che la vista non si perderebbe col progredire degli anni. I teologi di quel luogo disputavano se in ciò dovesse riconoscersi o pur no la irregolarità *ex defectu corporis.* Onde il Vescovo sommise il caso alla S. C., chiedendo la dispensa *ad cautelam* anche in vista dei pregi e della provata vocazione del giovane.

La S. C. ponderato il caso, il dì 30 maggio 1891, benignamente rescrisse: *Arbitrio et conscientiae Episcopi.*

Corollarii:

a) La disciplina invalsa da secoli nella Chiesa, porta che chi sia viziato di corpo che non possa ben compiere il proprio officio, ovvero cagioni ammirazione e scandalo nel popolo, non possa ascendere ai sacri ordini. Così il *Can. 33 dist. 55*, il Cap. *Presbyterum De cler. aegrot.* e il *Cap. Thomas De corp. vitiat.*

b) Fra costoro vuolsi annoverare anche i cecozienti, siccome i Dottori comunemente insegnano. Perciò non è meraviglia che la S. C. abbia respinte talune volte anche le istanze di cotali infermi, come *in Vercellen.* 28 iul. 1860, *in Colonien.* 13 sept. 1862 etc.

c) Nondimeno non mancano dispens della S. C. in simili casi, massime quan do alle preci dei supplicanti si sien aggiunte delle buone ragioni, e la com mendatizia dell'Ordinario.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Circa le prestazioni, dai parroci dovute ai Vescovi.

Ariminen. Decimarum seu praestationum—27 Sett. 1889—La dote dell mensa vescovile di Rimini vien format quasi tutta di prestazioni in farina, do vute, sotto nome di decime, fino ab an tiquo, dai parroci tutti della Diocesi.

Stante ciò, il parroco di *Mondain* doveva alla mensa del Vescovo sacch 15 di farina e L. 19. 15 per cattedrati co. Da più anni questa prestazione no fu pagata, nè fu voluta pagare. Onde Vescovo cedette il suo credito ad un ta B., il quale citò presso il giudice laic il parroco, e questi, alla sua volta, ri corse alla S. Sede.

Eccepiva il parroco che i parrocchia ni, per la mutata condizione dei temp ricusavansi di pagare le decime; che l prebenda parrocchiale trovavasi gravat di maggiori pesi di prima; che al Vesco vo secondo il Reiffenstuel e il Ferrari non competerebbe se non la quarta part delle decime parrocchiali, non la met come si pretendeva dall'Ordinario.

La S. C., vagliate le ragioni d'amb le parti, al dubbio: *An et in quana quantitate archipresbyter loci Mondain annuam frumenti praestationem, præ ter Cathedraticum, mensae episcopali A riminen. persolvere teneatur in casu*— il dì 27 settembre 1889 risolse: *Affi mative in consueta quantitate*, *nemp* di sacchi qindici, *et amplius.*

Eccone le precipue ragioni:

a) La prestazione dovuta al Vescov di Rimini era di antichissima data, e l si dimostra da documenti che rimontan all'anno 1379.

b) Non potea considerarsi come diri to decimale, giacchè fu pagata sempr nella medesima misura. Dovea dirsi, in vece, un peso gravante su tutt' i be

lla congrua parrocchiale a favore del-
mensa vescovile.

c) La consuetudine di un pagamento
ù che centenaria, è il miglior titolo
mondo perchè debba sempre compiersi.

d) Nel fatto, costava che la congrua
rrocchiale di Mondaino era la più pin-
ıe della Diocesi, oggidì sgravata di una
rte pensione dovuta in passato pei re-
auri di quella Chiesa.

II.

e si perda il diritto ad una pensione, la quale non fu pagata da lungo tempo.

Romana Pensionis—22 Agosto 1890—
el 1888 il vice-parroco di S. Nicola in
rcere *de Urbe* si rivolse alla S. C., ed
pose che, ad occasione della investitu-
del nuovo Arciprete di quella chiesa,
nne a conoscere che nelle Bolle di fon-
zione dell' Arcipretura fu imposta l'an-
ıa pensione di scudi 20 a favore del
ce-parroco *pro tempore*. Or non aven-
la egli mai ricevuta dal cessato Arci-
ete, per ben 14 anni, da che ivi ha ser-
to, e avendola più volte domandata
utilmente, invocava la giustizia della
Sede perchè gli si fosse pagata.

La S. C. richiese l'informazione e il
oto dell' E.mo Card. Vicario, il quale
ferì che nella bolla d' investitura del
ssato Arciprete non si facea motto di
l pensione, e che ciò potè derivare dal
rchè i troppo scarsi proventi che anti-
mente ricevea il vice-parroco, furono
ppresso accresciuti di molto, fino a supe-
re quelli dei vice-parroci delle altre
rrocchie. Del resto, erano passati tan-
anni da che non s'era pagata la pen-
one, e l'ex-Arciprete potea benissimo
cepire la prescrizione.

Non essendosi potute comporre le par-
de bono et aequo, la causa fu trattata
lla S. C. in pieni comizii col dubbio:
An et quomodo ex-Archipresbyter S. icolai in Carcere teneatur persolvere ice-parocho eiusdem ecclesiae annuam ensionem scutorum 20 pro annis 14, uibus hic vice-parochi munere functus t.—E il dì 22 agosto 1890 fu risolto:
legative et amplius:

E giustamente, inperocchè:

a) La pensione si prescrive quando
er un lungo corso di anni non fu pa-
gata. Si ascolti il Voet *Comment. ad lib. 33 ff. de usu et usufr. n. 4:* « Plane si immemoriali tempore reditus nullus annuus praestitus fuerit, totam annui reditus obligationem peremptam esse facilius quis admiserit; uti et illud, quod triginta annorum aut trientis saeculi decursu tota redditus obligatio praescribi possit, si quis ad redditum solvendum interpellatus recusaverit solutionem, et se redditus debitorem esse negaverit, eoque ex tempore illud annorum spatium praeterlapsum sit. »

b) Anzi la S. Rota *decis. 591 n. 9 coram Buratto* insegna doversi presumer nulla, ossia estinta la pensione che almeno per un quinquennio non fu esatta. Il medesimo tribunale *decis. 266 n. 22 coram Priolo* dice estinta la pensione non pagata per un decennio.

Sacra Congregazione de' Riti.

Simulacro del Sacro Cuor di Maria approvato dalla S. C.

Taurinen. — 20 Jun. 1891—Rev.me Domine.—Huic S. Apostolicæ Sedi humillime exposuit Comitatus Parrocchialis S. Cordis Beatæ Mariæ Virginis pro novo Templo quod nunc in Ipsius honorem in ista civitate Taurinensi, ære a fidelibus collato erigitur in Altari majori eiusdem Templi Simulacrum lapideum referens Immaculatum Cor Deiparæ collocandum fore. Quum vero in eum finem tanti Operis promotores intendant ut refugium peccatoribus et misericordiæ vena in corde Genitricis Dei patescat, ut facilius prævaricatores ad gratiam divinam redire valeant, hinc idem Comitatus Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII supplex rogavit, ut typum aptiorem eiusmodi simulacri sculpendi significare dignaretur; quum alii aliter sentiant illud repræsentandum.

Sacra porro Rituum Congregatio, re mature perpensa, Tibi committendum censuit, ut ipsi Comitatui communices quod enunciatum simulacrum fiat juxta typum, Romæ usitatum, uti prostat in tabula depicta S. Cordis Mariæ, quam Fideles in Ecclesia Collegiata et Paro-

chiali sub titulo Ss. Eustachii et Sociorum Mm. ubi canonice erecta habetur Primaria Societas ab eodem Deiparæ Sacro Corde nuncupata venerantur. (1)

Grave itaque Tibi ne sit eiusmodi mandatum exequi.

Interim ut diu bene valeas ex animo adprecor.

Romæ die 20 Junii 1891.

Tui Studiosus
C. *Card.* Aloisi Masella
Vinc. Nussi Secrius.
Rev.mo D.no
Vic. Cap. Archid. Taurinen.

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Indulgenza per una orazione a S. Giovanni Apostolo.

I.

Beatissime Pater,

Joannes Ponzi, Sacerdos Romanus ad pedes S. V. humiliter provolutus, S. V. exorat, ut universis Christifidelibus, qui infrascriptam orationem in honorem S. Joannis Apostoli et Evangelistae recitaverint, aliquam Indulgentiam benigne tribuere dignetur.

ORAZIONE.

« O glorioso Apostolo, che per la vo-
« stra verginale purità foste cotanto a-
« mato da Gesù, da meritarvi di posare
« il vostro capo sul suo divin Petto, e
« di essere lasciato in sua vece qual fi-
« glio alla sua santissima Madre; io vi
« supplico ad accendermi del più vivo
« amore verso Gesù, e verso Maria.
« Ottenetemi, vi prego, dal Signore che
« ancor io, col cuore scevro da monda-
« ni affetti, sia fatto degno di star sem-
« pre unito a Gesù, qual fedele disce-
« polo, ed a Maria, qual figlio divoto
« qui in terra per rimanervi poi eter-
« namente nel Cielo. Così sia ».

SSmus Dnus Noster Leo Pp. XIII in audientia habita die 21 Martii 1891 ab infrascripto Secretario S. Congregatio nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis pra positae, benigne concessit omnibus u triusque sexus Christifidelibus, corde sa tem contrito, ac devote recitantibus su pradictam orationem, Indulgentiam, de functis quoque applicabilem, centum di rum semel in die lucrandam. Praesen in perpetuum valituro absque ulla Bre vis expeditione. Contrariis non obstan tibus quibuscumque.

Datum Romæ, ex Secretaria ejusde S. Congregationis, die 21 Martii 189

J. *Card.* D'Annibale, *Prae*
Al. Archiep. Nicop. *Secre*

(1) L'immagine indicata (di cui la S. C. trasmise una copia) rappresenta la SS. Vergine senza il Bambino col cuore trafitto nella mano sinistra, in atteggiamento di madre amantissima che presenta l'ardente cuore ai figliuoli.

II.

Indulgenza per una giaculatoria a S. G. C.

Beatissimo Padre,

Il Sacerdote Romano Emanuele La tuile, umilmente prostrato al bacio de S. Piede, supplica la S. V. affinchè degni di annettere una qualche Indu genza alla seguente giaculatoria:

Salvator mundi, Miserere nobis,

che trovasi comunemente posta sot l'Immagine del SS. Salvatore, che si ve nera in quest'Alma città nell'insigne Sa tuario che chiamasi *Sancta Sanctorum*

SSmus D. N. Leo Pp. XIII, in au dientia habita die 21 Februarii 1891 a infrascripto Secretario S. Congregatio nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis pra positae, omnibus utriusque sexus Chr stifidelibus corde saltem contrito ac d vote recitantibus præfatam jaculatoria precem Indulgentiam quinquaginta di rum semel tantum in die lucrandam defunctis quoque applicabilem, benign concessit. Praesenti in perpetuum val turo abque ulla Brevis expeditione. Co trariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romæ, ex Secretaria ejusde S. Congregationis, die 21 Februarii 189

† J. *Card.* D'Annibale *Prae*
Loco ✠ Sigilli.
† *A.* Archiep. Nicopolit., *Secre*

III.

Indulgenza per una orazione a Mar SS. sotto il titolo: Auxilium Christianorum.

Beatissimo Padre—Il Canonico Can

relli della Cattedrale di Gubbio prega umilmente la Santità Vostra di volersi degnare di concedere qualche indulgenza a tutti coloro che reciteranno divotamente la seguente preghiera in onore della Santissima Vergine del Rosario.

PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA

sotto il titolo

AUXILIUM CHRISTIANORUM.

Vergine potentissima, ausiliatrice amorosa del popolo cristiano, quali grazie non ti dobbiamo noi per l'assistenza da te prestata ai padri nostri, che minacciati dal Turco infedele, con la divota recita del Rosario invocarono il materno tuo aiuto? Vedesti tu dal Cielo il loro pericolo, sentisti le loro voci compassionevoli, ti giunse gradita all'orecchio l'umile preghiera suggerita dal grande Pontefice S. Pio V e pronta corresti a soccorrerli. Deh fa, o cara Madre, che anche i presenti e lunghi gemiti della santa Sposa di Cristo giungano graditi al tuo trono; e mossa di nuovo a compassione di Lei, di nuovo levati a liberarla da tanti nemici che la circondano.

Anche adesso da ogni angolo della terra s'innalza quella cara preghiera al tuo trono per averti propizia come allora nelle presenti calamità. Pur troppo però i peccati nostri o ne impediscono o ne ritardano per lo meno l'effetto! E per ciò, Madre carissima, ottienci un vero dolore dei medesimi, e una ferma risoluzione di voler piuttosto incontrare la morte, che tornare alla colpa; dispiacendoci troppo che per nostra cagione o si neghi o venga ritardato quel soccorso di cui estremo è il bisogno.

Su via, cara Madre, piegati alle preghiere del mondo cattolico, e abbatti l'orgoglio di quei miserabili, che baldanzosi insultano a Dio, e che distrutta vorrebbero quella Chiesa, contro la quale per la parola infallibile di Cristo mai non prevarranno le porte d'abisso. Vedasi una volta di più che dove tu sorga a proteggerla, è certa quella vittoria che, se anche ritarda, non però manca giammai, come ce ne assicura la fede, dalla quale animati, speriamo di essere per te da Dio benignamente esauditi. Così sia.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII in audientia habita die 20 Iunii 1891 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae omnibus utriusque sexus Christi fidelibus, corde saltem contrito ac devote, orationem suprascriptam recitantibus, benigne concessit Indulgentiam biscentum dierum semel in die lucrandam. Quam Indulgentiam eadem Sanctitas Sua etiam declaravit applicabilem animabus purgatorii igne detentis. Praesenti valituro in perpetuum absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque in contrarium minime obstantibus. Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 20 Iunii 1891.

SERAPH. *Card.* VANNUTELLI *Praef.*
Alexander Archiep. Nicopolitan.
Secr.ius.

NOVITÀ
INTRODOTTE NELLE RUBRICHE
RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII.

(Cont.—V. q. Parte, pag. 33-36.)

ARTICOLO III.

Semplificazione degli officii.

SOMMARIO—1. Semplificazioni antiche—2. Semplificazioni nuove—3. Eccezioni—4. Regole per le orazioni—5. Regole per le antifone e i versetti—6. Circa le lezioni storiche che formano la 9.ª lezione.

1. Prima della riforma di che trattiamo, non faceasi motto nelle rubriche di semplificazione degli officii. Vi erano sì gli officii semplici; ma questi se possono avere qualche rassomiglianza coi semplificati, diversificano però in molte cose da essi. Una certa specie di officii semplificati fu introdotta dalla S. C. de' Riti; ed eccone la origine. Il Calendario dei secoli andati conteneva tanti officii di rito doppio e semidoppio, quanti se ne poteano benissimo celebrare in tutti i giorni dell'anno, tenuto conto delle feste mobili. Non v' era perciò bisogno di semplificazioni. Col progredire dei tempi la S. Sede accrebbe il calendario di non pochi officii nuovi, e non pochi altri ne concesse

a molte Diocesi, e soprattutto agli Ordini religiosi, tanto che, anche trasferiti in giorni diversi dai proprii, non potevano tutti celebrarsi nel giro di un anno. Quelli pertanto che non trovarono posto fra l'anno, affinchè non rimanessero privi almeno di una qualche commemorazione, furono ridotti a modo di semplici. Così la S. C. il dì 21 aprile 1736 al quesito: « An Sancti, de quibus in toto anni decursu celebrari officium non potuit, transferendi sint ad annum sequentem, vel potius eo anno sint omittendi? »—rispose: « Sanctos qui in fine anni supersunt non esse ad annum sequentem transferendos; sed quoties toto anni decursu de illis celebrari non valeat, tunc in illo anno diebus eorum propriis considerandos esse tamquam simplices, faciendo eorum commemorationem, ut fit in semiduplicibus cum nona lectione ad matutinum composita ex omnibus eorum lectionibus propriis secundi nocturni ad modum unius ».

2. Or ciò che prima era una speciale prescrizione della S. C. dei Riti, trova di presente la sanzione nelle nuove rubriche del Breviario, e non senza innovazioni considerevoli. Imperocchè le Rubriche non parlano solo della semplificazione dei Santi che non trovarono posto fra l'anno; ma della semplificazione di quelli altresì, pei quali ha vietato la traslazione secondo si è detto nell'articolo precedente. Ecco le sue parole: (Tit. X, n. 1.) « Festa tamen duplicia minora, exceptis illis Sanctorum Ecclesiae Doctorum, si occursu Dominicae, vel maioris festi seu officii quomodocumque impediantur, non transferuntur, sed ipso die quo cadunt, de eis fit in utrisque vesperis et laudibus commemoratio, et legitur nona lectio historica ad matutinum, si tamen haec eo die fieri possint; secus huiusmodi festa duplicia minora eo anno penitus omittuntur.... Iisdem comprehenduntur regulis alia festa duplicia quorum translationi in toto anni decursu locus non superest ». — Donde si raccoglie che tanto gli officii che non possono trasferirsi, quanto quelli che, trasferiti, non hanno luogo nel corso dell' anno, devono rendersi semplici colle medesime regole.—Disaminiamo queste regole, notandone opportunamente le innovazioni.

E in primo luogo prescrive che di questi Santi semplificati devesi far commemorazione ai primi ed ai secondi vesperi e alle lodi. Di qui una differenza notevole che corre tra i santi semplici e i semplificati: di quelli si fa commemorazione solo nei primi vesperi e alle lodi; di questi ancora nei secondi vesperi. Siffatta commemorazione segue le regole generali della rubrica, la quale così dichiara (*Tit. IX, n. 8*): « Commemorationes fiunt hoc modo: Post orationem diei, in vesperis dicitur antiphona quae posita est ad *Magnificat*, et in laudibus quae posita est ad *Benedictus* in Communi (si propriam non habuerit) conveniens eius officio, cuius fit commemoratio. Post antiphonam dicitur versus, inde sumendus, unde sumpta est antiphona, scilicet post hymnum vesperum et laudum: deinde dicitur oratio ». La commemorazione adunque si fa dicendo l'antifona (pei vesperi, quella del *Magnificat*; per le lodi, quella del *Benedictus*), i versetti dopo l'inno, e la propria orazione.

3. Ma questa regola generale soffre non poche eccezioni. E perciò la Rubrica medesima soggiunge: « Si antiphona et versus « festi, de quo fit commemoratio, sumenda essent ex eodem communi, unde sumpta sunt in officio diei; in festo commemorationes variantur, ita ut in vesperis « sumantur ex laudibus, et in laudibus ex « primis vesperis eiusdem Communis nisi « aliter signetur. Et similiter si in secundis vesperis S. Agathae, aut alterius Sanctae novem lectionum fieri debeat commemoratio beatae Mariae, pro eius officio in sequenti Sabbato celebrando ne repetatur v. *Diffusa est gratia*, dicatur v. « *Benedicta tu* ex laudibus. Si item occurrat ut eadem sit oratio festi, de quo fit « officium, et eius de quo fit commemoratio, « mutetur oratio pro commemoratione in « aliam de communi ».—Nella concorrenza adunque o nella occorrenza di una o più feste semplicate o semplici che hanno l'officio comune tra loro o colla festa principale, vuolsi evitare la ripetizione delle tre parti che compongono la loro commemora-

zione; della orazione, cioè, dell'antifona, e del versetto o anche di una sola di queste; ed ecco le regole che si desumono dalla citata Rubrica chiarite da' Decreti della S. C. dei Riti e dall'insegnamento dei Rubricisti:

4. Quanto alla orazione:—1.° Dopo quella della festa che ha l'officio, le altre delle commemorazioni se sono simili, devono mutarsi in altre dello stesso comune, come prescrive la Rubrica.

—2.° Se il Comune ha una sola orazione, come pei Dottori, per gli Abati, per le Vergini e le non Vergini, in tal caso pei Dottori e per gli Abati può prendersene una del comune de' Confessori; per le Vergini, e le non Vergini, può usarsi la orazione *Indulgentiam*, tralasciando la parola *Martyris* o *Virginis et Martyris*. Così la S. C. de' Riti *in Suessionen. ad* 5, 21 *iul.* 1855.

—3.° Se la vigilia di qualche Apostolo che ha l'orazione *Da quaesumus*, occorra in una festa di Confessore Pontefice colla medesima orazione, per la prima si prenderà, colla debita mutazione del nome, la orazione della vigilia di S. Andrea Apostolo del 29 nov. *A Carpo Comp. Bibl. Lit. P. II, n.* 85.

— 4.° Le orazioni si hanno per simili, e devono mutarsi, quando con esse chiedesi la stessa cosa e quasi colle medesime parole; non già quando si domandano cose diverse, benchè le parole siano quasi le stesse, come si ha nella seconda orazione pel Martire Pontefice e nella prima pel Confessore non Pontefice. *Guyetus lib.* 3, *c.* 2, *q.* 7, *A Carpo l. c.*

5. In rispetto alle antifone ed ai versetti, vogliono tenersi presenti queste regole: — 1.° Ai Vesperi, per non ripetere la stessa antifona e lo stesso versetto, si ricorrerà a quelli delle lodi; e alle lodi similmente si prenderanno l'antifona e il versetto dei primi vesperi, come prescrive la Rubrica citata.

— 2.° Quando concorrono insieme due feste di Ss. Dottori, l'antif. per la comm. del precedente non si deve prendere dalle lodi, ma dai vesperi medesimi del Comune, cioè *Dum esset, Amavit* o *Hic vir*, secondo la qualità della festa. *Rubr. Francisc. ap. A Carpo l. c.*

— 3.° Allorchè occorre in un giorno fra l'ottava una festa del medesimo comune, per la commemorazione della prima, nelle lodi si prenderà l' antifona non dei primi, ma de' secondi vesperi. *S. R. C. in Ord. Min. Observ. ad* 8 18 *dec.* 2779.

— 4.° Allorchè devono celebrarsi due feste, ognuna di più Vergini e Martiri, quella che dovrà commemorarsi prenderà le antifone e i versetti della comm. di S.ª Perpetua e Felicita, come nel 7 di marzo. *S. R. C. in Canon. Regular. ad* 11, 7 *sept.* 1680.

— 5.° Ma che dovrà dirsi quando non due feste, ma più ne occorrano lo stesso giorno; donde si prenderanno le antifone e i versetti per le commemorazioni dei semplici o dei semplificati? Ecco le regole:

a) Ai vesperi la prima commem. si farà coll'antifona e il versetto delle lodi—La seconda, coll'antifona de' secondi vesperi e col versetto del 2.° notturno—La terza, colla 1.° antifona e col versetto del 3 notturno.

b) Alle lodi, la prima commemor. si farà coll'antifona e col versetto de' primi vesperi—La seconda, colla prima antifona e col versetto del terzo notturno—La terza, coll'antifona de' secondi vesperi e col versetto del secondo notturno.

c) Ai secondi vesperi, la prima commemor. si farà coll'antifona e col versetto delle lodi—La seconda, coll'antifona dei primi vesperi e col versetto del 2.° notturno—La terza, colla 1.ª antifona e col versetto del 3.° notturno.

d) Se la prima festa da commemorare ha l'antifona e il versetto proprio, allora la seconda avrà la prima delle prefate commemorazioni; la terza, la seconda.

e) Quest'ordine dovrà osservarsi in ogni specie di commemorazioni, anche in quelle de' suffragii comuni, nelle quali è vietato di ripetere antifone o versetti già occorsi più prima nella stessa parte dell'officio.

Così la S. C. de' Riti *in Einsidlen.* 5 *mai.* 1736; il Cavalieri *Tom. II, dec.* 287, *n.* 3. *seqq.*; Il da Carpo *l. c.*, il De Herdt *Par. IV. n.* 262.

— 6.° Non devonsi riputar simili le antifone al *Benedictus* del comune de' Confessori Pontefici e di quello de' Confessori non

Pontefici e però possono andare insieme nella stessa parte dell'officio. *Gavantus sect.* 3, *c.* 11, *n.* 29.

— 7.° L'antifona *Sancti et justi* al *Magnificat* nei secondi vesperi e il versetto *Sancti et justi* nei primi vesperi del com. dei Martiri nel tempo pasquale possono andare insieme, purchè non si tratti della stessa commemorazione.—Lo stesso deve dirsi dell'antifona *Lux perpetua* al *Magnificat* nei primi vesperi e il versetto *Lux perpetua* nel 2.° notturno dell'officio dei morti. *A Carpo l.c.*

— 8.° Se il Breviario prescriva in qualche luogo la mutazione dell'antifona o del versetto per ragione della occorrenza di qualche festa della medesima qualità, allora se questa festa debba trasferirsi, non dovrà più aver luogo la mutazione. *S. R. C. in Ferrarien.* 14. *dec.* 1709.

6. Nelle commemorazioni dei Santi, così semplici come semplificati, è necessario inoltre non omettere le lezioni storiche proprie del secondo notturno che tutte si riuniscono in una e formano la nona lezione dell'officio. Ciò però è vietato:

a) quando l'officio non ha nove lezioni, come nelle ferie privilegiate;

b) quando l'officio ha il nono responsorio, come nelle Domeniche di settuagesima, di Quaresima, di Avvento;

c) quando debba leggersi, nella 9.ª lezione, l'omelia della Domenica, della vigilia o della feria;

d) quando neppur nelle lodi non si debba fare la commemorazione del semplice o del semplificato (come avviene per quest'ultimo nelle feste di 1.ª classe);

e) durante la intera ottava della festa del *Corpus Domini;*

f) quando si tratta di commemorare un giorno fra l'ottava nella occorrenza di qualche festa di maggior rito: benchè l'ottava abbia le proprie lezioni, pur queste non mai si leggono.

Così la Rubrica riformata del Breviario la quale, a differenza dell'antica, ha estese queste eccezioni anche, come s'è detto, alla intera ottava del *Corpus Domini,* conforme al decreto della S. C. dei Riti del 12 agosto 1854 *in Veronen.*

Allorchè occorrono più commemorazioni di santi semplici o semplificati con proprie lezioni, si dicono solo quelle del Santo di maggior dignità e quelle degli altri si tralasciano. Così la Rubrica riformata *Titol. XXVI, n.* 3.

Vuolsi finalmente avvertire che, dovendo la nona lezione formarsi delle lezioni storiche del santo semplice o semplificato, la nona lezione dell'officio corrente si può unire all'ottava; e quando in essa si contiene qualche lode del mistero o del Santo o in altro modo si tratta specialmente di esso, *maxime congruit* siffatto congiungimento di lezioni. È poi di precetto quando le lezioni siano storiche. *S. R. C.* 23 *mai.* 1835 *in Namurcen. ad* 6; *A Carpo l. c. n.* 51.

(*Continua*)

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Se cade in censura chi concorre all' asta di beni sacri con animo di comporsi colla Chiesa, e di rendere i detti beni alla Chiesa, quando riesca aggiudicatario di essi.

5.° Caso Morale.

Sono messi ad incanto parecchi beni di corporazioni religiose, dal demanio confiscati. Balbino, non avendo il tempo di munirsi delle necessarie facoltà, concorre all'asta col proponimento di ben comporsi

---

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico:—Bossi Can. Nivardo Miss. Ap. di Nervi—Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Margiotta Sac. Leonardo di Reggio—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli — Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Ai soli casi morale e canonico: Scaramozzino Sac. Giuseppe Curato di Motta S. Giovanni.

Al solo caso liturgico: Cervone Sac. Francesco di Napoli.

Pel premio del caso morale, la sorte ha favorito il Sac. Nicodemo Giuseppe di Napoli—del caso canonico: il Can. Saletti Luigi di Randazzo — del caso liturgico, il Sac. Cervone Francesco di Napoli.

colla Chiesa, non appena i fondi gli sarebbero aggiudicati.—Reso intanto aggiudicatario dei fondi, se ne accusa con Lucio confessore il quale, riputandolo censurato, lo rimanda inassoluto.

Si chiede:

1° Chi concorre all'asta di beni sacri, confiscati dal demanio, con proposito di comporsi colla Chiesa, cade in censura?

2° Vi cade chi abbia in animo di restituirli alla Chiesa?

3° Che deve dirsi di Balbino e di Lucio?

Al primo.—È fuori dubbio che chi concorre all'asta di beni sacri confiscati dal governo e non rimane aggiudicatario, non coglie censura. Così fu risposto dalla S. Penitenzieria il dì 15 aprile 1873 al Vescovo di Policastro che avea mossa una simile domanda (V. Mon. Eccl. Vol. 1, pag. 240).

La quistione versa intorno a chi, con animo di comporsi colla Chiesa, concorre all'asta e diventa aggiudicatario: cade in censura?

Trattandosi non di usurpazione diretta, ma di acquisto dei fondi sacri, da altri tolti alla Chiesa, l'unica censura che può cogliersi è quella del Tridentino. *Sess. 22 cap. 11 de ref.* Or il Concilio intende punire tale aggiudicatario di beni di Chiesa sempre che i detti beni « in proprios usus convertere illosque usurpare praesumpserit, seu impedire, ne ab iis ad quos iure pertinent percipiantur ». Posto ciò, fa d'uopo considerare: 1° che la Chiesa colle censure non intende punire che solo i contumaci, coloro cioè che volontariamente disprezzano le sue leggi (V. Ligor. Lib. VII, n. 43). Chi va come nel caso con animo di comporsi, disprezza le leggi della Chiesa? Non pare. Tanto più oggi, che la Chiesa ha offerto un modo assai facile di comporsi coi compratori.—2° Nel cit. cap. il Concilio adopera la parola *praesumpserit*, il che richiede una aperta, piena, e per nessun verso attenuabile contumacia, per forma che può scusare qualsivoglia ignoranza, anche l'affettata secondo il comune insegnamento dei Teologi (Ligor. l. c. n. 48). La contumacia di chi presentasi all'asta con animo di sottomettersi alla Chiesa nell'acquisto dei suoi fondi è così aperta, così piena, così inattenuabile? Chi vuol sottomettersi alla Chiesa, certamente non ne disprezza le leggi, e però non può essere in lui contumacia! —3° Ma la Chiesa che cosa vieta sotto censura? Non certo il concorso dell'asta, e nemmeno l'apparente aggiudicazione de' fondi. Vieta solo questi fondi *in proprios usus convertere illosque usurpare.* Or chi ha in animo di comporsi colla Chiesa, certamente non addice a se i detti fondi, nè li usurpa. La composizione implica ricognizione del dominio del vero padrone da cui chiedesi una diminuzione di prezzo. Tutto si fa di pieno accordo con lui. Dov'è dunque l'usurpazione o la conversione in proprio uso?

Se però diciamo che non incorre censura chi con animo di comporsi colla Chiesa rimane aggiudicatario dei suoi beni, non escludiamo talune condizioni.

La 1ª si è che l'aggiudicatario sia così disposto che, non riuscendo la composizione, abbia l'animo di consegnare senza compenso il fondo alla Chiesa. La composizione si fa per sostituire la restituzione; giacchè anche per diritto naturale *res clamat ad dominum.* Ora l'aggiudicatario, impossessandosi del fondo con animo di farlo assolutamente suo, senza sottomettersi pienamente al giudizio ed all'arbitrio della Chiesa, con ciò è chiaro che vien meno alla giustizia e cade nella censura tridentina.

La 2ª condizione è in ciò che non possa egli concorrere all'asta quando sappia che la Chiesa stessa voglia concorrervi, o direttamente, o per mezzo d'altri, cui ne abbia data licenza. Il Tridentino vuol punito di censura chi impedisce che i fondi sacri *ne ab aliis ad quos de iure pertinent percipiantur.* Or quando la Chiesa, o chi per lei, presentasi all'asta per rivendicare i suoi fondi, chi altri concorresse, le impedirebbe l'esercizio di questo diritto.

La 3ª condizione si è che, quando il concorrente possa, innanzi di presentarsi all'asta, debba chiederne venia alla Chiesa per mezzo del suo Vescovo. Trattasi invero di aprire un contratto su di un fondo alieno: ogni buon diritto prescrive che prima se ne faccia inteso il padrone e si dipenda dal suo

volere.—Opiniamo però che quando le precedenti condizioni siensi verificate, questa terza è solo per convenienza, anzichè per giustizia, e però la omissione di essa sola non trarrebbe seco la pena della scomunica.

Al secondo—Da quanto abbiamo fin qui ragionato, chiara apparisce la soluzione del secondo quesito che riguarda il presentarsi all'asta con animo di consegnare alla Chiesa i beni posti all'incanto. Chi così volesse fare con sincerità di animo non solo non coglierebbe censura di sorta, ma sarebbe benemerito della Religione. L'animo però dovrebbe essere sincero, colla disposizione cioè che, appena conseguiti i fondi, li renderebbe alla Chiesa, e ciò senza alcun compenso obbligatorio.

Al terzo — Venendo ora al nostro caso, Balbino aggiudicatario de' fondi ecclesiastici, se ebbe volontà sincera di comporsi colla Chiesa, sottostando alle sue ingiunzioni, e se a quell'asta la Chiesa stessa non si presentò, non è mica caduto in censura, e Lucio confessore ha fatto male a non assolverlo. Qualora poi non voglia più stare alla sua risoluzione di comporsi colla Chiesa; ovvero ciò differisca notabilmente, in tal caso non potrà sfuggire la censura tridentina. Abbiamo detto: *differisca notabilmente*, giacchè appropriarsi la sola rendita di uno stabile di Chiesa, basta ciò a far cogliere la prefata censura. (1).

II.

A chi spettino i funerali di una monaca morta fuori del chiostro.

Giacinta religiosa professa in monastero di clausura papale, stando, a causa di malattia e con permesso pontificio, fuori del chiostro, viene a morte. Di che sorge litigio fra il parroco del luogo e il confessore del monastero circa il diritto ai funerali. Quegli lo attribuisce a sè, trovandosi la religiosa morta nei limiti di sua giurisdizione, questi lo vuol per lui, trattandosi di suddita di monastero del quale egli ha cura.

Si chiede: A chi spetta il diritto ai funerali di una monaca morta fuori del chiostro?

Dimostrammo già in altro luogo (V. Mon. Eccl. Vol. IV Par. II, pag. 86) che i monasteri di monache sono esenti dalla giurisdizione del parroco, come ne sono esenti i monasteri de' regolari. Dimostrammo altresì che parroco delle monache è il lor confessore, al quale perciò compete il dritto dei sacramenti e dei funerali.—Or che è da dire dei funerali di una monaca che muore fuori del chiostro?

Il cap. *Religiosi* 5 *de Sepult. in* 6 prescrive: « Religiosi, nisi a propriis monasteriis adeo forsitan sint remoti, quod ad ea, cum moriuntur, commode portari non possint, nequeunt (cum velle vel nolle non habeant) sibi eligere sepulturam, sed sunt apud sua monasteria tumulandi ».—Quando dunque un religioso viene a morte fuori del chiostro in luogo donde il cadavero può trasportarsi alla propria chiesa, in questa assolutamente dovrà tumularsi; e però il diritto ai funerali non è del parroco, ma del superiore monastico. E ciò corre quando anche il parroco abbia amministrato all'infermo gli ultimi sacramenti, come dichiarò la S. C. de' VV. e RR. *in Puteolana* 22 maii 1615 (V. Ferraris *v. Sepultura* n. 35, Mon. Eccl. V. IV Par. I pag. 124). E la S. C. del Conc. *in Bononien.* 2 iul. 1620 definì: « Regulares extra claustra decedentes posse ad eorum ecclesias deferri etiam parochis inconsultis ».

Dal cit. testo *de Sepult. in* 6 si raccoglie altresì che quando un religioso muore in luogo lontano dal chiostro, da non potersene ivi trasportare il cadavero, può in tal caso scegliersi la sepoltura, e cessa il diritto del Monastero. Ma se ivi muore senza scelta di sepoltura? Ecco l'insegnamento della Glossa (in cit. Cap. *Religiosi* v. *Nota*), accolto da tutt'i canonisti: « Sed quid si moriatur non electa sepultura? Communis opinio doctorum est, quod sepeliendus est

(1) Il Tridentino infatti l. c. comprende fra le cose di Chiesa che si usurpano o si addicono a sè anche *fructus, omolumenta seu quascumque obventiones.*

in ecclesia parochiali, in cuius parochia mortuus est » (1).

Ciò che fin quì si è detto dei religiosi, vuolsi dire altresì delle monache di clausura papale. Si ascolti il Ferraris, *l. c. n.* 46: « Quod usque nunc dictum est de regularibus, est dicendum etiam de monialibus, ita ut in omnibus dispositio cit. cap. *Religiosi* 5 de sepulturis in 6, cum eisdem procedat. Hinc si contingat, quod aliqua monialis moriatur extra suum monasterium, idem est concludendum, quod ibi statuitur de viris regularibus ». Di che deriva che, venendo a morte una monaca in luogo non distante dal chiostro, il diritto ai suoi funerali non è del parroco, ma del confessore, il quale può levarne il cadavero, associarlo alla Chiesa delle Monache pei funerali e finalmente al camposanto per la sepoltura.

Si noti però che tale associazione dee compiersi *recto tramite et sine pompa*. Come ciò debba intendersi fu largamente da noi spiegato altrove (Vol. IV, Par. II, pag. 88).

Da quanto adunque si è qui esposto emerge chiarissima la soluzione del nostro caso.

III.

Circa il tempo in cui si debba amministrare l'estrema unzione; e se si debbano supplire le unzioni omesse quando, pel pericolo di prossima morte, si unse la sola fronte dell'infermo.

5.° Caso Liturgico.

Apollonio sacerdote, chiamato ad amministrare la Estrema Unzione a Silvano infermo, trova che questi è negli ultimi aneliti della vita. Temendo perciò che gli venga meno il tempo di compiere tutte le sacre unzioni, l'unge solo nella fronte. Ma ecco che l'infermo, cessato il parosismo, dura ancora del tempo nella sua ostinata malattia. Dubbioso intanto di ciò che ha fatto e di ciò che deve fare, chiede:

1.° In che grado d'infermità può e deve amministrarsi la Estrema Unzione?

2.° Si devono supplire le unzioni omesse, quando pel pericolo di prossima morte si unse solo la fronte dell'infermo?

Al primo — Il sacramento dell'Estrema Unzione è per gl'infermi in pericolo di vita. Così Eugenio IV *in instruct. ad Armenos*: « Hoc sacramentum dari non debet, nisi infirmo, de cuius morte timetur ».

Obbligo grave di amministrarlo è quando l'infermo è in pericolo di prossima morte; ed è obbligo anche grave di non aspettare l'ultimo tempo della vita quando l'infermo possa cadere nella destituzione dei sensi e dell'uso di ragione.—La prima parte di questa conclusione si prova dal Rituale in cui si prescrive: « Debet hoc sacramentum infirmis praeberi, qui... tam graviter laborant, ut mortis periculum imminere videatur ».—Provasi la seconda parte dal Catechismo Rom. § 9, nel quale sta detto: « Gravissime peccant qui illum tempus aegroti ungendi observare solent cum iam, omni salutis spe amissa, vita et sensibus carere incipiat ». Così pure insegnano generalmente i teologi, i quali ne assegnano molteplici ragioni (ap. Ligor. L. VI, n. 714) (1).

(1) Circa la distanza dal monastero, perchè un religioso possa aver diritto alla scelta della sepoltura, così insegna il Ferraris l. c. n. 41: « Tunc autem dicitur religiosus mori in loco remoto ut detur ei locus electioni sepulturae, quando eius cadaver distat a suo monasterio per iter unius diei, id est ad quod per unicum diem cadaver transferri nequit, ne forte putrescat et inficiat aerem. Donat., *loco cit.* quæst. 2. n. 5; Bord., tom. II, resol 41, n. 161; Pellizz., in *Man. regul.* tom. II, tr. 8, c. 5, n. 29 et alii. Vel relinquitur arbitrio prudentis iudicandum, ut notat card. Petra *loco cit.* n. 31; Mathaeucc., *l. c.* n. 16 in fin. et alii ».

(1) Ecco le ragioni assommate da S. Alfonso *l. c.*: « Ratio quia sic privatur infirmus uberiori fructu quem recepisset, si suscepisset sacramentum dum erat rationis compos, cum magis tunc se ad illud disposuisset; item quia privatur spiritualibus viribus ad resistendum daemoni, et ad perferenda morbi incommoda; item quia infirmus, si forte esset in mortali, et compos rationis sacramentum recepisset, auxilio attritionis gratiam forte fuisset adeptus, qua alioquin privatur; demum quia virtute huius sacramenti forte consecutus fuisset sanitatem corporis, si tempore congruo colla-

Può amministrarsi poi lecitamente l'Estrema Unzione sempre che l'infermo versi in pericolo di morte, benchè questa non sia da temere così vicina.—È questo l'insegnamento di S. Alfonso *l. c.* sull'autorità del Suarez e di altri molti autori: « Cæterum Communiter docent DD. valide et licite posse dari extremam unctionem statim ac prudenter iudicatur infirmus laborare periculo mortis, etsi adhuc non proximae ». E però nella pratica vuolsi commendare molto l'uso di amministrar l'Estrema Unzione insieme al Viatico, giacchè quest'ultimo sacramento sempre si dà a chi si trova in pericolo di vita (1).

Al secondo — Pel pericolo di prossima morte, e anche in tempo di pestilenza, quando non si possano ungere tutt'i sensi, giusta il prescritto del Rituale, si può ungere un solo dei sensi, e più congruamente nel capo, proferendosi la formola approvata dai Teologi e da S. Alfonso l. c. n. 710 : *Per istam S. unctionem etc. indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti per sensus, visum, auditum, gustum , odoratum et tactum.* Dove si premette la parola *indulgeat* pel caso che il moribondo spiri prima che la formola sia terminata.

Or si chiede: Quando l'infermo, dopo il parosismo, duri ancora nella infermità, si devono supplire o pur no le unzioni omesse?

La risposta dipende dall'altro quesito, se le unzioni di tutti i sensi siano o pur no necessarie alla validità del sacramento. I Teologi qui non sono concordi. Alcuni , presso S. Alfonso l. c., negano ; altri, affermano. La sentenza dei primi è detta dal S. Dottore meritamente probabile, almeno in teorica , perchè così nella Epist. di S. Giacomo V, 14, come nel Tridentino Sess. 14, c. 1, si fa menzione in genere solo di unzione *(Ungentes eum oleo—Haec sacra unctio)*. La sentenza dei secondi vien qualificata dal medesimo S. Dottore per più comune e più sicura, come quella che poggia sull'uso costante della Chiesa, e sul senso comune dei Dottori. Onde l'Angelico *Suppl. q. 32, a. 6,* apertamente ebbe ad insegnare che l'unzione dei cinque sensi *est quasi de necessitate sacramenti.*

Poste le quali cose, così possiamo risolvere il nostro dubbio. Essendo probabile la sentenza che non si richieggano le cinque unzioni pel valore del sacramento, in caso di necessità può farsene una sola. Ma poichè la sentenza opposta è più comune, cessata che sia la necessità, si dovranno ungere condizionatamente gli altri sensi. Così il Croix presso S. Alfonso l. c., con approvazione del S. Dottore: « Si autem aeger supervivat , merito ait Croix, repetendas esse unctiones in singulis sensibus addendo orationes omissas ». Così pure il ch. d'Annibale *Summ. P. III, n. 308:* « Si periculum cessavit, omnes unctiones, de more fieri debebunt ».

---

tum fuisset; licet enim hoc sacramentum virtute quadam supernaturali operetur etiam salutem corporalem, si animae saluti expedierit (ut loquitur Trident.), non tamen per modum miraculi operatur, sed via quodammodo ordinaria, nempe causas naturales adiuvando, ut communiter aiunt DD. ».

(1) « Quapropter censerem quoties viaticum infirmo ministratur , statim et ministrari unctionem posse et expedire quia iam censetur infirmitas grave periculum vitae inducere. » Castropal. ap. Ligor. l. c.).

PROPOSTA DI CASI.

7.° Caso Morale.

Adalberto manifesta in confessione a Pantero aver consigliata una vendita finta dei proprii beni (che ebbe luogo) a Ludmilla vedova, perchè il marito defunto e l' unico figlio di lei rimasero decotti e falliti.—Pantero lo costringe, come consulente ad una ingiustizia, di risarcire il danno dei creditori, qualora non possa farlo Ludmilla.

Si chiede:

1° Che è da dire di Adalberto ?

2° Che è da dire di Pantero ?

7.° Caso Canonico.

Nel Monastero delle Clarisse di G., le religiose ridotte a poche, a causa della infausta legge di soppressione, e vivendo sottilmente colla poca pensione governativa, credonsi dis-

obbligate dalla officiatura del coro e dalla messa conventuale.

Si chiede:

1° Quale e quanto è l'obbligo della officiatura nelle monache di voti solenni e in quelle di voti semplici dopo la soppressione governativa?

2° Quale e quanto è l'obbligo in esse della conventuale?

3° Che deve dirsi delle Clarisse di G.?

7.° Caso Liturgico.

Un chiarissimo signore viene a morte lungi dalla patria, ed ivi è sepolto. I congiunti, dopo parecchi mesi, ottengono la desumazione del cadavero e il trasporto del medesimo nel luogo natio. Invitano intanto il parroco Brunone perchè faccia i funerali, e il parroco li celebra *praesente corpore* con tutta la solennità ed in giorno permesso come *in die obitus*.

Si chiede:

1° Quali riti speciali si consentono quando si tratti della desumazione e del trasporto di un cadavero in altro luogo?

2° Che è da dirsi del parroco Brunone?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

(Contin.—V. p. 92-94 di q. P.)

20. *Ancora della immagine della B. V. del Rosario nelle Confraternite di questo titolo, per lo acquisto delle indulgenze.*

D. Si è dimostrato a pag. 21 di q. P. non esser necessaria la immagine della B. V. del Rosario per la valida erezione delle Confraternite di questo titolo e per lo acquisto delle indulgenze. A pag. 92 si è dimostrato anzi non esser necessaria perciò veruna immagine di Maria SS.—Or come va che nel Sommario delle Indulgenze Cap. IV, per gli ascritti alla Confraternita, si prescrive la visita alla Immagine di Maria SS. del Rosario, o nel suo luogo sull'altare, o esposta in altro sito della chiesa? (V. Sommario nel Monit. Eccl. Vol. IV, Par. II, pag. 201).

R. Nel num. 1 del detto capo del Sommario, in cui si parla dei soli confratelli, si concede, pel dì della festa, la plenaria indulgenza coll'opera ingiunta della visita non ad una immagine o ad un altare della B. V. del Rosario, ma « in ecclesia Ordinis Praedicatorum, in qua est instituta Confraternitas,... vel deficiente Ordinis ecclesia, in alia, in qua dicta Confraternitas erecta reperiatur ». Dunque si richiede la visita alla Chiesa dove ritrovasi eretta la confraternita, qualunque immagine vi si veneri.

È vero che nel num. 2 del prefato capo, dove si concede la plenaria indulgenza *toties quoties*, si fa menzione del simulacro della B. V. del Rosario, o nella cappella, o esposto al di fuori, citandosi la Costituz. di S. Pio V *Salvatoris* del 5 marzo 1572, e la concessione di Pio IX con Rescr. della S. C. delle Ind. del 25 genn. 1866. Ma si esaminino questi documenti. La Costit. cit. di S. Pio V. così reca: « A tutti e singoli i confratelli ora e per l'avvenire ascritti alla Compagnia del Rosario, ed agli altri fedeli di ambo i sessi veramente pentiti, confessati e comunicati, i quali nel giorno della festa della B. Vergine del Rosario... visiteranno devotamente la *Cappella della Confraternita* dai primi vesperi ecc. » (V. Mon. Eccl. Vol. VI, Par. II., pag. 135) (1). Dunque qui pure si parla della sola *cappella* della Confraternita, non della immagine o della statua del Rosario. Or la S. C. delle Indulg. chiaramente definì *non esser necessario che nell'altare dedicato alla B. V. si trovi l'immagine della medesima circondata da' quindici misteri, per l'acquisto delle indulgenze della Confraternita del Rosario* (V. Mon Eccl. q. P. pag. 21).

Nel rescritto poi cit. della S. C., Pio IX concede « ut fideles lucrari valeant indulgentias a Summis Pontificibus concessas in festo SS. Rosarii eiusque octiduo ceteris adimpletis conditionibus, sive visitent capellam sub eodem titulo dicatam, sive simulacrum B. M. V. Rosarii extra dictam capellam publicae venerationi expositum » (Schneider, *Rescripta Auth. S. C. Indulg.* n. 404). Si noti che questo Rescritto non distrugge, ma allarga le precedenti concessioni. Se dunque precedentemente non richiedevasi la statua o la immagine del SS. Rosario sull'altare della Confraternita, non richiedesi neppure dopo questo rescritto. Solo dove nell'altare della Confraternita si trovi un simulacro della B. V. del Rosario, e questo si voglia trasportare in altro sito della chiesa per meglio esporlo alla venerazione dei fedeli, basterà visitare questo simulacro così esposto per guadagnare le sante indulgenze. È questa l'ovvia interpretazione che si dee fare del prefato Rescritto.

Non neghiamo però che, per maggior sicurezza (e circa l'acquisto delle indulgenze vuolsi seguire la parte più sicura) sarà bene che l'altare della Confraternita sia dedicato alla B. V. del Rosario, ovvero che sul me-

---

(1) Nel Bollario Rom. Edit. taurinens. non si trova la cit. Costit. di S. Pio V.

desimo pongasi una immagine o un quadro, benchè non principale, della B. V. del Rosario quando l'altare non sia consacrato. In questo secondo caso potrà bastare sicuramente la visita di tal quadro per conseguire le indulgenze. Nè vale il dire che l'altare dev' esser tutto dedicato alla B. V.; giacchè, come la S. C. de' Riti definì, quando l'altare non è consacrato, basta visitare un quadro minore ivi esposto con licenza del Vescovo, per soddisfare all'opera ingiunta di visitar l' altare di quel titolo (S. R. C 12 nov. 1831 ad 56—Mon. Eccl. Vol. IV, Par. II, pag. 238).

21. *Se ci sia obbligo stretto nelle Cattedrali di celebrare tre messe solenni nella Natività di N. S. G. C. e di applicarle tutte* PRO BENEFACTORIBUS.

D. Nella Cattedrale di M. non si sogliono cantare tutte e tre le Messe di Natale, vale a dire quella della mezza notte, dell'aurora e di mezzogiorno; nè tutte si applicano pei benefattori, opinandosi che in ciò la Rubrica sia direttiva, non precettiva. Che deve dirsi di questa usanza?

R. Il quesito comprende due parti: 1.° Se ci sia obbligo stretto nelle Cattedrali di celebrare tutte e tre le messe solenni nel Natale di N. S. G. C.—2.° Se ci sia obbligo di applicarle tutte e tre *pro benefactoribus.*

In quanto alla 1.ª parte, il dotto Gardellini (Vol. III, pag. 252 ed. 3.ª), parlando della Rubrica del Breviario e del Messale riguardante le svariate ore in cui si debbono celebrare le tre Messe di Natale, dice che ciò non riguarda le messe private che possono celebrarsi in qualunque tempo dall'aurora a mezzogiorno, nè ciascun sacerdote è in obbligo di celebrarle tutte e tre; « verum, soggiunge, rationem habet Missarum Conventualium, ad quas Ecclesiae, praesertim Cathedrales TENENTUR, veluti praecepit Honorius III in *Cap. Cum creatura de celebratione Missarum.* »

E che le chiese cattedrali (e per la stessa ragione le collegiate e le altre tenute all' officiatura) hanno obbligo di celebrare tutte le prefate tre Messe, il detto Autore lo conferma dalle molte decisioni della S. C. dei Riti, le quali « in Cathedralibus et Collegiatis, in quibus quotidianum est Chori servitium, tot missas esse celebrandas cum cantu, quot rubricae celebrari iubent ». Così *in Bugen.* 26 mai. 1626; *in Nucerina* 16 febr. 1630; *in Aquileien.* 9 apr. 1633 *in Urbevetana* 3 aug. 1737. Notevolissima è quella *in Policastren.* 16 nov. 1649, dove ai canonici della Cattedrale che si credevano esenti dalle altre messe, oltre una sola conventuale, *propter praebendarum tenuitatem et consuetudinem immemorabilem,* la S. C. prescrisse: « Omnino praedictos canonicos teneri ad celebrandam utramque missam iuxta Rubricas Missalis Romani in praedictis temporibus, quacumque exceptione et consuetudine adducta non obstante ».

Nè vale il dire che la Rubrica del Messale non sembra precettiva, ma solo direttiva. Imperocchè ecco come risponde il Gardellini medesimo a questa obbiezione: « Dictio illa Rubricae, *dicitur,* quae arbitrarie, contorto sensu, ut directiva obtruditur, praeceptiva revera est, vel, si placet, dabo eamdem partim praeceptivam esse, partim directivam. Præceptum dat quoad obligationem trium missarum conventualium certo ordine ea die distributarum; directionem vero praebet quoad designationem temporis quo singulae absolvendae sunt... Explicit limitationem ponens: *vel ubi aliter ex dispensatione Apost. disponatur,* quae verba relationem habent ad horas, non ad onus celebrationis ». La rubrica dunque è precettiva quanto alla celebrazione delle tre Conventuali: è direttiva solo in rispetto all'orario, il quale si può modificare, con giusta ragione; ma dopo che se n' è ottenuta la dispensa Apostolica (1).

Del resto abbiamo in pronto un decreto della S. C. dei Riti che direttamente prova il fin qui detto. Fu chiesto: « An, stante consuetudine Tiburtinae Cathedralis, a canonicis omitti possit in die Nativitatis Domini secunda missa, quae in aurora illius diei celebranda a Rubrica Breviarii praescribitur? » E la S. C. rispose: *Negative* (*in Tiburtina* 27 mar. 1824 ad 1, n. 4603). Non v'ha perciò dubbio alcuno che ci sia obbligo di cantare tutte e tre le messe di Natale dove ci è obbligo di officiatura. È fuori dubbio parimenti che ogni contraria consuetudine devesi abolire.

Ma devono applicarsi tutte e tre le dette messe conventuali *pro benefactoribus?* La Costit. *Cum semper oblatas* di Bened. XIV tratta chiaramente dell' applicazione delle dette Messe; e benchè egli in genere parli delle occorrenze in cui nelle Chiese Cattedrali ecc. v' ha obbligo di celebrare più mes-

(1) Il De Herdt Tom. III n. 5 a questo proposito scrive: " Haec dispositio temporis, quo missae sunt celebrandae, spectat tantum ad missas conventuales, seu ad ecclesias cathedrales, collegiatas, aliasque in quibus officium publice agitur, non autem ad ecclesias parochiales et alias, in quibus officium publice non agitur. In his tamen ecclesiis tres missas solemnes laudabiliter celebrantur; lex enim non prohibet; adeoque horae statutae laudabiliter servantur: in pluribus tamen locis prima missa solemnis celebratur summo mane, scilicet hora quarta aut quinta, ad obviandum pluribus malis et excessibus, qui occasione missae in media nocte non raro committuntur „.

se nel medesimo giorno, pure ciò ch' ei dichiara può valere benissimo per le tre messe di Natale.

Ecco adunque le sue parole intorno a tal quistione (n. 22): « Nos ita iudicamus, idque vobis tenendum indicimus: laudandos nempe et confirmandos esse quotquot sponte sua secundam aut tertiam conventualem missam pro benefactoribus in genere applicant; qui vero idem agunt ex vi consuetudinis in ipsorum ecclesia vigentis, iis imperandum ut in ea consuetudine perseverent; ubi vero id usu receptum non invenitur, liberam omnino secundae tertiaeque missæ conventualis applicationem celebrantibus relinquendam esse, dummodo, in commemoratione pro defunctis, ecclesiae benefactorum in genere non obliviscantur ».—Di qui viene che l'obbligo di applicare tutte e tre le messe corre solo quando ci sia consuetudine di applicarle. Dove questa consuetudine non vige, basterà che i celebranti della seconda e terza conventuale raccomandino in genere i benefattori nel *memento dei morti*, potendo applicare ad altri il frutto medio del Sacrifizio.

22. *Se i Vescovi ed i Parroci hanno obbligo di applicare* pro populo *tutte le tre Messe di Natale.*

D. I Vescovi ed i Parroci debbono di stretta obbligazione applicare *pro populo* in tutt'i giorni festivi di doppio precetto, ed anche nei festivi aboliti. Nel dì di Natale, in cui sono chiamati a celebrare tre Messe, debbono tutte queste applicarle *pro populo?*

R. Le tre Messe di Natale sono per privilegio, non di precetto: nessuno generalmente è tenuto avvalersi del privilegio; e però è comune insegnamento che, tranne i Capitoli con obbligo di officiatura, nessun sacerdote è tenuto celebrare tutte e tre le messe nel dì di Natale, neppur se sia curato. Ecco come parla il De Herdt *T. III n.* 3: « Nullus sacerdos. NEQUE ETIAM PAROCHUS, (in festo Nativ. Domini) per se tres missas celebrare tenetur, modo absit scandalum; sed prout libet quisque semel, bis aut ter celebrare potest, quia tres missas hac die celebrare est privilegium et non praeceptum ». Nè anco il Vescovo è tenuto celebrarle tutte. Il Ceremoniale Rom. l'obbliga solo, purchè non sia legittimamente impedito, a celebrare solennemente la terza Messa (*Lib II, c. 14 n. 11*); e circa la prima dice che « poterit paratus cum pluviali et mitra assistere missae ».

Se dunque nè il Vescovo, nè il parroco son tenuti a celebrare tutte e tre le Messe di Natale, nè l'uno nè l'altro son tenuti ad applicarle tutte *pro populo*. Basta che ne applichino una sola, giacchè ad una sola si limita l'obbligo di applicare *pro populo* in ciascun giorno festivo. E però la S. C. del Concilio chiesta: « An parochus qui in eadem paroecia ex facultate bis eadem die celebrat, utramque missam gratis applicare debeat? »—rispose: « Negative, firma prohibitione recipiendi eleemosynam pro secunda missa » (25 sept. 1858 ad 2—Analecta Iur. Pontif. 1859, p. 1353).

Ma se il Vescovo amministrasse due diocesi, o il parroco due parrocchie, dovrebbero celebrare ed applicare *pro populo* almeno due messe il dì di Natale?

Pel parroco, non v' ha dubbio che sì. Ecco un documento autentico della S. C. del Conc.: « An parochus qui duas parochias regit et facultatem habet bis in die celebrandi, utrique parochiae suam missam applicare teneatur etsi reditus sint exigui?—Resp. Affirmative » (S. C. C. 25 sept. 1858 ad 1 — Analecta Iur. Pontif. l. c.). — Così pure la medesima S. C. *in Lucen.* 26 febr. 1774 e *in Nivernen.* 5 mar. 1887 (V. Mon. Eccl. Vol. IV Par. I, p. 28).

Vuolsi dire lo stesso pel Vescovo? La S. C. del Conc. emise parere affermativo a dì 9 luglio 1881 (V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. I, pag. 3). Ma Leone XIII f. r. nella Costituz. *In suprema* del dì 13 giugno 1882, nel sancire autorevolmente l' obbligo nei Vescovi della messa *pro populo*, dichiarò: « Et ne cui dubitationi aditus pateat, declaramus, eosdem Episcopos et Abbates huic officio satis esse facturos per celebrationem et applicationem unius missae pro universo populo sibi commisso, etiamsi duas vel plures Dioeceses et Abbatias aeque principaliter unitas regant ».

E il medesimo Sommo Pontefice arrecò la ragione del perchè il parroco di più cure debba celebrare più messe *pro populo*, laddove il Vescovo di più Diocesi può celebrarne una sola. « Alia est, segue a dire, parochorum, alia Episcoporum ratio. Etenim cum cuique parocho specialis in unaquaque paroecia ac definita populi cura commissa sit, festis diebus parochus non modo celebrare pro populo debet, sed etiam in parochiale templum populum admittere, ut sacrosancto Missae sacrificio intersit et audiat verbum Dei, et sacramenta pro opportunitate recipiat, et iis omnibus officiis excolatur, quae diebus praesertim dominicis aliisque festis praestanda sunt. At non haec valere possunt pro Episcopis, qui dissimili in conditione et caussa versantur, cum nulla lege hodie iubeantur omnibus diebus festis sanctum Sacrificium in Cathedrali templo peragere » (V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. I, p. 52).

23. *Se il canonico penitenziere può essere sostituito, o può sostituire altri nel coro;*

e in questo secondo caso, se può soddisfare sedendo in confessionale.

D. Il canonico penitenziere può farsi sostituire da qualche altro canonico quand' egli sia impedito di attendere alle confessioni nei giorni di servizio? Può, nelle settimane di vacanza, sostituire altri nel coro sedendo in confessionale?

R. In quanto alla prima parte del dubbio, rispondiamo che il can. penitenziere non deve agguagliarsi, per la sostituzione, ad un semplice canonico, avendo un officio a compiere assai delicato, qual è quello di ascoltare le confessioni dei fedeli della intera Diocesi e di assolverli dai riservati. Egli perciò prima di averne la investitura, deve subire l'esame di concorso, dev' esser laureato, e deve colle qualità richieste venir giudicato idoneo dal superiore. Or come può delegare ad altri quest' officio, di suo arbitrio, per farsi sostituire quand' egli sia impedito? (1) V' ha, oltre a ciò la potestà sui riservati, ch' egli non può ad altri comunicare (V. Lucidi *De Vis. SS. LL.* Vol. I, pag. 349). Di per sè adunque non può commettere a nessun altro canonico che lo sostituisca.

Quello però che non può fare di per sè, può compierlo colla facoltà del Vescovo. Il Vescovo può deputargli un sostituto: può anche permettergli la suddelegazione ad altri sui riservati (Ferraris V, *Canonicus* art. 9; Lucidi l. c. n. 201). Quando adunque gli accade di assentarsi dal confessionale e vuol farsi sostituire, deve ottenerne la venia dal Vescovo; come deve ottenerla il parroco il quale si assenta dalla cura.

Venendo ora a discorrere della seconda parte del dubbio, diciamo innanzi tutto che il can. penitenziere per ragione del suo officio non è tenuto a maggior servizio di quello che siano tenuti gli altri canonici: « Poenitentiarius non potest cogi ad maiorem residentiam quam alii canonici qui per tres menses abesse possunt, dummodo tamen non absit tempore quo frequentius pœnitentes accedunt, et festis solemnioribus... S. C. Conc. teste Garc. » (Ferraris l. c. Lucidi l. c. n. 202). Perciò dove abbia luogo il privilegio dell'alternativa o della terziaria, anche il penitenziere potrà goderne (1).—Può egli dunque nelle settimane di vacanza, sostituire qualche altro canonico assente? E in questo caso, può soddisfare col sedere in confessionale?

Che possa sostituire un altro canonico, non v' ha nessun dubbio: la sostituzione è lecita, colle debite condizioni, fra capitolari dello stess' ordine. Che poi possa soddisfare sedendo in confessionale, non possiamo ammetterlo. L'officio ch' egli in tal caso adempie non è quello di penitenziere, ma di semplice canonico, di quel canonico ch'egli sostituisce. Or non è dato al semplice canonico, senza indulto pontificio, di soddisfare al servizio del coro, ascoltando le confessioni dei fedeli. Se dunque non ha luogo questa speciale facoltà, il penitenziere non potrà mai assentarsi dal coro, e valersi del privilegio del suo officio, qualora voglia sostituire qualche altro canonico.

(1) Circa le condizioni richieste dal dritto per la sostituzione V. Monit. Eccl. Vol. IV, Par. I, p. 205.

(1) Qualunque siano i privilegii del Capitolo, il can. penitenziere non può mai mancare dal confessionale nelle seguenti feste, come insegna il Bouix (*De Capit. Par. I, Sect. II, cap. X § 1, n. 8*): " Etiam non vocatus (can. poenitentiarius) debet de mane assistere et residere in sede confessionali ab Episcopo ipsi destinata diebus festis solemnioribus, videlicet tempore ieiuniorum Quadragesimae, Adventus et quatuor temporum, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Corporis Christi, Assumptionis B. M. V., omnium Sanctorum et Nativitatis Domini. Testatur a S. C. Concilii decisum Ferraris (l. c. n. 76) Monacelli (tit 2, form. 6, adn. 5) „.

NOTA

A pag. 22 di q. P., risolvendo un dubbio che ci fu proposto, dicemmo che, tranne il solo giorno della deposizione *praesente cadavere*, quante volte accade di recitarsi un sol notturno dell'officio dei morti, non deve mai premettersi l'invitatorio, quand'anco si tratti del giorno 3°, 7°, 30° o anniversario.

Contro di questa nostra soluzione, un tal p. Giuseppe Selmi ha pubblicato per le stampe un foglio col titolo *Una soluzione contro una soluzione*, in cui pretende dimostrare il contrario. Non volevamo curarci di questo foglio, per non aprire polemiche, inutili ai lettori. Essendo però stati sollecitati a rispondere, lo faremo qui brevemente.

Il p. Selmi si meraviglia di quella nostra opinione e provoca l'articolista a produrne le prove. « Sarebbe desiderabile, egli « scrive, che producesse almeno un fedele « squarcio di dottrina di un classico Ru- « bricista o di un Commentatore del Ri- « tuale R.; o un decreto della Chiesa, ma « che fosse a proposito degli officii solen- « ni, e non degli officii *per annum* ».— Eccoci a servirlo.

La dottrina più certa in fatto di liturgia è quella ch'è registrata nei libri liturgici. Or ecco come sta prescritto nella rubrica del Breviario (*in Off. Def.*): « Hoc invitatorium dicitur tantum in die Commemorationis omnium fidelium defunctorum et in die depositionis defuncti, quibus diebus di-

cuntur tres nocturni infrascripti et antiphonae duplicantur. Aliis temporibus dicitur tantum unum nocturnum cum laudibus ». Dunque l'invitatorio si dice solo quando si recita l'intero officio coi tre notturni; non mai quando si recita un sol notturno. Una sola eccezione a questa regola fa il Rituale Romano (*De exequiis*) colle parole: « Si ob temporis angustiam (in die depositionis)... officium mortuorum cum tribus nocturnis et laudibus dici non potest... dicatur saltem primum nocturnum cum laudibus, maxime ubi eiusmodi viget consuetudo, incipiendo ab invitatorio *Regem cui omnia vivunt* etc. »—Salvo adunque il giorno della deposizione, in nessun altro giorno è consentito l'invitatorio quando si recita un sol notturno dei morti.

E che la regola qui esposta debba valere anche *per gli officii solenni* (cioè per quei del 3°, 7°, 30° e anniversario), si dimostra benissimo e da decreti autentici della S. C. dei Riti, e dal sentire unanime dei *più classici Rubricisti*.

La S. C. dei Riti il dì 20 Sett. 1806 *in Toletana* ad 4. (n. 4505 della Raccolta Gardelliniana) al dubbio: « In dicto Monasterio (S. Laurentii Excurialensis) ex dispositione Regum testatorum celebrantur plura anniversaria pro defunctis regibus, scilicet dicuntur vesperae defunctorum et nocturnum diei, sed ex immemorabili consuetudine semper omittitur psalmus *Lauda anima mea* etc., et ad nocturnum non dicitur *Invitatorium*. Et cum hoc videatur opponi rubricis, idcirco quaeritur: An haec consuetudo retinenda sit? »—così rispose: « Affirmative quoad Invitatorium et psalmum *Venite*, negative quoad psalmum *Lauda etc.* »—Qui trattasi di anniversario fondato dal re di Spagna in cui dicesi il solo notturno del giorno, e nondimeno la S. C. prescrive che non si canti l'invitatorio.

La medesima S. C. il dì 31 maggio 1817 *Dubiorum* ad 13, n. 4536, al dubbio: « In quadam Cathedrali singulis annis celebratur anniversarium pro anima Summi Pontificis; in hoc anniversario.... dicitur invitatorium, unum nocturnum ut in secundis feriis tempore Adventus et Quadragesimæ... Quaeritur: An in casu dicendi sint tres nocturni et antiphonae sint duplicandae? »—rispose: « Servari posse consuetudinem recitandi unum dumtaxat nocturnum, SED SINE INVITATORIO ». Qui si vieta formalmente l'invitatorio nel recitarsi un sol notturno dei morti, e si condanna la consuetudine contraria, e trattasi nondimeno di anniversario del Sommo Pontefice. Qual documento più chiaro?

Non meno chiaramente insegnano i Rubricisti. Il Da Carpo accreditatissimo autore, nella sua *Bibliotheca Liturg. Par. II*, *n.* 220, ha come segue: « Invitatorium *Regem cui omnia vivunt* etc. dicitur dumtaxat die Commemorationis omnium fidelium defunctorum, nec non die obitus seu depositionis defuncti, et quoties integrum recitatur aut canitur officium. *Semper omittitur quando unum tantummodo persolvitur aut cantatur nocturnum*, quamvis cum laudibus, excepta die depositionis praesente cadavere ».

Il De Herdt, insigne rubricista tedesco, nell'opera *Sacrae Liturgiae paxis Vol. III*, §. 127 *n.* 5 scrive: « Invitatorium dicitur in die commemorationis fidelium defunctorum, in die depositionis, diebus tertio, septimo, trigesimo et anniversario, et regulariter quando tria nocturna dicuntur. *Si autem tria nocturna non dicantur, invitatorium semper omittitur*, excepta die depositionis corpore praesente, in qua, ut supra dictum est, primum semper nocturnum cum invitatorio dicitur ».

Potremmo aggiungere altre citazioni; ma crediamo che superi tutte per autorità e per chiarezza quella del Gardellini medesimo, autore della Raccolta autentica de'decreti della S. C. de'Riti. Questo chiarissimo scrittore in una nota al decreto sopra allegato del dì 31 maggio 1817 *Vol. III*, *pag.* 86 *ed.* 3.ª così insegna: « Quamvis anniversarium aliquid habeat solemnitatis, et in eodem, si mortuorum officium persolvatur, ut tres integri nocturni cum Invitatorio et duplicatis antiphonis recitentur, in communi sit more, iuxta disposita in Rituali Romano; nihilominus improbanda non est consuetudo, si viget alicubi, unum tantum recitandi nocturnum, nisi obstet fundatorum voluntas de integro persolvendo officio, vel etiam immemorabilis consuetudo. Non idem tamen dicendum de Invitatorio, quod cum Psal. *Venite* etc. legi dumtaxat debet, ex rubricarum Breviarii praescripto, dum officium integrum est. Non omnia anniversaria vel ex consuetudine, vel ex testatorum dispositione, adnexum habent officium, et plura sunt, quae unica tantum missa solemniter cantata, cum absolutione circa castrum doloris persolvuntur: hinc fit, quod necesse non est officium addere, vel si addatur, non semper oportet illud integrum persolvi; at *si unum tantum nocturnum recitetur*, SERVANDA EST REGULA DE NON RECITANDO INVITATORIO ».

Dagli allegati documenti autorevolissimi assai chiaramente si raccoglie: 1.° che l'invitatorio deve dirsi solo quando si recita l'intero officio dei morti coi tre notturni—2.° che si deve dire, quando si recita il solo primo notturno, solamente nel dì della deposizione—3.° che in tutti gli altri tempi in cui si recita un sol notturno, l'invitatorio non si deve mai dire—4.° e ciò quand'anco si tratti di officii di qualche solen-

nità come del giorno 3°, 7°, 30° e anniversario—5.° e che ogni consuetudine contraria deve eliminarsi.

Ma ecco che il R. P. Selmi si fa innanzi adducendo l'autorità del Gavanto, del Baruffaldo, della Casistica di Benedetto XIV ecc. ecc. i quali tutti concordamente insegnano il contrario. Non val nulla l'autorità di questi CLASSICI DELLA CHIESA?

Rispondiamo: Dato e non concesso che tutti questi autori insegnino chiaramente il contrario, non ne discende che dunque oggidì debba farsi il contrario. È risaputo infatti che il tribunale autentico della cattolica liturgia è la Congregazione romana che appunto dai Sacri Riti si appella. Or quando questa interpreti qualche legge liturgica diversamente da quello che insegnarono gli antichi autori, cotale insegnamento non deve aversi più in conto alcuno, dovendosi stare alle dichiarazioni autentiche posteriormente emanate. Di ciò potremmo arrecare innumerevoli esempii. Noi abbiamo visto sopra come la S. C. dei Riti abbia in più decreti rescritto che, celebrandosi un sol notturno anche ad occasione di anniversarii di Re o di Papi (non crediamo possa darsi occasione più solenne di questa) non può mai dirsi l'invitatorio, e la consuetudine contraria deve come abuso condannarsi: checchè dunque dicano in contrario gli autori antichi, tutto che classici, oggidì vuolsi stare alle decisioni della S. Sede.

Non abbiamo poi concesso che quegli antichi Autori abbiano chiaramente insegnato il contrario. Le loro espressioni sono per lo meno di dubbio significato e possono intendersi ben favorevoli alla nostra sentenza. Il Gavanto infatti (e gli altri quasi tutti non fanno che conformarsi all'insegnamento di questo antico Rubricista) Vol. II, Sect. IX, Cap. II, n. 3 scrive: « Matutinum dicitur vigilia ab Alcuino *de exeq. mort.* in quo Invitatorium dicitur, ut in propria Rubrica, nempe in die Commemorat. omnium Fidelium Defunctorum, in die depositionis, seu obitus Defuncti, etiamsi unum tantum dicatur nocturnum ut habetur in Ritual. Romano. Itemque in die depositionis, tertio, septimo, trigesimo et anniversario; et regulariter, quando tres nocturni dicuntur, etiam ex Durando *lib. 5 cap. 3*, quia ad solemnius officium invitandi sunt plures ». Il senso qui potrà esser questo: L'invitatorio deve dirsi nel dì della Commemoraz. de' fedeli defunti e anche nel dì della deposizione, benchè sì dica un sol notturno come ricavasi dal Rituale. Deve dirsi pure nel 3°, 7°, 30° e anniversario, in cui stante la ricorrenza più solenne, suol recitarsi l'intero ufficio, e quante volte accade, anche oltre queste occorrenze, di recitarsi l'officio coi tre notturni. Gavanto adunque non contemplerebbe il caso di recitarsi un sol notturno in quei giorni di maggiore solennità.

Ad ogni modo ripeteremo che se questi Autori vogliono interpretarsi secondo il senso da noi spiegato, possono bene seguirsi. Ove poi si voglia dire che insegnino il contrario, stanti le posteriori dichiarazioni della S. C. dei Riti, e l'insegnamento unanime dei moderni Rubricisti, nessuno oggidì potrà più avvalersi della costoro opinione. E non è questo un *giudizio nostro privato* come il R. P. Selmi lo chiama, sibbene l'insegnamento del prefato Gardellini, il quale nel *l. c.* segue a dire come appresso:

« Aliquos non deesse fateor inter Rubricistas, qui limitationem Ritualis appositam pro depositione defuncti extendunt ad diem tertiam, septimam, trigesimam, et anniversarium, inter quos adnumerantur Gavantus et Baruffaldus, quibus alii Bubricarum expositores adhaerent. Sed praeterquamquod verba Gavanti satis clara non sunt et in alium longe diversum sensum intelligi possunt, magis arridet Bissi sententia, qui in *Hierurgia* verbo *Invitatorium* § 5., posita limitatione Ritualis, quaerit: *an autem etiam sit dicendum* (*Invitatorium cum uno dumtaxat nocturno*) *in die tertio, septimo, et trigesimo, depositionis? affirmative respondit Gavantus. Ex rubrica quidem Breviarii citata contrarium colligi videtur, in qua habetur, quod Invitatorium dicitur tantum in die etc., et utique tantum restringit ad duos casus; nihilominus Gavantum non refello, si dicantur tres nocturni; in eo namque casu semper esse dicendum Invitatorium, videtur sensum esse rubricae, et ita in praxi fuit explicatum, nec dissentit Guyetus lib. 4 cap. 23 quaest. 17.* ». (1).

Crediamo che il R. P. Selmi possa essere soddisfatto. Quanto a noi dichiariamo esaurito l'incidente, nè mai più risponderemo qualora si voglia replicare.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma. Sezione civile.

Il fondo pel culto può sciogliere l' enfiteusi — Il fondo pel culto, come dominio diretto di beni già ap-

(1) In questo senso pure vuolsi interpretare il Mach di cui fa sì gran peso il nostro contradittore. Il Mach nel suo *Tesoro del Sacerdote* Vol. I, p. 277 ed. 5ª scrive: « Deve dir-

partenuti ad enti morali soppressi, allorchè si tratta di canoni enfiteutici, ha veste legittima per domandare la devoluzione del fondo enfiteutico (27 Mar. 1890—Fondo pel culto e Guggino—La Corte Supr. di Roma, Anno XV, pag 162).

A chi spetti l'aumento del reddito dopo la presa di possesso—Fin dal momento della pubblicazione della legge 7 luglio 1886, i beni immobili degli enti conservati e soggetti a conversione, siccome quelli delle corporazioni soppresse, cessarono di appartenere ai corpi morali ecclesiastici, salvo ai primi il diritto ad una rendita inscritta nelle proporzioni fissate dall'art. 11 della legge stessa. La rendita quindi da iscriversi a favore degli enti assoggettati a conversione per effetto della detta legge, va ragguagliata a quella accertata per la tassa di manomorta in precedenza e fino dal 1862, non a quella maggiore o minore derivante da censuazione avvenuta posteriormente al 1866 (13 Mar. 1890—Firenze e Presti per la Ciantria della Cattedrale di Cefalù—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 165).

Quali masse piccole siano soppresse—Le masse piccole non sono state mai essenziali nei capitoli. Esse costituivano un patrimonio dei capitoli da non confondersi col patrimonio prebendale costituito in prebende distaccate, o riunite, spettanti a ciascun beneficiato *uti singulus*. Derivarono da rendite addette a funzioni peculiari non attinenti *directe et immediate* all'ufficio beneficiale, e furono introdotte nei bassi tempi in cui si pensò di dare ai presenti, o reputati presenti nel coro, oltre le prebende, le rendite ordinarie e certe della massa piccola, e le accidentali ed incerte di ogni giorno, affinchè *ad quas* (horas canonicas) *panis interni refectio non movebat, panis corporei refectio provocaret.* Il Concilio di Trento nel Cap.3° Sess. 21 de Ref. ammise che esistessero Capitoli cattedrali o collegiali senza distribuzioni: « Statuit Sancta Synodus in ecclesiis cathedralibus quam collegiatis, in quibus nullæ sunt distributiones quotidianæ, tertiam partem fructuum, tam dignitatum, quam canonicatuum, portionum et officiorum separari debere et in distributiones quotidinas converti. » Non è dunque essenziale che nelle cattedrali esista una massa di beni, spettanti al capitolo, staccata dalle prebende. Staccate o riunite che siano, solo per prescrizione del sinodo tridentino, allorchè non esistano masse piccole nel senso proprio, o queste siano scarse, deve separarsi dai frutti delle prebende un terzo per le distribuzioni quotidiane ordinarie e certe. Ma ad evidenza si scorge che il terzo voluto dal Concilio per le distribuzioni non costituisca quella massa piccola che appartiene al capitolo e non *individualiter* a ciascun suo componente.

Di qui viene che trattandosi della massa piccola formata in forza del Tridentino, soppressi alcuni beneficii, vien soppressa altresì una quota parte corrispondente di massa piccola (28 Mag. e 9 Giu. 1890—Fondo pel Culto, Demanio e Capitoli di Bologna e di Caltanissetta—La Corte Sup. di Roma pag. 178 e 322).

La tassa del 30 0/0 sugli officii—La tassa straordinaria del 30 per cento, di cui nelle leggi del 1867 e del 1873, colpisce non solo la rendita della prebenda o dotazione del beneficio, ma anche ogni altra somma che venga corrisposta all'investito, quando sia corrisposta permanentemente a causa dell'ufficio sacro, ed a carico dell'asse ecclesiastico (23 Apr. 1890—Finanze e Cattedrale di Ozieri—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 235).

Mansionariato laicale — Un mansionariato senza un uffizio ecclesiastico determinato con obblighi di messe *ubique*, benchè annesso ad un Capitolo collegiato, quando abbia fondi distinti senza diritto di partecipare alla massa, è beneficio semplice laicale, che fu soppresso col decreto 17 febbraio 1861, i cui fondi possono svincolarsi dal patrono.

Il Demanio che, vivendo l'investito, ha

---

si l'invitatorio: 1° nel giorno della morte; 2° nella commemorazione dei fedeli defunti; 3° nei giorni 3. 7. 30. e nell'anniversario della morte; 4° generalmente parlando ogni qualvolta si dicono tre notturni, 9 maggio 1739.— In ogni altro caso, non dicendosi tre notturni, si ometterà l'invitatorio, 20 settembre, 1809. Nei casi 1, 2 e 3 sopra indicati, si duplicheranno le antifone, quantunque si dica solo un notturno „.

Queste parole, anch'esse ambigue, possono bene venir chiarite dalle citazioni che si allegano. Si dice che deve recitarsi l'invitatorio nei giorni 3. 7. 30. e anniversario, ed ogni qual volta diconsi tre notturni; e si cita in compruova il decr. 9 Maggio 1739. Or ecco ciò che prescrive questo decreto: " In officio defunctorum, quando recitatur integrum, nunquam omittendum sit iuvitatorium „ (S. R. C. in *Ord. Camald. Montis Coronae* 9 mai. 1739 ad 2, n. 4085). Dunque il Mach intende parlare dell'intero officio nei giorni 3. 7. 30. e anniversario.—Le parole seguenti: " In ogni altro caso non dicendosi tre notturni, si ometterà l'invitatorio „ devono intendersi in senso generale, che comprende anche i prefati giorni più solenni, giacchè cita il decr. 20 sett. 1806, il quale come s'è visto sopra, parla dell'anniversario ch'è uno dei giorni più solenni.

incamerati i beni è tenuto di restituirli, coi frutti percepiti.

In quanto ai frutti, stantechè il demanio fece atto d'imperio, se non ci furono dimostranze da parte degl'interessati, può invocarsi la buona fede (20 Mag. 1890—Finanze e Letizia—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 284).

Prove risultanti da annotazioni private—Nel tempo anteriore ai nuovi codici si aveva per *ius receptum* che le annotazioni nei libri dei vescovi, dei capitoli, dei monasteri, e di altri luoghi pii, benchè a stretto diritto libri privati, facevano fede contro i terzi *in antiquis*.

Però dopo la pubblicazione dei nuovi codici, non può più alle annotazioni fatte nei detti libri attribuirsi efficacia di prova contro i terzi (31 Mar. 1891 — Benso e fondo pel Culto—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 344).

Legato ad un clero ricettizio—Il parroco di una Chiesa, in favore del cui clero fu disposto in un testamento, non può presentarsi a raccogliere la eredità in vece dello stesso clero che abbia perduto la sua personalità, per la legge del 15 Agosto 1867 (3 Maggio 1890 — Marini parroco di Maratea e Zaccaro erede di Liparoti ed altri—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 558).

Legati deducibili per la tassa di manomorta—Anche agli effetti delle tasse di manomorta, le quali sono imposte sulla rendita reale o presunta, come a quelli delle tasse di registro, le quali invece colpiscono il valore dei beni, debbono dalla massa imponibile detrarsi i legati nelle trasmissioni per successione testamentaria, a favore del corpo morale erede (30 Giu. 1890—Chiesa S. Giorgio di Palermo e Ricevitore della tassa di manomorta—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 601).

Circa l' autorizzazione ai corpi morali per l' accettazione dei legati—Pel precetto dell'art. 826 delle leggi civili borboniche, rimanendo sospesa ed incerta fino all' autorizzazione con decreto reale la consecuzione da parte dell'ente morale dei diritti in suo favore, disposti sulle cose formanti materia della eredità o del legato, esso ente non acquistava intanto la proprietà degli stessi beni, ma una semplice aspettativa su di questi.

L'obbligo dei corpi ecclesiastici di ottenere per ogni singolo acquisto un apposito decreto di autorizzazione non costituisce semplicemente un vincolo imposto all'esercizio dei diritti civili, ma un confine ed una restrizione alla stessa capacità di quegli enti, e una condizione perchè il diritto ad acquistare possa per essi materializzarsi nel fatto di un acquisto.

Anche per la legge sarda del 5 Giugno 1850, pubblicata e resa esecutoria nelle provincie meridionali col regio decreto del 27 novembre 1862 sino al concorso del placito sovrano, ch'è solennità di ordine pubblico, si nega ogni effetto alla disposizione in favore dell'ente morale, non solo come accettazione della stessa, ma pure come titolo successorio.

Il rescritto del 30 Aprile 1851 diede facoltà al corpo morale istituito erede o legatario di agire con atti di conservazione soltanto dal giorno nel quale, in pendenza del beneplacito sovrano, egli avesse intimato la domanda di questo all'erede.

In tutto il regno d'Italia, non il cod. civ. patrio, ma la legge speciale sarda del 5 Giu. 1890 regola la capacità di acquistare dei corpi morali.

Per gli enti morali la capacità di acquistare designati beni immobili, e la possibilità che le disposizioni gratuite a lor favore sortano effetto dipendono dal decreto di autorizzazione.

Le leggi del 1866 e 1867, soppressive dei corpi ecclesiastici, devolvettero al demanio i soli beni che si trovavano congiunti ai patrimonii degli enti con azione attualmente o sotto condizione esperibile; ma non contemplarono beni non ancora quesiti, nè gli attribuiscono azione per conseguir quelli che presentavansi in forma di aspettativa.

Pei vincoli imposti dalla legge sarda dei 5 Giugno 1850, e non allargati dal codice civile patrio, occorre l'autorizzazione sovrana per l'acquisto, non soltanto della eredità, ma pure del legato (8 Luglio 1890—Demanio Masella ed altri—La Corte Suprema di Roma, l. c., pag. 637).

Se un Rettore di Santuario può essere Consigliere Comunale—Non è ineleggibile all'ufficio di consigliere comunale il governatore di un Santuario che non ha rendite di provenienza comunale, e che provvede in esso ai restauri della cappella e alle opere di culto con le offerte spontanee, e con le elemosine dei fedeli (26 luglio 1890—Fasanella Martucci ed altri—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 662).

Le Chiese ricettizie ed i Comuni—La parrocchialità di una Chiesa ricettizia s'intende abituale allorchè la cura delle anime, esercitata *in actu* dal solo parroco, appartiene *in habitu*, cioè come capacità, alla chiesa, ossia alla corporazione dei partecipanti, ciascuno dei quali può in

caso di carenza essere destinato ad esercitarla *in actu*.

Perciò, in forza dell'art. 2 della legge 13 agosto 1867, cessato l'assegnamento dei partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritta e tutt'i loro canoni, censi, ecc. assegnati al fondo del culto, passeranno ai comuni (Sez. civ. 18 Sett. 1890 — Comune di S. Floro e Fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 669).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1891)

(*Continuaz. del Concistoro pubblico e segreto come nel fascicolo precedente*)

Chiesa titolare Vescovile di Cocusso, pel R. D. Luigi Wahl, diocesano di Rattemburgo Consigliere del Concistoro di Dresda e in quella Chiesa Aulica ed Aula Regia Parroco, deputato Vicario Apostolico della Sassonia ed Amministratore Apostolico della Lusazia.

Chiesa titolare Vescovile di Valona, pel R. D. Pietro Verdaguer, diocesano di Monterey. deputato Vicario Apostolico di Brownsville,

Chiesa titolare Vescovile di Milo, pel R. D. Gustavo Mutel, del Seminario delle missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico della Corea.

Chiesa titolare Vescovile di Zela, pel R. D. Lorenzo Bottlery, del Seminario delle missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico del Se-Giunen Orientali, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Teo, pel R. P. Marco da Faverges, al secolo Michele Hudrisier, dei Minori Cappuccini, deputato Vicario Apostolico delle Isole Seychelles.

Chiesa titolare Vescovile di Ibora, pel R. P. Emilio Gronard, degli Oblati di Maria Immacolata, deputato Vicario Apostolico dell'Athabasca-Mackenzie.

Chiesa titolare Vescovile di Sinide, pel R. P. Filippo Prospero Augouard, della Congregazione dello Spirito Santo ed Immacolato Cuore di Maria, deputato Vicario Apostolico del Congo Francese superiore o Oubanghi, recentemente eretto da **Sua Santità**.

Chiesa titolare Vescovile di Telmesso, pel R. P. Giovanni Hofman, dei Minori Recolletti di Olanda, deputato Vicario Apostolico dello Scian-si Meridionale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Calinda, pel R. D. Alessandro Berlioz, del seminario delle missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico di Hacadati, nel Giappone, recentemente eretto da **Sua Santità**.

Chiesa titolare Vescovile di Comana, pel R. D. Giovanni Battista Chausse, del Seminario di Lione per le missioni dell'Africa, deputato Vicario Apostolico di Costa di Benin, in Africa.

Chiesa titolare Vescovile di Mosinopoli, pel R. P. Alberto Pascal, degli Oblati di Maria Immacolata, deputato Vicario Apostolico di Saskatchenan, nel Canadà, recentemente eretto da **Sua Santità**.

Chiesa titolare Vescovile di Tagaste, pel R. D. Anatolio Tuluotte, deputato Coadiutore dell'Emo e Rmo Sig. Card. Lavigerie nell'amministrazione del Vicariato Apostolico di Sahara.

Chiesa titolare Vescovile di Sidima, del R. D. Teofili Meersnchaert, Vicario generale di Natchez, deputato Vicario Apostolico del Territorio Indiano, recentemente eretto da **Sua Santità**.

In seguito **Sua Santità** ha aperto, secondo il costume, la bocca agli Emi e Rmi Signori Cardinali Vannutelli Vincenzo e Dunajewski.

Quindi si è fatta a **Sua Beatitudine** la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Evora, a favore di Monsignor Augusto Eduardo Nunes, succeduto per coadiutoria, Bamberga, Santafè di Bogota e Milwaukee, e Cattedrale di Troia, decorata di questo privilegio dalla s. m. di Pio IX.

Finalmente il **Santo Padre** ha posto l'anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all'Emo Vannutelli Vincenzo il titolo Presbiterale di S. Silvestro *in capite*, e quello dei SS. Vitale, Gervasio e Protasio all'Emo Dunajewski.

Il S. Padre ai Vescovi del Portogallo—Il S. Padre ha pubblicata una importante Enciclica ai Vescovi del Portogallo che comincia *Pastoralis Vigilantiae* in data del 25 giugno 1891. Non potendola inserire testuale per manco di spazio, ne diamo un sunto fedele, come si legge nell'*Unità Cattolica* (anno 31 n. 180):

Leone XIII loda il Congresso cattolico, testè celebratosi in Braga, e dice che fu di conforto all'animo del Pontefice. Ne approva le deliberazioni, e aggiunge alcune considerazioni sui bisogni speciali della Chiesa nel Portogallo. Dopo aver notato che la fede corre pericolo per l'ignoranza e la codardia di molti, il Papa raccomanda ai Vescovi una sempre più stretta unione e concordia nel provvedere ai mezzi di salvezza per le anime. A tal uopo suggerisce speciali adunanze annuali dei Vescovi, come si usa in altri paesi. Queste adunanze possono spianar la via ai Sinodi diocesani e ai provinciali, come pure a quel Concilio provinciale che i Vescovi portoghesi han-

no in animo di celebrare e che il Papa approva. — Come argomenti per le adunanze vescovili, il Santo Padre indica specialmente le questioni riguardanti l'educazione e la disciplina del Clero, l'istruzione religiosa del popolo, la pubblicazione di buoni libri e l'incremento delle opere di carità. Raccomanda poi soprattutto la ricostituzione degli Ordini religiosi nel Portogallo.— Tocca i vantaggi dell'opera dei missionarii nelle colonie, ed esprime la speranza che il Governo voglia togliere gli ostacoli che impediscono il ritorno del Clero regolare, porgendo orecchio alla parola dell'Episcopato ed alla sua. Termina esaltando i benefizi della religione per il buon governo dei popoli, il che si applica principalmente al Portogallo, che tanto deve alla Chiesa ed alla fede cattolica.

Cause di Beatificazioni. — Nel palazzo del Vaticano Martedì 2 u. s. si tenne la Congregazione ordinaria dei Sacri Riti, nella quale si discussero i seguenti capi 1° Riassunzione della causa di canonizzazione del Beato Chanel, sacerdote marista, protomartire dell'Oceania.—2° Validità del processo apostolico sulla fama di santità e miracoli del Ven. Libermann, fondatore della Congregazione del Cuore di Maria—3ª Conferma del culto *ab immemorabili* del Beato Adriano Sommo Pontefice — e finalmente: Introduzioni delle cause di beatificazione della Ven. Annamaria Lapini, fondatrice dell'Istituto delle Stimmatine, e della Ven. Suor Filomena di Santa Coloma, monaca professa dell'Ordine dei Minimi.

Nomine Pontificie — Il S. Padre, con biglietti della Segretaria di Stato, ha nominato:

Il R.mo D. Sebastiano Nicotra Segretario della Nunziatura di Bruxelles, annoverandolo fra i suoi Camerieri segreti sopranumerarii;

Il R.mo Mons. Raffaele Scapinelli Segretario della Nunziatura di Lisbona;

Mons. Celli uditore della Nunziatura di Bruxelles.

Con biglietto della S. Penitenzieria ha poi nominato Mons. Averardi, Uditore di Rota, Reggente della stessa S. Penitenzieria.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha nominato Conte Romano il Signor Guglielmo Verspeyen, direttore del *Bien Public*, il quale ha consumata la vita, difendendo colla penna e colla parola la Chiesa ed il Papa.

— Il Cancelliere della Nunziatura Apostolica a Vienna Rev. D. Federico Leonhard, possessore di 80 mila fiorini e di ricchissimi doni ricevuti da Cardinali e da eminenti personaggi durante l'esercizio della sua carica, ha lasciato erede universale Leone XIII.

— Il 16 u. s. un signore transilvanico con un suo figlio tredicenne nella Chiesa di S. Stefano in Genova abiurò solennemente la setta degli Unitarii, abbracciando il Cattolicismo.

— È morto Mons. Luigi Traversi, Vescovo di Colle Val d'Elsa in Toscana.

—

— Il novello Nunzio Apostolico Mons. Ferrata presentò le sue credenziali al Presidente della Repubblica Francese, il quale lo assicurò che avrebbe trovato benevolo concorso nel governo per la sua pacifica missione. Anche il nuovo Nunzio Mons. Jacobini ebbe affettuose accoglienze dal Re di Portogallo nel presentare le sue credenziali.

— Il nuovo Vescovo di Strasburgo Mons. Fritzer prestò il giuramento di rito al Governatore Principe Hohenlohe, il quale si congratulò con lui a nome dell'Imperatore, e disse parole di affettuosa venerazione all'indirizzo del Romano Pontefice.

— Il 24 decorso Giugno fu approvata dal Parlamento prussiano la nuova legge, con cui si restituiscono alla Chiesa Cattolica 16 milioni di marchi sequestrati durante la lotta per la cultura.

— Dal primo luglio in tutta la Svizzera venne ufficialmente stabilito il riposo nei giorni festivi; e le amministrazioni ferroviarie soppressero in tali giorni il treno delle merci.

— In Dublino si è convertito al Cattolicismo, e fu battezzato nella Cappella della Madonna degli Angeli, Giorgio Skelfington Ussher, primogenito del Tenente Colonnello Ussher.

— In tutte le Chiese Cattoliche italiane degli Stati Uniti di America il 2 corrente si è letta una Lettera Pastorale di Mons. Arciv. di New-Jork, colla quale annunzia la costituzione e lo scopo della Società di S. Raffaele per la protezione degli emigrati italiani.

— A Treveri in Germania si celebrano feste sontuosissime per la esposizione della Veste inconsutile del Redentore: più di seicentomila pellegrini sono andati a venerare la preziosa reliquia.

— Il 27 Luglio fu posta la prima pietra di una Chiesa Cattolica da dedicarsi a S. Maurizio in Friedrichsberg presso Berlino.

— Un amico del defunto Windthorst ha donato al Direttore del Ginnasio di Meppen 25 mila marchi per promuovere la istruzione della gioventù che si consacra al Sacerdozio.

— Grandi feste hanno avuto luogo ad Ars in Francia nei primi giorni dello spirante mese, in onore del Santo Curato Vianney.

— In Angers (Francia) una Signora di nome Motais, soprannominata la Signora Nera, esercita un apostolato ammirabile, aiutata da altri anche Sacerdoti, verso la classe dei saltimbanchi procurando loro tutto il bene possibile materiale e morale.

— È morto Mons. Antonio Maria Buhagiar, Vesc. tit. di Ruspa, Delegato Apostolico ed Inviato Straordinario a S. Domingo, Haiti e Venezuola.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Se le distribuzioni quotidiane spettino al coadiutore ovvero al coadiuto.

Lauretana et Recitenen. Distributionum—27 Febbr. 1891—Durante l'anno 1884, il Capitolo della Basilica Lauretana tradusse in giudizio il *Fondo pel culto*, reclamando a favore dei beneficiati non soppressi le distribuzioni de' beneficii soppressi che il fisco, insieme alle costoro prebende, aveva incamerate. La lite lungamente protratta fu risoluta a vantaggio del Capitolo, e questo conseguì una ingente somma che fu divisa fra le dignità ed i canonici.

Or poichè, fin dal 15 marzo 1879, il sac. Pacifico Ripamonti era stato con bolla pontificia nominato coadiutore con futura successione dell'arcidiacono Paolo Giachini, perciò fra le costoro famiglie (il coadiutore ed il coadiuto erano già morti) sorse contesa a chi spettasse la somma di L. 439,92, assegnata dalle ricevute distribuzioni all'arcidiacono. La famiglia del coadiutore, allegava la consuetudine ed altre particolari ragioni: quella del coadiuto, il diritto e l'insegnamento dei dottori. Si ricorse alla S. Sede, la quale commise al Vescovo la risoluzione della lite. Il Vescovo di Loreto delegò la causa al Vicario generale di Recanati, il quale, dibattuta con diligenza la controversia, con sentenza del dì 18 aprile 1890, definì che la detta somma spettava tutta agli eredi del coadiuto Giachini, e che nessun diritto poteano vantarvi gli eredi del coadiutore Ripamonti.

Questi ultimi a tempo utile appellarono alla S. Sede.

La S. C. tolse ad esame il dubbio: *An sententia a Vicario generali Recitenen., iudice delegato, die 18 aprilis anni 1890 edita, sit confirmanda vel infirmanda in casu*—e il dì 27 febbraio 1891 risolse: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Donde si raccoglie:

a) Il coadiutore con futura successione di qualche beneficiato non può far sue le distribuzioni quotidiane, che spettano al coadiuto. Il Moneta *De distribut. quotidianis* p. II, q. 1, n. 34, citando il Navarro, il Gonzalez, e la S. Rota, scrive: « Coadiutor cum futura successione obtinendi dignitatem, canonicatum aut portionem in ecclesia cathedrali aut collegiata datus, regulariter nequit pro se lucrari distributiones quotidianas, sed eas lucratur pro coadiuto ».

b) Nondimeno in determinare siffatte cose fa d'uopo che innanzi tutto si osservino le particolari convenzioni e il tenore della bolla pontificia.

c) La consuetudine non ha valore quando si aggira su cose volontarie e facoltative.

d) Nel caso, era intervenuta una particolare convenzione fra il coadiutore ed il coadiuto, con che il secondo cedeva al primo annue L. 600 *ex fructibus, ex reditibus et proventibus ac etiam ex distributionibus quotidianis aliisque incertis.* È vero poi che il coadiuto fece percepire in vita al coadiutore taluni di questi frutti; ma fu cessione meramente volontaria; come meramente volontaria fu qualche altra simile cessione fatta da altri.

II.

Se i Vescovi di origine possono rifiutarsi di accettare nella propria diocesi qualche sacerdote appartenente ad istituto di voti semplici, che abbia abbandonato in perpetuo il proprio istituto.

Rhedonen. Iurisdictionis—27 Febbr. 1891—Il Sacerd. E. Garnier della diocesi di Rennes in Francia sommise alla S. C. che egli fin da teneri anni si allontanò dalla propria diocesi e recossi altrove per compiere gli studii. Fu ap-

presso ricevuto fra i novizii della Compagnia di Gesù, nella quale, terminato il corso delle scienze filosofiche e sacre, diede opera all' insegnamento per più anni, e finalmente nel mese di agosto del 1870 fu promosso al Sacerdozio dal R.mo Mons. Zanguillot, Vescovo della stessa Compagnia, delegato per le missioni. Però nel settembre del 1879 si allontanò in perpetuo dalla Compagnia e visse da sacerdote secolare. Non avendo intanto potuto conseguire dall'Ordinario di origine nè alcun officio in diocesi, nè lettere testimoniali, e nè anco la facoltà di celebrare la S. Messa, supplicò perchè la S. C. si degnasse dichiarare se poteva applicarsi a lui il decreto della medesima S. C. del 6 marzo 1864, onde al Vescovo di Treviso fu risposto: « Presbyterum Instituti Charitatis per indultum saecularizationis perpetuae redire sub potestate Episcopi originis ».

La S. C., proposto il dubbio: *An et quomodo sacerdos Garnier Archiepiscopi Rhedonen iurisdictioni subiiciatur*—il dì 27 febbraio 1891, dopo accurato esame, definì: *Affirmative, uti Ornario originis.*

Ecco le interessanti osservazioni fatte d'officio:

a) Ai superiori degli Ordini propriamente religiosi compete il diritto di rilasciare ai proprii sudditi regolari le lettere testimoniali, con cui possano venir promossi a tutti gli ordini sacri. Così il cap. *Abbas de Privil. in 6;* così pure il Tridentino *sess. 23 cap. 10 de ref.*

b) Ciò però deve intendersi colla condizione che vengano osservati i decreti di Clemente VIII del 1596, e la costituzione di Benedetto XIV *Impositis nobis* del 27 febbr. 1747, in cui vien disposto che siffatte lettere dimissoriali si esibiscano all'Ordinario del luogo; e quando questi trovisi assente o non tenga ordinazione in quel tempo, allora i superiori monastici potranno spedire le dimissoriali a qualunque Vescovo cattolico, purchè in esse facciano menzione delle dette cause e vi si aggiunga un attestato del Vicario, o del cancelliere, o del segretario del Vescovo del luogo dove la casa è fondata.

c) Gl'istituti poi di voti semplici, ad eccezione di alcuni che godono dei prefati privilegii (purchè sieno di voti perpetui), vanno regolati in ciò dal diritto comune, vale a dire sono sottoposti, come ogni altro sacerdote secolare, alle prescrizioni della costituz. *Speculatores* d'Innocenzo XII.

d) E però gli alunni di siffatti istituti vanno soggetti alla giurisdizione del Vescovo di origine, la quale riman sospesa durante il tempo che quelli dimorano nell'istituto: rivive poi, non appena da quello siano stati licenziati, o spontaneamente ne siano usciti.

e) Perciò, trattandosi del sac. Garnier, appartenente alla Congregaz. de' Preti della Carità di Venezia, la quale è un istituto di voti semplici, che non gode privilegio speciale, *in Tarvisina* 6 mar. 1864 ad 4.^{m} fu chiesto: « An in casu egressus ab Instituto per dimissionem vel dispensationem iidem ad iurisdictionem Episcopi loci pertineant, ubi domus cui nomen dederunt sita est, vel potius ad Episcopum cui subiecti erant antequam Instituto adscripti essent » la S. C. rispose: « Negative ad primam partem: affirmative ad secundam ».

f) E poichè siffatta risoluzione avea dato luogo a false interpretazioni, perciò il ch. Bizzarri nella sua *Collectanea* a pag. 712, riferito il cit. decreto, aggiunge del suo come appresso:

« Ex hac resolutione ad quartum dubium apparet haud iuri conformem esse illorum Antistitum agendi rationem, qua renuunt recipere in suas diœceses alumnos alicuius Instit. votorum simplicium, qui ad easdem diœceses ante professionem pertinebant, quique deinde ab Instituto seu congregatione dimissi sunt, vel ab iisdem votis dispensationem obtinuerint, ea tantum de causa, quod in aliquo instituto professionem emiserint, licet antea eorum iurisdictioni subiicerentur.

« Nec opponi potest praxis S. C. quae servatur in concedendis indultis saecularizationis professis votorum solemnium, pro quibus ordinarie loquendo requirit S. C. acceptationem Episcopi benevoli receptoris; nam professi votorum solemnium ob statum permanentem, quem amplexi sunt, in perpetuum a iurisdictione Episcoporum omnino subtrahuntur, quod locum non habet quoad professos votorum simplicium, qui dimitti et dispensari solent.

« Dixi *ordinarie loquendo*, quia S. C. aliquando, si gravis causa concurrat, cogit Episcopos ad recipiendos in suas diœceses saecularizatos, qui ante solemnem professionem eorum iurisdictioni subiiciebantur. Id tamen rare admodum durante meo munere factum est, licet S. C. *super statu regularium* declaraverit posse, ad effectum reformationis Ordinum Regularium obtinendae etiam invitis saecularizationes concedi, caute tamen et prudenter, perpensis peculiaribus rerum adiunctis ».

g) Per ciò poi che si attiene alla Compagnia di Gesù, questa in quanto al ricevimento dei sacri ordini non va regolata coi cit. decreti di Clem. VIII e di Bened. XIV, ma colla costit. di Gregorio XIII del dì 22 sett. 1582, la quale concede a' Superiori di permettere ai loro alunni che vengano ordinati da qualsivoglia Vescovo, senza bisogno che questi prenda informazione o esame della idoneità dei soggetti.

h) Nella detta Compagnia si emettono voti semplici e solenni. Può ben darsi che qualche alunno di soli voti semplici ed ordinato sacerdote venga licenziato dall'Ordine, ovvero ne ottenga il congedo. In tal caso, come tutti gli altri alunni d' Istituti di voti semplici, va soggetto alla giurisdizione dell'Ordinario di origine, il quale non può ricusarlo.

Sacra Congregazione de' Riti.

Formola di benedizione pei fanciulli, approvata e concessa ai Missionarii di Lourdes.

℣ Adiutorium nostrum in nomine Domini.

℟ Qui fecit coelum et terram.

ORATIO

Quaesumus, omnipotens Deus, pueris istis, quos Beatae et Immaculatae Virginis Mariae patrocinio et cultui dicamus, et pro quibus tuam deprecamur clementiam, bene ✠ dicere dignare, et per virtutem Sancti Spiritus corda eorum corrobora, vitam sanctifica, castimoniam tuere, et sensus eorum bonis operibus munitos informa; prospera tribue, pacem concede, salutem confer, charitatem largire, et ab omnibus diabolicis atque humanis insidiis tua protectione et virtute semper defende; ut post terrenam hanc vitam ad exoptata paradisi gaudia perveniant. Per Dominum.

ORATIO

Domine Jesu Christe, qui parvulos tibi oblatos et ad te venientes complectebaris (*hic Sacerdos ponat manus super capita puerorum)* manusque super illos imponens, benedicebas dicens: Sinite parvulos venire ad me, et nolite prohibere eos, talium est enim regnum coelorum, et angeli eorum semper vident faciem Patris mei; respice, quaesumus, ad huius pueri (*si fuerit unus*) *vel* puellae *seu* horum puerorum, *vel* harum puellarum, innocentiam, eorumque parentum devotionem, et clementer eos hodie per ministerium meum bene ✠ dic, ut sub protectione Beatae et Immaculatae Virginis Mariae, in tua gratia et misericordia semper proficiant, te cupiant, te diligant, te timeant et mandata tua custodiant et ad finem optatum feliciter perveniant per te, Salvator mundi, qui cum Patre et Spiritu Sancto etc.

Benedictio Dei Omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos et custodiat atque dirigat vos, et maneat semper vobiscum. Amen.

(*Aspergat aqua benedicta*).

Decretum adprobationis.

Tarbien.—Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa *XIII* ad humillimas preces hodierni Superioris Missionariorum ab Immaculata Deiparae Conceptione vulgo *de Lourdes* nuncupatorum in Dioecesi Tarbiensi, ab infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario relatas, superscriptam Benedictionis formulam a R.mo Assessore ipsius Sacrae Congregationis antea revisam approbavit, et in usum praefatorum Missionariorum benigne concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 10 Decembris 1890.

C. *Card.* ALOISI-MASELLA *Praef.*
Vinc. Nussi Secretarius.

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Circa l'imposizione degli scapolari e il modo di recitare le formole prescritte.

Pictaviensis—18 Apr. 1891 — Rector Decanus Ecclesiae B. Mariae V. a Berchorio, Dioec. Pictaviensis, huic S. Congregationi Indulgentiarum haec quae sequuntur exponit:

Aliquando impositio Scapularium ab Ecclesia approbatorum ita pro frequentia populi protrahitur, ut fiat cum assistentium taedio et Sacerdotis defatigatione, praesertim post primam puerorum Communionem vel exercitia Missionum, quia tunc permulti accedunt ad hos sacros habitus suscipiendos; quae praecaverentur incommoda, si Sacerdoti liceret una tantum vice dicere formulam numero plurali, imponendo successive, sed nulla interposita mora, Scapulare fidelibus praesentibus; quod quidem licitum videtur, cum adsit unio moralis inter formulae prolationem et impositionem Scapularium, et sic efficeretur unicus et completus actus.

Unde supradictus Rector sequens dubium dirimendum proponit: — Utrum liceat Sacerdoti, in impositione Scapularium ab Ecclesia approbatorum, omnibus rite peractis, dicere semel numero plurali formulam: *Accipite, fratres*, vel *sorores* etc., imponendo successive et sine interruptione Scapulare omnibus praesentibus; vel potius formula numero singulari pro singulis sit repetenda?

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita exhibito dubio respondit: —*Affirmative quoad primam partem; negative quoad secundam* uti decretum est in una Valentinensi die 5 Februarii 1841 ad dubium IV.

Datum ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 18 Aprilis 1891.

Jos. *Card.* D'Annibale, *Praef.*
L. ✠ S.
Alexander, Arch. Nicop., Secr.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Se in tempo del precetto pasquale o di missioni possa il Vescovo abilitare ad habitum *i confessori ad assolvere i compratori di beni ecclesiastici, che non si possono subito comporre colla Chiesa.*

Eminentissimo Principe,

Il sottoscritto Vescovo di C. umilmente espone all'E. V. R.ma che molti fra coloro i quali fecero illeciti acquisti di beni ecclesiastici, bramosi di comporsi colla Chiesa, ne sono spesso impediti, o per impotenza di pagare l'offerta, o per altre gravi ragioni.

In simili casi, codesto Sacro Tribunale ha conceduto che basti la seria promessa di comporsi al più presto possibile, e che intanto il Vescovo può abilitare i lor confessori ed assolverli dalla censura *in singulis casibus.*

Or, accadendo non di rado che non si possa subito ricorrere al Vescovo per le dette facoltà, massime in tempi di esercizii spirituali, o del Precetto Pasquale, il sottoscritto umilmente chiede se, almeno quando si tratti di penitenti che per gl' illeciti acquisti di beni sacri non si possono subito comporre colla Chiesa, possa il Vescovo facoltare per un determinato periodo di tempo qualche confessore ad assolverli dalle censure, come codesto medesimo Tribunale gli ha concesso per molti altri casi riservati, anche in modo speciale, alla Santa Sede. Che ecc.

« Sacra Pœnitentiaria, de speciali et « expressa Apostolica Auctoritate, Ven.li « in Ch.to Patri Episcopo Oratori in- « dulget ut, occasione missionum et « tempore paschali, valeat Confessariis « specialiter designandis concedere fa- « cultatem absolvendi a censuris eos qui « nequeant statim ad compositionem de- « venire, cum obligatione recurrendi « ad Episcopum intra bimestre pro com- « positione, et interim remoto scanda- « lo: Contrariis quibuscumque non ob- « stantibus. — Datum Romae in Sacra « Poenitentiaria die 1.ª Julii 1891. »

« R. *Card.* Monaco *P. M.* »
« *V. Can. Luchetti S. P. Substus.* »

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

CAPO TERZO

Dei mezzi e del modo pratico di usarli per impedire le confessioni sacrileghe.

(Cont.—V. questa parte, pag. 114-118)

ARTICOLO II.

Dell'aiutare alla sincerità dell'accusa con le interrogazioni.

§. 3.—Si chiarisce la terza regola. — E se ne previene una erronea interpretazione dannosissima.

3.ª *Regola.—Nell'attuare le due regole precedenti* (1) *il Confessore non solo vada dal meno al più, cioè dalle colpe meno gravi alle più gravi, dal numero minore al maggiore, e dalle industrie più prossime alle domande semplici progredisca a quelle che più se ne allontanano; ma in ciò fare eviti gli sbalzi, e proceda sempre per gradi.*

Ove questa regola non moderi l'uso delle due prime, ecco i tre precipui sconci che bene spesso ne seguiranno:

a) Molte anime apprenderanno ciò che salutarmente ignoravano. Non si può credere in quale completa ignoranza delle materie oscene si trovino specialmente molte donne nubili, cresciute e ben custodite da accorte e timorate madri; ignoranza che le accompagna, con immenso loro vantaggio, sino al matrimonio, o sino alla tomba, se rimarranno nubili. Altrettanto dicasi, benchè più raramente, di giovanetti stati quasi sempre a fianco dei loro genitori. Quanto perciò non è facile che tali anime apprendano, con inestimabile loro danno, da una non cautissimamente graduata domanda del Confessore quel che fortunatamente ignoravano? Deplorammo già la gravità di questo inconveniente nel 1.° articolo di questo capo; epperò ci dispensiamo dallo insistervi ancora.

b) Il penitente di leggieri si crederà offeso, quando non voglia attribuire a balordaggine del Confessore certe strane od esagerate interrogazioni. P. es.; se, presentandosi una coscienza nuova, il Confessore, per aiutarla ad accusarsi sinceramente sul 7.° precetto, cominciasse dall'interrogare: quante volte avete defraudato il prossimo nella roba?—chi non vede quale impressione sfavorevole non produrrebbe siffatta domanda ad un'anima alienissima da siffatte colpe? Se invece il Confessore s'introduce per esempio, a questo modo: Essendo ben facile che nel comprare, nel vendere od in altre occasioni il demonio ci tenti di non sempre osservare esattamente la giustizia, desidero che mi apriate con ogni franchezza ciò che possiate avere di scrupoli in materia di roba altrui (ed anche questa domanda, solo quando dal complesso delle circostanze non apparisca improbabile che il penitente abbia mancato in questo punto); o il penitente risponde di non avere in ciò nulla da accusare, ed allora il sacro ministro non procederà oltre, salvo se ragioni positive non lo inducano a dubitare della sincerità di quella risposta; o risponde di esservi qualche colpa, ed anche in tal caso il Confessore si guarderà bene dal soggiungere con uno sbalzo: Vi sarete dunque dall'ultima confessione appropriato roba altrui un cinquanta volte? Ma invece domanderà se quelle colpe sono avvenute raramente o piuttosto spesso (1), se in materia leggiera o piuttosto grave. E così dalle risposte e dallo stato d'istruzione, di timor di Dio ecc. del penitente, prenderà occasione e misura di avanzarsi *a grado a grado*, ed usando di preferenza la delicata ed efficacissima maniera 4.ª delle domande industriose (V. a pag. 117) fino a porne in sodo tutta la reità. Per tal modo e lo scopo si raggiunge con maggiore facilità, ed il penitente, lungi dall'offendersi, rimarrà grato ammiratore dell'arte e delicatezza del sacro ministro. Parimenti, se dal bel principio della confessione di una persona colta, noi cominciamo ad usare sperticati incoraggiamenti, domande suggestive ecc. è troppo manifesto che il penitente, il quale di sicuro si avvedrà che lo si vuol trattare come i bambini e gl'ignoranti, o si offenderà di tali maniere, o certo formerà un concetto ben altro che favorevole della prudenza del suo confessore. Al contrario, nè dispetto nè avversione ei ne concepirà, ma venerazione ed affetto, se il vedrà interrogare con industriosa carità, ma sobriamente e gradatamente, e il vedrà raggiungere lo scoprimento di tutte le piaghe quasi senza che l'infermo si accorga della perizia del pietoso medico.

---

(1) È bene ricordarle: 1.ª Regola.—Il Confessore per ordinario interroghi come se il penitente fosse più reo e più verecondo di quel che veramente gli pare.—2.ª Regola—Sempre che le domande semplici non sono evidentemente bastevoli a conseguire la sincerità dell'accusa, il confessore adoperi le domande industriose più o meno lontane dalle semplici secondo il maggiore o minore bisogno del penitente.

(1) Prima di proporre, nell'interrogare, un numero qualsiasi, è sempre utilissimo il domandare se le cadute sieno state rare o frequenti. La risposta fornirà un primo criterio utilissimo per regolare le successive interrogazioni.

c) Ma sia pure che non insegniamo la malizia al penitente, perchè già la conosce; sia pure che non l'offendiamo, perchè rozzo od insensibile; al certo senza prudente gradazione, noi facilissimamente, massime se ei sia di giovane età, faremo che perda molto dell'orrore che forse ancor conservava a quel peccato o a quella frequenza di cadute, vedendo che il Confessore ne lo crede probabilmente reo; perocchè (penserà egli) senza questa probabilità, non avrebbe fatto cotali domande. Viene p. es. ai nostri piedi un adolescente, e dice di aver sofferto tentazioni impure verso persone di altro sesso. Se noi, per facilitargli l'accusa, interroghiamo: Ebbene in questi due mesi da che non vi siete confessato, avete eseguito parecchie volte queste brutte azioni?—supposto che quel giovanetto non abbia consentito mai a quelle tentazioni, è ben chiaro che, osservando come il confessore non crede improbabile che egli abbia consumato quelle opere nefande, e per parecchie volte in due mesi, è tentato pensare che poi non sarebbe stato un male sì grave, se vi fosse caduto almeno qualche volta: quale spinta perciò a cadervi davvero non viene a ricevere dalla *non graduata* interrogazione del confessore? Ci si presenta un uomo, che si accusa di aver bestemmiato. Se per ottenere la sincera manifestazione del numero, noi di botto domandiamo: Una decina di volte al giorno? quando egli avrà bestemmiato appena qualche volta al mese, chi non intende che dopo siffatta interrogazione inclinerà a credersi poco men che un santo, e per lo innanzi avrà minore orrore a bestemmiare qualche volta di più?

Ogni inconveniente è prevenuto dalla *gradazione;* chè allora, ottenuto l'intento con quei mezzi che erano necessarii, ed in quelle misure in che occorrevano, gli altri, dannosi od inutili, sicuramente si ometteranno.

Ma quì è da notarsi molto attesamente, che questa medesima regola, tanto importante e necessaria, può, anzi suole essere a molti Confessori occasione di non aiutare quanto sarebbe uopo per conseguire la integrità dell'accusa; facendo così andare in fumo tutta la presente disquisizione, e tutti i relativi insegnamenti di tanti santissimi operai! Moltissimi confessori infatti, appena ascoltata la negativa del penitente, non veggono alcuna necessità e neppure convenienza di fare qualche altra domanda più industriosa; così, mentre cercano schivare lo scoglio del *troppo,* urtano miseramente in quello del *poco:* certo tali Confessori sono incomparabilmente più numerosi dei troppo insistenti!

No, venerati Confratelli, se hassi a credere a tanti insigni uomini apostolici, non dobbiamo prestar fede sì di leggieri alle prime negative dei penitenti, in ispecie se giovani, e soprattutto in fatto di lussuria. Oh! quanto son vere le seguenti parole del celebre Pallavicini: « Anzi vostra destrezza sappia scoprir tutto il male non solo da ciò che (il penitente) già incomincia a dire, ma anche quando nulla ancor ne dice; anzi quando ei nega, ma le circostanze vi danno un probabil motivo di temere, ch'ei taccia, o neghi per rossore ed ignoranza colpevole e dannosa: *Diligens inquisitor et subtilis investigator, sapienter et quasi astute interrogat a penitente quod forsitan ignorat, vel prae verecundia velit occultare. Aug. lib. de vera et falsa poenitentia.* E perchè in genere d'impurità tutti sono soggetti ad essere tentati, e insieme più che in altre materie cagiona rossore il manifestar le cadute; con persone ancora a voi ignote, se nulla dicono in tal materia, e insieme le circostanze vi danno a temere di colpevol silenzio, ex. gr. se vi accorgete che sono giovani mal educati senza frequenza di orazioni e di Sacramenti in mezzo ai pericoli, onde è quasi impossibile che in notabil tempo non abbiano avute almeno tentazioni; voi prima di finire la confessione, interrogateli, sempre supponendo il peggio, e fatevi la strada dicendo: *Avete poi udito cattivi discorsi, e avuti pensieri cattivi; non è vero?* E benchè neghino, prendete le negative per asserzioni, e proseguite per due o tre volte ancora dicendo: *Vi sarete fermato nei pensieri cattivi a posta per piacere; non è vero?* E benchè vi risponde di no, voi proseguendo ditegli: *Non vi turbate, nè vi scoraggiate, ancorchè vi abbiate acconsentito; questo vi sarà avvenuto molte volte, e poi vi sarà capitato di fare qualche opera cattiva; non è vero?* E succedendo che il penitente, vedendo che col male intendere avete indovinato il vero, vi comincia a dire con bassa voce: *Padre sì;* voi dissimulando proseguite a scoprire ancora qualche fallo, o numero di falli, e poi fermatelo, e con carità e perizia ditegli: *Non siete voi contento, che vi abbia fatti dir questi peccati? dite il vero: voi al principio vi siete lasciato sfuggire la bugia: ma consolatevi. Dio vi ha fatta la grazia, che io, non credendo alle vostre negative, vi ho aiutato a dir la verità. Consolatevi: questo è segno che Dio vuol perdonarvi; ma dite il vero, voi avete taciuto questi peccati anche in altre confessioni? ma ciò non ostante, non temete; siamo in tempo di rimediare a tutto, basta che rifacciamo tutte queste cattive confessioni...* (1) O quante e quante anime si sono

(1) E qui convien soggiungere tosto: *Né vi turbi il pensiero di dover ripetere le confessioni mal fatte, giacchè si fa molto presto, non dovendo voi far altro che rispondere alle mie domande.*

con queste industrie risanate e salvate! Tale esser dovea la perizia da medico spirituale del canonico de Rossi (2), di cui nell'orazione funebre fattagli in Roma nel 1762 si legge, che appunto indusse a manifestare sinceramente sue colpe uno, che già tredici volte avea avuto l'olio santo, e sempre avea in confessione taciuto. Or mirate l'importanza e i vantaggi d'essere e padre per carità, e medico pieno di destrezza. Quì certo il più dotto teologo senza le altre qualità non riusciva all' intento di scoprire tutto il male sepolto nel fondo di quel cuore » (Sac. santif. I, 19 e 20).

Egli è vero che delle volte l'occhio sagace del Confessore può scorgere *hic et nunc* alcun segno particolare di dubbia sincerità nel penitente, come « se non si accosta ai Sacramenti se non quando vi è spinto dalle regole o dal comando ; allorchè dà segni di turbamento nell'apparecchiarsi alla confessione e nell'incominciarla ; allorquando si accusa a mezza bocca ed in fretta; quando non presta certa attenzione agli ammonimenti del Confessore, non si emenda mai dei peccati veniali confessando sempre gli stessi, non mostra inclinazione alla pietà, non domanda consigli o raramente, gli esce talvolta, durante la confessione, qualche mezzo sospiro, si alza dal confessionale con aspetto non sereno, ma più torbido che mai: questi indizii, non presi isolatamente, ma a molti insieme, potrebbero far sospettare un poco l'accorto confessore della sincerità del suo penitente » (Mons. Guerra, *Le Vocazioni allo stato ecclesiastico*, c. XVI). Ma per ordinario non apparisce delle volontarie reticenze verun segno concreto particolare; anzi molti penitenti, esortati dal sacro ministro sin dal principio della confessione ad aprirsi con ogni sincerità, rispondono subito che se non voleano confessarsi bene, non sarebbero venuti a confessarsi per nulla: eppure, dopo, mercè le industriose domande del caritativo Confessore, manifestano catene lunghissime di commessi sacrilegi, ai quali certamente non avrebbero posto fine senza quelle pietose industrie. A non credere dunque leggermente alle prime negative dei penitenti, ove non si abbiano sufficienti segni positivi della loro sincerità, dee bastarci, essere miseria propria dell' uomo quella di peccare e poi vergognarsi di confessarlo: *Si abscondi* QUASI HOMO *peccatum meum et celavi in sinu meo iniquitatem meam* (Iob. 31, 33). Commentando le quali parole S. Gregorio il Grande scrisse: « *Usitatum* HUMANI GENERIS *vitium est et labendo peccatum committere, et commissum negando abscondere* »: dee bastarci il fatto continuo, quotidiano, affermato da testimoni innumerabili e maggiori di ogni eccezione, che le sacrileghe reticenze sono frequenti, più o meno, tra ogni sorta di penitenti. Dee bastarci che per lo più l'accusa dei peccati turpi, massimamente delle ricadute, non si consegue che mediante interrogazioni caritativamente industriose.

Ed è ben notevole, che i più valorosi a coprire con apparenza di veracità le loro reticenze, sono i più rozzi e trascurati o di piccola età, come quelli che non apprendendo abbastanza la enormità del sacrilegio, poco ne restano turbati ; laddove i più intelligenti e timorati, se vengono dalla verecondia indotti a tacer peccati, lasciano spesso trasparir di fuori l'interno rimorso che li agita.

Serbiamo adunque costante la gradazione, evitiamo accuratamente ogni sbalzo, ogni eccesso ; ma deh ! non omettiamo qualche pia industria, specialmente la citata 4.ª maniera, anche dopo le più lusinghiere negative dei penitenti (con le distinzioni però che esporremo nel § seguente); ed oh ! quanto spesso toccheremo con mano come ciò che pareaci quasi superfluo, era d'indeclinabil necessità! *(Continua)*

(2) Ora già canonizzato: S. Giovanni Batt. de Rossi. Nelle *Memorie* che quest'apostolo di Roma dettò pei Vescovi, Parrochi ecc., parlando specialmente dei poveri, disse *insegnar l'esperienza che essi* ORDINARIAMENTE *hanno precisa necessità della confess. generale.* E nella sua vita si legge che nel predicare toccava *sempre* il punto del non tacer peccati in confessione, solendo dire che *era questo come il sale per condire ogni vivanda.*

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO IV.

Professione

(Cont.—V. q. Parte, pag. 37—39)

ARTICOLO IV.

Requisiti alla Professione

SOMMARIO—164. Valore dei requisiti per la professione dei voti semplici—165. 1° Requisito: immunità da impedimenti—166. 2° Requisito: età—167. 3° Requisito: anno di noviziato—168. 4° Requisito: libertà—169. 5° Requisito: piena cognizione di causa—170. 6° Requisito: emissione dei tre voti sostanziali—171. 7° Requisito: intervento del superiore—172. Professione *in articulo mortis*—173. Modo di fare la professione — 174. Se con

scrittura—175. Se è nulla quando si contravviene al disposto delle costituzioni.

164 Avendo trattato della natura in genere della professione dei voti semplici, e della qualità dei voti che si emettono, passiamo a discorrere dei requisiti perchè siffatti voti rettamente vengano professati.—E quì fa d'uopo riflettere che, trattandosi non di voti solenni ma di semplici, i requisiti che quì appresso indicheremo generalmente non sono precettivi, ma direttivi, e valgono quando le rispettive costituzioni di siffatti istituti non prescrivano diversamente, dovendosi stare in tutto alle costituzioni medesime approvate da legittima Autorità.

165. E in primo luogo è necessario che chi professa questi voti non abbia alcun impedimento di dritto. Spiegammo altrove quest' impedimenti (V. n. 87 a segg.) trattando di coloro che possono ammettersi a novizii. Chi va escluso dal noviziato, va con più di ragione escluso dalla professione.

166. Occorre inoltre che si abbia la età richiesta. Il Tridentino vuole per la professione sì dei maschi come delle femmine, l' età di anni sedici completi (Sess. 25 *De regul.* cap. 15.): « In quacumque religione tam virorum, quam mulierum professio non fiat ante decimum sextum annum expletum... Professio autem antea facta sit nulla, nullamque inducat obligationem ad alicujus regulae, vel religionis vel ordinis observationem aut alios quoscumque effectus ». Il Ferraris (v. *Moniales* art. I, n. 89) aggiunge che i detti anni 16 devono essere completi *de momento ad momentum*, sicchè la professione non avrà valore se manchino anche poche ore di siffatta età; e ciò in forza di una dichiarazione della S. C. de' VV. e RR.—Vero è che siffatta età comincia dal giorno della nascita, non da quello del battesimo, secondochè definì la S. C. del Conc. *in Croton.* 4 dec. 1627 (ap. Ferraris l. c. n. 91). Questo pei voti solenni.

Deve dirsi ciò pure pei voti semplici? Quando non si prescriva diversamente dalle particolari costituzioni, crediamo essere anche questa la norma da seguire dagl'istituti coi predetti voti. Non essendo poi per questi direttamente la legge tridentina, non può applicarsi loro la sanzione irritativa ch'essa contiene. Perciò, professandosi i voti semplici in età minore, la professione (laddove non si oppongano, come s'è detto, le proprie costituzioni), non dovrà dirsi invalida.

167. In terzo luogo, per la professione, occorre che sia compiuto l'anno di noviziato; e ciò anche in forza del Tridentino medesimo l. c., il quale dichiara che nullamente si professa da colui che « minori tempore quam per annum post susceptum habitum in professione steterit ». Di che viene che anche quì l'anno dev'esser completo *de momento ad momentum*, sotto pena di nullità, come dichiarò la S. C. del Conc. il 1 febbr. 1631 (ap. Ferraris l. c.)

Ciò che il Tridentino ha stabilito per la professione dei voti solenni, può valere altresì per quella dei voti semplici, tranne la sanzione irritativa, se pur non si trovi apposta nelle particolari costituzioni. Le costituzioni medesime possono prescrivere un tempo più lungo, e speciali condizioni pel noviziato, le quali prescrizioni dovranno esattamente osservarsi.

168. In quarto luogo fa mestieri che la professione sia del tutto libera. Perciò sarà nulla quando si faccia dietro l' impulso della violenza o del timore (Cap. 1 *de regul.*, cap. 1 *de his quae vi metusve* etc.; Conc. Trid. sess. 25 *de regul.* cap. 15). Non basta però qualsivoglia timore per l'annullamento della professione; ma si richiede: 1° che sia grave ossia *cadens in virum constantem*, 2° che sia *ab extrinseco* cioè incusso da una causa libera esteriore; 3° che sia ingiusto; 4° che sia incusso affine di estorquere la professione medesima. Chi voglia maggiori dilucidazioni di questo timore legga il Ferraris v. *Regularis Professio* n. 24 seq. e v. *Metus* e gli altri canonisti.

È chiaro intanto che la violenza e il timore, come annullano la professione di voti solenni, così annullano quella pure dei voti semplici, essendo quella e questa un contratto che si fa con Dio e colla Chiesa.

169. Da ciò discende che, in quinto luogo, la professione dev'esser fatta con piena cognizione di causa. E però l'inganno o la

frode, in che alcuno può esser tratto intorno alla medesima, la rendono nulla. Così comunemente i Dottori (V. Schmalzgrueber in tit. de *Regular.* n. 165; Bouix *De Regul.* T. I Par. IV, Sect. II Cap. II. Ciò vale parimenti sì pei voti solenni e sì pei semplici.

170. In sesto luogo la professione va compiuta colla emissione dei tre voti sostanziali, di povertà, di castità, di obbedienza, oltre qualche altro che impongano le proprie costituzioni. I voti devono pronunziarsi esternamente: non è necessario però che si esprimano tutti e tre, e con formole comuni, potendo bastare che si usino formole e parole equivalenti, come ad es. promettendosi l'osservanza e l'obbedienza o la stabilità secondo le regole o le costituzioni, le quali prescrivono certamente l'osservanza dei tre voti (V. Schmalzgrueber l. c. Bouix l. c.).

171. E vuolsi fare, in settimo luogo, nelle mani del superiore come si disse altrove, affinchè non manchi la debita accettazione. Eccone la ragione, allegata dal Ferraris *l. c. n. 40*: « Et ratio est, quia cum professio sit contractus ultro citroque obligatorius, professum quidem obligans ad observantiam regularem, religionem vero ad eumdem alendum, et juxta ordinis constitutiones tractandum, requiritur necessario ad ipsam consensus utriusque partis, sicut in aliis contractibus reciprocis ». Ciò vale altresì per gl'istituti di voti semplici, pei quali veramente questo requisito non è sempre imposto dalle costituzioni, essendovene ben molte nelle quali i voti si emettono solamente a Dio nel tempo della S. Messa o in altra sacra funzione.

Chi debba essere poi questo Superiore, si sa che negli ordini religiosi di maschi sono i prelati di ciascun ordine, e in quelli di femmine sono i prelati da cui dipendono i varii monasteri, quando le regole non prescrivano altrimenti. Per gl'istituti di voti semplici, ecco come insegna il Bouix (*l. c. cap. V. §. 1)*: « In congregationibus, quae simplicia dumtaxat vota, seu late sumptam professionem emittunt, an et quatenus admissio pertineat ad Episcopum, videtur determinandum ex ipsarum constitutionibus vel legitima consuetudine: quod si constitutiones congregationis vel consuetudo id non determinaverint, non videtur admissio pertinere ad Episc., nisi de consensu congregationis ».

172. Circa la professione *in articulo mortis* è conceduto alle Suore di farla, quand'anco non abbiano compiuto l'anno di noviziato. Così S. Pio V, nella costit. *Summi sacerdotis cura*, in vantaggio delle monache domenicane; il che si estende a quelle di ogni altra religione, per la comunicazione dei privilegii. Vuolsi notare però col Ferraris (v. *Moniales* art. 1, n. 97 seqq.): 1° che se queste novizie ricuperino la sanità, dovranno di nuovo professare—2° che siffatta professione *in extremis* vale solamente per l'acquisto delle indulgenze — 3° che non ostante la detta professione, la dote non si può ritenere dal monastero, ma devesi restituire alla famiglia. Il Ferraris cit. conforta tutte queste osservazioni coll'autorità delle SS. CC. RR. e dei canonisti.—Crediamo che queste disposizioni possano formare la norma altresì degl'Istituti di voti semplici, tranne ciò che riguarda l'acquisto delle indulgenze (quando però le proprie costituzioni debitamente approvate non lo consentono), per cui si richiede una particolare concessione, non comunicando generalmente siffatti istituti nei privilegii dei regolari (v. n. 67).

173. In molti istituti di voti semplici la professione si suole rinnovare (qualora si fece a tempo determinato), durante la celebrazione della S. Messa. In ordine alla qual cosa, fu deciso dalla R. C. de' Riti che la professione possa pronunziarsi assai meglio fuori il tempo della messa; e che durante la Messa può tollerarsi purchè si reciti ad alta voce da una suora prima di ricevere la Comunione, e le altre la ratifichino mentalmente senza però che il Sacerdote sia rivolto ad esse colla SS. Eucaristia. Ecco il decreto:

« Sacerdos Joseph M. Finotti in civit. vulgo *Coloràdo* Americae Septentr. degens, exposuit S. R. C. quod invitatus ad excipiendam votorum religiosorum renovationem Sororum a S. Josepho nuncupatarum, invenerit in eiusmodi functione hunc obtinere morem, quo, scilicet, antequam singulae sorores SS. Eucharistiam recipiant, votorum formulam

emittant, ita tamen, ut unaquaeque prius formulam ipsam recitet, deinde SS. Sacr. statim sumat; stando interea sacerdote sacram hostiam in manibus tenente ante altaris septa. Quum hic mos irregularis ipsi visus fuerit, satius putavit illum sequi qui alibi servatur, iuxta quem sacerdos, dicto *Misereatur...* et *Indulgentiam,..* ad altare conversus expectat usque dum omnes religiosae votorum formulam protulerint: hoc autem actu expleto, et dicto *Domine non sum dignus...* SS. Eucaristiam distribuit. Jamvero praedictus sacerdos scire cupiens quid hac in re tenendum sit, eamdem S. R. C. adiit, solutionem sequentium dubiorum expostulans, nimirum:

« I. An liceat accipere renovationem votorum primo modo?

« II. An propria ratio sit ea, quam ipse sequutus est?

« III. Et quatenus nulla sit propria, quaenam sit admissa approbata ratio recipiendi emissionem aut renovationem votorum?

« S. R. C. respondit: Ad I, non licere, et modus in casu prorsus eliminandus.

« Ad II, Convenientius extra missam; et tantum in missa tolerari, quatenus formula renovationis votorum elata voce pronuncietur ab una ex monialibus, ratihabita mentaliter a ceteris.

« Ad III. Provisum in praecedenti » (10 ian. 1879 in Americae Septentr., n. 5859).

E prima la stessa S. C. avea definito che, standovi l'approvazione del Vescovo, o una legittima consuetudine, la detta professione possa pronunziarsi ad alta voce da ciascuna suora prima della SS. Comunione: « Utrum sacerdos permittere possit ut moniales in quadam anni solemnitate, priusquam sacram Communionem intra missam recipiant, alta voce professionem votorum suorum renovent?—S. R. C. resp.: Affirmative, dummodo accedat Ordinarii approbatio, vel adsit consuetudo » (12 Sept. 1857 in Molinen. ad 19, n. 5251).

174. Benchè non sia necessaria, per la validità, che la professione sia comprovata da scrittura, pure è sommamente da consigliare siffatto documento, siccome porta l'uso comune della Chiesa per le professioni di voti solenni (Schmalzgrueber *in lib. de Regul.* n. 179; Suarez *De Relig.* tom. 3, lib. 6, c. 12, n. 2). Nelle Costituzioni degl'Istituti di voti semplici, come si disse altrove (n. 65 *g*), la S. C. de' VV. e RR. suole apporre l'obbligo di tale scrittura, perchè la professione possa costare nel foro esterno.

175. In generale debbono osservarsi così nel modo della professione, come in tutte le altre cose, le costituzioni debitamente approvate. Ma se si vien meno al prescritto delle medesime, l'atto dovrà dirsi nullo? Sì, se le costituzioni contengono clausola irritante. Se poi semplicemente prescrivono, senza condannare di nullità l'atto contrario, in tal caso, trasgredendosi le medesime, si oprerà illecitamente, non già nullamente. Ecco come si legge nella causa *Pisana* del 10 genn. 1739 trattata dalla S. C. del Conc. (in *Thesaur. Resol.* ap. Bouix *l. c.*): « Notissimum est juris principium quod professio contra legem in peculiaribus constitutionibus alicuius ordinis praescriptam, non soleat irrita declarari, nisi haec ipsa nullitatis poena fuerit in eisdem constitutionibus a Sede Apost. specifice approbatis adjecta, secundum ea quae tradit Fagnanus (in cap. *Qui presbyterum* n. 8, *de Poenit. et rem.*); egregie E.mus Petra (ad const. 2 Anastasii II, n. 9; ad const. 5 Gregorii IX, n. 22, tom. 2, et ad const. 3 Callixti VI, n. 17, tom. 5): et colligitur ex decretis huius S. Congr. ».

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

Circa la facoltà che hanno i Vescovi ed i missionarii sulle dispense matrimoniali prima e dopo il matrimonio.

6.° Caso Morale.

Fabiano, nel giorno del suo matrimonio con Berta, si confessa a Sergio missionario, e gli fa intendere che *rem habuit* colla madre della sposa. Il missionario, colla

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico e liturgico:—Bossi can. Nivardo miss. ap. di Nervi—Intini can. teol. Paolo di Cerignola — Margiotta sac. Leonardo di Reggio—Nicodemo

venia del penitente, va dal Vescovo ed ottiene, in quel frangente, la dispensa dall'impedimento di affinità, coll' obbligo di chiederne a Roma la conferma. — Dopo il matrimonio, Sergio avvalendosi delle speciali facoltà, ch'egli abitualmente tiene dalla S. Penitenzieria, di dispensare *post contractum matrimonium* da quello impedimento, ne proscioglie Fabiano, senza più scrivere alla S. Sede.

Si chiede:

1.° Quando *omnia parata sunt*, che cosa può farsi dal confessore o dal Vescovo circa le dispense matrimoniali?

2.° La facoltà abituale che hanno i Vescovi ed i missionarii di dispensare da taluni impedimenti *post contractum matrimonium* può bastare ad esimere gli sposi dall'obbligo di ricorrere alla S. Sede, quando ne furono dispensati per necessità dal Vescovo prima del matrimonio?

3.° Che deve dirsi di Sergio, nel nostro caso?

Al primo—Il Vescovo può dispensare dagl'impedimenti matrimoniali quando vi ha una causa urgentissima e non v'è tempo di ricorrere nè anco per lettere al Rom. Pontefice o ad un suo delegato. È questa sentenza comunissima fra i DD. che si dimostra dal *c. 2 de Despon. impub.* e dal principio che la legge cessa quando non più si rende giovevole al bene comune o si rende di danno al privato. « Et ideo, ait Pignatellus (così S. Alfonso L. VI, n. 614), tunc alium inferiorem legislatore posse declarare quod lex impedimenti cesset et non obliget cum in eo casu, si adhuc Pontifex vellet legem obligare, talis voluntas respiceret malum, quia esset causa scandali, quod non est praesumendum ».

Quello che può fare in tal caso il Vescovo, può farlo ancora il parroco e anche il confessore, quando non ci sia tempo di ricorrere al Vescovo. Possono dichiarare che la legge dell'impedimento in quel caso gravissimo non obbliga. Così presso S. Alfonso *l. c.* il Roncaglia, il Giordano, il Pignatelli.

Ciò che compete al Vescovo, compete ancora al Vicario Capitolare, non però al Vicario generale. E poichè tal facoltà si concede *ratione dignitatis*, il Vescovo può delegarla pure ad altri anche abitualmente, però sempre con mandato speciale, siccome insegnano molti autori presso S. Alfonso l. c., con approvazione di questo S. Dottore. (V. d'Annibale Summ. T. III, n. 417; Mons. Giovine *De disp. matr.* V. I § 338).

Ma da quali impedimenti si può dispensare in siffatte necessità? Il ch. d'Annibale nettamente insegna *l. c.* n. 416: « Præsumpta haec Rom. Pontificis voluntas necessitate innititur tota, ex ea igitur metiri debet. Proinde non inspicitur 1. quodnam sit, ex his quæ a R. P. dispensari solent: nec 2. utrum sit unum aut multiplex, an mixtum. Nec 3. utrum matrimonium jam fuerit contractum quod omnibus; an sit contrahendum quod jam vix non omnibus constat ».—Diamo qualche dilucidazione a questo insegnamento:

a) Si può dispensare da qualsivoglia impedimento, purchè il Rom. Pontefice sia solito dispensarne per organo del Penitenziere maggiore. E qui è bene ricordare ciò che scrive il Reiffenstuel L. IV C. 21 App. n. 65: « Licet sint aliqua impedimenta super quibus potest et non solet Papa dispensare pro foro externo, vix est aliquod in quo potest et non soleat dispensare in foro interno per S. Poenitentiariam ».

b) Quantunque si tratti non di uno, ma di più impedimenti, e non semplici solamente, ma ancora misti, pure a tutti si estende la facoltà della dispensa (Sanch. II, 40, 6).

c) Questi impedimenti però devono essere occulti. Se infatti fossero pubblici, non vi sarebbe ragione di non differire il matrimonio ed aspettare la dispensa dalla S.

---

sac. Giuseppe di Napoli—Saletti Dott. Luigi can. di Randazzo.

Al solo caso morale: Cervone Sac. Francesco di Napoli.

Pel premio del caso morale, la sorte ha favorito il sac. Giuseppe Nicodemo di Napoli; pel premio del caso canonico il sac. Leonardo Margiotta di Reggio Calabria; per quello del caso liturgico il detto Sac. Nicodemo di Napoli.

Sede; ed oltre a ciò si darebbe luogo a più grave scandalo se si conoscesse che il Vescovo dispensasse da un pubblico impedimento (V. Giovine *De dispen. matr.* T. I, § 334 n. 4). (1)

d) Si può dispensare non solo dopo contratto il matrimonio, ma sì ancora innanzi di contrarsi.

Abbiamo detto che tal facoltà compete al Vescovo nei casi di urgentissima necessità. Quali sarebbero questi casi?—Pel matrimonio da contrarre il chiaro Mons. Giovine *l. c.* ne assegna due soli: 1.° quando in pericolo di morte si tratta di legittimare la prole; 2.° quando tutto sia preparato pel matrimonio e non ci sia modo come differirlo senza probabile infamia o senza scandalo.

In quanto al 1.° caso, la S. Sede oggidì ha provveduto con dare esplicita facoltà ai Vescovi di dispensare da qualsivoglia impedimento dirimente non solo occulto, ma anche pubblico, ad eccezione dell'affinità in linea retta, proveniente da copula lecita, e del sacro ordine del presbiterato.—In quanto ai suddiaconi, ai diaconi ed ai professi di voti solenni, possono in morte venir dispensati; ma laddove abbiano a risanare, il Vescovo deve tenerne avvertita la Suprema Congr. del S. Officio, e intanto deve rimuovere lo scandalo quanto più sia possibile, o inducendoli a recarsi in altro luogo, dove non siano conosciuti; ovvero ingiungendo loro gli esercizii spirituali, ed altre pratiche di penitenza (S. Congr. S. Off. 20 febr. 1888 Mon. Eccl. Vol. V Par. II, p. 35).

Questa facoltà possono i Vescovi comunicarla abitualmente ai soli parroci, o economi curati (esclusi i sottoparroci e i cappellani) e pei soli casi quando manchi il tempo di ricorrere all' Ordinario e vi sia pericolo in mora (S. C. S. Officii 1 mar. 1889, e 23 apr. 1890—Mon. Eccl. Vol. VI Par. I, p. 81, Par. II, p. 265).

In rispetto al 2.° caso, i Vescovi *quando omnia parata sunt* possono dispensare; ma occorre, giusta l'insegnamento dei Dottori, che non solo si tratti di delitto occulto e infamante, non solo che non si possa senza pericolo d' infamia o di scandalo ricorrere al Papa, o ad un delegato con facoltà di dispensare, ma ancora che non ci sia modo come differire il matrimonio: « Ut omnibus excogitatis modis nulla aperiatur via evadendi occulti criminis suspicionem, et inde infamiam et scandalum oriturum si differretur matrimonium ». Così Mons. Giovine *l. c.* § 335, n. 4. Il quale Autore insegna che, a scongiurare il sospetto del delitto occulto può consigliarsi che si emetta il voto temporaneo di castità, senza dire ch' è temporaneo. Ma questo mezzo, escogitato prima dal Sanchez e da altri, come giustamente osserva S. Alfonso, *l. c.*, non è scevro di pericoli, potendosi ben sospettare quello che si è fatto. Ed oltre a ciò, aggiunge il d'Annibale *l. c. nota 32*, se il parroco non dagli sposi, ma altronde conobbe l'impedimento, a che potrà valere questo mezzo?

Del resto, anche per questo la S. Sede ha provveduto, dando nella pagella solita delle facoltà sui riservati al n. 11. quella pure « dispensandi super dicto occulto impedimento (primi, nec non primi et secundi ac secundi tantum gradus) seu impedimenti affinitatis ex copula illicita etiam in matrimoniis contrahendis, quando tamen omnia parata sint ad nuptias, nec matrimonium, usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio, absque periculo gravis scandali differri queat: remota occasione peccandi, et firma manente conditione quod copula habita cum matre mulieris huius nativitatem non antecedit, iniuncta in quolibet casu pœnitentia salutari ».

Ai Vescovi cui va data questa espressa

(1) Bened. XIV in Syn. Lib. IX cap. II n. 3 insegna che la facoltà del dispensare da impedimenti pubblici in qualunque caso "communi fere calculo Doctores denegant Episcopo, quin imo Sacrae Urbis Congregationes, Concilii videlicet, ac supremae inquisitionis, non semel proscripserunt tamquam falsam et temerariam propositionem asserentem Episcopo ius dispensandi super impedimento dirimente publico, quod obsistat matrimonio contrahendo, etiamsi gravis urgeat illud contrahendi necessitas „.

facoltà, come giustamente osserva Zitelli (*De disp. matr.* P. II pag. 48) non compete pure la interpretativa o la quasi ordinaria sul medesimo oggetto: « Quasi ordinariae potestati locus non est, quando habetur expresse delegata ». I Vescovi adunque che hanno la prefata pagella, devono in tutto conformarsi alla medesima, non potendo avvalersi di quella pure spiegata innanzi. Debbono perciò tener presenti le condizioni che seguono, le quali se non si osservano rendono nulla la dispensa:

a) La facoltà corre nei soli casi d' impedimento che proviene da copula illecita fra congiunti in primo e secondo grado di affinità, e fra congiunti nel solo secondo grado.

b) Purchè però, trattandosi di peccato commesso colla madre della sposa, la detta copula abbia avuto luogo dopo la nascita della sposa; e ciò perchè sia lontano il pericolo che fra gli sposi intervenga non solo l'impedimento di affinità, ma quello pure di consanguinità in 1° grado, da cui nè anco il Papa può dispensare.

c) È mestieri che l'impedimento sia occulto. Fu chiesto alla S. Penitenzieria: « Num in facultate a S. Poenit. Episcopis concessa super impedimentis matrimonii occultis comprehendatur facultas dispensandi super impedimentum matrimonii *materialiter* publicum sed *formaliter* occultum » e nel 1875 fu risposto: « Non comprehendi ». (V. Mon. Eccl. Vol. II, Par. III, pag. 117).

d) Si può dispensare nel solo caso in cui 1.° si scopra l' impedimento quando tutto sia preparato al matrimonio, e 2.° quando il matrimonio stesso non si può differire fino a che non si ottenga la dispensa dalla S. Sede. Perciò non è necessario che l'impedimento si scopra il giorno stesso del matrimonio. Anche quando ciò avvenga parecchi giorni prima, purchè si avverino quelle due condizioni, il Vescovo può dispensare.

d) Deve rimuoversi l'occasione di peccare. Qui si parla senza dubbio dell'occasione volontaria e prossima: se è involontaria deve almeno rendersi rimota; e non prima si può procedere alla dispensa.

e) Si deve ingiungere una penitenza salutare. Non si dice penitenza grave, nè si specifica, rimettendosi tutto all'arbitrio e alla prudenza del dispensante, purchè imponga una penitenza salutare.

Questa facoltà il Vescovo può delegarla al Vicario generale anche pel foro esterno ed abitualmente, come pure abitualmente al Penitenziere ed ai Vicarii Foranei nel solo foro di coscienza; agli altri confessori *in singulis casibus*, ovvero *ad tempus*. Così nella cit. pagella.

Ciò vale pei matrimonii che sono da celebrarsi. Per quelli di già celebrati, quali sarebbero le cause urgentissime perchè il Vescovo possa dispensare? Eccole secondo il ch. d' Annibale l. c. il quale le desume da S. Alfonso l. VI n. 611: « si vel separatio fieri sine gravibus damnis, vel dispensatio differri sine periculo incontinentiae non possit ».

Quando adunque, dopo contratto il matrimonio, si scopra qualche impedimento, e non può aver luogo la separazione senza gravi danni, ovvero non si possa aspettare la dispensa pontificia senza il pericolo d'incontinenza, il Vescovo in tal caso può dispensare. Occorre però che si avverino le seguenti condizioni assegnate sul prescritto del Tridentino e sull'insegnamento de'Dottori, da Benedetto XIV *in Syn. Dioec.* Lib. IX, Cap. II, n. 1: « Non posse Episcopum eam potestatem sibi usurpare nisi simul concurrant sex circumstantiae: primo scilicet, ut jam matrimonium fuerit contractum in faciem Ecclesiae, omnibusque ad hibitis solemnitatibus. Secundo ut contractum fuerit in bona fide ex juris aut facti ignorantia. Tertio ut sit consummatum. Quarto ut impedimentum sit occultum. Quinto ut non possit facile adiri prima Sedes, seu dispensatio a Papa obtineri ob paupertatem, rusticitatem, locorum distantiam, aliasque similes causas. Sexto denique, ut non possit separatio fieri sine scandalo ».

Queste condizioni, insegna Mons. Giovine l. c. § 334, n. 4, debbono tutte verificarsi perchè il Papa suppongasi consenziente. E quanto alla 1ª e 2ª condizione, occorre soprattutto la buona fede (1). Il Tridentino

(1) Circa la buona fede bisogna osservare

Sess. 25 cap. *Tametsi* commina la pena del diniego della dispensa a coloro che si maritano colla speranza di esser poi dispensati da qualche impedimento.—La 3ª condizione è pur necessaria: quando gli sposi non si sono ancora uniti, non v'ha scandalo, d'ordinario, se aspettino ancora la dispensa pontificia.—È anche richiesto che l'impedimento sia occulto: quando fosse pubblico, non sarebbe scandalosa la separazione, che anzi ne verrebbe scandalo quando non si effettuasse.—Richiedesi ancora il non facile accesso alla S. Sede, ovvero ad un delegato con facoltà di dispensare, imperocchè se facilmente ed in breve tempo può ricorrersi per ottenere la dispensa (anche per mezzo delle lettere), non dee presumersi nel Vescovo la detta facoltà.—L'ultima condizione richiede che la separazione non si possa effettuare senza scandalo, ovvero senza pericolo d'incontinenza (V. Ligor. VI n. 1125).

Dal fin quì detto può risolversi un caso molto ovvio e pratico. Pongasi p. e. che il parroco in confessione scorga un impedimento fra coniugi dopo contratto il matrimonio. Che deve fare? Certo, se il penitente è in buona fede, non può ammonirlo (ove altrimenti si temano scandali o incontinenze che in tali casi devono quasi sempre temersi) se prima non si sia provvisto della necessaria dispensa. In tal caso la dispensa non può darla il Vescovo se può facilmente ottenersi dalla S. Penitenzieria; perchè, come s'è detto, non si teme nè scandalo nè pericolo d'incontinenza formale. Si ascolti S. Alfonso VI, 1123: « Bene advertunt Croix et Fel., Pot. quod si dispensatio commode possit per epistolam obtineri a S. Poenitentiaria, tunc non potest Episcopus dispensare, quamvis (ut dicit Croix) plures fornicationes materiales interim habeantur ».—Ma se il penitente non sta in buona fede? È questo il caso, crediamo noi, nel quale il Vescovo può dispensare; giacchè quì si temono fornicazioni non materiali ma formali (tranne qualche rarissima eccezione) pel tempo necessario a chiedere la dispensa dalla S. Sede.

Del resto, anche per taluni casi di dispensa *post contractum matrimonium*, i Vescovi sogliono avere speciali facoltà, che si desumono dalla nota pagella. Esaminiamole accuratamente, non valendo pei detti casi le facoltà interpretative fin qui spiegate:

Al n. 11 si dà la facoltà « dispensandi super occulto impedimento primi, nec non primi et secundi ac secundi tantum gradus affinitatis ex illicita carnali copula provenientis, quando agatur de matrimonio cum suae putatae uxoris matre, dummodo illa secuta fuerit post eiusdem putatae uxoris nativitatem, et non aliter: monito poenitente de necessaria renovatione consensus cum sua putata uxore, aut suo putato marito, certiorato, seu certiorata de nullitate prioris consensus, sed ita caute, ut ipsius poenitentis delictum nusquam detegatur: et quatenus haec certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, renovato consensu iuxta regulas a probatis Auctoribus traditas; remota occasione peccandi, ac iniuncta gravi poenitentia salutari, et confessione sacramentali semel in mense per tempus dispensantis arbitrio statuendum ».

Al num. 12 poi si conferisce la facoltà « dispensandi super occulto criminis impedimento, dummodo sit absque ulla machinatione, et agatur de matrimonio iam contracto: monitis putatis coniugibus de necessaria consensus secreta renovatione: ac iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione semel quolibet mense per tempus dispensantis arbitrio statuendum ».

Il Vescovo adunque ha facoltà dalla S. Sede di dispensare da due impedimenti *post contractum matrimonium:* da quello di affinità

---

che il Tridentino dice: *scienter praesumpserint*, le quali parole, giusta S. Alfonso VI, 1124, richieggono 1° che si conosca il fatto che dà luogo all'impedimento, e 2° che si conosca l'impedimento medesimo. Di che non si dovrebbe accusare di mala fede chi avesse sposata una donna cui ignorava esser consanguinea in secondo grado colla persona da lui *carnaliter cognita;* ovvero ciò conosciuto, ignorava l'impedimento indotto di affinità.—Basta poi che la buona fede si trovi in un solo degli sposi, come insegnano i DD. e definì la S. C. del Conc. 19 apr. 1692 *in Aegitanien.* ad 6 (V. Giovine *l. c.* § 234 n. 6).

ex copula illicita, e da quello di delitto. Vogliono intanto osservarsi le seguenti condizioni:

Quanto al primo:

a) La facoltà è solo per gl'impedimenti del 1° grado di affinità, o del secondo, o anche del primo e secondo, provenienti da illecita copula carnale.

b) Purchè però non si tratti di uomo che *habuit rem* colla madre della voluta moglie prima della costei nascita; e ciò pel pericolo, come si disse sopra, che osti ancora l'impedimento di consanguinità in 1° grado.

c) Si dovrà ammonire il penitente di rinnovare il consenso al matrimonio, il quale fu nullo, e insieme si dovrà fare che ancor l'altra parte, ammonita della nullità del matrimonio, rinnovi il suo consenso. E ciò con tal prudenza e cautela, che non si sveli il commesso delitto. E poichè siffatta rinnovazione di consenso può essere talvolta causa di gravi pericoli, perciò fa d'uopo tener presenti le regole che assegnano i buoni Teologi (1).

d) Si dovrà togliere l'occasioue di peccato, come fu detto innanzi.

e) La penitenza da ingiungere dev'esser 1° grave, e 2° salutare, oltre la quale deve imporsi la confessione sacramentale una volta al mese per un tempo da stabilirsi ad arbitrio del dispensante.

In ordine al secondo impedimento, cioè a quello di delitto, fa d'uopo tener presente come appresso:

a) La dispensa si estende a tutt'i casi contenuti nell'impedimento *criminis*, tranne però quando ci sia stata macchinazione.

b) Debbonsi ammonire entrambi i coniugi, e della nullità del matrimonio, e della secreta rinnovazione del consenso (1).

---

(1) Si noti che l'obbligo di rinnovare il consenso, di cerziorare l'altra parte della nullità del primo matrimonio, e di fare che anche questa rinnovi il consenso, sono condizioni necessarie perchè valga la dispensa, secondo insegna Bened. XIV Notif. 87, n. 68 e S. Alfonso VI, 1116 in fin.

S. Alfonso esamina varii modi suggeriti dai dottori per la prefata rinnovazione del consenso. Il miglior modo, scevro di difficoltà, e approvato dal S. Dottore sarebbe se la sposa dicesse allo sposo: *Quando ci maritammo non ebbi il vero consenso: ora intendo prestarlo: vuoi prestarlo ancor tu?* — Imperocchè quì fa d'uopo che si osservino tutte queste cose:—1° che si faccia intendere alla parte inscia che il matrimonio è nullo, altrimenti sarebbe nullo il nuovo consenso—2° che il consenso sia positivo e *de praesenti*—3° che non si manifesti il delitto occulto. È pure d'approvare l'uso dei buoni e prudenti confessori, i quali invitano il penitente a condurre innanzi a se l'altro coniuge, e con permesso del primo rivolgono ad esso la detta interrogazione e ad amendue fanno rinnovare il consenso.

Le formole che S. Alfonso non approva sarebbero le segueti:—1ª *Se fosse stato nullo il nostro matrimonio, non intendi ora ricevermi di bel nuovo?* Questa non induce di per sè la notizia della nullità del primo matrimonio, e però non offre la vera rinnovazione del consenso—2ª *Se non ti fossi sposato a me, non sposeresti di nuovo?* Quì non avrebbe luogo il positivo consenso—3.ª *Per mia consolazione voglio maritarmi di nuovo: su via maritiamoci.* Quì nè anco si darebbe notizia della precedente nullità.—Fa d'uopo adunque stare alla primitiva formola o ad altra simile a quella.

Ma se l'altro coniuge duro forse e sospettoso voglia conoscer tutto; ovvero si temano gravi danni, in tal caso, nelle dispense semplici i teologi consigliano di ricorrere di nuovo alla S. Sede per ottener la sanatoria *in radice*.

Questo ricorso è necessario anche nelle dispense di cui trattiamo? — Sembra che no; giacchè nella pagella sta detto: " Et quatenus haec certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, renovato consensu iuxta regulas a probatis auctoribus traditas „. S. Alfonso in tal caso *l. c. n. 1117 in fin.* sull'autorità d'insigni teologi, consiglia questo modo: " Si accedat copula maritali affectu habita ex parte coniugis inscii impedimenti per dispensationem iam sublati, intendendo sic exprimere novum consensum ad matrimonium de novo contrahendum, nam ex altera parte inscia impedimenti iam exercetur copula eo affectu ex primo consensu praestito, usque tunc in effectu perseverante „.

(1) Si noti che quì, a differenza del 1° impedimento, si vuole assolutamente la rinno-

c) La penitenza da imporsi dev'essere ancora quì grave e salutare colla ingiunzione della sacramentale confessione una volta al mese per qualche tempo determinato.

Sono questi i casi nei quali può il Vescovo dispensare per delegazione espressa della S. Sede, nei quali cessa la delegazione interpretativa consentitagli dai Teologi.—Negli altri casi, o di impedimenti diversi da questi, o di circostanze escluse dalla delegazione espressa, può il Vescovo anche avvalersi della facoltà interpretativa? Crediamo di sì, non essendo in quella nessuna derogazione per questa. E ciò si conferma dalla causa agitata presso la S. C. del Conc. il dì 28 gennaio 1881 (V. Mon. Eccl. Vol. II, Par. III, pag. 117), nella quale un matrimonio contratto con impedimento di affinità, formalmente occulto e materialmente pubblico, da cui dispensò il Vescovo, non ostante la delegazione espressa della pagella, la quale non si estendeva a quel caso, pur fu deciso non invalido dalla S. C.

Al secondo—Fa d'uopo ora di esaminare se, tanto per la facoltà interpretativa, quanto per la espressa, ci sia obbligo di ricorrere alla S. Sede per la conferma della dispensa.

In quanto alle dispense da impedimenti scoperti dopo celebrato il matrimonio, non v'ha obbligo alcuno di convalidazione pontificia. Non ve n'ha per le dispense con facoltà interpretativa, perchè i Teologi non ne fanno menzioue, non escluso Benedetto XIV il quale accuratamente espose le sei condizioni richieste.—Neppur ve n' ha per le dispense con facoltà espressa, essendochè quest' obbligo non è imposto nella pagella che contiene quella facoltà.

Deve dirsi così quanto alle dispense da impedimenti che si conoscono prima del matrimonio? In ordine a quelle che hanno luogo con facoltà interpretativa, ecco come insegna S. Alfonso VI, 614: « Notant tamen praefati auctores quod esto tunc permittatur contrahi matrimonium, tamen quantocius (saltem ad maiorem securitatem et ad salvandam reverentiam legibus Ecclesiae debitam) recurri debet ad S. Poenitentiariam ut ab illa dispensatio obtineatur ». Da ciò si deduce che vuolsi ricorrere alla S. Penitenzieria più che per necessità, per convenienza, per salvare cioè la riverenza dovuta alle leggi della Chiesa: chi perciò non ricorresse dopo tale dispensa, non offenderebbe nessuna legge. Onde il dottissimo d'Annibale ebbe a dire (Summ. T. III, n. 416): « Cum autem dispensatio semel data fuerit, matrimonium ratum est: adeoque non oportet novam postea dispensationem impetrare ».

Non così però quanto alle dispense con facoltà espressa. Quì abbiamo la manifesta ingiunzione di ricorrere alla S. Sede dopo cessato il pericolo. Nella pagella infatti si legge: « usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio »; colle quali parole si dà ad intendere che la dispensa alla quale è abilitato il Vescovo, non esclude l' obbligo di ottenerne la convalidazione dalla S. Penitezieria.

Ma non può il Vescovo (o il missionario che abbia eguali facoltà) avvalersi in tal caso della facoltà di dispensare da quell'impedimento *post contractum matrimonium?* Devesi a ciò rispondere negativamente, soprattutto dopo una dichiarazione della S. Penitenzieria fatta ad un Vescovo che gentilmente ce l'ha comunicata. Eccola testuale.

« I Teologi insegnano, frà i quali S. Alfonso (Lib. IV n. 613), che in caso di vera necessità, *quando omnia parata sunt*, il Vescovo può dispensare da un impedimento occulto di matrimonio, come da quelli di affinità per copula illecita, coll'obbligo però di ottenerne poi la convalidazione da codesto Sacro Tribunale.

« Or quando il medesimo Tribunale concede ai Vescovi la straordinaria facoltà di

---

vazione del consenso, senz'altra agevolazione. Perciò quando si temono scandali e danni gravissimi coll' ammonire l' altra parte, e vi ha tempo di scrivere a Roma, deve chiedersi la dispensa in radice; quando no, crediamo che ancora per quest' altro caso possa il Vescovo avvalersi della facoltà presuntiva che gli attribuiscono i Teologi, permettendo che la rinnovazione del consenso si compia colla sola copula coniugale.

dispensare dall' impedimento di affinità *ob copulam illicitam post contractum matrimonium* (come al n. 11 della Pagella), corre pure l' obbligo anzidetto di ricorrere alla Sacra Penitenzieria, nei casi in cui il Vescovo abbia dispensato prima del matrimonio da tale occulto impedimento?

« Laddove la risposta fosse affermativa, l'oratore si avanza a chiedere la prefata convalidazione per un matrimonio che si è dovuto celebrare per necessità con dispensa dell'Ordinario ecc.

« Sacra Pœnitentiaria ad præmissa respon-
« det: Ven.lis in Ch.to Pater Episcopus O-
« rator consulat pagellam facultatum sub
« numero XI°. ℣ *Item*.— In casu vero par-
« ticulari, de quo in precibus, attentis om-
« nibus, eadem Sacra Poenitentiaria prae-
« laudato Episcopo oratori facultatem con-
« cedit sive per se sive per confessarium
« convalidandi supradictum matrimonium
« iuxta pagellam loco citato.

« Datum Romae in S. Pœnitentiaria die
« 4 iunii 4886.

F. Simoneschi Ep. S. P. Reg.
Hip. Can. Palombi S. P. Secr.

Al terzo—È tempo già di venire alla soluzione del caso, la quale si rende facilissima dall'esposte dottrine. Sergio che si arbitra di canvalidare il matrimonio di Fabiano, dispensato già dal Vescovo dall'impedimento di affinità prima di contrarre quando *omnia parata erant*, fa malissimo e nullamente.—Devesi perciò supplicare la Sacra Penitenzieria, tacendo il nome, per la convalidazione del matrimonio, fino a che l'impedimento rimane occulto. Laddove poi venisse a rendersi pubblico, fa d' uopo ricorrere, pel foro esterno e colla manifestazione dei nomi, alla Dateria se gli sposi son possidenti, ovvero di nuovo alla S. Penitenzieria se son poveri.

II.

Norma onde va regolata la giurisdizione parrocchiale sulle case dei privati.

4.° Caso Canonico.

In molte città sono in voga i così detti *sventramenti*, onde per allargare le piazze e le strade, si abbattono e si modificano le case dei privati.—Nella città di S., Tarquinio possiede una casa che ha avuto fin qui l' ingresso da una piazza appartenente alla parrocchia di A.; or è costretto, pel detto sventramento, di aprire invece l'ingresso dal fianco che mette sopra una nuova strada, su cui per lungo tratto esercita giurisdizione il parroco di B.

Si chiede;

1° Qual' è la norma onde va regolata la giurisdizione parrocchiale sulle case dei privati?

2°, A qual giurisdizione appartiene, nel caso, l'abitazione di Tarquinio?

Al primo—La giurisdizione parrocchiale va circoscritta in un determinato territorio, oltre il quale non si estende (Conc. Trid. Sess. 21 cap. 4 de ref. e Sess. 24 cap. 13 de ref.).

Come si dovrà misurare questo territorio? In alcuni luoghi, dice il Ferraris (v. *Parochia* n. 17), la giurisdizione parrocchiale va determinata solo per famiglie, senza riguardo a confini materiali, e si appella gentilizia, onde si esercita sopra tutte e singole queste famiglie dovunque esse si ritrovino. Ma questa è una eccezione; la regola generale si è che la circoscrizione delle parrocchie va fatta *per domos materiales et per determinatos districtus locales* (Ferraris l. c.). Un determinato distretto locale, colle case che vi sono, o che vi si possono edificare, costituisce l'ambito della giurisdizione parrocchiale.

Ma una casa la quale si trovi nei confini di due differenti distretti parrocchiali, a quali dei due si appartiene? È regola generalmente ammessa, come insegna il Barbosa (De off. et pot. Episc. Par. II, Alleg. 32 n. 71), che la casa spetta alla giurisdizione di quel parroco, nel cui distretto ha l'ingresso. E la ragione si è che dalla porta si giudica a cui spetta la casa. E però quando la casa tiene due porte in due parrocchie diverse, sarà di quella parrocchia nel cui distretto ha la porta principale e più frequentata. Si ascoltino le parole del celebre canonista: « Septimo infertur habitantem in confinio duarum ecclesiarum parochialium cen-

seri parochianum illius in qua domus aditum habet, ex notabili doctrina Bart. *in l. 6 num. 6 in fine, ff. de damno infecto*: huius illationis ratio est, quia ex aditu judicatur de domo, cui cedat, *l. et cui aedes, ff. legato* Bald. *consil. 60 n. 5. volum. 1*; et secundum Bartol. in l. praedii, §. *qui domum, ff. de legat. 3.* domus quae habet duas portas in diversis parochiis, iudicatur de ea parochia, in qua residet porta principalis et aditus magis frequentatus ».—Così pure il Ferraris l. c. n. 37, e lo stesso Barbosa *De off. et pot. Parochi* P. II, cap. 21, n. 43.

Al secondo—Ciò posto, sarà facile la soluzione del nostro caso. La casa di Tarquinio, a causa del così detto sventramento, ha mutato il luogo dell'ingresso: per conoscere a qual giurisdizione appartenga, fa d'uopo vedere a qual parrocchia spetta quel luogo, dove ha dovuto aprire il nuovo ingresso.

III.

Circa il rito della celebrazione della messa PRO SPONSIS.

6.° Caso Liturgico.

Giovanni parroco di A., quando celebra la messa *pro sponsis* non mai permette che si accendano più di due candele, che si suoni l'organo, nè che si preparino genuflessorii con cuscini e tappeti per gli sposi.—Paolo, per contrario, parroco di C., permette tutte queste cose per qualunque matrimonio, purchè gli si paghi un certo aumento sullo stipendio della messa.

Si chiede:

1° Che cosa prescrive o permette la sacra liturgia per la celebrazione della messa *pro sponsis*?

2° Che è da dire della condotta di Giovanni e di Paolo?

Al primo—Riassumiamo, per utilità dei parroci, quanto la sacra liturgia e la S. C. de' Riti hanno prescritto intorno la messa votiva *pro sponso et sponsa.*

Questa messa (posta in fine del Messale), colle annesse benedizioni, può dirsi solo ad occasione di nozze e quando queste non sono state benedette.

Vien proibita:

1° Nel tempo chiuso, cioè dalla 1. Dom. di Avvento fino alla Epifania, e dal mercoledì delle ceneri fino alla ottava di Pasqua. In questo tempo, ove si concede dal Vescovo la celebrazione del matrimonio, non si può celebrare che la messa del giorno. Pel detto matrimonio, passato che sia il tempo chiuso, oggidì può celebrarsi la messa *pro sponsis* colla benedizione.

2° Quando la donna è vedova, ed è stata già benedetta. Nel nuovo matrimonio si può dire la messa del giorno, o qualche altra votiva, se la rubrica lo consente (S. R. C. 3 mar. 1761 ad 4, n. 4299).

3° In tutte le domeniche e in tutte le feste di doppio precetto; nei giorni di 1ª e 2ª classe (*Decr. gen.* S. R. C. 20 dec. 1783, n. 4415), in tutta l'ottava della Epifania; nella vigilia di Pentecoste (S. R. C. 20 apr. 1822, ad 5, n. 4587), e in tutta l'ottava della medesima, come pure nel solo giorno dell'ottava del *corpus Domini*, e in tutti gli altri giorni ch'escludono i doppii di 2.ª classe.—Nei detti giorni, benchè di 1ª classe, celebrandosi il matrimonio, si fa sempre commemorazione della messa *pro sponsis* dopo le orazioni prescritte dalle rubriche e prima di quelle ingiunte dal Superiore, e sempre con distinta conchiusione (S. R. C. 20 apr. 1822 ad 6, n. 4887). Se n'eccettuano, giusta il de Herdt (Vol. III, n. 281), solamente la vigilia e le tre feste di Pentecoste, come pure le sole messe solenni dell'Ascensione e del *Corpus Domini*, nei quali tal commemorazione si dovrà omettere.

Ecco il rito da osservarsi in questa messa:

a) Deve tralasciarsi il *Gloria* e il *Credo*, sia che si celebri letta, sia che con canto e solenne;

b) devono dirsi almeno tre orazioni, se altre non ne occorrano (S. R. C. 28 iul. 1832 ad 4, n. 4691), cioè la prima propria della messa votiva, la seconda dell'officio del giorno, e la terza (ove non occorre altra speciale commemorazione) quella che dovrebbesi dire in secondo luogo nel semidoppio del tempo corrente (S. R. C. 28 iul. 1832 ad 4, n. 4691);

c) deve dirsi *Benedicamus Domino*, e l'e-

vangelo di S. Giovanni in fine (Decr. gen. S. R. C. 28 febr. 1818, ad 4, n. 4691).

d) deve usarsi il colore bianco.

e) Celebrandosi il matrimonio prima della messa, potranno usarsi tutti gl'indumenti del S. Sacrificio, ad eccezione del manipolo (S. R. C. 31 aug. 1867 *in Ambianen.* ad 5).

f) L'anello si dovrà benedir sempre, così nel primo, come nel secondo matrimonio (S. R. C. 27 aug. 1836 *in Redhonen.* ad 2).

g) Quando il matrimonio vien benedetto da un altro sacerdote, colla licenza e alla presenza del parroco, questi non potrà tenere la stola (S. R. C. 23 mai. 1846 *in Viterbien.* ad 9).

Al secondo—Venendo ora al nostro caso, diciamo che la messa bassa deve celebrarsi da qualunque sacerdote inferiore al Vescovo con due sole candele: ciò però solo se si riguardi la persona del celebrante. Ove poi ci sia qualche ragione estrinseca, come quella della solennità del giorno, ovvero di speciale concorrenza o divozione del popolo, in tal caso può accrescersi il numero delle candele (S. R. C. 12 sept. 1857 *in Molinen.* Mon. Eccl. Vol. II, Par. II, p. 172). Ciò posto, crediamo che la occorrenza di uno sponsalizio cristiano sia tale da potersene celebrar la messa con speciale solennità e però con maggior numero di candele (1).

Similmente non v'ha nessun divieto che durante la detta messa suoni l'organo, come non v'ha divieto che la messa medesima si celebri con canto, siccome si è detto sopra.

Agli sposi finalmente è consentito che si prepari presso l'altare un luogo distinto e più decente, giusta l'insegnamento del De Herdt (Tom. III, n. 281), il quale scrive: « Infra missam, sponsi honestiori loco collocantur, et propius ad altare, ut suo tempore commode accedere possint ». Che per questo luogo si usino i genuflessorii, non crediamo esserci divieto, purchè non ci sia panno di seta, ch'è solo dell'Ordinario del luogo.

(1) Sarebbe molto da desiderare che il matrimonio si celebri in Chiesa colla maggiore possibile solennità, per dimostrare esser questo un gran sacramento e perchè si abbia giusta idea della differenza che deve correre fra il vero matrimonio e la formalità civile.

Da ciò si deduce che così Giovanni come Paolo, accostandosi a queste norme, o allontanandosene, possono avere amendue ragione o pur no.

Giovanni è troppo rigido nella celebrazione del matrimonio in voler escluso assolutamente un numero maggiore di candele, in proibire il suono dell'organo, ed un posto distinto per gli sposi. Essendo egli però il rettore della chiesa, ove ha delle giuste ragioni che coonestino siffatta determinazione, non lo si può condannare.

Paolo neppur sarebbe da censurare qualora si attenesse strettamente alle prefate norme, nello accrescere il numero delle candele, nel permettere il suono dell'organo ed in preparare il genuflessorio agli sposi, escluso il panno di seta. Nè anco gli si dovrebbe imputare a colpa se per tutte queste cose, le quali non si hanno senza una certa spesa, esigesse qualche emolumento speciale. Affinchè però si allontani il sospetto di turpe lucro e il pericolo di denigrazioni, è necessario, come in tutti gli altri diritti parrocchiali, che l'Autorità diocesana, dopo aver esaminato per ogni verso il caso, laddove creda che si possa stabilire per ciò, senza inconvenienti, un diritto maggiore, essa stessa lo determini e l'approvi: il che si dovrà con prudenti ed opportune maniere far noto ai fedeli.

PROPOSTA DI CASI

9.° Caso Morale.

Leandro, direttore spirituale di un Seminario, è perplesso di coscienza circa la vocazione di quei chierici, che consentono talvolta in peccati *contra sextum*.

Chiede perciò:

1.° Quando devesi giudicar dubbia la vocazione di quei chierici che cadono talvolta in dette colpe?

2.° A che è tenuto il confessore quando gli si presentano chierici con vocazione dubbia?

9.° Caso Canonico.

Matilde, religiosa di clausura papale, ha ottenuto dalla S. Sede di uscire dal chiostro e di curare per sei mesi la propria salute. Dopo un mese dall'uscita, recasi a visitare le suore del proprio monastero, ed ecco che sprovvedutamente mette il piede nella clausura, e vi rimane. Bisognosa di star fuori per

gli altri cinque mesi, desidera tosto uscirne di nuovo col permesso del Vescovo, ed usufruire dell'indulto pontificio. Il suo Direttore le si oppone, richiedendo per ciò una nuova concessione apostolica.

Si chiede:

1.° Può il Vescovo permettere a qualche Suora in caso di necessità l'egresso dalla clausura, come può permettere agli estranei l'ingresso nella medesima?

2.° Può Matilde, nel caso, uscir dalla clausura per godere gli altri 5 mesi d' indulto apostolico, senza permesso alcuno, o col solo permesso del Vescovo?

9.° Caso Liturgico.

Nella Cattedrale di N. vi hanno canonici col privilegio de' pontificali; vi hanno prelati minori pontificii; vi hanno dottori in S. T.—Tutti e ciascuno usano le proprie insegne e celebrano pontificalmente non solo nella propria Cattedrale, ma in qualsivoglia chiesa della Diocesi, ed anche di fuori.

Si chiede:

1.° Si possono usare sempre, ed in tutt' i luoghi, le insegne prelatizie, canonicali o dottorali?

2.° Si possono celebrar sempre, ed in tutt'i luoghi, i pontificali da chi ne ha l'uso?

3.° Che deve dirsi de' canonici di N.?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

(Contin.—V. p. 135-138 di q. P.)

—

24. *Se il parroco ha obbligo stretto di celebrare, nei matrimonii, la messa* PRO SPONSIS, *e di applicarla per questi.*

D. Allorchè vien consentita dalla Rubrica la messa votiva *pro sponso et sponsa*, il parroco ha obbligo di celebrarla? Ha obbligo pure di applicar la messa per gli sposi?

R. In quanto alla prima parte del dubbio, ecco quel che prescrive la Rubrica del Rituale Rom.: « Si benedicendae sint nuptiae, parochus missam pro sponso et sponsa, ut in Missali Romano celebret ». Le quali parole par che impongano al parroco l'obbligo di celebrar la detta messa nei matrimonii, quando vien consentita dalla liturgia. La Rubrica cit. del Rituale sembra precettiva, non direttiva.

Nondimeno, quando il parroco non riceve stipendio per la detta messa, può venire scusato da quest'obbligo per qualunque ragionevole motivo. Così, giusta il De Herdt (S. Liturg. Prax. T. III, n. 280), sarebbe scusato se in quel giorno dovesse celebrare qualche altra messa votiva; e anche, come opina il cit. Autore, potrebb'esser causa giusta di scusa il non aver ricevuto stipendio per quella messa. Imperocchè l'obbligo imposto dal Rituale si può intendere derivato dallo stipendio che si offre pel matrimonio; essendochè questo sacramento può pure celebrarsi con altra messa e ancora senza messa, come avviene nel tempo chiuso e nei giorni di rito assai maggiore. Si ascolti il cit. Autore: « Causa rationabilis (omittendi missam pro sponso et sponsa) erit, si sacerdos sit obligatus ad celebrandam aliam missam votivam; et forte etiam sufficiens, quandocumque sacerdos eleemosynam a sponsis non acceperit, quia tunc non obligatur ratione stipendii, nec ratione benedictionis nuptiarum, quae aeque valide in alia missa fieri potest ».

Da quello che abbiamo detto, ricavasi la risposta alla seconda parte del dubbio, se cioè il parroco ha obbligo di applicare la messa *pro sponsis*. Quando ha ricevuto lo stipendio, deve sempre celebrare la messa degli sposi e applicarla pei medesimi. Quando non l'ha ricevuto, non ha obbligo veruno di applicarla, siccome dichiarò la Congr. Supr. del S. Officio il dì 1 sett. 1841 (De Herdt, *l. c.*—V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. III, p. 61).

25. *Che debba fare il parroco quando riceve più stipendii per la messa nuziale, per più matrimonii, da celebrarsi lo stesso giorno.*

D. Non di rado avviene che al parroco si offrano più stipendii, per la messa nuziale, da più persone che vogliano sposare lo stesso giorno. Che deve fare in tal caso il parroco?

R. Una sola messa nuziale, dice il De Herdt (T. III, n. 282), non si dovrebbe celebrare che per un sol matrimonio, stanti le orazioni del Messale, che sono per un solo. Nondimeno, soggiunge il cit. Autore, poichè la benedizione degli sposi è una funzione parrocchiale, e il parroco, benchè possa commettere ad altri sacerdoti la detta benedizione, pur nessuna legge ve lo costringe, perciò può impartire a più matrimonii che occorrono lo stesso giorno, una sola benedizione, celebrando una sola messa. Baderà a non mutare le parole del messale, essendo ciò vietato quando la rubrica stessa del messale non lo permette. E però dirà le orazioni tutte in numero singolare intendendosi dette per ciascun matrimonio: « Quae tamen (orationes) dice il De Herdt *l. c.*, licet singulariter dictae, de unoquoque seorsum sumptae intelliguntur, praxis instar, quam Ecclesia servat in divino officio plurimarum virginum, in quo numerus singularis etiam retinetur ». Lo stesso insegna il Da carpo *Comp. Bibl. Lit.* P. V, n. 91.

Ma, se ha ricevuto più stipendii, può contentarsi di una sola messa *pro sponsis*? —

È chiaro che no. E però dovrà applicare tante messe al più presto (ovvero commetterne ad altri l'applicazione) quanti sono gli stipendii ricevuti, e ciascuna in benefizio di uno dei matrimonii ai quali ha assistito. L' unica messa nuziale potrà applicarla a vantaggio del primo matrimonio, di cui fu richiesto.

Commettendo ad altri l'applicazione, può dare al sacerdote celebrante lo stipendio consueto, giusta la tassa diocesana, e ritenere per sè il dippiù, siccome fu dimostrato altrove. (V. Mon. Eccl. q. P. p. 86).

26. *Se i religiosi, e segnatamente i Francescani, possano avvalersi delle dispense dal magro, nei dì vietati, che ottengono i Vescovi dalla S. Sede per le loro Diocesi.*

D. Quando il Vescovo, per facoltà ottenuta dalla S. Sede, concede ai fedeli della sua Diocesi l'uso dei cibi di grasso, in qualche solennità che cade in venerdì, possono i Francescani (tenuti, per la loro regola, al digiuno tutt'i venerdì) omettere, in virtù di quest' indulto, il loro digiuno, e usare anch'essi cibi di grasso?

R. Tutti conoscono come i Regolari sono esenti per diritto dalla giurisdizione del Vescovo, e però non vanno soggetti alle sue leggi. Per la stessa ragione non possono godere delle dispense ottenute dal Vescovo pei suoi diocesani. Essi non devono considerarsi come sudditi della Diocesi, e neppure come forestieri o pellegrini, ma come in alieno territorio.

Allora solamente possono usufruire delle dette dispense, quando espressamente il Vescovo, qual delegato dalla S. Sede, ne abbia conseguita la facoltà; vale a dire è necessario che nel rescritto della concessione si esprima che questa valga non solo pei diocesani, ma altresì pei regolari che si trovano nell'ambito della Diocesi.

Ma, in questo caso, giovando la dispensa in genere a' Regolari, gioverà pure a quelli fra questi (come i Francescani) che hanno di speciale regola obbligo di astinenza? Varrebbe certo se di questi pure si facesse, nell'indulto, speciale menzione. Ma se non si fa?—La risposta non è si facile.

Imperocchè è notissimo il principio che nelle dispense, come nei privilegii, si vuol fare stretta interpretazione; e però stando a questo principio, parrebbe che i Francescani dovessero considerarsi esclusi da tal concessione fatta generalmente ai Regolari. Nondimeno fa d'uopo riflettere che la S. Sede ogni volta che vuole esclusi questi Religiosi dall' indulto concesso agli altri, suol farlo espressamente. Così nell' indulto del Natale quando cade in venerdì; così nell'indulto della Bolla della Crociata; così pure nell'indulto della quaresima (1). Di qui crediamo possa dedursi che quando nell'indulto dal magro esteso anche ai Regolari, non v'ha eccezione per quelli astretti all'astinenza in forza o di voto, o di regola speciale, anche questi possono lecitamente usufruirne.

27. *Se, chi è obbligato all'officio divino, può recitarlo insieme ad altri che non é obbligato.*

D. Venanzio sacerdote spesso ha recitato l'ufficio divino con chierici non obbligati né *ratione ordinis*, nè *ratione beneficii*, e talvolta con persone secolari. Dubita intanto se ciò sia lecito, per la ragione che l'ufficio deve dirsi intiero da chi è obbligato, il quale ne ha il mandato dalla Chiesa, e parrebbe che non possa farsi aiutare da altri che non abbia l'obbligo medesimo e lo stesso mandato.

R. Smetta Venanzio ogni timore, e continui pure a farsi aiutare da chicchesia, benchè non obbligato all'uffizio, e benchè secolare. Egli soddisferà bene all' obbligo suo recitandolo alternativamente col compagno, purchè senta ciò che questi pronunzia, tutto che lo pronunzii senza intenderlo e volontariamente distratto. Ecco come insegna il Porpora, profondo teologo napoletano (Theol. Mor. Vol. IV Tr. XXII, n. 84): « Utique satisfacit, qui cum socio etiam privatim officium recitat; quod sane est conforme primæ institutioni Ecclesiæ, ac publico orandi ritui. Et hoc, etiamsi recitet cum socio laico, non obligato, non attento, imo non audiente, dummodo ipse recte recitet et socium attente audiat: quoniam recta recitatio, auditio et attentio habenda est tantum ex parte obligati ».

Anzi il ch. Bucceroni dopo di aver insegnato lo stesso (*Inst. Th. Mor.* Vol. II De part. cleric. obl. 1, 16), coll'auorità d'insigni Teologi, aggiunge essere probabile sentenza che quando il compagno reciti talvol-

---

(1) Si noti che dall'indulto del Natale sono esclusi i religiosi astretti all' astinenza o da voto o dalle regole. Onorio III *Decret.* Lib. III, Tit. 46, cap. 3 concede l'indulto " illis qui nec voto nec regulari observantia sunt adstricti ". —Dalla Bolla della Crociata sono esclusi solamente i religiosi che " ad ciborum quaresimalium usum speciali proprii instituti voto minime obstringuntur " (Bulla Leonis XII 14 aug. 1827).—Così pure, dall'indulto della quaresima sogliono escludersi quelli solamente " non astretti da voto speciale " (Conc. del S. Off.).—Da ciò si deduce che i Francescani, dal perchè non da voto, ma dalle regole sono obligati all'astinenza nel venerdì, sono osclusi dal solo indulto di Natale; possono perciò usufruire di quelli della Cociata e di quaresima.—Per contrario, i Minimi di S. Francesco di Paola, con voto di perpetuo magro, sono esclusi da tutti i prefati indulti.

ta in modo da non farsi sentire, ovvero chi se ne vale sia sordastro, dal perchè coloro che recitano insieme costituiscono un sol corpo, benchè chi è obbligato non ascolti bene il compagno, e purchè non dipenda ciò dalla propria volontà pur questi soddisfa: « Nihilominus quia omnes recitantes unum veluti corpus constituunt, et quia ea quae invicem recitant vel legunt, communicantur, si per te non stet quominus aure percipias ea quae altera pars chori vel socius recitat, probabile est, dummodo attendas quantum potes, te satisfacere; surdastrum quoque et in confuso audientem: v. g. quia fit strepitus, quia socius submissa voce recitat, propter ineptitudinem legentis ».

28. *Se, quando l'officio divino si dice in coro, o insieme con altri, l'orazione* APERI DOMINE *debba recitarsi in numero plurale, ovvero in numero singolare.*

D. V'ha disputa in C. se l'orazione *Aperi Domine,* recitandosi l'officio in coro ovvero privatamente con altri socii, debba dirsi in numero plarale. Alcuni la vogliono detta in singolare, perchè così sta nel Breviario che deve seguirsi da tutti *adamussim.* Altri sostengono che debba dirsi in plurale, essendo più persone che la recitano. Che deve dirsi di siffatta disputa?

R. Affine di risolvere con fondamento il dubbio, è d'uopo vedere se la detta orazione faccia parte dell'officio, e però debba considerarsi come orazione liturgica, o pur no. Nel caso affermativo, il numero non si potrà mutare da quello che recita il Breviario quando il Breviario medesimo, come nel caso, non ne faccia parola. Nel caso negativo, potrà benissimo accordarsi colla pluralità delle persone.

È vero che nel Breviario la detta orazione porta il titolo: *oratio* DICENDA *ante divinum officium,* e però sembra che sia di obbligo. Ma è vero altresì che di questa orazione non si fa motto nelle Rubriche del Breviario, dicendosi nelle medesime (Art. XIII, n. 1) che l'officio comincia dal *Pater noster,* dall'*Ave Maria* e dal *Credo.* Lo stesso insegnano tutt'i Rubricisti, come il Da Capo (*Caerem. iuxta Ritum Rom.* Par. 1, n. 37, 95). Ora l'obbligo stretto circa l'officio è solo di osservar le Rubriche fedelmente: tutto ciò che non è da queste prescritto, non sarà parte necessaria dell' officio, nè orazione strettamente liturgica. — Quando adunque sono più persone a recitar le ore, crediamo che si può ben dire *Aperi Domine os nostrum* etc.

Nè vale addurre il ℣. *Domine labia* MEA *aperies,* ed altri tratti dell'officio in numero singolare. Imperocchè questi tratti sono liturgici e ricavati da luoghi della S. Scrittura, i quali vogliono recitarsi immutati e religiosamente. L'orazione di cui trattiamo non è strettamente liturgica, nè ricavata dai Libri Santi. Quando dunque l'officio è recitato in comune e l'orazione che precede va detta da un solo, sarà più conveniente che questi dica *os nostrum.* Laddove poi sia recitato privatamente, o, se in comune, la detta orazione si dica da ciascuno sotto voce, in tal caso ognuno potrà dire *os meum.*

BIBLIOGRAFIA

BUCCERONI GENNARO—Institutiones Theologiae Moralis secundum doctrinam S. Thomae et S. Alphonsi, auctore Januario Bucceroni e Societate Jesu, Moralis Theologiae professore in Pont. Univ. Gregor. Collegii Rom., theologo Dat. Apost. et consultore S. C. EE. et RR.—Volumen II — Romae, ex Typ. Forzani et socii, 1891 — in 8° gr. di pag. 436.

Tutti conoscono per fama il chiaro P. Bucceroni. I suoi dotti opuscoli, intorno a punti importantissimi di Teologia Morale, sono stati letti e studiati avidamente da quanti danno opera a questa disciplina, ed altamente plauditi; ed in breve tempo hanno viste più edizioni. — Ecco intanto una piena istituzione di Teologia Morale, secondo l'insegnamento che l'Autore medesimo impartisce a centinaia di giovani di ogni nazione in quel celebre Ateneo di Roma ch'è l' Università Gregoriana. In essa egli segue i principii de' sommi Dottori S. Tommaso e S. Alfonso, e le norme sicurissime che la S. Sede somministra, per organo delle Sacre Congregazioni Romane. Non v' ha quistione di qualche rilievo, massime quelle che riguardano i tempi nostri, che quivi non si discuta magistralmente, e non si risolva con brevità e con precisione inappuntabile. Vi sono citati sempre i fonti per chi desidera più largo svolgimento. La brevità però non offende la chiarezza, nè la pienezza delle trattazioni, in cui si ravvisa sempre una dottrina sicura e profonda, e il frutto di studio accuratissimo. Noi non facciamo che congratularcene col chiaro Autore, ed insieme esortare i sacerdoti nostri lettori a farne acquisto, per loro non leggiero vantaggio.—Il Volume già pubblicato, ch'è il secondo (il primo si pubblicherà nel venturo anno) costa L. 5. Chi si rivolgerà al Direttore del Deposito dei libri scolastici presso la Università Pont. Gregoriana, *Roma, via del Seminario, 120,* lo pagherà sole L. 4.

GRAZIANI ENRICO — Esercizii spirituali al Clero, da farsi in pubblico o in privato, da servire per meditazione o lettura spirituale, pel sacerdote Enrico Graziani di Cotignola, dottore in ambe le leggi e miss. apost.—Bagnacavallo tip. Serantoni, 1891 — in 8° gr. di pag. 242.

È libro che parla più al cuore che all'intelletto. È rivolto tutto al profitto spirituale del Clero cui somministra meditazioni e letture pratiche, le quali edificano e commuovono. Vi si scoprono e condannano i vizii e i difetti ancor più nascosti degli uomini di Chiesa e vi si additano ed inculcano le virtù più belle e i mezzi tutti di santificazione. La chiarezza e la semplicità dello stile vanno accompagnate con dottrina sobria e certa, scevra di ogni superfluità. E commendevole soprattutto perchè raccomanda al Clero, senza scoraggiarlo, quella perfezione e santità che comunemente e facilmente può conseguirsi nel secolo. Se ne provveggano tutt'i nostri lettori e lo propongano ai loro colleghi come un libro opportunissimo. Costa solo L. I 25 presso l'Autore in Cotignola (Ravenna).

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma. Sezione Civile.

Legato autonomo soppresso—La disposizione per atto tra vivi, in virtù della quale, a decorrere da un futuro determinato evento, cioè dalla morte del donante, un convento, e per esso ora il Demanio dello Stato, abbia conseguito il diritto di esigere in perpetuo una rendita, garentita da ipoteca, per erogarla nella celebrazione delle messe, deve considerarsi costitutiva di un ente autonomo, con dotazione propria a scopo di culto, rappresentato dal convento e quindi soggetto alle leggi eversive (Sezioni unite 8 Sett. 1890—Fondo pel Culto e Arena—La Corte Supr. di Roma, Anno XV, pag. 686).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1891)

Congresso cattolico internazionale di Malines — Il dì 8 sp. s'inaugurò solennemente un Congresso cattolico internazionale a Malines. Aderirono più di 2300 cospicue persone del Belgio, della Francia, dell'Inghilterra, dell'Italia, e di altre nazioni. Presedette l' Eme. Card. Goossens, Arcivescovo di Malines, e vi presero parte parecchi vescovi col Nunzio Apostolico, e personaggi insigni dell'uno, e dell' altro Clero e del laicato. Furono prese molte risoluzioni, riguardanti segnatamente la quistione operaia, giusta l'ultima Enciclica del Papa, e l'indipendenza necessaria al Romano Pontefice, Il S. Padre mandò un affettuoso Breve al Congresso, il quale rispose con un nobile indirizzo.

Congresso cattolico italiano di Vicenza—Il IX Congresso Cattolico italiano si è celebrato quest'anno felicemente a Vicenza dal 14 al 17 sp. sotto la presidenza onoraria di quell'esimio Mons. Vescovo. Intervennero molti Vescovi, specie del Veneto, e non pochi altri fecero adesione, o furono rappresentati. Il laicato cattolico vi affluì numeroso, e numerosi gli ecclesiastici. Il S. Padre in tale occasione mandò un magnifico e lungo breve al Presidente della Società dei Congressi Cattolici, ed un altro al Presidente della Società della Gioventù Cattolica, nei quali tracciò le norme di condotta delle due Società, che devono darsi mano amica per la difesa della Religione. Questo Breve, acclamatissimo, ha contribuito a far cessare talune divergenze fra le dette società, che erano di ostacolo al loro più ampio esplicamento.—Molti ed eloquenti furono i discorsi pronunziati, ed i voti emessi, per ovviare ai gravi bisogni della Chiesa e dei cattolici nei tristi tempi che volgono.

Cardinale defunto—Nella immatura età di anni 58, l' Emo Card. Luigi Rotelli passò di questa vita in Roma la sera del 15 sp.—Era nato a Casciana nell'Archidiocesi di Perugia ed era carissimo al Card. Pecci, ordinario di quel luogo. Questi ordinatolo Sacerdote, lo promosse professore del Seminario, canonico della Cattedrale, ed arcidiacono della stessa. Salito il Card. Pecci sulla Cattedra di S. Pietro col nome di Leone XIII, nel Concistoro del 15 Luglio 1878, preconizzò il Rotelli Vescovo di Montefiascone, e quattro anni dopo lo mandò a Costantinopoli come delegato Apostolico per gli Orientali, e Vicario Apostolico pei Latini. Poco appresso lo nomirò Arciv. tit. di Farsaglia. Resi nella Turchia rilevantissimi servigii alla Chiesa, Mons. Rotelli fu spedito Nunzio a Parigi dopo la elevazione alla Sacra Porpora di Mons. Siciliano di rende, e nel Concistoro del 1° Giugno del corrente anno fu creato Cardinale di S. R. C. Il dì 30 Giugno giungeva a Roma per ricevere il Cappello Cardinalizio, ma, ha ri-

cevuto in Cielo il premio delle sue fatiche.—La sua morte è stata deplorata da tutt'i buoni, e in modo speciale dal S. Padre, che gli portava meritamente particolare affetto. Lascia parecchi scritti, fra i quali una traduzione in versi dell'Imitazione di Cristo, e parecchi dotti articoli filosofici pubblicati nell'Effemeride Piacentina *Divus Thomas*.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Sullo scorcio dello spirante mese hanno avuto luogo in Roma numerosi e interessanti pellegrinaggi di varie nazioni. Ne parleremo nel prossimo fascicolo.

— Nel suo onomastico il S. Padre ricevè gli augurii di tutta la sua Corte, degli Arcivescovi, dei Vescovi, dei Collegi della Prelatura romana, delle rappresentanze di varie Società, della sua Guardia e di varii membri dell'aristocrazia, coi quali si trattenne giovialmente in circolo.

— Un buon drappello di missionarii Salesiani con catechisti, sacerdoti e Suore sono partiti per l'impianto di una Casa Salesiana ad Oran in Africa, ed un altra a Lima nel Perù. Il dì 8 sp. partirono da Genova nove missionarii francescani per le ampie regioni del Gran Ciaco. Da Piacenza altri undici missionarii dell' Istituto Cristofaro Colombo si recarono in America.

— Negli ultimi giorni del decorso mese, da varie città di Lombardia, di Parma e Piacenza arrivarono ben 12 mila persone a Castiglione alla terra natale di S. Luigi Gonzaga. Un numeroso pellegrinaggio italiano si è recato a Roma, a Pompei, ed a Terra Santa.

— In Inghilterra il movimento verso il cattolicismo si rende sempre più accentuato: nelle quindici diocesi cattoliche da qualche tempo le conversioni annuali oltrepassano il numero di mille, tra le quali, di persone alto locate: il terzo figlio del Conte Nelson, il Visconte Saint-Cyres, il figlio del barone Lechmere ed altri, non esclusi i pastori protestanti, dei quali 12 finora sono rientrati nella Chiesa Cattolica.

— Il R.mo D. Giacomo Scurati venne nominato Superiore del Seminario delle Missioni Estere di Milano.

— L' Episcopato Veneto ha tenuta l' annua Conferenza a Venezia: l'Episcopato Ligure, a Genova: il Lucano, a Nocera sulla tomba di S. Alfonso.

— Il 19 sp. ebbe luogo in Roma la consacrazione della Cappella provvisoria, eretta a fianco della futura Chiesa di S. Gioacchino. Il 29 detto si benedisse con gran solennità la prima pietra della medesima chiesa. Affluiscono le offerte dei fedeli di ogni contrada per la edificazione di questo tempio, che dovrà essere un monumento ben degno del festeggiamento del prossimo giubileo episcopale del Santo Padre.

— Il dì 27 sp. in mezzo al plauso festante dei suoi Diocesani, Mons. Morticelli, Vesc. di Atri e Penne, ha fatto il suo ingresso in Diocesi. Essendo cont overso il luogo del primo arrivo, la S. C. del Concilio, dal Vescovo interrogata, ha deciso il 24 Agosto ultimo che dovesse recarsi a Penne prima che ad Atri.

— È morto il Marchese Patrizio, vessillifero di Santa Chiesa.

— Sono morti: Mons. Giambattista Maneschi, Vesc. di Veroli, e Mons. Benedetto Mariani, Vesc. tit. di Samo, e suffraganeo del Card. Vescovo Suburbicario di Sabina.

—

— Il S. Padre ha indirizzato un Breve all'Emo Card. Dunajewski, Vesc. di Cracovia intorno al Sinodo Ruteno, che si è riunito nella Metropolitana di Leopoli il 24 sp. — È il primo Sinodo tenutosi dopo 17 anni di persecuzione.

— L'Imperatore della Cina ha emanato un decreto affine di raffrenare le persecuzioni contro i cristiani. Dice che la propagazione delle religioni estere è stipulata nei trattati; che i convertiti al cristianesimo non cessano di esser figli e sudditi della China, e che le autorità locali devono assicurare ai missionarii ed ai cristiani una *protezione efficace*.

— Il Sindaco di Lima nel Perù ha proibita la vendita delle scatole dei cerini di fabbrica italiana, per la indecenza stomachevole delle figure che vi si riproducono. Meritatissima lezione!

— A Danzica si è tenuto un Congresso dei cattolici tedeschi, al quale convennero duemila persone.

— Nel casino cattolico di Dusseldorf in Germania vi è stata una riunione di commessi viaggiatori, e di commercio. Fu eletto Presidente il barone di Schorlemer-Alst, detto il Re dei contadini, una delle glorie del centro, di cui fu capo, ed ora rientra nella vita politica.

— A Madras (Indie Inglesi) si sono convertiti al cattolicismo notevoli personaggi, fra i quali la moglie dell' ex Presidente del Municipio, e Sir Alberto Edwards. Nella Missione di Marionchill nell'Africa Australe vennero battezzati 40 Cafri.

— Il gran Monastero della Trappa, fondato da pochi anni nelle montagne della China, a 25 leghe da Pechino, conta ora 39 religiosi, e tra breve sarà triplicato il numero, perchè le domande sorgono da per tutto.

— Negli stati Uniti di America si contano più di sei milioni di cattolici, con ottomila Chiese: vi sono 13 Arcivescovadi con 66 suffraganei.

— L'ultimo giorno del pellegrinaggio nazionale francese a Lourdes fu un vero trionfo per la Vergine: si costatarono sette guarigioni prodigiose ai 23 u. s. da 34 medici di diverse convinzioni e di varii paesi i quali unanimamente videro l'azione soprannaturale, e niuno ardì gridare all'impostura: vennero compilati 37 processi verbali.

— È morto a Roma il R.mo P. Gregorio Bartolini, 84° Abate Generale dei Cisterciensi. È stato eletto in suo luogo in plenario Capitolo, tenutosi a Vienna, il R.mo P. Leopoldo Antonio Wacharz, Vicario Generale della Provincia Cisterciense di Austria. Il S. Padre ha approvata tale elezione.

— È morto Mons, Gaspare Chiliano Flash, Vescovo di La Crossa negli Stati Uniti di America.

—

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

I Vescovi non possono conchiudere composizioni sopra i beni della mensa, con chi li abbia illecitamente acquistati, senza il consenso del Capitolo Cattedrale.

Romana, Interpretationis Rescripti—25 Luglio 1891—*per summaria precum*—I Vescovi della regione romana, nell'ultima annuale conferenza, deliberarono di rivolgere alla S.C. la seguente istanza:

« La Sacra Penitenzieria, nelle facoltà commesse agli Ordinarii di comporsi con coloro che, avendo acquistato beni immobili, censi, diritti della Chiesa, svincolato beni appartenenti a beneficii, affrancato fondi enfiteutici etc. etc. domandano di riconciliarsi colla medesima, prescrive agli Ordinarii che *de consensu eorum qui respectivas causas pias repraesentant aliorumque interesse habentium*, possano ammettere i fedeli « ad compositionem, quae, considerato « eorumdem fundorum seu jurium va« lore reali, pretio emptionis, actuali « oratorum statu et eo in quo ipsi ora« tores cum damno ecclesiae ditiores fa« cti sint, ratione praecipue habita one« rum piorum si quae adsint, aliisque « omnibus perpensis adiunctis aequa vi« deatur. »

« Gli E.mi e R.mi Vescovi della regione romana, riunitisi non ha guari per le annuali conferenze, esaminate le citate facoltà, risolvettero di domandare, come domandano colla presente istanza, a codesta S. Congregazione del Concilio la soluzione del seguente dubbio:

« Se domandandosi la composizione da coloro che avessero acquistato beni appartenenti alla mensa vescovile, l'Ordinario, munito delle indicate facoltà possa accettare la composizione medesima senza interpellare il capitolo della cattedrale, ovvero debba ottenerne il consenso, o almeno sentirne il parere ».

La S. C., ben ponderato il quesito, il dì 25 luglio 1891 rescrisse:

Ordinarium teneri obtinere consensum capituli.

Ecco ciò che d'officio fu considerato:

a) Oltre i casi, nei quali espressamente il diritto prescrive ai Vescovi di operare col consenso del capitolo, è d'uopo che ciò si faccia pure « in omnibus negotiis, in quibus ecclesiae et successoribus notabile præiudicium generari potest » (Schmalzgrueber *p. 1, tit. 10, n. 8).*

b) Nondimeno il Reiffenstuel *h. tit.* § *1 n. 12* insegna con qualche divario: « Generaliter requiritur consensus capituli in omnibus illis casibus seu negotiis, in quibus vertitur ecclesiae aut ipsius capituli interesse sive praeiudicium ».

c) Il Card. De Luca così parla circa le alienazioni di beni sacri *De Alien. disc. 1 n. 4:* « Cumque inter solemnitates a iure communi præscriptas, præcipua sit illa consensus capituli, crediderunt aliqui istam solemnitatem a dicto beneplacito Apostolico non suppleri, sed necessarium esse. Verius tamen est contrarium, quamvis dictum beneplacitum contineat clausulam vocatis vocandis vel servatis servandis, nisi idem Capitulum interessatum sit, ideoque eius consensus intervenire debeat, pro interesse, non autem pro solemnitate. Solumque ex deductis apud Barbosa *alleg. 95 n. 70*, videtur hanc solemnitatem consensus Capituli requiri ubi agatur de alienatione bonorum mensae episcopalis ex auctoritate Rotae apud Seraph. *decis. 443 n. 4.* Quod tamen minus verum videtur, ut etiam receptus usus docet, dictaque decisio potius contrarium innuit quoties agatur de bonis mensae episcopi vel prælati, atque bene verificetur causa utilitatis ».

d) Dalle allegate testimonianze si raccoglie che non è certo l'obbligo del Vescovo di chiedere il consenso al Capitolo trattandosi di alienazione dei beni della propria mensa. Nondimeno la S. C. lo impone per le composizioni che si chiedono per illeciti acquisti dei prefati beni.

II.

Se, e quando, un pio benefattore può recare mutazione all' opera pia da lui fondata.

Nicien. Pii relicti—25 Luglio 1891—Le pie sorelle Giuseppa e Maria Ignazia de la Fuente, fin dal 1869, pensarono di istituire alcune pensioni (dette *borse*) a vantaggio dei chierici giovani poveri. Essendo il Vescovo assente, a causa del Concilio Vaticano, consegnarono al capitolo di Nizza Lire 120 mila, e fu scritto, ma non firmato, un *regolamento*, in cui, fra le altre cose, disponevasi che il reddito di quel capitale devea dividersi in 15 porzioni eguali di L. 400 ognuna, delle quali 14 andrebbero in favore dei chierici privi di beni di fortuna, e l' ultima a beneficio del Capitolo, sia per indennizzarlo delle spese di amministrazione, sia per titolo di beneficenza, onde le fondatrici avrebbero diritto in perpetuo ai suffragi delle preci e della messa conventuale.

Le sorelle fondatrici, mal soddisfatte appresso di questo regolamento, cominciarono a querelarsi col Capitolo di aver operato contro le loro disposizioni. Esse infatti volevano che la precipua parte dell'amministrazione fosse attribuita al Vescovo e che il Capitolo non si fosse appropriato di una parte di quel reddito.

Furono proposti varii modi conciliativi, ma riusciti inutili, si ricorse alla S. Sede. Il Capitolo si rivolse alla S. C. del Concilio; il Vescovo, per le fondatrici, alla S. C. dei VV. e RR.—Quest'ultima S. C. disaminato il caso, rescrisse: *Electionem eorum quibus concedendæ sint portiones redituum, vulgo bourses, spectare ad coetum administratorum, cui praesit Episcopus pro tempore.*—Ma poichè in questa decisione non si fece parola della qualità degli amministratori e della parte di rendite che il Capitolo attribuivasi, perciò furono fatte alla medesima S. C. novelle istanze, le quali vennero trasmesse per la decisione alla S. C. del Concilio.

Questa S. C. trattò la causa in pieni comizii il dì 25 luglio 1891 coi dubbii:

I. An, et quae pars competat Episcopo Niciensi in administratione pii legati De la Fuente *in casu.*

II. An et quomodo approbanda sit divisio bursarum seu redituum a capitulo paracta in casu.

E dopo matura discussione definì:

Ad I. Affirmative, constituta iuxta voluntatem utriusque piae fundatricis administratione quatuor membrorum, quorum duo eligantur ab Episcopo, duo a Capitulo, sub praesidentia eiusdem Episcopi, et amplius.

Ad II. Negative in omnibus, et amplius.

Corollarii:

a) Nella fondazione di un'opera pia, occorrono quattro cose, giusta il dritto (Schmalzgr. De donat. tit. 24, n. 2): 1.° che il donante abbia potestà di donare o alienare la cosa sua—2.° che voglia veramente donare o trasferire irrevocabilmente il dominio della cosa nel donatario—3.° che manifesti tal volontà al donatario con qualche segno esterno —4.° che la donazione dal donatario venga accettata.

b) Legge suprema nelle opere pie si è la volontà dei fondatori; per dichiarare la quale, vivendo essi, non v'ha bisogno di argomentarla da indizii, bastando la loro esplicita parola (Card. De Luca *De fideic. disc. 33 n. 22;* Rota *decis. 417 n. 5, part. 19 tom. 1 recent.*).

c) Benchè fondata la pia opera, non si ha più diritto a recedere; si ha nondimeno diritto a perfezionare ciò che fu sancito nella istituzione, come può raccogliersi dal Pitonio *De contr. patron. all. 95, n. 23;* massime quando ci sieno giuste ragioni di farlo.

d) Nel caso non costava che quel *regolamento* fu sancito col consenso delle fondatrici, perchè non firmato; v'erano giuste ragioni perchè l'amministrazione fosse preseduta dal Vescovo e da membri scelti da questo; le fondatrici querelavansi che erano trascurati dei chierici veramente poveri da esse proposti, e sovvenuti altri che non meritavano.

III.

Se una prestazione da pagarsi al parroco come congrua debba darsi nètta delle tasse civili di manomorta e di ricchezza mobile.

Cortonen. Solutionis et Redintegrationis—25 Luglio 1891—Il Capitolo Cattedrale di Cortona avea rivendicato dal

Demanio tutti i beni della soppressa Abazia di Farneta, ceduti ad esso nel 1783 dal Gran Duca di Toscana, col peso di pagar le congrue ai parroci di parecchi luoghi di quella Diocesi.

Col priore-parroco di Farneta (uno dei predetti) nel dì 1 aprile 1886 fu stipolata una convenzione, colla quale il Capitolo che gli doveva scudi 100 annui, consegnò a lui un pezzetto di terra di quei beni pel valore di sc. 23 annui, riserbandosi di dargli in danaro i rimanenti scudi 77.

Cresciuti intanto i pubblici balzelli, segnatamente quelli di *manomorta* e di *ricchezza mobile*, il parroco di Farneta cominciò menar lamenti della considerevole diminuzione della sua congrua; e però non avendo potuto nulla conseguire bonariamente dal Capitolo, si rivolse alla S. Sede, chiedendo ciò che fu contenuto nel seguente dubbio:

An, et a quo tempore, Capitulum Cathedralis Cortonensis teneatur refundere parocho et capellano loci Farneta taxas vulgo di ricchezza mobile e di mano morta, *de quibus in casu.*

E la S. C., dopo averlo discusso maturamente, il dì 25 luglio 1891 rescrisse: *Negative et amplius.*

E giustamente; imperocchè:

a) La tassa di *manomorta* e di *ricchezza mobile* gravano il reddito non solo ma ancor la persona, la quale è chiamata a pagarle, segnatamente la prima, per tutti i proventi che di qualunque specie possa ricevere.

b) Se le dette tasse gravavano il parroco, gravavano ancora il Capitolo; e però l'una e l'altra parte ne risentivano proporzionatamente.

c) Il Capitolo, nella citata convenzione, non si era obbligato di rendere indenne il parroco di qualunque gravezza fiscale; ma solo di pagargli integralmente, depurati da ogni peso, gli scudi 77.

IV.

Se, oltre il teologo, anche altri canonici obbligati d' officio ad insegnare, senza speciale compenso, in Seminario, possano percepire, non presenti, le distribuzioni corali. Se siano questi tenuti di mettere un sostituto nel detto insegnamento, nei giorni in cui si trovino infermi.

Oxomen. Distributionum et Substitutionis—25 Luglio 1891—Nella Chiesa Cattedrale di Osma nella Spagna, oltre il teologo ed il penitenziere, vi hanno alcuni canonici detti *di officio* coll'obbligo, assunto nella investitura, di insegnare gratuitamente in Seminario, e anzi di farsi sostituire a loro spesa; quando sieno infermi. Questi canonici solevano considerarsi presenti in coro, quando se ne assentavano per l'insegnamento, e partecipare alle distribuzioni.

Non essendo questa usanza conforme ai Ss. Canoni, il Vescovo, nel 1886, con decreto l'abolì. Di ciò mosse lamento il can. Isidoro Soto Ramos, il quale si volse alla S. C. con chiedere la soluzione dei seguenti dubbii:

I. An et quousque canonicus doctoralis, dum in Seminario magisterii munere fungitur, praesens in choro habendus sit in casu.

II. An, cum ex causa infirmitatis non possit per seipsum lectionem habere, teneatur aliquem suis sumptibus sibi in magisterii munere subrogare in casu.

La S. C. chiesto ed avuto il voto del Vescovo, il quale fu contrario all' istante, trattò questa causa il dì 3 agosto 1889, ma non la risolse, rescrivendo: *Dilata et exquirantur informationes.*

Dopo che le dette informazioni si furono ricevute, discussi maturamente i dubbii a dì 25 luglio 1891, fu definito come appresso:

Ad I. Negative, salvo oratoris iure recurrendi pro gratia.

Ad II. Negative.

Si può raccogliere:

a) Il Tridentino chiaramente stabilisce *Sess. 24 cap. 12 de ref.*: « Distributiones vero qui statis horis interfuerint, recipiant: reliqui, quavis collusione aut remissione exclusa his careant, iuxta Bonifacii VIII decretum quod incipit *Consuetudinem;* quod S. Synodus in usum revocat, non obstantibus quibuscumque statutis aut consuetudinibus ». Perciò in tal materia, quando niente si può raccogliere dal diritto

non valgono argomenti di analogia o di equità.

b) Di qui viene che non si può addurre l'esempio del can. parroco o del can. penitenziere i quali hanno dal diritto la facoltà di considerarsi presenti in coro quando adempiono i proprii officii.

c) Nondimeno, ciò che non è lecito, secondo l'apice del diritto, può talvolta conseguirsi per grazia, quando, cioè, intervengano giuste ragioni di equità.

d) Nel caso, non mancano queste ragioni. Trattasi invero di un officio annesso al beneficio, e da compiersi senza speciale stipendio. L' analogia con ciò che l' uso e la S. C. del Conc. (non il Tridentino) concede al can. Teol. è un altro argomento che milita in favore della grazia.

e) L' obbligo imposto di farsi sostituire a proprie spese non è giusto nè equo. Non giusto, giacchè i beneficii devono conferirsi *sine diminutione;* non equo, dal perchè i detti canonici *di officio* quasi nessun emolumento percepiscono dall'insegnamento.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Lettera con cui si manda ai Metropolitani il Decreto riguardante il divieto della manifestazione di coscienza delle persone religiose (1).

Perillustris ac R.me Domine uti Frater,

De mandato SSmi D. N. Leonis PP. XIII, præsentibus litteris adnexum transmitto Amplitudini Tuæ Decretum, iussu ejusdem Sanctitatis Suae ab hac Sacra Congregatione Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium præposita nuper latum, quo manifestatio conscientiæ, quocumque nomine veniat, omnino prohibetur, tum pro Monasteriis Monialium, etiam votorum solemnium, tum pro Institutis votorum simplicium utriusque sexus, iis dumtaxat virorum Institutis exceptis natura ac regimine prorsus ecclesiasticis.

Declarationes insuper et dispositiones dantur de moderatione communionum, et de confessariis extraordinariis facilius concedendis.

Ad hoc autem Sanctitas Sua Mihi commisit Amplitudini Tuae, uti Metropolitae, praefatum Decretum transmittendum, ut illius exemplaria cum Episcopis ab eadem Amplitudine Tua dependentibus communicare curet; qui vicissim cum singulis Superioribus et Superiorissis Monasteriorum piarumque Domorum respectivarum diœcesum, ejusdem Decreti exemplaria communicent. Praecipit denique Sanctitas Sua omnibus Locorum Ordinariis ut enunciati Decreti plenam exequutionem sedulo diligenterque vigilare et procurare non intermittant, etiam vi specialis Apostolicae Sedis delegationis.

Haec erant a me significanda atque declaranda Amplitudini Tuæ, cui omnia fausta deprecor a Domino.

Amplitudinis Tuae.
Romae, die 20 Januarii 1891.
Addictissimus uti Frater

J. *Card.* Verga, Praef.
Fr. *Aloysius* Ep.us *Callinic.*
Secretarius.

II.

Se nel prefato Decreto siano compresi l' istituto delle Figlie della Carità e le Congregazioni ecclesiastiche, che hanno sacerdoti e laici.

Rescriptum—14 Apr. 1891 — Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, sequentibus dubiis propositis:

I. Se il decreto incipien: *Quemadmodum* del 17 Dicembre 1890 comprende anche le Figlie della Carità instituite da S. Vincenzo de Paoli.

II. Se il decreto medesimo, oltre gl' i-

(1) Crediamo utile riportare questa lettera con cui s'è inviato ai Metropolitani il Decreto del dì 17 Dic. 1890 da noi dato a pag. 6 di questa Parte. Nella prefata lettera si chiarisce meglio il senso delle parole del decreto *virorum professione ac regimine penitus laicorum*, i quali devono intendersi per coloro che appartengono ad istituti di voti semplici che non sieno *natura ac regimine prorsus ecclesiastici.*

stituti femminili, comprende solamente gl' Istituti maschili di natura laicali, come i Fratelli delle Scuole Cristiane, etc. ; ovvero anche le Congregazioni ecclesiastiche ,come i Salesiani, fondati da D. Bosco, i Rosminiani, i Lazzaristi e simili, nelle quali, oltre i sacerdoti, sono molti fratelli laici.

Censuit respondendum prout rescripsit:

Ad primum.—*Affirmative juxta modum ;* modus est: « Attenta peculiari Puellarum Charitatis institutione, attentisque Pontificiis declarationibus ac privilegiis indultis, praesertim a S. M. Pio VII, confirmatis a SS.mo D. N. Leone XIII die 25 Junii 1882, publicationem et vigilantiam super executione praefati Decreti quoad dictas Puellas spectare ad Superiorem generalem pro tempore Congregationis Presbyterorum Missionis, sive per se, sive per ejusdem Congregationis Visitatores, salva tamen Delegatione Apostolica Ordinariorum locorum in casu negligentiae Superiorum Congregationis Missionis ».

Ad secundum.—*Affirmative ad primam partem. Negative ad secundam.*

Et facta de praemissis relatione SS. D. N. Leoni PP. XIII in audientia habita a Me Card. Praefecto die 12 Apr. 1861, Sanctitas Sua resolutiones S. Congregationis approbavit et confirmavit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis Episcoporum et Regularium, die 15 Aprilis 1891.

I. *Card.* Verga, Praefectus.
Fr. *Aloysius* Epis. *Callinicen.* Secr.

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Dichiarasi che è valida la vestizione e la professione dei terziarii francescani che non fanno parte di alcuna congregazione di quest'Ordine.

Beatissime Pater,

A saeculis, imo a tempore S. Francisci usus invaluit ut Episcopi, Sacerdotes, Nobiles et plebeji a Sacerdotibus Franciscanis vel aliis facultatem habentibus privatim et sejunctim admittantur ad habitum et professionem Tertii Ordinis Saecularis S. Francisci, quin ad aliquam Congregationem pertineant. Auctores hac de re tractantes, censent quidem praeferendum esse ut Tertiarii, qui possunt, alicui Congregationi adscribantur eique statutis diebus interveniant propter commoda spiritualia quae inde consequuntur, simul tamem admittunt vestitiones et professiones privatim factas esse validas et hanc sententiam Superiores majores Ordinis S. Francisci etiamnum tuentur. Post constitutionem *Misericors* Dei *Filius* nonnulli Sacerdotes Archidioecesis Mechliniensis hac de re dubitare coeperunt et subest periculum ut ex hac incertitudine zelus amplectendi Tertium Ordinem paulatim tepescat, præsertim apud Sacerdotes qui Ordini adscripti Congregationi interesse raro possunt. Quapropter sequens dubium S. Congregationi enodandum proponitur: Utrum valida sit vestitio et professio ejus, qui a Sacerdote habente facultatem sejunctim ad Tertium Ordinem Saecularem Sancti Francisci admittitur quin alicui Congregationi adscribatur.

Quam gratiam etc.

S. C. Indulgentiis et Reliquiis praeposita respondit: *Affirmative.*

Die 14 Julii 1891.

S. J. *Card.* D'Annibale, *Praef.*
† *A.* Archiep. Nicop., Secr.

II.

Se possano annettersi le indulgenze della Via Crucis *a quei Crocifissi, nei quali la immagine del Redentore di metallo aderisce alla croce.*

Beatissime Pater,

Episcopus Gratianopolitanus, humillime postulat solutionem infrascripti dubii: Utrum Crucifixi, quorum imago divini Redemptoris est aere cusa, ita tamen ut tantillum sit prominens, quin e cruce solvatur seu separetur, possint nihilominus omnes Indulgentias, etiam Viae Crucis, suscipere ?

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacris-

que Reliquiis praeposita, proposito dubio respondendum esse censuit:

Affirmative.

Datum in Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis die 24 Mai 1883.

A. *Card.* Oreglia a S. Steph., *Praef.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Se sianecessaria sempre l'assoluzione dalle censure ad cautelam *nelle dispense matrimoniali.*

Episcopus Albiensis, sub litteris datis die 27 Aprilis anni currentis 1891, S. Poenitentiar. proposuit dubium sequens:

Quæritur utrum casu quo nullam prævidet Ordinarius censuram ab Oratoribus fuisse contractam, debet nihilominus Ordinarius qui dispensationem matrimonialem vi alicujus Indulti concedit, clausulam absolutionis ad cautelam præmittere, quam Sacra Poenitentiaria et Apostolica Dataria praemittere consueverunt?

Sacra Poenitentiaria Ven. in Christo Patri Episcopo Albien respondet:

Absolutionem a censuris in casu de quo agitur laudabiliter praemitti.

Datum Romae in S. Pœnitentiaria die 2 Julii 1891.

A. Card. Monaco, P. M.
A. L. Martini S. P., Secretarius.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS

DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE XIII

EPISTOLA ENCYCLICA

DE MARIAE VIRGINIS ROSARIO

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS PRIMATIBUS ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS.

LEO PP. XIII

VENERABILES FRATRES,
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Octobri mense adventante, qui sacer Virgini beatissimae a Rosario dicatusque habetur, gratissima Nobis recordatione succurrit, quantopere hoc vobis, Venerabiles Fratres, superioribus annis commendaverimus, ut fidelium ubique greges, auctoritate sollertiaque vestra excitati, pietatem intenderent et augerent suam erga magnam Dei Matrem, potentem christiani populi adiutricem, ad eam toto ipso mense adirent suppliciter, eamque invocarent sanctissimo Rosarii ritu, quem Ecclesia, in dubiis praesertim rebus difficillimisque temporibus, adhibere et celebrare, optato semper exitu, consuevit.—Eamdem voluntatem Nostram, hoc rursus anno, curae est patefacere, easdemque ad vos mittere atque etiam duplicare hortationes; id quod suadet urgetque Ecclesiae caritas, cuius labores, potius quam levamentum acceperint, et numero in dies et acerbitate ingravescunt. Mala omnibus cognita deploramus: quae custodit Ecclesia et tradit dogmata sacrosancta, oppugnata confixa; integritas quam tuetur christianae virtutis, derisui habita; in sacrorum antistitum ordinem, maxime autem in romanum Pontificem, multis modis obtrectatio instructa, invidia conflata; in ipsumque Christum Deum, per impudentissimam audaciam et nefarium scelus, impetus factus quasi conantium redemptionis eius divinum opus, quod numquam vis ulla tollat et deleat, tollere funditus et delere.—Ista quidem haud nova accidunt militanti Ecclesiae; quae, praemonente apostolos Iesu, ut homines veritatem edoceat atque ad salutem provehat sempiternam, in aciem quotidie dimicationemque venire debet; quaeque reapse per saeculorum tractus animosa ad martyrium depugnat, nulla re laetata et gloriata magis, quam quod suum possit cum Auctoris sui sanguine consecrare, in quo sibi promissae victoriae spes exploratissima continetur.

— Neque tamen diffitendum, quam gravi tristitia optimum quemque afficiat haec assidua dimicandi contentio. Magnae nimirum tristitiae causa, tam esse multos, quos pravitates errorum et in Deum protervia longe abducant agantque praecipites; tam multos, qui ad quamlibet religionis formam se aeque habentes, divinam iam iam exuere fidem videatur; neque ita paucos esse homines catholicos, qui religionem nomine tenus

retineant, non re debitisque colant officiis. Id praeterea multo gravius angit et vexat animum, reputare, tam luctuosam malorum perniciem inde potissimum ortam, quod in temperatione civitatum vel nullo iam loco Ecclesia censetur, vel saluberrimae virtuti eius deditâ opera repugnatur; qua in re apparet magna quidem et iusta vindicis Dei animadversio, qui recedentes a se nationes miserrima mentium caecitate sinat hebescere.

Quapropter res ipsa clamat, vehementius clamat in dies, necesse omnino catholicos homines precibus ad Deum et obsecrationibus uti alacres perseverantes, *sine intermissione:* (1) idque non apud se quisque tantum, sed eo magis publice faciant oportet, sacris in aedibus congregati, enixe flagitantes, ut Ecclesiam providentissimus Deus *ab importunis et malis hominibus* (2) liberet, perturbatasque gentes ad sanitatem et mentem luce et charitate Christi reducat. Res enim vero supra hominum fidem mirabilis! Viam suam laboris plenam saeculum quidem insistit, fretum opibus, vi, armis, ingenio: securo Ecclesia plenoque gradu aetates decurrit, confisa unice Deo, ad quem diurna et nocturna prece oculos et manus attollit. Ipsa enim, quamquam cetera, quaecumque ex Dei cura tempus affert humana praesidia, prudens non negligit, non in iis tamen sed potius in orando, comprecando, obsecrandoque Deo, praecipuam sui spem reponit. Inde habet quo vitalem spiritum alat et roboret, quia sibi assiduitate precandi contingit feliciter, ut, ab humanarum rerum vicissitudinem intacta et in perpetua divini Numinis coniunctione, vitam ipsam Christi Domini hauriat ac tranquille placideque traducat; fere ad Christi ipsius similitudinem, cui cruciatuum diritas, quos in commune est bonum perpessus, nihil admodum de proprio sibi beatissimo lumine et gaudio neque minuit neque ademit.

Quae quidem magna christianae sapientiae documenta tenuere semper religioseque coluerunt quotquot christianum nomen digna sunt virtute professi: quorum ad Deum preces maiores crebrioresque esse solebant, si qua Ecclesiæ sanctæ vel summo eius rectori calamitas ab nequissimorum hominum fraudibus et violentia incidisset.—Extat huius rei exemplum insigne in fidelibus exorientis Ecclesiae, dignum plane quod omnibus deinceps futuris ad imitandum proponeretur. Petrus, vicarius Christi Domini, summus Ecclesiae antistes, in vincula, Herodis scelesti iussu, traditus erat certaeque destinatus morti; illinc ut evaderet nihil in quoquam erat opis, nihil auxilii. At illud vero auxilii non deerat quod precatio sancta a Deo conciliat: scilicet Ecclesia, quod divina refert historia, impensissimas pro illo preces fundebat: *Oratio autem fiebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo* (1): agebatque omnes eo ardentius precandi studium, quo acrior aerumnae tantae sollicitudo mordebat. Ut vero orantibus vota successerint, comperta res est: Petrum mirifice liberatum christianus populus memori semper laetitia concelebrat.—Insignius autem exemplum divinumque edidit Christus, quo Ecclesiam suam, non solum praeceptis, verum etiam de se ipse ad omnem erudiret et formaret sanctitatem. Qui namque in omni vita tam frequentem et effusam precando operam dederat, ipsemet sub horas extremas, quum in Gethsemani horto, perfuso immensa amaritie animo, oblangueret ad mortem, tum vero Patrem, non orabat modo, sed *prolixius orabat* (2). Neque sibi profecto id fecit, nihil timenti nihil egenti, Deo; sed fecit nobis, fecit Ecclesiae suae; cuius futuras preces et lacrimas iam tum libens volensque in se recipiens fecundas gratiae efficiebat.

Ubi vero per mysterium Crucis generis nostri salus peracta, atque eiusdem administra salutis, Ecclesia, triumphante Christo, condita in terris riteque constituta est, novus ex eo tempore in populum novum ordo providentis Dei incepit valuitque. — Divina consilia addecet magna cum religione intueri. Filius Dei aeternus, quum, ad ho-

(1) I. Thes. v, 17.
(2) II. Thes. III, 2.

(1) Act. XII, 5.
(2) Luc. XXII, 43.

minis redemptionem et decus, hominis naturam vellet suscipere, eaque re mysticum quoddam cum universo humano genere initurus esset connubium, non id ante perfecit quam liberrima consensio accessisset designatae Matris, quae ipsius generis humani personam quodammodo agebat, ad eam illustrem verissimamque Aquinatis sententiam: *Per annuntiationem expectabatur consensus Virginis, loco totius humanae naturae* (1). Ex quo non minus vere proprieque affirmare licet, nihil prorsus de permagno illo omnis gratiae thesauro, quem attulit Dominus, siquidem *gratia et veritas per Iesum Christum facta est* (2), nihil nobis, nisi per Mariam, Deo sic volente, impertiri: ut, quo modo ad summum Patrem, nisi per Filium, nemo potest accedere, ita fere, nisi per Matrem, accedere nemo possit ad Christum.— Quantum in hoc Dei consilio et sapientiae et misericordiae elucet! quanta ad imbecillitatem fragilitatemque hominis convenientia! Cuius namque bonitatem credimus laudamusque infinitam, eiusdem infinitam credimus et veremur iustitiam; et quem amantissimum Servatorem, sanguinis animaeque prodigum, redamamus, eumdem non exorabilem iudicem pertimescimus: quare factorum conscientia trepidis opus omnino deprecatore ac patrono, qui et magna ad Deum polleat gratia, et benignitate sit animi tanta, nullius ut recuset desperatissimi patrocinium, afflictosque iacentesque in spem erigat clementiae divinae. Ipsa praeclarissime Maria: potens ea quidem, Dei parens omnipotentis, sed, quod sapit dulcius, facilis, perbenigna, indulgentissima. Talem nobis praestitit Deus, cui, hoc ipso quod Unigenae sui matrem elegit, maternos plane indidit sensus, aliud nihil spirantes nisi amorem et veniam; talem facto suo Iesus Christus ostendit, quum Mariae subesse et obtemperare ut matri filius sponte voluit: talem de cruce praedicavit, quum universitatem humani generis, in Ioanne discipulo, curandam ei fovendamque commisit; talem denique se dedit ipsa, quae eam immensi laboris haereditatem, a moriente Filio relictam, magno complexa animo, materna in omnes officia confestim coepit impendere. —Tam carae misericordiae consilium in Maria divinitus institutum et Christi testamento ratum, inde ab initio sancti apostoli priscique fideles summa cum laetitia senserunt; senserunt item et docuerunt venerabiles Ecclesiae Patres, omnesque in omni aetate christianae gentes unanimae consensere: idque ipsum, vel memoria omni litterisque silentibus, vox quaedam e cuiusque christiani hominis pectore erumpens, loquitur disertissima. Non aliunde est sane quam ex divina fide, quod nos præpotenti quodam impulsu agimur blandissimeque rapimur ad Mariam; quod nihil est antiquius vel optatius, quam ut nos in eius tutelam fidemque recipiamus, cui consilia et opera, integritatem et poenitentiam, angores et gaudia, preces et vota, nostra omnia plene credamus; quod omnes iucunda spes et fiducia tenet, fore ut, quae Deo minus grata a nobis exhiberentur indignis, ea, Matri sanctissimæ commendata, sint grata quum maxime et accepta. Quarum veritate et suavitate rerum, quantam animus capit consolationem, tanta eos aegritudine dolet qui, divina fide carentes, Mariam neque salutant neque habent matrem: eorumque amplius dolet miseriam qui, fidei sanctae quum sint participes, bonos tamen nimii in Mariam profusique cultus audent arguere: qua re pietatem, quæ liberorum est, magnopere lædunt.

Per hanc igitur, qua Ecclesia asperrime conflictatur, malorum procellam, omnes filii eius pii facile vident quam sancto officio adstringantur supplicandi vehementius Deo, et qua praecipue ratione niti debeant, ut eaedem supplicationes maximam efficacitatem sint habiturae. Religiosissimorum patrum et maiorum persecuti exempla, ad Mariam sanctam Dominam nostram perfugiamus; Mariam Matrem Christi et nostram appellemus concordesque obtestemur: *Monstra te esse Matrem, sumat per te preces qui pro nobis natus, tulit esse tuus* (1).—Iamvero, de variis divinae Matris colendae formulis et rationibus, quum eae sint praeoptandae quas et per

(1) III. q. XXX, a. 1.
(2) Ioan. 1, 17.

(1) *Ex sacr. liturg.*

se ipsas potiores et illi gratiores esse noverimus, Rosarium idcirco nominatim indicare placet impenseque inculcare. Huic precandi ritui nomen *coronae* communi sermone adhaesit, hac etiam causa quod magna Iesu et Matris misteria, gaudia, dolores triumphos, felicibus reddat sertis connexa. Quae fideles mysteria augusta si pia commendatione ex ordine recolant et contemplentur, mirum quantum adiumenti trahere sibi possunt tum ad fidem alendam et ab ignorantia aut errorum peste tutandam, tum etiam ad virtutem animi relevandam et sustinendam. Hoc etenim modo orantis cogitatio et memoria, fidei lumine praelucente, ad ea mysteria incundissimo studio feruntur, in eiusque et defixae et discurrentes, satis admirari non queunt restitutae humanae salutis inenarrabile opus, tam largo pretio rerumque tantarum serie confectum: tum vero animus super his caritatis divinae argumentis amore et gratia exardescit, spem confirmat et auget, cupidus arrectusque ad caelestia praemia, iis a Christo parata qui se ad ipsum imitatione exempli et communione dolorum adiunxerint. Haec inter funditur verbis precatio, ab ipso Domino, a Gabriele Archangelo, ab Ecclesia tradita: quae, plena laudum et salutarium votorum, certo varioque ordine iterata continuata, novos usque habet dulcesque fructus pietatis.

Magnam autem huiusmodi precationi caelestis ipsa Regina adiecisse virtutem ideo credenda est, quod suo numine et instinctu ab inclito patre Dominico invecta sit et propagata, per aetatem catholico nomini adversissimam, eamdemque huic nostrae parum dissimilem, quasi bellicum instrumentum ad hostes fidei debellandos praevalidum. — Secta enim Albigensium haereticorum, qua clandestina qua manifesta, in regiones invaserat multas; teterrima Manichaeorum progenies, quorum immanes excitabat errores, simulationesque et caedes et capitale in Ecclesiam odium nimis multum referebat. Hominum praesidiis contra perniciosissimam turbam et insolentem vix iam erat fidendum, quum praesens a Deo venit, Rosarii marialis ope, subsidium. Sic, favente Virgine, gloriosa haeresum omnium victrice, vires impiorum labefactatae et perfractae, salva quam plurimis et incolumis fides. Similia multa apud quasque gentes vel depulsa pericula vel beneficia impetrata, satis pervagata sunt, quae vetus aeque recensque historia luculentissimis testimoniis commemorat. — Id quoque illustre argumentum accedit, quemadmodum, statim ab instituta Rosarii prece, eius passim apud omnes civium ordines usurpata sit et frequentata consuetudo. Enimvero divinae Matri, quae tot tantisque laudibus una omnium praecellentissima nitet, religio christiani populi titulis quidem insignibus modisque multis habet honorem: hunc tamen Rosarii titulum, hunc modum orandi, in quo tamquam fidei tessera et summa debiti ei cultus inesse videtur, semper adamavit singulariter, eoque privatim et publice, in domo et familia, sodalitatibus constitutis, altaribus dedicatis, circumductis pompis, usa praecipue est, rata, nullo se posse meliore pacto ipsius vel sacra sollemnia ornare vel patrocinium et gratias demereri.

Neque illud silentio praetermittendum, quod singularem quamdam Dominae nostrae providentiam in hac re illustrat. Nempe, quum, diuturnitate temporis, studium pietatis in quapiam gente deferbuisse visum est et nonnihil de hac ipsa precandi consuetudine esse remissum, quam mire postea, sive re publica in formidolosum discrimen adducta, sive qua necessitate premente, Rosarii institutum, prae ceteris religionis auxiliis, communibus votis revocatum atque in suum honoris locum restitutum est lateque rursus viguit salutare. Eius rei exempla nihil opus a praeterita aetate petisse, praeclarum hac nostra in promptu habentibus. Hac namque aetate, quae, uti principio monuimus, acerba adeo Ecclesiae est, Nobis autem, ad gubernacula eius divino consilio sedentibus, acerbissima, spectare et admirari licet quam erectis incensisque studiis, in omni loco et gente catholici nominis, mariale Rosarium colatur et celebretur: quod facti quum Deo verius, moderanti agentique homines quam ulli hominum prudentiae et navitati recte sit tribuendum, animum Nostrum admodum solatur et reficit, magnaque complet fiducia

de renovandis Ecclesiae amplificandisque, auspice Maria, triumphis.

Sunt autem qui haec ipsa a Nobis commemorata probe ii quidem sentiant, sed quia nihil adhuc de speratis rebus, de pace in primis et tranquillitate Ecclesiae, impetratum, immo fortasse tempora deterius misceri vident, eam idcirco diligentiam et affectionem precandi velut defatigati et diffisi intermittant. Homines istiusmodi videant ipsi ante et laborent, ut, quas Deo adhibeant preces, aptis virtutibus, ex Christi Domini praeceptione, ornentur: quae si tales fuerint, considerent porro, indignum esse et nefas, velle se tempus subveniendi modumque constituere Deo, nobis nihil quidquam debenti, ut quum audit orantes et *coronat merita nostra, nihil aliud coronet quam munera sua* (1), et quum minus sententiae nostrae obsecundat, providenter agat cum filiis pater bonus, eorum miserans insipientiam, consulens utilitati.—Quas vero preces, ut propitiemus Ecclesiae Deum, cum suffragiis coniuctas Caelitum sanctorum, supplices deferimus, eas ipse numquam non benignissime admittit et explet Deus,tum quae bona Ecclesiae attingunt maxima et immortalia, tum quae attingunt minora et huius temporis, opportuna tamen ad illa. Quippe istis precibus pondus et gratiam, sane plurimam, precibus addit meritisque suis Christus Dominus, qui *dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, ut illam santificaret.... ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam* (2), idem summus eiusdem Pontifex, sanctus, innocens, *semper vivens ad interpellandum pro nobis*, cuius deprecationem supplicationemque semper evenire divina fide tenemus.—Quod enim spectat ad bona Ecclesiae externa et huius vitae, palam est, rem ipsi saepius esse cum adversariis malevolentia et potentia acerrimis; ab eis nimium sibi dolendum facultates direptas, libertatem deminutam et oppressam, lacessitam et despectam auctoritatem, damna postremo et hostilia omne genus multa. Quorum improbitas si quaeritur cur non eo usque iniuriae, quo deliberatum habent et connituntur, re tandem plena procedat; Ecclesia contra, tot inter rerum casus, eadem illa sua amplitudine et gloria, vario quamquam modo, emineat semper atque adeo increscat; utriusque rei praecipuam causam rectum est a virtute arcessere comprecantis Deum Ecclesiae: nec enim satis assequitur humana ratio quomodo restrictis ita finibus imperiosa nequitia consistat, Ecclesia vero, in angustum compulsa, nihilominus tam magnifice vincat. Idem eo rectius existit in eo bonorum genere, quibus Ecclesia homines ad ultimi boni adeptionem proxime adducit. Ad hoc enim munus quum nata sit, precibus suis posse multum debet ut divinae in illos providentiae misericordiaeque ordo exitum habeat et perfectionem: atque ita homines cum Ecclesia orantes, ea demum impetrant atque obtinent quae *Deus omnipotens ante saecula disposuit donare* (1). Ad alta providentis Dei consilia mentis humanae acies in praesentia deficit: sed aliquando erit, quum causas consecutionesque rerum Deo ipso apertas pro benignitate sua monstrante, dilucidum patebit, orandi munus quantam in hoc rerum genere vim habuerit utilitatemque impetrandi. Inde effectum patebit, quod sese multi, in tanta depravati saeculi corruptela, integros praestiterint atque inviolatos *ab omni inquinamento carnis et spiritus perficientes sanctificationem in timore Dei* (2); quod alii, in eo dum essent ut flagitio indulgerent, illico sibi temperaverint, ex ipsoque periculo et tentamine bonos ceperint auctus virtutis: quod prolapsis aliis impulsio quaedam permoverit animos ut erigerent se et in complexum Dei miserentis occurrerent.—Haec igitur omnes apud se perpendentes, fallaciis antiqui hostis etiam atque etiam obsecramus ne cedant, neve ullâ omnino causa a studio cessent orandi, verum in eo perseveranter consistant. *sine intermissione* consistant. Prima sit illis cura de summo bono, aeterna omnium salute, deque inco-

(1) S. August. Ep. CXCIV al. 105 ad Sixtum, c. v. n. 19.

(2) Ephes. V, 25-27.

(1) S. Th. II-II, q. LXXXIII, a. 2, ex *S. Greg.M.*

(2) II Corinth. VII, I.

lumitate Ecclesiae exposcenda : tum licet cetera bona ad usum commoditatemque vitae petant a Deo, modo voluntatis eius aequissimae acquiescant, eidem pariter, optata vel concesserit vel abnuerit, agentes gratias, beneficentissimo patri : ea denique religione et pietate cum Deo versentur, qua decet maxima et oportet, qua viri sancti consueverunt et ipse egit sanctissimus Redemptor et Magister noster, *cum clamore valido et lacrimis* (1).

Hic officium et paterna caritas postulat, ut in universos Ecclesiae filios non precum modo, sed etiam poenitentiae sanctae a largitore bonorum Deo spiritum imploremus : quod dum toto animo facimus, omnes et singulos ad hanc ipsam virtutem, cum altera coniunctissimam, pari studio adhortamur. Scilicet facit precatio ut animus sustentetur, instruatur ad fortia, ad divina conscendat : facit poenitentia ut nobismetipsis imperemus, corpori maxime, gravissimo, ex veteri noxa, rationis legisque evangelicae inimico. Quae virtutes, perspicuum est, aptissima inter se cohaerent, inter se adiuvant, eodemque una conspirant, ut hominem, caelo natum, a rebus caducis abstrahant evehantque propemodum ad caelestem cum Deo consuetudinem : fit contra, ut cuius animus cupiditatibus aestuet illecebrisque sit emollitus, ieiunus ille fastidiat suavitates rerum caelestium, neque alia sit precatio eius nisi frigida vox et languida, indigna sane quam Deus excipiat.—Sunt ante oculos exempla poenitentiae hominum sanctorum, quorum preces et obsecrationes, eâ ipsa causa, magnopere Deo placuisse atque etiam ad prodigia valuisse sacris fastis docemur. Mentem illi et animum libidinesque assidue regebant, domabant : doctrinae Cristi Ecclesiaeque eius documentis ac praeceptis summa solebant consensione et demissione adhaerescere ; velle nolle nihil, nisi Dei numine explorato, nihil quidquam agendo spectare, nisi eius gloriae incrementa ; cupiditates acriter coercere et frangere, corpus dure inclementerque habere, iucundis rebus neque iis noxiis virtutis gratiâ abstinere. Quare merito poterant, quod Paulus Apostolus de se, idem ipsi usurpare: *nostra autem conversatio in coelis est* (1) : eamdemque ob caussam tantum inerat in eorum obsecrationibus ad propitiandum exorandumque Deum efficacitatis. Non omnes omnino posse adeo nec debere apparet ; attamen ut consentanea sibi afflictatione vitam moresque suos unusquisque castiget, rationes id exigunt iustitiae divinae, cui satis de commissis faciendum restricte est ; praestat autem voluntariis, dum vita sit, id fecisse poenis, unde virtutis praemium accedat.—Ad haec, quando in mystico Christi corpore, quae est Ecclesia, omnes tamquam membra coalescimus et vigemus, hoc, Paulo auctore, consequitur, ut, quemadmodum laetanti qua de re membro membra cetera collaetantur, ita pariter dolenti condoleant, hoc est christianis fratibus, vel animo aegris vel corpore, fratres ultro subveniant, et quantum in ipsis est, curationem adhibeant : *Pro invicem sollicita sint membra. Et si quid patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra ; sive gloriatur unum membrum, congaudent omnia membra. Vos autem estis corpus Christi et membra de membro* (2). In hoc autem caritatis specimine, ut quis Christi exemplo insistens, qui vitam ad omnium nostrum redimenda peccata immenso amore profudit, luenda sibi aliorum admissa suscipiat, in hoc demum illud continetur magnum vinculum perfectionis, quo fideles inter sese et cum caelestibus civibus arctissimeque cum Deo iunguntur.—Ad summam, sanctae poenitentiae actio tam varia atque industria est tamque late pertinet, ut eam quisque, pia modo et alacri voluntate, perfrequenti possit nec laboriosa facultate exercere.

Restat, Venerabiles Fratres, ut, quae vestra est singularis eximia quum in sanctissimam Dei Matrem pietas tum in christianum gregem caritas et sollertia commonitionis hortationisque Nostrae exitum, opera vestra, perquam optimum, Nobis pollicea-

(1) Hebr. v, 7.

(1) Philip. III, 20.
(2) I Corinth. XII, 25-27.

mur; gestitque animus fructus eos, quos pluries splendide declarata catholicorum in Mariam religio tulit, iam nunc laetissimos uberrimosque praecipere. Vobis igitur et vocantibus et excitantibus et praeeuntibus, fideles, hoc praesertim proximo mense, ad aras sollemnes augustae Reginae et benignissimae Matris conveniant concurrant, atque mystica ei serta, acceptissimo Rosarii ritu, filiorum more contexant et praebeant: integris per Nos atque ratis, quae antehac in hac re a Nobismetipsis praescripta edita et dona indulgentiae sacrae concessa (1).— Quam praeclarum et quanti erit, in urbibus in pagis in villis, terra marique, quacumque patet catholicus orbis, multa piorum centena millia, sociatis laudibus foederatisque precibus, una mente et voce singulis horis Mariam consalutare, Mariam implorare, per Mariam sperare omnia! Ab ipsa omnes fidentes contendant ut, exorato Filio, aberrantes nationes ad christiana redeant instituta et praecepta, in quibus salutis publicae firmamentum consistit, unde expetitae pacis et verae beatitatis copia efflorescit. Ab ipsa eo impensibus contendant, quod bonis omnibus exoptatissimum esse debet, ut Ecclesia mater libertate potiatur tranquilleque fruatur sua; quam non alio illa refert nisi ad summas hominum procurandas rationes, a qua singuli et civitates nulla usquam damna, plurima omni tempore et maxima beneficia senserunt.

Iam vobis, Venerabiles Fratres, adprecante sacratissimi Rosarii Regina, largiatur Deus munera bonorum caelestium, unde ad partes pastoralis officii sancte obeundas auxilia et vires suppetant in dies ampliora: cuis rei esto auspicium et pignus Apostolica Benedictio, quam, vobis ipsis et clero et populis cuisque vestrum curae concreditis peramanter impertimus.

(1) Cfr. Ep. Encycl. *Supremi Apostolatus*, die I sept. an. MDCCCLXXXIII: Ep. Encycl. *Superiore anno*, die XXX aug. an. MDCCCLXXXIV: Decret. S. R. C. *Inter plurimos*, die XX aug. an. MDCCCLXXXIV: Ep. Encycl. *Quamquam pluries*, die XV aug. an. MDCCCLXXXIX.

Datum Romae apud S. Petrum die XXII Septembris an. MDCCCXCI, Pontificatus Nostri Decimoquarto.

LEO PP. XIII.

SOLUZIONE DI CASI. (1)

I.

Se può alienarsi la legittima dei figli, per esimerli dai creditori.

7.° Caso Morale.

Adalberto manifesta in confessione a Pantero aver consigliata una vendita finta de' proprii beni (che ebbe luogo) a Ludmilla vedova, perchè il marito defunto e l'unico figlio di lei rimasero decotti e falliti.—Pantero lo costringe, come consulente una ingiustizia, di risarcire il danno dei creditori, qualora non possa farlo Ludmilla.

Si chiede:

1.° Che è da dire di Adalberto?

2.° Che è da dire di Pantero?

Al primo—Se Ludmilla garentì le obbligazioni del marito, ovvero del figlio, non v'ha nessun dubbio che, alienando i suoi beni, o fingendo di alienarli, sia tenuta a restituire; nè v'ha dubbio che, non potendo o non volendo questa, sia tenuto in sua vece il consulente.

La difficoltà sta nel definire se a ciò siano questi tenuti anche nel caso che Ludmilla non abbia fatta garenzia.

Imperocchè non v'ha nessuna legge che

(1) Han risposto a tutti e tre i casi morale, canonico e liturgico:—Bossi can. Nivardo di Nervi—Intini can. teol. Paolo di Cerignola—Saletti can. Luigi di Randazzo.

Ai soli casi morale e canonico: — Cervone sac. Francesco di Napoli—Margiotta sac. Leonardo Luigi di Reggio—Scaramozzino sac. Giuseppe curato di Motta S. Giovanni.

Pel premio del caso morale, la sorte ha favorito il cur. Scaramozzino Giuseppe—del caso canonico, il can. Bossi Nivardo—del caso liturgico, il can. Satelli Luigi.

per giustizia obblighi la moglie, ovvero la madre, a pagare i debiti del marito o del figlio, qualora essa a questi debiti non abbia partecipato.

Vi è però da considerare che i beni della madre sarebbero del figlio, dopo la morte di lei, ed i creditori avrebbero diritto sui detti beni, quando fossero pervenuti in proprietà del figlio. Or la madre, in tal caso, può alienare i suoi beni? Può fingere un contratto di vendita che infine si risolve ad una donazione dopo morte?

Il cardine della quistione si aggira sulla legittima; giacchè chiarissimo è il diritto della madre di dare ad altri la parte disponibile.

Disputano i Teologi se i genitori possono alienare fondi o fingere contratti in danno della legittima dei figli. E generalmente negano, per la ragione che la legge civile li astringe alla legittima. Sono poi di opinione che i genitori possano per giusta ragione lederla in qualche caso particolare, come per premiare un figlio buono e punire un altro cattivo. Certo, aggiungono, dopo il fatto non sono da inquietare i figli che hanno avuto di più con detrimento dell'altrui legittima, sì perchè vuolsi presumere nei genitori la giusta ragione in ciò fare, e sì perchè stando, per lo più, in buona fede i detti figli, non sono da ammonire con pericolo che non ubbidiscano. Così S. Alfonso L. IV n. 470; Gury *Comp. T. M.* T. II, n. 827; D' Annibale *Summ.* V. II, n. 695; Gousset. Vol. I, n. 794, ecc.

Verò è che, nel nostro caso, non è quistione solo di liceità, ma di giustizia, e di giustizia commutativa. Per conoscere se quest'ultima si lede, fa d'uopo vedere da quale origine sorge l'obbligo nei genitori di lasciare la legittima ai figli. Il d'Annibale *l. c.* lo deriva dalla legge civile. Così pure il Gury l. c. ed altri molti. Ciò però va detto della determinazione della eredità, giacchè ove si consideri l'obbligo nei genitori di alimentare i figli, qnest'obbligo è naturale (V. d'Annibale l. c. nota 16.).

Non parlando quì dell'obbligo naturale, il quale si limita solo a quei figli, siano legittimi siano spurii, che non possono procurarsi da sè gli alimenti; l'obbligo civile, non ha dubbio, stringe ancora la coscienza, come insegna l'Angelico (1. 2. q. 96, a. 3 in corp. —V. Mon. Eccl. Vol. II, Par. III, pag. 12). Ma non sempre costringe alla restituzione i trasgressori. V'ha l'obbligo di restituire *ex iniusta acceptione* solo quando si lede la giustizia commutativa. Or l'obbligo di lasciar la legittima ai figli appartiene alla detta giustizia? È chiaro che no. Appartiene alla pietà, la quale obbliga i genitori ad alimentare e sovvenire i figli; appartiene alla giustizia legale che astringe i sudditi ad osservare le leggi giuste del principe: non già alla giustizia commutativa.

Nè vale il dire che, secondo il Gury, *l. c.* siffatta legge « est iusta, utilis bono publico et ipso facto irritans » e però « peccant in foro conscientiae contra iustitiam parentes si laedant legitimam filiorum ». Imperocchè tutti sanno che la legge irritante obbliga alla restituzione solo *post sententiam judicis*, e per giustizia legale. Pel nostro caso il de Lugo apertamente insegna: « Parentes si inofficiose donaverint, hoc est in praeiudicium legitimae filiorum, eorum donationes revocari possunt a filiis. Non tamen est invalida donatio; sed revocari potest » (Disp. 23, n. 147). E S. Alfonso (III, 730): « Notandum autem quod donatarius ante sententiam iudicis nil tenetur restituere filiis ».

Ludmilla adunque e i suoi complici han potuto peccare nell'alienazione dei suoi beni, ma, prima della sentenza del giudice, non saran tenuti al rifacimento della legittima.

Ma, si dirà, non è vero il principio che *fraus et dolus nemini debet patrocinari?* E se è vero, come si potrà coonestare la finta vendita? Non abbiamo detto che la finta vendita fosse del tutto vuota di colpa, ma solo che prima della sentenza del giudice, non v'ha obbligo di restituire. Vi sarebbe l'obbligo per questo capo se la legittima fosse dovuta per giustizia commutativa; ovvero se Ludmilla avesse garentito i debiti. Ma se questa non ha leso la detta giustizia, nè ha fatta garenzia veruna, non può costringersi a risarcire il danno che si lamenta.

E perciò Adalberto, consigliando la falsità della vendita finta, ha potuto peccare per la detta falsità, ma non sarà mica tenuto a restituire.

Al secondo—Dal fin qui detto si vede come malamente abbia operato Pantero in costringere il prefato Adalberto alla restituzione. E si fa chiaro altresì che, in fatto di restituzione, vuolsi procedere dal confessore colla massima cautela e avvedutezza, perchè non costringa a restituire quando l'obbligo non è del tutto chiaro, e non si esponga perciò al pericolo di doverne indennizzare il penitente (V. Gury Casus T. I, n. 70).

II.

Circa l'obbligo nelle monache dell'officio divino e della messa conventuale, dopo le leggi eversive d'Italia.

7.° Caso Canonico.

Nel Monastero delle Clarisse di G., le religiose, ridotte a poche, a causa della infausta legge di soppressione, e vivendo sottilmente colla poca pensione governativa, credonsi disobbligate dalla officiatura del coro e dalla messa conventuale.

Si chiede:

1.° Quale e quanto è l'obbligo della officiatura nelle monache di voti solenni, e in quelle di voti semplici, dopo la soppressione governativa?

2.° Quale e quanto è l'obbligo in esse della messa conventuale?

3°. Che deve dirsi delle Clarisse di G. ?

Al primo—Le monache di voti solenni si distinguono in coriste e converse. Le prime, senza dubbio alcuno, quando le proprie costituzioni lo impongono, hanno obbligo della officiatura in comune ed obbligo grave. Ciò si raccoglie dall' antica consuetudine della Chiesa, dagli statuti di quasi tutti gli ordini religiosi e dalla Clementina *1, de celebr. missar.*, la quale prescrive la recitazione del divino officio in tutte le chiese cattedrali, collegiate e regolari. È questo il generale insegnamento de'Teologi e dei Cononisti (Ferraris v. *Moniales* Art. VI, n. 1, Pellizzari c. 6 n. 1 etc.).

Ma le monache coriste, le quali hanno l'obbligo di recitare l'officio divino in comune, l'hanno pure di recitarlo in privato, quando non possano in coro? Non mancano autori che negano: ma la comune dei DD. affermano per la consuetudine generalmente invalsa, la quale obbliga pure *sub gravi*. Così Gaetano de Alexandris in *Confessario Monialium*, il Ferraris l. c. il Pellizzari l. c. ed altri molti presso questi Autori.

Solo se sieno imperite, fino a che imparino a leggere, ovvero ci sia una giusta causa, possono soddisfare recitando l'officio delle converse. La prima cosa fu concessa da Clemente VII alle Clarisse; la seconda, da Innocenzo IV alle monache dipendenti dai frati minori: per la comunicazione dei privilegii, l'una e l'altra concessione vale per le monache di qualsivoglia ordine religioso. Così il Ferraris l. c. n. 4, il quale soggiunge: « Causa autem rationabilis erit si monialis sit nimis agitata scrupulis, si capitis indispositiomen patiatur, si sit nimis defatigata ex aliquo extraordinario labore, aut extraordinariam aliquam occupationem habeat, et huiusmodi ». Siffatto chiarimento lo conforta coll'autorità di molti Dottori.

Le converse hanno pure il loro piccolo officio, consistente in alquante preci determinate dalle proprie costituzioni. Quest' officio però, detto laicale, a giudizio del Pellizzari *De Monial.* Cap. VI n.15, non obbliga sotto grave colpa (V. Mon. Ecc. Vol. IV Par. 2 pag. 14).

Ciò per le monache di voti solenni. Per quelle di voti semplici, non v'ha obbligo personale di recitare l'officio divino. Ecco un chiaro decreto della S. C. de' VV. e RR.:

Il Vescovo di Le-Maus in Francia propose alla detta S. C. il dubbio: « Se le monache in genere sieno strettamente obbligate sotto grave peccato, in forza della loro professione alla recita dell'officio divino, proprio del loro istituto? »—Al quale fu risposto: « affirmative quoad moniales vota solemia proffessas, iuxta regulam ab Apostolica Sede approbatam, in qua huiusmodi onus imponitur. Si autem tale onus in regulis non imponatur. Orator consulat probatos auctores, relate ad obligationem quæ ex consuetudine ori-

ri potest. Ubi vero vota simplicia sint, non teneri ».

V'ha però di alcune Religiose con voti semplici, che hanno norme speciali, o son quelle che, non potendo professare solennemente per la nequizia dei tempi nei monasteri di voti solenni, emettono, con facoltà pontificia, voti semplici, e partecipano, nel resto, a tutt'i diritti ed officii del monastero. Per queste la officiatura è di obbligo grave o pur no? Altrove (Mon. Eccl. l. c.) noi sostenemmo la sentenza negativa, non avendo la S. C. de'VV. e RR. emessa ancora alcuna dichiarazione sulle prefate religiose. Ma il vescovo di C. avendo chiesto se le dette professe sieno obbligate all'officio divino *sub gravi*, la S. C. il dì 8 febbraio 1887 rispose: *Affirmative, iuxta constitutiones respectivi Monasterii.*

Al secondo—Ma se le religiose hanno l'obbligo dell'officiatura, hanno pur quello della messa conventuale? — Per verità, nessuna legge sappiamo che imponga quest'obbligo alle Religiose (1), come vi è pei capitoli cattedrali o collegiati. Nè v'ha ragione che ci sia. Imperocchè questi Capitoli portano seco l'obbligo della conventuale pei beneficii di cui sono dotati e pei benefattori che vi hanno diritto: il che non corre pei monasteri, le cui rendite sono in genere pel sostentamento delle Religiose, non per altre opere pie. (1)

Ma dunque nei monasteri di monache non ci sarà nessun obbligo di messa quotidiana? Quest'obbligo può esserci per due capi: 1.° per qualche pio legato di benefattori; 2.° perchè nelle loro chiese si custodisce il Santissimo.

Pel primo capo, quando ci siano veramente legati col detto peso e i beni sui quali

---

(1) Qui parliamo dell'obbligo di diritto comune, non di quello che può derivare dalle costituzioni di ciascun ordine religioso o dalla consuetudine.

Vero è che il Da Carpo (*Comp. Bibl. Lit.* P. I, n. 10.) ha scritto: " Regulares vero choro adstricti tenentur quotidie in eorum ecclesiis celebrare missam conventualem de officio currenti, non tamen cum cantu (sicut in cathedralibus et collegiatis) nisi aliunde obligatio oriatur „. E cita in comprova i decreti della S. C. de' Riti 20 dec. 1783 *in Lusitana* ad 1 et 7 dec. 1844 *in una Sanctimonialium Ord. Capuccinorum.*

Ma con pace di questo egregio rubricista, gli allegati documenti non fanno al proposito. Il primo *in Lusitana*, n. 4414 così suona: " Num in ecclesiis (Canonicorum sæcularium S. Ioannis Evangelistae in Lusitania) choro adstrictis diebus illis, in quibus officium aut nocturnum defunctorum recitatur die duplici maiori, vel minori, vel semiduplici, praeter missam de requiem, debeat necne missa alia celebrari officii illius diei?—Resp. Affirmative quia missa conventualis de officio currenti omitti non potest „. — Qui trattasi di chiese canonicali, non regolari, e però non si può applicare a questi ciò ch'è disposto per quelli.

Nè anco l'altro decreto *in una Sanctimonialium Ord. Capucc.* n. 5005 può riuscire di valida prova per tale obbligazione. Ivi non si chiede se v'ha obbligo nei regolari della conventuale, ma solo se tutt'i sacerdoti che celebrano nelle loro chiese possano conformarsi alla conventuale. E la S. C. rispose: " Iuxta alias decreta, missam conventualem officio diei respondentem, celebrari debere per confessarium vel aedituum aut alterum ad hoc deputatum: quoad vero reliquos sacerdotes in diebus ritus duplicis conformari debere colori paramentorum ecclesiae „.

Ben sappiamo che alcuni autori vogliono esteso alle chiese dei Regolari e ancor delle Claustrali l'obbligo della conventuale (V.Quarti in Rubr. miss. d. 1), credendo che queste vengano comprese sotto la categoria delle chiese collegiate. Ma su qual fondamento poggiano questa loro sentenza? Assai più vero è ciò che altri insegnano che, cioè, " regularium ecclesias ad missam quotidianam seu conventualem non esse adstrictas ex jure communi, sed tantum ex propriis constitutionibus aut laudabili consuetudine „ (De Herdt S. Liturg. Prax. T. I, n. 14).

(1) Nè anco ne' dì festivi ci è obbligo di applicare la messa dal cappellano che fa le veci di parroco. Chiesta la S. C. " An cappellani monialium curae praepositi ad missam pro iisdem monialibus diebus dominicis et festivis de praecepto applicandam teneantur? „— fu risposto: " Non teneri quum non sint parochi „ (7 dec. 1844 *in Quebecen.* ed 4, n. 4988).

erano infissi non sono stati confiscati, sicuramente che le Monache hanno l' obbligo della messa quotidiana. Laddove poi sono stati confiscati i loro beni, com' è avvenuto in Italia per effetto delle infauste leggi eversive, in tal caso è cessato quest' obbligo, secondochè altrove fu dimostrato, quand'anco alle Monache si dia la pensione governativa. (Mon. Eccl. q. Parte, pag. 42).

Pel secondo capo, cioè per ragione del SS. Sacramento, fu agitata già la quistione se si dovesse celebrare ogni mattina il S. Sacrificio dove il Santissimo si custodisce. Tuttochè il Lucidi si mostri inclinato alla sentenza affermativa (*De Visit. SS. LL.* De 1 Rel. Cap. § VII a. 3. n. 102) poggiato sul decreto della S. C. de' Riti del 16 mar. 1833 *in Firmana*, pur noi dimostrammo altrove (Vol. V, Par. I, pag. 140) che tal decreto contiene un precetto particolare per una chiesa coadiutorale, da cui chiedeva il parroco assentarsi parecchi giorni ogni mese: non una legge generale per tutte le chiese dove si conserva il Santissimo. Vedemmo come siffatta legge non si trova in nessun codice o decreto ecclesiastico; che la S. C. dei Riti non impone quest' obbligo per quegli oratorii cui concede di conservare il Venerabile; che l' uso di molti luoghi e soprattutto degl' istituti femminei, si è che non ogni giorno si celebra dove si conserva il Santissimo, ma solo quando si può avere il Sacerdote, purchè ogni otto giorni si rinnovino le sacre Specie. Ora però, in conferma di tale sentenza, possiamo allegare un recente decreto della S. C. dei Riti, ch'è come segue:

« Quum in pastorali visitatione orator ipse (Archiepiscopus Compostellanus) deprehenderit in multis filiabus Ecclesiis, seu oratoriis alicuius paroeciae SS. Eucharistiam asservari, ubi missa celebratur tantummodo vel dominicis vel quando sacrum ad Viaticum ad aegrotos ferendum desumitur, reliquum vero temporis spatium nemo illuc accedit, praeter sacristam ad alendam lampadem, ianuis clausis ceteroquin manentibus; hinc quaeritur: An SS. Eucharistiae Sacramentum eisdem Ecclesiis ita servandum permitti possit?—E la S. C. il dì 15 novembre 1890 *in Compostellana ad 1.* rispose: *Negative, nisi per aliquot diei horas aditus pateat fidelibus SS. Eucharistiam visitare cupientibus.*—Dove si nega la conservazione del Santissimo solo in quelle chiese parrocchiali che si tengano chiuse in tutte le ore del giorno senza dare agio ai fedeli di visitarlo; non quando la messa vi si celebra nelle sole domeniche, o quando accade di recarsi agl'infermi il SS. Viatico. La messa quotidiana dunque non è necessario requisito perchè in una chiesa possa conservarsi il Santissimo, benchè sia convenientissima cosa che venga tutt' i giorni celebrata per l'onore e il culto dovuto a sì gran Sacramento.

Al terzo—Possiamo ora ben risolvere il caso proposto. Le religiose clarisse di G., stanti le ristrettezze finanziarie e lo scarso numero a cui son ridotte, credonsi disobbligate dalla officiatura del coro e dalla messa conventuale.—Che si credano disobbligate dalla messa conventuale, stante la impotenza in cui si ritrovano, nessuno potrà farne loro un carico: quand'anco vi fossero state astrette per legati, dopo la confisca governativa de' loro beni, questi legati cessarono di obbligarle. Purchè procurino la messa, almeno nei dì festivi per la S. Comunione e per la rinnovazione delle sacre Specie, e conservino decentemente la SS. Eucaristia, non saranno, strettamente parlando, tenute ad altro.

Non così però quanto alla officiatura corale. Questa è un obbligo grave nei monasteri di voti solenni, e vuolsi adempire sempre che il numero delle religiose lo consenta. S. Alfonso (L. IV, n. 143) insegna che quattro bastano a compiere la salmodia nel coro (1).—Ove però le Religiose ridotte a poche siano anche vecchie ed inferme, possono bene ottenere dalla S. Sede la ridu-

(1) Ecco le parole del S. Dottore: " Paucitas autem religiosorum excusat totam communitatem a choro. Ideo nisi adsint ad minus quatuor expediti, non est obligatio chori... Diximus *expediti*, nam si adsint infirmi, vel legitime occupati, nec etiam si quatuor sunt ad chorum obligantur „.

zione dell'officio corale o anche la dispensa dal medesimo.

III.

Se si consentano riti speciali per la desumazione del cadavero, e pel trasporto del medesimo in altro luogo.

7.° Caso Liturgico.

Un chiarissimo signore viene a morte lungi dalla patria, ed ivi è sepolto. I congiunti, dopo parecchi mesi, ottengono la desumazione del cadavero e il trasporto del medesimo al luogo natio. Invitano intanto il parroco Brunone perchè faccia i funerali, e il parroco li celebra *praesente corpore* con tutta la solennità, ed in giorno permesso come *in die obitus*.

Si chiede:

1.° Quali riti speciali si consentono quando si tratti della desumazione e del trasporto di un cadavero in altro luogo?

2.° Che è da dire del parroco Brunone?

Al primo—Nella presente liturgia della Chiesa, per quanto noi sappiamo, e si può raccogliere dai libri liturgici e dai rubricisti, non è permesso ovvero ingiunto alcun rito speciale per la desumazione di un cadavero e pel trasporto del medesimo in altro luogo. Il Rituale prescrive solamente (De exeq.): « Nullum porro cadaver perpetuae sepulturae traditum ex ulla cuiusvis ordinis ecclesia asportari liceat, nisi de licentia Ordinarii ». Per la desumazione adunque, e pel trasporto, vuolsi solo il permesso dell'Ordinario.

Ma se non sono prescritti o permessi riti speciali, non è vietato che si possano compiere in tale occasione i riti generali delle esequie.—La messa, certo, non si può celebrare come *in die obitus*, essendochè tal rito è proprio del dì della morte. Può celebrarsi però come nei giorni 3°, 7°, 30° o anniversario, se in un dei detti giorni si compie la funzione. Che se la funzione si voglia eseguire in altro giorno, non v'ha che la messa quotidiana da potersi celebrare, la quale però si consente solo in giorno di rito semidoppio e non impedito.

Ma, occorrendo la desumazione in giorno, in cui sia vietata la messa *pro defunctis*, che cosa potrà farsi?—Potranno compiersi l'esequie solamente senza la messa, cioè la benedizione del cadavero, e il trasporto processionale del medesimo in chiesa; e intorno a ciò vuolsi osservare:

a) Che cotali esequie possono celebrarsi ogni giorno solennemente e con canto, ad eccezione del triduo della Settimana maggiore, nel quale l'officio *pro defunctis*, se occorre, deve recitarsi privatamente (S. R. C. 11 aug. 1736 *in Placentina* n. 4050).

b) Che nondimeno nel Sabato Santo, dopo mezzogiorno (meglio verso la sera), le prefate esequie possono celebrarsi altresì con canto e con solennità (Cavalieri tom. 3, dec. 127. V ap. De Herdt T. III, n. 232).

c) Negli altri giorni, in cui va proibita la messa, le dette esequie solenni più convenientemente si celebrano dopo compiuto l'officio del giorno (Merati *in Rubr. brev.* Sect. 9, c. 2 in fin.).

d) Ne' dì festivi di doppio precetto, non possono celebrarsi all'ora della messa conventuale e parrocchiale e all'ora della predica e degli altri officii comuni. La ragione si è che l'esequie son funzioni di pietà e volontarie e dirette al bene di qualche privato, laddove gli officii festivi sono di precetto e rivolti al bene spirituale di tutti. (Baruff. *in Rit. Rom.* tit. 34, n. 49).

e) Vanno parimenti proibite queste esequie nelle chiese dove sta esposto alla pubblica venerazione il Santissimo come nelle 40 ore; e laddove ci sia necessità di non ometterle, si faranno solenni fuori la chiesa, (l'associazione mortuaria) ma nella chiesa, private, e possibilmente in qualche cappella laterale (S. R. C. 19 iun. 1875, n. 5613; Gardellini *Instr. Clem.* § 17, n. 8).

f) Quando non si permette la messa *pro defunctis*, non si permette nè anco l'assoluzione al feretro, la quale è una certa appendice della messa (S. R. C. 9 iun. 1853 ad 1, n. 5188; 20 mar. 1869 ad 10, n. 5430 etc. De Herdt T. III, n. 265).

Ma se nei giorni vietati non si può celebrare la messa *pro defunctis*, può celebrarsi almeno solennemente la messa del Santo,

e poi farsi in fine con paramenti neri l'assoluzione al feretro?

Che la messa del Santo possa celebrarsi solennemente applicandosi *pro defuncto* (quando non ci sia obbligo di applicar la conventuale, stante il divieto di cantar più messe dello stesso Santo nella medesima chiesa) non v'ha difficoltà di sorta, consentendolo ancora molti decreti della S. C. de'Riti. La difficoltà è nell'altra parte del dubbio, se, cioè, si possa aggiungere in fine l'assoluzione al tumulo.

Molti decreti della S. C. lo vietano. Così quello *in Cochinchina* 9 iun. 1853, n. 5188 ad 1: « Utrum absolutio pro defunctis finita missa fieri possit tantummodo quando dicta fuit *Missa de requie*, vel utrum fieri etiam possit in paramentis tamen nigris quando dicitur missa de festo duplici, cuius fructus defunctis applicatur?—Resp. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam ». Così pure *in Calaguritana* 21 apr. 1668 ad 2, n. 2433; *in Urbis* 18 iun. 1689 ad 2, n. 3188; *in Picena* 4 aug. 1708, n. 3791; *in Volaterana*, 17 dec. 1828 ad 7, n. 4645; e finalmente *in Ord. Min. S. Franc. de Obs.*, 16 mar. 1833, n. 4702, si condanna una consuetudine due volte secolare di cantarsi l'ant. *Libera me* etc. innanzi al tumulo dopo la messa solenne nella domenica fra l'ottava di tutt' Santi.

Non potendosi adunque in tal caso far l'assoluzione al feretro dopo la messa, non la si potrà compiere più? Ecco un decreto, dal quale può ricavarsi qualche norma: « In quibusdam anniversariis, die ex. gr. IV Novembris, et quum non sint anniversaria, nec celebrari potest missa *de requie* (eo quod non adsit obligatio applicandi missam conventualem in diebus ferialibus) canitur nocturnum, deinde absolutio circa tumulum peragitur, et postea missam conventualem canunt de festo, quod occurrit, applicando illam pro defunctis cum tumulo ante aram et ceris accensis?—Resp.: *Posse, dummodo removeatur tumulus tempore missae, ac finita circa illum absolutione* (10 ian. 1852 *in Montis Politiani* ad 1, n. 5166).

Da questo decreto par che l' assoluzione al tumulo possa farsi prima della messa del giorno e dopo compiuto l'officio, purchè in tempo della messa il tumulo sia tolto.

Al secondo—Da quanto abbiamo esposto apparisce chiaramente che il parroco Brunone ha errato con fare i funerali nella desumazione e nel trasporto del cadavero come *in die obitus*. Trattavasi invero non del giorno della morte, ma di parecchi mesi dopo che il cadavero, celebrati com'è da credere i funerali *in die obitus*, fu collocato nel sepolcro. Egli non poteva in tal congiuntura allontanarsi d'un'apice da quel che prescrivono le leggi liturgiche da noi sopra commemorate.

PROPOSTA DI CASI.

9.° Caso Morale.

Publio, avendo contratto il vincolo civile con Berta, l'abbandona e si unisce in concubinato con Livia; colla quale posteriormente chiede al parroco di sposare con rito cristiano. Il parroco da principio si ricusa: poi non potendo in nessun modo persuadere Publio di contrarre il matrimonio sacramentale con Berta, ad evitare mali maggiori e provvedere alla salvezza eterna di quello, accondiscende ad unirlo in matrimonio con Livia.

Si chiede:

1° Può il parroco unire in matrimonio ecclesiastico chi sia legato con altri in vincolo civile?

2° Che deve dirsi del parroco nel caso?

9°. Caso Canonico

Cunegonda, superiora d'un istituto muliebre di voti semplici, senza il consenso delle suddite, chiede al Vescovo che ai sensi dell'ultimo decreto della S. C. de' VV. e RR. del 17 dicembre 1890 (v. q. P. pag. 6), vengano destinati a confessori straordinarii della sua comunità solamente taluni sacerdoti regolari da essa indicati. Il Vescovo condiscende.

Si chiede:

1° Che cosa prescrive il cit. decreto in rispetto ai confessori straordinarii delle monache?

2° Lede Cunegonda la libertà delle religiose?

3° Nel caso negativo, può impedire che si chiami qualche altro confessore straordinario benchè ciò si faccia per giuste cause?

4° Può impedirlo almeno quando giudica che il confessore straordinario si domanda per leggerezza o per cause futili?

9.° Caso Liturgico.

Annibale giovine canonico di Collegiata, avendo avuto l'incarico della cura delle anime, reca indosso la stola nelle processioni e

nelle associazioni funebri. Di ciò si lamenta Asdrubale, prima dignità del Capitolo, il quale vuol rivendicare per se questo diritto.

Si chiede:

1° Può il parroco portar la stola nelle processioni e nelle associazioni funebri?

2° Chi dei due ha ragione, Annibale ovvero Asdrubale?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

(Contin.—V. pag. 164-166 di q. P.)

29. *Se possa o debba omettersi la parola* Amen *alla forma del Battesimo.*

D. S. Alfonso con altri Teologi (L. VI, n. 112) insegnano che l'*Amen* dopo la forma del Battesimo, benchè non sia di essenza, pur si deve dire, sotto colpa almeno veniale. Or nel Rituale non si fa motto di tal parola. Deve dunque dirsi o pur no?

R. È vero che nel Conc. Later. Cap. *Firmiter de Summ. Trin.* fu definito la forma del battesimo esser questa: *Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.* Ma è vero altresì che nel Rituale Romano, autentico codice liturgico per l'amministrazione dei Sacramenti, non si fa menzione di tal parola. Or poichè questa non è di essenza del sacramento, la si può bene omettere; anzi la si deve. Ecco un opportunissimo decreto della S. C. de' Riti: « Plures Theologi, inter quos S. Alphonsus M.ª de Ligorio, sentiunt veniale esse omittere vocem *Amen* in fine formae Baptismi, quae tamen vox non reperitur in Rituali Romano: quaeritur ergo utrum adhibenda sit, vel omittenda?—Resp.: *Stricte in casu servetur Rituale Romanum* » (9 iun. 1853 in Cochinchinae ad 2, n. 5188).

30. *Se il consenso dell'Economo curato basti all'abolizione di una consuetudine in pregiudizio del nuovo parroco.*

D. Vaca la parrocchia di C. (Chiesa ricettizia), in cui per consuetitudine immemorabile l'Arciprete ha preso sempre una doppia parte in tutte le funzioni, nessuna esclusa. L'economo curato, messo dal Vescovo ad amministrarla durante la vacanza, sollecitato dal clero, rinunzia al diritto della doppia, salvo nelle sole funzioni *praesente cadavere*, e la rinunzia è sancita dal Vescovo. Il nuovo arciprete ricusa di riconoscere la prefata rinunzia e chiede la doppia in tutte le funzioni.—Si domanda: Ha ragione o pur no?

R. Egli è vero che per le chiese ricettizie fu definito che il parroco non può prendere la doppia porzione che nei soli associamenti funebri, e nelle funzioni che a quelli tengono dietro immediatamente. È vero però altresì che le consuetudini immemorabili, soprattutto in materia di diritti parrocchiali, anche *contra ius*, purchè ragionevoli, sono da mantenere. Il parroco può rinunziare a tal consuetudine, e se la rinunzia è sancita dal Vescovo, la consuetudine cessa, e si ritorna al diritto comune. Però se chi rinunzia non è l'investito del beneficio ma, vacando la cura, è un economo, vale una tal rinunzia?

È canone inconcusso che « Sede episcopali vacante nihil est innovandum, praesertim in praeiudicium ipsius ecclesiae vel prelati successoris, textu expresso in cap. Novit ille 1 *Ne sede vacante aliquid innovetur*, ubi insuper redditur ratio ibi: *Cum non sit qui episcopale ius tueatur* » (Ferraris v. *Sedes vacans* n. 25); e però nel cap. *Constitutus* 3. *Ne sede vacante* espressamente sta detto: « Sede vacante iudicium contra ecclesiam non tenet ». Tutto quello adunque che in sede vacante siesi operato in pregiudizio della Chiesa o del rettore da eleggersi, non ha valore di sorta.

Nè si dica che il diritto quì parla delle sole sedi vescovili, non già delle parrocchiali; imperocchè anche a queste vuolsi estendere la cit. legge. Si ascolti il Reiffenstuel (Lib. III Decr., Tit. IX, § 1, n. 3): « Rubrica praesentis tituli et regula per ipsum tradita, non solum cathedralibus, sed etiam minoribus ecclesiis atque beneficiis vacantibus locum habet... Accedit ratio, quia non solum ecclesiis cathedralibus, sed etiam praelaturis, IMO ET PAROCHIALIBUS ECCLESIIS, coeterisque beneficiis inferioribus periculosum foret, milleque praeiudiciis obnoxium, si ipsis vacantibus, sicque legitimo defensore carentibus, libere posset quid innovari circa iura, bonaque ipsorum, etiam temporalia ». E conferma questa dottrina coll'autorità del la Glossa, del Barbosa, del Pirhing e di altri DD.

Stante ciò, l'arciprete di C. può benissimo non tener conto della rinunzia fatta dall'economo in tempo di vacanza al diritto consuetudinario della doppia, e se il clero gli si oppone, potrà chiedere la *restitutio in integrum.*

31. *Se al Pro-Vicario Generale del Vescovo competano tutte le facoltà che sono proprie del Vicario Generale.*

D. Può il Pro-Vicario Generale del Vescovo far tutto quello che i Ss. canoni consentono al Vicario Generale?

R. Molto importante è la soluzione di questo dubbio, dalla quale dipende la validità degli atti del Pro-Vicario, segnatamente quelli che compie come delegato dalla S. Sede.

Notiamo innanzi tutto che il titolo di

Pro-Vicario non è canonico, ma introdotto dall'uso. I Ss. Canoni non riconoscono che solo il Vicario Generale, e solo di questo si parla dai Canonisti. E poichè il Vic. generale del Vescovo dovrebb'essere non della Diocesi, ma forestiero, perciò s'introdusse il costume di chiamar Pro-Vicario chi della Diocesi propria fosse deputato a quest'officio. Il Pro-Vicario adunque non è che il Vicario Generale, impropriamente, secondo noi pensiamo, chiamato Pro-Vicario, dovendosi anche questi chiamar Vicario (1). Non essendoci adunque differenza alcuna, fra Vicario e Pro-Vicario, la quistione si raggira sul conoscere se il Vescovo può deputare a suo Vicario Generale un ecclesiastico della propria Diocesi, ovvero assolutamente deve affidar quest'officio ad un forestiero. Esaminiamola brevemente.

Ecco come parla il Ferraris (v. *Vicarius Generalis* n. 34): « Originarius civitatis vel dioecesis non potest esse vicarius, nam propter consanguinitates, affinitates, familiaritates et alias attinentias potest deviare a recta iustitia, et se reddere partibus suspectum. Sacra Congr. Episcop., *in Ostunen.* 29 iulii 1587, *in Spalaten.* 9 martii 1593, *in Senogallien.* 10 februarii 1598, *in Sutrina* 16 novembris 1640, *in Melphiten.* 11 augusti 1645, *in Fundana* 25 maii 1646, et pluribus aliis omissis, *in Monopolitana* 21 augusti 1711, ponente cardin. Grimaldo et saepissime alibi, ut adducit Ursaya, tom. III, decis. 8 n. 11 et sequentibus. Et novissime statutum fuit in concilio Romano celebrato sub Benedicto XIII anno 1725, ubi tit. 8 cap. 2 sic expresse habetur. « Episcopi praeterea in vicarios generales suos fratres, aut nepotes, aut propriae episcopalis urbis cives non eligant ». — Lo stesso insegnano il Leurenio *Tract. de Vicario Gen. Episc.* Cap. I, qu. 47; il Pignatelli tom. 9, cons. 162, n. 1 ed altri molti.

Secondo questo insegnamento, il quale poggia sopra decreti della S. C. de' VV. e RR. e sul sentire di accreditatissimi Dottori, non si può scegliere un ecclesiastico diocesano a Vicario generale, stanti i gravi pericoli in cui, questi si ritrova per le molte relazioni di parentele e di amicizie. Ma siffatto insegnamento è sicuro? Induce obbligo grave a tutti sotto pena di nullità?

Non mancano autori i quali opinano diversamente, e fra questi va annoverato il Vecchiotti, il quale, non ostanti i citati decreti della S. C., non ostante il disposto del Concilio Romano, pur sostiene che non v'ha legge generale della Chiesa che proibisca ai Vescovi di eleggere a Vicario generale un ecclesiastico diocesano. Ecco le sue parole (*Instit. Canon.* Tom. I Lib. II, Cap. VII § 69): « Nemo ex his inferat *iure communi* prohiberi, quominus cognatus aut affinis Episcopi, vel civis loci in vicarium generalem renuntietur. Nam nulla, quoad sciamus, generalis lex existit, nullumque generale decretum S. Sedis, quo Episcopis vetitum sit, ne in vicarios sibi adsciscere possint quos idoneos reputaverint, quicumque sint, et ex quocumque loco oriundi. Quae contra afferuntur decisiones peculiares prorsus sunt, adeoque generale iuris principium constituere nequeunt ».

Ma con pace di questo dotto canonista, si ponga mente a qualcuno dei Decreti della S. C. de' VV. e RR. — In *Cometana* la S. C. così scrive a quel Vescovo, siccome riferisce il Card. Bizzarri (Collectanea p. 285): « I DECRETI GENERALI della S. Congregazione dispongono che gli Ordinarii dei luoghi non debbano tenere nella Curia da Vicario Generale soggetti diocesani, massime quando per l'aderenze e parentele si rendono sospetti nell'amministrazione della giustizia ». 20 Agosto 1660. — *In Sutrina* presso il medesimo Bizzarri (l. c. p. 278), si legge: « La S. Congregazione non ha mai approvato che gli Ordinarii dei luoghi si servano di persone della città o diocesi per Vicarii generali, per le fazioni, parentele ed altri rispetti, che possano ritenerli dall'amministrare rettamente la giustizia, e molto meno di quelli che hanno obbligo di residenza, o cura d'anime, perchè ha considerato che per esercitar bene uno di detti carichi, conviene che manchino necessariamente al servizio di altro. E se lo ha permesso qualche volta a cittadini o diocesani, è stato perchè contro di loro non sono venuti richiami, nè se n'è fatta altra istanza, come pur è stata fatta ultimamentè contro del Vicario di V. S., supponendo che, oltre l'esser cittadino e curato di costì, abbia commesso e commetta gli eccessi, che vengono espressi nell'aggiunto foglio. Che però questi E.mi mi hanno ordinato di scriverle che senza entrare in altra giustificazione dei capi, mentre sia vero, ch'egli sia cittadino, ed abbia cura d'anime, ne lo rimova quanto prima ». 16 Nov. 1640.

Dagli allegati documenti si raccoglie: 1° che decreti generali della S. C. vietano ai

(1) *Pro-Vicario* vuol dire un vicario sostituto, ovvero colui che fa le veci di vicario. Ciò suppone un altro officiale che sia il vero Vicario. Infatti Benedetto XIV (Quaest. Canon. et Moral. Q. 189 § *Haud urgente*) parla di un pro-vicario deputato dal Vicario generale del Vescovo e di un altro pro-vicario delegato dalla S. C. de'VV. e RR. per una Diocesi che avea già il suo Vicario generale. Da ciò si vede quanto sia erroneo il titolo di Pro-vicario che suol darsi al Vicario Generale, tuttochè diocesano.

Vescovi di eleggere a Vicarii generali ecclesiastici della propria Diocesi—e 2° che quand'anco non ci siano pericoli, per qualche persona, pur fa d'uopo osservare i predetti decreti.

Ma se è vietato ai Vescovi di far ciò, è vietato parimenti sotto pena di nullità? La pena di nullità dee risultare dalla legge medesima che si promulga, quando, cioè, la detta legge abbia la clausola irritante. Nel nostro caso, nessuna clausola è apposta al divieto, neppure in quello del Concilio Romano, il quale più espressamente si occupa di tal materia. Non v'ha perciò nulla da temere per la validità e della elezione e degli atti che possa compiere l'eletto.

V'ha solo, crediamo noi, l'obbligo nel Vescovo di chiederne venia alla S. C. dei Vescovi e Regolari, o a quella del Concilio, siccome molti han fatto e stanno facendo, e siccome può vedersi nella *Collectanea* cit. del Card. Bizzarri e nel Monitore nostro, Vol. I, pag. 476.

32. *Se nelle funzioni minori, quando il Vescovo accede in Cattedrale con cappa, ma non celebra pontificalmente, il Capitolo abbia l'obbligo di associarlo fin dalle sue stanze.*

D. Il Capitolo Cattedrale ha l' obbligo di associare il Vescovo fin dalle sue stanze quando, vestito di cappa, va in Cattedrale a celebrare i pontificali solenni. Ha pure quest'obbligo, quando trattasi di feste minori, e quante volte il Vescovo non celebra pontificalmente, ma solo assiste alle sacre funzioni?

R. L' obbligo del Capitolo di associare il Vescovo fin dalle sue stanze, e di ricondurlo nelle medesime, corre non solo per le solennità maggiori, ma ancora per gli altri giorni meno solenni; e non pure quando il Vescovo intende celebrare pontificalmente, ma altresì quando vuole assistere alle sacre funzioni. Ciò fu espressamente definito dalla S. C. de'Riti il 10 dicembre 1740 *in Melphitan. Praeeminentiarum* ad 1 n. 3957: « An canonici teneantur in solemnioribus tantum praescriptis in Caeremoniali excipere in aula Episcopum accedentem ad Ecclesiam Cathedralem pontificaliter celebraturum, vel ut divinis inibi assistat, vel etiam in aliis diebus minus solemnibus, et toties quoties ipsi placuerit cum cappa pontificali accedere ad ecclesiam pro assistendo choro et divinis officiis? Resp.: *Teneri semper ac Episcopus accedat cum cappa magna, etiam in Dominicis et festis minus solemnibus* ».

Ecco dunque la regola generale: Il Capitolo deve associare il Vescovo dalle sue stanze in qualunque giorno e per qualsivoglia funzione accede in chiesa con cappa magna. Non è tenuto poi a tale associazione quante volte il Vescovo va in mozzetta e rocchetto: « An Episcopo accedente ad ecclesiam sine cappa et cum mozzetta tantum, teneantur dictae dignitates et canonici habitu canonicali induti assumere illum a proprio palatio et comitari ad ecclesiam? Resp.: *Non teneri* » 10 maii 1642 *in Castellaneten.* ad 3, n. 1228.

Ma si dirà: la S. C. ultimamente ha dichiarato che « quoties Episcopus pontificaliter celebraturus accedat ad Ecclesiam, etsi per ianuam privatam, tenentur canonici ad ipsius associationem a cubiculo ad ecclesiam et viceversa in reditu: ceteris diebus sat est ut aliqui ex dignitatibus et canonicis ad ostium ecclesiae Episcopum cappa indutum recipiant et reducant » (13 iul. 1891 in *Montis Politiani*—Mon. Eccl. q. P. pag. 102). — È vero che in tal decreto si disobbligano i canonici dallo associare il Vescovo quando non va in chiesa per celebrare pontificalmente. Però si rifletta al quesito cui va riferita la detta risposta. Il quesito è questo: « Quoties Episcopus ingreditur ecclesiam cathedralem pro pontificalibus aliisque functionibus peragendis, vel pro concione audienda, tenentur ne canonici omnes, iuxta Caerimoniale Episcopor., *non obstante consuetudine contraria*, recipere illum ad Ecclesiae portam, eumque comitari ad adorationem SS. Sacramenti, et ad eumdem locum iterum associare dum ad propria revertitur? » Qui trattasi di luogo dove era in uso una consuetudine onde al Vescovo che accedeva in Cattedrale per le sacre funzioni il capitolo non soleva prestare l'accompagnamento voluto dal Cerimoniale, non solo dalle stanze, ma nè anco dalle porte della chiesa. Tutti sanno quanta forza debbasi attribuire alle consuetudini, anche contrarie alle leggi. La prefata dichiarazione adunque non distrugge i decreti anteriori, ma varrà solo per quel luogo particolare, o per quei luoghi dove siano in vigore consuetudini somiglianti.

33. *Se, trasferendosi la sola festa popolare, non già l'officio e la messa, traferiscasi ancor l'indulgenza, annessa a quella festa.*

D. Laddove la festa popolare della B. V. del Rosario si trasferisca o all'ottava della detta solennità, o alla fine del mese di ottobre, o anche di novembre, (dove il mese del S. Rosario si celebra in quel tempo), quand'anche l'officio e la messa di tal festa ebbero luogo nel giorno proprio, si trasferiscono parimenti nei prefati giorni le molte indulgenze concesse da' RR. Pontefici per quella festa e segnatamente la plenaria *toties quoties* si visita l'altare della Confraternita o la immagine esposta in chiesa?

R. Non v'ha nessun dubbio che oggidì le indulgenze di qualsivoglia specie annesse ad una qualche festa, si lucrino nel giorno in cui se ne celebra la solennità, ossia la festa popolare, non già quando solo se ne dica la messa coll'officio.

Ciò fu dichiarato espressamente da Pio IX di s. m. col decreto *Urbis et Orbis* della S. C. delle Indulgenze del dì 9 agosto 1852 (Schneider *Decr. Auth.* n. 360) — Eccone la parte dispositiva: SS. D. N. Pius PP. IX... benigne mandavit ut omnes indulgentiae quae hucusque quibusdam festis concessae fuerunt ac in posterum concedentur, vel quae pro iisdem festis aliquibus ecclesiis et publicis oratoriis pariter concessae fuerunt, et in posterum concedentur, vel etiam, si libuerit, de consensu Ordinarii, illae concessae in sacris supplicationibus, aut in novendialibus, vel septenariis, sive triduanis precibus ante vel post festum, vel eius octavario perdurante, translatae intelligantur pro eo die quo festa huiusmodi, etiam quoad solemnitatem tantum et externam celebrationem, non vero quoad officium et missam in aliquibus locis vel ecclesiis publicisque oratoriis, sive in perpetuum, sive aliqua occasione, sive ad tempus, eoque durante, legitime transferuntur. Cum vero trasfertur tantum officium cum missa, non autem solemnitas et exterior celebratio festi, indulgentiarum nullam fieri translationem decrevit ».

Da ciò si ricava: 1.° che la festa va distinta dalla solennità: quella consiste nella celebrazione della messa e dell'officio; questa nella pompa esteriore e nel concorso de' fedeli.—2.° La festa può essere disgiunta dalla solennità: la prima vuolsi celebrare nel giorno proprio secondo le regole della rubrica; la seconda può trasferirsi in quel giorno, nel quale il popolo è più disposto a celebrarla.—3.° Quando si trasferisce la festa colla solennità in altro giorno, trasferisconsi ancora le indulgenze annesse alla festa, ovvero all'altare o alla chiesa dove quella si celebra.—4.° Laddove si trasferisce solamente la solennità, e non la festa, si trasferiscono ancora le indulgenze, da guadagnarsi nel giorno della solennità.—5.° Laddove poi si trasferisce la festa e non la solennità, le indulgenze non si trasferiscono, lucrandosi solo nel giorno proprio.

Dunque, trasferendosi la solennità della B. V. del Rosario all'ottava della festa ovvero alla fine del mese di ottobre o di novembre, benchè se ne celebrò la festa nel giorno proprio coll'officio e colla messa, le indulgenze potranno lucrarsi tutte in quei giorni in cui la solennità vien trasferita.

CRONACA GOVERNATIVA

—

Corte di Cassazione di Roma. Sezione Civile.

Natura giuridica delle Chiese—Le leggi civili del Regno (soprattutto gli art. 2,443, e 434 del C. C.) riconoscono e confermano la personalità e capacità giuridica dei singoli istituti di natura ecclesiastica, molto più delle Chiese. Ciò che negano alla Chiesa si è l'entità astratta da luoghi e da istituti con universalità di persona, di dominio e di rappresentanza.

La Chiesa e le cose destinate al culto dai canoni e dalle leggi non costituiscono proprietà privata nè commerciabile.

Le disposizioni riguardanti l'accessione civile non possono applicarsi alla proprietà della Chiesa (19 Marzo 1890—De Angelis e Comune di Civitaquana—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 703).

CRONACA RELIGIOSA
(31 Ottobre 1891)

—

Pellegrinaggio internazionale a Roma.—La città di Roma riboccante di pellegrini di ogni nazione, riapparve nella seconda metà del passato Settembre la vera e grande metropoli del mondo cattolico. Fu imponentissimo lo spettacolo che dette di sè. Le due grandi schiere, intorno alle quali si adunarono cattolici di svariati e lontanissimi paesi, furono formate dal *Pellegrinaggio della Gioventù cattolica alla tomba di S. Luigi Gonzaga* e dal *Pellegrinaggio degli Operai francesi al Vaticano*. Circa 600 giovani spagnuoli arrivarono i primi a Roma il giorno 17.—I giorni 18, 19 e 20 giunse il primo drappello di operai francesi, presso a due mila, provenienti da Lilla, da Marsiglia e da Parigi—Altro drappello più numeroso pervenne nei dì successivi, divisi in tre schiere, e un terzo anch'esso in tre schiere giunse fra il 30 settembre e il 3 ottobre da altri punti della Francia.—A questi si unirono le numerose comitive della gioventù cattolica internazionale, francesi, belgi, ungheresi, slavi, svizzeri, bavaresi, polacchi, olandesi, bosni, moravi, boemi, portoghesi, turchi, messicani, e finalmente moltissimi d'ogni regione d'Italia, che tutti sommavano a circa 20 mila pellegrini. Era bello vedere affratellate fra loro tante migliaia di persone di differenti linguaggi e di costumi diversi e di luoghi

lontanissimi, accogliersi insieme a venerare un sol padre comune, il Vicario di Gesù Cristo in terra!

Ricevimenti e funzioni in Vaticano—Il 19 settembre ebbe luogo nella grande aula della Canonizzazione la prima udienza pontificia. Vi fu ammesso il pellegrinaggio francese, il quale gremì compiutamente quel vasto locale. Acclamatissimo comparve in mezzo ad essi il S. Padre cui circondavano E.mi Porporati ed insigni Prelati. Il Card. Langénieux Arciv. di Reims e capo del pellegrinaggio presentò gli operai francesi, al che tenne dietro un caldo ed eloquente indirizzo letto dal Conte de Mün. Il S. Padre rispose con un' effettuosissima allocuzione francese che destò grande entusiasmo in quella moltitudine.

Il dì 20 sett. Sua Santità degnossi discendere in S. Pietro per consolare i medesimi operai coll'incruento Sacrifizio. Celebrò nell'altare de' Ss. Processo e Martiniano dove trovaronsi affollati oltre duemila pellegrini.

Il giorno 24 furono ricevuti nella Sala Clementina quei della Spagna, i quali prima nella Sala Ducale aveano assistito al S. Sacrifizio celebrato da Sua Santità. Questi assiso in trono, e circondato da Cardinali e Prelati, udì l'indirizzo di Mons. Vescovo di Tortosa, cui si degnò rispondere con un nobile discorso latino letto da Mons. Nocella. I pellegrini spagnuoli mostrarono al S. Padre il gran candelabro di argento che doveano offrire a S. Luigi, e deposero varii doni ai piedi di Lui.

Il dì 29 poi riuscì faustissimo e memorando. Il S. Padre lo designò per la celebrazione del S. Sacrifizio sull' altare della Confessione in S. Pietro a vantaggio di tutt'i pellegrini. Non meno di 60 mila persone vi si radunarono fra romani e forastieri. Fu una scena sublime e commoventissima quando il Sommo Pontefice in sedia gestatoria si presentò in mezzo alla Basilica, dove le acclamazioni entusiastiche superarono ogni aspettazione. Dopo la messa il S. Padre volle sentirne un'altra, durante la quale fu intonato il S. Rosario, cui prese parte tutta quella sterminata moltitudine. Benedettala da mezzo della Confessione, S. Santità, prima di ritirarsi, volle fare un altro giro per la Confessione medesima, affine di consolar meglio i suoi figliuoli che non si stancavano di plaudire.

Il dì 1.° Ottobre fu destinato al ricevimento della gioventù cattolica internazionale. Ben seimila giovani si raccolsero in S. Pietro nella navata de' Ss. Processo e Martiniano, dove Sua Santità fece il solenne ingresso, accompagnato dalla sua nobile corte. Il comm. Alliata lesse a nome di tutti un discorso latino, e il S. Padre rispose parole di conforto e di congratulazione in un elegante discorso fatto leggere da Mons. Volpini, segretario delle lettere latine.—Il giorno seguente ridiscese in S. Pietro, per dare una speciale udienza ai soli italiani; il dì 24 ammise nella Sala Clementina un gruppo di francesi giunti più tardi, e il 27 in S. Pietro accolse benignamente altri gruppi posteriormente arrivati dalla Francia.—Tutti i pellegrini furono regalati di una medaglia commemorativa.

Ira settaria contro i pellegrini — Tanta solenne dimostrazione di pietà e di fede di si gran numero di stranieri cui fecero eco non meno di 40,000 dei veri romani, non potea non irritare gli uomini della massoneria, i quali preparati già ad una furibonda dimostrazione, ne aspettavano il pretesto.—E il pretesto l'ebbero tolto da un fatto in sè senza colpa che fu malignato, ingigantito e proclamato ai quattro venti. Il 2 sp. tre giovani pellegrini di Francia, entrati verso il tocco nel Pantheon si accostarono alla tomba di Vittorio Emmanuele, e sull'apposito registro che vi si conserva, in luogo del proprio nome, scrissero *Vive le Pape*. Ecco il delitto, per cui i tre giovani furono consegnati alla pubblica forza, fu gridato l'allarme nella intiera città e si cominciò ad urlare, a schiamazzare, a correre da forsennati, a dar la caccia a' pellegrini soprattutto francesi, i quali furono inseguiti, insultati, bastonati da per tutto, nelle vie, negli alberghi, nelle piazze e costretti a partire incontanente. Subito il telegrafo ne diè comunicazione alle altre città del Regno, e in molte di queste si organizzarono dimostrazioni contro *la grave ingiuria al gran Re*, contro i pellegrini, contro il Pontefice, contro i Vescovi, alcuni dei quali furono insultati fin nei loro episcopii.—Eppure, dopo accuratissime inquisizioni a carico dei tre mal capitati, le autorità governative di Roma furono costrette a rimetterli in libertà!

Non è meraviglia perciò che la stampa estera d'ogni colore, la francese soprattutto, è unanima nel condannare questi eccessi eccitati dalla sola ira settaria. Il Governo di Francia ha invitato i Vescovi a non promuovere ulteriori pellegrinaggi a Roma. Energiche proteste han fatto i capi del pellegrinaggio e molti Vescovi contro gl' insultatori della religione e della Francia. La società della Gioventù cattolica ha fatto appello a tutt'i cattolici del mondo per una straordinaria raccolta del danaro di S. Pietro « quale tacita protesta dei fatti avvenuti, di conforto a Leone XIII, e solidale amore e condoglianza ai fratelli nostri, derisi, insultati e percossi *in odio al Papa* ».

NOTIZIE COMPENDIATE

— Con biglietto della Segreteria di Stato, Sua Santità si è degnata nominare l'E.mo Card. Ricci Paracciani Protettore dell'Arciconfraternita del Rosario a Monte Mario.

— Il S. Padre ha inviata una importantissima lettera all'Episcopato Austro-Tedesco contro i duelli. Tutta la stampa cattolica e gran parte della liberale l'ha salutata con plauso. La daremo nel prossimo fascicolo.

— Il dì 1.° sp. ebbe luogo in Roma il collocamento e la benedizione della prima pietra del nuovo tempio dedicato a S. Gioacchino, da offerirsi al S. Padre nel suo Giubileo episcopale. La funzione riuscì splendidissima. Mons. Grasselli pronunziò un commovente discorso in mezzo ad una fitta folla di romani e di pellegrini d'ogni nazione.

— Il giorno 30 u. s. ebbe luogo a Roma un congresso internazionale della gioventù cattolica. Intervennero 1500 giovani di svariate nazioni. Furono prese importanti risoluzioni intorno alle adunanze regionali dei circoli e intorno all'unione internazionale di tutte le società della gioventù cattolica. Il barone G. de Monternach svizzero, con approvazione di Sua Santità, fu eletto presidente della federazione di tutte queste società.

— Il S. Padre ha concesso il titolo di Conte al sig. Harmel, ed ha nominato un figlio di lui cameriere segreto di spada e cappa, un altro commendatore e un terzo cavaliere dell'Ordine di S. Gregorio. Ha voluto così rimunerare il padre per l'interessamento spiegato a favore della classe operaia francese, ed i figli per lo zelo mostrato nell'opera dei pellegrinaggi.

— È stato eletto Generale dell'Ordine dei Minori Conventuali il R.mo P. M.° Lorenzo Carattelli, già procuratore generale dell'Ordine medesimo.

— Il S. Padre, in memoria della madre, nativa di Cori, ha fatto ivi costruire a sue spese un altare, che fu consacrato dall'E.mo Card. Monaco La-Valletta.

— Il Sultano di Turchia ha largito L. 10 mila pel Collegio Maronita di Roma, promosso dal S. Padre.

— Ricorrendo quest'anno il dì 6 sp. il primo centenario dalla morte di S.ª Maria Francesca delle cinque Piaghe, in Napoli si è solennizzato tale avvenimento con straordinarie feste nel Duomo ed in altre chiese.

— È morto l'ab. Giovanni Caselli, uno dei più valenti cultori delle scienze fisiche d'Italia. Fu l'inventore del *pantelegrafo*, che venne adottato in Francia ed in Russia. Inventò ancora il timone automatico per le navi.

— È morto l'illustre Mons. Pietro Giuseppe Degaudenzi operosissimo Vescovo di Vigevano. È anche morto in Napoli il chiaro Antonio Galasso primo bibliotecario della Nazionale ed autore di riputate opere filosofiche.

—

— Il S. Padre, con Breve in data 21 luglio 1891, proclama l'Immacolata Vergine Madre di Dio protettrice principale del Congo indipendente, assegnandone la festa ai 15 di agosto.

— A Valenza di Francia si è tenuto un congresso cattolico, preseduto dall'Arciv. di Avignone e dal Vesc. di Valenza. Fu approvato, fra le altre cose, un voto in favore dell'indipendenza pontificia.

— L'Imperatrice Vittoria di Germania ha elargito 10 mila marchi per la chiesa di S. Sebastiano che si sta costruendo a Berlino.

— Continua la persecuzione religiosa nella Polonia Russa. I cattolici sono esclusi dalle chiese ed è loro interdetto l'acquisto di qualsivoglia proprietà stabile. I monasteri si sopprimono!

— I disordini e le insurrezioni contro i cattolici aumentano nella Cina. Due religiose francescane e tre missionarii pur francescani furono trucidati nel Chen-si. Vi si commettono depredazioni, massacri ed incendii d'interi villaggi. Il governo mostrasi debole e impotente. Le potenze di Europa si collegano per un'azione comune in difesa dei connazionali.

— L'associazione centrale dei cattolici tedeschi, negli Stati-Uniti, tenne nel passato settembre la sua 36.ª adunanza nel Kentucky. Furono benedetti dal S. Padre. L'associazione conta ben 42,500 membri.

— Il Sinodo Ruteno, preseduto da Mons. Ciasca, delegato del Sommo Pontefice, si è chiuso felicemente il dì 8 sp.

— È stata posta la prima pietra per una nuova chiesa del S. Rosario a Copenaghen.

— Due protestanti a Cincinnati in America acquistarono per 75 mila dollari un vasto fabbricato, che offrirono alle Suore di Carità perchè vi accolgano infermi senza distinzione di religione, di lingua e di nazionalità.

— Un Congresso cattolico polacco ha avuto luogo a Thorn patria di Copernico. Si fè plauso all'Imperatore di Germania per la libertà religiosa che loro concede, e si deplorò la persecuzione russa contro i loro connazionali dell'oriente.

—A Washington s'è inaugurata, coll'intervento dell'E.mo Card. Arciv. di Baltimora, una magnifica statua rappresentante Leone XIII. Fu offerta all'Università cattolica degli Stati-Uniti dal sig. Giuseppe Loubat, ed è lavoro dello scultore romano Luchetti. La funzione riuscì solenne e splendidissima.

— Il p. Van Pavvordt olandese, della Congr. delle Missioni africane, imprigionato in odio alla fede, nel Dahomey, dagli scherani del re Behanzin, fu così stretto dalle catene, che queste penetrarono nella carne viva e gli produssero la morte. È un confessore della fede!

— Il dì 21 u. s. si tenne a Brixen (Austria), sotto la presidenza di Mons. Aichmer, una riunione generale delle società popolari cattoliche. Vi fu approvato, fra le altre cose, il progetto della fondazione di una Università cattolica austriaca.

— Il 3 sp. a Treveri ebbe termine l'esposizione della sacra Tunica inconsutile del Signore. Il numero dei visitatori calcolasi di poco inferiore ai due milioni, fra i quali molti Vescovi ed insigni personaggi.

— Il curato di Pontfarcy nella Francia, richiesto dal giudice istruttore di rivelare alcune confidenze fattegli dalla moglie di un incolpato, per prendere da lui consiglio, giustamente si ricusò. Fu condannato a 100 lire di multa. Ha fatto ricorso in cassazione.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Dei diritti del Capitolo e del parroco in una Chiesa edificata con elemosine di alcuni che la voleano cattedrale e di altri che la voleano parrocchiale.

Vrhbosnen. Jurium—29 Agosto 1891 — Istituita dal Sommo Pontefice nel 1882 la gerarchia ecclesiastica nella Bosnia, l'Arcivescovo di Vrhbosna stabilì la sua sede a Serajevo. Ivi non ritrovavasi che una sola piccola chiesa dedicata a S. Antonio, ed appartenente ai Religiosi Francescani, dove il parroco interinalmente funzionava, per essere stata incendiata nel 1879 la chiesa parrocchiale colla casa del parroco. In questa chiesetta acconciossi anche il capitolo cattedrale coll'Arcivescovo.

Tutti intanto volsero l' animo a costruire una nuova chiesa e decente; ed a questo fine furono raccolte elemosine. La nuova chiesa cominciata nel 1884, fu compiuta nel 1889, e solennemente consacrata al SS. Cuor di Gesù.

Sulla natura di questa chiesa sursero litigii non pochi. Le limosine raccolte furono chieste per la edificazione di una chiesa cattedrale. Il Governo austriaco che contribuì in minor parte alle spese, intese costruirne una chiesa parrocchiale. Non valsero istanze per farlo desistere da questa idea. L'Arcivescovo *pro bono pacis* dichiarò la chiesa cattedrale insieme e parrocchiale.

E perchè si rimovessero cause di discordie fra il capitolo ed il parroco, non essendosi potuti questi bonariamente concordare, il Vescovo fece uno statuto nel quale definì equamente i diritti dell'uno e dell'altro.

Siffatto statuto non fu voluto accettare in tutto dal Capitolo, il quale volea ritener la chiesa del tutto come cattedrale, considerando il parroco come straniero: ricorse perciò alla S. C. su varii punti che vennero esaminati coi dubbii che seguono:

I. An ecclesia SS. Cordis Iesu Serajevi uti exclusive cathedralis, vel etiam tamquam parœcialis habenda sit in casu.

II. An eleemosinæ in missa paroeciali collectae a parocho percipiendae et administrandæ sint, vel a capitulo in casu.

III. An distinctio quoad campanas et erogationem redituum ex earum pulsatione obvenientium ab Archiepiscopo proposita, approbanda sit in casu.

IV. An benedictio candelarum in festo Purificationis B. M. V. et benedictio palmarum, nec non processiones in festo S. Marci et Rogationum, peragendae sint a capitulo, seu potius a parocho in casu.

V. An capitulum teneatur missam conventualem diebus festis, et matutinum, laudes et vesperas diebus solemnioribus canere, iuxta decretum Archiepiscopi in casu.

E la S. C. il dì 29 agosto 1891, dopo matura discussione definì:

Ad I. Esse habendam simul ut cathedralem et parochialem.

Ad II. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad III. Reformato dubio—An sustineatur dispositio Archiepiscopi quoad erogationem redituum ex campanarum pulsatione obvenientium.—R. Affirmative.

Ad IV. Affirmative, a capitulo.

Ad V. Affirmative.

E con ragione; imperocchè:

a) Quanto alla natura della chiesa, essendo essa stata edificata con oblazioni date per quel doppio scopo, all'uno e all'altro dovea servire.

b) Tutto quello che si raccoglie nella messa del parroco si suppone dato per gli officii parrocchiali, e perciò dal parroco,non dal capitolo, deve amministrarsi. Anche il parroco deve avere le proprie suppellettili e il proprio servizio, nel quale non è bene che dipenda dal capitolo.

c) In quanto agli emolumenti pel suo-

no delle campane, l' Arcivescovo avea prescritto che la terza parte di quelli dovesse depositarsi presso la Curia per l'acquisto di nuove campane, e che delle sei campane ora esistenti, le tre maggiori cedessero ad uso del capitolo, e le tre minori ad uso del parroco, e così pure gli emolumenti. Il capitolo non avea diritto su tutte le campane: 1° perchè queste furono donate alla chiesa, e non comprate dal capitolo; 2° perchè la chiesa dovea considerarsi cattedrale insieme e parrocchiale.

d) Le benedizioni delle candele e delle palme, e le processioni nelle litanie maggiori e minori, furono aggiudicate al parroco, sì perchè si compissero con maggior solennità e sì perchè intervenendo il Vescovo, non converrebbe che fosse chiamato a funzionare il parroco invece del capitolo.

e) Finalmente corre obbligo ad ogni capitolo di celebrare col canto la messa conventuale, come fu definito dalla S. C. del Conc. *in Urbevetana Praeeminentiarum super dubiis* 5 aug. 1737 (ap. Lucidi *par. I vol. 2 De postulatis* n. 106). Circa poi le altre ore canoniche, più DD. insegnano essere opportuno che si cantino nelle feste e si leggano ad alta voce nelle profeste, e che la S. C. de'Riti ha molto raccomandata siffatta consuetudine (Barbosa *Sum. Bull. v. Consuetudo*).

II.

Se la parrocchia, da cui fu smembrata una parte di territorio per la fondazione di una nuova parrocchia, abbia per ciò stesso su di questa il diritto di matricità, e possa riserbare a sè quello di decimare, e di tenere il fonte.

Pisauren. Decimarum et erectionis fontis baptismalis—29 Agosto 1891— Dall' antica parrocchia di S. Cassiano, in Dioc. di Pesaro, fu dal proprio Vescovo, come delegato Apostolico, smembrata una parte di territorio detto Roncaglia,assai distante e di difficile accesso, e ne fu formata una nuova parrocchia indipendente dalla prima. A questa furono attribuiti tutti i diritti parrocchiali, anche di erigere il fonte, tranne solo quello di decimare, il quale fu riserbato al parroco di S. Cassiano. Questi poi avea l' obbligo di dar 20 staia di frumento al parroco di Roncaglia.

Le cose camminarono in pace per qualche tempo, benchè il fonte, non si sa perchè, non fosse stato eretto nella nuova parrocchia.Cominciarono i litigii quando, cresciuto il numero dei parrocchiani e messi a coltura molti terreni boscosi, il parroco di Roncaglia chiese di mettere un cappellano e di esigere almeno le decime novali. Allora, per facoltà ottenuta dalla S. C. dei VV. e RR., l' Ordinario, nel 1735, sancì una transazione, colla quale il parroco di Roncaglia obbligavasi di mantenere il cappellano, e quello di S. Cassiano, continuando a percepire le decime, avrebbe dato invece altre 5 staia di frumento, in tutto staia 25.

Dopo altre vicende, finalmente l' attuale parroco di Roncaglia, si rivolse alla S. C. chiedendo per sè il diritto di esigere tutte le decime sì prediali, come sacramentali, e quello ancora di tenere il fonte.

La S. C. maturamente discusse la causa coi dubbii:

I. An parocho loci Roncaglia competat ius colligendi decimas, praesertim novales in casu.

II. An sit locus erectioni fontis baptismalis in parochiali ecclesia eiusdem loci Roncaglia in casu.

E il giorno 29 Agosto 1891 sentenziò:

Ad I. Negative.

Ad II. Affirmative.

Eccone le precipue ragioni:

a) Allora una chiesa dicesi matrice in rispetto ad altre filiali, quando « ex una parochia efficiantur duae vel plures, quoniam prima revera est aliarum mater, dum ex eius territorii ac populi parte aliae efformatae sunt » (Card. De Luca *De decimis disc.* 12 *n.* 13).

b) Nè osta che alle nuove parrocchie sia stata conceduta piena autonomia con tutt'i diritti di parrocchialità senz'alcuna dipendenza dalla matrice. « Omnes etenim in iure parochiali sunt coaequales cum omnimoda independentia:... ubi aliæ ecclesiae ab una sint dependentes cum omnimoda subordinatione, tunc quamvis pro communi usu loquendi matricis ac filiarum nomen seu terminus quoque ad-

hibeatur, impropria loquutio est » (De Luca *Misc. Disc.* 1. *n.* 31).

c) Nondimeno la matrice può benissimo riservare a se il diritto di decimare sulle filiali; anzi intorno a ciò *habet intentionem fundatam in iure*, come si raccoglie dalle decisioni della S. Rota e della S. C. del Conc. presso de Luca, il quale *De decimis disc.* 1, *n.* 31 insegna: « Quoniam stant bene simul ut ecclesia filialis sit vera parochia, atque in universum habeat ius parochiale, et tamen matrix ius decimandi in toto vel in parte retineat » (V. lo stesso A. *De decim.* disc. 12 n. 4 seq. disc. 10 n. 9, 10, 12).

d) Una transazione legittimamente fatta tronca ogni adito a litigii, siccome leggesi nel *l.* 16 *Cod. de Transactionibus:* « Causas et lites transactionibus legitimis finitas imperiali rescripto resuscitari non oportet ». E nelle Decretali *cap. II de Transact.:* « Statuimus ut si super decimis inter vos et aliquam personam ecclesiasticam de assensu Episcopi vel Archiepiscopi sui, compositio facta fuerit, rata et inconcussa persistat ».

e) Quand'anche nella transazione sia incorso qualche difetto, dopochè siano passati moltissimi anni, la transazione non si può più impugnare (Antonelli *De tempor. legal. c.* 100 *n.* 1; Pax Jordanus *Elucubr. divers. l.* 14, *tit.* 24 *de praesc. n.* 443).

f) Il fonte battesimale dovrebbe regolarmente tenersi in ciascuna parrocchia. « Convenientissimum est, decise la S. Rota Romana (*in Romana iuris baptiz.* 12 *ian.* 1752 *n.* 2 *cor. Samniato*), omnes ecclesias parochiale suum habere fontem baptismalem, cum ita fiat ut suus cuique pastor sacramenta administret ». Così pure il Barbosa *de Paroch. q:* 2. *C.* 18, *n.* 7; Ursaya *tom.* 9, *disc.* 32 *et* 33; Ferraris *v. Baptismus* etc.

g) E però la S. C. del Conc. fu sempre propensa all'erezione del fonte, qualora non vi si opponessero ragioni di giustizia. *In Urbinaten.* 15 iun. 1624 rescrisse: « Censuit S. C. in omnibus ecclesiis parochialibus debere esse fontem baptismalem ». Così pure *in Massilien.* ian. 1640; *in Fulginaten.* 22 iun. 1720; 7 *in Guardien.* 21 maii 1735; *in Viterbien.* 19 maii. 1877; *in Triventina* 8 maii 1886 etc.

h) Nel caso, erasi concesso alla nuova parrocchia il fonte, e però giustamente la S. C. le ha riconosciuto questo diritto.

III.

Se il pensionario ha obbligo di concorrere alle spese straordinarie del beneficio, al restauro della chiesa beneficiale, e di sopportare pro rata la diminuzione delle rendite del beneficio.

Firmana Onerum et pensionis — 29 Agosto 1891—Sullo scorcio del dicembre 1889 il sac. Domenico Artesi ottenne dalla Dateria Apost. il beneficio parrocchiale e abbaziale di S. Rufino e Vitale in Amandola (Archid. di Fermo), col peso però di quattro pensioni, delle quali una di annue L. 798 a favore del prelato Terenzio Carletti, e le altre di complessive L. 1300 a favore di tre parroci poveri.

Prima però di mettersi in possesso del beneficio, gli convenne di sostenere una grave lite col comune che su di esso vantava il diritto di patronato. Vinse dopo 10 mesi di lotta, per cui gli convenne spendere la somma di L. 1500.

Oltre a ciò la congrua parrocchiale, di oltre L. 7,000, erasi un po' diminuita nello spazio di 23 anni da che vacò quel beneficio. Inoltre ci erano da restaurare tre chiese dipendenti da quell' abbadia, delle quali una minacciava rovina. Il nuovo abate poi dovè spendere ben 4,000 lire per tassa di successione, per inventario e pel possesso. Per tutte queste cose, e ancora perchè i molti e gravi pesi imposti sulla congrua l'avrebbero di gran lunga assottigliata, da non rimanerne il necessario, il parroco Artesi rivolse istanze alla S. C. « perchè voglia far concorrere i novelli pensionati, nella misura che stabilirà l'Ordinario Fermano, ai suindicati straordinarii pesi sostenuti già in parte per difendere le ragioni del beneficio, e da sostenersi per l' avvenire al fine di ridurlo allo stato richiesto dai sacri Canoni ».—E soggiungeva: « In pari tempo lo scrivente implora che, venendo a vacare, durante la sua investitura, l'antica pensione goduta da Mons. Carletti, ne venga sospesa la nuova collazione,sino a che l'investito siasi comple-

tamente rifatto delle spese sostenute ».

La S. C., avendo chiesto informazioni dall'Arcivescovo e avendo udite le parti interessate, il dì 29 agosto 1891 propose a risolvere il seguente dubbio:

An et quomodo precibus oratoris annuendum sit in casu.

E dopo vagliate le ragioni dell' una parte e dell'altra, definì:

Quoad impensas pro vindicanda Ecclesiae libertate a praetenso patrono, affirmative pro rata pensionum: quoad impensas pro reparatione ecclesiarum, provideat Archiepiscopus prout et quatenus de iure; quoad pensionem favore praesulis Carletti, recurrat ad Datariam Apostolicam: quoad reliqua, negative in omnibus.

Si raccolga:

a) Non mancano Autori, i quali insegnano che il pensionario non è mai tenuto contribuire agli oneri del beneficio; dal perchè, come dice il Santi *Praelect. tit. Ut. eccl. benef. sine dimin. confer. n.* 25, il superiore che impose la pensione ben conobbe le rendite e i pesi del beneficio, e i probabili eventi futuri.

b) Nondimeno la comune sentenza si assomma nelle parole del Ferraris *v. Pensio* n. 133: « Generaliter tenetur pensionarius pro rata pensionis contribuere ad omnia onera beneficii, nisi Papa addiderit quod pensio sit omnino libera, immunis et exempta ».

c) Vero è che stile della Curia Romana nello imporre le pensioni è di renderle immuni da qualsivoglia gravame. Così la S. C. del Conc. *in Hortana Congruae* 11 apr. 1807; la S. C. de' VV. e RR. *in Romana* 20 sept. 1878 etc.— E però il Ventriglia *T. II Adnot. XI n.* 11 insegna: « In reservatione pensionis solet apponi ad favorem pensionarii alia clausula, et est: liberam, immunem, exemptam, qua clausula stante, pensionarius non tanetur ad onera quae imponi solent super fructibus beneficii ».

d) In quanto al restauro delle chiese, il Tridentino *Sess.* 21 *cap.* 7 *de ref.* definì: « Parochiales vero ecclesias, etiamsi iuris patronatus sint, ita collapsas refici et instaurare procurent (Episcopi) ex fructibus et proventibus quibuscumque ad easdem ecclesias quomodo libet pertinentibus. Qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos et alios, qui fructus alios ex dictis ecclesiis percipiunt ... cogant etc. ». Di quì viene che i DD. vogliono obbligati anche i pensionarii *pro rata* a siffatte spese (V. Ferraris l. c. n. 129).

e) In ordine alla diminuzione dei frutti del beneficio, questo va tutta in danno del beneficiato, non mica del pensionario. Si ascolti il de Luca *De Pensionib. disc.* 91 *n.* 4: « Cum beneficiatus sit dominus fructuum, eius damno cedere debet illorum diminutio, non pensionarii, eodem modo quo e converso eius commodo cederet augmentum, absque quod pensionarius de illo participationem aliquam praetendere posset, cum augmentum et diminutio domini sint ».

Sacra Congregazione de' Riti.

Come si debbono ordinare i primi e i secondi Vesperi quando la festa del SS. Cuor di Gesù concorre con quella della Natività di S. Gio. Battista (siccome avverrà nel pros. anno 1892), ovvero colla solennità de' Ss. Ap. Pietro e Paolo.

Dubii—5 Sept. 1891—Quum a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii declaratio expetita sit, nimirum:

« Quando festum Sacratissimi Cordis Iesu concurrat vel cum festo Nativitatis S. Ioannis Baptistae, vel cum Solemnitate Ss. Petri et Pauli Apostolorum, quomodo tum primae tum secundae Vesperae ordinandae sint? »

E.mi et R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi in Ordinario Coetu ad Vaticanum subsignata die coadunati, ad relationem mei infrascripti Cardinalis Sacrae eidem Congregationi Praefecti, re mature perpensa sic rescribere rati sunt: Servetur Decretum Urbis et Orbis *Altero nunc elabente saeculo*, diei 28 Junii 1889, (1) tam pro Occurrentia

(1) Il cit. decreto fu da noi dato nel Vol. VI, Par. I, pag. 100. In esso si legge: " Idem festum (SS. Cordis Iesu) feria VI post octavam Corporis Christi, tamquam in sede propria, recolatur; et nonnisi solemnitatibus ritus duplicis primae classis universalis Ecclesiae, nempe Nativitatis S. Ioannis Baptistae, Ss. Apostolorum Petri et Pauli, nec non festis particu-

quam pro Concurrentia. Atque ita rescripserunt et servari mandarunt die 5 Septemb. 1891 L. † S.

Cajet. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*
Vinc. Nussi S. R. C. *Secretarius.*

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Lettera circolare agli ordinarii d'Italia circa le norme da osservarsi per le Confraternite, in rispetto alle nuove leggi governative sulle opere pie.

1. Se le attuali circostanze impediscono alle Confraternite l' esercizio della carità e della beneficenza in una determinata maniera, non impediscono però loro di promuovere nei membri che le compongono, lo spirito di pietà e di divozione, e l'esatto adempimento dei doveri cristiani, non che l'edificazione del prossimo, che è il fine principale di tali Istituzioni. Insistano perciò gli Ordinarii perchè le Confraternite proseguano nelle pratiche di pietà, le quali riusciranno anche di maggiore edificazione ai fedeli, non potendosi supporre ispirate da un secondo fine, ossia dall'interesse materiale. In quanto al mantenimento del culto divino, ed alle altre opere, che erano proprie delle singole Confraternite, si adoperino i fratelli a fare quello che loro sarà possibile nella misura dei mezzi, di cui potranno disporre, e qualora non possano adempiersi le opere del proprio Istituto, sostituiscano possibilmente altre opere equipollenti, imitando in ciò gli Ordini religiosi, i quali colpiti prima di loro dalle leggi di confisca, hanno seguitato a vivere vita regolare, e nello stesso tempo hanno usato ogni industria per ricostituirsi, e risorgere.

2° Non per questo però dovranno le Confraternite trascurare di difendere i loro beni, e i loro diritti, valendosi di tutte le risorse che le stesse attuali leggi possono loro somministrare; giacchè come depositarie sono a ciò gravemente obbligate. A tale uopo si faranno da persone competenti accuratamente esaminare la provenienza dei beni, gli usi a cui furono dai donatarii destinati, le condizioni sotto le quali furono dati, per vedere se in forza di questi e simili titoli possa rifiutarsene al Governo la consegna.

3° Qualora il governo spingesse la sua rapacità anche sui beni, che a norma della legge non sono soggetti a demanio nè a trasformazione, come p. e. quelli destinati al mantenimento delle parrocchie, le Confraternite si porranno in grado di poterli rivendicare facendo di tutto per riuscirvi.

4° Procureranno inoltre di conservare, almeno in copia, i titoli e i documenti relativi ai loro beni per farli all'occasione opportuna valere per la rivendicazione.

5° In ogni caso nell'atto della presa di possesso emetteranno formale protesta, di cui esigeranno l' inserzione nel verbale, dichiarando di non cedere che alla forza, riservandosi tutti i diritti, e non consentendo che questi siano distrutti, o in qualsivoglia modo diminuiti. Finalmente ne' casi particolari ove sorgano speciali dubbii o difficoltà, i Vescovi ricorreranno per le opportune istruzioni alla Santa Sede.

Confida quindi la S. Congregazione che tutti e singoli gli Ordinarii delle diocesi d'Italia adopereranno il loro ben noto zelo, e la pastorale sollecitudine che sia eseguito quanto in questa circolare è prescritto.

Data dalla Segreteria della Congregazione de' Vescovi e Regolari il 18 settembre 1891.

I. *Card.* Verga *Prefetto*
✠ *Fr.* Luigi *Vesc. di* Callinico *Segr.*

SS. D. N. LEONIS PP. XIII EPISTOLA

de prava dolerivvm consvetvdine

DILECTO FILIO NOSTRO FRANCISCO DE PAVLA S. R. E. CARDINALI SCHÖNBORN ARCHIEPISCOP. PRAGENSI VENERABILI FRATRI PHILIPPO ARCHIEPISCOPO COLONIENSI CETERISQVE VENERABILIBUS FRATRIBUS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCO-

laribus eiusdem ritus, ceu Dedicationis ac Titularis Ecclesiae, locique Patroni, quando haec sub duplici praecepto fiant, locum cedat: quibus in casibus, die immediate ea festa insequenti, veluti in sede propria, reponatur „.

PIS ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS IN IMPERIO GERMANICO ET AUSTRO-HVNGARICO.

LEO PP. XIII.

DILECTE FILI NOSTER, VENERABILES FRATRES, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Pastoralis officii conscientia et proximorum caritate permoti, datis ad Nos superiore anno litteris, referendum censuistis de singularium certaminum, quae *duella* vocant, in populo vestro frequentia. Genus istud dimicandi, velut ius moribus constitutum, non sine dolore significabatis etiam inter catholicos versari: rogabatis pariter, ut deterrere homines ab istiusmodi errore vox quoque Nostra conaretur. — Est profecto error iste admodum perniciosus, nec sane finibus circumscribitur civitatum vestrarum, sed excurrit multo latius, ita ut huius expers contagione mali vix ulla gens reperiatur. Quamobrem collaudamus studium vestrum, et quamvis cognitum, perspectumque sit quid hac in re philosophia christiana utique consentiente ratione naturali, praescribat, tamen, cum prava duellorum consuetudo christianorum praeceptorum oblivione maxime alatur, expediet atque utile erit id ipsum per Nos puacis revocari.

Scilicet utraque divina lex, tum ea quae naturalis a rationis lumine, tum quae litteris divino afflatu perscriptis promulgata est, districte vetant ne quis extra causam publicam hominem interimat aut vulneret, nisi salutis suae defendendae causa, necessitate coactus. At qui ad privatum certamen provocant, vel oblatum suscipiunt, hoc agunt, huc animum viresque intendunt, nulla necessitate adstricti, ut vitam eripiant aut saltem vulnus inferant adversario. Utraque porro divina lex interdicit ne quis temere vitam proiiciat suam, gravi et manifesto obiiciens discrimini, quum id nulla officii aut caritatis magnanimae ratio suadeat; haec autem caeca temeritas, vitae contemptrix, plane inest in natura duelli. Quare obscurum nemini aut dubium esse potest in eos, qui privatim praelium conserunt singulare, utrumque cadere et scelus alienae cladis, et vitae propriae discrimen voluntarium. Demum vix ulla pestis est, quae a civilis vitae disciplina magis abhorreat et iustum civitatis ordinem pervertat, quam permissa civibus licentia ut sui quisque adsertor iuris privata vi manuque, et honoris, quem violatum putet, ultor existat.

Ob eas res Ecclesia Dei, quae custos et vindex est cum veritatis, tum iustitiae et honestatis, quarum complexu publica pax et ordo continetur, nunquam non improbavit vehementer, et gravioribus quibus potuit poenis reos privati certaminis coercendos curavit. Constitutiones Alexandri III decessoris Nostri libris insertae canonici iuris privatas hasce concertationes damnant et exsecrantur. In omnes qui illas ineunt, aut quoquo modo participant, singulari poenarum severitate animadvertit Tridentina Synodus, quippe quae praeter alia, etiam ignominiae notam iis inussit, eiectosque Ecclesiae gremio, honore indignos censuit, si in certamine occumberent, ecclesiasticae sepulturae. Tridentinas sanctiones ampliavit explicavitque decessor Noster Benedictus XIV in Constitutione data die x Novembris anno MDCCLII cuius initium *Detestabilem*. Novissimo autem tempore f. r. Pius IX in litteris apostolicis, quarum est initium *Apostolicae Sedis*, per quas censurae latae sententiae limitantur, aperte declaravit, ecclesiasticas poenas committere non modo qui duello confligant, sed eos etiam quos patrinos vocant, itemque et testes et conscios.—Quarum legum sapientia eo luculentius emicat quo ineptiora ea esse liquet quae ad immanem duelli morem tuendum vel excusandum solent proferri. Nam quod in vulgus seritur, certamina id genus natura sua comparata esse ad maculas eluendas, quas civium honori alterius calumnia aut convicium induxerit, id est eiusmodi ut neminem possit nisi vecordem fallere. Quamvis enim e certamine victor decedat qui, iniuria accepta, illud indixit, omnium cordatorum hominum hoc erit iudicium, tali certaminis exitu viribus quidem ad luctandum, aut tractandis armis meliorem lacessentem probari, non ideo tamen honestate potiorem. Quod si idem ipse ceciderit cui rursus non inconsulta, non plane absona haec honoris tuen-

di ratio videatur? Equidem paucos esse remur, qui hoc obeant facinus, opinionis errore decepti. Omnino cupiditas ultionis est, quae viros superbos et acres ad poenam petendam impellit: qui si elatum animum moderari, Deoque obtemperare velint qui homines iubet diligere inter se amore fraterno, et quemquam violari vetat, qui ulciscendi libidinem in privatis hominibus gravissime damnat, ac poenarum repetendarum sibi unice reservat potestatem, ab immani consuetudine duellorum facile discederent.

Neque illis qui oblatum certamen suscipiunt iusta suppetit excusatio metus, quod timeant se vulgo segnes haberi, si pugnam detrectent. Nam si officia hominum ex falsis vulgi opinionibus dimetienda essent, non ex aeterna recti iustique norma, nullum esset naturale ac verum inter honestas actiones et flagitiose factas discrimen. Ipsi sapientes ethnici et norunt et tradiderunt, fallacia vulgi iudicia spernenda esse a forti et constanti viro. Iustus potius et sanctus timor est, qui avertit hominem ab iniqua cæde, eumque facit de propria et fratrum salute sollicitum. Immo qui inania vulgi aspernatur iudicia, qui contumeliarum verbera subire mavult, quam ulla in re officium deserere, hunc longe maiore atque excelsiore animo esse perspicitur, quam qui ad arma procurrit, lacessitus iniuria. Quin etiam, si recte diiudicari velit, ille est unus, in quo solida fortitudo eluceat, illa, inquam, fortitudo, quae virtus vere nominatur, et cui gloria comes est non fucata, non fallax. Virtus enim in bono consistit rationi consentaneo, et nisi quae in iudicio nitatur approbantis Dei, stulta omnis est gloria.

Denique tam perspicua duelli turpitudo, est, ut illud nostrae etiam aetatis legumlatores, tametsi multorum suffragio patrocinioque fultum, auctoritate publica pœnisque propositis coercendum duxerint. Illud hac in re praeposterum maximeque perniciosum, quod scriptae leges re factisque fere eludantur: idque non raro scientibus et silentibus iis, quorum est puniri sontes, et ut legibus pareatur, providere. Ita fit ut passim ad singularia certamina descendere, spreta maiestate legum, impune liceat.

Inepta etiam atque indigna sapienti viro eorum est opinio, qui utut togatos cives ab hoc genere certaminum arcendos putent, ea tamen permittenda censent militibus, quod tali exercitatione acui dicant militarem virtutem. Primum quidem honesta et turpia natura differunt, nec in contraria mutari ob diversum personarum statum ullo pacto possunt. Omnino homines, in quacumque conditione vitae, divina ac naturali lege omnes pari modo tenentur. Praeterea ratio huiusce indulgentiae erga milites ab utilitate publica petenda foret, quae numquam tanta esse potest, ut eius obtentu naturalis divinique iuris vox conticescat. Quid, quod ipsa utilitatis ratio manifesto deficit? Nam militaris virtutis incitamenta eo spectant ut civitas sit adversus hostes instructior. Idne vero effici poterit ope illius consuetudinis, quae suapte natura eo spectat ut suborto inter milites dissidio, cuius causae haud rarae sunt, e singulis partibus defensorum patriae nocetur alteruter?

Postremo recens aetas, quae se iactat humaniore cultu morumque elegantia longe superioribus saeculis antecellere, parvi pendere vetustiora instituta consuevit ac nimium saepe respuere quidquid cum colore discrepet recentioris urbanitatis. Quid est igitur quod has tantummodo rudioris aevi ac peregrinae barbariae ignobiles reliquias. duelli morem intelligimus, in tanto humanitatis studio non repudiat?

Vestrum erit, Venerabiles Fratres, haec quae breviter attigimus, inculcare diligenter populorum vestrorum animis, ne falsas hac de re opiniones temere excipiant, neu ferri se leviorum hominum iudicio patiantur. Date operam nominatim ut iuvenes mature assuescant id de duello sentire et iudicare quod, consentiente naturali philosophia, indicat ac sentit Ecclesia; ab eoque iudicio normam agendi constanter sumant. Immo quomodo alicubi receptum consuetudine est ut catholici præsertim florentis ætatis sibi sponte perpetuoque interdicant nomen dare societatibus non honestis, pari modo opportunum ducimus ac valde salutare, eosdem velut fœdus inter se facere, data fide nullo se tempore nullaque de caussa duello dimicaturos.

Supplices a Deo petimus ut communia conata nostra virtute cælesti corroboret, quodque pro salute publica, pro integritate morum vitaeque christianae volumus, id benigne largiatur. Divinorum vero munerum auspicem itemque benevolentiae Nostrae testem vobis, Venerabiles Fratres, Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XII Septembris an. MDCCCXCI, Pontificatus Nostri Decimoquarto.

LEO PP. XIII.

SOLUZIONE DI CASI. (1)

I.

Circa la vocazione dubbia nei chierici pei peccati contra sextum, *e circa la condotta da tenersi con essi dal confessore.*

8.° Caso Morale.

Leandro, direttore spirituale di un Seminario, è perplesso di coscienza circa la vocazione di quei chierici, che consentono talvolta in peccati *contra sextum.*

Chiede perciò:

1.° Quando devesi giudicar dubbia la vocazione di quei chierici che cadono talvolta in dette colpe?

2.° A che è tenuto il confessore, quando gli si presentano chierici con vocazione dubbia?

Perchè un giovane possa, senza inqualificabile temerità, e senza pericolo d'immensa ruina per sè e per molti altri, entrare nella casa del Sommo Re a farvi per tutta la vita da Rappresentante di Lui, occorre primamente che Iddio medesimo lo *chiami*; secondamente, ed in conseguenza di tale chiamata, che *si disponga* con l'acquisto di scienza e di virtù a sì sublime stato, il quale, mentre è altissimo onore, è pur anco gravissimo incarico. Per forma che una che manchi di queste due condizioni, cioè o la chiamata da parte di Dio, o la disposizione da conseguirsi mercè la fedele corrispondenza a tanta grazia, non si potrebbe assumere quella eccelsa dignità e quel gravissimo peso, senza sommo oltraggio alla Suprema Maestà di Dio, e senza gran pericolo proprio ed altrui. Lo insegnano con tanta evidenza gli Scrittori ispirati, con tanto accordo lo inculcano i Padri e Dottori della Chiesa, con tanta chiarezza lo persuade la stessa ragione naturale, che solo una mente malferma o passionata potrebbe metterlo in dubbio.

Ma chi dovrà chiarire codesta superna chiamata e codesta sufficiente disposizione? Il soggetto medesimo, no; non fosse altro, perchè nessuno è buon giudice di se medesimo. Egli deve aprirsi tutto a coloro cui G. C. disse: « Chi ascolta voi, ascolta Me »; ed attendere da essi il giudizio decisivo. Costoro adunque debbono, dopo maturo esame e fervide preghiere, giudicarne. Se quel giovane aprisse tutto il suo interno al proprio Prelato, sarebbe di costui soltanto il pronunziare siffatto giudizio. Ma perocchè quest'apertura suol farsi non a lui, bensì al proprio Direttore spirituale, segue che questi ha grandissima parte nel giudicare la verità della divina vocazione. Non basta dunque per ordinario l'approvazione del Vescovo perchè un giovine possa dirsi veramente chiamato. Il Vescovo, come ogni altro superiore, *videt ea quae parent,* nel che, non ostante la più grande oculatezza, non di rado ha luogo l'inganno. È proprio del confessore il penetrare nel cuor dell'alunno e disaminarlo da tutt'i lati. Quando perciò al giudizio favorevole del foro esterno del Vescovo, s'unisce quello del foro interno di un esperto confessore, il giovane potrà si-

---

(1) Han risposto a tutti e tre i casi morale, canonico e liturgico:—Bossi can. Nivardo di Nervi—Intini can. teol. Paolo di Cerignola—Margiotta sac. Leonardo Luigi di Reggio-Cal.—Nicodemo sac. Giuseppe di Napoli

Ai soli casi morale e canonico; — Biscardi sac. A. di Vibonati.

Al solo caso morale: Saletti Dott. Luigi can. di Randazzo.

Pel premio dei casi morale e liturgico la sorte ha favorito il can. teol. Intini di Cerignola—del caso canonico, il sac. Biscardi di Vibonati.

curamente andare innanzi, certo della vocazione di Dio.

Di tal vocazione i segni enumerati dai Dottori possono ridursi a quattro: 1.° indole buona; 2.° inclinazione del cuore (più o meno compiuta dal discorso della mente) allo stato ed ai ministeri ecclesiastici; 3.° sufficiente scienza; 4.° sufficiente santità. Dei quali il primo può considerarsi come disposizione remota, ma importantissima; il 2.° come quello onde il Signore, per solito, manifesta direttamente la sua volontà; il 3.° ed il 4.° (che propriamente formano la disposizione prossima alla ricezione dei sacri ordini), come segni di accertamento della volontà divina. Prenotate queste verissime dottrine, comuni ai più riputati teologi, rispondiamo ai proposti quesiti.

Al primo—Le cadute contro il 6.° precetto si oppongono veramente all'ultimo segno, cioè alla santità, la cui mancanza è prova diretta che manca la prossima disposizione agli Ordini sacri; e può esser prova indiretta che manca la divina chiamata; in quanto cioè consta dall'esperienza, ed è ben ragionevole, che queglino che Dio chiama al sacerdozio, d'ordinario, mercè la buona indole di che Egli medesimo li ha dotati, e le grazie, che più copiose dispensa loro, acquistano agevolmente la santità necessaria allo stato ecclesiastico, e però una stabile castità; benchè non manchino altri i quali, pur chiamati, ma non corrispondenti, restano privi di quella santità e perdono perciò la grazia della vocazione.

Affinchè dunque possa giudicarsi bene se il cadere talvolta in dette colpe renda dubbia o pur no la vocazione allo stato ecclesiastico, debbono aversi in considerazione: 1.° eziandio gli altri segni; 2.° il grado di pentimento che ad esse colpe succede; 3.° l'impegno nell'uso dei mezzi preservativi dalle ricadute; 4.° la progressiva e notevole diminuzione delle cadute in conseguenza di quei mezzi, o il difetto di tale diminuzione; 5.° l'età in che il soggetto si trova. Perocchè, se questi fosse d'indole buona, cioè mite, obbediente, disposto alla pietà; se da gran tempo sentisse inclinazione all'ecclesiastico stato pel fine retto di spendere tutta la vita alla salvezza e santificazione propria ed altrui; se, libero da altri gravi vizii, cadendo qualche volta in quei peccati *da solo*, tosto ne provasse forte pentimento, e chiedesse mezzi efficaci per emendarsi, e gli usasse con fedeltà e con evidente miglioramento, e fosse in età ancor lontana dagli ordini sacri: in tal caso a noi pare che quelle cadute piuttosto dovrebbero attribuirsi alla forza di passate abitudini, od alla veemenza delle tentazioni, che aversi come grave indizio che manchi la vocazione. Anzi, tutto farebbe sperare che tal giovine, purchè aiutato da saggia direzione spirituale, da frequenza della SS.ma Comunione, da ben fatta orazione mentale e da pie letture, non solo si libererà completamente, e molto prima del Suddiaconato, da quella spirituale debolezza, ma che potrà riuscire un ottimo sacerdote.

Quando invece facessero difetto codesti buoni dati, tutti o in parte; allora la mancanza di stabile castità costituirebbe morale certezza di difetto di prossima disposizione agli ordini sacri, i quali *praeexigunt sanctitatem;* e ne risulterebbe un dubbio tanto più grave intorno alla vocazione, quanto più gravi e numerosi furono i dati contrarii a quelle buone qualità o disposizioni sopra menzionate (1).

---

(1) Il Tridentino in poche parole ha segnato una regola che forse più di qualsivoglia teorica dà luce su tal materia scabrosa ed oscura. Ha detto (Sess. 23 cap. 13 *de ref.*): " Subdiaconi et diaconi ordinentur..... qui sperent Deo auctore se continere posse ". — Dunque basta la solida speranza di contenersi col divino aiuto perchè i giovani possano avviarsi ai sacri ordini. Non dice *qui se continuere*, neppure *qui certi sint:* ma solo che diano ragionevolmente a sperare per l'avvenire l'esercizio della castità. Possono aver commesso dei disordini per lo passato; possono avere al presente qualche tendenza non retta; purchè però dagli sforzi fatti e dai mezzi adoperati per liberarsi di questi disordini e da queste tendenze si conosca la loro buona volontà, e ci sia speranza che la grazia dell'ordinazione (efficacissimo sacramento che reca gli aiuti necessarii per ben esercitare i sacri ministeri)

Al secondo—Il confessore dovrà primamente osservare da qual capo provenga il dubbio. Poichè, derivando dalla disposizione remota, ma fondamentale, che è l' indole cattiva, a corregger la quale, il giovine non adoperò nè vuole adoperare sforzi veramente generosi, si guarderà bene da lusingare lui e se stesso sulla speranza affatto improbabile di futura emenda (1). Se poi vi sieno gli altri segni, e si dubiti, solo perchè manchi una più forte inclinazione allo stato ecclesiastico, il confessore farà riflettere che a quel maggior grado di tendenza del cuore possono supplire il discorso della ragione illuminata dalla fede (purchè però qualche inclinazione vi sia—V. il Ciolli—Direttorio Pratico, ediz. 3ª pag. 307,314,319), la rettitudine d' intenzione, e la vocazione esterna del Vescovo. Ove, infine, non faccia difetto nè il buon fondo nè la inclinazione, bensì manchi la fedele corrispondenza alla grazia, il confessore dovrà adoperare tutti i mezzi prescritti dalla teologia morale ed ascetica, affinchè il giovine secondi la grazia della vocazione, e si renda atto, con l'amore allo studio, massime ecclesiastico e più ancora con la purità e fervore dello spirito, ad essere un buon operaio nella mistica vigna del Signore.

Ma come dovrà regolarsi il confessore qualora nel giovine sia fondatamente e gravemente dubbia la vocazione, e con tutto ciò ei voglia ricevere un ordine sacro?—Questo punto di massima importanza e frequentissimo non è discusso, di proposito, che noi sappiamo, da nessun autore. A noi sembra che debbasi rispondere con distinzione. Se il dubbio proviene da vizio occulto, noto al solo confessore, questi non potrà assolvere il detto chierico; perchè allora quel vizio, specie se d'impurità, rende più o meno dubbia la vocazione, ma rende certa l'attuale indisposizione agli ordini sacri, secondo l'insegnamento comune dei Dottori, fondato sopra autorità scritturali e ragioni teologiche di tanta evidenza da non potersi desiderare più oltre (1). Che se il dubbio non

---

corregga le tendenze non rette e li rassodi nella virtù, ciò basta perchè il confessore possa abilitarli. Se per contrario il confessore conosca nel suo penitente indolenza nell' usare i rimedii opportuni, nessuno sforzo, o leggiero, nel correggere le tendenze prave; molto più poi se a ciò si aggiunga indole non buona, non potrà d'ordinario ravvisare in lui ragioni sode a sperare di mantenersi casto in tutto il tempo della vita.

(1) Giova ricordare le seguenti parole del Frassinetti: « Generalmente nulla è da sperare da un giovinetto che mostra indole altiera, fiera, cocciuta, finta e peggio molle e sensuale. È ben vero che l'indole per sè medesima non ci fa davanti a Dio nè buoni nè cattivi, richiedendosi a ciò la buona o cattiva volontà, la quale è cosa assai ben distinta dall'indole. Tuttavia generalmente si vede in pratica che la volontà con facilità segue l'indole; e, se questa è cattiva, addiviene cattiva essa pure. Inoltre ai giovani che Dio chiama al sacerdozio stanno riserbate grazie speciali, perchè possano corrispondere alla santità ed altezza della loro chiamata. Or è principio riconosciuto vero dai Maestri di spirito, e comprovato colla esperienza, che Dio prepara un buon fondo naturale, su cui si eseguiscano i lavori speciali della sua grazia. Buoni sacerdoti, i quali da giovinetti mostrassero indole cattiva, non se ne sono forse veduti mai; e quando si è creduto potersi correggere quell' indole, e si à avuto speranza che il giovine chierico malinclinato per indole, emendandosi, sarebbe poi riuscito un buon sacerdote, l'esito ordinariamente mostrò che quella speranza era una funesta illusione. Pertanto nè dai Parrochi nè dai confessori dovrebbero mai coltivarsi pel sacerdozio giovani di cattiva indole; anzi dovrebbero essi impedire, per quanto potessero, che vi aspirassero. Tali giovani non sono chiamati da Dio a quello stato. Se faranno le debite parti per vincere ed emendare l'indole cattiva, potranno riuscire buoni secolari; ma non riusciranno mai buoni preti; perchè a ciò vuolsi la divina chiamata, ed essi non l'hanno.

« Un giovinetto di buona indole è sempre pieghevole alla pietà, e quindi sarà cosa facile a chi ne dirige lo spirito, farlo amante della preghiera e frequente ai SS. Sacramenti. Nelle preghiere inchiudo le buone letture... » (*Sulla deficienza della vocazione allo stato Ecclesiastico* Ediz. 2.ª pag. 10, 11).

(1) Preghiamo si leggano in Sant'Alfonso, l. 6° n. 63 e segg. 802 803—Homo Apostolicus, c. ult. n. 16.

provenga da vizio occulto, converrà suddistinguere: O i fatti che dan motivo al dubbio, dipendono dalla volontà del giovine, ed allora il confessore dovrà costringerlo a rimuoverli e così uscire dal dubbio; o non dipendono dalla volontà di lui ed in tal caso il confessore dovrà obbligarlo ad aprirsi col Vescovo, acciocchè egli giudichi, innanzi al Signore, della sua vocazione. O per lo meno dovrà ingiungergli di prendere consiglio da persona di gran dottrina e prudenza al cui parere si possa rimettere colla maggior sicurezza di non errare.

In nessun caso poi ci sembra che possa assolverlo, se, permanendo grave dubbio, da cui non vuole uscire in uno dei modi accennati, intenda accostarsi ai sacri ordini. E la ragione ci par chiara. Se la vocazione è atto positivo della Divina Provvidenza, il quale perciò deve anche positivamente e *sufficientemente* essere noto, perchè dia il diritto di assumere sì sublimi ministeri, (« hanc Dei voluntatem *sufficienter cognitam*... vocationem dicimus » Stapf); se un fatto contro la cui esistenza stanno gravi ragioni, non può dirsi sufficientemente noto, ma ne è noto il solo dubbio, che non dà diritto, siccome il dubbio della legge non induce obbligo; se perciò chi senza sufficiente cognizione della divina volontà, s' introduce nel Santuario pecca gravemente (Gury, Ciolli ecc.): come mai, chiediamo, può il confessore assolvere uno che intende commettere grave colpa? — Nè, crediamo, potrebbe lasciarlo nella buona fede per la ignoranza in cui fosse, atteso il pericolo dei gravissimi danni che potrebbero seguirne alla Chiesa e ad anime moltissime.

Vero è che S. Alfonso scrive non potersi dal confessore negar l'assoluzione ad un chierico che voglia ordinarsi, *nisi certus sit quod illi deficiat divina vocatio;* e che lo stesso ordinando eviterà il peccato mortale, quando abbia retta intenzione, e si offra al Vescovo, perchè lo provi, *dummodo non certe sciat, se numquam fuisse a Deo vocatum* (VI 73), onde pare che con vocazione dubbia (posta l'approvazione del Vescovo) nè il chierico pecchi accostandosi agli ordini sacri, nè il confessore possa per questo negargli l'assoluzione. Ma è da riflettersi che, giusta il Santo Dottore, certamente manca la vocazione, che con lui tutti i teologi pongono tra le condizioni per la lecita ricezione dei sacri ordini, quando tal vocazione non sia sufficientemente provata: « Qui autem sine vocatione, *ex talibus signis* EXPLORATA (scientia conveniens, probitas vitae, recta intentio, nimirum desiderium vacandi divinae gloriae et saluti animarum), in sacrum ministerium se intrudit... nescio quomodo a culpa gravi excusetur » (VI, 802, 803). E nell' *Homo Apostolicus* insegna che quando il chierico non ha la castità provata (o dal tempo o da straordinaria conversione), non può presumere di avere la divina vocazione. Se dunque non vogliamo mettere il S. Dottore in contraddizione con se stesso, dobbiamo dire che parlando della vocazione dubbia, intende di un dubbio negativo, cioè proveniente da difetti di più splendidi segni positivi, specialmente di più sentita inclinazione, e non già del dubbio positivo, che sorge da fatti gravemente contrarii ai detti segni: poichè in tal caso, giusta il Santo, manca certamente la vocazione, *ex tatibus signis explorata;* e quindi come non può scurarsi da grave colpa l'ordinando, così non è lecito al confessore di assolverlo. Nè suffraga l'esterna approvazione del Vescovo. Infatti nel medesimo numero 73 del L. VI, sostenendo il Santo che in qualche rarissimo caso di conversione al tutto staordinario potrebbe questa tener luogo della prova del tempo, e facendosi l'obbiezione che, se la Chiesa conoscesse i vizii occulti del chierico, lo rigetterebbe, risponde, che, se conoscesse ancora quella straordinaria mutazione, nol rigetterebbe. Dunque implicitamente viene ad ammettere che a nulla giova l'approvazione esterna del Vescovo, quando essa nasce dalla ignoranza di vizii occulti, non purgati nè dall'esperimento del tempo, nè da una straodinaria conversione.

Finalmente è obbligo del confessore avvisare *a tempo* siffatti giovani dubbiamente chiamati, « ut sibi tempestive provideant, ne ordinationum tempore adventante, in quamdam desperationem coniiciantur » (*Scavini*, I, 658), non vedendosi nella possibilità di prendere altra strada.

II.

Se il Vescovo possa, nei casi di necessità, permettere alle religiose di voti solenni l'egresso della clausura.

8°. Caso Canonico

Matilde, religiosa di clausura papale, ha ottenuto dalla S. Sede di uscire dal chiostro e di curare per sei mesi la propria salute. Dopo un mese dall' uscita, recasi a visitare le suore del proprio monastero, ed ecco che sprovvedutamente mette il piede nella clausura e vi rimane. Bisognosa di star fuori per gli altri cinque mesi, desidera tosto uscire di nuovo col permesso del Vescovo, ed usufruire dell' indulto pontificio. Il suo Confessore le si oppone, richiedendo perciò una nuova concessione apostolica.

Si chiede:

1.° Può il Vescovo permettere a qualche Suora, in caso di necessità, l'egresso dalla clausura, come può permettere agli estranei l'ingresso nella medesima?

2.° Può Matilde, nel caso, uscir dalla clausura, per godere gli altri 5 mesi d'indulto apostolico senza permesso alcuno, o col solo permesso del Vescovo?

Al primo — In forza del Tridentino, il Vescovo potrebbe benissimo permettere l'egresso di qualche suora dalla clausura papale, per qualsivoglia legittima causa. Ecco le chiarissime parole del Concilio *Sess. 25, cap. 5 de ref.*: « Nemini autem sanctimonialium liceat post professionem exire a monasterio, etiam ad breve tempus, quocumque praetextu, *nisi ex aliqua legitima causa ab Episcopo approbanda* ».

S. Pio V però, nella Costit. *Decori* del dì 24 gennaio 1570, volendo frenar l'abuso del soverchio uscire di clausura per futili pretesti, solennemente sancì che le monache di qualsivoglia religione non potessero varcare la soglia del chiostro « nisi ex causa magni incendii vel infirmitatis leprae aut epidemiæ », e ciò dopo di averne ottenuta licenza non solo dai superiori locali, ma ancora dall'Ordinario. Comunì siffatto divieto colla scomunica maggiore riservata alla S. Sede, e con altre pene da incorrersi *ipso facto* non solo dalle monache uscite di clausura, ma da coloro che ciò permettono, che le accompagnano e le accolgono nelle loro case. La Costit. *Apostolicae Sedis* ha conservata la scomunica, solo in rispetto alle monache, facendo di queste sole menzione. Le altre pene però sono in vigore. (1)

Giova qui esaminare attentamente i prefati casi, nei quali solamente può il Vescovo permettere l' egresso delle religiose dalla clausura. I casi sono tre: 1.° *incendii*; 2.° *infirmitatis leprae*; 3.° *epidemiae*.

Il primo è l'incendio: s'intende d'incendio indomabile e pericoloso, altrimenti la facoltà non corre. I teologi la estendono ancora ad altri casi simili, come ad una guerra imminente, all'inondazione di qualche fiume, alla rovina dell'edifizio: insomma a quei casi gravissimi nei quali *periculum sit in mora* (Ligor. VII, 229). In quanto all'incendio, osserva il Bonacina (*De Clausura* etc. Punct. IX, n. 2), che potendo le monache ricoverarsi in qualche angolo del monastero senza pericolo, non hanno facoltà di uscire.

Il secondo è la lebbra.—Questa malattia terribile e mortale è spesso ancora molto contagiosa. « Nomine leprae dice il Ferraris (v. *Moniales*, art. III, n. 27) venit infirmitas ita contagiosa, ut si moniales tali morbo infectae non egrediantur, omnes aliae cito periculo evidenti similis infectionis subiiciantur ». Benedetto XIV (*De Syn.* lib. XIII C. XII) distingue una doppia specie di lebbra: una « quae contactu et consuetudine propagetur aliasque inficiat »; l'altra « quæ

(1) Ecco le altre pene tuttodì in vigore, non essendo considerate come censure *latae sententiae*: « Et insuper tam egressas quam praesidentes et alios superiores praedictos, eis licentiam huiusmodi concedentes, dignitatibus, officiis et administrationibus per eas et eos tunc obtentis privamus; et illas et illos ad obtenta et alia in posterum obtinenda inhabiles, nec non licentias et facultates seu indulta et privilegia exeundi a monasteriis et extra illa standi.... nullas et invalidas nulliusque roboris ac momenti fore » (Const. *Decori* n. 3).

aegrotanti tantum adhaereat ipsumque solum afflictet ». E giustamente insegna che nella prima le religiose possono uscire; non già nella seconda.

Il terzo è l'epidemia. Quì fa d'uopo spiegar bene il caso. V' ha chi opina che per epidemia non si debba intendere altro che la peste vera e reale. Così il de Alexandro (ap. Ligor. *l. c.*) il quale conforta la sua opinione con un rescritto della S. C. de' VV. e RR. Ma con ragione osserva S. Alfonso che altri molti, come il Bonacina, l'Holzman, il Sanchez, vogliono che sotto quel nome sia indicato qualsivoglia morbo contagioso, che possa infettare gli altri; e deducono ciò dal *c. Periculoso de statu reg. in* 6, dove si vieta l'egresso alla claustrale « nisi forte tanto et tali morbo evidenter earum aliquam laborare constaret, ut non possit cum aliis sine gravi periculo seu scandalo commorari ». Lo stesso insegna Benedetto XIV l. c. n. 31. Il che fu chiaramente confermato dalla S. C. de' VV. e R. con decreto *in Avignonen Clausurae in casu epidemiae* del 20 settembre 1720 (ap. Bizzarri *Collectanea* p. 311 ed. 1885), in cui si dichiara che una monaca può uscir dal chiostro colla sola venia del Vescovo *per qualche mal contagioso perchè non s'infettino le altre* (1).

(1) Diamo qui per disteso l'interessante documento che può essere di norma pei casi simili.—" All' Arcivescovo di Avignone—" Essendosi considerato quanto V. S. ha rappresentato in ordine a ciò, che dovrà operarsi per le monache di codesto Monastero in caso, che Dio non voglia, vi fosse il male introdotto in cotesta città, ha la Santità di N. S. giudicato col parere della S. Congregazione de' VV. e RR. che non possa in detto caso farsi uscire dai loro Monasteri per trasferirle in Monasteri di altri luoghi, e tanto meno per portarsi nelle case dei loro parenti mentre la Bolla di S. Pio V. che dà la facoltà di far uscire le monache è ristretta nei soli tre casi, cioè d'Incendio, di Lepra e di Epidemia, quale s' intende per qualche male contagioso, che avesse alcuna monaca, perchè non s'infettino le altre; ma non già che essendovi il contagio in una città abbiano tutte le Monache da uscire, quando che restano nella clausura propria con maggior custodia, che in simili Qualunque male infettivo perciò, purchè gravemente pericoloso alle altre, può bastare per tal facoltà. « Atque hinc (dice l'autore dell'App. XX ad Avanzini Comm. *Apost. Sedis*) minime dubitamus asserere typhum, choleram morbum, febrim flavam sub pestis nomine venire; sunt enim morbi pesti similes ».

La prefata Costit. di S. Pio V, nel permettere l'egresso in siffatti casi, prescrive

disgrazie, si deve procurare, quando che andando coi parenti in Campagne, o in altri luoghi vengano ad essere esposte ai maggiori pericoli del male e degli insulti contro la propria onestà di Spose di Gesù Cristo..... A tali riflessioni stà appoggiata la prattica, che nel contagio successo nell'anno 1656 in Napoli, e quì in Roma, non fu concessa l' uscita dai Monasteri alle Monache dell'una e dell' altra Città. Potendo V. S. in caso di qualche disgrazia di contagio in cotesta Città colla sua prudenza, e zelo invigilare, che nei Monasteri si stia con ogni avvertenza di guardarsi da commerci con persone, e robbe sospette, e che abbiano i viveri ed i preservativi convenienti con sollevar le medesime mediante gli aiuti spirituali, acciò impetrino per loro, e per la città l'aiuto divino. In caso, che Dio non voglia, si trovasse in qualche Monastero Monaca sorpresa da male contagioso, allora dovrà V. S. farla uscire, e portarsi in una casa, che potrà servire per tutte le Monache, che potessero incorrere in tal disgrazia, con procurare che in tal casa sia nel miglior modo possibile custodita.... e possa a loro servire per un lazzaretto, dovendo in tal caso V. S. intendersela con Monsignor Vice Legato a cui si scrive col medesimo metodo, perchè egli insinui a V. S. il quartiere della casa, che stimerà Monsignor Vice Legato opportuna come Ministro Apostolico, che deve invigilare per la salute di cotesta Città, convenendo per ciò a lui di porre le Guardie, ed altre sicurezze estrinseche per detta casa, ed a V. S. come Ordinario d'invigilare, ed assistere perciò che riguarda il decoro intrinseco, e per sicurezza di onestà di dette Monache, e loro governo spirituale, e temporale per andare unitamente con esso Mons. Vice Legato respettivamente a dette incombenze al buon Servizio di Dio, e della salute di detto Monastero. Che ecc. ecc.

" Romae Mense Septembris 1720. „

talune condizioni che vogliono esattamente osservarsi. Diamo innanzi tutto il testo: « Quae tamen infirmitas (epidemiae), praeter alios Ordinum superiores, quibus cura monasteriorum incumberet, etiam per Episcopum, seu alium loci Ordinarium, etiamsi praedicta monasteria ab Episcoporum et Ordinariorum iurisdictione exempta esse reperiantur, cognita et expresse in scriptis approbata sit, a monasteriis præfatis exire, sed nec in praedictis casibus extra illa nisi ad necessarium tempus stare licere » (Const. *Decori* n. 2 in Bullar. Edit. Taur. p. 808). Di quì si raccoglie:

1.° Che non basta il mal contagioso, o l'incendio o la lebbra, ma occorre altresì il permesso del Vescovo e del Superiore monastico se il monastero gli sia soggetto. Ma se non v'è tempo di chiederlo?—In tal caso, i Teologi insegnano, basta il permesso presunto; e però l'obbligo di chiederlo corre solo quando ci sia tempo. Si ascolti S. Alfonso *l. c.*: « Quando vero patet aditus et tempus, nempe si periculum patitur moram, requiritur omnino ex præfata bulla s. Pii V ad egrediendum licentia in scriptis ab Episcopo, et etiam a praelato regulari, si monasterium sit exemptum ».

2.° Che la claustrale così uscita può rimaner fuori solo quanto basti per curarsi; onde, cessato il pericolo e la causa dell'egresso, è tenuta sotto grave colpa di rientrare nel chiostro. Sarebbe, aggiungono i Teologi, parvità di materia il trattenersi uno o due giorni di più. Ma se stando fuori più lungo tempo una monaca in tal caso commette grave peccato, non cade anche in censura? Il Sanchez presso S. Alfonso *l. c.* nega; e con ragione: imperocchè la censura è contro di chi viola la clausura, non contro chi n'è uscita colla debita licenza.

Presso i Dottori nei tempi andati si agitarono molte quistioni su altri casi non contenuti nella Costit. *Decori*. Discettarono se il Vescovo possa permettere senza venia pontificia che una monaca passi da uno in altro monastero quando sia incorreggibile, che vada altrove dove sia stata eletta badessa, che vada per fondare un altro convento, che vada in altra casa di più stretta osservanza, che esca dalla clausura per raccogliere l'elemosina, che possa essere ospitata per viaggio in qualche monastero o del medesimo Ordine o di altro. Di simili quistioni trattano il Ferraris l. c. il Reiffenstuel *Ius Can. tit. 35 n, 15*, lo Schmalzqueber *Tit. 35, n. 102, 103*, il Bonacina *l. c. Punct. IX, n. 9 seqq.* ed altri molti. Vi ebbero sentenze favorevoli e contrarie. Oggidì però vuolsi seguire ciò che replicatamente ha dichiarato la S. C. de' VV. e RR. che in casi simiglianti fa d'uopo ricorrere alla S. Sede. Ecco un decreto recente (V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. III, p. 181):

« Furono proposti alla S. C. de' VV. e RR. i seguenti dubbii:

« 1.° Può l'Ordinario di propria autorità concedere il permesso di essere ammesse nei monasteri soggetti a clausura altre donne le quali desiderano di esservi ricevute come pensionate?

« 2.° Similmente può trasferire a tempo o in perpetuo una monaca da un monastero all'altro, anche dello stesso Ordine, intervenendo una giusta causa?

« 3.° Può infine trasferire una religiosa, allorquando la medesima fu eletta a superiora, in altro monastero, o creda tale trasferimento utile e conveniente in tale qualifica?

« Sacra Congregatio EE. Cardinalium negotiis EE. et RR. praeposita super præmissis precibus mandavit rescribi: *Negative in omnibus* »— die 16 iulii 1884 ».

Altri decreti della medesima S. C. intorno a tal materia si trovano nella *Collectanea* del Bizzarri, soprattutto a pag. 208, 320, 423 e 458, ed. 1885, e presso lo scrittore delle appendici in Avanzini *l. c.*

La concessione adunque del Tridentino fatta ai Vescovi di permettere per giusta ragione l'egresso delle claustrali venne rivocata da S. Pio V nella cit. Costit. *Decori* e ristretta ai soli tre casi sopra mentovati. È questa la dottrina certa e indiscutibile che vuolsi ora da tutti seguire senza che valga consuetudine contraria. Lo dichiarò apertamente la S. C. il 22 dic. 1880: « In pluribus dioecesibus omnino ab immemorabili conceditur monialibus egressus

ex causis gravibus ab Episcopo recognitis et probatis, iuxta Concil. Tridentinum, et nulla ratione habita Constitutioni Pianæ. Utrum particularis ea et immemorabilis consuetudo per dictam novam constitutionem abrogata censeri deberet an continuari posset—Resp. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam: nempe, quoad egressum monialium a clausura servandam esse Const. S. Pii V *Decori*, contraria consuetudine non obstante » (V. Bucceroni *Comm. Const. Apost. Sedis* p. 38 ed. 2.).

Al secondo—Venendo ora al nostro caso, fa d'uopo innanzi tutto premettere che, in quanto alle persone dimoranti nei chiostri, coloro che han professato i voti solenni, nell' uscire hanno bisogno di permesso apostolico, non già nel rientrare: quelle poi che vi si trovano senza voti (come l'educande, le novizie, le serve, le convittrici) possono uscire senz'alcuna venia; nel rientrare però debbono prima ottenerne il permesso. La ragione di ciò si è che quelle dimorano nel chiostro come in casa propria; le altre vi dimorano per indulto.

Posto ciò, che è da dire di Matilde che, avendo conseguito il permesso pontificio di star sei mesi fuori del chiostro, dopo un solo mese vi entra sprovvedutamente per visitare le sorelle? Può uscirne di nuovo senza venia apostolica?

A rigor di dritto, non potrebbe. Può benissimo rientrare in clausura, essendo questa la sua casa; ma posto che vi ha il piede, non è in poter suo di uscirne, nè del Vescovo il permetterlo.

Abbiamo detto *a rigor di dritto*, giacchè laddove si tratti di un errore commesso per ignoranza o per inavvertenza, senz' animo di rinunziare al resto del tempo contenuto nell'indulto pontificio, crediamo che, dandosi luogo ad una benigna *epicheia*, la si possa abilitare ad uscire senz'altro permesso, o col permesso dell'Ordinario. Imperocchè in virtù dell'indulto pontificio ella per sei mesi non va soggetta alla clausura, ed ha il diritto di starne fuori. Or nessun diritto si perde per un errore o per una inavvertenza, e nessuna pena si merita senza la colpa. Quando non v' ha colpa veruna, ma solo ignoranza o disattenzione, non è ben fatto che la si condanni a perdere la ottenuta facoltà.

III.

Circa l'uso delle insegne prelatizie, canonicali e dottorali; e circa l'uso de' pontificali.

8.° Caso Liturgico.

Nella Cattedrale di N. vi hanno canonici col privilegio dei pontificali; vi hanno prelati minori pontificii; vi hanno dottori in S. T. — Tutti e ciascuno usano le proprie insegne, e celebrano pontificalmente non solo nella propria cattedrale, ma in qualsivoglia chiesa della Diocesi ed anche di fuori.

Si chiede:

1.° Si possono usare sempre, ed in tutt'i luoghi, le insegne prelatizie canonicali e dottorali?

2.° Si possono celebrar sempre, ed in tutt'i luoghi, i pontificali da chi ne ha l'uso?

3.° Che deve dirsi dei canonici di N.?

Al primo—Circa le insegne prelatizie, o trattasi di protonotarii apostolici *ad instar participantium*, o di prelati minori, addetti alla corte Pontificia. I primi devono adempire esattamente la Costit. *Apostolicae Sedis officium* di Pio IX del dì 26 agosto 1872 (V. Mon. Eccl. Vol. IV, Par. II, p. 104), in forza della quale possono usare in ogni chiesa gli abiti prelatizii: ma quando vanno in coro, se vogliono partecipare alle distribuzioni, debbono avere le sole insegne canonicali, tranne la sottana che può essere pavonazza. In abito prelatizio, precedono qualsivoglia prete o canonico o anche prelato regolare senza l'uso dei pontificali presi da soli; non precedono però i vicarii generali o capitolari, gli abati e i canonici uniti in collegio. Lo stesso vuolsi dire de' prelati domestici di Sua Santità.

I prelati minori addetti alla corte Pontificia col titolo di *cameriere segreto sopranumerario*, o di *cameriere d'onore*, o di *cappellano segreto*, devono osservare l'apposita *Istruzione* approvata ed emanata d' ordine di Sua Santità (Mon. Eccl. Vol. IV, P. II, pag. 159). In essa sta detto: « Se voglio-

no intervenire alle sacre funzioni nel coro, possono indossare la veste talare pavonazza colla fascia e col mantellone, e così nelle processioni sacre. Si avverte che se fossero più di numero, non formano mai collegio. Non godono la precedenza sul clero canonicamente costituito, devono incedere e sedere dopo i canonici collegialmente riuniti, dai quali dipenderà di ammetterli o di escluderli dal coro.—Se alcuno di essi fosse addetto a qualche capitolo, non può nel coro, nelle processioni ed in qualsiesi atto capitolare vestire che la sola veste talare (nera coi bottoni e le asole pavonazze) colla fascia e sopra della detta veste indossare la cotta, il rocchetto, la cappa od altro distintivo regolarmente accordato al Capitolo; deve sedere ed incedere nel luogo che gli spetta per l'anzianità del possesso, nè può godere la precedenza sugli altri, altrimenti dev'essere puntato e considerato come se fosse assente ».

Le insegne canonicali possono usarsi nella propria chiesa; fuori di essa non sono consentite, se non quando si va in corpo col capitolo. Un canonico adunque, da solo, non può mai recare le proprie insegne quando va in altre chiese, sì fuori della diocesi, come dentro di essa, e ancora nel luogo dove dimora. Tale è il prescritto della S. C. dei Riti come in moltissime dichiarazioni, segnatamente nel decreto generale del 31 maggio 1817 *Dubiorum* §. *Dub. addit.* ad 1 et 2, n. 4536, approvato dalla s. m. di Pio VII il 4 giu. 1817, che suona così: « S. R. C. declaravit dignitatibus et canonicis, etiamsi gaudeant indulto deferendi cappam et rocchettum tam in propria quam in alienis ecclesiis, huiusmodi tamen aliorumque canonicalium insignium usum extra propriam ecclesiam licitum esse dumtaxat quando capitulariter incedunt, vel assistunt, et peragunt sacras functiones; non autem si intersint ut singuli, nisi speciale privilegium etiam singulariter et distincte ad personas extendatur; et ita decrevit et servari mandavit ».

Nondimeno nella IV Appendice Gardelliniana venne pubblicato un decreto del 2 agosto 1875 *in Petrocoricen.* n. 5617, nel quale a quel Vescovo che chiedeva se potesse tollerare la consuetudine della sua Diocesi (ch'è generale nella Francia) di usarsi le insegne da ciascun canonico in qualsivoglia chiesa e per qualunque cerimonia, massime per la predicazione della divina parola, « quum ipsa haec consuetudo destrui non posset absque admiratione in populo et molestia pro canonicis, qui a tanto tempore habitum canonicalem ubique in Dioecesi deferunt »—la S. C. rispose: *Nihil esse innovandum.*—Crediamo che le stesse ragioni valgano per la nostra Italia, dove ancor vige una consuetudine simigliante.

Finalmente circa le insegne dottorali, il berretto a quattro punte può usarsi solo nella predicazione in qualsivoglia chiesa, non già nelle funzioni corali e nelle processioni, siccome fu dichiarato dalla S. C. de' R. il 7 dicembre 1844 *in Venusina* n. 4991: « Doctorali bireto, seu cum 4 apicibus, uti nequit laureatus licet canonicus, in ecclesiasticis functionibus, nec (tamen utendo) amittit distributiones, siquidem biretum non est chorale indumentum ».

Al secondo—Venendo ora a parlare dell'uso dei pontificali, fa d'uopo distinguere i prelati pontificii dai capitoli canonicali che godono di tal privilegio. I primi debbono conformarsi alla cit. Costit. *Apostolicæ Sedis officium* di Pio IX; i secondi alla Costit. *Decet Romanos Pontifices* di Pio VII del dì 11 Luglio) 1823 (V. Mon. Eccl. Vol. IV Par. II, p. 155). Riassumiamo ciò che nei detti documenti si prescrive.

In ordine ai prelati pontificii, questi possono in qualunque chiesa compiere i pontificali, sempre però colla *espressa venia* dell'Ordinario, « qui eam tribuere poterit quoties et pro quibus solemnitatibus voluerit, etsi missa solemnis celebranda sit in ecclesia exempta, obtenta insuper assensu Praelati cui haec ipsa ecclesia subest ». Nei Pontificali devono accedere in chiesa privatamente, in mantelletta, e senz'accompagnamento di sorta.—Un prelato di tal fatta non può essere associato dal clero, non può aspergere il popolo, non lo può benedir colla mano.—Nella messa, non deve porsi il set-

timo candelabro; i sacri abiti devono assumersi in sagrestia, e nel sedere non si può usare il faldistorio, ma lo scanno coverto di tappeto, dove col prelato sederanno i ministri. Non può usare nè bacolo pastorale, nè canone, nè bugia, nè prete assistente; deve lavarsi le mani una sola volta dopo l'offertorio; non può dire *Pax vobis;* non può dare la trina benedizione. Gli arredi pontificali devono essere i calzari, i sandali ed i guanti di seta, ma senza ornamenti di argento o di oro; la dalmatica, la tonicella, l'anello con unica gemma, la croce pettorale senz' alcuna gemma con corda serica di color violaceo, la mitra semplice di tela, il berrettino nero, da non potersi usare che solo sotto la mitra. Questi ornamenti sono vietati nelle messe *pro defunctis,* nelle processioni ed in qualunque altra funzione fuori la messa, purchè non precedano o non seguano la messa immediatamente. Nelle messe private devono comportarsi in tutto come i semplici sacerdoti.

Ecco le norme pei pontificali dei prelati pontificii, da osservarsi sotto pena di perdere la prelatura dopo una doppia ammonizione dell'Ordinario. Siffatte norme veramente vennero sancite pei protonotarii apostolici, ma nella stessa Costituzione cit. sta detto: « Quae supra de usu pontificalium et de modo missam privatam celebrandi quoad protonotarios *ad instar participantium* decreta sunt, a caeteris etiam Romanae Curiae praelatis, quibus ex constitutionibus aliisve specialibus indultis Apostolicis privilegium pontificalium competat, erunt adamussim servanda ».

Quanto ai capitoli dei canonici col privilegio dei pontificali, la cit. Costit. *Decet* di Pio VII prescrive le norme medesime che abbiamo riassunte pei prelati pontificii sì rispetto ai pontificali solenni, come in ordine alle messe private. Vi si trovano inoltre queste altre prescrizioni: I Pontificali sono permessi nelle chiese proprie solo quando vi si celebra in luogo del Vescovo impedito, assente o morto, o quando vi assiste il Vescovo, o dovrebbe assistere con piviale e mitra. Nelle altre chiese della città o della diocesi, sono permessi solo « in maioribus solemnitatibus, assentiente Episcopo et assistente capitulo ». Sono sempre vietati i pontificali nelle messe *pro defunctis,* benchè vi assista il Vescovo. Quando i canonici assistono da ministri a qualche dignità che celebra pontificalmente, non possono usare la mitra; possono invece adoperarla quando assistono al Vescovo, come pure nella processione del *Corpus Domini,* nelle benedizioni delle candele, delle ceneri, delle palme. In siffatti casi però la mitra deve recarsi in mano da ciascuno: solo pel celebrante o per colui che porta il Santissimo può adibirsi l'accolito a sostener la mitra col velo. I defunti non possono tumularsi colla mitra, nè questa può mettersi sul loro tumulo, nè incidersi negli stemmi di famiglia senza uno speciale indulto o privilegio.

Sono queste le precipue norme pei pontificali dei capitoli con tale onore. Laddove si abbia qualche maggior privilegio, fa d'uopo esibirlo alla S. C. dei Riti per l'approvazione: « Si quae vero capitula ampliori-bus ac praeter huiusce decreti instituta, privilegiis se accepta fuisse arbitrentur, peculiaria haec iura in sacram Congreg. perpendenda deducant, ut quod e canonicarum sanctionum praescriptum visum fuerit, opportune decernatur ».

Al terzo—Dal fin quì esposto, possiamo dedurre, per la soluzione del nostro caso, che i prelati pontificii di N. possono usare le proprie insegne in qualsivoglia luogo, avendone la concessione dalla S. Sede, che ha l'autorità suprema su tutta la Chiesa. I canonici, stando al diritto, non potrebbero usare le insegne che nella sola chiesa propria, o quando incedono collegialmente. Stante però la invalsa consuetudine, crediamo che anche fra noi possano conformarsi alla dichiarazione data al Vescovo di Perigneux *(Petrocoricen.) nihil esse innovandum*, e però possano continuare a far uso, anche fuori della propria chiesa, soprattutto nella predicazione della divina parola, delle insegne canonicali. I dottori in S. Teologia in qualunque chiesa pure, predicando, possono tenere la berretta dottorale.

Quanto ai pontificali, i prelati pontificii,

colla venia dell'Ordinario e colle norme prescritte, possono celebrarli in qualunque chiesa. Non così i canonici, ai quali da soli non è dato di celebrarli mai, e col capitolo è concesso di celebrarli nelle sole principali solennità, sempre, s'intende, col consenso del Vescovo. Se poi ebbero privilegii più ampii, devono sottoporli al giudizio e all'approvazione della S. C. de'Riti.

PROPOSTA DI CASI.

—

10.° Caso Morale.

Disputano fra loro Gilberto e Massimino se il Vescovo possa dispensare sugl'impedimenti dubbii del matrimonio, così di dritto, come di fatto. Gilberto afferma, dal perchè gl'impedimenti dubbii non sono veri impedimenti. Massimino nega, dicendo che quì si tratta di valore di sacramento e però vuolsi stare alla parte più sicura.

Si chiede:

1.° Può il Vescovo dispensare dagl' impedimenti matrimoniali dubbii?

2.° Che è da dire della disputa di Gilberto e Massimino?

10.° Caso Canonico.

Il Capitolo cattedrale di B. ha la cura abituale e ancora attuale, che si esercita dall'Arciprete, seconda dignità del Capitolo medesimo. Vaca l'Arcipretura, e il Vescovo subito procede alla nomina dell'Economo curato, giusta il Tridentino. Il Capitolo intanto osserva, esser suo, non del Vescovo, il diritto di tal nomina, sì perchè, essendo capitolo curato, la cura non può considerarsi vacante, e sì perchè così si è sempre costumato per lo addietro.

Si chiede: Sono giuste le osservazioni del Capitolo di B.?

10.° Caso Liturgico.

Roberto parroco suole ogni sera esporre la sacra Pisside per la visita al SS. anche quando si trova in chiesa numero scarsissimo di fedeli, e benedice i medesimi colla detta Pisside, senza coprirla col velo omerale, secondo l'antico uso del luogo.

Si chiede:

1.° Può esporsi, e come, la sacra Pisside?

2.° Qual numero di fedeli deve trovarsi in Chiesa perchè la si possa esporre?

3.° Può mantenersi l'uso di benedire il popolo colla Pisside senza coprirla coll'omerale?

4.° V'ha obbligo di fare la visita pubblica e quotidiana al SS. Sacramento in ogni parrocchia?

5.° Che è da dire di Roberto?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

—

(Contin.—V. pag. 187-190 di q. P.)

34. *Se i regolari che dimorano fuori del chiostro, segnatamente i Francescani, possano avvalersi delle dispense dal magro, nei dì vietati, che ottengono i Vescovi dalla S. Sede per le loro Diocesi.*

D. A pag. 165 di q. Parte fu toccata la quistione se i religiosi, segnatamente i Francescani, possono godere l'indulto dei cibi di grasso che i Vescovi talvolta ottengono per le loro diocesi, e fu risolta negativamente quando nell'indulto non si fa espressa menzione di essi, trattandosi di persone esenti dalla giurisdizione vescovile. Or si chiede se ciò corre anche per quei religiosi che, discacciati dai loro conventi dopo la confisca governativa, vivono fuori del chiostro. E in ordine ai Francescani che hanno l'obbligo del digiuno in quei giorni di magro dal quale siesi ottenuto l'indulto: se questi sono dispensati dal magro sono dispensati pur dal digiuno?

R. Il dubbio comprende più questioni: 1° I religiosi che per la nequizia dei tempi vivono fuori del chiostro possono godere la dispensa dal magro concessa alla diocesi dove dimorano? 2° Possono goderla i religiosi altresì che hanno per voto o per regola l'obbligo dell'astinenza,o del digiuno? 3° Nel caso affermativo, sono disobbligati pur dal digiuno? — Esaminiamole partitamente.

In quanto alla prima, fa d'uopo vedere se i religiosi dimoranti fuori del chiostro, non ostante il privilegio della esenzione, vanno soggetti, alla giurisdizione vescovile. La esenzione si definisce dal Ferraris « privilegium quo persona aut locus ab iurisdictione Episcoporum seu Ordinariorum liberantur, et subtrahuntur ac summo Pontifici immediate subiiciuntur » (v. Relugares art. 2, n. 1). La esenzione perciò è locale ed è personale (1); in virtù di essa un religioso è positivamente sottratto dalla giurisdizione di qualsivoglia Vescovo, e dipende dal Ro-

---

(1) Anzi dovrebbe dirsi più personale che locale. Il Suarez insegna che i monasteri di regolari diconsi esenti non per sè, ma per ragione delle persone che vi abitano. E però chi degli estranei commettesse qualche delitto nei prefati luoghi andrebbe soggetto alla giurisdizione del Vescovo: « Intelligendum censeo per locum exemptum non ecclesia aut monasteria religiosorum exceptorum; quae nonnisi ratione talium personarum exempta vocantur, et ideo, si aliae personae subditae Episcopis intra eos frangerent statuta Episcoporum, censuras eorum sine dubio incurrerent » (De censur. disp. 5, 4, sect. n. 6).

mano Pontefice, il quale si fa rappresentare dai superiori monastici. Dovunque perciò egli si ritrova, o nel chiostro o fuori del chiostro, purchè vive colla dipendenza dai legittimi superiori, non va soggetto alla giurisdizione dell' Ordinario.

Nè vale il dire che il Vescovo, dimorando il religioso fuori del chiostro, può punirlo, giusta il Tridentino; giacchè il concilio conferisce al Vescovo tal facoltà non come ordinario, ma come delegato della S. Sede (Sess. 6. cap. 3 de ref.): il che conferma la nostra tesi. E come delegato apostolico il Vescovo ha parecchie altre attribuzioni verso i Regolari, siccome insegnano i Canonisti.

Neppur vale il considerare che il religioso dimorante fuori del chiostro è tenuto all'osservanza delle feste proprie del luogo: imperocchè è legge che i regolari o dentro o fuori del chiostro, tuttochè esenti, sono obbligati alla osservanza delle feste diocesane (V. *Salmanticens. De Privil.* c. 3.n. 30).

Ma non devono i detti regolari considerarsi soggetti ai Vescovi almeno nelle eccezionali condizioni di oggidì? È vero che più attribuzioni furono date ai Vescovi dalla S. Penitenzieria nei primi tempi che seguirono la confisca governativa (V. Monit. Eccl. Vol. I p. 299 segg.). Ma le prefate facoltà devono sempre considerarsi come per delegazione apostolica. (1) E poi tutte quelle concessioni furono già rivocate come più volte s'è detto; ed ora non vige che il solo diritto comune.

Dal fin quì esposto adunque si raccoglie che anche oggidì un religioso che vive fuori del chiostro, con dipendenza dai superiori monastici, va, come nel chiostro, esente dalla giurisdizione del Vescovo, non solo del luogo di sua dimora, ma di qualsivoglia Vescovo dell'orbe cattolico. Ciò posto, non può avvalersi di un indulto apostolico ottenuto dal Vescovo pei suoi diocesani se non vi si fa espressa menzione che valga pure pei regolari. E benchè l'indulto *afficiat locum*, per cui possono usufruirne, anche i pellegrini, non può usufruirne il regolare, il quale secondo l'insegnamento dei DD. per la esenzione personale deve considerarsi come in alieno territorio.

Dalla risposta del primo quesito si fa pur chiara quella del secondo se, cioè, i Francescani e gli altri col voto o colla regola del magro, che vivono fuori del chiostro, possano avvalersi dell'indulto dei cibi di grasso. Non possono mai, se nell'indulto non si fa espressa menzione dei regolari. Posta poi siffata menzione, senza limitazione di ordini religiosi (stante l'uso della S. Sede di escluderne quando vuole quelli che per regola o per voto sono astretti al magro), crediamo che possano avvalersene pure i Francescani.

E quanto al terzo quesito, qualora i Francescani possono usufruire della dispensa dal magro, non possono perciò credersi esenti pure dall'obbligo del digiuno, imposto dalla regola. Tutti infatti conoscono che l'obbligo dell'astinenza è divisibile da quello dell'unica commestione, siccome avviene in quaresima, in cui la dispensa dal magro non toglie l'obbligo del diginno.

35. *Se nella refezione serotina nei giorni di digiuno si possa far uso dello strutto da coloro che prendono la bolla della Crociata.*

D. Chi prende la Bolla della Crociata può far uso di uova, di latticinii e di strutto. Da molti si ritiene che lo strutto possa adoperarsi anche nella serotina colezione, dal perchè fa le veci dell'olio. È vero ciò?

R. Non è vero per nulla, per chi ha l'obbligo del digiuno. L' errore in ciò è sorto dal perchè malamente si è interpretata una dichiarazione della S. Penitenzieria che è come segue:

« Utrum, quum sive per bullam Cruciatæ sive aliam ob causam, conceditur indultum pro usu laridi liquefacti (vulgo *strutto*) solo titulo condimenti, ii, qui ad ieiunium tenentur eo condimento licite uti possint in serotina etiam refectione.— Resp. 16 ian. 1834 de expresso s. m. Papæ Leonis XII. oraculo; « Ii qui ad ieiunium tenentur, licite uti pos« sunt in serotina etiam refectione condi« mentis in indulto permissis, quia illa vi « indulti, olei locum tenent: dummodo in

(1) La S. Penit. il dì 18 apr. 1867 n. II (Mon. Eccl. l. c.) dichiarò che « licet quisque regularis degens extra claustra, *quoad politiam et disciplinam ecclesiasticam* ab iurisdictione Ordinarii loci, in quo degit, exemptus non sit, attamen quoad disciplinam regularem, et obligationes, quae ex religiosa professione promanant, et cum novo ejus statu sunt compatibiles, propriis superioribus subesse eisque obedire tenetur ». — Di quì potrebbe alcuno dedurre che dunque i religiosi fuori del chiostro, vanno almeno soggetti alla *polizia* ed alla *disciplina* del Vescovo. Ma si rifletta che la medesima S. Penit. il dì 12 Sett. 1872 ad 7 (Mon. Eccl. l. c. p. 305) proibì che i Vescovi potessero costringere i detti regolari « ad ecclesiasticas functiones in ecclesia propriae parochiae peragendas », donde si dovrà raccogliere che la polizia e la disciplina vescovile cui volle soggetti i religiosi dimoranti fuori del chiostro ad altro non si riduce che alla facoltà concessa dal Tridentino di punirli, come delegati della S. Sede. Oggidì poi, cessate le dette facoltà eccezionali, i religiosi vanno tutti soggetti alle leggi comuni. E però la S. C. de' VV. e RR. ha intimato a tutti i religiosi che vivono fuori del chiostro che o si ritirino nei conventi, ovvero chieggano la secolarizzazione.

« indulto non sit posita restrictio quod ea « condimenta adhiberi possunt in unica co « mestione » (Mon. Eccl. Vol. I. p. 380).

È vero che qui la S. Penit. dichiara, lo strutto far le veci dell' olio, quando n' è permesso l'uso. Ma è pur vera la limitazione che aggiunge *purchè nell'indulto non si trovi la restrizione che siffatto condimento possa usarsi solo nell'unica refezione.* Or nell'indulto della bolla della Crociata trovasi espressa chiaramente siffatta limitazione: *unica per diem comestione* (Bulla Leonis XII 14 aug. 1827). E così fu pur dichiarato dagli Arcivescovi di Napoli commissarii apostolici della Bolla. Non v' ha dubbio perciò che in virtù di questa bolla non può far uso di strutto nella refezione serotina chi è obbligato al digiuno.

Ciò ha luogo nelle provincie napoletane, per le quali ha vigore la bolla della Crociata. Nelle altre regioni d'Italia la S. Sede suol concedere, ad istanza dei Vescovi, la facoltà dello strutto senza quella limitazione; e però ivi lo strutto medesimo si può usare lecitamente nella colezione della sera anche dagli obbligati al digiuno.

36. *Qual debbasi considerare giorno della deposizione, affine di premettere l'invitatorio all'officio dei morti quando se ne dica un sol notturno.*

D. Si è dimostrato in più luoghi (pag. 22 e 138 di q. Parte) che, dicendosi un sol notturno dell'officio dei morti, debbasi premettere l' invitatorio *Regem cui omnia* etc. nel solo giorno della deposizione e *praesente cadavere.* Or come deve intendersi siffatto giorno? Quando il cadavere non è presente, ma è stato subito tumulato o trasportato altrove d'ordine dell'autorità civile, per misure igieniche o per altre ragioni, e devesi recitare il detto officio, può sempre dirsi l'invitatorio, benchè non nel proprio giorno della morte o della deposizione?

R. Il giorno della morte o della deposizione va così definito dal chiaro De Herdt (*S. Lit. Prax.* T. I, n. 55): « Per diem obitus seu depositionis intelligi totum spatium ab instante mortis usque ad sepulturam, quod in favorem recens defuncti reputatur pro uno eodemque die, licet unus aut plures dies intercedant ». Finchè dunque il cadavero non sia già sepolto, anche dopo più giorni dalla morte, si può far sempre l'officio e la messa come in *die obitus.*

E si può far ciò altresì, quand'anco il cadavero per qualche ragione non sia presente, ad eccezione di alquanti giorni solenni (V. Mon. Eccl. Vol. VI, Par. II, p. 132).

Anzi è consentito ancora di trasferire il detto officio e la detta messa nel giorno seguente la sepoltura, eccettuati altri giorni solenni (Mon. Eccl. l. c.).

Che se anche il dì seguente sia impedito da qualche solennità, l'officio e la messa *ut in die obitus* può trasferirsi al primo giorno non impedito; non più oltre però (Mon. Eccl. l. c.).

Ecco la norma che si dovrà tenere affine di premettere l'invitatorio al solo primo notturno. Giacchè se nei detti giorni è consentita la messa speciale *ut in die obitus*, a più ragione è consentito il detto officio.

37. *Circa la precedenza fra i religiosi secolarizzati e i sacerdoti secolari.*

D. Vitale, religioso secolarizzato, con licenza del Vescovo s' è incardinato alla chiesa ricettizia di N., dove già trovavasi ascritto il chierico Agricola. Questi ordinato appresso sacerdote, chiede la precedenza su quello, a causa dell'anteriorità dell'incardinazione. Ha ragione?

R. La precedenza fra sacerdoti semplici è regolata secondo l'anzianità dell'ordinazione: « Praecedentia inter simplices presbyteros debetur antianis, nisi presbyteri minores suppleant vices et munus parochi ». Così il Ferraris *v, Praecedentia* n. 24, il quale conforta tal dottrina col decreto della S. C. de'VV. e RR.del 12 ag. 1701 *in Praenestina.*

Ciò, in genere, vuolsi dire altresì pei regolari secolarizzati, i quali tuttochè regolari non sono meno sacerdoti dei secolari. Così decise la S. C. de' Riti il dì 20 maggio 1651 *in Camerinen.* n. 1625 e il dì 15 marzo 1665 *in S. Miniati*, n. 2268. Quest'ultimo decreto suona così: « Presbytero Ioanni Montanelli deberi praecedentiam ordinis a die ordinationis adversus alios presbyteros simplices, non obstante quod ordines susceperit in habitu regulari S. Francisci, et quod postea a religione praedicta licentiatus fuerit ».

Vero è che per le chiese ricettizie del Napoletano v'ha una particolare norma che si desume dalla *Ministeriale* del 30 aprile 1831 (*Collez. degli Atti emanati dopo la pubbl. del Concordato* Vol. V. p. 111) la quale, dietro avviso della Commissione dei Vescovi, stabilisce « che per massima generale quante volte nei cleri ricettizii si trovino religiosi debitamente secolarizzati e forniti del carattere sacerdotale, debbono costoro prendere la precedenza su dei chierici ordinati *in minoribus* o *in sacris*, e ciò per serbarsi la gerarchia ecclesiastica. Ordinati poi che saranno sacerdoti i cennati chierici, che si troveranno partecipanti sin dal tempo del loro chiericato inferiore, anderanno allora a prendere quel luogo che loro spetta tra sacerdoti secondo l'epoca della loro entrata alla partecipazione ».

Si noti che qui si tratta di sacerdoti partecipanti, non di semplici ascritti o incardinati. I partecipanti giustamente si aggua-

gliano circa la precedenza ai beneficiati, fra i quali si precede secondo l'anzianità non della ordinazione, ma del possesso al beneficio (V. Ferraris l. c.). Ciò poi non corre per la semplice iscrizione o incardinazione, la quale se può tenersi in conto fra i semplicemente iscritti o incardinati, non vale punto se si tratti di tonsurati o di ordinati, dovendo la precedenza fra questi determinarsi dal maggiore ordine ricevuto o, fra eguali, dalla priorità della tonsura e dell'ordine, benchè ottenuti lo stesso giorno.

Di quì viene che Agricola, dal perchè semplicemente incardinato alla sua chiesa ricettizia e però fuori il numero dei partecipanti, non ha ragione di pretendere la precedenza su di Vitale, sacerdote più anziano di lui benchè religioso secolarizzato.

38. *Se il clero partecipante di una chiesa ricettizia possa negare la parte degli emolumenti delle funzioni avventizie ai sacerdoti fuori numero che intervengono alle medesime.*

D. Il clero ricettizio numerato di U. non vuole ammettere alla partecipazione dei lucri avventizii i sacerdoti fuorinumero ascritti alla loro chiesa, benchè intervengano a quelle funzioni. Sta bene ciò?

R. Dimostrammo già a pag. 210 Vol. VI, Par. II, che nelle chiese ricettizie i sacerdoti fuorinumero aggregati alle medesime non hanno diritto alcuno alle partecipazioni fisse e quotidiane, e nè anco alle fallenze delle medesime; hanno però diritto alle partecipazioni avventizie, allorchè intervengono alle funzioni di tal fatta, come sono l'esequie, le litanie votive, le messe cantate commesse dai fedeli, e simili. Lo provammo con due ministeriali, una dell'11 aprile 1835, l'altra del 15 settembre 1841.

Vuolsi non pertanto tener presente il piano di ciascuna chiesa debitamente approvato, nel quale possono trovarsi stabilite le condizioni e la misura di tal partecipazione. In alcune chiese infatti i fuorinumero partecipano agli avventizii, ma in minori proporzioni dei partecipanti; in altre v'ha la condizione che i fuorinumero debbono assistere in coro, prestando aiuto ai partecipanti sotto pena di essere esclusi dagli avventizii. Il piano, in queste chiese fa le veci di statuto, e, debitamente approvato, costituisce la norma di tutti gli ascritti.

Dal fin quì detto si ricava che il clero partecipante di U. non può escludere i fuorinumero dai lucri avventizii: può solo sottoporli a quelle condizioni che prescrive il piano della propria chiesa.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma.

Liquidazione di pensioni di partecipanti di ricettizie numerate—L'annuo assegno dovuto ai partecipanti di Chiese ricettizie numerate nel Napoletano, a differenza delle innumerate, devesi commisurare alla rendita del numero organico secondo il piano della Chiesa, non già a quella del numero effettivo all'epoca della legge di soppressione. In questo senso devesi interpretare l'art. 3 della legge 15 Agosto 1867.

Nè vale il dire che le ricettizie erano prima tutte innumerate, e che divennero numerate solo in forza dell'art. 21 del Concordato del 1818, il quale fu abolito. Imperocchè il detto Concordato non si occupa punto delle chiese ricettizie, prescrivendo solo la tassa pel sacro patrimonio. Invece le ricettizie vanno regolate secondo i dispacci reali del 20 giugno 1767, e del 20 Agosto 1797, il Breve *Impensa* di Pio VII, il piano di Mons. Rossini, e tutte le altre decisioni della Commissione dei Vescovi.

I beni delle dette Chiese sono perciò laicali, così nel patronato, come nelle partecipazioni. Queste non diventarono beneficii perchè conservarono il carattere di porzioni di massa comune (10 Maggio 1890)—Fondo pel Culto e Chiesa ricettizia di Badolato—La Corte Supr. di Roma, An. XV, pag. 690).

Canone enfiteutico in dotazione monastica. I registri monastici non provano pagamenti.—Non fece una assegnazione di canone a semplice titolo di cautela di una obbligazione, ma un vero trasferimento di beni chi per costituire una dote di monacato concedette in proprietà e in usufrutto al relativo monastero parte di un canone enfiteutico in frumento da lui prima posseduto.

Non è possibile una delegazione senza la contemporanea presenza di una obbligazione principale precisata nella cosa e nei modi di adempimento.

I registri monacali sono inidonei a provare contro i terzi i pagamenti in essi annotati (Sez. civ. 29 Dic. 1890—Melfi e Ricev. del Registro in Chiaromonte per le finanze—La Corte Sup. di Roma. Anno XV, pag. 780).

I beneficii di massa e la tassa di successione.—Allorchè per gli statuti speciali di una cattedrale i beneficii canonicali fossero raccolti in unica massa prebendale, e questa ripartita in distribuzioni uguali fra i canonici, senza di-

stinzione fra il canonico teologo, quello penitenziere, e tutti gli altri, se uno dei canonici venga assunto a diverso e maggiore ufficio, conserva perciò il beneficio semplice canonicale, e non deve pagare la tassa di trasferimento non ostante la diversità dell'officio. (Sez. civ. 6 Dic. 90—Demanio e Gaetani—La Corte Sup. di Roma, l. c. pag. 813).

Lascito di messe perpetue soppresso.—Non un semplice legato di messe, ma una fondazione a scopo di culto si verifica nel caso in cui il testatore dette carico al suo erede, non già di far celebrare, ma di pagare annualmente a sacerdoti deputati una determinata somma per la celebrazione di messe, dopo la morte dei quali dette all'ospedale il mandato di nominare successori (Sez. civ. 28 Mag. 1890—Finanze ed Ospedale di Palermo—La Corte Sup. di Roma, l. c., pag. 829).

Investiti che non adempiono.— Il decreto Pepoli del 1860 per l'Umbria preserva il diritto degli investiti all'usufrutto dei beni che ne componevano la dote, in quanto essi continuino a sopportare gli oneri e adempierne i doveri.

Quindi cessa il diritto nell'investito di un beneficio al quale era annesso l'obbligo della personale celebrazione di un determinato numero di messe, se egli non vi abbia mai adempito, anzi non siasi mai fatto ordinare sacerdote, non vesta l'abito clericale, ed eserciti iuvece la professione di flebotomo. (Sez. civ. 22 Lug. 90—Carocci e Bozzi—La Corte Sup. di Roma, l. c., pag. 838).

Competenza pei ruoli esecutivi del Napoletano.—L'istituto giuridico dei ruoli esecutivi introdotto nelle provincie meridionali con i regii decreti del 30 Genn. 1817 e 2 Mag. 1823 ebbe il doppio scopo di creare un mezzo di prova in sostituzione dei titoli originali, che per le vicissitudini dei tempi potessero essere andati dispersi; e di autorizzare nel medesimo tempo un procedimento esecutivo privilegiato per la riscossione dei crediti compresi in detti ruoli.

Compete esclusivamente alla cognizione della corte di cassazione di Roma il ricorso che pone in contestazione il valore probatorio di un ruolo esecutivo rinnovato giusta i regii decreti napoletani dei 30 Gennajo 1817 e 2 Maggio 1823. (Sez. unite 10 Dic. 90—Trani e Fondo pel Culto—La Corte Sup. di Roma, l. c., pag. 849).

Diritti del demanio sulla tassa di svincolo: tassa di ricchezza mobile dagl'investiti.—I diritti reali d'ipoteca e di privilegio spettanti al demanio sui beni di un beneficio soppresso svincolati dal patrono, a garanzia della tassa di svincolo, non possono essere pregiudicati da una convenzione tra lo stesso patrono svincolante e l'investito del suddetto beneficio.

La pensione dovuta all' investito di un beneficio in forza dell'art. 3 della legge 15 Agosto 1867, è soggetta, come tutti gli altri cespiti immobiliari, alla tassa di ricchezza mobile. (Sez. civ. 19 Gen. 90—Finanze e Natali — La Corte Sup. di Roma, Anno XVI, Parte 1.ª pag. 40).

Indemaniazione dei beneficii laicali. La proibizione dell' ingerenza del Vesc. — La legge eversiva dell'asse ecclesiastico dispose la indemaniazione non solo dei beni costituenti la dotazione dei beneficii veri e proprii, e cioè dei beni spiritualizzati e appartenenti alla Chiesa, ma di quelli altresì assegnati dai fondatori alle cappellanie laicali ad ai semplici legati pii di culto, e cioè dei beni che per diritto civile e canonico nen fecero mai parte del patrimonio della Chiesa.

Non era condannata dal diritto cononico la esclusione, disposta dal testatore, di ogni ingerenza dell'autorità ecclesiastica nella erogazione delle rendite di un legato pio di carattere laicale a scopo di culto per la celebrazione delle messe, lasciandola alla coscienza degli amministratori, ma non produceva la conseguenza che costoro potessero impadronirsi delle rendite stesse, e farle entrare nel proprio patrimonio.

Secondo i principii generali che regolano la materia dei legati, le condizioni inconciliabili con la disposizione, *vitiantur non vitiant.*

La proibizione dell'ingerenza dell'autorità ecclesiastica nella erogazione delle rendite di una istituzione pia di carattere laicale non poteva intendersi che escludesse anche la ingerenza dell'autorità civile; nè se avesse inteso di escluderla, poteva essere efficace sotto l'impero delle leggi austriache in Lombardia (Sez. civ. 21 Genn. 80—Intendente di finanza pel Demanio e Litta— Biumi— La Corte Sup. di Roma, l. c., pag. 42).

Il Vescovo ed il Parroco hanno azione in giudizio per rivendicare le Chiese necessarie al culto.—Ai termini dell'art. 36 della proc. civ. per proporre una domanda in giudizio basta avervi interesse. Avendo il Vescovo ed il parroco l'obbligo di mantenere il culto devesi riconoscere in essi per lo meno l' interesse a rimuovere qualsiasi impedimento che venisse frapposto allo adempimento di siffatto obbligo. E poichè il culto si rivolge e si esercita in Chiesa, togliere ad essi la Chiesa è lo stes-

so che impedire ai medesimi l'esecuzione del proprio ministero o per lo meno è lo stesso che menomarne le funzioni. E ciò basta per giustificare negli attori l'interesse non della persona, ma dell'officio ch'esercitano e del ministero che rappresentano. (Sez. civ. 17 Febb. 91—Comune di Cremone Vescovo e Parroco di detta città — La Corte Sup. di Roma, l. c., pag. 72).

Il partecipante assente perde la pensione?—Il richiamo in vigore del dispaccio dei 26 ag. 1797, fatto per le provincie dell'ex-reame di Napoli dal decreto del 17 febbraio 1861 non importò la tacita e totale abrogazione del breve *Impensa* del 13 Agosto 1819, reso esecutivo in quell'ex reame con decreto dei 7 settembre seguente, nè delle istruzioni della commissione dei vescovi del 1882 e del piano o statuto generale delle chiese ricettizie.

Il dispaccio dei 26 agosto 1797 deve prevalere in caso di incompatibilità di qualche sua disposizione con alcun articolo delle istruzioni della commissione dei vescovi del 1822 e del piano o statuto generale delle chiese ricettizie.

Anche dopo il dispaccio del 26 Agosto 1797, la partecipazione alle soppresse chiese ricettizie napoletane importava nel partecipante obbligo di residenza, al fine di prestar egli l'opera propria personale: ma esso poteva assentarsi per giusta causa e col permesso del vescovo al di là di 3 mesi.

In virtù dell'art. 17 della legge sulle guarentigie pontificie l'operato dei vescovi disciplinare sfugge al sindacato civile dell'autorità giudiziaria ordinaria, la quale ha solo potestà di conoscere degli effetti giuridici degli ecclesiastici, rispettandone il tenore e l'efficacia canonica.

Il fondo pel culto può pretendere che si giustifichi l'adempimento degli oneri dal partecipante di chiesa ricettizia soppressa il quale richiede il pagamento del suo assegno: ma non ha facoltà d'indagare se gli oneri del partecipante si sieno adempiuti ai sensi delle discipline ecclesiastiche quando l'autorità ecclesiastica competente attesti che vi si sia adempiuto.

Nelle chiese ricettizie la cura delle anime non era attuale, ma abituale, in potenza, e la personalità dell'adempimento degli ordini relativi s'intendeva ristrettivamente, non escludendosi la residenza *ficta*.

Non è nè in fatto nè in diritto impossibile che l'adempimento degli oneri religiosi di un partecipante di chiesa ricettizia, il quale ne sia regolarmente assente, sia sostenuto da altro partecipante della chiesa stessa. (Sez. civ. 1 Mag. 1891—Marcantonio e Fondo Culto—La Corte suprema di Roma, l. c. pag. 134).

Pensione dovuta a laico professo. Essenza dei voti solenni—La legge del 1866 di soppressione degli enti ecclesiastici, nello attribuire ai semplici inservienti di questi un sussidio per una sola volta, e ai religiosi con voti solenni e perpetui una pensione vitalizia, si è rimessa per la definizione di questi voti solenni alle discipline ecclesiastiche.

Non la esteriorità o i riti, che possono accompagnare l'atto della professione religiosa, imprimono a questa la caratteristica di regolare professione di voti solenni; ma la essenza della professione stessa, consistente nel promettere a Dio di vivere perpetuamente secondo la regola dell'ordine che si professa e di osservare i tre voti essenziali, di castità, povertà, ed obbedienza, facendo tali promesse in mano del Superiore del convento e in presenza della comunità.

A far solenni i voti religiosi non è influente la circostanza esteriore che siano stati emessi in chiesa alla presenza dei fedeli.

Lo avere un laico professo con voti solenni d'un monastero soppresso accettato il sussidio di Lire 100 attribuito dall'art. 3 della Legge 7 Luglio 1866 agli inservienti degli enti ecclesiastici soppressi non gl'impedisce di richiedere quindi la dovutagli pensione. (Sez. civ. 23 Aprile 1891—D'Angelone e Fondo pel Culto — La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 165).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1891)

La Gerarchia ecclesiastica nel Giappone—Il S. P. Leone XIII, con Lettere Apost. del dì 15 giugno 1891 che cominciano *Non majus nobis* ha costituita la gerarchia ecclesiastica nel Giappone. La città di Tokio è stata eretta in Arcivescovato che ha per suffraganei i Vescovati di Nagasaki, Osaka e Hokodata.—Titolari di queste Sedi sono: di Tokio, Mons. Pietro M. Osonf già Vesc. tit. di Arsinone; di Nagasaki, Mons. Alfonso Cousin già Vesc. tit. di Akmonia; di Osaka, Mons. Felice Midon, già Vesc. tit. di Cerasopoli; di Hokodata Mons. Alessandro Berlioz, recentemente promosso all'episcopato.—Quest'atto importantissimo del Supremo Gerarca è un altro documento della lalta sua sollecitudine per lo sviluppo della Chiesa; un'altra gloria della cattolica Religione!

Giubileo Episcopale del S. Padre—Per voto del IX Congresso cattolico italiano tenutosi a Vicenza, e per

opera del Comitato permanente dei Congressi Cattolici, è stata costituita in Roma una Commissione centrale, che ha l'incarico di effettuare con energia e costanza le proposte già deliberate e benedette dal S. Padre, per celebrarne utilmente e degnamente il Giubileo Episcopale, il dì 19 febbraio 1893.

Le opere stabilite per tale celebrazione sono le seguenti:

I. Promuovere una raccolta straordinaria dell'Obolo di S. Pietro, come *Elemosina della Messa Giubilare.*

II. Organizzare un grandioso pellegrinaggio a Roma pel Febbraio 1893.

III. Procurare che in ogni Diocesi sorga, monumento perenne e proficuo, una *istituzione scolastica* od una *istituzione economica* da intitolarsi col nome di Leone XIII.

IV. Studiare e proporre altri modi pratici e adatti a rendere più solenne e più generale il divisato festeggiamento.

La detta Commissione ha socii *protettori, promotori* e *cooperatori.*

Socii protettori sono quei personaggi cospicui ed autorevoli, i quali nel dare il loro nome offrono almeno L. 20.—Tali sono gli Emi Cardinali, i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi etc.

Socii promotori sono tutti gli altri cattolici, che concorrono per L. 10 almeno.

Socii cooperatori, infine, sono quei fedeli che fanno un'offerta di L. 5.

Tutti indistintamente i Socii avranno diritto al Periodico « *Leone XIII* » che uscirà col 19 Febbraio 1892 e finirà col 19 Febbraio 1893 e nel quale verranno publicati i nomi di tutti gli aderenti.

La sede della Commissione centrale è a Roma, Torre Argentina, 76.

Cardinale defunto—Il giorno 15 sp. l'E.mo Vittorio Felice Bernadou, Arcivescovo di Sens e d'Auxerre, addormentossi nel Signore. Era nato a Castres in Dioc. di Alby il dì 26 giugno 1816. Fu curato ed arciprete della Cattedrale di Algeri. Il dì 7 aprile 1862 fu preconizzato Vescovo di Gap; il 12 luglio 1867 fu promosso alla sede metropolitana di Sens e d'Auxerre. Il S. P. Leone XIII lo elevò pei suoi meriti eminenti all'onore della sacra porpora nel Concistoro del 7 giugno 1886 — Faceva parte delle SS. CC. Concistoriali, de' VV., e RR., dell' Immunità e dell' Indice.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Dal 19 al 22 sp. si è celebrato a Napoli il primo Congresso Eucaristico italiano, promosso da quell'E.mo e zelantissimo Card. Arcivescovo. Il successo è stato immenso!—Ne parleremo nel prossimo fascicolo.

L'E.mo Card. Vincenzo Vannutelli è stato nominato da S. S. protettore *des Filles de la Sagesse* in Isvizzera.

— Il dì 25 u. s. in Rapallo s'inaugurò un vessillo a Satana, con discorsi veramente infernali!

— Dall'ospedale di S. Gallicano in Roma sono stati espulsi i benemeriti frati Fate-benefratelli, e vi sono stati ammessi infermieri laici!

— Il dì 8 dicembre si celebrerà a Torino il giubileo delle opere salesiane, compiendo 50 anni da che il celebre D. Bosco le iniziò. In tale occasione s'inaugureranno grandiosi restauri e splendide decorazioni del tempio di Maria Ausiliatrice. Si raccolgono offerte a tale scopo.

— Don Ippolito dei principi Aldobrandini, terzogenito del principe Don Camillo, è entrato a 22 anni nella Compagnia di Gesù.

— Il S. Padre ha acquistato per L. 250 mila i codici ed i manoscritti della biblioteca del principe Borghese, molti dei quali riguardano la dominazione dei Papi in Avignone.

—

— Nello scorso settembre 48 pellegrinaggi condussero al Santuario di Lourdes 41,303 pellegrini. Si celebrarono 7,200 messe e si distribuirono 88 mila comunioni.

— Mons. Saverio Gouthe-Soulard Arciv. di Aix per aver risposto con apostolica libertà alla circolare del Ministro Francese che proibiva i pellegrinaggi al Vaticano, fu sottoposto a processo. Lettere moltissime di congratulazione gli sono giunte da Vescovi e da cospicui personaggi: il processo è riuscito un trionfo!

— Continuano gli assalti in Cina contro i cattolici. Da Y-Tang si annunzia che l'orfanotrofio è incendiato, e la residenza Vescovile, distrutta. Nell'Hu-pè meridionale tre orfanatrofii furono devastati!

— Il ministro protestante Besant della parrocchia anglicana di Whit Chapel si è convertito al cattolicismo.

— A Dobo, nell'Alsazia-Lorena s'è inaugurata una chiesa in onore di S. Leone IX, originario di quella provincia.

— Il S. Padre ha conferito la gran croce di S. Gregorio M. al barone Heermann, uno dei capi del centro germanico e vice-presidente della camera dei deputati di Prussia. La stessa onorificenza ha concessa al marchese De la Tour du Pin deputato cattolico francese.

— Il Capitolo dei Minori Conventuali ha determinato di ristabilire l'antica provincia di Liegi, formandola coi conventi di Olanda e del Belgio. Nel convento di Liegi (che rimonta al 1220) morì fratel Giuliano, uno dei sette compagni di S. Francesco d'Assisi.

— Il nuovo ministero bavarese (contrariamente a quanto avea fatto l'antico sotto il presidente Lutz) ha vietato al pseudo-vescovo dei Vecchi Cattolici Reinkens di portare le insegne vescovili, di vestire i sacri indumenti, e di sonar le campane. S'è ricusato di riconoscerlo come capo di un culto riconosciuto dallo Stato.

— È morto Mons. Desiderato Gius. Demel Vescovo di Arras, Boulogne e St-Omar.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se sia diritto esclusivo del parroco la solenne benedizione delle navi.

Ianuen. Iurium parochialium. — 12 Sett. 1891.—Nella spiaggia ligure v'ha parecchi cantieri per la costruzione delle navi, ed ivi è antico il lodevole e pio costume che, prima di affidarle al mare, si facciano benedire dal sacerdote.

Avvenne che il dì 23 agosto 1889, dovendosi varare una nave mercantile in quel di *Sestri Ponente* (Archid. di Genova), furono chiamati a benedirla solennemente due frati de' Minori Cappuccini. Di ciò il parroco dell'Assunta (nel cui territorio la benedizione ebbe luogo) menò alto lamento, e reclamò presso la S. C. del Conc. per sè il diritto di tale benedizione.

L'Arcivescovo, interrogato, riferì che per antica consuetudine si attribuì sempre ai parroci questo diritto.

La causa fu trattata, con allegazioni d'ambe le parti, il dì 12 settembre 1891; ed al dubbio: *An parocho loci Sestri a Ponente competat ius privative impertiendi solemnem benedictionem in casu* —fu risposto: *Affirmative.*

Dalla discussione si può raccogliere:

a) Benchè i parroci abbiano giurisdizione spirituale nel proprio territorio, pur non si può certamente dimostrare essere loro esclusivo diritto le benedizioni delle navi, dei campi e simili che non sono strettamente connesse col ministero parrocchiale (Scavini *Th. Mor.* Vol. 3, p. 188 ed. Mediol. 1862).

b) La S. C. de' R. col decr. *Urbis et Orbis* del 10 dic. 1703 ha sancito come segue: « VI. An benedictiones mulierum post partum, fontis baptismalis, ignis, seminis, ovorum et similium sint de juribus mere parochialibus?—Ad VI. Negative; sed benedictiones mulierum et fontis baptismalis fieri debent a parochis ». Dunque, tranne le benedizioni delle donne e del fonte, le altre tutte non sono riservate ai parroci. (V. Bened. XIV Inst. 105, § IV segg.).

c) In quanto alla benediz. delle navi, la S. C. de' R. il dì 13 giu. 1671 *in Papien.* definì: « Functionem benedicendi naves non esse parochialem, ideoque licere canonicis S. Michaelis majoris illas benedicere intra limites cum cotta, stola, ministro, vase aquae sanctae et rituali sine licentia praepositi, cui et non capitulo curam adnexam esse expositum fuit » (Gardellini tom. II p. 283 edit. Roman. 1825).

d) La S. C. de'Riti il dì 15 sett. 1788 ordinò al Vescovo di Viterbo di togliere il divieto fatto, ad istanza dei parroci, ai Religiosi, di benedire infermi, animali, campi, vino, legumi e cose simili.—Così pure la S. C. de'VV. e RR. scrisse il dì 28 nov. 1661 al Nunzio Apost. di Venezia, dichiarando che « Minores Capuccini possunt benedicere animalia et praedia » (Ap. Bizzarri pag. 292).—E la medesima S. C. il dì 31 agosto 1629 ordinò che i parroci delle Diocesi del Veneto non molestassero i Cappuccini che andavano a confortare i moribondi e benedicevano privatamente le possessioni e le barche di talune persone (De Luccia *De jure Capuccin.* p. 396).

e) Chiarissima è pure quest'altra risoluzione della S. C. de R. del dì 5 ott. 1686: « Expositum fuit pro parte Procuratoris Gen. Ord. Min. Capuccinor., quod in diversis dioecesibus accidit aliquando suos sacerdotes a benefactoribus vocari ad faciendas benedictiones privatas, iuxta Rituale Romanum, supra eorum campos, animalia, novas naves, et similia. Verum quia nonnulli parochi praetendunt id eisdem non licere, ideo praedictus Procurator Gen. supplicavit apud S. R. C. pro opportuna declaratione; et eadem S. C. censuit *posse* de licentia Ordinarii ».

f) Nel caso però trattavasi di benedizione solenne, che una consuetudine secolare ha sempre attribuita al parroco,

e tutti sanno quanta forza si abbia una tale consuetudine (L. *Minime ff. De leg.; cap. cum dilectus de consuetud.; cap. cum venissent de consuet.; cap. 9 de cons.;* Rota *Montis Falisci Canonicatus* 5 maii 1823 *cor. Tiberi;* Card. De Luca *disc.* 32 *n.* 2 *et* 4 etc.).—Di quì, la risposta della S. C. surriferita.

II.

Se, e quando, il beneficiato può rifarsi delle spese sostenute pel beneficio.

Romana Compensationis—12 Settem. 1891—Luigi C. da più anni trovasi investito di un canonicato, fondato in Roma nella Chiesa di S. Eustachio da un tal Magnoni, col diritto di nomina a quel Capitolo. Egli espose alla S. C. che per più cause sostenute pel detto canonicato avea speso L. 1100, e però chiedeva di rifarsene sui beni del canonicato medesimo.

La S. C. commise all'E.mo Vicario di Roma d'interrogare quel Capitolo. Il quale, pur dichiarando di non avere interesse circa quella dimanda, diede suffragio niente favorevole al can. C.

La causa fu trattata col dubbio: *An et in qua summa constet de credito canonici C., ita ut locus sit eiusdem redintegrationi super bonis beneficialibus in casu.*—E il dì 12 sett. 1891 fu risolto: *Negative in omnibus et amplius.*

Ed eccone le precipue ragioni:

a) Il possessore di un beneficio ecclesiastico in diritto si paragona all' usufruttuario, il quale è tenuto alle sole spese che richiedonsi per la semplice amministrazione (Boulant. *De peculio clericor.;* Leg. 3, *proc.* 2, *ff. de usufructu*).—Di quì viene che delle altre spese necessariamente sopportate pel beneficio, si ha diritto al rifacimento.

b) Nondimeno, trattandosi della diminuzione della dote del beneficio, e però di cosa odiosa, non suol concedersi tal rifacimento se non dietro prove solidissime (V. Cap. 2 *De solutionib.*).

c) E inoltre occorre che si provi chiaramente, le spese essere state erogate in utilità del beneficio (*Cap.* 4 *De fidejuss.*).

d) E finalmente fa d'uopo che le spese siano state fatte colle dovute solennità, come definì la S. C. de' VV. e RR. il dì 28 apr. 1865, al dire del Santi, il quale *Praelect. L. III, tit. De solut.* scrive: « Gravare censeantur ipsum beneficium, et per consequens etiam successores solummodo ea debita quae contracta fuerint cum solemnitatibus iuris ».

e) Nel caso trattavasi di cause sostenute per precedenza e per interessi contro il Capitolo, e per difendere il beneficio dallo svincolo governativo. Tutte però furono fatte d'iniziativa privata, e senza nessuna solennità. Circa l'ultima segnatamente il Capitolo eccepiva che la causa fu intrapresa a sua insaputa, che se l' avesse conosciuta, l' avrebbe trattata senza dispendio.

III.

Se il Vescovo nella S. Visita possa ricevere, oltre i trattamenti, anche le spese di viaggio.

Burgi S. Sepulcri Procurationis—12 Sept. 1891—*Per Summaria precum*—Il Vescovo di Borgo S. Sepolcro espose alla S. C. essere consuetudine della sua Diocesi e di altre vicine, che nelle visite delle parrocchie si ricevano dai visitatori non solo i trattamenti ma sì ancora le spese di viaggio. Essendogli sorto dubbio sulla liceità di tal cosa, « per quiete e tranquillità di sua coscienza, domanda l' assoluzione per il passato, qualora avesse percepito indebitamente il rimborso delle spese di viaggio per se e pel suo seguito, consistente in sole due persone, ed implora la facoltà di potere anche in avvenire farsi rimborsare di tali spese » (1).

La S. C., maturamente ponderata la istanza, il dì 12 settembre 1891 rescrisse:

Pro gratia absolutionis et condonationis quoad praeteritum; quoad fututum, negative, et exigat cathedraticum ad formam iuris.

Corollarii:

---

(1) Le ragioni esposte dal Vescovo, per la concessione in avvenire della detta facoltà, sono le seguenti: 1. la scarsezza delle rendite della mensa—2. il gran numero di parrocchie (135) in siti aspri e scabrosi — 3. la esorbitanza delle tasse governative, le quali gravano assai di più la mensa vescovile che la congrua parrocchiale, giacchè questa non è come quella sottoposta alla falcidia del 30 %—4. I parroci non pagavano cattedratico—5. la consuetudine immemorabile.

a) Il Tridentino *Sess. 24 c. 3 de ref.* proibisce che i Vescovi nella S. Visita « quidquam procurationis causa... aut alio quovis nomine nec pecuniam, nec munus, quodcumque sit, etiam qualitercumque offeratur, accipiant, non obstante quacumque consuetudine etiam immemorabili, exceptis tamen victualibus etc. »

b) Nel quale divieto van comprese le spese di viaggio, secondochè più volte definì la S. C. del Conc., come in *Larinen.* 12 apr. 1698; *in Amalphitana* 18 iun. 1699; *in S. Marci* 7 iul. 1708; *in Tarentina* 18 mar. 1826.

c) Lo stesso insegna il Ferraris *v. Procuratio* allegando due risoluzioni della S. C. de'VV. e RR. *in Ventimilien.* 21 aug. 1606, ed *in Cajacen.* 20 mar. 1615. — Ed il Lucidi, poggiato su di molte autorità, scrisse: « Pro vecturis et ferraturis equorum, visitati procurationem praestare non adigantur » (De Visit. SS. LL. App. Tom. I p. 166 *rec. edic.*).

IV.

Di un canonico che, assente dal coro, causa infirmitatis, chiede partecipare alle distribuzioni.

Praten. Indulti — 12 Sett. 1881 — *Per summaria precum*—Il canonico B. espose alla S. C. che, soffrendo da più mesi di poliartrite, non poteva intervenire al coro nel tempo del mattutino, che ivi suol cantarsi nelle prime ore. E poichè quei canonici lo escludevano (perchè affetto di malattia cronica) dalle distribuzioni, fece istanze al S. P. che ciò gli si concedesse per grazia.

Il Capitolo, interrogato, rispose che il B. nei soli primi sei mesi del suo canonicato fu presente nelle ore mattutine; e poichè ivi è antica consuetudine che nel dare il voto sulla dispensa dal servigio corale si tenga per criterio il lungo servigio, nel caso rimettevasi al giudizio della S. C.

La causa fu trattata il dì 30 maggio 1891. Ma ne fu differita la decisione, sì perchè l'attestato del medico non si presentò giurato, e sì perchè non conoscevasi da quanto tempo il B. fosse canonico e come avesse adempito l'officio canonicale.

Il Vescovo diede le chieste informazioni, attestando che il can. B. fu investito della prebenda nell' agosto del 1884; e se non potè compiere con esattezza il servizio del coro, ne fu impedito per causa d' infermità e d'insegnamento nel Seminario. Aggiunse una fede giurata del medico da cui risultava che il detto can. B. non poteva senza grave pericolo uscire nelle prime ore della mattina e nelle ultime della sera.

Di che la S. C., dopo accurata ponderazione, il dì 12 settembre 1891, rescrisse:

Attentis peculiaribus circumstantiis, iisque perdurantibus, pro gratia ad triennium.

Si raccolga:

a) Nel concedersi simili indulti fa d' uopo tener presente il servizio prestato alla chiesa, per forma che chi, sano, trascurò di servirla, infermo, non ha diritto ad emolumenti (Fagnanus *in Cap. Licet De praeb. n. 148*; Bened. XIV *Instit. 107, n. 47*).

b) Nondimeno è risaputissimo che la causa d'infermità è legittima perchè un canonico sia scusato dal coro, senza perdere le distribuzioni. Così il Tridentino *Sess. 24 cap. 12 de ref.* — Così pure tutt' i Canonisti, e in moltissime risoluzioni la S. C. del Conc.

c) Anzi l' Antonelli *De iur. clericor. lib. 2 p. 6 cap. ult. n. 123* insegna: « Infirmitas vero gravis in tali casu dicitur, quae non solum absolute gravis est, iuxta medici judicium, sed etiam quae absulute levis est si accessu ad chorum gravis efficeretur, et ita declarasse S. C. refert Garcia *De benef. part. 3, cap. 2, num. 363* ».

d) È consuetudine della S. C. di non concedere indulto di assenza dal coro per causa d'infermità, se l'attestato del medico non sia giurato (S. C. C. *in Reatina* 6 mar. 1667; *in Aquilana* 26 iun. 1745; *in Avenionen.* 20 ian. 1787).

V.

Se i capitolari coll' obbligo di assistere da ministri, sieno esenti del tutto da quest'obbligo quando sono infermi.

Eminenza Rev.ma,

Il sacerdote Michele Alonzo espone quanto appresso. In questa Cattedrale di Boiano, oltre i Canonici, vi è stabi-

lita una Collegiata di otto Mansionarii, il cui obbligo è di recitare il Divino officio quotidianamente in coro insieme ai Canonici, ed anche di assistere nelle Domeniche e feste di precetto da Diacono e Suddiacono alla Messa solenne, che viene cantata dal Canonico di settimana. Ora l'esponente essendo stato colpito da grave indebolimento di vista, da dieci anni, tanto che, dietro dispensa pontificia in data del 18 febbraio 1880, celebra quotidianamente la Messa della Madonna; domanda: 1. È dispensato di assistere da Diacono o Suddiacono nelle Messe Solenni per il motivo, che non può leggere il Vangelo e l'Epistola del giorno, che corre: invece può stare al suo stallo in coro, e cantare con i Canonici? — 2. Se non è tenuto all'assistenza della Messa solenne, è nell'obbligo di pagare del proprio per farsi surrogare?—3. Finalmente se è obbligato di pagare il surrogante, deve oppure no contentarsi costui di un compenso, proporzionato alla sua rendita, che asceude ad un centinaio di lire?

« Die 4 aprilis 1891, Sacra Congre-
« gatio Concilii respondit: ad 1. affir-
« mative; ad 2. negative: ad 3. pro-
« visum. »

« Ita reperitur in positionem, cui ti-
« tulus—Boianen. Michael Alonzo—ex-
« isten. in Secretaria S. Congregatio-
« nis Concilii in fasciculo positionum
« diei 28 februarii anni 1891. In quo-
« rum fidem etc.

« Datum Romae ex Secretaria præfa-
« ta die 17 aprilis 1891.

« C. DE LAI *Subsecr.us* »

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

I.

Se gli Ordinarii possano dispensare in morte da impedimenti matrimoniali coloro che non hanno il vincolo civile nè si trovano in concubinato.

Ad Archiep. Compostellan.—*Ill.me et R.me D.ne.* — Litteris datis non multis ab hinc diebus quaerebat Amplitudo Tua, utrum vi decretorum diei 20 Februarii 1888 et 1 Martii 1889 valeant Ordinarii per se vel per parochos dispensare super impedimentis publicis juris ecclesiastici, exceptis presbyteratu et affinitate in linea recta, omnes in articulo mortis constitutos, licet matrimonium civile, quod vocant, non celebraverint nec vivant in concubinatu.

Res delata est ad Emos DD. Cardinales una mecum Inquisitores generales, qui in Congregatione habita feria IV die 17 currentis mensis respondendum mandarunt: *Negative.*

Quod dum significo, fausta quaeque Ampl.Tuae precor a Domino.

Datum Romæ die 22 Septembris 1890.

Addictmus in Domino.

R. *Card.* MONACO.

Dno Archiep. Compostellano

II.

Se, per la prefata facoltà, sia necessario che l'infermo abbia su di sè l'impedimento, ovvero basti che la sola parte sana sia impedita.

Beatissime Pater,

Episcopus Vicensis ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus sequens reverenter exponit dubium. Ex litteris istius S. R. et U. Inquisitionis diei 20 Februarii 1888, « Sanctitas Tua benigne annuit pro gratia, qua locorum Ordinarii dispensare valeant ægrotos in gravissimo mortis periculo constitutos super impedimentis quantumvis publicis matrimonium jure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro presbyteratus Ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita proveniente ». Iamvero super intelligentia verborum « aegrotos in gravissimo mortis periculo constitutos », non leve exortum est inter quosdam dissidium. Sunt enim qui asserunt locum dispensationi tantum esse, quum impedimentum afficiat directe aegrotum, non vero quum aegrotus sit solutus, et impedimentum tantum directe afficiat bene valentem. Dum alii e contra facultatem dispensandi Ordinariis concedi putant, quamvis aegrotans non habeat in se impedimentum, sed hoc directe tantum existat in bene valente. Unde quum civiliter sint conjuncti, aut alias in concubinatu vivant, ex. gr., puella soluta et Diaconus, illaque aegrotante, hic valens sit, possetne Ordinarius cum his dispensare? Vel si monialis aegrotans in con-

cubinatu viveret cum Diacono bene valente, essetne locus dispensationi, quum Diaconus non sit in gravissimo mortis periculo constitutus ?

Feria IV die 1 Julii 1891,

In Congne Genli S. Rom. et U. Inquis. proposita suprascripta instantia, praehabitoque R.morum DD. Consultorum voto, Emi ac Rmi Dni Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquis. respondendum mandarunt: *Ordinarios locorum, vi Decreti diei 20 Februarii 1888, in utroque casu allato dispensare posse, et in utroque pariter S. Congregnem S. Officii de impertita dispensatione certiorem reddere, ac ea interim curare debere, quae in eodem decreto praescribuntur.* Sequenti vero die SS.mus D. N. Leo div. prov. Pp. XIII in audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, relatam sibi Emorum Patrum resolutionem benigne adprobare dignatus est.

J. Mancini, *S. R. et U. I. Not.*

III.

Circa la quantità di spirito per la consecrazione del vino per la messa.

Ad Archiep. Tarraconen.—*Ill.me ac R.me D.ne* — Precibus ab Amplitudine Tua commendatis N. N. exposito quod vinum dulce, quod pro Missae sacrificio adhiberi solet, in Hispania spiritum ultra proportionem duodecim pro centum naturaliter continet, sequentia dubia solvenda proponebat :—1. Utrum decem partium spiritus pro centum commixti, ut ex experientia constat, omnino ad vini dulcis conservationem necessaria continuari possit ?—2. Utrum vinum ita confectum adhiberi possit in Missae sacrificio ?

Re ad examen vocata in Congregatione habita feria IV die 15 curr. mensis Emi Dni Card. Inquisitores una mecum generales decreverunt : *Negative in Ordine ad Missae sacrificium.*

Quod dum significo, Deum precor ut Te diu sospitet.

Amplit. T.

Romae die 19 Aprilis 1891.

Addictmus in Domino.

R. *Card.* Monaco.

D.no Archiep. Tarraconen.

IV.

Intorno la irregolarità degli eretici e dei figli.

Ad Archiep. Colonien.—*Ill.me et R.me D.ne.*—Supplicibus litteris Fulda datis die 21 Augusti anni currentis, Amplitudo Tua una cum aliis Episcopis ad SS. Reliquias S. Bonifacii congregatis, hæc postulata proponebat :

1. Scilicet, ut declararetur num et quatenus irregularitates, quibus subjacent haeretici eorumque descendentes, istis in regionibus obtinere censendum esset; et quatenus affirmative.

II. Ut tum Ordinationes absque harum irregularitatum dispensatione, a quopiam ex petentibus usque adhuc impertitae, beneficio sanationis munirentur, tum ut cuivis ex ipsis super hujusmodi irregularitatibus dispensandi facultas in posterum impertiretur.

Re ad examen vocata in Congregatione habita feria V loco IV, die 24 Novembris p. p., Emi Dni Cardinales una mecum Inquisitores Generales decreverunt :

Quoad I. Affirmative ; et haereticos ad fidem catholicam conversos ac filios haereticorum, qui in haeresi persistunt vel mortui sunt, ad primum et secundum gradum per lineam paternam, per maternam vero ad primum dumtaxat, esse irregulares, etiam in Germania et in aliis locis, de quibus petitur ; ideoque dispensatione indigere, ut ad tonsuram et Ordines promoveantur.

Quoad II. : Ad praeteritum quod spectat, supplicandum SSmo pro sanatione ; quod spectat ad futurum, supplicandum SSmo pro facultate dispensandi ad quinquennium, facta in singulis dispensationibus expressa mentione Apostolicae delegationis.

Sequenti vero feria VI 5 Decembris, facta de his SSmo D. N. relatione, eadem Sanctitas Sua Emorum Patrum suffraginm approbare ac petitas gratias benigne concedere dignata est.

Quae dum Amplitudini Tuae significo cum aliis Praesulibus oratoribus communicanda, fausta quaeque Tibi precor a Domino.

Romae, die 14 Decembris 1890.

Amplit. Tuae addictmus in Domino

R. *Card.* Monaco.

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Giaculatoria al Salvatore del mondo *indulgenziata.*

Beatissimo Padre,

Il Sacerdote Romano Emanuele Latuile, umilmente prostrato al bacio del S. Piede, supplica la S. V. affinchè si degni di annettere una qualche Indulgenza alla seguente giaculatoria:—*Salvator mundi, miserere nobis,*—che trovasi comunemente posta sotto l'immagine del SS. Salvatore, che si venera in quest'Alma Città nell'insigne Santuario che chiamasi *Sancta Sanctorum.*

SSmus D. N. Leo Pp. XIII in Audientia habita die 21 Februarii 1891 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus praefatam jaculatoriam precem Indulgentiam quinquaginta dierum semel tantum in die lucrandam, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Praeseuti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 21 Februarii 1891.

J. *Card.* D'ANNIBALE *Praef.*
A. *Archiep.* Nicopolit. *Secret.*

II.

Circa le aggregazioni delle confraternite all'arciconfraternita della Buona Morte di Roma.

Albiensis.—17 Luglio 1891—Congregatio Primaria quae *Bonae Mortis* nuncupatur sub invocatione D. N. Jesu Christi in Cruce morientis ac Beatissimae Virginis Mariae ejus Genitricis perdolentis finem habet, ut fideles ad mortem quam felicissime obeundam rite disponantur per jugem passionis Christi memoriam ejusque publice privatimque recolendae studium, et in primis per vitam recte christianeque institutam.

Hujus vero Primariæ Congregationis statuta generalia definiunt quædam pia exercitia in communi peracta, ita ut sodales conveniant in Ecclesiam Congregationis, vel singulis sextis feriis aut diebus Dominicis, vel saltem semel aut bis in mense, et in his piis cœtibus conciones habeantur et preces una simul a Sodalibus fundantur.

Quum autem Congregationum *Bonae Mortis* quae per diversas Orbis partes eriguntur statuta peculiaria originalibus statutis, supra recensitis, sint conformanda, quantum tempora et locorum adjuncta suadebunt, ideo quæritur:

I. Utrum Primariæ aggregari possit Congregatio *Bonae Mortis* quae sub invocatione tantum Sancti Josephi erigeretur, omisso omnino titulo D. N. Jesu Christi in Cruce morientis et B. M. V. perdolentis, et cujus statuta nullam habent mentionem de piis conventibus atque exercitationibus supradictis pro certis diebus, et tantummodo præscribunt, ut fundantur preces pro unoquoque socio cum in agoniam devenerit, ut mortuos sodales ad sepulturam comitentur et eleemosynæ colligantur ad Missas pro sociis defunctis celebrandas: talis enim Congregatio non videretur esse ejusdem nominis et instituti?

II. An Episcopi qui gaudent indulto eis concedente erigendi in sua Diœcesi Confraternitates cum Indulgentiis quibus gaudent Archiconfraternitates ejusdem nominis et instituti in Alma Urbe existentes, erigere valeant pias Sodalitates, uti supra expositum est, cum Indulgentiis concessis Primariae Congregationi *Bonae Mortis* ?

Et quatenus negative:

III. Num petenda sit sanatio prædictarum piarum Unionum *Bonae Mortis* in Dioecesi Albiensis erectarum, assumptis tamen titulo Unionis primariæ et statutis eidem conformibus prouti suadebunt adjuncta locorum in quibus jam erectæ sunt; an potius denuo erigendæ?

S. Congregatio indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, audito unius ex Consultoribus voto, præfatis dubiis respondit:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Negative quoad primam partem; affirmative quoad secundam; servato tamen Decreto nuper edito ab hac S. Congregatione sub die* 17 *Septembris* 1887 (1).

(1) Mon. Eccl. Vol. V, Par. I, pag. 247.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacræ Congregationis die 17 Julii 1891.

J. *Card.* D'ANNIBALE *Praef.*
Alex. *Archiep.* Nicopolit. *Secret.*

VIII.

Dell'obbligo d'iscrivere i nomi dei fedeli, che ricevono gli scapolari, nell' albo delle confraternite

Tornacen.—19 Lugl. 1891 — Franciscus Labis Canonicus Ecclesiæ Cathedralis Tornaciensis humillime proponit Sacræ Indulgentiarum et SS. Reliquiarum Congregationi solvenda dubia sequentia:

I. An revera, præter benedictionem et impositionem habitus rite peractam requiratur inscriptio in Albo Confraternitatum pro tribus Scapularibus SS. Trinitatis, B. Mariæ Virginis Perdolentis et a Monte Carmelo, ut Fideles sic recepti Indulgentias præfatis Scapularibus adnexas lucrari valeant?—An potius talis inscriptio ut congrua tantum habenda sit, ita ut absque Indulgentiarum jactura omitti possit?

Et quatenus affirmative ad primam partem;

II. An non opportuna foret inscriptionis dispensatio pro loci vel dioecesibus in quibus nulla habentur Monasteria Ss. Trinitatis vel Servorum B. Mariæ Virginis, vel Carmelitarum?

III. An non opportuna etiam foret sanatio et convalidatio receptionum hucusque peractarum, omissa licet inscriptione, ne fideles Indulgentiis et gratiis spiritualibus defraudati remaneant et scandalum percipiant?

S. Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis præposita, audito unius ex Consultoribas voto, præfatis dubiis rescripsit:

Ad I. *Dentur Decreta in una* Societatis Jesu *de Confraternitatibus, ad Dubium IV sub die 16 julii 1887* (1); *et in una* Cameracensi *sub die 18 Augusti 1868 ad Dubium III* (2); *in una a S. Congregatione de Propaganda Fide proposita sub die* 26 *Januarii 1871 ad Dubium I* (1); *et tandem in una* Ordinis Fratrum Minorum Excalceatorum et Recollectorum *sub die* 27 *Aprilis 1887* (2).

Ad II. *Negative et potius omnis cura impendatur ut Confraternitates erigantur Ss. Trinitatis, B. M. Virginis de Monte Carmelo, et Septem Dolorum in una vel altera Ecclesia praesertim parochiali ad quam nomina inscriptorum Sodalium deferri poterunt.*

Ad III. *Affirmative, et petitionem sanationum faciendam esse ab Ordinario loci.*

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis die 17 julii 1891.

J. *Card.* D'ANNIBALE *Praef.*
Alex. *Archiep.* Nicopolit. *Secret.*

(1) Mon. Eccl. l. c. p. 246.

(2) Ecco il tenore del citato decreto: " Ex indulto S. M. Gregorii XVI, sub die 30 aprilis 1838, necessarium amplius non est ad indulgentias acquirendas, ut inscribantur in confraternitatis libro nomina fidelium qui B. M. V. de monte Carmelo scapularia recipiunt; quaeritur utrum idem dicendum de aliis Scapularibus a S. Sede approbatis?—" Negative ". Anche per lo scapolare del Carmine fu ristabilito l' obbligo dell' iscrizione col decr. del dì 27 apr. 1887 (Mon. Eccl. l. c. pag. 109).

(1) Il dubbio cit. era questo:

" Dub. I. Utrum Sacerdos qui a S. Sede obtinuerit facultatem benedicendi Scapularia, habeat eo ipso facultatem ea imponendi Christifidelibus, et eosdem adscribendi Confraternitatibus a S. Sede approbatis.

" R. Ad I. Affirmative; ita tamen ut sacerdotes qui praedictum indultum benedicendi Scapularia ab apostolica Sede legitime obtinuerint, penes se habeant privatum regestum, et quamprimum commode possunt transmittere teneantur ad Superiores respectivae Sodalitatis vicinioris, canonice erectae, nomina receptorum, ut in Album ipsius Sodalitatis referantur ".

(2) Mon. Eccl. l. c.

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

CAPO TERZO

Dei mezzi e del modo pratico di usarli per impedire le confessioni sacrileghe.

(Cont.—V. questa parte, pag. 149-151)

ARTICOLO II.

Dell'aiutare alla sincerità dell'accusa con le interrogazioni.

§. 4.—Si svolge la 4.ª ed ultima regola.

Quarta regola.—Il Confessore non serbi uniforme maniera d'interrogare; ma, distinguendo classe da classe di persone, adatti e proporzioni le domande allo stato ed al bisogno di ciascuno.

Ecco le principali distinzioni che il Con-

fessore deve aver presenti: 1.ª fra i penitenti di piccola età o rozzi o di coscienza trascurata,e quelli adulti,colti, diligenti nelle cose dell'anima; 2.° tra i già sperimentati facili a nascondere peccati,e i già sperimentati sinceri; 3.° tra quelli che per malattia o altra ragione versino in pericolo di vita, e quelli in cui codesto pericolo non sia; 4.ª tra i già conosciuti in malizia, e quelli di cui ciò si ignora; 5.° tra penitenti nuovi, e penitenti altre volte ascoltati (1).

Trascorreremo rapidamente sulle prime tre distinzioni, per dimorare di più sulle altre due, che sono di massima importanza.

I. Quanto rare sono le sacrileghe reticenze fra le persone adulte, colte e timorate di Dio, altrettanto sono frequenti tra le persone di piccola età, o rozze, o trascurate di coscienza; massime se di queste tre condizioni ne abbiano più o tutte. Epperò il Confessore, siccome con queste persone userà i maggiori incoraggiamenti, le maggiori industrie, così con quelle serberà in tutto sobrietà e delicatezza grande; senza del resto omettere qualche parola che ispiri fiducia e qualche discreta industria; dall' effetto delle quali ei toglierà ragione se debba continuare, od accrescere, o cessare.

II. Vi ha delle persone, benchè rare, di indole così aperta e franca, che credono per poco impossibile che uno si confessi e non accusi tutti i suoi peccati. Per converso i confessori di lunga esperienza attestano che alcune anime sono siffattamente dominate dal rossore, che delle volte qualunque industria e qualunque incoraggiamento non bastano perchè il vincano. Di mezzo a questi estremi sta la generalità dei fedeli; dei quali buona parte non hanno forza di accusare certi loro peccati, senza esservi più o meno aiutati dal Confessore.

Ora consta dall'esperienza, che quasi tutte le anime cadute in sacrileghe reticenze sono grandemente soggette a ricadervi; specie se commettano quelle colpe da cui avevano promesso di guardarsi onninamente, e debbano confessarsi al medesimo Sacerdote cui fecero tale promessa. Se i nostri lettori terranno ben fermo nella mente e nel cuore questo fatto, ed aiuteranno con vera carità i loro penitenti, lo troveranno sì vero, che il loro zelo non potrà a meno di persuaderli ad usare coi probabilmente recidivi una carità specialissima, e quelle pietose industrie che riferimmo a pag. 12, *c*); soprattutto poi, a lasciare i loro penitenti *liberissimi* di andare da altri quante volte lor piaccia, anzi ad obbligarveli di tanto in tanto. Che un Confessore, veggendo tra i suoi penitenti anime per sistema girovaghe, faccia loro intendere i vantaggi dell' avere un confessore stabile, pur recandosi da altri quando colui non si può comodamente avere o per qualsiasi altra ragionevole causa; fa certo opera lodevole. Ma che poi ad un Confessore dispiaccia che un suo penitente vada alle volte a confessarsi da altri, è cosa da porsi nel novero di quelle che non potrebbersi credere se non si vedessero. (1)

III. Se il penitente versa, per una ragione qualunque, in pericolo di vita, è chiaro che il nostro zelo debb'essere con lui più tenero e più industrioso, alternando coi motivi di confidenza quelli di terrore, mostrandogli il pericolo orrendo dell'eternità infelice, e la bontà infinita del Signore, che vuole da tanta sventura liberarlo e schiudergli le porte dell'eternità beata, sol che, veramente pentito, egli apra candidamente al suo ministro tutti i falli commessi. Mostreremo maggior letizia nell'ascoltarne le colpe anche più gravi e ributtanti. Le nostre parole spireranno tutte dolcezza, e mostreranno il gaudio che proviamo nel cuore al vedere operarsi la salute di quell'anima. Oh! se così faremo, quante anime

(1) Non abbiam fatto cenno della distinzione tra i due sessi, perchè, quantunque nelle donne sia maggiore la naturale verecondia, vi suol essere anche maggiore il timor di Dio. S. Leonardo da Porto Maurizio dice che in molte missioni ha trovato assai più numerose le sacrileghe reticenze fra gli uomini che fra donne.

(1) A dare pienissima libertà ai nostri penitenti dee spingerci altresì il decreto del 17 decembre 1890, con cui il sapientissimo Leone XIII ha provveduto in maniera così efficace a tale libertà intera per le persone viventi in comunità religiosa.

È manifesto però che, a seguir davvero lo spirito di quel decreto, i Confessori non pur debbono dare siffatta libertà ai penitenti loro, ma debbono eziandio essere pronti e volenterosi ad ascoltare i penitenti altrui: l'una cosa senza dell'altra sarebbe indarno. E per meglio conseguire lo scopo, ottimi mezzi sono: 1° Che le confessioni delle persone divote, specie delle donne, siano al possibile brevi, acciocchè resti tempo sufficiente ad aiutare le anime più bisognose; e 2° che ciascun Confessore assegni qualche giorno della settimana in cui non ascolti se non penitenti nuovi, senza del resto ricusare di ascoltarli in nessuno altro giorno. Oh! quanti vantaggi provengono da cotesta pratica. Possiamo affermarlo per esperienza propria. Nei luoghi poi dove non ha che un solo Confessore, non accade ricordare quanto sia maggiore la necessità di fare che vi si rechino più volte all'anno altri Confessori, conforme alla pratica di tutti i Vescovi e Parrochi zelanti; dalla cui memoria non si allontanano mai quelle parole di S. Tommaso: *Multi* (notisi bene questo *multi*) *sunt adeo infirmi, ut potius sine confessione morerentur, quam confiterentur tali Sacerdoti.*

ritoglieremo da imminente ed irreparabile dannazione. Qualche confessore, avvezzo a fare le cose *more solito*, stimerà esagerate queste espressioni; ma non così i Confessori pieni dello spirito del Signore, o da lunga mano esercitati nell'assistenza spirituale degl'infermi.

IV. Con le persone che il Confessore ha già conosciute in malizia, pur sempre osservando la maggior possibile decenza di espressioni, potrà domandare con una certa libertà (senza però esporsi a pericolo di insegnare più di quel che si sa); laddove con quelle di cui lo ignora, dovrà essere cautissimo, domandando per guisa che se sono in malizia intendano, se no, non apprendano ciò che salutarmente ignoravano. Questa avvertenza di necessità evidentissima, è ripetuta, dopo l'Angelico, da tutti i teologi.—Ma pari all'evidenza della sua necessità ne è la difficoltà della pratica attuazione, della quale pochi e poco hanno detto. Di che molti confessori, per evitare il pericolo di dare scandalo, incorrono nell'altro di lasciare nei penitenti una catena di sacrilegii. Laddove potrebbersi evitare tutti e due questi scogli.

Il più accurato studio che abbiamo potuto praticamente fare su questo difficilissimo problema, non ci ha insegnato per tali anime miglior metodo che questo. Indagare dapprima che discorsi cattivi hanno inteso, quali azioni cattive han viste, almeno nei primi anni di loro vita. Da un lato il penitente non ha gran ripugnanza di manifestare le colpe altrui; e questa manifestazione, dall'altro lato, basta perchè il Confessore intenda se e quanto ei sia in malizia; e può esser quasi certo che ciò che il penitente risponde di aver inteso dire o veduto fare agli altri, ha detto e fatto anche lui.

Diamo un esempio per giovanetti non ancora adolescenti.—Conf. - Hai inteso discorsi brutti?—Pen. - Sì. — C. - Di che si parlava? — P. - Di cose cattive. — C. - Ma proprio? Non aver suggezione, figlio mio: quello che si dice al Confessore si dice a G. Cristo. Ti vergogneresti tu di G. Cristo che già li sa tutti i peccati? — P. - No.— C. - Ebbene così non devi vergognarti del Confessore che rappresenta appunto la persona di G. Cristo. Dunque, di che parlavano quei cattivi compagni?—P. - Di certe cose brutte, che non si possono dire (alle volte spiegano anche più chiaramente) — C. - Bravo; ho capito. E poi certe volte queste cose brutte le volevano anche fare; non è vero?—P. - Sì.—C. - Ebbene quante volte le hanno fatte innanzi a te? dimmi proprio la verità, senza nè accrescere nè diminuire il numero; quante volte è stato? —P. - Due o tre volte.—C. - Benissimo. E che facevano propriamente? (quì per lo più il penitente tace). Non temere di nulla, figlio mio. Queste cose non si debbono dire a nessuno; solo al Confessore perchè rappresenta G. Cristo. Dunque che facevano? Spiegati come meglio sai; basta una mezza parola; io capisco subito. (A tali incoraggiamenti il giovanetto esprime, per lo più con le parole del dialetto, le turpitudini che ha viste fare, e torna a dire che facevano tante cose brutte. In questo secondo caso, convien domandargli dove le facevano, e rispondendo egli che in segreto, in luoghi nascosti, si può essere abbastanza certo che sono state azioni impure. Quindi senz' altro si passerà a ricercare il numero con le solite industrie progressive).

— Ora dimmi, a te il demonio e i cattivi compagni quante volte te le han fatte commettere queste cose? anche due o tre volte o più assai?—P. - Io non le ho fatte.—C. - Lo so che a principio non volevi assolutamente farle; ma poi essi tanto fecero fino a che ti costrinsero a farle anche tu. Questo non puoi negarlo. Dunque quante volte è stato? non più di quante volte lo fecero essi o più assai? — P. - Pure lo stesso. — C. - Al massimo un cinque o sei volte?—P. - Sì.—C. - Oppure vogliamo calcolare una quindicina di volte?—P. - Tante no; forse dieci o dodici.—C. - Benissimo ecc. ecc. (1)

---

(1) Sono poi al tutto da seguirsi queste preziose avvertenze del Frassinetti: « Certum est, etiam ex lege integritatis rigidiori modo intellecta, neminem teneri ad confitendum nisi malitiam apprehensam in peccatis; adolescentes autem nullam aliam malitiam apprehendunt in actibus turpibus, nisi malitiam indecentiae; ergo aliam non tenentur confiteri.

" Quapropter inutiliter et male angitur Confessarius, cum audit adolescentes turpia perpetrasse, inquirens modum quo prudenter possit dignoscere eorum peccata et circumstantias aperiendas in confessione. Audiat simpliciter quae a pueris et puellis manifestantur; contentus sit agnoscere eos turpia commisisse, nec aliud interrogent, nisi (et hoc etiam prudentia multa atque cautela) an secum ipsis, seu cum personis eiusdem vel alterius sexus, vel etiam cognatis et familiaribus, ut possit ipsis praescribere apta remedia, proximas occasiones tollere, seu remotas facere etc. Caveat tamen ab interrogando an adfuerit pollutio, actus completus, vel alia huiusmodi, quae iuxta eorum capacitatem non tenentur examinare, nec confiteri, et quæ fortasse ignorant... Si tamen quis dixerit adolescentes esse sollicite interrogandos in materia turpi, propterea quod eos pudet huiusmodi peccata confiteri; reponimus esse quidem interrogandos sollicite ut dignoscatur an turpiter peccaverint nec ne; si enim eos non interrogaverit Confessarius de hisce culpis, facile (noi diremmo « facillime ») eveniet ut malitiose taceant quae essent aperienda. At-

Maggior difficoltà s'incontra per intendere utrum pueri et adolescentes lapsi sint secum ipsis. Poichè è certo che buona parte di essi, anche molto abituati a peccare con compagni, ignorano affatto quelle altre turpitudini.— Or quale sventura, se le apprendessero dalle incaute domande del Confessore! D'altra parte non è men certo che moltissimi, eziandio di assai tenera età, le commettono, e frattanto non si fidano di confessarle se non interrogati. Mentre dunque chiediamo in particolar modo su questo punto i lumi e i risultati dell'esperienza dei nostri amatissimi confratelli, sommettiamo alla loro saggezza il seguente modo.

Dopo che il Confessore avrà posto in sodo che il piccolo penitente ha peccato turpemente coi compagni, fa qualche interrogazione su altro precetto, esempligrazia sull'astinenza dalle carni il venerdì e il sabato, acciocchè il penitente non capisca che si continua ad interrogare sulla stessa materia *contra sextum*, ed indi può proseguire così: Sin ora, figlio mio, mi hai detto i peccati che il demonio ti ha fatto commettere innanzi ad altre persone. Ora devi dirmi quelli che ti ha fatto commettere da solo, quando nessuno ti vedeva, proprio nessuno. Allora il demonio ti metteva molte tentazioni nella mente; non è così? — P. - Così è.—C. - Ebbene, dimmi senza nessunissimo timore, che peccati ti faceva commettere? Bada di non ingannarti la coscienza; se non mi dici la verità, mentre io ti assolvo, G. Cristo ti maledice. Vuoi ritirarti colla maledizione di Dio sull'anima? Non sia mai. Dunque quali peccati ti faceva commettere il demonio quando eri solo solo?—P. - Tanti brutti pensieri.—C. - Ho capito riguardo ai pensieri; ma io voglio sapere le azioni, i fatti che il demonio ti ha fatto commettere da solo a solo contro la legge di Dio. Se il penitente ignora....., resterà meravigliato, e dirà: Che cosa poteva fare da solo a solo? Ed il Confessore, acciocchè egli neppur sospetti di che si tratta, dovrà soggiungere p. e.: Voglio sapere se, quando non ti vedeva nessuno, hai rubato danaro, od hai rotto qualche oggetto di valore ecc. Se poi il penitente ha già capito, o accuserà più o meno chiaramente le sue cadute, o tacerà, o dirà che peccati brutti da solo a solo non ne ha fatti mai.

Nel 2° e 3° caso, si può star certi che il penit. ha già capito, e tace o nega per soggezione. Se tace, il Confessore continuerà ad incoraggiarlo; e per ordinario otterrà quanto basti alla necessaria integrità. Se poi il pen. dice di non aver fatte mai cose brutte da solo a solo, il Confessore domanderà che cosa intende per queste cose brutte? Ed avutone in risposta che intende appunto....., potrà soggiungere: Ed allora è certo, figlio mio, che il demonio te le ha fatte commettere: perchè hai da sapere che queste cose, quando il demonio le ha fatte apprendere, le fa anche commettere: sicchè, figlio mio benedetto, se non me le dici, non ti posso assolvere, e vai dannato, e tutto il mondo le saprà nel giorno del giudizio. Mentre adesso con una parola puoi liberarti dall'inferno, e da quella terribile confusione di far conoscere i tuoi peccati ai tuoi genitori, ai tuoi maestri, a tutto il mondo. Dunque a dispetto del demonio, dimmi con tutta sincerità, quante volte esso ti ha fatto commettere queste azioni? Ancorchè sia stato cento volte; non me lo devi negare; purchè, se te ne penti davvero, il Signore ti perdona tutto. È stato dunque spesso o piuttosto di rado? Per tal modo è ben difficile che il penitente si ostini a negare. Ciò su cui dobbiamo essere del tutto intransigenti, si è di non avventurare mai una domanda, senza essere sicuri che non può insegnar ciò che non si sa, e che non può nemmeno mettere in curiosità di saperlo. Ed a tal fine dobbiamo persuaderci che moltissime volte nello ascoltare le confessioni di siffatte anime, deesi inevitabilmente restare con una cognizione molto confusa e spesso anche incertissima della specie dei peccati impuri, ed eziandio della loro esistenza; perchè, a voler conoscere di più, certamente esporremmo il penitente al pericolo di scandalo, pericolo a cui deve onninamente sacrificarsi la integrità materiale. Unico nostro

---

tamen aliud est interrogare an turpia perpetraverint, et quidem cautis et generalibus verbis, ut nihil possint addiscere eorum quae ignorant; aliud vero interrogare qui fuerint actus turpes, ut distincte eorum modi et circumstantiae dignoscantur. Primum est necessitatis, ut integre peccata confiteantur; alterum vero foret imprudentissimae procacitatis. » (*Dissertazione* 11.ª n. 15) Quanto dunque alle colpe turpi, commesse da giovanetti con altre persone, dobbiamo affatto astenerci dall'indagare nulla, fuorchè se fu con persone del medesimo sesso o dell'altro. E neppur ciò apertamente, affinchè essi non apprendano nuova malizia, od almeno non perdano di quell'orrore che probabilmente ancor serbano grande al peccare con l'altro sesso. Noi abbiamo sperimentato conseguirsi bene lo scopo interrogando così: Quando il demonio faceva commettervi queste cose, ci erano anche donne; non è vero? (uomini, se si confessa una fanciulla)—Se risponde di sì, soggiungesi: E che cosa facevano?—Confranchezza sogliono dire: Anche cose brutte. Se poi rispondano essere stati solo uomini, conviene continuare: Dunque non vi ha visto nessuna donna?—acciocchè non intendano a che mirava la prima domanda.

impegno vuol essere di condurre l' accusa a tal grado, che siffatti penitenti credano di aver detto quello che erano obbligati a dire. Ed allora, senza curare la confusione e l'incertezza in cui restiamo, convien soggiungere: Bene, ho capito — e passare al numero ecc.

Uscire da tale confusione ed incertezza con penitenti di piccola età, riguardo ai peccati disonesti, molte volte è proprio impossibile. Si sa che un fanciullo s' accusava di aver commesso di nascosto un peccato di carne con una sua sorellina, perchè aveva con essa mangiato carne di venerdì. Un altro giovanetto, interrogato se avesse commessi peccati contro la santa purità, rispose di sì. Onde il Confessore fece tutte le ammonizioni che riguardavano quel genere di peccati; ma sul finire della confessione si avvide che quei peccati consistevano in ciò che il ragazzo nel soddisfare a corporali necessità, non era stato abbastanza cauto per non imbrattarsi le mani. Ancora, un altro giovanetto accusava di aver commesso *tactus malos;* il Confessore per più tempo lo credè recidivo in peccati turpi, e solo dopo parecchi mesi capì che si trattava di piccolissimi furti, i quali il penitente espresse poi chiaramente col dire che avea toccata la roba d'altri! Così, non pochi giovanetti accusano di aver fatto cose indecenti o cattive azioni, quando nulla han fatto vietato da alcuna legge, ma solo dalla civiltà o buona creanza.

V. Da ultimo, essendo le coscienze nuove quelle tra cui si mietono *a fasci*, come dicea il V. Sarnelli, i sacrilegii, non può dubitarsi che la pietra di paragone del vero zelo ecclesiastico non sia l'amore di ascoltare le confessioni di tali coscienze. Coi penitenti altre volte ascoltati, il mezzo dei mezzi per impedire le sacrileghe reticenze è, come abbiam più volte detto, mostrare la maggior soddisfazione, che si rechino da altri sempre che il vogliano, e più volte all'anno mandarvele per obbedienza, fatta appena eccezione delle sole anime scrupolose. Al contrario, con le coscienze nuove un buon metodo, adoperato con carità e prudenza, procurerà a chi siede nel sacro Tribunale le più soavi e frequenti consolazioni. Ecco quello che a noi sembra il migliore.

Per ordinario ai penitenti nuovi non conviene far domande sulla sincerità delle precedenti confessioni, se prima non se ne sia ottenuta l' accusa intiera dei peccati commessi dopo l'ultima (la quale integrità si ottiene, secondo che abbiamo esposto dal principio di questo capo, con mirabile facilità, se dapprima s'incoraggiano, poi se ne loda più volte la sincerità, ed infine se si usano opportunamente le domande industriose, in ispecie sui peccati disonesti). Allora, già conosciuta dal penitente la carità del Confessore, già smessa l'agitazione d'un cuore che per la prima volta deve aprirsi ad un nuovo Ministro di Dio, e già appreso dal Confessore lo stato attuale di quella coscienza, tutto è favorevole alla buona riuscita della ricerca sulla sincerità delle passate confessioni. Se in quella vece tal ricerca si fa sin dal principio, la esperienza dimostra che il penitente risponde esser al tutto tranquillo sul passato; e tale dichiarazione non varrà che a maggiormente poi rattenerlo dall'aprirsi sinceramente anche quando il Confessore gli farà nel finire della confessione qualche altra domanda sulla vita passata.

Ottenuta dunque l'intera accusa dall' ultima confessione, potrà il Confessore indagare così: Questa confessione, figlio mio, m' è molto piaciuta. Non siete anche voi contento d'esservi confessato con tanta sincerità?—P. - Contentissimo.—C. - Sia benedetto il Signore! Ma ditemi, figlio mio, una confessione così bella io ritengo che il demonio non sempre ve l'ha lasciata fare. — P. - È vero. — C. - Io credo che nel corso della vostra vita, specialmente nella vostra fanciullezza, dopo che il demonio e i cattivi compagni, o l'umana fragilità vi ebbero fatto commettere qualche peccato, poi o non sapendo come spiegarlo, o perchè il Confessore non credè necessario d' interrogarvene, il demonio vi tolse il coraggio di confessarlo. Non è così?—P. - Così è, padre mio.—C. - Bravo; ora mi date la maggior consolazione. Sicchè la vostra coscienza nelle confessioni e comunioni che avete fatte sinora, è stata sempre agitata dai rimorsi; perchè poi non vi siete fidato mai più di accusare quei peccati, e molto meno di accusare d'averli taciuti.—P. - Così è, padre mio.—C. - Benissimo; ho capito tutto; vedo proprio che il Signore vi vuol salvo. Ebbene, adesso con poche parole io vi farò fare una bella confessione generale, e voi acquisterete una pace celeste e l' eterna salvazione dell' anima. Promettete al Cuore di Gesù che risponderete con piena sincerità alle mie domande?—P. - Sì, padre, statene sicuro.

E quì il Confessore, preso conto dell'età, delle varie occupazioni e, se il penitente è coniugato, dell'epoca del matrimonio, ecc. gli farà secondo l'ordine dei precetti le interrogazioni sui peccati che, giusta l'indole già conosciuta, avrà probabilmente commessi nei varii periodi della sua vita, schivando tutte le sottigliezze e le lungaggini rispetto alle distinzioni specifiche ed al numero.

Noi preghiamo i nostri diletti confratelli a sperimentare questo metodo con dieci penitenti nuovi; e se, col favor di Dio, avranno la consolazione di salvarne buona

parte da commessi sacrilegi, siam certi che non pure nol lascieranno, ma che più e più s'affezioneranno ad ascoltare coscienze nuove. E l' esercizio che facilita e perfeziona tutto mostrerà loro quanto sia agevole prendere con sufficiente chiarezza cognizione della vita passata, dopo essersi ottenuta la integrità dell' accusa dei peccati commessi dall'ultima confessione.

Non accade poi dire che se il penitente, fatta bene codesta accusa, risponde di non aver proprio nulla che il rimorda sulle confessioni passate, e più ancora se dice d' aver già fatta altre volte con tutta sincerità la confessione generale, il confessore non dovrà ricercare più oltre.

Così si troverà alle volte fra i rozzi, che dopo aver taciuto delle colpe per vergogna nella piccola età, poi si dimenticarono quelle reticenze, e se ne ricordano ora per le domande del Sacro Ministro. S' intende che tutte quelle posteriori confessioni, fatte in buona fede furono valide, nè v'ha bisogno di ripeterle. Altre volte i più rozzi confondono le omissioni d'accusa per dimenticanza con quelle per volontà. In tal caso, dopo che il Confessore avrà adoperato alquante industrie per accertarsi se sia stato poi dimenticanza, oppure, come sovente accade, il penitente, non avendo coraggio di dire che quei peccati, li ha taciuti per vergogna, dice che li aveva dimenticati; restando ancora in dubbio, prenderà le cose come stanno innanzi a Dio, e passerà alle altre parti del suo officio.

Finalmente osserviamo, sempre per esperienza nostra ed altrui, che, ascoltata una confessione generale o parziale in cui si siano manifestate colpe altre volte taciute, o che si sarebbero taciute adesso senza l'aiuto del Confessore, sarà bene, se si può comodamente, differire l' assoluzione per qualche giorno, od almeno per poche ore, ingiungendo al penitente che vegga frattanto se ricorda altro, pensi all'eternità, e preghi la Madonna di fargli compire la S. Confessione in guisa da riacquistar davvero la grazia di Dio. Si troverà non di rado che il penitente benchè accertasse di non avere altro, ricordava altri peccati, e non ebbe cuore di accusarli, e al ritorno li accuserà. Chi è dominato dal rossore (e più o meno siamo tutti i figli di Adamo), pare che, fatto sin ad un certo punto lo sforzo di vincersi, poi si stanchi, ed abbia al tutto bisogno di riposare alquanto innanzi di giugnere a compiere l'opera laboriosissima; come ha bisogno d'interrompere il cammino e riposare chi deve toccare la vetta di un erto monte.

Alle volte però non si potrà differire la assoluzione, non avendo il penitente comodo di ritornare, o il Confessore dovendo andare altrove; e allora, ottenuto che il penitente abbia, come non è punto difficile, un buon dolore, si assolverà senz'altro, avvertendo il penitente che se gli vengono in mente altri peccati, se ne accusi, dicendo semplicemente che se li era dimenticati; giacchè i peccati di sacrilegio, già sono stati debitamente accusati ed assoluti. Nè si ometta intanto, massime quando deve darsi subito l' assoluzione, di domandare, dopo aver esposti i motivi del dolore, se il penitente ricorda altro: quei motivi eccitano ancora molto alla sincerità.

Avviene poi non di rado che tali confessioni sacrileghe si trovi essere state fatte in quei paesi dove il parroco è il solo confessore (e oggi di tali paesi ve ne sono tanti); e ciò si debba all'industria caritatevole di qualche sacerdote, chiamatovi a confessare, e che probabilmente non ci tornerà più; onde il penitente dovrà ritornare a confessarsi dal proprio parroco. Trattandosi poi di donne, e specialmente se giovani, si troverebbero impacciatissime se dovessero dire qualche peccato dimenticato nella confessione generale; e forse per non dire che l'hanno fatta, tacerebbero il peccato dimenticato, ricominciando così la catena de' sacrilegi. Per ciò il prudente confessore avviserà costoro, non esser punto necessario che dicano di aver fatto la confessione generale, o rimediato a confessioni sacrileghe; ma basterà che accusino i peccati dimenticati nelle stesse confessioni generale, dicendo: mi pare di aver dimenticato di confessarmi di questo, o di questi peccati. Nè la parola *mi pare* include una falsità; perchè probabilmente questi peccati furono accusati nella loro specie nel rispondere alle interrogazioni del confessore nella confessione generale. Farà avvertire altresì che l'obbligo della confessione de'peccati dimenticati riguarda solo i peccati mortali certi, commessi cioè con vera e grave malizia. *(Continua)*

SOLUZIONE DI CASI. (1)

—

I.

Se si possa unire in matrimonio ecclesiastico chi sia legato con altri in vincolo civile.

9.° Caso Morale.

Publio, avendo contratto il vincolo civile con Berta, l' abbandona e si unisce in

(1) Hanno risposto ai tre casi morale, canonico, e liturgico; Biscardi Sac. Antonio di Vibonati—Cervone Sac. Francesco di Napoli—Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Intini Can.

concubinato con Livia; colla quale posteriormente chiede al parroco di sposare con rito cristiano. Il parroco da principio si ricusa: poi non potendo in nessun modo persuadere Publio di contrarre il matrimonio sacramentale con Berta, ad evitare mali maggiori e provvedere alla salvezza eterna di quello, accondiscende ad unirlo in matrimonio con Livia.

Si chiede:

1.° Può il parroco unire in matrimonio ecclesiastico chi sia legato con altri in vincolo civile?

2.° Che deve dirsi del parroco nel caso?

Al primo — Ogni cattolico deve ritenere per fermo che vero matrimonio non può essere che il settimo dei sacramenti istituiti da G. C., e che il solo vincolo civile non solo non è matrimonio, ma neppur contratto, e nè anche ha valore di semplici sponsali; non è altro altro che un pretto concubinato (1).

Nondimeno fa d' uopo adempiere la formalità di legge, sì per evitare il pericolo di divorzio o di poligamia, e sì per assicurare gli effetti civili in rispetto all'altro coniuge ed ai figli, che altrimenti non sarebbero dallo Stato reputati legittimi. La S. Penitenzieria disse ciò cosa *opportuna ed espediente* (Instr. 15 ian. 1866 Mon. Eccl. V. III, P. II, pag. 60 *bis*), e non mancano Teologi che lo inculcano sotto grave obbligazione. Si ascolti il chiariss. D' Annibale (Summ. T. III, n. 360): « Non sunt civiles solemnitates prætermittendæ: et qui ea omittunt gravi non vacant si quid opinor ».

Ciò posto, il parroco non deve, d' ordinario, ammettere al matrimonio chi ne sia impedito per legge civile. Ecco la norma autorevole prescritta dalla S. Penitenzieria (*l. c.*): « I parroci non dovranno ammettere indifferentemente alla celebrazione del matrimonio avanti alla Chiesa quei fedeli che, per essere proibiti dalla legge, non sarebbero poi ammessi all'atto civile, e quindi non riconosciuti per coniugi. In ciò devono usare di molta cautela e prudenza, sentire il parere dell'Ordinario, e questi non esser facile nell' annuire; ma nei casi più gravi consultare questo Sacro Tribunale ».

Che se ciò vale per coloro che abbiano qualche impedimento di legge, quanto più non dovrà valere per chi, già legato con vincolo civile con una; chiegga di unirsi con altra in vincolo religioso? Quanti disordini non deriverebbero da siffatto matrimonio? Il legame civile non si rompe, e però la donna può ben reclamare l'unione e la coabitazione coll'uomo (C. C. art. 130 e 132). Il matrimonio religioso sarebbe considerato innanzi alla legge come adulterio, e però la prima donna potrebbe querelare i coniugi e provocare contro di essi il rigore del Codice Penale (C. P. art. 354 seg.). Il marito potrebbe, quando gli piacesse, commettere l' enormezza di ritornare alla donna con cui si unì civilmente. La vera moglie, i veri figli non sarebbero mai riconosciuti dallo Stato come legittimi, e non potrebbero succedere nei beni del marito o del padre, quando morisse *ab intestato*. Ecco i danni gravissimi che seguirebbero da un matrimonio così sconsigliato.

Ma se tornasse moralmente impossibile allo sposo di ricongiungersi colla prima donna, e d'altra parte, non potendo allontanarsi dalla seconda, volesse regolarizzare la coscienza e riconciliarsi con Dio, potrebbe il parroco non ammetterlo al matrimonio? Non avrebbe diritto in tal caso a chiedere, come ogni fedele, questo sacramento? E inoltre, lo stato presente di concubinato, non è assai più deplorevole dei mali che si temono col matrimonio? Se questi ultimi sono possibili solamente, il primo è certo, ed è in atto; ed è fuori dubbio che, morendo i conjugi in tale stato, coglierebb-

---

Teol. Paolo di Cerignola—Lauretti Sac. Alessandro di Vallecorsa—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Cal.ª—Scaramozzino Giuseppe Ditterio Curato di Motta S. Giovanni—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Pel premio del caso morale e canonico la sorte ha favorito il Curato di Motta S. Giovanni Scaramozzino; pel premio del caso liturgico il Sac. Biscardi di Vibonati.

(1) Bened. XIV Const. *Redditae sunt nobis* n. 2.; Pius IX *Syllab.* n. 73; Leo XIII Encycl. *Arcanum* 10 febr. 1880; S. C. C. 18 marz. 1879; Mon. Eccl. Vol. II et III *passim*.

bero la dannazione eterna: non sarebbe questo il massimo dei pericoli?

Per verità, queste ragioni a noi fanno più peso che le contrarie precedenti. — Il parroco però non si creda autorizzato di celebrare senz'altro il matrimonio. Deve prima fare ogni sforzo e adoperare ogni mezzo che lo zelo illuminato possa consigliare per indurre l'uomo a compiere il rito religioso colla prima donna. Qualora non vi riesca, deve sommettere il caso al prudente parere dell' Ordinario. E crediamo che neppur convenga all'Ordinario di proferire da se il giudizio, essendo questo uno dei casi più gravi, nei quali vuolsi richiedere l'oracolo della S. Penitenzieria, secondo la istruzione sopra citata.

Al secondo—Da quanto abbiamo esposto, discende chiarissima la soluzione del nostro caso. Il parroco ha fatto bene in dissuadere Publio dal contrarre il matrimonio con Livia. Però, non essendoci riuscito, non dovea da sè benedirne le nozze, ma era in obbligo di sommettere il caso all'Ordinario, il quale alla sua volta doveva interrogarne la S. Penitenzieria.

II.

Circa il recente decreto della S. C. de' VV. e RR. intorno i confessori straordinarii per coloro che vivono in comunità.

9.° Caso Canonico.

Cunegonda, superiora di un istituto muliebre di voti semplici, senza il consenso delle suddite, chiede al Vescovo che, ai sensi dell'ultimo decreto della S. C. de' VV. e RR. del 17 dicembre 1890 (v. q. P. pag. 6), vengano destinati a confessori straordinarii della sua comunità solamente taluni sacerdoti regolari da essa indicati. Il Vescovo condiscende.

Si chiede:

1.° Che cosa prescrive il cit. decreto in rispetto ai confessori straordinarii delle monache?

2.° Lede Cunegonda la libertà delle religiose?

3.° Nel caso negativo, può impedire che si chiami qualche altro confessore straordinario, benchè ciò si faccia per giuste cause?

4.° Può impedirlo almeno quando giudica che il confessore straordinario si domanda per leggerezza o per cause futili?

Al primo—Ricordiamo innanzi tutto le parole del cit. decreto sul proposito dei confessori per le Monache: « Propterea, dice nell'art. IV, firmo remanente quoad confessarios ordinarios et extraordinarios Communitatum quod a Sacrosancto Concilio Tridentino praescribitur in Sess. 25, cap. 10 de Regul., et a s. m. Benedicti XIV statuitur in Constitutione quae incipit *Pastoralis curae;* Sanctitas Sua Praesules Superioresque admonet, ne extraordinarium denegent subditis confessarium, quoties ut propriae conscientiae consulant ad id subditi adigantur, quin iidem Superiores ullo modo petitionis rationem inquirant, aut ægre id ferre demonstrent. Ac ne evanida tam provida dispositio fiat, Ordinarios exhortatur, ut in locis propriae Dioeceseos, in quibus mulierum communitates existunt, idoneos sacerdotes facultatibus instructos designent, ad quos pro sacramento Poenitentiae recurrere eae facile queant ».

Si tien fermo primamente il disposto del Tridentino e di Benedetto XIV nella Cost. *Pastoralis curae.* Che cosa prescrive il Tridentino? Che cosa, la Cost. *Pastoralis curae?*

Il Tridentino l. c. dice: « Praeter ordinarium confessarium alius ordinarius ab Episcopo et aliis superioribus bis aut ter in anno offeratur qui omnium confessiones audire debeat ». Il Concilio dunque vuole non altro che al confessore ordinario si faccia seguire, due o tre volte l'anno, un confessore straordinario il quale dovrà ascoltare le confessioni di tutte.

Più largo verso le monache fu la s. m. di Benedetto XIV, il quale, ricordando tutto ciò che posteriormente fu emanato su tal proposito dalla S. Sede, lo confermò e lo prescrisse come legge generale nella Cost. *Pastoralis curae.* Eccone in compendio le disposizioni:

a) Al confessore straordinario da mandarsi, giusta il Tridentino, due o tre volte l'anno, le singole monache non hanno obbligo di confessare i peccati: basterà che

si presentino ad esso, « sive ad sacramentalem confessionem apud ipsum, si placuerit, peragendam, sive ad salutaria monita, etiam extra sacramentalem confessionem ab ipso accipienda » (n. 3).

b) Ciò che il Tridentino ha prescritto delle sole monache claustrali in quanto al confessore ordinario e straordinario, vuolsi osservare altresì « tam cum aliis monialibus quae licet clausurae legibus minime adstrictae sint, in communitate tamen vivunt, quam cum aliarum quarumcumque mulierum aut puellarum cœtibus seu conservatoriis, quoties, tam illae, quam istae unicum poenitentiae ministrum a superioribus designatum habeant » (n. 3).

c) Il superiore chiamato a mandare lo straordinario, è quel medesimo che manda il confessore ordinario. Se il Vescovo trascura l'obbligo anzidetto verso i monasteri a se soggetti, questi possono rivolgersi alla S. Penitenzieria Apost.—Se lo trascura il Prelato regolare verso i monasteri esenti, questi possono reclamare al Vescovo (n. 4).

d) Oltre le due o tre volte fra l'anno che il confessore straordinario ascolta tutte le religiose, se qualcuna di queste, gravemente inferma, e in articolo di morte, chiegga per sua consolazione qualche altro confessore, non lo si deve negare. Se lo nega il prelato regolare, può concederlo il Vescovo; se lo nega il Vescovo, può concederlo il Penitenziere maggiore, laddove ci sia tempo di ricorrere a Roma (n. 5).

e) Anche fuori il caso di pericolo di morte o di malattia grave, quando una monaca sente insuperabile difficoltà di confessarsi all'ordinario, devesi assegnarle quel confessore ch'ella desidera; e se questi non è approvato per le claustrali « cum ipso Ordinario agendum erit ut pro excipienda saltem illius monialis confessione, et pro tot vicibus quot expedire iudicabitur eumdem approbet ». Se a ciò si ricusi il superiore regolare per le monache a sè soggette, può la monaca rivolgersi al Vescovo. In ogni caso, può reclamare alla S. Penitenzieria (n. 6).

f) Che deve dirsi poi di quelle religiose le quali non sono inferme nè ricusano il confessore ordinario, ma « pro maiori animi sui quiete atque ulteriori in via Dei progressu facultatem petunt confitendi aliquoties sacerdoti ad excipienda monialium confessiones iam adprobato »?—Ecco la norma da tenersi dai superiori: « Nisi aut monialis postulantis, aut confessarii requisiti qualitas aliter faciendum suadeat, earum iustis precibus obsecundare studeant ». Altrimenti si dà luogo al ricorso alla S. Penitenzieria. (n. 7, 8).

g) Circa le doti de' confessori straordinarii, sì per la intera comunità, come per qualche monaca particolare, « nullo unquam tempore dubitatum fuit an in huiusmodi sacerdote *aetatis maturitas, morum integritas, prudentiae lumen* requiratur, quas quidem dotes in eo qui ad huiusmodi munus adhibeatur necessarias esse omnes fatentur—sicut etiam minime dubitatur, quin idem ab ordinario loci specialiter *pro monialibus approbatus* esse debeat » (n. 9).

h) In quanto alla qualità dei detti confessori, i Vescovi pei monasteri a sè soggetti, *debbono* avvalersi, di un sacerdote secolare per ordinario, *possono* avvalersi di un sacerdote regolare per straordinario, giusta l'invalsa consuetudine. I Superiori regolari pei monasteri esenti, *debbono* avvalersi di un sacerdote regolare dell'ordine proprio per ordinario, *debbono* almeno una volta l'anno avvalersi d'un sacerdote regolare di ordine diverso, o di un prete secolare approvato per straordinario, sotto pena che il Vescovo possa supplire la lor mancanza (n.10 seq.).

Sono queste le disposizioni della lunga ed elaborata Cost. *Pastoralis officii*, le quali furono testè considerevolmente ampliate dal decreto della S. C. de' VV. e RR. di cui trattiamo.

Imperocchè questo decreto vuole: 1.° che non solo in articolo di morte, non solo nelle infermità, non solo quando si ha ripugnanza di confessarsi all'ordinario, ma quante volte lo si chiegga debba sempre permettersi il confessore straordinario.

2.° Che non solo non si debbono investigare le qualità della religiosa e del confessore, non solo non si deve esaminare se convenga o pur no consentire, ma nè anco

devesi richiedere *ullo modo*, la ragione della dimanda, purchè questa riguardi un sacerdote approvato per le confessioni delle monache; che anzi nemmeno devesi mostrare in ciò ripugnanza di sorta.

3.° Che il Vescovo non solo deve assegnare il confessore ordinario a ciascuna Comunità; non solo deve mandar due o tre volta fra l'anno lo straordinario; ma deve approvare alquanti altri sacerdoti (che abbia sul luogo degni di approvazione per le monache), affinchè ad essi possano ricorrere con facilità le religiose.

Ma quì può domandarsi: Ci è bisogno del permesso del Vescovo perchè una religiosa possa confessarsi straordinariamente con quale desidera fra i confessori approvati?—Crediamo di no, giacchè il decreto dice che perciò i confessori debbono approvarsi dal Vescovo, affinchè ad essi *pro sacramento poenitentiae recurrere eae facile queant*. L'approvazione del Vescovo dunque, data una volta, basta per qualsivoglia permissione. Del resto, rendesi inutile tale permesso, quando il Vescovo non può non consentire alla richiesta, nè può conoscerne il motivo, ed anzi neppur può mostrarsene dispiacente.

Ma se una monaca richiedesse un confessore non approvato?

— In tal caso crederemmo che il Vescovo abbia tutto il diritto di esaminare se può condiscendere o pur no. Egli già non può investigare il motivo della domanda, e deve approvare il sacerdote se ha le doti volute dal dritto. Ma se si richiegga un sacerdote inidoneo, dal quale possano temersi dei danni, il Vescovo in tal caso non può, non deve consentire. Basteranno al certo gli altri confessori approvati, ai quali la religiosa ha libertà di ricorrere (1).

Le qualità canoniche per tale officio le indicò Bened. XIV nella cit. Costituz., come vedemmo innanzi, e si riducono a queste: *aetatis maturitas*, *morum integritas*, *prudentiae lumen*, e bastano queste perchè un confessore possa essere approvato come straordinario per le monache. Abbiamo detto *come straordinario*; imperocchè pel confessore ordinario oltre alle dette si richiedono altre condizioni. Il confessore ordinario infatti deve avere almeno l'età di anni quaranta, giusta il decr. della S. C. de' VV. e RR. *in Venetiarum* 2 mai. 1617 et 6 iun. 1620 (Ferraris v. *Monialis* art. 5, n. 49; Lucidi *de Vis. SS. LL.* T. II p. 171) (2). Non possono poi, senza speciale licenza della S. C. de' VV. e RR., deputarsi come ordinarii, i vicarii generali, i parroci, i regolari (nei monasteri soggetti al Vescovo), i canonici coll' obbligo dell' officiatura (V. Ferraris l. c. n. 29 e Lucidi l. c. p. 173). Sappiamo che la S. C., con un sol rescritto, quando ce ne sia il bisogno, concede al Vescovo che ne la richiegga, di avvalersi di tutti costoro per ordinarii delle monache.

Al secondo—Ora, venendo al caso, Cunegonda chiede al Vescovo che siano destinati a confessori straordinarii della sua comunità solamente taluni sacerdoti regolari da essa indicati. Lede la libertà delle religiose? Sembra chiaro che no: 1.° Perchè, dipendendo dalla volontà del Vescovo l'approvazione dei confessori straordinarii, Cunegonda non fa che illuminarlo circa la scelta.—2.° Perchè i Regolari possono bene approvarsi e deputarsi a tale officio, come sopra si è visto. — 3.° Perchè ciò non toglie che, avendo bisogno qualche religiosa di altro confessore, il Vescovo, qualora il soggetto non sia inidoneo, debba per essa appro-

(1) Bened. XIV nella cit. Costit. parla così delle richieste di confessori straordinarii: « Neque sane huiusmodi postulationes aut temere exaudiri, aut sine causa reiici debere censemus; sed inquirendum in primis esse de qualitatibus tum monialis, quae confessarium extra ordinem petit, cum confessarii qui ab ea requiritur ut utrisque diligenter inspectis, deliberari possit an illius votis annuendum sit an non » (n. 8).

(2) È vero che il Ferraris l. c. ha detto che l'età di anni 40 si richiede pure per lo straordinario; ma lo raccoglie da decreti e circolari, i quali, come la Costit. di Bened. XIV cit., prescrivono non già la tassativa età di anni 40, ma solo la età provetta.

varlo, siccome prescrive il decreto e la costit. di Bened. XIV. Dunque le religiose nulla perdono dei loro diritti, nè va limitata la loro libertà (1).

Al terzo—Abbiamo visto come una religiosa può chiedere non solo qualcuno dei confessori approvati, ma altri pure che a lei piaccia. La differenza sta solo in ciò che pei primi non v'ha bisogno di licenza del Vescovo; pel secondo, sì. Nè la superiora, nè il Vescovo si può opporre, laddove il sacerdote abbia le qualità necessarie all'approvazione.

Al quarto—Ma se si vuole un confessore straordinario, dei non approvati, per leggerezza o per cause futili?—Benedetto XIV nella cit. Costit. approva la condotta di S. Francesco di Sales il quale concedeva lo strordinario alle monache, « quae non ex animi levitate neque ex indiscreta affectionis singularitate » lo richiedevano. Il decreto ult. però dice che non lo si deve negare quando « ut propriæ conscientiæ consulant, ad id subditi adigantur ». È vero che quì si suppongono cause non futili, ma tali che *costringano* a richiederlo. Però se la religiosa asserisce di essere a ciò costretta per motivi di coscienza, la si deve sempre credere e contentare, qualora chiegga un confessore *idoneo*, senza investigare più oltre.

III.

Se il parroco può recar la stola nelle processioni e nelle associazioni funebri, anche quando interviene un Capitolo di Cattedrale o di Collegiata.

(1) Per le Figlie della Carità la S. C. de'VV. e RR. con decr. del 15 apr. 1891 (Mon. Eccl. q. P. pag. 172) espressamente permise che la vigilanza sull'esecuzione del decreto in esame si appartenga al Superiore generale della Congr. delle Missioni o per sè o a mezzo de' visitatori, salva però la delegazione Apost. degli Ordinarii dei luoghi nel caso di negligenza. Da ciò si raccoglie che possono approvarsi alquanti missionarii per le dette suore; ma che richiedendosi altri confessori non si possono lor negare. Laddove si neghino, il Vescovo dovrà provvedere.

9.° Caso Liturgico.

Annibale giovine canonico di Collegiata, avendo avuto l'incarico della cura delle anime, reca indosso la stola nelle processioni e nelle associazioni funebri. Di ciò si lamenta Asdrubale, prima dignità del Capitolo, il quale vuol rivendicare per se questo diritto.

Si chiede:

1.° Può il parroco portar la stola nelle processioni e nelle associazioni funebri?

2.° Chi dei due ha ragione, Annibale ovvero Asdrubale?

Al primo—In molti decreti la S. C. dei Riti ha prescritto che i parroci non possono usare la stola, che nella sola collazione dei sacramenti e dei sacramentali; nelle altre funzioni tutte, come nelle processioni debbono smetterla senz'altro. Le quali risoluzioni furono confermate dal decreto generale del dì 7 settembre 1816, (n. 4524 ap. Gardell.), con cui venne dichiarato: « Stolam non esse adhibendam, praeterquam in collatione et confectione sacramentorum; ideoque consuetudinem in contrarium esse abusum, per locorum Ordinarios eliminandum ».

Solo per speciale concessione fu dato a taluni parroci il privilegio della stola nella processione del *Corpus Domini*, come a quei di Todi col decreto del 22 agosto 1818 *in Tudertina*, ed a quei di Bergamo col decreto del 7 giugno 1890 *in Bergomen.*; ma colla condizione: « dummodo collegialiter incedant ».

La ragione si è che la stola è sacro indumento, da usarsi quando il rito della Chiesa lo prescrive; non già un ornamento di dignità o di giurisdizione parrocchiale come a qualcuno è parso. Perciò è, come avverte il Gardellini (Adnot. in decr. cit. *Tudert.* Vol III, p. 126), che nè i Vescovi, nè i Cardinali usano la stola nelle processioni; e i parroci stessi, quando delegano ad altri l'amministrazione del matrimonio, benchè presenti, non debbono aver la stola. Il voler fare altrimenti è un invertire l'ordine nell'uso dei sacri paramenti: « Quod

si actio non esigeret stolae usum, et nihilominus eam parochus deferre vellet, interverteretur ordo adhibendi sacra paramenta stolaeque delatio ut vana quaedam ostentatio habenda foret » (Gardellini *l. c.*).

In un solo caso è consentito al parroco di recar la stola in processione, ed è nell'associazione de' defunti e in tutti gli officii esequiali. In tal caso, dice il Gardellini *l. c.*, il parroco esercita il suo ministero al quale va permesso l'uso della stola, e però la reca fino a che non avrà dato l'ultimo *vale* al defunto; e la reca, benchè gli avvenga di passare per alieno territorio, appunto perchè non di giurisdizione o di preminenza è segno la stola, ma è veste sacra, da usarsi giusta il prescritto della liturgia. Perciò la S. C. de' Riti, chiesta: « Utrum parocho competat usus stolae super insignia parochialia processionibus funeralibus quando cadaver e domo defertur ad Ecclesiam, ut in civitate Bergomensi fieri consuevit », il dì 7 giugno 1890 rispose *Affirmative* (Mon. Eccl. Vol.VI, Par. II, p. 243).

Ma quando v'ha consuetudine che il parroco porti la stola in tutte le sacre funzioni, siffatta consuetudine si dovrà condannare? Se stiamo al cit. Decreto generale del 7 sett. 1816, dobbiamo ritenere: *consuetudinem in contrarium esse abusum per locorum Ordinarios eliminandam.* Se non che la S. C. si mostrò appresso più condiscendente verso le consuetudini locali. Ecco alquanti decreti che lo dimostrano:

« Licet ne in Diœcesi Portus Aloisii cappellanis,et a fortiori parochis, publice stolam deferre in processionibus?—Resp.: servandam esse locorum consuetudinem » (9 Maii 1857 *in Portus Aloisii* ad 4, n. 5243).

« Non obstantibus decretis in contrarium S. R. C., potest tolerari consuetudo pluribus ab annis introducta in Dioecesi Syrensi, quod in publicis processionibus cappellani piarum associationum, comitantes earumdem consodales, sub propria cruce incedentes, deferant stolam super superpelliceum?—Resp. Affirmative » (5 Dec. 1868 *in Syren.* ad 3 n. 5419).

« Exposuit Amplitudo tua H. S. R. C. in concredita sibi Dioecesi perveterem vigere consuetudinem, qua parochi in cunctis sacris functionibus stola utuntur. Quum hoc a liturgicis legibus minime sit comprobatum, quaesivit Amplitudo tua, num eiusmodi usus tolerandus sit?—Sacra vero eadem Congr., omnibus mature perpensis, rescribendum censuit: *Praefatam consuetudinem posse tolerari* (3 Dec. 1881 *in Syracusana*—Monit. Eccl. Vol. III, P, II, p. 102).

Dal fin quì detto chiaramente si raccoglie che i parroci, come i cappellani ed i rettori di confraternite, non possono per dritto recar la stola, che solamente nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali e i parroci nelle funzioni tutte di requie. Dove però si ritrovi una contraria consuetudine, questa può benissimo mantenersi.

Al secondo—Ma nelle processioni mortuarie, quando si va in corpo col Capitolo di Cattedrale o di Collegiata, l'uso della stola spetta al parroco, ovvero alla prima Dignità del Capitolo?

Si ponga mente al decreto che segue, il quale con chiarezza risolve il dubbio:

« An canonicus cui commissa fuerit cura animarum, debeat, uti parochus, stola amictus, praecedere canonicos, aut stare et sedere in loco suae receptionis sine stola, illamque potius deferri a prima dignitate aut canonico?

« Et S. C. respondit: « Quod canonicus, « cui collata est cura animarum, si velit « incedere in funeribus cum stola et gere« re personam parochi, locum non habet « inter canonicos; sed incedere debet uti « parochus ante Capitulum Cathedralis Ec« clesiae post ceteros presbyteros. Si autem « velit interesse uti canonicus, stare debet « loco suae receptionis, sed sine stola, de« ferenda hoc casu per digniorem de Capitu« lo ». « Et ita declaravit et servari man« davit. Die 24 novembris 1691 ». n. 3250 *in Aliphana.*

Quando dunque il parroco vuol recare la stola, deve incedere innanzi al Capitolo (tutto che sia canonico) e dopo i presbiteri. Se poi, canonico, vuole star nel suo luogo, non deve aver la stola; ma questa dovrà portarsi dal più degno del Capitolo.

Da ciò si può raccogliere la soluzione del nostro caso. Annibale canonico curato solo nelle processioni mortuarie può recar la stola, ma incedendo, come s'è detto, innanzi al Capitolo. Nelle altre processioni, e quando non va innanzi al Capitolo, la stola deve recarsi sempre da Asdrubale (V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. II, p. 18).

PROPOSTA DI CASI.

11.° Caso Morale.

Ciro, sulle mosse di partire per le Americhe, si presenta al parroco Girondo per sposare; e quando *omnia parata sunt*, si accusa di aver avuta relazione carnale colla sorella della sposa. Il parroco, con permesso del penitente, ottiene dal Vescovo (in virtù della pagella della Penitenzieria) la facoltà di dispensarlo dall'impedimento di affinità, con condizione che per sei mesi debba confessarsi *semel in mense*, giusta la clausola della detta pagella. Ciro non accetta tal condizione, a causa del viaggio. Il parroco nondimeno lo assolve e lo dispensa.

Si chiede:

1.° Qual valore hanno le clausole apposte alle facoltà, circa le dispense matrimoniali?

2.° Il parroco Girondo dispensò validamente?

11.° Caso Canonico

Sorge contesa fra Gisolfo e Lattanzio circa l'estensione del recente decreto della S. C. de' VV. e RR. del 17 dic. 1890, riguardante i confessori straordinarii di coloro che vivono in comunità.—Gisolfo sostiene che questo vale giusta il tenore del medesimo, in quanto alle donne, pei soli istituti religiosi di voti solenni o semplici; e, in quanto agli uomini, pei soli istituti religiosi meramente laicali. Lattanzio, per contrario, opina che debba estendersi pure agl'istituti senza voti, ai conservatorii, ai ritiri, ai ricoveri, e anzi ancora agli educandati ed ai collegi, così maschili come femminili, militando anche per questi le medesime ragioni.

Si chiede:

1.° A quali istituti si estende il predetto decreto?

2.° Che è da dire di Gisolfo e di Lattanzio?

11.° Caso Liturgico.

Irene, già terziaria francescana, entra in un Monastero di Benedettine e professa con voti semplici. A lei pertanto il confessore Manilio impartisce l'assoluzione generale come terziaria francescana nei tempi stabiliti, colla formola prescritta pei regolari.

Si chiede:

1.° Che è da dire dei terziarii francescani che si rendono religiosi di Ordine diverso?

2.° Che è da dire della benedizione generale, che s'impartisce ai regolari ed ai terziarii francescani?

3.° Che è da dire d'Irene e di Manilio?

NOTA

Circa la convalidazione delle dispense matrimoniali date dal Vescovo.

A pag. 160 di questa Parte, in risposta al 2.° quesito del 6.° Caso Morale, scrivemmo che quando un Vescovo, avvalendosi della espressa facoltà ricevuta dalla S. Penitenzieria nella consueta pagella, abbia dispensato dall'impedimento occulto di affinità, è tenuto poi di ricorrere alla S. Sede per la conferma della dispensa. Fummo indotti a questa opinione dalla allegata risposta della S. Penitenzieria del dì 4 giugno 1886, la quale mentre indicava la pagella al capoverso *Item* del num. XI, nel caso particolare, in cui il Vescovo avea dispensato, concedeva la licenza di convalidare il matrimonio. Giudicammo da ciò che le parole un pò equivoche del detto capoverso *usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio* si dovessero interpretare nel senso di assoluto bisogno della dispensa diretta della Santa Sede.

Or avendo con più di accuratezza esaminato questo punto, ci siamo convinti di non esserci apposti. E però ritrattando quella opinione, assolutamente diciamo che non v'ha per nulla bisogno di convalidazione apostolica della dispensa, data colla espressa facoltà della S. Penitenzieria.

Lo si prova: 1.° Da ciò che i Dottori insegnano per la dispensa con facoltà interpretativa: giacchè se in tal caso *non oportet postea dispensationem impetrare*, come parla il d'Annibale, o tutto al più è bene che si chieda *ad maiorem securitatem* come scrive S. Alfonso, molto meno v'ha necessità di chiederla quando la dispensa fu data per facoltà espressa.

2.° Dalle manifeste parole della pagella. In essa si dà facoltà « dispensandi super dicto occulto impedimento.... quando tamen omnia parata sint ad nuptias, nec matrimonium, usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio, absque periculo gravis scandali differri queat ». La facoltà di dispensare è qui certa, e la si concede espressamente dalla S. Sede. Quando adunque si dispensa per espressa facoltà Apostolica, la dispensa varrà senza dubbio.

3.° Dal seguente dilemma: O la dispensa data dal Vescovo fu valida, ovvero fu invalida. Se fu valida, non v'ha bisogno di convalidazione (nè anco *ad moirem securitatem* perchè la facoltà venne da Roma). Se fu invalida, il matrimonio non potea celebrarsi.

Ma non v'è la ingiunzione *usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio?* Queste parole, interpretate nel senzo ovvio, non suonano ingiunzione, ma condizione per la dispensa. Il senso è questo: Allora so-

lamente il Vescovo può dispensare, quando non solo tutto è preparato pel matrimonio, ma non vi sia tempo di ricorrere a Roma senza pericolo di scandali.

E come spiegar la risposta della S. Penitenzieria? Non discende da questa l'obbligo della convalidazione?

Si noti che quel Vescovo espose di aver dispensato dall'impedimento avvalendosi della facoltà interpretativa, non già della espressa; giacchè citò S. Alfonso che parla appunto della prima. Or la S. P. al quesito se v'ha bisogno di convalidazione Apost. non dà risposta diretta, ma ricorda la facoltà del num. XI della pagella; e con ciò indica chiaramente che, avendo già il Vescovo questa facoltà diretta, è ozioso il richiedere le condizioni della interpretativa. Venendo poi a parlare del caso esposto, giacchè il Vescovo si era avvalso della facoltà interpretativa, non ricordandosi che avea la diretta, risponde che, *attentis omnibus* (le opinioni cioè dei Teologi che richiedono, almeno *ad majorem securitatem*, la convalidazione), concede al Vescovo la facoltà di convalidare il matrimonio.

Dalla esposizione delle predette cose chiaramente adunque si raccoglie che se, giusta taluni DD. per la facoltà interpretativa fa mestieri della convalidazione Apost., almeno *ad majorem securitatem*, per la facoltà espressa nella pagella della S. P. non v'ha bisogno per nulla di tale convalidazione.

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

(Contin.—V. pag. 164-166 di q. P.)

29. *Se cessi la facoltà consuetudinaria che hanno i Vescovi sulla dispensa dall' impedimento* ad petendum debitum, *quando l'hanno espressa dalla S. Sede.*

D. Nella solita pagella della S. Penit. che hanno i Vescovi, v'ha fra le altre questa facoltà: « 10. Dispensandi cum incestuoso vel incestuosa ad petendum debitum coniugale, cuius jus amisit ex superveniente occulta affinitate per copulam carnalem habitam cum consanguinea vel consanguineo, sive in primo, sive in primo et secundo, sive in secundo gradu suae uxoris, seu respective mariti, remota occasione peccandi: et iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione sacramentali quolibet mense per tempus arbitrio dispensantis statuendum».— Può, ciò non ostante, il Vescovo avvalersi della facoltà che per consuetudine gli riconoscono i Teologi circa la dispensa *ad petendum debitum*, la quale non va soggetta alle condizioni imposte dalla S. Penitenzieria, soprattutto all'ultima?

R. È verissimo che i TT. attribuiscono ai Vescovi siffatta facoltà, acquistata per consuetudine. Si ascolti il Porpora (Th. Mor. Tr. XXI, n. 565): « Potest Episcopus in impedimentis dispensare matrimonio supervenientibus ob affinitatem, votum simplex castitatis, et cognationem spiritualem, ad debitum petendum, quidquid aliqui dicant: quoniam etiam dato quod Episcopus id non valeat ex dispositione iuris, potest tamen vigore consuetudinis et communis praxis, secundum quam omnes Episcopi ita dispensant, scientibus Papis et non reclamantibus ». Così pure insegnano la maggior parte dei TT.

Or questa facoltà è stata rivocata colla nuova concessione? A noi sembra che no; giacchè nessuna clausola derogatoria porta seco la detta nuova concessione.

Nè vale il dire con lo Zitelli (De Disp. Matr. P. II, p. 48) che « quasi ordinariae potestati locus non est quando habetur expresse delegata ». Imperocchè questi parla della facoltà interpretativa, non della consuetudinaria. V'ha gran differenza fra questa e quella.

La facoltà interpretativa (che si riduce all'epicheja) consiste nell'interpretar con benignità la mente del legislatore in alcune gravi e non ordinarie circostanze. Perciò non ha luogo la interpretazione quando il legislatore medesimo manifesta in quelle circostanze la sua mente (1).

Non così la facoltà consuetudinaria. La consuetudine, secondo il diritto, quando sia corredata delle debite condizioni, ha vera forza di legge; e non si distrugge, se non dietro una nuova legge che l'abolisca. Or non essendosi emanata nessuna legge che richiami le facoltà consuetudinarie dei Vescovi, queste non dovranno considerarsi cessate perciò solo che ne abbiano avuta espressa concessione dal legislatore. Dovranno, è vero, attenersi sempre a questa ultima. Quando però ci siano delle giuste e gravi ragioni, potranno, crediamo noi, far uso ancora della prima.

---

(1) Che la facoltà nei Vescovi di dispensare da taluni impedimenti prima e dopo il matrimonio non sia consuetudinaria, ma solo interpretativa, si desume da ciò che il primo ad escogitarla fu il Sanchez *De Matr. Lib. II Disp. 40 n. 7*, siccome insegna Bened. XIV *De Syn. Dioec. Lib. IX, Cap. II, n. 2* colle parole: « Hanc facultatem, nullius praecedentis Doctoris patrocinio fretum, se omnium primum Episcopis vindicasse gloriatur Sanchez, sed eum postea (alii) sequuti sunt ». Or il Sanchez l'attribuì ai Vescovi solo come un' epicheja, interpretando, cioè, con benignità la mente del Rom. Pontefice.

30. *Circa il diritto di associare il defunto al camposanto, quando se ne sieno celebrati i funerali dall'intero Capitolo Cattedrale.*

D. Quando l'intero Capitolo Cattedrale che ha l'abituale cura delle anime, celebrò i funerali, a chi compete il diritto di associare il cadavero sino al cimitero, all'anziano del Capitolo che indossò la stola, ovvero al parroco del defunto?

R. Quando all'esequie interviene il Capitolo di Cattedrale o di Collegiata, il luogo più degno non è del parroco, ma della prima dignità o del canonico anziano (S. R. C. *in Thelesina* 16 febr. 1630; *in Aesina* 24 ian. 1671; *in Lucerina* 13 iun. 1671; *in Balneoregien.* 11 apr. 1840). Ciò però ha luogo per una eccezione della regola generale, per rispetto, cioè, alla nobiltà del corpo capitolare.

Quando all'associazione funebre non interviene il capitolo, vige sempre la regola generale che attribuisce al parroco, qual suo diritto inconcusso, il compiere i funerali e qualsivoglia associazione. E però la S. C. dei Riti *in Vicentina* 17 iul. 1640 definì che « canonici cathedralis si in funeribus incedunt uti singuli, et sine Cruce capituli, non ut supra parochum praecedunt ».

Da ciò si raccoglie che se sino al cimitero il cadavero è associato dal capitolo, precede il capo del capitolo; se non interviene il capitolo, il diritto dell'associamento è solo del parroco.

31. *Circa la terza orazione* ad libitum *segnata nel Messale.*

D. Quando il Messale segna la 3ª orazione *ad libitum* può dirsi qualsivoglia orazione? può tralasciarsi?

R. Rispondiamo alla prima parte del dubbio. L'orazione *ad libitum* è quella che si prescrive in terzo luogo dall'ottava di Pentecoste fino all'Avvento, e dalla Purificazione fino alla Quaresima. Può dirsi qualsivoglia orazione si trovi nel Messale, non solo fra quelle che sono in fine dette *ad libitum*, ma fra quelle ancora di qualunque Santo o mistero, purchè se ne possa fare la messa votiva. La ragione si è che siffatta orazione sta in luogo di una commemorazione votiva; e però non corre qualora è vietata la messa di tal natura. E poichè non si permettono messe votive delle domeniche, delle ferie, dei beati ecc., le orazioni di queste messe non si possono recitare *ad libitum* (S. R. C. 2 sept. 1741 ad 6; 4 mar. 1866 *Dubior.* ad 1). Quando però occorressero le parole *annua* e *hodie*, dovrebbero tralasciarsi; le altre *natalitia* o *festivitas* o *solemnitas* dovrebbero mutarsi in *commemoratio* o *memoria*.

Circa la orazione *pro defunctis*, può dirsi *ad libitum*, ma solo in penultimo luogo (S. R. C. 2 dec. 1648 ad 6); quando cioè segue una colletta ordinata dal Vescovo.

Un'altra osservazione vuol farsi intorno l'orazione pro *seipso sacerdote*. Questa è molto conveniente nelle messe lette; disconviene però nella conventuale e principale, ovvero quando si celebra innanzi ad un prelato o ad un principe, a cagione della riverenza che loro si deve; e in questo caso potrà più convenientemente dirsi l'orazione propria dei detti personaggi o almeno un'altra comune secondo i tempi e le necessità. Così il Gavanto ed altri molti col De Herdt (*S. Liturg. Prax.* T. I, n. 83). È opinione questa dei Rubricisti, non precetto o di Rubrica o della S. C. dei R.

Ma la si può tralasciare? — È di precetto e dovrà sempre dirsi, purchè non occorra qualche speciale commemorazione (S. R. C. 16 febbr. 1856 ad 2). Nè la si può sostituire con qualche colletta ordinata dal Vescovo o colla orazione del Santissimo esposto (17 aug. 1709 ad 3; 2 sept. 1741 ad 6), le quali dovranno recitarsi dopo quella *ad libitum*.

32. *Se le messe funerarie annuali per tutt'i sacerdoti defunti, o per tutt'i genitori dei sacerdoti viventi, possano considerarsi come anniversarii.*

D. In B. è costume che i funerali che si celebrano ogni anno per tutt'i sacerdoti defunti, o per tutt' i genitori dei sacerdoti viventi si considerano come anniversarii, da potersi celebrare nel giorno solito, non ostante che sia di rito doppio. È ciò permesso?

R. È vietato rigorosamente dalla S. C. de' Riti, non ostante qualsivoglia pratica o consuetudine. Ecco alquanti decreti:

« Anniversaria quæ celebrantur a Capitulis, collegiis, confraternitatibus etc. pro omnibus in genere canonicis, confratribus etc. defunctis, possuntne celebrari, si in illis diebus occurrat officium duplex? — Resp. Negative, iuxta decreta, praesertim in Corduben. diei 5 decembris 1733 » (12 nov. *Marsorum* ad 55).

« Quando officium solemne, seu anniversarium pro animabus omnium defunctorum confratrum alicuius congregationis fit in festo duplici maiori, poterit ne cantari missa *de requie*, praesertim ubi non adest antiqua praxis et consuetudo? — Resp.: In duplicibus non licere missam *de requie*, nec cum cantu celebrare absque Apostolico indulto huius S. Sedis » (7 sept. 1850 *in Asturicen.* ad 5).

« In provincia Castellae Scholarum Piarum ex praescripto regulae die tertia novembris decantatur solemniter integrum officium defunctorum pro omnibus religiosis Ordinis, qua etiam die pro ipsis religiosis defunctis missae omnes applicari debent... Utrum possint missae celebrari de requie, non obstante quod recitatur officium du-

plex? — Resp.: Negative in omnibus » (26 mar. 1859 *in Congr. Scholar. Piar.* ad 3).

Donde si raccoglie che siffatte commemorazioni, impropriamente dette anniversarii, non si possono celebrare senza indulto Apostolico nei giorni di rito doppio; ma debbono trasferirsi in un giorno di rito semidoppio (1).

SULLE OPERE PIE D'ITALIA

Suggerimenti legali del Congresso di Vicenza.

Crediamo utile assai riportare quì le decisioni di massima adottate dal Congresso cattolico di Vicenza circa l'ultima legge sulle Opere pie. Invitiamo i parroci, i rettori di chiese e di confraternite a leggerle con attenzione e profittarne.

I. Che l'Ordinario diocesano, nonostante il concentramento, raggruppamento e revisione degli Statuti degli Enti già da lui amministrati, conserva integro il diritto di designare, giusta le tavole di fondazione, le persone chiamate a fruire di una determinata beneficenza, potendo tale diritto coesistere con qualsiasi trasformazione.

II. Che l'Ordinario diocesano, facendosi pur luogo a taluna delle trasformazioni sopra indicate, conserva ugualmente il diritto di assegnare cui creda piazze o borse di studio a carico di privati o di Corpi morali.

III. Che gli oneri pii anche di beneficenza, incombenti ad Enti pii ed ecclesiastici conservati (quali le Fabbricerie, i Vescovadi, i Seminarii, i Beneficii) non sono compresi nelle disposizioni della nuova Legge, la quale vuole solo applicarsi agli Enti morali autonomi, non mai ai semplici oneri, antitesi di qualunque autonomia giuridica ed economica.

IV. Che i Beni od almeno le rendite dei Beni delle Confraternite, posseduti in oggi dalle Fabbricerie, sono e debbono rimanere, a rigore di diritto, sia ecclesiastico che civile, di esclusiva appartenenza delle rispettive Opere parrocchiali, tanto negli ex Ducati parmensi, quanto nelle altre regioni d'Italia ove venne promulgato e vige il decreto 30 ottobre 1809.

V. Che ove tale Decreto non venne promulgato, le Opere parrocchiali, per ottenere l'applicazione delle rendite dei Beni delle Confraternite, non possono valersi che delle disposizioni del 4° alinea dell'art. 91 della Legge 17 luglio 1890 per ciò che riguarda l'erogazione di dette rendite a quegli scopi di culto cui debbono provvedere le Fabbricerie.

VI. Che le Opere parrocchiali, sia per la natura ed origine dei loro beni, sia per lo scopo in che questi debbono essere erogati, sia per effetto dei Decreti 30 dicembre 1809 e 22 giugno 1813, ed in applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico 1866-67 e 1870, Allegato P, nonchè dell'art. 91 della nuova legge 17 luglio 1890, vogliono annoverarsi fra gli Enti ecclesiastici. Dal che deriva che tutti indistintamente i legati e lasciti di culto, ad esse Opere parocchiali comecchessia incombenti, non possono essere per qualsiasi titolo nè appresi nè modificati.

L'egregio avv. F. Parlati di Napoli fu poi relatore di altre conclusioni intorno a « nuove risoluzioni » per le Opere di carità.

I. Ritenuto che si debba impedire che vengano soppresse e trasformate le Opere pie dotali; che si debba procedere alla riforma degli statuti delle Istituzioni dotali, in modo da ridurre il minimo dei legati; che non sia utile di suggerire un minimo fisso, ma sia più prudente criterio l'attenersi secondo le condizioni locali:

La Sottosezione fa voto che, ove manchi l'azione degli amministratori od anche in loro concorso, sia spinto ciascun cittadino interessato, e specialmente i molto Rev.di Parrochi, a valersi del diritto conceduto dall'art. 81 della legge, per impedire così i concentramenti, come le trasformazioni degli Enti dotali.

II. Si ritiene utile e saggio consiglio che gli amministratori delle Opere pie procurino di prevenire i provvedimenti governativi di trasformazione e di concentramento, proponendo essi opportunamente, e sempre previo accordo coll'Autorità ecclesiastica diocesana, quelle modificazioni o raggruppamenti che possano tornare meno dannosi ai fini dell'Opera pia da essi rappresentata.

III. Viene adottato dalla Sottosezione di notificare alla Curie ecclesiastiche d'Italia le decisioni di massima e le proposte sanzionate dal Congresso, onde si possa applicarle e tradurle in atto a seconda delle circostanze.

IV. Essendo cessato il Bollettino delle Opere pie per la morte del suo direttore avv. Mezzetti, fa voto che il *Consultore Giuridico*, diretto dal cav. G. M. Grassi, diventi l'organo ufficiale delle Opere pie per la pubblicazione delle decisioni che si riferiscono alle Istituzioni di pubblica beneficenza e che ogni Comitato vi si associ.

(1) La messa delle dette commemorazioni, se è *pro omnibus Episcopis*, deve celebrarsi *ut in die commem. omnium fidelium defunctor.*— Se è pro omnibus sacerdotibus, ovvero *pro eorum parentibus* etc., deve celebrarsi *ut in anniversario* (S. R. C. 5 mar. 1870 *in Olomucen.*)

V. La Sottosezione, conoscendo pure di entrare in campo non suo, non può far a meno di richiamare l'attenzione di tutti i cattolici sul dovere di accorrere alle urne amministrative, per conseguire Consigli comunali e provinciali informati a sani principii, da cui escano buone congregazioni di Carità e pareri favorevoli alle Opere pie.

VI. La Sottosezione ritiene opportuno: che le Confraternite si difendano dalla trasformazione, dimostrando, ove si possa, che le spese pel culto rispondono ad un bisogno attuale della popolazione del luogo; che per le Confraternite, le quali, oltre agli scopi di culto, abbiano pure degli scopi di mutuo soccorso tra confratelli, le medesime si difendano dalla trasformazione, facendo valere tali scopi di mutuo soccorso, sia come un diritto riconosciuto dalle leggi, sia come rispondenti ad un bisogno attuale della popolazione, perchè i beni che sono addetti a tal fine sieno sottratti agli effetti della legge 17 luglio 1890; che le confraternite finalmente le quali non abbiano attualmente che il solo fine di culto aggiungano in ogni caso nei loro statuti il fine di mutuo soccorso tra i confratelli, da esercitarsi col mezzo di volontarie contribuzioni dei fratelli stessi, e ciò allo scopo di mantenere la vitalità di tali Istituti pii e rafforzarli anzi, mantenendo sempre la loro indole di istituzioni religiose, col fine principale del culto e dell'esercizio delle opere di religione.

VII. La Sottosezione, richiamando le deliberazioni del Congresso di Lodi ed in omaggio alle raccomandazioni espresse dal Pontefice, fa voto che si costituiscano, dove non vi siano ancora, Comitati per la difesa delle Opere pie, specialmente presso le Sedi metropolite.

CRONACA RELIGIOSA
(31 Dicembre 1891)

Concistoro segreto del 14 Dicembre—La Santità di N. S. Leone XIII la mattina del dì 14 Dicembre 1891 nel Palazzo Apostolico Vaticano ha tenuto il Concistoro segreto, nel quale, premessa un' Allocuzione, si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa.

Dell'Ordine de'Preti.

Monsignor Luigi Ruffo Scilla, di Napoli, Arcivescovo Titolare di Petra, Maggiordomo di *Sua Santità*, nato in Palermo il 6 aprile 1840.

Monsignor Luigi Sepiacci, dei Romitani di S. Agostino, Vescovo titolare di Callinico, Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, nato in Castiglion del Lago, arcidiocesi di Perugia, il 12 settembre 1835.

Quindi *Sua Santità* ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Farsaglia, per Monsignor Nicola Contieri, Arcivescovo dimissionario di Gaeta, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sardi, per Monsignor Salvatore Palmieri, Arcivescovo rinunziatario di Rossano, Direttore Generale dei Missionarii del Prezioso Sangue.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nisibi, per Monsignor Giuseppe Giusti, Vescovo rinunziatario di Arezzo, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Torino, per Monsignor David Riccardi, promosso dalla Sede Cattedrale di Novara, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Mohilow, in Russia, per Monsignor Simone Martino Kozlowski, promosso dalle Sedi Cattedrali unite di Luceoria e Zytomeritz.

Chiesa Metropolitana di Gaeta, per Monsignor Francesco Niola, promosso dalla Sede Cattedale di Lacedonia, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Rossano, pel R. D. Donato Dell' Olio di Bisceglie, dottore in sacra teologia, in patria Direttore Spirituale delle Figlie di Maria, Rettore e professore di filosofia e teologia nel seminario, e Canonico Teologo della Cattedrale.

Chiese Metropolitane unite di Gnesna e Posnania, per Mons. Floriano Stablewsky Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, archidiocesano di Posnania, dottore in sacra teologia.

Chiesa titolare Vescovile di Amata, per Mons. Gherardo Araldi, Vescovo rinunziatario di Carpi, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Arezzo, per Monsignor Donnino Donnini, traslato dalla sede di Montalciano, che ritiene in ammistrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Veroli, pel R. D. Paolo Fioravanti, diocesano di Nepi, ivi Esaminatore pro-Sinodale e Convisitatore, Rettore del Seminario e Canonico Arciprete in quella Basilica Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Lucera pel R. D. Carmine Ciotola, di Napoli, ivi Direttore Spirituale del Regio Albergo dei poveri e del Conservatorio di S. Anna, e Revisore perpetuo del Clero archidiocesano.

Chiesa Cattedrale di Vigevano, per Mons. Giacomo Merizzi, Protonotario Apostolico, *ad instar participantium*, diocesano di Como, dottore in diritto Canonico, Esaminatore pro-Sinodale e Canonico Teologo della Cattedrale di Como.

Chiesa Cattedrale di Carpi, pel R. D. Andrea Righetti, diocesano di Borgo S. Donnino, ed ivi Canonico Teologo della Cattedrale, Esaminatore e Giudice Sinodale, Missionario Apostolico, Socio Attivo-Ordinario dell'Accademia filosofica di S. Tommaso d'Aquino in Parma.

Chiesa Cattedrale di Colle, pel R. D. Alessandro Toti, di Siena, dottore in sacra teologia ed in diritto canonico, in patria Esaminatore pro-Sinodale e Parroco di S. Pietro in Banchi.

Chiesa Cattedrale di Guastalla, pel R. D. Pietro Respighi, di Bologna, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Arciprete Parroco dei SS. Gervasio e Protasio in Pieve di Budrio nell' archidiocesi di Bologna.

Chiesa titolare Vescovile di Cesaropoli, per Mons. Stefano Porro, Cameriere Segreto Sopranumerario di *Sua Santità*, di Andria, ivi Canonico Priore della Cattedrale, deputato Ausiliare di Mons. Federico Galdi, Vescovo di Andria.

Congresso Eucaristico a Napoli—Il Congresso Eucaristico tenutosi in Napoli dal 19 al 22 Novembre fu un vero trionfo di Gesù in Sacramento! Circa cinquanta fra Arcivescovi e Vescovi, oltre a gran numero di Prelati, e al fiore del laicato cattolico, facevano corona a tre Eminentissimi Cardinali, Sanfelice, Capecelatro, e di Rende. Quasi tutti i Cardinali e Vescovi d'Italia o si fecero rappresentare o aderirono. Anche altri personaggi e altre pie opere dell'estero mandarono adesioni. Mentre nella Chiesa dei Santi Apostoli, convertita in aula magnifica, discutevasi dell'onore e del culto dovuto a Gesù in Sacramento, nel Duomo il Santissimo, esposto alla venerazione dei fedeli, riceveva omaggio da una moltitudine grandissima di fedeli.

L'Emo Sanfelice presedette al Congresso, e lo aprì con una breve allocuzione ridondante di soavi affetti, che fu seguita da un telegramma al S. Padre e da splendidi discorsi del Can. Prisco e di Mons. Cosenza. Nelle due seguenti adunanze parlarono eloquentemente gli Ec.mi Mons. Sallua e Mons. De Vivo, il Rmo P. Ricci, i Revv. Sacerdoti Attanasio, Vento, Palladino, l' Avv. Parlati, il Comm. Paganuzzi, il Comm. Lolli, il Marchese di Sangineto, e finalmente di nuovo l'Emo Sanfelice, e con uno stupendo discorso di chiusa l'Emo Capecelatro. I discorsi furono fragorosamente applauditi.

I Voti fatti ed approvati riguardano i riti, le indulgenze, il Culto del Santissimo, la Comunione frequente, la prima Comunione, la visita, le Chiese, i Sacri ministri, il Sommo Pontefice, le vocazioni ecclesiastiche, le associazioni eucaristiche, la difesa giuridica del culto al SS. Sacramento. Fu applaudissima un' ultima proposta dell'Emo Sanfelice, di Celebrare la messa ogni sabato pel Sommo Pontefice in apparecchio del suo Giubileo Episcopale. Moltissimi Sacerdoti aderirono, e aderiscono.

Nel Duomo le Comunioni generali superarono ogni espettazione: le orazioni sacre di valentissimi oratori, le messe, i Pontificali bassi e solenni, le funzioni devotissime destarono commozione, entusiasmo. Soprattutto l'ultima processione, alla quale i Prelati convenuti prendevano parte in mezzo ad una folla compattissima, fu spettacolo stupendo di fede e di pietà. Chiuse il Congresso la ricca mostra di arredi sacri fatta per cura dell'opera dei tabernacoli, i quali arredi furono distribuiti ai Vescovi intervenuti per le Chiese povere delle loro Diocesi.—Il S. Padre, compiaciuto dell'esito splendidissimo del Congresso, mandò un magnico Breve di congratulazione all' Emo Cardinale Sanfelice.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il ministro dei culti in Prussia ha autorizzate le Suore della Carità cristiana in Paderbona ad aprire una scuola superiore per le ragazze.

— Tutto l' Episcopato francese ha fatto un indirizzo al S. Padre, deplorando i fatti dello scorso Ottobre. Il Sommo Pontefice ha indirizzata una lettera al Card. Arciv. di Reims, nella quale ringrazia l'Episcopato della francia per l'Opera dei pellegrinaggi devoti che han confortato l'addolorato suo cuore.

— L'Arcivescovo di Aix, per la lettera energica mandata al ministro Falliéres, fu condannato a tremila franchi di multa. Ha ricevuto congratulazioni da tutta la francia: la muita e le spese del processo si son pagate con sottoscrizioni, che raggiunsero la cifra di 5229 franchi, versate da ogni classe di persone, non ostante gl'incagli posti dal Governo.

— Per voto fatto dall'Assemblea di Lilla si è formato un Comitato internazionale in Francia allo scopo di procurare l'indipendenza della S. Sede.

— Il sottotenente De Bange ha rinunziato alla carriera militare, ed è entrato nel Noviziato dei Gesuiti a Cantorbery nell'Inghilterra.

— A Victoria nell'Australia il Governo inglese ha proibito le Opere immoralissime dello Zola, minacciando di bruciarle, qualora non fossero mandate indietro.

— In Cina continuano i massacri per opera delle sette. Nella Mongolia Orientale in una ribellione sono stati trucidati missionarii, Suore, e anche bambini nella maniera più atroce, in numero di circa 500. Le truppe imperiali hanno procurato di domare i ribelli con varia fortuna.

— Sono morti: in Italia Mons. Giuseppe Morteo, Vescovo, di Massa Marittima. Nelle Indie Mons. Michelangelo Jacopi, Arciv. di Agra.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Circa il diritto dell'appello e della espulsione da un istituto religioso.

Quebecen. seu Congr. Oblator. Mariae Immaculatae Super appellatione et validitate decreti.—13 Mar. 1891—Un tal Carlo Alfredo P., sacerdote professo della Congr. degli Oblati di Maria Immacolata, in Dioc. di Ottawa nel Canadà, fu mandato da' superiori nella borgata detta *N. D. du Desert*, per fondarvi una piccola missione. Egli però, più che a fondare una missione spirituale, si diè tutto a fare acquisti di beni temporali. Fe' compre e vendite di poderi; intentò liti contro parecchi presso i tribunali; attaccò brighe pur col Governo: il che levò gran rumore per mezzo dei giornali, e produsse grave scandalo ai fedeli.

I superiori dell'istituto non doveano tollerare tal disordine; onde il p. Provinciale fe' precetto al P. di lasciare quel luogo, e recarsi negli Stati Uniti. Il P. si rivolse al P. Generale contro l'ordine del Provinciale. Ma n' ebbe in risposta il dì 10 aprile 1888 che, o si partisse dalla Congregazione alla quale era di disdoro, o ubbidisse al superiore imponendo silenzio ai giornali che lo difendevano.

Riputatosi gravato il P. da tal risposta, mosse istanze alla S. C. de Propaganda fide, la quale *re mature perpensa*, rigettò il ricorso, e gl'impose di ubbidire.

Dopo questo rescritto, tornato inutile ogni tentativo di resipiscenza, finalmente il P. persistendo nella sua pervicacia, fu colla forza discacciato dall'istituto.—Egli però non si diè per vinto; ma rivolgendosi alla S. C. de'VV. e RR., chiese che venisse accolto l' implorato appello, e giudicato dietro un regolare processo.

La S. C. chiesto all' E.mo Arciv. di Quebec informazione e voto, come pure al Provinciale dell' istituto, e udito il suffragio del giudice relatore, il dì 13 marzo 1891 tolse a discutere i dubbii:

I. An sit locus appellationi in casu? — Et quatenus affirmative;

II. An sustineatur decretum expulsionis, editum a Definitorio Generali contra p. P. in casu?

E risolse:

Ad I. Providebitur in secundo.

Ad II. Affirmative et amplius, et ad mentem. Mens est: scribatur Emo Card. Archiepiscopo Quebecen. qui prohibeat quominus P. Paradis societatem S. Ioannis Baptistae vel aliam instituat, et de hoc Episcopos suae Provinciae instructos reddat.

Si può raccogliere:

a) Quante volte uno credasi gravato dalla sentenza di un giudice inferiore, ha diritto di muoverne appello al superiore, essendo l'appello istituito alla difesa ed al presidio della innocenza (Cap. *Omnis oppressus* et seq., caus. 2. q. 6; cap. *Pastoralis*, 53, *de appellat.*; Cap. *Cum speciali*, 61, §. *Porro* et Cap. *Suggestum* 15 *de appell.*).

b) Il diritto dell'appello viene dal diritto naturale, che compete a qualsivoglia persona, quand' anche questi abbia promesso con giuramento di eseguire la prima sentenza (Cap. *Cum inter;* Cap. *Dilecti* 8; Cap. *Significaverunt*, 11, *de Exceptionibus*).

c) Nondimeno, trattandosi di cose notorie, non è necessario di osservare lo stretto ordine del dritto: « In notoriis ordo iuris non servatur » (Farinac. qu. 21, n. 60; Reiffenstuel tom. V, p. 24, n. 253).

d) Allora l'appello non dovrà respingersi, quando dagli atti apparisce *evidentemente* il gravame (Decr. *Appellationibus* diei 16. oct. 1600 in Collect. Card. Bizzarri, et Const. Bened. XIV *Ad militantis* 30 mar. 1742).

e) E quando non si chieda come mezzo a delinquere ed in dispregio dei superiori (Bened. XIV Const. *Ad coercenda* 1. oct. 1753).

f) La S. C. de' VV. e RR. con decreto del dì 5. genn. 1866 stabilì: « Liberum erit Superiori Generali socios ab instituto dimittere, quoties iustae causae intercedant, et accedat consensus assistentium generalium ».

g) Le Costituzioni debitamente approvate autorizzano i superiori di qualsivoglia istituto religioso ad espellere gl'incorreggibili.

II.

Sul diritto del Vescovo di sottrarre un qualche istituto dalla giurisdizione parrocchiale.

Parmen. Exemptionis.—13 Mar. 1891. — In quel di *Berceto* (Dioc. di Parma) trovasi *ab antiquo* una casa ad uso di cenobio, insieme all'annesso pubblico oratorio col titolo della *B. V. delle Grazie*. Mons. Loschi Vesc. di Parma, con decreto del dì 22 maggio 1840, sottrasse il detto oratorio dalla giurisdizione parrocchiale, e lo soggettò a sè. Due anni appresso, con debita facoltà, vi fondò un seminario, il cui rettore costituì superiore della chiesa, indipendente dal parroco e dalla vicina Collegiata.

Il successore di lui, Mons. Neuschel, prima con alcune concessioni, poi con altre, richiamando il decreto del predecessore, restituì alla giurisdizione del parroco di Berceto l'oratorio ed il seminario.

Così giacevano le cose, quando, vacata quella parrocchia, con decreto del dì 25 agosto 1880, Mons. Villa allora Vescovo di Parma, diè novella vita alle disposizioni di Mons. Loschi, attribuendo al rettore del seminario non solo la giurisdizione sulla chiesa, ma tutti i diritti parrocchiali sulle persone del seminario, e permettendo che gli alunni interni ed esterni assistessero alle funzioni della chiesa parrocchiale dietro invito del parroco, senza pregiudizio della disciplina e colla venia del rettore.

Contro questo decreto, il dì 15 marzo 1882, ricorse alla S. C. il sac. Orsi parroco di Berceto. Mentre però discutevasi il ricorso, avvenne la morte di Mons. Villa, ed il giudizio rimase sospeso. Ma assunto al Vescovado di Parma l'attuale Mons. Miotti, questi fe' novelle istanze alla S. C. che, per cessare litigii e contese molestissime in quel luogo, decretasse il totale smembramento del seminario e dell' annessa chiesa di *S. M. degli Angeli* dalla giuridizione parrocchiale di Berceto.

La S. C. trattò la causa col dubbio *An et quomodo locus sit dismembrationi oratorii et adnexi seminarii a territorio paroeciae loci* Berceto *in casu*.

E il dì 13 marzo 1891 rispose: *Reformato dubio ut sequitur :—An et quomodo sustineantur decreta* 28 *augusti* 1880 *et* 18 *aprilis* 1881.—Resp: *Affirmative et amplius.*

E giustamente; imperocchè:

a) Il Ferraris insegna (v. *Dismembratio n.* 1): « Dismembratio est quaedam species alienationis »—E la S. Rota (Par. 7 recent. decis. 68 n. 1; par 10 decis. 90 n. 8. et 9): « Et sic u sustineatur (dismembratio), requiritu necessitas causae et evidens ecclesia utilitas ».

b) Nel caso eravi la necessità e la e vidente utilità della chiesa. Lo smembramento era necessario alla tranquillit di quei fedeli, alla pace del clero, all retta amministrazione, all'incremento alla prosperità del seminario.

c) Siffatti smembramenti non sono ra ri in Italia, dove non pochi seminari (specie quello di Venezia) sono sottratt dalla giurisdizione parrocchiale.

III.

Se il diritto alla esazione dei censi decorra dal principio dell'anno naturale (dal gennaio) ovvero dal mese seguente a quello della scadenza.

Super petitione fructuum—Il Vesco vo C. governò la Diocesi di N. fino a dì 10 luglio 1889, e poi fu trasferito a altra sede. Fino al detto giorno spettavano a lui tutte le prestazioni dovute quella mensa, le quali consistevano i rendita inscritta sul G. L. ed in cano ni e censi, scadibili ad agosto. — Pot far suo il primo semestre del G. L. maturato a luglio. La esazione però dei canoni e dei censi gli fu contestata dal suc cessore, per la ragione che, dovendose ne dedurre le tasse ed altre passivit di quell'anno 1889, nulla rimaneva d restituire.

Il Vescovo C. nondimeno faceva os

servare che i canoni ed i censi scaduti ad agosto 1889 rappresentavano l'annata da agosto 1888 ad agosto 1889; non già da gennaio a dicembre 1889; e però a lui si doveano libere da tasse (già da lui pagate) le prestazioni corrispondenti ai quattro ultimi mesi del 1888, ed al primo semestre del 1889, gravato quest'ultimo della sola metà delle tasse dovute per quell'anno.

La quistione adunque versava in decidere se il diritto alla esazione dei censi decorra dal principio dell'anno naturale (dal gennaio), ovvero dal mese seguente a quello della scadenza.

La controversia, portata al giudizio della S. C., venne discussa col seguente dubbio:

An Episcopo C. ius tantum competat percipiendi fructus censuum et canonum mensae N. primo semestri anno 1889 et aliis decem diebus respondentes; vel etiam censuum et canonum fructus quatuor postremos menses anni 1888 respicientes in casu?

Ed il dì 20 marzo 1891 fu decisa: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

Si raccolga:

a) La s. m. di S. Pio V nella Cost. *Cum onus* del 16 Febbr. 1569 circa il pagamento dei censi § 3 proibì « solutiones, quas vulgo anticipatas appellant, ieri aut in pactum deductas ».

b) Di quì viene che il diritto ai censi ed ai canoni per ordinario decorre non al principio dell'anno naturale, ma dal mese seguente a quello della scadenza.

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Istruzione a' Vescovi orientali sul modo di provare lo stato di libertà prima del matrimonio.

Ut sua Christifidelium nuptiis stet utilitas, utque in iis contrahendis nullitas vitetur, Suprema Congregatio Eminentissimorum Patrum una mecum Generalium Inquisitorum, auctorante SSmo D. N. Leone XIII, sequentem Instructionem exarandam et cum Episcopis Orientalibus communicandam mandavit, quae inter difficultates, quibus undique premuntur, magno illis usui et adjumento foret ad probandam status libertatem eorum, qui matrimonio jungi desiderant.

1. Status libertas triplici via detegi et juridice probari potest: 1.° publicationibus in ecclesia faciendis; 2.° documentis; 3.° examine testium.

2. Publicationes faciendae sunt in loco domicilii, vel quasi-domicilii. Expedit etiam, ut fiant in loco originis, si contrahentes ibidem morati fuerint post adeptam aetatem ad matrimonium contrahendum idoneam; atque insuper in locis ubi saltem per decem menses commorati fuerint, nisi jam a pluribus annis domicilium fixerint in loco, ubi matrimonium contrahendum est.

3. Testium examini, si in civitate episcopali fiat, praesit Vicarius generalis; si in aliis locis Diœcesis, parochus. Interrogationes vero et responsiones scripto diligenter mandentur, praemisso singulorum testium juramento de veritate dicenda.

4. Ad testimonium ferendum in hac materia etiam feminae possunt admitti; et recipiuntur magis consanguinei, nempe parentes, fratres, sorores etc., quam externi, quia praesumuntur melius informati; et cives magis quam exteri.

5. Fides, aliaque documenta quæ a partibus vel de partibus producuntur, munita sint sigillo non parochi tantum, sed unde manarunt. Semper autem attente providendum erit, ut fides, seu testimonia bene et concludenter identificent personas de quibus agitur.

6. Si post probatam status libertatem duo, aut tres menses transierint, quin matrimonium fuerit celebratum, regulariter novus processus pro hoc temporis spatio fieri deberet; at pro casuum varietate res relinquitur prudenti arbitrio Ordinariorum.

7. Si quis ex contrahentibus fuerit in articulo mortis, intra quem probabiliter tempus non suppetat instituendi diligentias necessarias, processus praescriptus poterit omitti, ita tamen ut si infirmus convaluerit, debeant fieri diligentiae, seu processus antequam simul conveniant.

8. Si contrahentes sint vagi, non concedatur licentia contrahendi, nisi doceant per documenta Ordinariorum suorum, se esse liberos; quod si fides singulorum

Ordinariorum, in quorum Diœcesibus per aliquod temporis spatium, annum non excedens, commorati sunt, haberi non possit, Ordinarius loci, in quo matrimonium est contrahendum, eos ad juramentum suppletorium admittere poterit, pro illis tantum locis, ex quibus fides authentica haberi non poterit. Insistendum tamen erit semper, ut contrahentes inducant testes fide dignos in respectivis locis examinandos. Si tamen id difficulter admodum fieri possit, admitti poterunt in Curia loci, ubi contrahitur matrimonium, testes fide digni, qui status libertatem tempore vagationis concludenter probent; et si Ordinario opportunum videatur, admitti etiam poterit sponsus ad juramentum suppletorium, constito tamen sibi ipsum esse fide dignum.

9. Quod si dubium circa status libertatem contrahentium oriatur vel ex matrimonio, catholico modo, a catholicis celebrato: vel ex connubio ab haereticis aut schismaticis juxta diversarum sectarum statuta contracto, et postea per sententiam talium tribunalium dissoluto; aut ex contractu inter infideles, qui postea rescissus, aut nullus declaratus fuerit; standum Instructioni huius Supremae Congregationis Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis, datae die 20 Septembris 1884, art. 4.

10. Testis examinandus moneatur de gravitate juramenti in hoc negotio ferendi, ac deinde interrogetur de nomine, cognomine, patre, patria, aetate, conditione et habitatione: tum an sit civis vel exterus: et quatenus exterus, a quo tempore sit in loco, in quo deponit. An ad examen accesserit sponte vel requisitus. Si dicat se accessisse sponte a nemine requisitum dimittatur, quia praesumitur mendax; si requisitum, interrogetur a quo, vel a quibus, ubi, quando, quomodo, coram quibus, et quoties fuerit requisitus, et an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes. An sibi pro hoc testimonio ferendo fuerit aliquid datum, promissum, remissum, vel oblatum a contrahere volentibus vel ab alio ipsorum nomine. An cognoscat contrahere volentes, ipsorum indolem, mores, conditionem, et a quo tempore, in quo loco, qua occasione. Si responderit negative, testis dimittatur, si vero affirmative, interrogetur, an iidem sint cives, vel exteri. Si responderit e se exteros, supersedeatur in licentia co trahendi, donec per litteras Ordinar ipsorum doceatur de eorum libero stat pro eo tempore quo in ejus Dioecesi m rati sunt.

11. Ad probandum vero eorumde statum liberum pro tempore reliquo, sc licet usque ad tempus, quo volunt co trahere, admitti poterunt testes idone qui si concludenter probent rationem re dendo propriae scientiae, necesse n erit deferre attestationes Ordinarioru locorum, in quibus contracturi mora duxerint. Si vero responderint eos es cives, interrogentur sub qua Paroch hactenus habitaverint vel habitent, sciant alterutrum vel utrumque quand que matrimonio copulatum fuisse, a professum in aliqua religione approbat vel suscepisse aliquem ex Ordinibus, c adnexa sit lex coelibatus, vel alio imp dimento matrimonium dirimente esse o strictum. Si ad haec negative respond rint, interrogentur de causa scientiae, an sit saltem possibile ut alteruter h buerit uxorem, vel maritum, aut ali impedimentum, quod ab ipsis testib ignoretur. Si responderint affirmativ supersedeatur, nisi ex aliis testibus co trarium concludenter probetur. Si ve responderint negative, interrogentur causa scientiae, ex qua deinde collige poterit, an hujusmodi testibus fides adhibenda. Si responderint, nupturient habuisse uxorem vel maritum, sed es mortuos, interrogentur de loco et ter pore, quo sunt mortui, et quomodo unde sciant eos fuisse conjunctos et spectivam eorum uxorem vel maritum se mortuos. Si respondeant mortuos es in aliquo hospitali, vel se vidisse eos s peliri in aliqua certa ecclesia, aut co meterio, non detur licentia contrahen nisi prius recepto testimonio authenti a rectore hospitalis, in quo praedicti d cesserunt, vel a rectore ecclesiae a coemeterii, in quo humata fuerunt eor cadavera. Si tamen hujusmodi testimo haberi non possunt, non excluduntur liae probationes, quae de jure commu possunt admitti, dummodo sint legitim et sufficientes. Interrogentur insuper, post mortem alterutrius conjugis ad s cunda vota transierint; et quatenus n gative, an fieri potuerit, ut aliquis ex

s transierit ad secunda vota, quae ab psis testibus ignorentur ; et quatenus ffirmative , supersedeatur a licentia , onec producantur testes, per quos negativa coarctetur concludenter. Si vero egative, interrogentur de causa scienae ; qua perpensa, judex poterit judiare, an sit concedenda licentia, necne.

Datum Romae, die 29 Augusti anno Domini 1890.

R. *Card.* Monaco.

II.

Circa le facoltà della Bolla della Crociata nella Spagna in quanto ai Regolari.

Eme et Rme Dne mihi obsme,

A Sacerdote quodam Cathalauniæ proposita jamdudum fuere sequentia dubia circa privilegium Bullae Cruciatae, scilicet:

1. Utrum vi Bullae praefatae liceat Regularibus intra claustra degentibus utriusque sexus tempore Quadragesimae praeter carnes etiam ova et lacticinia edere ?

2. Utrum liceat eisdem, sicut cæteris fidelibus, quibusdam diebus exceptis, ova et lacticinia piscibus commiscere ?

Quibus propositis in Congregatione habita feria IV, 22 Novembris anni elapsi, Emi Dni Cardinales, una mecum Inquisitores generales, decreverunt : — *Regulares utriusque sexus, exceptis qui voto speciali sunt adstricti, in jejuniis etiam Quadragesimae possunt vi Bullae Cruciatae edere carnes, ova et lacticinia,nec non ova et lacticinia cum piscibus in eadem comestione miscere. Presbyteri vero extra claustra commorantes tenentur Summarium lacticiniorum suscipere, ut presbyteri saeculares.*

Hoc decretum Emi Patres cum Eminentia Tua, communicandum mandarunt, et ipsum publici juris facere satagas.— E. T.—Romae die 26 Januarii 1890.

Raphael *Card.* Monaco

Dno Cardinali Patriarchæ Archiepiscopo Toletano , Commissario Generali Bullae Cruciatæ.

III.

Interpretazione del precedente rescritto.

Eme et Rme Domine mihi Obsme,

In congregatione habita Feria IV die 4 curr. mensis ad examen vocatis dubiis ab Eminentia Tua propositis litteris datis die 28 Februarii anni elapsi, circa interpretationem novissimi decreti hujus Supr. Congregationis super Bulla Cruciata , Emi Dni Cardinales una mecum Inquisitores generales decretum ipsum in hunc modum evulgandum mandarunt : « Regulares utriusque sexus , exceptis iis qui voto speciali sunt adstricti, in jejuniis etiam Quadragesimæ possunt vi Bullae Cruciatae edere carnes, ova et lacticinia , nec non ova et lacticinia, cum piscibus in eadem comestione miscere. Presbyteri vero regulares extra claustra commorantes (vulgo *exclaustrados*), praeter Bullam Cruciatae et Summarium carnis tenentur Summarium quoque lacticiniorum suscipere ut Presbyteri saeculares. At Regularibus intra claustra degentibus, sive Sacerdotes sint sive laici, sive moniales , sufficiunt Bulla cruciata et Summarium carnis, nisi sint ex Ordine Minorum S. Francisci, qui nulla bona possident quibus sufficit Bulla Cruciata ».— Precor E.T. summopere curare,ut hoc decretum apostolica Summi Pontificis auctoritate firmatum quo primum poterit publici juris fiat, ejusque jam publica exemplaria ad me transmittantur in Tabulario Supremae Congregationis asservanda.

Interim impensos altissimae aestimationis meae sensus testatos volo Eminentiae Tuae, cui manus humillime deosculor. — E. T. — Romae die 7 Martii 1891.—Humillimus et addictissimus servus verus.

R. *Card* Monaco.

Dno Cardinali Archiepisc. Toletan., Commissario generali Bullæ Cruciatae.

IV.

Si definisce autorevolmente la quistione se i Francescani possano avvalersi dell'indulto delle carni nei venerdì quando i Vescovi l' ottengono per le loro diocesi, compresi i Regolari.

Feria IV die 18 *Nov.* 1891.

Sequens dubium Sacrae Congregationi S. Officii propositum fuerat, scilicet : « An Religiosi Franciscales frui possint feria sexta peculiaribus indultis pro esu carnium infra annum a S. Sede concessis , addita clausula « Regularibus comprehensis ».

In Congressu feriae IV. diei 18 Novembris 1891, re mature perpensa, Emi Cardinales Inquisitores Generales responderunt: *Negative*, et hoc responsum singulis tribus Ministris Generalibus Ordinis S. Francisci notificandum esse statuerunt.

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Se possa tollerarsi l' uso della lingua volgare nelle interrogazioni ai patrini e nelle loro risposte quando si amministra il sacramento del Battesimo.

Parisien.—12. Sept. 1891—Exponens E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Franciscus Maria Richard Archiepiscopus Parisien. quod fere ab immemorabili tempore in ea Archidioecesi mos invaluit utendi gallico seu vernaculo idiomate in interrogationibus quae fiunt patrinis atque in eorumdem responsionibus quando Baptismi Sacramentum sive infantulis sive adultis administratur; Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII supplex rogavit ut invecta praxis de Apostolica Benignitate tolerari et continuari queat siquidem ea confert ad instructionem atque Fidelium aedificationem, quorum vix paucissimi latinam linguam callere possent. Sacra porro Rituum Congregatio utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, petitam expositae praxeos continuationem benigne indulsit; dummodo adhibeatur formula seu versio interrogationum et responsionum ab ipso Parisiensi Ordinario rite recognita et approbata. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 12 Septembris 1891,

CAJET. *Card.* ALOISI-MASELLA *Praef.*
Vinc. Nussi S. R. C. *Secretarius.*

II.

Se possa tollerarsi l'uso di recare il baldacchino dietro il simulacro della B. V. Maria nelle processioni.

Andrien.—11. Iul. 1891.—R.me D.ne uti Frater—Hodiernus Rector in spiritualibus ac Primicerius Confraternitatis a Beata Maria Virgine de Monte Car melo, canonice erectae penes Ecclesiar S. Nicolai in ista Civitate Andrien. huic Sacrae Rituum Congregationi ex posuit in more positum esse ab imme morabili tempore ut post Simulacrur ipsius Deiparae de Monte Carmelo, i selemni Processione quae fit die eius fe sto, Baldacchinum deferatur. Quum ve ro Amplitudo Tua, inhaerendo Decreti Sacrorum Rituum Congregationis, eius modi usum vetuerit, praefatus Recto vota depromens totius Sodalitatis, eam dem Sacram Congregationem rogavit ut attenta populi pietate, qui aegre fer ret antiquissimae consuetudinis abolitio nem, enuntiatum usum Baldacchini, nem pe illius delationem post simulacrur Beatae Mariae Virginis continuari per mitteret. Sacra porro Rituum Congrega tio, referente infrascripto Segretario, re scribere rata est: *Expositum usum to lerari posse.*

Quod dum pro mei muneris ration Amplitudini Tuae communico, diutur nam ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis Tuae.

Romae, die 11 Iulii 1891 Uti Frater

CAJET. *Card.* ALOISI-MASELLA *Prae*

SS. D. N. LEONIS PAPAE XII

ALLOCUTIO

in Concistoro habita

DIE XIV DECEMBRIS AN. MDCCCLXXXXI.

Venerabiles Fratres,

Non est opus multa disserere apud vos ut intelligatis domesticum cum Eccles certamen, quamvis non uno semper tem re violentiæ geratur, verissime tamen i dies ingravescere. Plus nimio italicaru rerum per se loquitur cursus.—Videlic premit atque urget vecordia pertinax inim corum quibus circumventi sumus: qui a te confisi dispari, partim quidem propala atque acerbe grassantur, alii per occultu et in ispeciem lenius. Unum genus est e rum, qui infensum animum dissimulare deo non curant, ut potius prae se feran iique vulgo iactantes, hostilia quaelibet a

versus Pontificem romanum, ut adversus hostem, audenda, novas iniuriarum causas quotidie exquirunt, ac velut aperto praelio dimicant. Remotiora ne repetamus, recens est earum memoria rerum, quas Octobri proximo in oculis prope Nostris patravere. Nimirum cum tam luculentas significationes tantae multitudinis asperrime paterentur, adeoque perturbare eas omni conditione decrevissent, effudere sine modestia sine modo quod habebant clausum in pectore: nil veriti exagitare, sine iusta caussa, atrociter dictis factisque homines innoxios, pietate non civilibus studiis peregre advectos: itemque lacessere, Roma teste, Pontificem, mistis inter convicia minis. Nunc progressi longius ciere scriptis, concionibus, Italiâ totâ multitudinem, connixi per suffragia popularia evincere ut agatur cum Iesu Christi Vicario durius, nec plus ei relinquatur iuris, quam quantum privato cuilibet lege tribuitur. Neque tamen is prave coeptorum futurus finis: se quippe velle fatentur pontificatum ipsum perimere, huiusque rei caussâ nequaquam recusaturos, si quando facultas inciderit, ad vim descendere.—Id quidem palam non audent pars altera inimicorum: quin etiam exercitas cum Ecclesia inimicitias verbis tegunt, aut quaesita excusatione defendunt. Porro moderationem praeferunt, calliditate utuntur: exploratum est enim, si verum quaeritur, idem hos ipsos petere, idemque velle, quod alteros. Quid enim est, quod oppugnatores christiani nominis acerrimos et apertos, etiam cum continere publica auctoritate possent, non continent? Illud peius, quod in populo contumaciam atque odia ipsimet exasperant, quando notare Pontificem perinde audent atque italicis rebus minaciter imminentem. Quod si abrogari certas leges nolunt, quarum species est impertire aliquid Sedi Apostolicae praesidii, idcirco nolunt quia consiliis suis expedit nolle. Eas enim intelligunt ad excusationem valere foris, ad tutelam domi: praeterea, quo minus rei catholicae noceatur, non admodum obstare. Revera quod nonnulli ex ipsis eorum partibus fassi sunt, complura vidimus perniciosa Ecclesiae, iniqua Pontifici, nihil iis impedientibus legibus, constituta.—Vereri se quidem pontificalem potestatem testantur: sed hanc ipsam potestatem divinitus pontifici traditam moliuntur descriptis a se finibus cohibere, obstinatissimi inter omnes in eo ut et doctrina et re obnoxiam faciant Ecclesiam principatui. Similique ratione integrum cuique ac tutum nuntiant, ad Pontificem e quibusvis terrarum partibus, obsequii caussâ, adire: re tamen ipsa, in tam insigni iniuriarum licentia, deterreri externos necesse est insolentiâ plebis.—Ita Nobis, utriusque generis adversariorum operâ, vel ipsa alloquendi audiendi commercia non parum praepediuntur: et ad minimam quamque occasionem illustratur et erumpit, quod initio diximus, vexari Nos quotidie indignius, atque in mediis difficultatibus perpetuo luctari. Quae quidem si tot ac tantae sunt in pace rebusque compositis, nemo potest satis perspicere quorsum evasurae, si quid subitum ingruat, praesertim commotis suspicionibus belli.

Unde vero factum, ut hostilium vis animorum novissimo tempore inardesceret? Nos profecto, quod proximus Decessor Noster, quodque Nosmetipsi facere vix dum inito pontificatu ex conscienta officii instituimus, idem constanter persecuti postea sumus. Vindicari postulavimus in libertatem debitam, Nostrumque ius in hanc urbem nominatim, providentiâ Dei et saeculorum suffragio addictam Pontifici, repetere perreximus; plane sentientes, quod non semel memoravimus, incolumitatem iuris Nostri cum salute, libertate, prosperitate italici generis optime posse consistere: immo italorum cum Apostolica Sede consensum omnino ad eorum bonorum incrementa domi forisque profuturum. Quae scripsimus, quaeque usque ad hanc diem, nihil tamen minitati cuiquam, egimus, omnia testantur, nihil esse neque in sententia Nostra, neque in agendi ratione mutatum.—Alia igitur increscentis contentionis est caussa quaerenda. Atqui rem videmur verissime iis attigisse litteris, quas ad Italorum gentem dedimus anno superiore: in quibus pravarum arcana sectarum ipsissimis eorum verbis, qui essent conscii, aperuimus: quibus qui-

dem verbis novissime in ipso legumlatorum coetu haud ambiguæ concinuere voces. Commune sectarum consilium est fatigare pugna atroci summum pontificatum, et funditus, si fieri possit, christianum abolere nomen. Modo properant destinata patrare, certum rati, omnia sibi secunda atque obedientia fore. Siquidem non modo nihil impedimenti, unde metuendum maxime videretur, sed indulgentiam atque incitamenta coeptorum plus semel sibi vident adesse.

En igitur, Venerabiles Fratres, quo res loco sint: idque et cognosse decet et meminisse, quia defensionem contra vim parantibus prodest itinera hostium habere comperta.—Atque huc magnopere velimus intendant animum qui regnis praesunt et imperiis: facile enim intelligent, non religionis tantummodo, sed etiam civitatis omnino interesse, vias impietati, moribusque pravis, ne ultra procedant, intercludi. Etenim ubi dominatur impietas, ibi collabefieri necesse est praecipuum civitatis fundamentum, quod religione et honestate morum continetur: comminuta vero potestate Ecclesiae, quae vim habet alligandi maximam, omnis est fluxa ac male tuta futura auctoritas. — Reputent autem, quotquot ubique sunt, catholici quid agitetur adversus christianum nomen universe, quaeque nominatim in Apostolicam Sedem consilia struantur: coniunctisque Nobiscum animis contendant rerum malarum audaciae, oppositu constantiae suae, resistere, Deo freti, cuius in bonitate potentiaque spes nostra maxime nititur.

Nunc, antea quam Ecclesiis viduis assignemus Episcopos, placet nuntiare, constitutum Nobis esse honore Collegii vestri duos viros afficere, quorum non ignota vobis ornamenta animi: Aloisivm Rvffo Scilla, Archiepiscopum Tit. Petraeum, Domui Nostrae Praepositum; qui tum in Archiepiscopatu Theatino, tum in legatione Bavarica, sese Apostolicae Sedi integritate, consilio, sedulitate officii probavit: Aloisivm Sepiacci ex ordine Sodalium Augustinianorum, Episcopum Tit. Callinicensem, sacri Consilii Episcoporum atque Ordinum religiosorum negotii praepositi Secretarium, doctrinae laude, variisque muneribus integre gestis commendatum.

Quid Vobis videtur?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra creamus et publicamus S. R. E. Cardinales ex ordine Presbyterorum

Aloisivm Rvffo Scilla
Aloisivm Sepiacci

Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis, In Nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

NOVITÀ
INTRODOTTE NELLE RUBRICHE
RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII.

(Contin.—V. q. P. pag. 127-130)

—

ARTICOLO IV.
Ordine delle Commemorazioni.

Sommario—1. Norme della Rubrica e regola della S. C. dei Riti—2. Significato di questa regola—3. Specchietto graduato per le occorrenze di più commemorazioni—4. Esempii—5. Conchiusione.

1. Ma con quale ordine devono farsi queste commemorazioni? Ecco una ricerca che ha dato luogo ad animate discussioni. La Rubrica riformata (*Tit. IX, n. 11*) prescrive: « Quando contingit fieri plures commemorationes, servetur hic ordo. De duplici, licet agatur tamquam simplex, fiat ante Dominicam, de Dominica ante festum semiduplex, de semiduplici etiam quando reducitur ad modum simplicis ante diem infra octavam, de die infra octavam ante ferias Adventus, Quatuor Temporum, Vigiliarum, et Rogationum, et de dictis feriis ante festum simplex ». Questa regola però soffre qualche eccezione. Così, se si tratta di Domenica privilegiata, il doppio ridotto a semplice non precede, nella commemorazione ma segue la Domenica; così pure quando occorre di commemorare il giorno dell'ottava ch'è doppio, ciò si fa prima di un santo doppio e anche doppio maggiore che, nel-

la occorrenza, cedono il luogo all'ottava.— Posto ciò una regola più esatta e più breve data dalla stessa S. C. de' Riti (18 dec. 1779 *in Ord. Min. Observ.* ad 3 et 12 apr. 1823 *in Panormitana* ad 8) è la seguente: « Quoad ordinem vero, si die eorum propria aliae commemorationes occurrant, servetur, ut prius fiat commemoratio, de quo, secluso impedimento, die illa celebraretur officium, aut vesperae integrae aut capitulum aut dimidiae ».

2. Fa d'uopo capir bene il significato di questa regola ch'è la più semplice e la più esatta. Un santo si semplifica, e però si commemora, per qualche impedimento, altrimenti se ne celebrerebbe l'intero officio; e l'impedimento è quando occorre, ovvero concorre un officio di rito maggiore, o di maggior dignità. Ora occorrendo più commemorazioni, fa d'uopo vedere a quale si darebbe la preferenza nell'officio, laddove fosse tolto l'impedimento, e secondo la preferenza dell'officio si darà la preferenza alle commemorazioni. Questo vale per la *occorrenza*. Per la *concorrenza* poi (che ha luogo nei soli vesperi nei quali v'è l'incontro dell'officio seguente) vuolsi osservare a quale dei santi commemorati si darebbe la preferenza se venisse tolto l'impedimento, e quello che conseguirebbe o gl'interi vesperi, o il solo capitolo, o anche la prima metà di essi, gradatamente riporterebbe il primato. Laonde, per l'ordine delle commemorazioni, fa d'uopo tener presenti le due tabelle della occorrenza e della concorrenza, e secondo queste graduarle. Siffatta regola però corre per le sole commemorazioni dei santi che non hanno parte all'officio vesperale; giacchè quelli di cui si fanno o gl'interi vesperi o il capitolo, o almeno la prima metà, benchè di rito o dignità minore, devono andare innanzi a tutte le altre semplici commemorazioni. (Vedi A Carpo *Bibl. Lit. P. II, n. 87*—De Herdt *S. Lit. Pr. P. IV, n. 263*).

V' ha pure un'altra eccezione per le commemorazioni di S. Giuseppe nella festa dello Sponsalizio di M. V., e di S. Pietro nelle feste di S. Paolo e viceversa che, giusta la Rubrica, devono precedere tutte le altre.

3. Ecco intanto uno specchietto graduato per le occorrenze di più commemorazioni:

a) La Domenica privilegiata.

b) Il giorno di qualsivoglia ottava.

c) Il doppio maggiore semplificato (quando non ha posto nell'anno).

d) Il doppio minore semplificato.

e) La Domenica fra l'anno.

f) Il giorno fra l'ottava del *Corpus Domini*.

g) Il semidoppio semplificato.

h) Il giorno fra l'ottava comune.

i) La feria maggiore, cioè di quaresima, di avvento, de' quattro tempi, delle vigilie, e la feria seconda delle rogazioni.

l) Il semplice.

m) I suffragii comuni.

4. Adduciamo qui alcuni esempii. Supponiamo che nella Domenica di Settuagesima, una fra le maggiori, occorra il giorno di un'ottava e qualche santo doppio minore; questi due ultimi dovranno commemorarsi: alle lodi dopo l'orazione della Domenica prenderà il primo posto l' ottava, la quale, ove fosse tolto l'impedimento della Domenica, avrebbe avuto l' intero officio colla commemorazione del Santo doppio minore. Ma che è da dire dei primi e dei secondi vesperi nei quali deesi aver ragione anche delle concorrenze? Fingiamo che nel sabato precedente siasi celebrato un semidoppio; ai vesperi concorre questo colla Domenica privilegiata, e si farà l'officio *a capitulo de sequenti*. Saranno perciò da commemorare, oltre l'ottava e il doppio occorrenti colla Domenica, pure il semidoppio del sabato: qual posto terrà quest'ultimo? Avendo questo avuto parte nei vesperi, dei quali gli appartenne la prima metà, benchè di rito minore, si dovrà commemorare prima dell'ottava e del santo doppio. Se nel detto giorno di sabato si celebra la festa di un doppio, ai secondi vesperi che saranno intere, si farà commemorazione 1.° della Domenica seguente, 2.° dell'ottava, 3.° del doppio semplificato.

Esaminiamo i secondi vesperi della Domenica, nel caso proposto.

Laddove concorre con un semidoppio del dì seguente, i vesperi giusta la tabella della concorrenza saranno interi della Domenica colla commemorazione del seguente

semidoppio. Qual posto prenderà quì la commemorazione del semidoppio ?—Il semidoppio non ha parte alcuna nei Vesperi, e però non ha diritto di andare innanzi. Tolto adunque l' impedimento della Domenica, i Vesperi sarebbero appartenuti prima all'ottava, poi al santo doppio, e in ultimo al semidoppio seguente: questa è la gradazione da osservare.

Mettiamo ora che l' ottava od il doppio non occorrano nella detta Domenica, ma nel sabato precedente o nel seguente lunedì; in tal caso ai vesperi la lor commemorazione precederà quella della Domenica; perchè, sempre secondo la tabella della concorrenza, rimosso l'impedimento, i vesperi sarebbero non della Domenica ma dell'ottava o del doppio (S. R. C. *10 ian. 1693 in Galliar. ass. A Carpo l. c.*).

5. Conchiudiamo adunque, restringendo in una sola formola la norma da seguire. L' ordine delle commemorazioni è questo che, tranne quella di S. Giuseppe nella festa dello Sponsalizio di Maria V. e tranne quella di S. Paolo nelle feste di S. Pietro e viceversa, che hanno la preferenza su tutte le altre, dopo l' orazione della festa, di cui si son fatti i vesperi interi o dal capitolo, e la commemorazione di quella che concorre e che ha ottenuto almeno la prima metà dei vesperi, fra tutte le altre commemorazioni, qualunque sieno, quella dee preferirsi la quale, tolto l'impedimento, avrebbe l'officio, o i vesperi interi o dal capitolo, o dimezzati (1).

(1) Questa regola è secondo il sentire unanime de'Rubricisti antichi e moderni, e basti vedere il Gavanto (In Rubr. Brev. Sect. III, C. VIII n. 14), il Cavalieri (T. II. c. 18, decr. 1, n. 13 et 18: decr. 2, n. 5; decr. 3, n. 1. seq.), il Da Carpo *l. c.*, il de Herdt *l. c.* per convincersene. Non possiamo però tacere che il Dot. Piacenza peritissimo rubricista opina diversamente. Abbiamo lette le sue elaborate dissertazioni nel periodico romano *Ephemerides Liturgicae*, Anno I, p. 731 ed Anno II, p. 220; le abbiamo attesamente ponderate; e pur ammirando la sua molta dottrina liturgica, con buona pace di lui però, non ci sembra doverci allontanare dall' insegnamento comune. Egli ammette tutte le parti della regola da noi allegata, tranne quella che riguarda la preferenza alla commemorazione della festa che concorre, la quale preferenza egli vuol darla non già solo alla concorrente che abbia avuto parte nei vesperi colla prima loro metà, ma a quella altresì che non ne abbia avuta parte per nulla. Così nell'esempio addotto più prima nella Domenica privilegiata colla occorrenza di un'ottava e di un doppio semplificati, quando ai secondi vesperi concorre un semidoppio del giorno seguente, i vesperi sono interi della Domenica colla commemorazione sola del seguente. Or questa commemorazione deve precedere quella degli officii doppii semplificati o dee seguire? La sentenza comune è che deve seguire; quella del Dot. Piacenza è che dee precedere.

Ecco intanto le precipue ragioni di questo Dottore. La S. C. de' Riti con decreto del 18 dic. 1779 sancì la regola da noi sopra allegata: " Quoad ordinem *(commemorationum)* servetur, ut prius fiat commemoratio de quo, secluso impedimento, die illa celebraretur officium, aut vesperae, aut capitulum, aut dimidiae „. La qual regola vien meglio dichiarata dalle Rubriche particolari del Breviario Rom. Serafico (n. 67) che stabiliscono: " Ex duobus impeditis officiis de illo prius, si simul occurrant, agenda est commemoratio, quod, impedimento secluso, recitaretur. Ac si concurrant, de illo prius, de quo, si impedimentum abesset, recitarentur vesperae integræ, vel capitulum, vel dimidiae „. Or egli osserva che quì non si dice *recitantur integrae vesperae vel capitulum vel dimidiae*, ma *recitarentur*. Dunque non si tratta solo di quell'Officio concorrente che ha conseguito gl'interi vesperi o parte di essi, ma ancora di quello che potrebbe conseguirli se si togliesse l'impedimento.

Noi però facciamo riflettere che la regola nulla distinguendo, non riguarda solo l'officio che non si semplifica, ma quelli pure che si semplificano; giacchè, tolto l'impedimento, si toglie la causa della semplificazione, e così gli officii semplificati acquisterebbero anch'essi il diritto ai vesperi.

Risponde il Dott. Piacenza distinguendo: Tolto l'impedimento, si toglie la causa della semplificazione, *nella occorrenza* concede; *nella concorrenza*, nega, allegando la distinzione che ne fa la cit. Rubrica del Breviario Serafico.—

Ma noi non sappiamo vedere a che giovi tal distinzione. Giacchè, tolto pure il solo impedimento della concorrenza, non riacquistano il loro diritto anche gli officii occorrenti? Così,

SOLUZIONE DI CASI. (1)

I.

Circa la facoltà che compete ai Vescovi sulla dispensa dagl'impedimenti matrimoniali dubbii.

10.° Caso Morale.

Disputano fra loro Gilberto e Massimino se il Vescovo possa dispensare sugl' impedimenti dubbii del matrimonio, così di diritto, come di fatto. Gilberto afferma, dal perchè gl'impedimenti dubbii non sono veri impedimenti. Massimino nega, dicendo che quì si tratta di valore di sacramento, e però vuolsi stare alla parte più sicura.

Si chiede:

1.° Può il Vescovo dispensare dagl' impedimenti matrimoniali dubbii?

2.° Che è da dire della disputa di Gilberto e Massimino?

Al primo—Intorno alla facoltà che possa competere ai Vescovi circa la dispensa dagl' impedimenti dubbii del matrimonio, interrogata la S. C. del Concilio, il 18 sett. 1852, rispose: « Consulat probatos auctores et in casibus gravioris dubii, recurrat ad S. Sedem, saltem ad cautelam » (ap. Lehmkul V. II, n. 795, et Gury *Casus* V. II, n. 927).

Gli autori approvati fanno quì varie distinzioni. Altro infatti è il dubbio di diritto, altro quello di fatto. Altro è l'impedimento di diritto naturale o divino; altro quello di diritto ecclesiastico.

Se il dubbio si aggira sopra un impedimento di diritto divino o naturale, in cui la Chiesa non può dispensare, il Vescovo non può metterci mano. Solo il Papa, insegna S. Alfonso (L. VI, n. 902), in qualche caso gravissimo, potrebbe sciogliere il dubbio in favore dei contraenti: « Urgente gravissima causa poterit matrimonium contrahi, modo accedat declaratio Summi Pontificis tamquam unici interpretis legis divinae ». Ciò ha luogo soprattutto nel dubbio della morte del coniuge, per chiarire il quale procede con apposite norme la Congregazione Suprema del S. Officio (1).

---

stando al sopra addotto esempio della domenica maggiore (coll' ottava e il doppio semplificati) che nei secondi vesperi concorre col semidoppio della feria II, qual sarà l'impedimento della concorrenza da togliere? Non è la domenica? E tolta la Domenica, il semidoppio seguente non dovrà cedere il posto all'ottava che riacquisterebbe in tal caso il diritto agl' interi Vesperi?

Il Dot. Piacenza però replica con quel testo della Rubrica (Tit. XI n. 10) che dice: " Cum festum.... in sequenti die non habeat officium.... nec etiam convenit illud habere primas vesperas in praecedenti „: dal quale deduce che i semplificati, perchè non hanno l'officio, non possono avere diritto alcuno ai vesperi.—Rispondiamo che il testo addotto non parla degli officii semplificati, ma dei soli semplici, e lo stesso Dottor Piacenza in fine della seconda dissertazione riconosce la naturale differenza che corre tra gli officii semplici e i semplificati. Ma checchessia di ciò, la quistione non versa in indagare se i semplificati hanno realmente i vesperi, ma solo se li avrebbero, qualora cessasse l'impedimento, il che non ha che fare coll'addotta Rubrica: il diritto perciò non è reale, ma solo ipotetico, mentre la Rubrica parla del diritto reale.

Resta dunque salda la regola data dalla S. C. de' Riti e la giusta interpretazione della medesima contenuta nella Rubrica speciale del Breviario Serafico; la quale non distinguendo fra officii semplificati e non semplificati offre la norma per l'ordine da serbarsi in tutte le commemorazioni, di cui non siansi fatti i vesperi o la metà di essi.

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico: Bossi Can. Nivardo di Nervi—Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Mariani P. Gaspare M. O. di Amelia—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Ai soli casi morale e liturgico: Mariano Teol. Gio. Battista, Vice-Cur. di Savigliano.

Al solo caso morale: Cervone Sac. Francesco di Napoli—Cigliano Sac. Giuseppe di Forio—Fonti Arcip. Giovanni di Levola—Lauretti Sac. Alessandro di Roma—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria.

Pei premii del caso morale e liturgico la sorte ha favorito il Teol. Gio. Battista Mariano Vice-Cur. di Savigliano: pel premio del caso canonico il Can. Luigi Dottor Saletti di Randazzo.

(1) Vedi queste norme nel Mon. Eccl. Vol. II, Par. III p. 162 segg.

Ove poi trattasi di dubbio di diritto ecclesiastico, su d'impedimento da cui può e suol dispensarsi (1) dalla S. Sede, allora se il dubbio è meramente di diritto, quando cioè riguarda un caso controverso fra i DD., è certo che il Vescovo può dispensare. Anzi non v'ha neppur bisogno della costui dispensa. I Teologi insegnano che il matrimonio può contrarsi colla sola probabilità di diritto che non tenga l'impedimento, purchè tale opinione sia certamente ed universalmente ritenuta probabile da' DD. Così S. Alfonso (l. VI, n. 901) colla comune dei TT., alcuni dei quali chiamano sicura e moralmente certa tal dottrina che dicono raffermata da molte decisioni della S. Ruota Romana, e da dichiarazioni di Urbano VIII (ap. Cardenas In prop. 1. Innoc. XI Diss. 2. n. 542). E però non vale il dire che in ciò trattasi di valore di sacramento ed osta la prop. condannata da Innoc. XI; imperocchè in tal caso si presume per antichissima consuetudine che la Chiesa approvi il connubio, con rimuovere l'impedimento. Intorno a tal punto sono concordi i TT. (S. Alfonso l. c. Gury *Comp.* T. II, n. 789, *Casus* T. II, n. 927, etc.

Quello in cui non tutti consentono si è se il Vescovo possa da sè dispensare negl'impedimenti di diritto ecclesiastico quando il dubbio si aggira sul fatto; p. s. su qualche errore nei registri battesimali; sulla copula prima del matrimonio fra lo sposo e qualche prossima congiunta della sposa. Non vogliamo fermarci sulle dispute degli antichi Teologi, bastando un rapido cenno di ciò cha opinano i Teologi recenti da S. Alfonso in qua.

Alcuni senz'altro vogliono che in tal caso il Vescovo, almeno *ad cautelam*, ricorra alla S. Sede per la dispensa. Così lo Scavini (T. III, n. 914 in nota ed. XIV): « Etsi autem probabile sit in impedimentis dubiis posse Episcopum dispensare: attamen in praxi tutius est ut ad cautelam fiat recursus ad S. Sedem »—Così pure il Morino (Man. Th. Mor. n. 1398): « In dubio autem *facti* (Episcopus) recurrat ad S. Sedem ».

Altri poi, pur ammettendo in teorica la potestà nel Vescovo sugl'impedimenti dubbii, la limitano solo a quei casi quando la presunzione non è per l'esistenza dell'impedimento; la negano poi nei casi opposti p. e. quando nell'impedimento di affinità certe copula habita est, et dubitatur an se-

---

(1) Ecco, secondo il Lahmkul, *l. c.* n. 792 un prospetto degl'impedimenti matrimoniali relativamente alla dispensa pontificia:

—" 1. A dispensatione penitus excluduntur haec impedimenta:

a) defectus consensus:

b) error (non tamen error conditionis servilis);

c) vis, sive metus;

d) ligamen;

e) consanguinitas in linea recta et in primo gradu laterali;

f) affinitas in primo gradu lineae rectae, ex legitimo matrimonio exorta.

—" 2. *Vix unquam* dispensatio concedi consuevit in

a) cultus disparitate in regionibus fidelium;

b) crimine conjugicidii publico;

c) affinitate primi gradus lineae rectae ex crimine orta, si publicum factum est;

d) sacro ordine vel religiosa professione.

—" 3. Impedimenta, in quibus dispensatur quidem, sed quorum dispensatio *graviores omnino causas* requirunt, haec sunt:

a) consanguinitas in secundo gradu maxime si simul attingit primum;

b) cognatio legalis;

c) cognatio spiritualis inter levantem et levatum (a fortiori inter baptizantem et baptizatum);

d) crimen CUM MORTIS MACHINATIONE, etsi non publicum;

e) publica honestas ex *matrimonio* exorta, saltem in proximo gradu;

f) defectus aetatis;

g) clandestinitas.

—" 4. Impedimenta in quibus ex causis minus gravibus dispensatur, sunt:

a) consanguinitas et affinitas in tertio et quarto gradu;

b) publica honestas ex sponsalibus orta;

c) crimen adulterii tantum NEUTRO MACHINANTE;

d) cognatio spiritualis COMPATERNITATIS;

e) attamen etiam impedimenta graviora supra recensita, si occulta sunt et ex crimine orta, maxime post matrimonium quoad externam speciem contractum. „

men emissum aut vase receptum fuerit. Così il Lahmkul *Th. Mor. V. II, n. 795.* Così pure Mons. Giovine *De Disp. Matr. V. I, P. II, § 336,* il quale aggiunge: « Illud vero praetermittere nolumus, quod merito ven. Episcopi rarissime hac facultate usi sunt, et etiam quando visi sunt in necessitate utendi ea, valde longanimes et cauti se gesserunt in examine dubii propositi ».

Altri finalmente, e sono i più, riconoscono pienamente tal diritto nel Vescovo, senz'alcuna distinzione, da potersene valere con ogni sicurezza. Così il Gury *Comp. T. II, n. 863; Casus T. II, n. 927*—il d'Annibale *Summ. T. III n. 417*—il Bucceroni *Inst. Th. mor. T. II, De matr., IV, n. 118* —l'A Varceno *Comp. Th. Mor. Tom. II, Tr. 21, art. 3* — il Marc *Inst. Mor. T. II, n. 2045*—l'Aertnys *Th. Mor, V. II, n. 623*— il Gousset *Teol. Mor. V. II, n. 854*—il Talento *Comp. Th. Mor. T. IV n. 192*—il Ciolli *Dirett. Prat. n. 188, p. 683 ed. 3 ecc.*

Fra costoro chi dice *probabile*, chi *più probabile*, chi *comunissima* siffatta sentenza: tutti poi si appellano all'insegnamento del nostro Dottor S. Alfonso gran maestro di tal materia. Esaminiamo ancor noi la costui opinione la quale può seguirsi *inoffenso pede.*

Egli adunque *(Tr. VI n. 901 e 902)* agita in primo luogo la quistione se possa contrarsi il matrimonio, senz'alcuna dispensa, con qualche impedimento dubbio. E sapientemente risponde che, qualora si tratta di dubbio di dritto, de' casi cioè nei quali disputano i Teologi se ci sia bisogno della dispensa, purchè dai più si creda sodamente probabile la sentenza negativa, tuttochè altri dissentano, il matrimonio può contrarsi senza dispensa, essendo certo che la Chiesa toglie in simili casi l'impedimento, come concede la giurisdizione ai confessori, quando loro si attribuisce solo probabilmente.

Laddove poi il dubbio si aggira sul fatto, allora fa d'uopo procedere con maggior riguardo. Non essendo *probabile* la opinione di coloro che autorizzano in tal caso il matrimonio, e però non potendosi presumere che la Chiesa supplisca la dispensa, il matrimonio non si può celebrare; « et cum agatur, conchiude il S. D., de valore sacramenti, non possumus opinionem illam tuto sequi ».

Vero è che nel dubbio di fatto, intorno a qualche impedimento, alcuni classici Teologi vogliono che, trattandosi di mere congetture opposte, non di solidi argomenti, e però trattandosi di solo dubbio negativo, il matrimonio possa celebrarsi senza dispensa, come può celebrarsi qualunque altro contratto, non ostante il dubbio negativo della illiceità del medesimo che non si possa vincere. Il S. Dottore però non fa buon viso a questa teorica, giacchè quì siamo non ad un semplice contratto, ma ad un sacramento, che, in forza della propos. condannata da Innoc. XI, non si può amministrare nè ricevere con materia dubbia, salvo solo il caso di necessità. Potrebbe correre solo, egli soggiunge, qualora fosse probabile la sentenza di coloro (che il S. D. esamina nel L. I, n. 51) che opinano la prefata proposizione essere stata proscritta non pel pericolo di rendere frustraneo il sacramento, ma per ragione di carità verso di colui che lo riceve, affinchè costui non sia privato del frutto del sacramento, nel caso che riesca invalido.

Checchè sia di ciò, il S. Dottore riferisce il vero insegnamento del Sanchez e del Cardenas che, quando la presunzione sta per l'impedimento, « v. g. si vir coierit et postea dubitat an seminarit, vel an intra vas aut extra », allora il matrimonio non si può celebrar senza dispensa. Quando poi avesse luogo la presunzione contraria « ut si vir seminaverit prope vas », in tal caso, giusta il Sanchez, potrebbe sicuramente procedersi al matrimonio.

Posto il detto insegnamento, il S. Dottore prosegue: « Caeterum probabiliter dicunt Emman. Sa, Merbes et Contin. Tournely cum Pichler, ac probabile putat Dian. (contra Sanch., quamvis alibi videtur se retractasse) quod in impedimentis dubiis bene potest Episcopus dispensare. Et idem dicunt communissime DD. generice loquendo de omnibus casibus sive impedimentis Pontifici reservatis, quando dubitatur an indigeant dispensatione » (l. c. n. 902).

Adunque, nei casi dubbii, giusta il S. Dottore, ciò che non si può senza dispensa, si può benissimo colla dispensa del Vescovo. Siffatta opinione è qualificata da lui medesimo come sodamente probabile e da potersi tradurre in pratica; anzi, stando al menzionato principio generale, deve dirsi *comunissima*. Nè v' hanno distinzioni da fare. Purchè si tratti d'impedimento dubbio, o vi sono presunzioni in contrario, o pur no, il Vescovo può sempre dispensare; e in generale può dispensar sempre qualora non sia certo che si richiegga la dispensa Pontificia.

Le ragioni di tal sentenza allegate dal S. D. sono chiare e convincenti:

1° Il principio generale che, quando non si è certi che si richiegga la dispensa della S. Sede, è in potestà del Vescovo il dispensare (L. VI, n. 902).

2° L'altro generale principio, che *in odiosis stricta facienda est interpretatio:* e quì siamo appunto *in odiosis* (L. VI, n. 600).

3.° Un terzo generale principio, che nei casi i quali frequentemente occorrono, l'inferiore può dispensare dalle leggi del superiore: il caso nostro sarebbe uno dei molto frequenti (L. I, n. 190).

4.° Il *c. Nuper, 29, de sent. excomm.*, in cui si dice: « Quia tamen conditor canonis eius absolutionem sibi specialiter non retinuit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi ». Donde la Glossa ricava: « Et hoc est argumentum, Episcopos posse dispensare ubi specialiter dispensatio non est inhibita et concessum videtur quod non est prohibitum » (L. I, n. 191; L. VI, n. 980).

Da tutto ciò si deduce che il Vescovo può sempre dispensare nei casi dubbii da impedimenti matrimoniali, senza timore alcuno. E ciò concorda colla dichiarazione soprallegata della S. C. del Concilio, la quale dicendo *in casibus gravioribus dubii recurrat ad S. Sedem, saltem ad cautelam*, esprime un consiglio, non un precetto. Giacchè essa prima avea rescritto: *consulat probatos auctores;* e con ciò non volle risolvere la quistione, ma implicitamente confermò l'insegnamento degli autori approvati, in cima ai quali rifulge di luce smagliante S. Alfonso M.ª de' Liguori.

Ma ciò che si è detto della potestà del Vescovo sui casi dubbii varrà solo per gl'impedimenti occulti e nel foro di coscienza, come per la potestà interpretativa ne' casi di gravissima urgenza? Non manca chi restringe a questi soli casi la detta potestà. Ma costui malamente si appone. Cotal restrizione non è fatta nè da S. Alfonso, nè da quei tanti che lo han seguito. Non discende dalle ragioni onde quella potestà vien dimostrata. Quì il Vescovo dispensa *iure proprio*, non per presunzione della dispensa pontificia, e per epicheia, come nei casi di gravissima urgenza; e però come può dispensare dai voti dubbii riservati benchè pubblici, così può dispensare dagl' impedimenti dubbii del matrimonio, benchè notorii.

Di qui discende pure che il Vescovo può delegare anche ad altri tal facoltà *ad habitum* o *ad actum* come meglio crede, giacchè trattasi di facoltà ordinaria (Ligor. L. I, n. 190, 193).

Può ancora chiedersi: Dopo la celebrazione del matrimonio con dubbio di fatto dispensato dal Vescovo, se l' impedimento si viene a chiarire e diventa certo, v'ha bisogno di una novella dispensa? — Alcuni Autori affermano, e fra questi il chiaro Mons. Giovine il quale *l. c.* § *387*, parlando della facoltà interpretativa che ha luogo solo negl'impedimenti occulti (onde v'ha bisogno della facoltà apostolica della Dateria se dopo celebrato il matrimonio i prefati impedimenti diventano pubblici) soggiunge: « Et idem dicendum si dispensatum fuerit (ab Episcopo) super impedimento dubio, quod elapsu temporis detegitur certum ».

Ma con pace di questo esimio autore, la parità non corre. Altra è infatti la facoltà interpretativa, altra la ordinaria. Nella prima si fa un' epicheia per impedire lo scandalo e mali gravissimi, e però essa è tutta poggiata sulla occultezza dell'impedimento: è necessario perciò che, venendo questo a rendersi noto, pel foro esterno si ottenga la dispensa apostolica. Non così per la facoltà ordinaria che abbiamo dimostrato com-

petere ai Vescovi sugl'impedimenti dubbii, come sui digiuni, sui voti ecc. In questi non si ha punto riguardo se sono occulti o notorii, o se vi sono cause ordinarie o straordinarie, ma il Vescovo *jure proprio* dispensa sì nel foro interno che nello esterno. Or dispensato che si è una volta dall'impedimento, questo non più rivive. Si ascolti il dottissimo d'Annibale *Summ. T. III, n. 417;* « Ad haec Episcopus dispensat ex natura ipsius impedimenti, quoties hoc dubium est, nedum jure (tunc enim cessat), sed et facto. Et cum semel dispensaverit, impedimento sublato (alias qui dispensati?), si illud postea certum apparuerit, dispensatio non retractatur ». Così pure il Bucceroni l. c.; il Ciolli l. c. ecc.

Al secondo—Dal fin quì detto chiaro apparisce che, nel caso, Gilberto ha ragione, non Massimino. Giacchè sugl'impedimenti dubbii il Vescovo può ben dispensare; e poichè avrà dispensato, quelli saranno tolti del tutto, e però non resta timore alcuno sul valore del sacramento.

II.

Circa il diritto alla nomina dell'economo curato in un Capitolo con cura abituale.

10.° Caso Canonico.

Il Capitolo Cattedrale di B. ha la cura abituale e ancora attuale, che si esercita dall'Arciprete, seconda dignità del Capitolo medesimo. Vaca l'Arcipretura, ed il Vescovo subito procede alla nomina dell'economo curato, giusta il Tridentino. Il Capitolo intanto osserva, esser suo, non del Vescovo, il diritto di tal nomina, sì perchè, essendo capitolo curato, la cura non può considerarsi vacante, e sì perchè così si è sempre costumato per lo addietro.

Si chiede: Sono giuste le osservazioni del Capitolo di B.?

Ecco quello che il Tridentino prescrive circa la nomina dell'Economo curato nella vacanza della parrocchia (*Sess. 24, cap. 18 de ref.*): « Statuit S. Synodus ut cum parochialis ecclesiae vacatio, etiamsi cura Ecclesiae vel Episcopo incumbere dicatur, et per unum vel per plures administretur, etiam in ecclesiis patrimonialibus, seu receptivis nuncupatis, in quibus consuevit Episcopus uni vel pluribus curam animarum dare, quos omnes ad infrascriptum examen teneri mandat, per obitum vel resignationem, etiam in Curia, seu aliter quomodocumque contigerit, etiamsi ipsa parochialis ecclesia reservata vel affecta fuerit generaliter vel specialiter, etiam vigore indulti vel privilegii in favore S. Romanae Ecclesiae Cardinalium seu Abbatum, vel Capitulorum, debeat Episcopus statim, habita notitia vacationis ecclesiae, (si opus fuerit) idoneum in ea vicarium, cum congrua, eius arbitrio, fructuum portionis assignatione constituere, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur ».

Il Tridentino adunque chiama il Vescovo a costituir nella vancanza il vicario parrocchiale, in ogni caso,

a) benchè la cura spetti alla chiesa ovvero al Vescovo;

b) benchè sia esercitata da uno o da più persone;

c) benchè si tratti di chiese patrimoniali o ricettive;

d) benchè la vacanza sia seguita in Curia o in qualsivoglia altro modo;

e) benchè la chiesa parrocchiale sia riservata ovvero affetta;

f) benchè la investitura s'appartenga anche per speciale privilegio a Cardinali, ad Abati, a qualsivoglia Capitolo.

Da ciò si deduce che in nessun caso il Vescovo può esser privo di tal diritto. E con ragione gli appartiene. Giacchè, trattandosi di cura di anime, di officio così grave e interessante, non è atto a provvederlo se non chi ha giurisdizione ordinaria sul luogo, quando anche la collazione del beneficio spetti ad altri. Questi può presentare il beneficiato, ma non ha diritto alcuno pel tempo della vacanza.

Tale è l'insegnamento di tutt'i canonisti. Si ascolti il Gareia De Benef. P. IX, c. II, n. 10: « Ex qua declaratione (S. C. C. anni 1577) egli dice, apparet primo, statim habita notitia vacationis parochialis constituendum esse in ea idoneum vicarium

per Episcopum, seu vicarium sede vocante, quod procedit etiam in parochialibus spectantibus ad collationem aliorum ». Così pure il Barbosa *De Parocho* P. I, C. II, n. 33. il Leurenio *For. Benef.* C. III, qu. 113, n. 1, il Ferraris, *v. Vicarius Paroch.* n. 45, etc.

I citati Autori n'eccettuano un sol caso, che dicono risoluto dalla S. C. del Concilio; ed è, giusta il Garcia *l. c.*, quando trattasi di un avvenimento repentino di cui non possa aver cognizione il Vescovo, ed in luogo in cui spetti ad un qualche collegio presentare il beneficiato; in tal caso può il collegio deputare qualcuno interinalmente per quel bisogno, finchè il Vescovo non possa venirne a conoscenza e non possa provvedere: « Licet constituere Vicarium tempore vacationis ad custodiam Ecclesiae vacantis spectet ad Episcopum, tamen in casibus repentinis, si vicaria est ad praesentationem alicuius collegii, illum potest constituere quamprimum, donec Episcopus certior sit factus et providerit ». Così il cit. Garzia (1).

Questa eccezione conferma la regola in contrario, la quale si è che il solo Vescovo, o chi ha giurisdizione ordinaria, può deputare il vicario parrocchiale nelle vacanze, ad esclusione di qualsivoglia altra persona o corpo morale. E però potremo conchiudere col Barbosa l. c. « Deputatio vicarii huiusmodi donec provideatur de rectore spectat semper ad Episcopum...ac proinde inferiores qui non habent jurisdictionem quasi episcopalem cum facultate congregandi synodum, talem vicarium constituere non poterunt ».

Donde si può raccogliere che il Capitolo Cattedrale di B. non ha mica ragione di muovere lamento della deputazione fatta dal Vescovo del Vicario temporaneo, giacchè non ad esso, ma al Vescovo questo diritto si appartiene.

Nè vale il diritto che, trovandosi la cura abituale ed anche attuale presso il Capitolo, la cura non viene a vacare colla morte dell' Arciprete. Imperocchè si è detto che la cura dall'Arciprete appunto si esercita; e venendo questi a mancare non può non vacare l'officio al quale è annesso l'esercizio della cura. Non il Capitolo adunque, ma il Vescovo deve provvedere all'esercizio interino di quest'officio.

Neppur si può allegare la consuetudine contraria; giacchè tutti sanno che Pio IV colla Costit. *Benedictus Deus* abolì qualsivoglia consuetudine contraria al Tridentino: « Illa quidem (insegna Bened. XIV parlando della cit. Costit. di Pio IV) abrogat omnia quae Tridentinae Synodo contraria esse videantur; ideoque singula eiusdem Concilii capita simul amplectitur et nullius efficit momenti consuetudines quae leges aliquas in iisdem capitibus praescriptas violent ». E però dobbiamo dire che, quantunque la eccepita consuetudine sia vera e costante, opponendosi al disposto del Concilio, pur non avrà valore di sorta: « Licet eiusdem consuetudo constans haberetur, nihili tamen facienda esset cum Tridentino Concilio apertissime repugnat » (Bened. XIV *l. c.*)

Del resto, abbiamo una espressa dichiarazione della S. C. del Concilio, che fa tutta pel caso nostro.

La Cattedrale di Orvieto avea, come quella del nostro caso, il Capitolo colla cura abituale che si esercitava dall'Arciprete. Venuto questi a morte, il Vescovo credè suo diritto di nominare, giusta il Tridentino, l'economo curato. Di ciò mosse lamento il Capitolo, sì perchè, avendo per sè la cura abituale, non credeva darsi luogo a vera vacanza del beneficio curato, e sì perchè una consuetudine centenaria attribuiva ad esso il diritto di costituire in tal caso i sacerdoti coll'interino esercizio della cura. La causa portata al giudizio della S. C. del Concilio, fu discussa col dubbio: « An sequuto obitu Archipresbyteri, cui inest cura animarum, liceat Capitulo substituere presbyteros, qui interim curam animarum exerceant, seu potius spectet ad Episcopum de-

(1) Si ponga mente a ciò che il medesimo A. soggiunge nel c. l: « Non tamen intelligas quod collegium isto casu possit dare iurisdictionem alias non habenti, et approbationem ad sacramentum poenitentiae administrandum etc. sed solum potest illum ponere ad custodiam etc. »

putatio Oeconomi in casu ». Or ecco la decisione del dì 9 Sett. 1786, riferita dal Pallottini (v. *Capitulum* § II, n. 40): « Sacra Congregatio, licet declaraverit, ad Capitulum spectare curam habitualem animarum, responsum dedit: *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.*

III.

Circa la esposizione, e la benedizione colla sacra Pisside.

10.° Caso Liturgico.

Roberto parroco suole ogni sera esporre la sacra Pisside per la visita al SS., anche quando si trova in chiesa numero scarsissimo di fedeli, e benedire i medesimi colla detta Pisside, senza coprirla col velo omerale, secondo l'antico uso del luogo.

Si chiede:

1° Può esporsi, e come, la sacra Pisside?

2° Qual numero di fedeli deve trovarsi in chiesa perchè la si possa esporre?

3° Può mantenersi l'uso di benedire il popolo colla Pisside senza coprirla col velo omerale?

4° V'ha obbligo di fare la visita pubblica e quotidiana al SS. Sacramento in ogni parrochia?

5° Che è da dire di Roberto?

Al primo—La Pisside non è per l'esposizione: vien prescritta dal Rituale affine di conservare le sacre particole, da recarsi soprattutto agl'infermi. Allorchè si vuole esporre il Santissimo alla pubblica venerazione, devesi usar l'ostensorio, con la licenza del Vescovo.

Ciò, di regola generale. Si permette nondimeno l'adorazione del SS. nella sacra Pisside, per qualche causa o pubblica o privata, ma senza che la si estragga dal tabernacolo, tenendone solo la porticina aperta. In tal caso, ecco le prescrizioni della S. C. de' VV. e RR.:

« Expositio SS. Sacramenti facienda non est nisi ob publicam causam et gravem; et pro personis particularibus infirmis, aut afflictis etc., quae in sui auxilium publicas preces ante SS. Sacrameutum exoptant, non exponatur detectum, sed ostiolo tabernaculi aperto, aut ad summum in pyxide velata cum numero convenienti luminum et adsistentia sacerdotum. Et ita Ordinarii fieri curabunt nedum in ecclesiis saecularibus sed etiam regularibus » (1 sept. 1598 *ap. S. R. C. Decreta auth. Neapoli 1851. De expos. SS, Euch.* § *1.*)

« Si quandocumque privata ex causa SS. Eucharistia exponenda videbitur, a tabernaculo nunquam extrahatur, sed in pixide velata in aperto eiusdem tabernaculi ostiolo, cum assistentia alicuius sacerdotis stola et superpelliceo induti et cum sex saltem luminibus cereis collocetur » (9 dec. 1602 ap. *Decr. auth. l. c.*).

Quando adunque per qualche causa vuolsi venerare il SS. chiuso nella Pisside, fa d'uopo tenere aperta la porta del tabernacolo, tenere accese sull'altare almeno sei candele, e star presente all'adorazione un qualche sacerdote con cotta e stola.

Ma la si può estrarre e collocare sopra il trono? Benedetto XIV dichiarò interdetto assolutamente quest'uso, trattandosi di causa privata: « Penitus interdicitur sacram Pixidem ob privatam causam extra tabernaculum afferri, ac velatam sub umbella collocari » (*Instit. 30, n. 16*), Così pure in molti altri decreti la S. C. de'VV. e RR. e quella de'Riti (ap Gardell. *Comm. ad Instr. Clem.* §. XXXVI, n. 11).

Che se non si tratta di causa privata, ma pubblica, come della visita vespertina che si suol fare nelle chiese parrocchiali, può in tal caso la pisside estrarsi e mettersi in trono? Il P. Luigi da Carpo assolutamente lo nega: « Nunquam tamen permittendum est ut sacra Pyxis collocetur in throno; quippe cum id unice proprium sit expositionis solemnis quae per ostensorium peragitur » e cita in compruova il decreto della S. C. dei R. del 23 maggio 1835 *in una Ord. Capuccinor. ad 4.* Ma questo decreto non crediamo possa costituire di ciò valida prova. Imperocchè al quesito: « An consuetudo in expositionibus minus solemnibus in throno collocandi Sacram Pyxidem, et deinde cum ea benedicendi populum possit licite observari, non obstantibus Ecclesiae prohibitionibus toties renovatis »—

la risposta fu: *Non esse locum* (n. 4748 ap. Gardell.). Siffatta locuzione diversissima dalle consuete, dimostra che la S. C. non credette di rispondere al quesito. Più accettabile crediamo la opinione del Gardellini, il quale *(in Cemment. ad Instruct. Clement.* §. VI, n. 10) dice doversi tollerare tale usanza, anche per cause private, « si alicubi obtinuerit usus ab Ordinariis locorum expresse permissus, vel saltem tacite toleratum, quem abolere sine scandalo et offensione difficile sit ».

E che dire della benedizione? Si può dare colla pisside quando la si venera nel tabernacolo colla porticina aperta? È ciò assolutamente proibito se l'adorazione è per causa privata. Così il cit. Gardellini (§. XXXVI n. 12) allegando molti decreti, e l'autorità di Bened. XIV il quale nella Epistola al Card. Vicario del dì 27 luglio 1755, apertamente dichiarò: « Si autem Sacramentum non debet a tabernaculo educi, facile intelligitur in designatis casibus non esse illud efferendum... et cum eodem benedictionem impertiendam » (1). La ragione di tal divieto è in ciò che, facendosi l'adorazione per motivo privato e senza il permesso dell'Ordinario, ne verrebbero profanazioni e inconvenienti laddove, non solo si aprisse la porticina della custodia, ma si estraesse la sacra Pisside, per benedire il popolo.

Quando però la esposizione ha luogo non per motivo privato, ma pubblico, come nella visita vespertina, e col consenso o espresso o tacito dell'Ordinario, può bene estrarsi la sacra Pisside dal tabernacolo e con essa benedirsi il popolo. Ecco un recente decreto della S. C. de' Riti: « Quum ex nonnullis sacrarum Romanarum Congregationum responsis aliqui putent sacram Pixidem, aperto tabernaculi ostiolo posse fidelium pietati exponi, minime vero inde extrahi; alii vero opinentur educi posse tantum ut cum ea populo benedicatur, quemadmodum fieri solet certis diebus in pluribus ecclesiis Regularium: quaeritur, num huiusmodi consuetudo admitti possit? — Resp. *Affirmative* (4 febr. 1886-Mon. Eccl. Vol. IV, P. II, p. 56).

In tal caso il Gardellini, seguendo la Instit. cit. di Benedetto XIV, vuole che ardano sull'altare dodici o almeno 10 candele e che almeno due chierici con cotta rechino in mano le torce, o in loro mancanza si accendano due ceri nei grossi candelabri che sogliono collocarsi presso i gradini dell'altare. Ma se pur questi mancano? Il Gardellini risponde: « Hoc in casu nullimode concedenda erit ab locorum Ordinariis licentia extrahendi sacram Pyxidem e tabernaculo, non obstante quacumque consuetudine in contrarium » (Op. cit. §. VI, n. 9 e 10). Sembraci per verità troppo rigorosa una tal sentenza! Infatti la S. C. de' R. il dì 15 mar. 1698, n. 3463, sancì che sei candele accese bastano per qualsivoglia esposizione. Vuolsi poi notare che l'Istruzione Clementina non obbliga fuori di Roma e che le *Institutiones* di Bened. XIV furono dirette al solo Clero di Bologna (V. De Herdt *S. Lit. Prax.* T. I. n. 184).

Al secondo — Circa il numero di fedeli da trovarsi in chiesa, perchè possa esporsi la sacra Pisside, nulla è prescritto, che noi sappiamo, dalla sacra liturgia. Noi distingueremmo l'esposizione privata dalla pubblica. Per la prima, non crediamo richiedersi numero di fedeli, bastando un sacerdote con cotta e stola e sei lumi accesi, tanto più ch'è proibito in tal caso di estrarre la sacra Pisside e di benedire il popolo.

Per la esposizione pubblica, la stessa natura della cosa vuole che ci sia un numero conveniente di persone le quali adorino il Santissimo e ne siano benedette. Crediamo poi che altro numero si richiegga per la esposizione solenne del Venerabile nell'ostensorio, ed altro per la sola pisside nel tabernacolo con porticina aperta. Per quest'ultima non faremmo carico al sacerdote se, dopo aver fatta la visita, benedicesse le persone intervenute anche in piccol numero.

(1) Diede occasione a questa lettera il fatto di un sacerdote di Roma che, per scongiurare il pericolo di un incendio suscitatosi in luogo vicino alla Chiesa di S. Nicola in Carcere, fe' sonar le campane di questa Chiesa e senza il debito permesso, estratta la Pisside dal ciborio, impartì al popolo la benedizione.

: Al terzo—La Pisside vuolsi tener sempre coperta col velo omerale e quando la si porta agl'infermi e quando con essa benedicesi il popolo. Così la S. C. de' Riti il 21 mar. 1699, n. 3504; e il 23 febbr. 1839 ad 5, n. 4844. Quest'ultimo decreto suona così: « An sacerdos quando benedicit populum sacra Pyxide debeat illam totam cooperire extremitatibus veli oblongi humeralis, quemadmodum jubet Rituale Romanum in delatione viatici, non tamen post viaticum, sed alia in occasione?—Resp. Deberi in benedicendo populo cum sacra Pyxide illam totam cooperire extremitatibus veli oblongi humeralis ».

Nè vale contraria consuetudine: « An tolerari possit usus benecendi populum cum pyxide parvo conopoeo contecta absque usu veli humeralis? — R. Negative » (13 iul. 1883 in Conversan.).

Al quarto—Benchè la visita pubblica quotidiana sia commendevolissima e da inculcare a tutt'i parroci, pur non vi ha legge che la prescrive. Perciò se in qualche luogo non sia in uso in tutt'i giorni, e non la si possa introdurre, il parroco non ha obbligo di farla. Sarebbe poi meritevole di alta censura chi, non ostante la consuetudine invalsa, volesse privare il Santissimo di questo culto, e i fedeli di quest'aiuto spirituale.

Al quinto—Roberto, nel nostro caso, non sarebbe da condannare se non omette la visita al Santissimo, anche con piccol numero di fedeli, tenendo sempre la Pisside nel ciborio colla porticina aperta e benedicendo infine gl'intervenuti. Fa male però a non coprire la pisside col lembo del velo omerale nell'impartire la benedizione.

PROPOSTA DI CASI.

12.° Caso Morale.

Placido sacerdote, spesso chiamato a confessare chierici, senza badare se siano ordinandi o pur no, gli assolve tranquillamente, ancorchè abituati o recidivi in peccati *contra sextum*, quante volte dai segni attuali apparisce speranza di emenda. Perocchè, dice, assolvendosi chicchessia senza di siffatta speranza, si urta nella proposiz. 60.ª condannata da Innoc. XI; e, posta tale speranza, si può assolvere anche chi deve ricevere un ordine sacro, giusta il Tridentino (Sess. 23ª, cap. 13 *de ref.*).

Si chiede:

1.° Quale speranza di emenda è necessaria per poter assolvere un abituato o recidivo qualunque, e quale per poter assolvere un ordinando *in sacris*?

2° Che dee pensarsi della condotta di Placido, e della ragione che ne arreca?

12.° Caso Canonico

Sorge lite fra Scevola e Fabrizio intorno alle disposizioni de' Concordati che riguardano il conferimento della prima tonsura nel Napoletano. Scevola opina che, per le mutate condizioni de' tempi, siffatte disposizioni non hanno più vigore. Fabrizio invece sostiene che, non essendo state queste rivocate, debbano tutte osservarsi sotto le pene onde sono communite.

Si chiede:

1.° Quali sono le disposizioni speciali riguardanti l'iniziazione alla prima clericale tonsura nelle provincie napoletane?

2.° Sono queste oggidì tutte in vigore, colle annesse pene?

3.° Che è da dire di Scevola e di Fabrizio?

12.° Caso Liturgico.

Riccardo sacerdote ha in uso di pronunziare spesso delle fervorose giaculatorie nel celebrare che fa il S. Sacrifizio, e di emettere frequenti atti interni di fede e di carità, massime nel tempo precedente o susseguente la consacrazione e la comunione. Avendo ciò rivelato a Severo suo confessore, questi lo riprende con dire non esser lecito nella S. Messa di aggiunger nulla di estraneo alla Sacra Liturgia. Riccardo, meravigliato, chiede:

Si può fare qualche breve preghiera dal sacerdote che celebra, durante il S. Sacrifizio, sì colle labbra e sì col cuore?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

33. ***Se quando in giorni di digiuno è consentito lo strutto nella colezione vespertina, sia consentito ancora il burro.***

D. Nella refezione serotina nei giorni di digiuno, quando è permesso lo strutto senz'alcuna limitazione, si può far uso anche del burro per condimento? Non può quì invocarsi il principio che chi concede il più concede anche il meno?

R. Crediamo che la risposta debba essere negativa, non potendosi invocar l'accennato principio:

1° Perchè quì siamo *in odiosis*, trattandosi di dispensa dalla legge comune, e questa però *stricte interpretanda est* (S. Alph. I, 187).

2° Perchè trattasi di eccezione unica, del solo adipe suino, essendo vietato qualunque

altro adipe, e per speciale concessione di Leone XII.

3° Perchè conceduto al solo scopo di condimento che tien luogo dell' olio. È vero che il burro pur si adopera per modo di condimento; ma è diversa materia, per la quale sarebbe bisognata una speciale concessione.

Questo crediamo noi doversi ritenere circa l'uso del burro nella colezione vespertina, fino a che la S. Sede non lo dichiari esplicitamente lecito.

Siffatta nostra opinione trova una conferma nell' ultima notificazione del Card. Vicario del 4 Dic. 1891, dove sta detto per la città di Roma: « Nei giorni delle *Tempora*, e in tutt'i venerdì e sabati dell'imminente anno 1892, compresi pur quelli del sacro Avvento, continua ad esser permesso l'uso dell'unto e strutto pei condimenti. Nei venerdì e sabati dell'Avvento resta ferma la legge del digiuno, sì però che possano usarsi i latticinii nell' unico pasto ». Dove chiaramente si stabilisce che ne' digiuni dell'avvento si può far uso dell'unto e strutto pei condimenti (anche la sera giusta la dichiaraz. di Leone XII); ma in quanto ai latticinii, qualunque siano, possono usarsi solo nell'*unico pasto*.

34. *Circa i lumi nella officiatura.*

D. Nel Capitolo collegiato di A. si è introdotto l'uso di officiare in coro senz'accendere, come per lo passato, due candele sull'altare. Può tollerarsi quest'uso?

R. Il Cerimoniale de' Vescovi prescrive che nelle funzioni dei giorni solenni si tengano sull' altare non meno di sei candele accese, e quando pontifica il Vescovo, sette. Nelle domeniche e negli altri giorni festivi, come nei giorni di rito doppio minore, o semidoppio, nelle ottave, nelle ferie di quaresima, di avvento, de' quattro tempi e delle vigilie, si tengano almeno quattro candele. Nelle feste semplici e nelle ferie per l' anno, bastano due. Ciò, tanto nelle chiese cattedrali, quanto nelle collegiate (L. I, C. XII, n. 11, 12, 24).

Il De Herdt (*Prax. Caer. Episc.* Lib. I, C. 12 n. 100) commentando tal disposto del Cerimoniale, scrive: « Caeremoniale procul dubio hic agit de summo altari et de missa cantata seu conventuali ». Noi però crediamo che tal debba essere ancora la norma per l' officio corale. Chi non sa infatti che la Messa conventuale non è funzione separata, ma compimento dell' officiatura? E ciò tantopiù che la liturgia null'altro prescrive circa i lumi da tenersi accesi sull'altare dove si officia.

Del resto, in ciò crediamo che possa starsi alla consuetudine dei luoghi, debitamente introdotta e costantemente osservata. Si ascolti il Gavanto (Sect. X, c. 2, n. 1): « Proprios mores unamquamque habere ecclesiam et laudabiles consuetudines, quas non tolli a caeremoniali romano, neque a rubricis Breviarii saepius declaravit S. R. C.: sed videant Episcopi, ne ita pugnent cum universali ecclesia, ut peritorum judicio minus sint laudabiles consuetudines ».

Dal fin quì detto si raccoglie che se nel Capitolo di A. l'officiatura s'è soluta sempre per lo addietro celebrare con almeno due candele accese, non si poteva introdurre di proprio arbitrio l'uso di compierla con le candele spente.

35. *Circa l' ora delle esequie.*

D. La rubrica del Messale (Tit. XV n. 3) prescrive che la messa dei defunti deve dirsi in coro dopo la recita di Prima; che se poi trattasi della commemorazione di tutt'i fedeli defunti, o del giorno della deposizione, del 3°, 7°, 30° e anniversario, la messa potrà dirsi dopo Nona. Or si chiede: se nel dì della deposizione la messa deve dirsi dopo Nona, il trasporto funebre e l'officio *pro defuncto* quando dovranno compiersi?

R. Diamo prima il testo della cit. Rubrica: « Missa defunctorum dici debet post primam diei; ubi vero dicuntur eorum vigiliae mane post matutinum diei, dictis huiusmodi vigiliis cum laudibus, immediate dici potest missa *pro defunctis*. Sed in die commemorationis omnium fidelium defunctorum missa conventualis dicitur post nonam quia eo die est principalis. In die autem depositionis defuncti vel tertio, septimo, trigesimo, aut anniversario solemni, in quo fit concursus populi, poterit similiter dici ultimo loco post nonam ».

Questa rubrica in alcune cose è precettiva, in altre è facoltativa. È precettiva quando vuole che la messa cantata di defunto si celebri dopo l'ora di prima e che nel dì della Commemorazione de' defunti la messa solenne si canti dopo nona. È facoltativa quando permette che, recitandosi le vigilie dei defunti dopo il mattutino del giorno, compiute le prefate vigilie colle lodi, la messa pei defunti si celebri immediatamente dopo; e ancora è facoltativa quando permette che nel giorno della deposizione, nel 3°, 7°, 30° e anniversario, stante il concorso del popolo, la messa solenne si celebri dopo nona.

Ora quando dovrà farsi il trasporto esequiale di un cadavere? quando dovrà recitarsene l'officio, se la messa può celebrarsi dopo nona?

Il trasporto del cadavero può farsi in qualunque ora, purchè di mattina, quando non osti qualche necessità. Ecco l'insegnamento del Baruffaldo (*In Rit. Rom. Comm.*

Tit. XXXVI n. 7, 8): « Curare debet (parochus) omni studio ut funus et exequiae fiant in mane... adeo ut missa praesente corpore celebretur. Quod si hoc iustis de causis, fieri nequeat, tempus eligendum est tempore confluentiae populi ad ecclesiam distinctum ». Così pure il De Herdt (*Prax. Liturg. Rit. Rom.* C. VII, § 5): « Exequiae et sepulturae ante meridiem fieri debent, ut missa praesente corpore celebrari possit, nisi obstet magna diei solemnitas... aut aliqua necessitas aliter suadeat. In casu necessitatis quacumque hora fieri possunt, nunquam vero de nocte, nisi de licentia Ordinarii » (S. R. C. 15 mar. 1704 ad *6 in Novarien*).

L'officio poi del defunto, di regola generale, deve recitarsi immediatamente dopo l'ingresso del cadavero nella chiesa, secondo il prescritto del Rituale (De Exeq.): « Deposito feretro in medio Ecclesiae,... et cereis, accensis circa corpus, statim, nisi quid impediat, ... dicatur officium mortuorum cum tribus nocturnis et laudibus ».

Ciò posto, se la Rubrica consente che la messa del defunto, il dì della deposizione, si canti dopo nona, noi crediamo che dopo nona debbasi fare il trasporto funebre, e subito dopo recitarne l'officio e celebrarne la messa. E ciò è coerente alla ragione che allega la rubrica medesima: *in quo fit concursus populi*. Imperocchè se il concorso del popolo autorizza a celebrar la messa dopo nona, a più ragione deve autorizzare a compiere il resto dell' esequie. Ed anche perchè non sieno interrotte le ore canoniche, nè impedita la officiatura del giorno, secondo prescrive il Rituale l. c. pei dì festivi: « dum tamen conventualis missa et officia divina non impediantur ».

Crediamo poi che se ciò è più coerente alla Rubrica, non è poi di assoluto precetto, giacchè nella Rubrica medesima sta che dopo nona la messa *dici potest* non *dici debet*. Non è vietato perciò che il trasporto si faccia o prima del mattutino del giorno, o anche nel Vespero del dì precedente (per qualche causa), e che l'officio del defunto si faccia seguire immediatamente al trasporto. Come nè anco è proibito che il Vespero del defunto si reciti dopo il vespero del giorno, e il mattutino del primo dopo le lodi del secondo, giusta la rubrica del Breviario, la quale dice: « In choro (officium defunctorum) dicitur post officium diei, idest vesperae post vesperas, et matutinum post laudes diei, nisi alia sit consuetudo ecclesiarum ». In tal caso, la messa della deposizione dovrà, giusta la cit. Rubrica, celebrarsi immediatamente dopo il mattutino colle lodi pel defunto.

36. *Dei canonici statutarii ed onorarii circa le distribuzioni e le fallenze.*

D. I canonici onorarii che non hanno assegno o pensione, e nondimeno intervengono all' officiatura corale, sono obbligati, o possono venire obbligati alla puntatura? Possono partecipare alle fallenze?

R. Vogliono distinguersi i canonici statutarii dai meramente onorarii, come più volte s'è detto. I primi, investiti di qualche beneficio civilmente soppresso (soppressione punto riconosciuta dalla Chiesa), debbono riputarsi veri canonici con tutt' i diritti e i doveri degli altri canonici, tranne solo ciò che spetta alla prebenda, rapita da forza maggiore. E però hanno l'obbligo dell'officiatura e della conventuale, ed hanno voce in capitolo, salvo in quelle cose che si attengano alla prebenda, ovvero alla massa prebendale che loro non tocca. La collazione di tali beneficii può farsi o con bolle della sacra Dateria, ovvero dal Vescovo con facoltà della S. C. del Concilio. Il Vescovo non può mai di per se creare canonici statutarii, siccome prescrive il decreto della S. C. del Conc. *Ad dirimendas*.

Non così dei canonici meramente onorarii. Questi vengono nominati dal Vescovo col consenso del Capitolo, ed hanno il solo diritto alle insegne ed allo stallo canonicale, dopo i canonici prebendali o statutarii: nessun altro diritto e nessun dovere, tranne ciò che loro fu imposto e da essi accettato nell'atto della nomina.

Ciò premesso, hanno sì gli uni come gli altri l'obbligo della puntatura? Se trattasi di officiatura quotidiana, è chiaro che no. La puntatura sta in luogo delle distribuzioni, formate dalla piccola massa, ed ha luogo quando questa piccola massa non è staccata dalla prebenda. Alla puntatura perciò vanno soggetti coloro solamente i quali percepiscono la prebenda.

Deve dirsi lo stesso delle fallenze? Esaminiamo la lor natura.—Che cosa sono le fallenze? Sono le multe della puntatura che vogliono distribuirsi fra i presenti al coro. La puntatura, abbiamo detto, sta in luogo delle distribuzioni, ma in senso inverso, giacchè la puntatura si paga dagli assenti; le distribuzioni si spartiscono fra i presenti. I presenti al coro, che siano veri canonici, tutti hanno diritto alle distribuzioni. Ora poichè le fallenze rappresentano appunto le distribuzioni, segue di legittima illazione che debbano parteciparvi anche i canonici statutarii.

Nè vale il dire che questi non pagano puntatura. Imperocchè la puntatura sta in luogo della piccola massa, e dovrebbe gravare su tutt'i beneficii, se tutti fossero forniti di prebenda. Ma essendosi da taluni perdu-

ta la intera prebenda per la confisca governativa, ne consegue che la piccola massa è scemata, ma non ha perduta la sua natura di massa, da spartirsi fra tutt'i presenti al coro. E però le fallenze, tuttochè formate dalle puntature di pochi capitolari, debbonsi dividere fra tutt' i capitolari presenti o prebendarii o statutarii.

E pei canonici *ad honorem?*—Poichè questi non sono veri canonici, e perciò non ne hanno i diritti, a rigore non potrebbero partecipare alle fallenze, benchè intervengano all'officio. Nondimeno, se non per giustizia, almeno per equità dovrebbero esservi ammessi, giacchè, aiutando assiduamente i canonici al coro, senza speranza di promozione, è secondo l' equità che abbiano almeno qualche piccolo vantaggio dal loro servizio. Laddove poi ci fosse stata una convenzione fra il Capitolo e i canonici onorarii che, intervenendo questi al coro, debbano godere di qualche emolumento, siffatta convenzione vuolsi esattamente osservare per giustizia.

37. *Circa le indulgenze annesse alle corone dei Crocigeri.*

D. Per lucrare le indulgenze annesse alle corone benedette da' PP. Crocigeri (*Monit. Eccl.* Vol. III, P. III, pag. 54) è necessario tenere la corona in mano, oppure basta averla indosso, o nella stessa camera, secondo l' istruzione per le corone comuni posta nell'appendice del Rituale Romano?

R. È vero che per le corone, i rosarii, le croci, i crocifissi, le medaglie e le statuette che si benedicono dal Rom. Pontefice, o da chi ne ha la facoltà, affinchè possano guadagnarsi le annesse indulgenze, comuni a tutti i prefati oggetti, non è necessario tenerli in mano, bastando che si portino indosso, « vel si quis secum non habeat, eadem in cubiculo vel alio decenti loco suae habitationis retinere, et coram eis respectivas preces recitare debebit » (V. Instr. cit. in App. Rit. Rom.).

Crediamo però che ciò non corra per le corone cui si annettano speciali indulgenze, come quelle dei Crocigeri. A queste compete la indulgenza di cinquecento giorni quante volte in esse recitasi l'orazione domenicale, ovvero la salutazione angelica, senza bisogno della intera recitazione del rosario: « Utrum indulgentia quingentorum dierum quoties in Rosariis per Crucigeros benedictis oratio dominica, vel salutatio angelica devote dicatur revocanda sit. Resp. *Negative* »—« Utrum pro acquirenda eadem indulgentia necesse sit integrum rosarium devote recitare? Resp. Negative » (V. *Mon. Eccl. l. c.*). Or poichè quì la indulgenza si lucra *quoties* IN ROSARIIS l'ingiunta orazione si recita, par chiaro che i rosarii debbano tenersi in mano, come lo strumento o il mezzo di guadagnar l'indulgenza. Del resto, chi ancor dubiti di tale necessità, non deve dubitare del principio che quantunque le indulgenze sono di larga interpretazione perchè *favores*, pur chi voglia esser certo dell'acquisto di esse, deve appigliarsi alla parte più sicura.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennajo 1892)

Concistoro pubblico e secreto—La Santità di N. S. Papa Leone XIII la mattina del 17 Dicembre 1891 tenne pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano, in cui con le solite formalità diede il Cappello Cardinalizio agli E.mi Cardinali Antonio di Paolo Gruscha, Luigi Ruffo-Scilla e Luigi Sepiacci.

Durante questa cerimonia, l' Avvocato concistoriale Comm. Luigi Tongiorgi perorò per la seconda volta la causa di beatif. e canonizz. del Ven. servo di Dio Can. Giuseppe Benedetto Cottolengo prete secolare di Torino.

Terminato il Concistoro pubblico, ebbe luogo nell' Aula solita, il Concistoro Segreto, in cui il SANTO PADRE dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli Emi e Rmi Cardinali Gruscha, Ruffo Scilla e Sepiacci, propose le seguenti Chiese:

Chiesa di Durango, nel Messico, recentemente elevata a Metropolitana da Sua Santità, per Mons. Giuseppe Vincenzo Salinas, Vescovo della stessa Sede.

Chiese Metropolitane unite di Colocza e Bacs, per Mons. Giorgio Császka, promosso dalla sede Cattedrale di Scepusio.

Chiesa Metropolitana di Valladolid, per Mons. Antonio Maria Cascajares y Azara, promosso dalle sedi Cattedrali unite di Calahorra e Calzada.

Chiesa di Linares, nel Messico, recentemente elevata a Metropolitana da Sua Santità, per Mons. Giacinto Lopez, Vescovo della stessa sede.

Chiesa di Antequera, nel Messico, recentemente elevata a Metropolitana da Sua Santità, per Mons. Eulogio Gregorio Gillow, Vescovo della stessa Sede.

Chiesa Metropolitana di Strigonia, pel R. D. Claudio Francesco Vaszary, dell'Ordine di S. Benedetto, diocesano di Veszprimia, Arciabate di S. Martino *in S. Monte Pannoniae.*

Chiesa Metropolitana di Messico, pel R. D. Prospero Maria Alarcon, della stessa archidiocesi, dottore in sacra teologia, in Messico Canonico Decano della Metropolitana e Vicario Capitolare.

Chiesa Cattedrale di Paderborn, per Monsignor Teofilo Uberto Simar, Prelato Domestico di *Sua Santità*, archidiocesano di Colonia, dottore in sacra teologia, Professore nell'Università di Bonn e Teologo dell'Accademia di Münster.

Chiesa Cattedrale di Scepusio, in Ungheria, pel R. D. Paolo Scmreisanyi, diocesano di Cassovia, in Agria Canonico della Metropolitana ed Abbate di Typultha.

Chiesa Cattedrale di Munkacs, di Rito Grego Ruteno, pel R. D. Giulio Firczak, della stessa diocesi, Preposito Maggiore in quella Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Crisio, di Rito Greco-Ruteno, pel R. D. Giulio Drohobeczhy, diocesano di Munckacs, ivi Assessore Concistoriale e Direttore dell'Istituto preparatorio dei Maestri,

Chiesa Cattedrale di Santa Marta, in Colombia, pel R. D. Raffaele Celedon, parroco di Ocana nella stessa diocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Zenopoli, per Mons. Francesco Albino Symon, Prelato domestico di *Sua Santità*, diocesano di Zytomeritz, dottore in sacra teologia, Canonico onorario di Mohilow, in Pietroburgo Rettore e Professore di Sacra Scrittura nell'Accademia Ecclesiastica romano cattolica, deputato Suffraganeo di Mohilow.

Chiesa titolare Vescovile di Pentecomia, pel R. D. Paolo Padilla, diocesano di Salta, Dottore in sacra teologia, Canonico in quella Cattedr. e Vicario Capit. della stessa Diocesi.

Sua Santità notificò appresso la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Cirene, per Mons. Lodovico Nazario Begin, promosso dalla sede Cattedrale di Chicoutimi, e deputato Ausiliare dell'Emo e Rmo Sig. Card. Alessandro Taschereau, Arcivesc. di Quebec.

Chiesa Metropolitana di Zara, pel R. D. Gregorio Rajcevic, diocesano di Ragusa, in Zara, Esaminatore e Giudice pro-sinodale, Consigliere del tribunale ecclesiastico matrimoniale, Officiale della Curia e Canonico Arcidiacono del Capitolo Metropolitano.

Chiesa titolare Arcivescovile di Edessa, per Mons. Filippo dei Conti Castracane degli Antelminelli, di Cagli, Cameriere Segreto Partecipante di *Sua Santità*, dottore in diritto canonico, Canonico onorario della patria Cattedrale, in Roma Deputato di varii Monasteri, Canonico della Patriarcale Basilica Vaticana.

Chiesa Cattedrale di Premislia di Rito Grego-Ruteno, per Mons. Giuliano Pelecz, traslato dalla Sede Cattedrale di Stanislaow, dello stesso rito.

Chiesa Cattedrale di Stanislaow, di Rito Greco-Ruteno, per Mons. Giuliano Kujlowcki, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Efesto.

Chiesa Cattedrale di Guayana, negli Stati Uniti di Venezuela, pel R. D. Antonio Maria Duran, di Trujillo, dottore in diritto canonico, Decano della Cattedrale di Barquisimeto.

Chiesa Cattedrale di Calabozo, negli Stati Uniti di Venezuela, pel R. D. Filippo Neri Sendrea, diocesano di Merida dottore in sacra teologia, in Calabozo Vicario Capitolare e Decano della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Green Bay, negli Stati Uniti di America, pel R. D. Sebastiano Messmer, Professore di diritto canonico nella Università di Washington.

Chiesa Cattedrale di La Crosse, negli Stati Uniti di America, pel R. D. Giacomo Schwebach, già Vicario gen. della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Cleveland, negli Stati Uniti di America, pel R. D. Ignazio Hortsmann, Cancelliere Arcivescovile di Filadelfia.

Chiesa titolare Vescovile di Cisamo, pel R. D. Carlo Maurizio Greham, Canonico della Cattedrale di Plymouth, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Guglielmo Vaughan, Vescovo di Plymouth.

Chiesa titolare Vescovile di Grazianopoli, per Mons. Ferdinando Kolous, Prelato Domestico di *Sua Santità*, archidiocesano di Praga, Canonico residenziale della Collegiata dei SS. Cosma e Damiano, deputato Ausiliare dell'Emo e Rmo Signor Card. Francesco di Paola Schonborn, Arcivescovo di Praga.

Chiesa titolare Vescovile di Dansara, pel R. D. Celestino Felice Chouvellon, deputato Vicario Apostolico del Se-Ciuen Orientale, in Cina.

In seguito *Sua Santità* aprì, secondo il costume, la bocca agli Emi e Rmi Signori Cardinali Gruscha, Ruffo Scilla e Sepiacci.

Quindi si fece a *Sua Beatitudine* la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Torino, Mohilow, Gaeta, Rossano, Gnesna e Posnania, Durango, Colocza e Bacs, Linares, Antequera, Strigonia, Messico, Valladolid, Zara, Tokio e Bombay, non che per la Chiesa Cattedrale di Arezzo, che gode di questo privilegio.

Finalmente il *Santo Padre* pose l'anello cardinalizio ai Prefati Cardinali, ed assegnò all'Emo Gruscha il titolo Presbiterale di S. Maria degli Angeli; quello di S. Maria in Traspontina all'Emo Ruffo Scilla; e l'altro di S. Prisca all'Emo Sepiacci.

Nomine Pontificie—La Santità di N. S. con biglietti della Segreteria di Stato, si è degnata assegnare agli Emi e Rmi Signori Cardinali che hanno ricevuto il Cappello nel Concistoro pubblico del 17 dicembre 1891 le seguenti Congregazioni ecclesiastiche:

All'Emo e Rmo Signor Cardinal Antonio di Paolo Grusca: *Propaganda*, *Indice*, *Disciplina Regolare, Indulgenze.*

All' Emo e Rmo Signor Cardinal Luigi Ruffo Scilla: *Vescovi e Regolari, Riti, Cerimoniale, fabbrica di S. Pietro.*

All'E.mo e R.mo Sig. Card. Luigi Sepiacci: *Vescovi e Regolari, Studii, Indice, Lauretana.*

Con altri biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

Il Rev.mo P. Giuseppe M.ª Granniello Segret. della S.C.dei Vescovi e Regolari; Mons. Francesco della Volpe Maggiordomo, Mons. Ottavio De Azevedo, Maestro di Camera.

Discorso del S. Padre ai Cardinali—Nell'antivigilia del Natale il S. Padre rispose agli augurii del Sacro Collegio presentatigli dal Card. Monaco con un importante discorso. In esso fece un confronto tra il primo pellegrinaggio che ebbe luogo a Bettelemme, impedito da Erode colla strage degl'innocenti, e l'ultimo pellegrinaggio del Vaticano, troncato così d'improvviso per futili pretesti. Menò lamento dei nuovi persecutori, i quali vollero con ciò impedire l' applicazione dei suoi insegnamenti nella quistione operaia, quando appunto erasi destato un movimento in Francia ed in altri paesi d'Europa e di America fra le classi operaie, che desideravano recarsi a Roma per ascoltare la parola del Papa, parola di pace, di giustizia e di carità. « E lo stesso avviene, soggiunse, per l'abolizione della schiavitù, perchè i perturbatori dell'ordine, per la brama di vedere ad ogni costo umiliato e depresso il Pontificato, osteggiano le imprese anche più nobili e benefiche, quando prevedesi debbano crescer gloria e prestigio alla S. S. ».

NOTIZIE COMPENDIATE

— Nella fausta ricorrenza del Natale e del Capodanno, come al solito, il S. Collegio, il Corpo diplomatico, ed i militari Pontificii presentarono i loro omaggi ed i loro augurii al Sommo Pontefice.

— In tale occasione il S. Padre dispose che venissero elargite Lire 12 mila ai poveri di Roma. Nel decorso dell'anno, ora caduto, si è calcolato che il Papa, per sussidii ai poveri, letti, dotazioni, ed altre opere di beneficenza, ha erogata la cospicua somma di Lire 76 mila.

— Ai 22 u. s. nell' Arcibasilica Lateranese ebbe luogo la deposizione dei resti mortali del Pontefice Innocenzo III, nel ricco monumento ideato ed eseguito per commissione del S. Padre.

— L'E.mo Capecelatro, Bibliotecario di S. R. C. annunzia il grandissimo incremento dato in quest' anno alla Biblioteca Vaticana dal regnante Pontefice. Ha donato all'Archivio Borghese 400 volumi manoscritti di somma importanza perchè nella massima parte appartennero alla biblioteca dei Papi in Avignone. Nella Sala Leonina vi si è stabilita una biblioteca a parte detta di Consultazione con 300 mila stampati, e grandi e accurati lavori si sono eseguiti per inventarii e transunti di libri, codici e pergamene.

— Sono partiti due altri missionarii dell'Istituto Cristoforo Colombo: uno per la missione di Haven, l' altro per New-Jork, in aiuto del P. Bandini, corrispondente della Società di S. Raffaele.

— Nel penitenziario di Oneglia, un maomettano detenuto abbracciò la religione cattolica, e nel giorno dell'Epifania ricevè il battesimo e la S. Comunione,

— È morto il P. Anderledy generale della Compagnia di Gesù e zelantissimo campione della causa cattolica. Sono morti il P. Cornoldi della med. Comp. insigne filosofo tomista, e il P. Basilio da Neirone illustre oratore francescano.

— È morto altresì, compianto da tutti i diocesani, l'invitto e zelantissimo Mons. Salvatore Magnasco Arcivescovo di Genova.

—

— Continuano le persecuzioni in Cina. Si dice che siano fomentate dai mandarini. Nella Mongolia 500 cristiani furono massacrati. A New-Chwang il P. Monin prete cinese, e mille cristiani sono stati trucidati!

— I giacobini della Camera francese han presentato un progetto di legge, col quale si chiede la soppressione di tutte le Congregazioni religiose. Nelle ultime discussioni in Parlamento il Presidente Di Freycinet espose certe teorie niente accettevoli ai cattolici. Il Vescovo di Annecy gli ha indirizzata una lettera, nella quale dimostra che dev' esservi accordo e relazione tra la Chiesa e lo Stato, e non può ammettersi mai dai cattolici il principio di risolvere col diritto comune tutto ciò che insegna e comanda la Chiesa.

— Il movimento cattolico austriaco va crescendo. Nell'adunanza della Società cattolica scolastica, il Principe Leichtenstein fece un nobilissimo discorso in favore delle scuole cattoliche.

— L'assemblea federale svizzera ha eletto a Presidente in luogo del Sig. Welti dimissionario, il Sig. Giuseppe Zemp, colonnello di fanteria, capo della destra cattolica, stato già Presidente nel 1888. I cattolici han riportato una vittoria splendida con tale elezione, che ha tanto contristato i radicali.

— Un missionario e due Suore son riusciti a fuggire dalla prigione del Manhi nel Sudan, e si sono rifugiati nel Cairo.

— Il Sultano di Costantinopoli ha offerto Lire 10 mila per l'impianto del nuovo Collegio Maronita, istituito da poco con bolle pontificie.

— È morto Mons. Freppel, l'insigne e dotto Vescovo di Angers, deputato al Parlamento francese, nel quale sempre con calore e con zelo prese a difendere i diritti della Chiesa, celebre oratore e scrittore accuratissimo. Lascia molti volumi delle sue opere, e grandi memorie di se presso la Francia e la Chiesa.

— Sono pure morti: Mons. Giovanni Marango, Arciv. di Atene; Mons. Thibaudier, Arciv. di Cambrai; Mons. Adriano Godsebalk, Vescovo di Bois-le-Duc in Olanda, e Mons. Luigi Moccagatta, piemontese, Vic. Apost. del Cham-sì nella Cina.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Del diritto di un parroco regolare di far funzioni nella chiesa di una confraternita.

Lucana Sacrarum functionum—12 Dic. 1891—Un'accesa lite sollevossi a Viareggio (Archid. di Lucca) fra il sodalizio dell'Annunziata e i Frati Minori riformati che nella chiesa di S. Antonio esercitano la cura delle anime. Questi vantavano il diritto di far talune funzioni nell'oratorio di quel sodalizio, il quale diritto si volle impugnare dai confratelli.

Il precipuo documento, con cui dimostravasi questo diritto era una dichiarazione che si legge nel libro della visita pastorale dell'Arciv. Guinigi dell' anno 1726. Il Sodalizio accusava di falso quel documento. La causa, trattata presso la Curia Arciv. di Lucca, fu risoluta con sentenza del Vicario Gen. del 20 Gennaro 1889 a favore dei Frati Francescani. Il Sodalizio appellò alla S. Sede.

La S. C. si rivolse al Vescovo, il quale rigettò la ingiuriosa calunnia di falso nei suoi libri curiali, protestandosi disposto di mandare a Roma per apposito portitore il libro indicato, come richiedevasi dal Sodalizio, a spese però di questo.—Il Sodalizio non insistette per l'invio del libro, e l'appello fu discusso il dì 12 dicembre 1891 col dubbio:

An sententia Curiae ecclesiasticae lucanae confirmanda vel infirmanda sit in casu.

E fu risolto: *Sententiam esse confirmandam et amplius.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Sul libro controverso venne fatta un'accurata perizia, e il perito, scelto dalla Confraternita, giudicò genuino il documento. Or a questo piuttosto, anzichè ad altri, devesi prestar fede (De Luca *De Iudiciis* disc. 33, n. 24).

b) Il diritto vuole che, mancando l'asserita falsità nella prova, sia rigettata ogn'istanza contraria. Così il cap. *Accepimus 4, de fide instrum.*: « Si vero nec venerit nec sufficientem responsalem miserit, ei perpetuum silentium imponatis ipsa ulterius arguendi. Interim autem nolumus illa privilegia vacillare, sed praecipimus sententiam quæ... lata est inviolabiliter observari ».

c) Nel caso eravi inoltre il quasi possesso centenario e pacifico del parroco regolare, ch'è titolo ben valido a mantenere il diritto.

II.

Si dà facoltà ai Vescovi di privare del benefizio quei capitolari statutarii, che non intervengono al coro per sei mesi (1).

Decretum—9 Sept. 1891—Haud raro hisce postremis annis ad S. C. Concilii querelæ delatæ sunt super choralis servitii negligentia, quae in collegiatis ac receptitiis ecclesiis post pseudolegem civilem, quam suppressionis vocant, sensim obrepserat. Plerique enim inde ab eo tempore inventi erant e clero, qui canonicatus, hebdomadariatus, aut etiam participationes, quamvis praebenda aut portione spoliata, nihilominus propter ecclesiasticos honores et modica lucra hisce gradibus adhuc adnexa, instantibus precibus expeterent, ultro adiecta apertissima sponsione choralibus oneribus adamussim satisfaciendi; at voti compotes facti, paullatim contra datam fidem chorale servitium, licet ex S. Sedis indulgentia plerumque valde reductum, parvipendere, ipsumque residentiæ locum

(1) V. p. 4 di q. Parte—È bene qui ricordare che altro sono i capitolari statutarii, altro i meramente onorarii, come più volte si è detto. Ai primi si dà un vero beneficio, benchè sfornito di prebenda; agli altri, una mera onorificenza. Pei primi vale ciò che qui dispone la S. Sede. Pei secondi, quando sia intervenuto il quasi-contratto fra il Vescovo e i capitolari onorarii, che questi debbano, per l'onorificenza ricevuta, prestar servigio al coro, il Vescovo può avvalersi, per astringerli, dei mezzi ordinarii.

pro lubitu relinquere, non dubitarent. Et haec probrosa agendi ratio, cum magno divini cultus et ecclesiasticae disciplinae detrimento ac fidelium offensione inolita, eo securius invaluit, quia plane deficiebant in hoc speciali casu consueta remedia ad negligentes cohibendos, scilicet per punctaturas fructuumque subtractionem.

Huic itaque occurrendo incommodo, censuit eadem S. C. supplicandum SSmo, ut generale conficeretur decretum, quo normarum alias in particularibus casibus sæpe sæpius statutarum ad omnes ecclesias collegiatas et receptitias extensio fieret; ita videlicet ut qui per provisionem canonicatus vel hebdomadariatus aut participationis choralis officiaturæ onus susceperint, sedulo adimplere hoc debeant; et usquedum, ob respectivæ praebendæ defectum, cuiusque negligentia multari nequeat ad formam iuris, ipso facto quisque a proprio beneficio decidisse intelligatur, si quidem per sex menses sive interpolatos sive continuos in singulis annis sine legitima causa a chori servitio abfuerit: id quod SSmus D. N. approbare ratumque habere dignatus est.

Quapropter in posterum in Italia quisquis iuxta præmissa provisus de canonicatu vel hebdomadariatu in collegiatis, aut de participatione in ecclesiis receptitiis, per sex menses sive interpolatos sive continuos in singulis annis sine legitima causa chorale servitium omiserit, ipso facto, praevia dumtaxat sententia ipsius facti declaratoria, a suo respectivo beneficio et participatione se decidisse sciat, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae ex aedibus S. C. Concilii die 9 Septembris 1891.

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

Circa l'interpretazione di alcuni luoghi della Costituzione APOSTOLICAE SEDIS.

S. R. et U. Inquisitioni sequentia dubia proposita fuerunt:

I. Utrum scienter legentes publicationes periodicas in fasciculos ligatas, habentes auctorem haereticum et hæresim propugnantes, excommunicationem incurrant, de qua Bulla *Apostolicae Sedis* 12 Octobris 1869 in excom. R.no Pontifici speciali modo reservatis art. 2.

II. Utrum per acta a S. Sede Apostolica profecta designentur tantum acta quae immediate a S. Pontifice proficiscuntur, an etiam quae mediate a SS. RR. Congregationibus proveniunt?

III. Utrum absolventes complicem in re turpi cum ignorantia crassa et supina hanc excommunicationem incurrant an non?

IV. Utrum colligentes eleemosynas maioris pretii pro missis, si eas celebrari faciunt in eodem loco ubi collegerunt, pro minori pretio, hanc censuram incurrant, nec ne?

V. Utrum clericus in sacris constitutus, vel regularis, aut monialis, si præter impedimentum voti solemnis castitatis alia habeat impedimenta ex. gr. affinitatis, consanguinitatis, hanc censuram incurrant, an non?

VI. Quoad absolutionem censurarum specialiter reservatarum in articulo vel periculo mortis dubitatur: utrum infirmus si convalescit et onus non adimplet se praesentandi Superiori, in eamdem excommunicationem reincidat, an non?

Feria IV die 13 Ianuarii 1892.

In Congregatione Generali S. Rom. et Univ. Inquisitionis habita coram E.mis et R.mis DD. S. R. E. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus propositis suprascriptis dubiis, ac praehabito voto DD. Consultorum, iidem E.mi ac R.mi DD. rescribi mandarunt:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative ad 1. partem; affirmative ad 2.

Ad III. In casu, incurrere.

Ad IV. Affirmative ad 1. partem; negative ad 2.

Ad V. Incurrere.

Ad VI. Detur Decretum fer. IV, 19 Augusti 1891 super dubiis quæ sequuntur:—1.° An obligatio standi mandatis Ecclesiæ a Bulla *Apostolicae Sedis* imposita sit sub poena reincidentiae, vel non?

1.° An obligatio standi mandatis Ecclesiae in sensu Bullae *Apostolicæ Sedis* idem sonet ac obligatio se sistendi coram S. Pontifice, vel an ab illa debeat distingui?

Responsum: Ad 1. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam?

Ad 2. Obligationem standi mandatis ecclesiae importare onus sive per se sive per Confessarium ad S. Pontificem recurrendi.

Feria autem V, die 14 Ianuarii 1892, facta de his omnibus per R. P. Adsessorem S. O. Sanctissimo D. N. Leoni PP. XIII relatione, Sanctitas Sua resolutiones Emorum PP. adprobavit et confirmavit.

Ex Cancellaria S. O. die 16 Ianuarii 1892.

Jos. Mancini *S. Rom. et Univ. Inq. Notarius.*

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Circa l' occorrenza dell' anniversario della consacrazione del Vescovo diocesano con una festa di rito doppio di 1.ª classe.

Decretum generale. Dubiorum. — 12 Dec. 1891 — Insequentia Dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna declaratione proposita fuerunt: nimirum:

I. Quando anniversarium consecrationis Episcopi accidentaliter impediatur festo mobili ritus Duplicis primae classis, transferendum est, an omittendum?

II. Quando idem anniversarium quotannis impediatur festo ritus pariter Duplicis primae classis quod diei affixum est, reponendum est an semper omittendum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, rescribendum censuit:

Ad I. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam:

Ad II. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam.

Atque ita declaravit ac rescripsit.

Die 12 Decembris 1891.

Cajet. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*
Vinc. Nussi S. R. C. *Secretarius.*

II.

Circa la consuetudine di aggiungere DOMINE EXAUDI ORATIONEM *e* DOMINUS VOBISCUM *in fine delle Litanie lauretane.*

Eminenza Rev.ma,

Il Vescovo di Bobbio umilmente espone a Vostra Emin. Rev.ma come nella sua Diocesi vi è l'uso, che alla Benedizione col Venerabile si premetta, oltre la recita del Rosario, il canto delle Litanie Lauretane, e cioè: durante il canto delle Litanie viene esposto sul trono il SS. Sacramento, dopo di che coll' *Oremus* di conclusione si procede al canto del *Tantum ergo* pure coll'*Oremus* di conclusione, quindi viene impartita la S. Benedizione.

Ora essendo stata prescritta dal Sommo Pontefice la recita del Rosario coll'aggiunta delle Litanie della B. V. si domanda: Non debbonsi forse premettere all'*Oremus* di conclusione delle medesime i soli versetti: *Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix*:—*Ut digni efficiamur promissionibus Christi*, quale appunto viene riportato nell'appendice al Rituale Romano, senza aggiungere *Domine exaudi orationem meam*, e *Dominus vobiscum?*

Nel caso affermativo, tale essendo pure la pratica pressochè universale, ove in una Diocesi avvenisse, che in qualche Parrocchia della medesima si recitassero pure i *Domine exaudi*, e *Dominus vobiscum*, ed in altre no, potrebbe il Vescovo Diocesano, per meglio attenersi alla prescrizione Pontificia, e ad ottenere uniformità di riti, prescrivere, che da tutti si reciti il solo versetto: *Ora pro nobis*, colla risposta: *Ut digni efficiamur?*

Per ultimo è da tenersi come norma generale, che i versetti: *Domine exaudi orationem meam*, e *Dominus vobiscum* abbiansi a premettere all'*Oremus* solo in quei modi di preghiera in cui il Rituale li prescrive?

Che ecc:

Bobien.

Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, propositis dubiis mature perpensis, ita rescribere rata est: *Servetur Rituale Romanum.* Atque ita rescripsit, et servari mandavit die 20 novembris 1891.

Cajet. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*
Vinc. Nussi S. R. C. *Secretarius.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Indulg. concesse per talune pratiche di pietà in apparecchio al Giubileo Episcopale del S. Padre.

Beatissimo Padre,

La Commissione centrale di Roma costituita in omaggio del Giubileo Episcopale della Santità Vostra, prostrata al bacio del Sacro Piede, espone quanto segue:

Allato delle opere stabilite per celebrare il fausto avvenimento si è promossa eziandio l'opera della Preghiera, di concerto coll'E.mo Cardinal Vicario. Nel programma da divulgarsi a tale scopo, si raccomandano specialmente ai fedeli la seguenti pratiche di pietà:

1. Celebrazione della S. Messa in ogni Domenica dal 19 Febbraio 1892 al 19 Febbraio 1893 con la Comunione pei fedeli, recita del S. Rosario, breve discorso, preghiera pel S. Padre e benedizione col SS.mo Sacramento.

2. Comunione o sante Messe ascoltate dai fedeli d'ambo i sessi.

3. Recita del S. Rosario o in privato o in comune, massimamente in famiglia.

4. Visite al Ss.mo nel tempo, preferibilmente, in cui è esposto alla pubblica venerazione.

Ora la medesima Commissione fa umile istanza alla Santità Vostra perchè si degni accordare per le suddette pratiche di pietà le seguenti Indulgenze:

1) Indulgenze parziali *a*) di sette anni e sette quarantene per chi devotamente e con cuore contrito prende parte alla funzione settimanale mentovata nel N. 1): *b*) di trecento giorni per ciascuna delle tre pratiche di pietà indicate sopra nei numeri 2), 3) e 4).

2) Indulgenza Plenaria il primo giorno che avrà luogo la indicata funzione N. 1) purchè i fedeli i quali vi assistono si accostino eziandio ai Sacramenti della Confessione e Comunione.

Lo scopo stabilito per lucrare le dette Indulgenze è quello che si è proposto la Commissione cioè:

1) L'incolumità del S. Padre e l'esaltazione della S. Sede.

2) Il buon esito dei preparativi e delle feste Giubilari.

3) Il trionfo e la propagazione della S. Chiesa.

Che della grazia ecc.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII in audientia habita die 16 Ianuarii 1892 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae universis Christifidelibus pietatis opera peracturis, prout in precibus exponitur, petitas Indulgentias etiam animabus igne Purgatorii detentis applicabiles benigne concessit; servatis de iure servandis. Praesenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 16 Ianuarii 1892.

L. ✠ S. Jos. *Card.* D'Annibale *Præf.*
Alex. *Archiep.* Nicopolitan. *Secret.*

II.

Indulg. concesse per una giaculatoria a S. Giuseppe.

Beatissimo Padre,

Il P. Vittore Jouët, Procuratore generale della Società de' Missionarii del Sacro Cuore, di cui la casa madre è in Issoudun, diocesi di Bourges, e la Procura in Roma, prostrato ai piedi della Santità Vostra, la supplica umilmente a degnarsi di accordare 100 giorni d'indulgenza, una volta al giorno, applicabile alle anime del purgatorio, alla pia invocazione che migliaia di fedeli amano e ripetono da oltre venti anni:

« S. Giuseppe, Modello e Patrono degli amanti del S. Cuore di Gesù, pregate per noi. »

SS.mus Dominus Noster Leo PP. XIII in audientia habita die 19 Novembris 1891 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacræ Congregationis, 19 Decemb. 1891.

L. ✠ S. Jos. *Card.* D'Annibale *Præf.*
Alex. *Archiep.* Nicopolitan. *Secret.*

SOLUZIONE DI CASI (1).

—

I.

Circa il valore delle clausole nelle facoltà sulle dispense matrimoniali.

11.° Caso Morale.

Ciro, sulle mosse di partire per le Americhe, si presenta al parroco Girondo per sposare; e quando *omnia parata sunt*, si accusa di aver avuta relazione carnale colla sorella della sposa. Il parroco, con permesso del penitente, ottiene dal Vescovo (in virtù della pagella della penitenzieria) la facoltà di dispensarlo dall'impedimento di affinità, con condizione che per sei mesi debba confessarsi *semel in mense*, giusta la clausola della detta pagella. Ciro non accetta tale condizione, a causa del viaggio. Il parroco nondimeno lo assolve e lo dispensa.

Si chiede:

1.° Qual valore hanno le clausole apposte alle facoltà circa le dispense matrimoniali?

2.° Il parroco Girondo dispensò validamente?

Al primo — La facoltà di dispensare da taluni impedimenti matrimoniali che delegasi dalla S. Sede ai Vescovi, ovvero ai confessori, è come tutte le altre facoltà delegate, in cui fa d' uopo ravvisare i confini del mandato, e non oltrepassarli, se non si vuole operare nullamente. « Qui mandata iurisdictione utitur (insegna il d'Annibale T. I, n. 74), debet serbare diligenter fines mandati, nam, si excesserit, aliud fecisse videbitur, ideo nihil agit ». I confini intanto del mandato sono stabiliti dalle clausole che vi si appongono.

Le clausole sono di due specie: altre che importano *condizione;* altre che importano *ammonizione* o *precetto.* Trasgredir le prime, rende l'atto nullo; trasgredir le seconde, lo rende illecito ma valido (V. d'Annibale *l. c.;* Zitelli *De disp. matr.* Cap. V). Ognun vede che tutte le clausole vogliono strettamente osservarsi; ma un riguardo maggiore devesi avere a quelle che includono le condizioni del mandato, senza di che la facoltà non ha luogo. Ora il definire quali clausole debbano intendersi come condizione, e quali come ammonizione, è cosa a bastanza difficile e controversa. Noi, giusta il solito, diciamo prima quello che è generalmente certo presso i TT.; poi quello che è discutibile.

È certo 1.° che, quando nelle clausole trovansi le parole *si, modo, dummodo, ubi,* con queste si vogliono indicare condizioni da osservare per la validità (d'Annib. Sum. T. III, 419.)

È certo 2.° che quando v'è la frase *alias dispensationes nullae sint,* in qualunque caso non si osservi la clausola, la dispensa è nulla (Lehmkul T. II, n. 794).

È certo 3.° che quando v'è l'altra *nullo modo iisdem uti possit extra fines suae Dioeceseos,* è necessario per la validità che si dispensino solo sudditi proprii i quali dimorano in diocesi (C. S. Officii 22 Nov. 1865) (1):

La quistione versa sulle clausole espresse in ablativo assoluto p. e. *audita sacramen-*

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico e liturgico:

Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Insini Can. Teol. Paolo di Cerignola — Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo—Vella Sac. Vincenzo di Malta Notabile.

Ai soli casi morale e canonico: Biscardi Sac. Antonio di Vibonati—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria—Scaramozzino Giuseppe Dittereo Curato di Motta S. Giovanni.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Can. Dott. Luigi Saletti di Randazzo: pel premio del caso canonico il Curato Giuseppe Scaramozzino di Motta S. Giovanni; per quello del caso liturgico il Sac. Giuseppe Cigliano di Napoli.

(1) Ecco il testo del cit. decreto: " Ad clausulam *nullo modo uti possit extra fines suae dioecesis* ita intelligi debere, ut facultates sub ipsa comprehensae exerceri tantummodo possint cum propriis subditis in dioecesi existentibus actu quo conceditur gratia. Eamdem tamen clausulam non subintelligi in facultatibus quae Episcopis ab Apostolica Sede conceduntur, nisi fuerit expressa vel aliter constet de mente Summi Pontificis, vel nisi subiecta materia eam exquirat „ (Acta S. Sedis Vol. II, p. 671).

tali confessione; imposita tali poenitentia; monito alio coniuge de renovatione consensus e simili; e in ciò è comunissima la sentenza che queste clausole pure importino condizione da osservarsi sotto pena di nullità. Così Reiffenstuel Append. *De disp. sup. imped.* § IX, n. 457; De Justis *De disp.* l. I, c. 8 a n. 105; Bened. XIV, Notif. 87 n. 68; S. Alfonso VI, 1115; colla maggior parte dei suoi seguaci e commentatori.

Il d'Annibale però nel Vol. III n. 419, pur ritenendo la prefata comune opinione, nel Vol. I, n. 74, parlando in genere della giurisdizione delegata, accenna alla quistione se, quando le clausole contengono ciò che devesi osservare di dritto (p. e. quella che dica *praemissis denunciationibus*) siffatte clausole sieno *condizioni* ovvero semplici *ammonizioni*. E riportata la sentenza di parecchi Teologi, fra i quali S. Alfonso (*VII, 121*) che le dicono *condizioni*, egli trova retta la sentenza opposta, cui lo stesso S. Alfonso *l. c.* qualificò come probabile, e ne dà la ragione: « Et iure prorsus; nam *quae tacite insunt*, si fuerint verbis expressa *non faciunt actum conditionalem*, nisi alia fuerit mens delegantis » (1).

Della stessa opinione è lo Zitelli, il quale *l. c.* scrive: « Eae clausulae quae exprimuntur per particulas *si, dummodo, postquam*, vel quae efferuntur ablativo absoluto (ex. gr. *audita prius eorum sacramentali confessione*) conditiones esse generatim censentur, nisi forte id quod per clausulam exprimitur, ex ipsa rei, de qua agitur, natura, vel ex iure sit servandum. Si enim quod clausula faciendum iniungit eiusmodi est, ut etsi non iniungeretur, nihilominus sive ex rei natura, sive ex iure communi praestandum esset, S. Sedes illud in clausula commemorando, non aliud intendere existimatur, quam obligationem aliunde provenientem in memoriam revocare atque urgere. Ob hanc causam ex. gr. clausula *peractis publicationibus* quae est forma iuris communis, cum forte in litteris dispensationum exprimitur, non novam formam et conditionem inducit, sed est admonitio quaedam ut servetur forma ipsius iuris communis ».

Da ciò ricavasi che le clausole contenenti disposizioni generali del diritto o condizioni intrinseche del mandato vogliono considerarsi come *precetti* o *ammonimenti*, non come speciali *condizioni*; per forma che, trascurandosi quelle in tutto o in parte, l'atto sarebbe invalido o pur no secondochè richiede la natura della cosa, e secondochè sarebbe avvenuto quand'anche quelle clausole non si fossero apposte.

Così è certo che la clausola *peractis publicationibus* non importa condizione, e però omettendosi le pubblicazioni, il matrimonio sarebbe valido, perchè il diritto non invalida i matrimonii che si contraggono senza pubblicazioni. Per contrario chi trasgredisse la clausola *servata forma Concilii Tridentini*, celebrando il matrimonio senza il parroco e i testimoni, il matrimonio sarebbe nullo, perchè il Concilio stesso lo annulla.

Per egual ragione crediamo che debbano considerarsi come *ammonimenti*, non come *condizioni* le clausole: *si vera sint exposita; imposita gravi aut diuturna poenitentia; sublata occasione peccandi; remoto scandalo praesertim per separationem*;—e simili. Giacchè siffatti adempimenti son voluti dal diritto e sono intrinseci al mandato: vanno soggetti perciò alle norme generali.

E tale è pure la generale interpretazione de' Teologi e quella ancora della S. Sede, come risulta dall'attento esame di ciascuna clausola. Infatti:

Si vera sint exposita — non impone altro che nella domanda non ci sia vizio di *orrezione* o *surrezione*, giusta l'insegnamento comune dei TT. (De Iustis. l. c. L. I, C. VI, n. 255; d'Annibale T. III, n. 420 ecc.).

Imposita gravi aut diuturna poenitentia— dev'essere non altro se non quella ch'è conforme al diritto: « In præfinienda poenitentiae qualitate, gravitate, duratione etc. quae dispensantis aut delegati arbitrio IURIS CONFORMI remittuntur, neque severitatis neque

(1) Il chiariss. A. in nota conforta la sua opinione coll'autorità delle leggi *L. 28 De condit. et dem.*; *L. 3. De legatis* 3; *L. 69 De haer.*— E poi soggiunge: " Dixi *nisi alia* etc. ut ecce si ita edixerit—*dummodo*—vel—*modo*—vel—*si*—nam haec veram conditionem exprimunt „.

humanitatis fines esse excedendos, rationemque habendam conditionis, aetatis, infirmitatis, officii, sexus etc. eorum quibus irrogari iniungitur » (S. Poenit. 8 apr. 1890—Mon. Eccl. Vol. VI, P. II, p. 56).

Sublata occasione peccandi—deve intendersi giusta la dottrina comune, vale a dire se trattasi di occasione prossima e volontaria, dovrà togliersi, se di occasione prossima e involontaria, « satis erit, dice il d'Annibale *l. c.*, si orator studeat de proxima remotam efficere ». Così pure S. Alfonso L. VI, n. 1143 e la comune dei DD.

Remoto scandalo, praesertim per separationem—Eccone la interpretazione autentica: « Expedire, ut scandalum removeatur per separationem, sed non prohiberi, quominus alii modi adhibeantur, qui prudenti iudicio Ordinarii sufficiunt ad illud removendum » (S. Poenit. Ap. 27 apr. 1886—Mon. Eccl. Vol. IV, P. II, p. 175).—Ancora un'altra dichiarazione, da cui si può raccogliere che neppure la totale omissione di questa clausola offenderebbe la validità del matrimonio: « Separationem praeferri aliis modis reparationis scandali; si haec fieri nequeat, scandalum esse reparandum; sed modum scandali reparandi remitti prudenti arbitrio et conscientiae Ordinarii, iuxta cuiusque casus exigentias. Casu quo omissa sit separatio, et scandalum alio modo reparatum, acquiescat; secus, si aliquo in casu scandali reparationem omiserit, sileat et in posterum cautius se gerat » (S. Poenit. Ap. 12 apr. 1889—Mon. Eccl. Vol. VI, P. I, p. 201).

Che è da dire poi delle altre clausole che possono occorrere?—Non saremo noi certo che vorremo contraddire alla dottrina comunissima, acremente sostenuta dagli antichi Teologi e dalla più gran parte dei recenti, che riconosce altrettante condizioni *sine qua non* negli ablativi assoluti, e condanna di nullità il matrimonio contratto, senza l'adempimento di quelle clausole. Però a noi sembra che la S. Sede abbia maggiore interesse della salute delle anime che dell'esatto adempimento delle clausole, siccome in questi ultimi tempi soprattutto sta dimostrando. Le clausole vogliono sempre osservarsi esattamente; ma quando si opponga qualche grave ostacolo per cui qualcuna di esse non possa aver luogo, in tal caso fa d'uopo interpretare benignamente le intenzioni della S. Sede (1).

Un saggio di queste benigne intenzioni l'abbiamo nelle dichiarazioni cennate della S. Penitenzieria intorno a clausole che pur sono enunziate in ablativi assoluti (2). Ma un

---

(1) Questa teorica viene ammessa da S. Alfonso per le clausole apposte alla facoltà di assolvere dalle censure, p. e. per quella *satisfacta parte laesa*, quando si è impotenti di soddisfare, e ne dà la ragione: " Ratio nostrae sententiae est quia non praesumitur Pontifex impossibilem conditionem postulare „ (L. VI n. 537). Perchè non dovrà dirsi lo stesso delle clausole per le dispense matrimoniali?

(2) Sanno tutti la larghezza della S. Sede in questi ultimi tempi circa le dispense matrimoniali in forma commissoria.

Ha concesso agli Ordinarii la facoltà di dispensare da qualsivoglia impedimento in articolo di morte, e di delegarla altresì ai parroci (C. S. Of. 20 febr. 1888—Mon. Eccl. Vol. V Par. II. p. 35).

Ha dichiarato che per *Ordinario* cui si commettono le facoltà, possono intendersi così i Vescovi e i Prelati con giurisdizione, come i loro ufficiali o vicarii generali (C. S. Of. 20 febr. 1888—Mon. Eccl. l. c.).

Ha dichiarato che, morto il Vescovo, le dispense non eseguite possono eseguirsi dal Vicario Capitolare, e viceversa, entrato il novello Vescovo, possa questi o il suo Vicario gen. eseguir le dispense non eseguite dal Vicario Capitolare (C. S. Of. 20 febr. 1888—Mon. Eccl. l. c.).

Ha dichiarato che le dispense matrim. debbono eseguirsi dal Vescovo che diede le lettere testimoniali o trasmise le istanze alla S. Sede, o sia ordinario di origine o di domicilio, o di un solo sposo, o di entrambi, o questi dimorano nella propria Diocesi, o emigrarono in altra. Può anche suddelegarne la facoltà ad altro Vescovo (C. S. Of. 20 febr. 1888—Mon. Eccl. l. c.).

Ha conceduto che la reticenza della copula incestuosa e l'animo di ottenere con più facilità la dispensa non più offendano la validità della medesima (C. S. Of. 25 iun. 1885—Mon. Eccl. Vol. IV, Par. I, p. 125).

Ha dichiarato che basta la verifica delle

argomento assai più valido possiamo desumerlo da altre dichiarazioni assai preziose che non sappiamo come siano sfuggite alla massima parte dei TT. nostrani.

Una è della S. C. *de Propaganda Fide* del dì 11 febbraio 1804. Il Vicario Ap. di Concincina espose: « In folio facultatum quas S. Sedes Vicariis Apostolicis concedit, sic habetur n. 10: *Hae vero dispensationes matrimoniales, videlicet sexta, septima, octava et nona non concedantur nisi cum clausula* dummodo mulier rapta non fuerit, vel si rapta fuerit in potestate raptoris non existat, *et in dispensatione tenor huiusmodi facultatum inseratur cum expressione temporis ad quod fuerint concessae.* Porro tempore persecutionum quæ aliquibus in locis grassatæ fuerant, dispensationes matrimoniales ne scripto quidem tradebantur, sed verbo tenus. Posterioribus vero temporibus, in huiusmodi dispensationibus, insertum quidem est quod conceduntur ex facultate a S. Sede obtenta, sed a quibusdam neque expressum est tempus ad quod Vicariis Apostolicis praedicta facultas fuerit concessa, neque exposita est clausula *dummodo mulier rapta non fuerat.* Dubium autem facessit hoc quod reperitur in Bullario s. m. Benedicti XIV tom. 2. pag. 223. Quaeritur igitur utrum huiusmodi praefatae dispensationes sint licitae, an saltem validae? »—Al che la S. C. rispose: « OMISSIONEM CLAUSULARUM CONCESSIONUM VALIDITATI NON OFFICERE, dummodo reapse mulier rapta non fuerit, vel si rapta, in potestate raptoris non existat » (*Collectanea Constitutionum, resolutionum* etc. S. Sedis, Parisiis 1880 n. 1019).

Un' altra è della Suprema Congr. del S. Officio del dì 15 giugno 1875. Il Vicario generale di S. Lodovico nelle Americhe chiese, fra le altre cose, la soluzione del seguente dubbio: « An dispensatio super impedimentis matrimonialibus ab Ordinario huius regionis iuxta facultates Apostolicas concessa, quamvis graviter illicita, tamen valida sit, quando data sit *informis*, propterea quod *tenor facultatis* a S. Sede delegatae, vel *tempus*, ad quod concessa, expressa non sint, vel quia telegraphice paucis verbis vel oretenus tantum concessa sit—Dubium hoc oritur ex omissione clausulae *alias nullae sint* in facultatibus Americae *nunc* concessis; quae clausula *olim* in huiusmodi facultatibus expresse apposita fuerat ». Al che la S. C. rispose: « *Affirmative:* dummodo reapse mulier rapta non fuerit, vel si rapta in potestate raptoris non existat. Clausulas vero servandas ad amussim esse, QUANTUM TAMEN RERUM, TEMPORUM LOCORUMQUE ADIUNCTA FERRE POSSUNT » (*Arch. fir. Kath. Kirchenr.* tom. 46 p. 184 sq—ap. Lehmkul Th. Mor. T. II, n. 794).

Dalle prefate dichiarazioni si dovrà raccogliere:

a) Che non valgono i matrimonii in niun caso quando si trasgredisce qualche clausola che abbia aggiunta le parole *alias nullae sint*, o altre simili.

b) Che oggidì queste parole non più si aggiungono per ordinario alle facoltà circa le dispense matrimoniali, concedute dalla S. Sede.

c) Che le altre clausole in siffatte facoltà debbono considerarsi più come *ammonizioni* che come *condizioni*.

d) Che perciò la loro omissione può rendere illecita la dispensa, ma non già nulla.

e) Che le dette clausole devono sempre con esattezza adempirsi.

f) Ma quando ciò non si possa per circostanze di tempi o di luoghi o di persone, non si offende la validità della dispensa.

Siffatta teorica può restringersi alle seguenti e brevi parole del Marc (*Inst. Mor.* T. II, n. 2047) il quale, consapevole delle prefate dichiarazioni, ha creduto di omettere l'esame di ciascuna clausola, come si fa dagli altri TT. quasi tutti, e scrive: « Clausulae praescriptae, v. g. adnotatio indulti

---

cause della dispensa fatta prima della spedizione delle Lettere Apost. e basta che il Vescovo, in questo caso, emetta un sol decreto, col quale si deleghi la facoltà di assolvere gli sposi, d' imporre ad essi la penitenza, di riparar lo scandalo, di dispensarli dall'impedim. e di legittimarne la prole (S. Poenit. Ap. 27 apr. 1886—Mon. Eccl. Vol. IV P. II. p. 175).

Quante benevole innovazioni al diritto antico, per dichiarare il quale Teologi e Canonisti scrissero sì lungamente!

Apostolici; omnino servandae sunt, non tamen sub poena nullitatis, nisi hoc clare in indulto exprimatur, v. g. per verba *alias nullae sunt* ». E crediamo che ciò possa benissimo bastare per la pratica, giacchè le dichiarazioni autentiche preallegate non fanno alcuna distinzione fra le varie clausole.

Al secondo—Da ciò potrà risolversi facilissimamente il nostro caso. Il parroco Girondo omise, nella dispensa data a Ciro, d'imporre la penitenza della confessione *semel in mense*, però l'omise non per volontà propria, ma perchè Ciro, a cagione della imminente partenza per le Americhe, protestò di non poterla adempire. È vero che anche nelle Americhe si trovano confessori, e la confessione *semel in mense* non può dirsi del tutto impossibile. Ma non può negarsi che per un emigrante è difficilissima. V' ha dunque la circostanza di luogo che impedisce l'eseguimento della clausula. Il parroco perciò non potrà rimproverarsi di aver dispensato nullamente.

II.

Circa l'estensione del decreto recente della S. C. de' VV. e RR., riguardante i confessori straordinarii di coloro che vivono in comunità.

II.° Caso Canonico.

Sorge contesa fra Gisolfo e Lattanzio circa l'estensione del recente decreto della S. C. de'VV. e RR. del 17 dic. 1890, riguardante i confessori straordinarii di coloro che vivono in comunità.—Gisolfo sostiene che ciò vale, giusta il tenore del medesimo, in quanto alle donne, pei soli istituti religiosi di voti solenni o semplici; e, in quanto agli uomini, pei soli istituti religiosi meramente laicali. Lattanzio per contrario opina che debba estendersi pure agl'istituti senza voti, ai conservatorii, ai ritiri, ai ricoveri, e anzi ancora agli educandati ed ai collegii, così maschili come femminili, militando anche per questi le medesime ragioni.

Si chiede:

1.° A quali istituti si estende il predetto decreto?

2.° Che è da dire di Gisolfo e di Lattanzio?

Al primo—Il decreto parla di quelle *Congregationum Societatum aut Institutorum sive mulierum quae vota simplicia aut solemnia nuncupant, sive virorum professione ac regimine mere laicorum.* Parla dunque chiaramente d'istituti religiosi femminei di voti solenni o semplici, d'istituti parimenti religiosi di maschi ma di natura laicale (1). E parlando di questi dice: « Itidem in constitutionibus ad tramitem Ss. Canonum praescriptum fuit ut sacramentalis confessio in huiusmodi communitatibus fieret respectivis confessariis ordinariis et extraordinariis ». Suppone perciò essere già fermo che ne' Ss. Canoni la legge del confessore ordinario e straordinario si estende a tutti costoro.

Venendo poi alle particolari prescrizioni di tal materia, dichiara nell' art. IV che « firmo remanente quoad confessarios ordinarios et extraordinarios communitatum quod a Sacrosancto Concilio Tridentino præscribitur in Sess. 25, cap. 10 de Regul. et a s. m. Benedicti XIV statuitur in Constitutione quae incipit *Pastoralis curae;* Sanctitas Sua Praesules Superioresque admonet etc. ».

Vedemmo altrove che il Tridentino prescrive per le monache di clausura i confessori ordinario e straordinario. Bened. XIV poi nella cit. Costituz., confermando siffatta prescrizione, aggiunge: « Nec aliud no- « bis hac in re addendum superest, nisi ut « venerabiles fratres nostros ecclesiarum An- « tistites enixe hortemur, ut quamvis Tri- « dentina Synodus de solis claustralibus mo- « nialibus in praemisso decreto loquatur, « nihilominus eamdem disciplinae formam « observent tam cum aliis monialibus quae « licet clausurae legibus minime adstrictae

(1) Di tal natura sono i Fratelli Celliti o Alessiani, i Fratelli delle Scuole Cristiane, i Fratelli di N. S. della Misericordia, i Piccoli Fratelli Maristi, gli Ospedalieri della Immacolata Concezione, i Fratelli della Istruzione Cristiana di Plöermel.

« sint, in communitate tamen vivunt, quam « cum aliarum quarumcumque mulierum, « aut puellarum coetibus, seu conservato- « riis, quoties tam illae, quam istae unicum « ordinarium poenitentiae ministrum a su- « perioribus designatum habeant. Quaecum- « que enim circa moniales in rigorosa clau- « sura viventes cavenda sunt, eadem in « aliis quibuscumque mulieribus, sive re- « gularibus sive saecularibus, in commu- « nitate aut collegio degentibus locum ha- « bere possunt; ideoque pari providentia, « iisdemque remediis arceri aut emendari « debent ».

Questo Pontefice adunque estende la disposizione tridentina a tutte le monache non astrette a clausura, a tutte le comunità di donne o con voti o senza voti che vivono in conservatorii, o in ritiri, ed a tutte le giovinette che si educano nei collegii.

Vero è che il detto Pontefice dice *hortemur;* il che fa supporre in ciò una semplice esortazione, non un precetto come quello del Tridentino per le monache di clausure. In questo senso interpretano alcuni TT., come il Gury T. II, n. 567, ed il Lehmkul T. II, n. 400.

Ma non si è posto mente che altra è stata la interpretazione della S. C. de'VV. e RR., la quale più volte ha riconosciuto o ha imposto l'obbligo medesimo della forma tridentina alle comunità di donne o di donzelle che vivono in conservatorii o in collegii. Si ascolti il Ferraris (V. *Moniales* Art. V, n. 19): « Confessarii monialium durare possunt solum triennio; quo elapso, non possunt amplius audire confessiones in eodem monasterio per aliud tempus absque licentia S. Congregationis, alias declarantur suspensi ab audiendis confessionibus (S. C. Episc. *in Comen.* 4 mar. 1591, *in Ragusina* 2 oct. 1626 et 27 mar. 1647 et saepe alibi) ». E subito soggiunge: « Quod habet locum etiam in confessario conservatorii puellarum, vel aliarum quarumcumque mulierum », confortando questa dottrina coi decreti della S. C. de'VV. e RR. del dì 18 marzo 1649, e *in Lucensi* 25 giugno 1655. Lo stesso insegnano il Lucidi de *Vis. SS. LL.* Vol. II, n. 162 pag. 175, il Bouix *De iure Reg.* Vol. II P. V, Sect. V, c. II, § II, et III ecc.—E posteriormente la medesima S. C., interrogata: « An confessarii ordinarii conservatoriorum et monasteriorum singulis trienniis mutandi, etsi foeminae in conservatoriis degentes, cum non sint stabilitate loci impeditae, identidem, praesertim sorores charitatis hospitalibus inservientes, passim de una domo et loco in alium locum et domum transferantur »? — il dì 29 gennaro 1847 rispose: « Affirmative, et S. C. concedit actuali Episcopo facultatem confirmandi confessarium semel aut bis tantum pro sua prudentia, servatis tamen servandis » (ap. Lucidi l. c.). Lo stesso dichiarò il dì 22 apr. 1872 per le Suore di Francia di voti semplici che non hanno clausura e sono amovibili (V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. II, pag. 140).—E noi sappiamo esser questa la pratica attuale della medesima S. C., la quale suol concedere ad istanza del Vescovo e dietro il voto affermativo delle suore, la conferma del confessore ordinario, per un altro triennio, di qualsivoglia conservatorio, ritiro o collegio di donne (1).

Or poichè la S. C. col decreto del 17 dic. 1890, ammonendo i superiori di non negare lo straordinario ad ogni richiesta dei sudditi, si rapporta al disposto del Tridentino e di Benedetto XIV, perciò intende parlare appunto di tutte queste comunità o religiose o laicali di suore e di donzelle, giusta la mente di Bened. XIV e della medesima S. C. espressa negli anteriori decreti.

---

(1) Ecco la norma riferita dal Bizzarri (Collect. p. 13 in not. edit. 1885) per la conferma di un secondo o di un terzo triennio del confessore ordinario: " S. C. audito Ordinario, et Sanctimonialibus (le sole vocali come la med. S. C. 22 apr. 1872) capitulariter per secreta suffragia, in casibus particularibus confirmationem indulget ad secundum, ac etiam ad tertium triennium, ea tamen conditione ut pro confirmatione ad secundum triennium consensus duarum ex tribus partibus monialium concurrat; et pro confirmatione ad tertium triennium omnium consensus accedat. Ordinarius vero de probitate vitae, et prudentia confessarii referre debet, et S. C. certiorem facere de necessitate, vel saltem utilitate confirmationis „.

Vi vanno incluse pure le comunità religiose laciali di maschi, o i collegii di giovanetti? Benchè sia convenientissimo e doveroso che anche a questi concedasi la stessa libertà del confessore straordinario, pur sembra chiaro che l'obbligo del decreto non si estenda fino ad essi: 1° Perchè di questi si fa solo espressa menzione quando si abolisce la manifestazione obbligatoria della coscienza al superiore.—2° Perchè si dice che « ad tramitem Ss. Canonum praescriptum fuit ut sacramentalis confessio in huiusmodi communitatibus fieret respectivis confessariis ordinariis et extraordinariis »—e già abbiamo visto che i Ss. canoni stabiliscono ciò solo per le comunità di donne.—3° Perchè quando esorta gli Ordinarii a designare alquanti confessori dei quali possano facilmente avvalersi i membri di ciascuna comunità parla di *mulierum communitates.*

Al secondo—Dal fin qui esposto si vede chiaramente come nè Gisolfo nè Lattanzio nel nostro caso colpiscono nel segno. Non Gisolfo, perchè malamente interpreta il decreto pei confessori straordinarii, estendendolo alle comunità di maschi, mentre vuol'essere ristretto a quelle di sole femmine; e restringendolo per queste alle sole comunità di voti solenni e semplici, mentre vuol'essere allargato a quelle pure di giovinette in educazione. Lattanzio poi sbaglia, credendolo esteso anche alle comunità di maschi, così religiose, come educative.

III.

Se i religiosi claustrali possono essere terziarii di ordine diverso e ricevere la benedizione generale concessa per questi.

11.° Caso Liturgico.

Irene, già terziaria francescana, entra in un monastero di Benedettine, e professa con voti semplici. A lei pertanto il confessore Manilio impartisce l'assoluzione generale come terziaria francescana colla formola prescritta pei regolari.

Si chiede:

1.° Che è da dire dei terziari francescani che si rendono religiosi di Ordine diverso?

2.° Che è da dire della benedizione generale, che s'impartisce ai regolari ed ai terziarii francescani?

3.° Che è da dire d'Irene e di Manilio?

Al primo—Il Terz'ordine religioso è una forma di vita tutta propria dei secolari, affinchè possano osservare in mezzo al mondo, come meglio loro sia dato, i consigli evangelici. I regolari perciò che si trovano in istato di compiere con più perfezione siffatti consigli, per mezzo dei voti ch' emettono, non han bisogno di appartenere ad alcuno di codesti terzi Ordini di penitenza. Laonde giustamente la S. C. delle Indulgenze, interrogata: « Utrum omnes utriusque sexus qui sunt membra alicuius religiosi Instituti vel Congregationis, aut a Summo Pontifice aut ab Episcopo approbatae, in qua vota emittuntur sive perpetua sive ad tempus, possint adscribi in Tertium Ordinem S. Francisci Assisiensis »—il dì 16 luglio 1887 rispose: *Negative, facto verbo cum Sanctissimo (Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 176).—Donde si raccoglie che i membri di qualsivoglia istituto o congregazione, fondato sì dal R. Pontefice come dal Vescovo, con voti o solenni o semplici, e questi tanto perpetui quanto temporanei, non possono appartenere a nessuno dei Terz' Ordini secolari.

Da ciò pure si raccoglie che un terziario francescano, appena entra in qualche Ordino o istituto religioso ed emette i voti, siano solenni, siano semplici e anche temporanei, perciò stesso cessa di appartenere al detto terz'Ordine, e non può godere dei privilegii e delle indulgenze proprie di questo.

Al secondo—Circa la benedizione colla indulgenza plenaria che può concedersi così ai Regolari come ai Terziarii, fa d' uopo conoscere che prima, essendosi introdotti più manuali di codesto terz'Ordine francescano, si usavano parecchie formole diverse, così per le benedizioni fra l'anno, come per quella in *articulo mortis.* Or la S. Sede, volendo ovviare a tale sconcio, stabilì non solo pei terziari francescani, ma pei terziarii di qualsivoglia altro Ordine religioso, e pei

rispettivi ordini medesimi, col Breve *Quo universi* del 7 luglio 1882 *(Mon. Eccl.* Vol. III, Par. I, pag. 116): 1.° Che per l' assoluzione *in articulo mortis* si debba usare la sola formola prescritta da Bened. XIV nella Costit. *Pia mater,* ch' è inserita nel Rituale Rom., colla sola aggiunta al *Confiteor* del nome del proprio S. Fondatore—2.° Che la benedizione da impartirsi a nome del Rom. Pontefice si dia colla formola approvata dal medesimo Bened. XIV nella Costit. *Exemplis praedecessorum,* ch' è la formola della benedizione Papale inserita pure nel Rituale Rom.—3.° Che l'assoluzione generale pei Regolari di ciascun Ordine, e la benedizione coll'indulgenza plenaria pei terziarii degli ordini rispettivi, debbano impartirsi colle due formole approvate dalla S. C. dei Riti, e contenute nel medesimo Breve; abolite e rese prive di effetto tutte le altre formole diverse.

Affinchè meglio si comprenda lo scopo e la estensione di tal disposto, è bene tener presente ciò che la S. C. delle Indulgenze rescrisse quando fu agitata la prima volta siffatta quistione, e fu proposto ciò che nel cit. Breve fu stabilito: « Consulendum SS.mo, ut ad uniformitatem inducendam et ad falsas interpretationes vitandas praescribere dignetur sub poena nullitatis unicam absolutionis generalis formulam pro Regularibus cuiuscumque Ordinis hoc privilegio fruentibus; pro Tertiariis vero saecularibus, ceterisque omnibus communicationem privilegiorum et gratiarum cum eisdem Regularibus habentibus, unicam pariter dignetur praescribere formulam benedictionis cum indulgentia plenaria, loco absolutionis generalis hucusque usitatæ (S. C. I. 22 mar. 1879—*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 230).

Dal fin qui detto si può raccogliere:

a) Che la formola pei Regolari non è per tutti gli Ordini religiosi, ma per quelli solamente che godono di tal privilegio.

b) Che ai Regolari non può darsi la benedizione colla plenaria indulgenza concessa ai terziarii secolari, neppure dello stess'Ordine, ma deve darsi l' assoluzione generale giusta la nuova formola.

c) Che ai terziarii secolari non può impartirsi l'antica assoluzione generale, ch' è stata per essi surrogata dalla benedizione colla indulgenza plenaria.

d) Che tanto ai Regolari quanto ai Terziarii può darsi la benediz. colla indulg. plen. *in articulo mortis*, e due volte nell'anno la benedizione papale: l'una e l'altra, secondo le formole inserite nel Rituale Romano.

Al terzo—Possiamo ora giudicare del caso proposto. Irene terziaria francescana, con entrare nell'ordine benedettino e con professare i voti, benchè semplici, del tutto cessa di appartenere al terz'ordine predetto, nè può esservi più ascritta in avvenire. Manilio poi sbaglia per triplice capo: 1.° Perchè impartisce a lei l' assoluzione generale come terziaria, mentre questa non fa più parte del terz'Ordine.—2.° Perchè le dà come terziaria l'assoluzione invece della benedizione.—3.° Perchè le dà l' assoluzione pei regolari, la quale non può darsi che a quei regolari solamente che ne hanno il privilegio.

PROPOSTA DI CASI.

12.° Caso Morale.

Canelio ha bisogno della dispensa Pontificia per sposare. Viene la dispensa, ma col nome errato di *Cornelio.*—Il Vicario Generale Norberto,credendo siffatto errore sostanziale nella dispensa, si ricusa di eseguirla.

Si chiede:

1.° L'errore sui nomi nelle dispense Pontificie le rende nulle?

2.° Che deve dirsi di Norberto?

12.° Caso Canonico.

Silvio confessore, approvato per le donne, non per le religiose, confessa volentieri le Suore della carità che vanno in chiesa a richiederlo del ministero. Il parroco Ugone intanto lo rimprovera, riputando nulle le sue assoluzioni, per la ragione che le Suore di carità, come tutte le altre religiose, hanno bisogno di confessore specialmente approvato.

Si chiede:

1.° V'è bisogno di speciale approvazione per confessare le donne anche laiche, riunite in comunità, senz'obbligo di clausura?

2.° Nel caso affermativo, v'ha qualche pena per chi fa diversamente?

3.° Che deve dirsi di Silvio e di Ugone?

12.° Caso Liturgico.

Tarsicio e Romualdo sono due religiosi francescani secolarizzati, il primo in perpetuo, il secondo *ad tempus*. Amendue continuano ad usare nel secolo il calendario francescano per l'officio e per la messa, persuasi che, potendolo usare i terziarii secolari, a più ragione possono usarlo essi, già religiosi claustrali.

Si chiede:

1.° I religiosi secolarizzati, così in perpetuo, come *ad tempus*, possono usare il calendario dell'Ordine?

2.° Nel caso negativo, possono usarlo i francescani secolarizzati considerandosi almeno come terziarii?

3.° Che è da dire di Tarsicio e Romualdo?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

—

48. *Se nella elezione del Vicario capitolare possano trascurarsi i dottori o i licenziati.*

D. Il Tridentino (*Sess. 24 c. 16 de ref.*) vuole che il Vicario Capitolare eletto dopo la morte del Vescovo *saltem in iure canonico sit doctor, vel licentiatus, vel* ALIAS *quantum fieri poterit idoneus*. Qual è il senso di quell' ALIAS? Importa che possa eleggersi *l'idoneo*, come può eleggersi il *dottore* o il *licenziato;* ovvero che possa eleggersi l'*idoneo*, sotto pena di nullità, solo quando manchino il *dottore* e il *licenziato*?

R. La risposta è facile, giacchè viene insegnata da quasi tutt' i canonisti. « Existentibus doctoribus in capitulo, NECESSARIO unum ex illis in vicarium esse eligendum, alioquin deputationem ad Metropolitanum devolvi » scrive il Barbosa (Collect. Doct. in Conc. Trid. *Sess. 24 c. 16 de ref.* n. 28). Il Garcia dice essere stato così deciso più volte dalla S. C. del Conc. (De benef. Par. V, C. IV, n. 10 seqq.). Così insegnano parimenti Reiffestuel L. I, Tit. 28 § III, n. 73; Ferraris v. *Capitulum* a. 3, n. 51 v. *Vicarius Capitul.* n. 27; Pignatelli Tom. XIII consult. 34; Leurenio Tr. de Capit. sede vac. c. 4 q. 557, etc. Dunque si abbia come regola generale che allora solamente il capitolo può eleggere validamente a vicario l'idoneo, quando manchino dottori o licenziati dal seno del medesimo capitolo.

Vero è che i dottori o i licenziati atti all'officio di vicario capitolare debbono essere *in iure canonico*, non già *in sacra Theologia*. Così la S. C. del Conc. *in Astensi* 11 iul. 1626; *in Oriolensi* 24 mar. 1627; *in Capuana* 19 iun. 1636 etc. ap. Bouix *de Capit.* P. V, Sec. I, Cap. XI.—E debbono essere dottorati o licenziati da qualche universatà, eretta per autorità pontificia, non bastando la laurea o la licenza di grazia o di privilegio che si conferisce da un qualche delegato dalla S. Sede. Così la S. C. del Conc. in Elesina 21 febr. 1682 ap. Bouix l. c.; come ancora il Leurelio l. c., il Card. De Luca in *Adnot. praet.* Lib. XIV disc. 31 etc.

Ma se i dottori o i licenziati che si trovano nel seno del capitolo non sono idonei all'amministrazione diocesana, come si dovrà fare? Ecco l' insegnamento del Bouix che desume da risoluzioni della S. C. del Conc. *l. c.*: « Quando adsunt quidem doctores, sed non idonei, potest capitulum deputare non doctorem ». Però il medesimo Autore soggiunge che in tal caso i dottori e i licenziati possono ricorrere al Metropolitano il quale, se li trova idonei, può irritare la elezione già fatta e dichiarar vicario uno di loro. Che se il Capitolo vuol mantener ferma la elezione del solo idoneo, dovrà rivolgersi alla S. C. del Conc. affinchè questa emetta l'ultima decisione. E però il medesimo autore conchiude: « Unde ad praecavendas lites multum cavendum est capitulis, ne doctores apud ipsos existentes facile reiiciant tamquam non idoneos; sed id tantum agant quando clare hanc inhabilitatem probare possunt ».

49. *Circa la collazione delle Parrocchie nelle provincie napoletane.*

D. In virtù del Concordato del 1818 i Vescovi dell'ex-regno delle due Sicilie erano facoltati a conferire le parrocchie senza distinzione dei mesi papali e vescovili. Or si chiede: Vale ancora al presente tal facoltà, non ostante che il Concordato sia stato misconosciuto dall'attuale Governo? Nel caso affermativo, decade il Vescovo da questo diritto se lascia decorrere il tempo utile secondo i Ss. Canoni per la riprovvista delle parrocchie?

R. Alla prima parte del quesito rispondiamo affermativamente. I concordati, siccome dimostrammo altrove (Vol. II, Par. I, p. 23) non sono contratti sinallagmatici, ma mere concessioni Pontificie, in vista delle buone disposizioni de' varii Governi. Or il valore di queste concessioni dura fino a quando le medesime non siano state rivocate dalla S. Sede. Non avendo fin qui nulla rivocato la S. Sede su di ciò che fu concesso in quel concordato, ne consegue che le dette concessioni valgono anche al presente.

Ecco le parole del concordato Art. XI: « Sanctitas Sua concedit Episcopis Regni ius conferendi paroecias, quae quovis anni tempore erunt vacaturae. Praevio concursu in paroeciis liberae collationis Episcopi eas conferent iis inter approbatos quos digniores iudicabunt.... Excipiuntur paroeciae vacaturae in Curia, aut quarum parochi fuerint a S. Sede de aliqua dignitate aut canonicatu

provisi. Harum omnium collatio spectat ad summum Pontificem ».—Sappiamo che l'Episcopato napoletano s'è avvalso e continua di presente ad avvalersi di tal facoltà.

Ma in questa vien compresa pur l' altra di non essere i Vescovi soggetti al limite dei sei mesi, nei quali si può conferire la parrocchia? È chiaro che no, non essendo fatta di ciò menzione nel cit. articolo. Si sa che le dispense e i privilegii vogliono strettamente interpretarsi. Il tempo utile adunque di siffatte collazioni, anche pei Vescovi del Napoletano, è il primo semestre dalla vacanza, oltre il quale la collazione è devoluta alla S. Sede. La pratica de' Vescovi e della S. Sede lo conferma, come può vedersi ancora nel nostro *Monitore*, segnatamente al Vol. II, Par, II, p. 129, in cui trattasi appunto di un Vescovo del Napoletano.

50. *Circa il diritto di patronato regio sopra taluni beneficii del Napoletano.*

D. È noto come la Dinastia regnante de' Borboni godesse del diritto di patronato sopra taluni beneficii del regno delle Due Sicilie. Or non potendo la detta Dinastia usufruire di tal diritto, a chi questo è devoluto?

R. Il diritto di patronato va nel novero dei privilegii ed è concesso a coloro che o costruirono o dotarono la chiesa, o lo ereditarono dai loro antenati (V. Ferraris v. *Iuspatronatus* a. I). Da ciò discende che quando un patrono nel tempo debito non esercita il suo diritto, questo va devoluto al Superiore Ordinario. Così il c. *Tam te decet* 22; e il c. *Cum propter*, 27, *de Iurepatr.*; il c. *Licet* 3 *De suppl. neglig. praelator.* e il c. *Nulla*, 2 *De concess. Praeb.*—È però conferirà il beneficio quel superiore (il Vescovo o il Sommo Pontefice) che ne avrebbe il diritto se non fosse di giuspatronato.

È vero che pel patronato regio vi ha non poche esenzioni, fra le quali quella che riguarda il tempo utile a nominare, secondo leggesi nel Ferraris (l. c. n. 48 *ex aliena manu*) sull'autorità di molti canonisti: « Nullum in iurepatronatus regio currit tempus ad praesentandum ».—È vero altresì che quando il patrono sia legittimamente impedito, o assente per bene pubblico, o ingiustamente in carcere, il tempo assegnato non decorre: « Non currit tempus patrono legitime impedito » (c. *Quia diversitatem*, 5 *De concess. praeb.* et c. *Ne pro defectu De election.*). Nondimeno il patronato regio nel nostro caso è a favore di una dinastia regnante, per vantaggio del suo governo; or non regnando più la dinastia, cessa la causa di tal diritto, e però cessa il diritto medesimo. Insegna il cit. Ferraris l. c. a. 3, n. 72 che « iuspatronatus amittitur, quando causa propter quam quis erat patronus, perempta est ». Da ciò segue che il giuspatronato dei beneficii, concesso alla Dinastia dei Borboni, finchè questi non regnano più, va devoluto al superiore ecclesiastico.

51. *Del diritto che ha il parroco sulla chiesa municipale del pubblico camposanto.*

D. Può il parroco recarsi nel cimitero municipale per eseguire in esso nel pubblico oratorio delle officiature commessegli dai fedeli, senza il permesso del Sindaco? Può il Sindaco legalmente impedirglielo?

R. Quando l'oratorio nel pubblico camposanto è fatto a spese del Municipio, a questo ne compete il diritto di patronato. Dal che discende l'obbligo nel municipio di corredare e dotare l'oratorio dell'occorrente pel culto cattolico, e il diritto di proporre al Vescovo uno o più sacerdoti perchè vengano approvati come rettori o cappellani. Ciò risulta dalla natura stessa della cosa.

Or quale ingerenza può avere il parroco in tale oratorio? Il parroco ha il diritto indiscutibile ai funerali dei suoi parrocchiani, e può celebrarli in qualsivoglia chiesa non esente. Può dunque celebrarli altresì nell'oratorio del cimitero, come può celebrarli in qualunque oratorio di confraternite. In ciò non ha bisogno del permesso del Sindaco, il quale non può opporsi legalmente, dovendo l'autorità civile, sotto l'impero delle presenti leggi, massime in virtù di quella delle così dette Guarentigie, rispettare e far rispettare gli ordinamenti de' sacri canoni, che non siano contrarii alle dette leggi.

Ma se il parroco intende compiere altre funzioni funebri commessegli dai fedeli; ha, per queste almeno, l' obbligo di chiederne venia al Sindaco? Abbiamo detto che il sindaco dee considerarsi solo come patrono: or fra i diritti del patrono non v'ha pur quello di concedere o negare la venia per le sacre funzioni nella chiesa da essa edificata: il solo suo diritto in ciò è quello di nominare il rettore o il cappellano, il quale ha bisogno dell'operazione del Vescovo, e deve in tutto dipendere dal Vescovo nell'esercizio delle sue funzioni. In ordine ai sacri riti, il patrono (e nel nostro caso il sindaco) non può ingerirsi punto; e se abusa del suo potere, si dà luogo al ricorso al magistrato amministrativo o giudiziario.

52. *Se il parroco sia tenuto di associare il cadavero fino al camposanto.*

D. I parrochi sono obbligati di associare il cadavero fino al camposanto, o è sufficiente che lo benedicano solo in casa, quando per povertà non è trasportato in chiesa? E nel caso affermativo, quando il camposanto è lontano, son tenuti anche ad accompagnarlo senz'alcun compenso?

R. È mente della S. Chiesa che il cadavero sia dal parroco o associato fino al sacro tempio, dove in suffragio sia recitato almeno un sol notturno colle lodi e sia celebrata almeno una messa. Così il Rituale (*De exeq.*).

Ciò nondimeno si l'officio come la messa non sono di stretto obbligo, quando non se ne abbia la commissione col relativo stipendio; e basterà pel parroco che celebri per tutti i suoi filiani così vivi come defunti la messa *pro populo* (Bened. XIV Inst. 36 et de Sacrif. Missae S. 2, § 204—De Herdt S. Lit. Pr. T. III, n. 236 e 237).

Tuttavia se non sono di obbligo l'officio e la messa, è di obbligo l'associamento fino alla chiesa e la recitazione delle preci prescritte dal Rituale per la deposizione o la sepoltura del defunto (De Herdt, l.c. n. 262).

Di qui viene che se il parroco non associerà il cadavero fino alla chiesa parrocchiale, dovrà associarlo fino all'oratorio del camposanto. Dove poi l'abbia già associato alla prima chiesa ed abbia ivi recitate le anzidette preci, non avrà più dovere di recarsi fino al camposanto (1).

CRONACA RELIGIOSA
(29 Febraio 1892)

Nomine Pontificie—Il S. Padre ha nominato Prefetto della S. Congregazione *de Propaganda Fide* e della Propaganda per gli affari del rito orientale l'E.mo Card. Miecislao Ledochowski—Segretario dei Brevi di S. S. l'E.mo Card. Serafino Vannutelli—Segretario dei Memoriali l' E.mo Card. Francesco Ricci-Paracciani.

Inoltre ha annoverato l'E.mo Card. Aloisi-Masella fra i membri della S. R. ed U. Inquisizione—il R.mo Mons. Beniamino Cavicchioni Arciv. tit. di Amida fra i consultori della S. C. di Propaganda Fide.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha indirizzato un magnifico Breve a Mons. Radini Tedeschi presidente della Commissione pel suo giubileo episcopale, in cui si compiace delle opere proposte per tale festeggiamento.

— Il 17 u. s. si discussero dalla S. C. de'Riti in Vaticano, alla presenza del S. Padre quattro miracoli operati da Dio ad intercessione del Ven. Gerardo Majella laico della Congregaz. del SS. Redentore.

— Il tribunale francese di Montdidiér ha sentenziato che Leone XIII, come capo e rappresentante la Potenza sovrana indicata al diritto pubblico internaz. col nome di S. Sede o Papato, può adire la eredità della marchesa Du Plessis-Belliére.

— È morto a Roma, rimpianto da tutt'i buoni, molto più dal S. Padre che l'avea carissimo, l'ottimo Mons. Gabriele Boccali, Canonico di S. Pietro, Prelato Dom. e Uditore di Sua Santità. Tutti ne rammentano con alte lodi la dottrina, la pietà, la esimia prudenza, la esemplare umiltà. Sia pace all'anima sua!

— Sono morti pure il degnissimo Mons. Luigi M.ª Aguilar Arcivescovo di Brindisi—Mons. Tizzani Patriarca di Antiochia di rito latino—Mons. Mercurelli Segretario della Concistoriale e Proton. Apost. Partecipante.

— Giungono notizie dall'Africa che 10 europei missionarii tedeschi e circa 700 negri che accompagnavansi con essi, furono massacrati dai selvaggi in un' imboscata!

— A Costantina in Algeria venne solennemente decorata della croce della Legion di onore la suora di carità Teresa Tivoglier, che conta 45 anni di servizio all'ospedale militare e 32 campagne. È stato anche nominato cavaliere della medesima Legione il Rev. Delapard, curato di Tebessa in Dioc, di Costantina, per le sue cognizioni speciali di archeologia e di oftalmologia.

— Il conte inglese Giovanni Salis Soglio segretario di Legazione a Bruxelles già protestante, si è convertito al cattolicismo.

— Il S. Padre ha accordato al nuovo Primate di Ungheria la porpora cardinalizia, che potrà indossare in alcune funzioni, benchè non faccia parte del sacro Collegio.

— Fu nominato vicario gen. della Comp. di Gesù dal defunto Preposito Generale il P. Luigi Martin spagnuolo, il quale reggerà la Compagnia fino alla elezione del nuovo Preposito generale.

— Sono morti Mons. Giuseppe Palma Arciv. di Bucarest—Mons. Carlo Gay Vesc. tit. di Antedone—Mons. Giovanni Langevin Vesc. di S. Germano di Rimouski nel Canadà—Mons. Eduardo Gius. Belin Vesc. di Namur nel Belgio.

---

(1) Si ascolti il ch. Rivarolo (*Il Governo della parrocchia* Tit. II, C. III, a 2, n. 32): " È bene qui osservare che la funzione religiosa delle *esequie*, a cui è obbligato il parroco, consiste nel canto delle preci rituali dalla casa del defunto alla chiesa, nella recita dell'uffizio e delle lodi nella chiesa, quando è richiesta, nella celebrazione della messa e nell'ultima aspersione al feretro; i doveri del parroco verso il cadavere finiscono col rito liturgico, e con quelle parole *Anima eius*, ecc. ecc., colle quali si licenzia dal cadavere, e cessa per esso l'obbligo di tener accesi i lumi. Non potrebbe adunque ragionevolmente pretendersi che desso, finite l'esequie, abbia ad accompagnare il cadavere fino al cimitero.— " È cosa riconosciuta, così conchiudeva un parere ministeriale del 1835, dall'amministrazione superiore, che la costruzione dei nuovi cimiteri in luoghi discosti dall'abitato, ha dispensato i parrochi dall'obbligo che o per fatto espresso, o per antica consuetudine, incombeva loro di accompagnare i cadaveri ai cimiteri dopo terminate le funzioni. Circa il modo di retribuire i parroci, nel caso, che i parrocchiani di un comune desiderassero che tale accompagnamento venisse continuato, nel maggior numero delle comunità tali diritti sono regolati da speciali convenzioni stipulate coi signori parroci dalle amministrazioni locali nell'interesse degli amministrati, ma non mai posti a carico del registro „.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. VII.—Par. I.ª)

Acta solemniora Rom. Pontificis.

Enciclica del 15 Maggio 1891 *De Conditione Opificum* . . . *pag.* 78-105
Enciclica del 22 Settembre 1891 *De M. Virginis Rosario* . . . . « 174
Lettere Apost. all'Episcopato della Germania e dell' Austria sul duello . . . . . « 197
Allocuzione di Sua Santità nel Concistoro del 14 Dic. 1891 . « 246

Ex S. Congr. Concilii.

Parisien. Matrimonii. 31 Gen. 1891—Se e quando, per manco di consenso alla indissolubilità del matrimonio, questo si rende nullo. . . . . « 3
N. Negligentiae Servitii. 31 Gen. 1891—Come si possano costringere al servizio del coro i capitolari negligenti, che sono solo statutarii, cioè senza prebenda. « 4
Forojulien. Curae animarum. 31 Gen. 1891—Se il Vescovo può costringere con pene i sacerdoti disoccupati ad intraprendere la cura delle anime, in caso di necessità . . . . . « 25
Provisionis paroeciae. 31 Gen. 1891—Quando ai Regolari secolarizzati si possano conferire le parrocchie . . . . . « 26
Fabrianen. Indulti ratione studiorum et reductionis onerum. 31 Gen. 1891. — Se, e quando sia lecito ad un beneficiato di assentarsi dalla residenza per causa di studii . . . . . « 27
Viterbien. Matrimonii. 28 Feb. 1891 — Caso in cui possa procedersi alla dispensa dal matrimonio rato e non consumato senza tutte le forme prescritte. . . . « 49
Vicen. Distributionum. 28 Feb. 1891—Circa l'uso delle fallenze per le omissioni corali. . . . . « 50
Venetiarum. Binationis. 28 Feb. 1891.—Circa la facoltà di binare per comodo della popolazione. « ivi
Wratislavien. Irregularitatis. 28 Feb. 1891.—Circa la irregolarità che si contrae pel delitto di eresia . . . . . *pag.* 51
Mutilana. Pensionis. 11 Apr. 1891. —Pensione imposta dal Vescovo nella collazione d' una parrocchia, invalidata dalla Santa Sede. . . . . « 73
Capuana. Pensionis. 11 Apr. 1891. —Pensione imposta dal Vescovo nella collazione d' una parrocchia, convalidata dalla Santa Sede. . . . . « 74
Carthaginen. Distributionum. 11 Apr. 1891. — Se il Can. Teologo, il quale, invece di leggere la S. Scrittura in Cattedrale, insegna scienze sacre in Seminario, con particolare stipendio, possa parimente godere le distribuzioni corali nei giorni d'insegnamento. « 75
Compostellana. Sponsalium. 11 Apr. 1891. — Se le norme canoniche sugli sponsali possano mai essere derogate dalla legge civile . « 97
Cuneen. Adjudicationis redituum. 30 Mag. 1891. — Norma circa la spartizione di ciò che il Governo restituisce ai Capitoli Cattedrali per la tassa del 30 °/₀ indebitamente esatta . . . . « 98
Novarien. Iurispatronatus. 30 Mag. 1891. — A chi spetti l'esercizio di un giuspatronato controverso « 99
Paroeciae Renunciationis. 30 Mag. 1891.—Circa la rinunzia di una Parrocchia, l' esecuzione di un Rescritto Pontificio, e il concorso ad una prebenda penitenziaria . . . . . « ivi
Circa le prestazioni solite pagarsi ai Vescovi; circa il luogo dove il Vescovo può convocare il Capitolo; circa la laurea dottorale prescritta nelle bolle Pontificie; circa la facoltà nei Vescovi di permettere la celebrazione della messa in oratorii privati — 22 Giu. 1891 . . . . . « 100
Mediolanen. Iurium. 27 Giu. 1891.

—Circa i diritti del parroco sulle scuole, e sugli oratorii . . *pag.* 121
Galtellinoren. Iurium Parochialium. 27 Giu. 1891.—Intorno i diritti che competono al parroco canonico di un capitolo cattedrale, che ha la cura abituale . . . « 122
Olomucen. Dispensationis ab irregularitate. 30 Mag. 1891.—Sacerdote irregolare perchè privo della mano e del braccio sinistro, i quali vengono suppliti con mano e braccio artificiali . . « 123
Maioricen. Irregularitatis. 30 Mag. 1891.—Chierico irregolare perchè cecoziente . . . . . « 124
Lauretana et Recineten. Distributionum. 27 Feb. 1891.—Se le distribuzioni quotidiane spettino al coadiutore, ovvero al coadiuto. « 145
Rhedonen. Iurisdictionis. 27 Feb. 1891.— Se i Vescovi di origine possano rifiutarsi di accettare nella propria Diocesi qualche Sacerdote appartenente ad istituto di voti semplici, che abbia abbandonato in perpetuo il propro istituto . . . . . « 143
Romana. Interpretationis Rescripti. 25 Lug. 1891. — I Vescovi non possono conchiudere composizioni sopra i beni della mensa con chi li abbia illecitamente acquistati senza il consenso del Capitolo Cattedrale . . . . . « 169
Nicien. Pii Relicti. 25 Luglio 1891. —Se, e quando un pio benefattore può recare mutazione all'opera pia da lui fondata . . . « 170
Cortonen. Solutionis et Redintegrationis. 25 Lug. 1891. — Se una prestazione da pagarsi al parroco come congrua deve darsi netta delle tasse civili di manomorta e di ricchezza mobile . « ivi
Oxomen. Distributionum et Substitutionis. 25 Lug. 1891.—Se, oltre il teologo, anche altri canonici obbligati d'officio ad insegnare, senza speciale compenso, in Seminario, possano percepire, non presenti, le distribuzioni corali. Se sieno questi tenuti di mettere un sostituto in detto insegnamento, nei giorni in cui si trovano infermi. . . . . « 171
Vrhbosnen. Iurium. 20 Ag. 1891. —Dei diritti del Capitolo e del parroco in una chiesa edificata con elemosine di alcuni che la voleano cattedrale e di altri che la voleano parrocchiale . . . « 193
Pisauren. Decimarum et erectionis fontis baptismalis. 29 Ag. 1891. — Se la parrocchia da cui fu smembrata una parte del territorio per la fondazione di una nuova parrocchia abbia per ciò stesso su di questa il diritto di matricità, e possa riserbare a se quello di decimare e di tenere il fonte . . . . . *pag.* 194
Firmana. Onerum et pensionis. 29 Ago. 1891.—Se il pensionario ha obbligo di concorrere alle spese straordinarie del beneficio, al restauro della chiesa beneficiale, e di sopportare *pro rata* la diminuzione delle rendite del beneficio . . . . . « 195
Ianuen. Iurium parochialium. 12 Sett. 1891.—Se sia diritto esclusivo del parroco la benedizione solenne delle navi. . . . . « 217
Romana. Compensationis. 12 Sett. 1891.—Se, e quando il beneficiato può rifarsi delle spese sostenute pel beneficio . . . . . « 218
Burgi S. Sepulcri, Procurationis. 12 Sett. 1891.—Se il Vescovo nella S. Visita possa ricevere, oltre i trattamenti, anche le spese di viaggio. . . . . « ivi
Praten. Indulti. 12 Sett. 1891. — Di un canonico, che assente dal coro, *causa infirmitatis*, chiede partecipare alle distribuzioni . « 219
Se i Capitolari coll'obbligo di assistere da ministri, siano esenti del tutto da quest' obbligo quando sono infermi. 17 Apr. 1891. . « ivi
Quebecen, seu Congr. Oblator. Mariæ Immaculatae. Super appellatione et validitate decreti. 13 Mar. 1891.—Circa il diritto dell' appello e della espulsione da un istituto religioso . . . . . « 241
Parmen. Exemptionis. 13 Mar. 1891. — Sul diritto del Vescovo di sottrarre un qualche Istituto dalla giurisdizione parrocchiale . « 242
Super petitione fructuum. 20 Mar. 1891.—Se il diritto alla esazione dei censi decorra dal principio dell'anno naturale (dal gennaio), ovvero dal mese seguente a quello della scadenza . . . . . « ivi
Lucana Sacrar. functionum. 12 Dic. 1891.—Del diritto di un parroco regolare di far funzioni nella chiesa di una confraternita. « 265
Decretum. 9 Sett. 1891.—Si dà facoltà ai Vescovi di privare del beneficio quei capitolari statutarii che non intervengono al coro per sei mesi . . . . . « ivi

Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Decretum. 17 Dic. 1890.—Circa la manifestazione della coscienza, i confessori straordinarii e la frequente comunione in riguardo alle monache ed agl'Istituti meramente laici. . . . . *pag.* 6

Decretum. 11 Ago. 1889. — Circa gl'istituti di persone che non recano alcun segno esterno di religione, o che vivano in Comunità, o che dimorino nelle proprie case . . . . . « 7

Ariminen. Decimarum seu praestationum. 27 Sett. 1889.—Circa le prestazioni dai parroci dovute ai Vescovi. . . . . « 124

Romana Pensionis. 22 Ago. 1890.— Se si perda il diritto ad una pensione la quale non fu pagata da lungo tempo. . . . . « 125

Lettera con cui si manda ai Metropolitani il Decreto riguardante il divieto della manifestazione di coscienza delle persone religiose 20 Genn. 1891 . . . . « 172

Rescriptum. 14 Apr. 1891.—Se nel prefato Decreto siano compresi l'istituto delle figlie della Carità, e le Congregazioni Ecclesiastiche, che hanno sacerdoti e laici. . . . . « ivi

Lettera circolare agli Ordinarii d'Italia circa le norme da osservarsi per le Confraternite in rispetto alle nuove leggi governative sulle opere pie. 13 Settembre 1891 . . . . . « 197

Ex S. Congr. super statu Regularium.

Dichiarasi che i Professi di voti semplici non possono validamente essere eletti a superiori. Decr. 16 Genn. 1891 . . . . . « 8

Ex S. Rituum Congregat.

Circa l' uso della lingua francese nei processi per le cause di beatificazione, e canonizzazione dei Servi di Dio. 19 Gen. 1891 . . « 28

Nitrien. 15 Nov. 1890. — Circa la concorrenza della commem. di un doppio semplificato con quella d'una Domenica privilegiata.— Circa i primi vesperi, e il colore nella messa della festa del S. Cuore di Gesù . . . . . « 28

Romana. 18 Gen. 1891.—Concessioni pel terzo centenario di S. Luigi Gonzaga . . . . . « ivi

Tarbien. 8 Mar. 1891.—Si concede la messa propria votiva della Vergine Immacolata di Lourdes al Santuario di questo nome, ed alla Diocesi di Tarbes . . *pag.* 29

Decretum. 28 Apr. 1891.—Circa la divisione degli officii e le attribuzioni fra gli avvocati ed i procuratori della S. C. de' Riti . « 51

Ordinis Min. S. Francisci Capuccinor. 17 Dic. 1891.—Di talune usanze liturgiche presso i Cappuccini . . . . . « 53

Novarien. 24 Feb. 1890.—I Milanesi, obbligati al rito ambrosiano, qual rito debbano usare fuori la Diocesi di Milano . . . . « 54

Compostellana. 15 Nov. 1890.—Se può conservarsi la SS.ª Eucaristia negli oratorii dove si celebra ne' soli dì festivi, e le cui porte si tengono sempre chiuse negli altri giorni—e se, e quando, il parroco può conservare in sua casa gli olii sacri. . . . « 77

Cuneen. 29 Mag. 1891. — Sull' uso dell'anello Pontificale; sulla consacrazione degli olii; sulla commemorazione dei SS. Tiburzio e socii . . . . . « 102

Montis Politiani. 13 Giu. 1891. — Circa l'assoluzione dopo la messa solenne *in die obitus:* circa le preci *pro defunctis* col SSmo esposto : circa la consuetudine contro la legge dell'officio della B. V. in coro; circa l' obbligo dei Canonici di associare il Vescovo nella Chiesa. . . . . « ivi

Ordinis Carmelitar. Excalceatorum. 15 Gen. 1891.—Concessioni pel centenario di S. Giovanni della Croce . . . . . « 103

Taurinen. 20 Giu. 1891.—Simulacro del Sacro Cuore di Maria approvato dalla S. Congregazione. « 125

Tarbien. 10 Dic. 1890. — Formola di benedizione pei fanciulli, approvata e concessa ai Missionarii di Lourdes . . . . . « 147

Dubii. 5 Sett. 1891.—Come si debbano ordinare i primi ed i secondi Vesperi quando fa festa del Sacro Cuore di Gesù concorre con quella della Natività di S. Gio. Battista, ovvero colla solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo . . . . . « 196

Parisien. 12 Sett. 1891.—Se possa tollerarsi l'uso della lingua volgare nelle interrogazioni ai patrini, e nelle loro risposte quando si amministra il Sacramento

del Battesimo . . . . . *pag.* 246
Andrien. 11 Luglio 1891.—Se possa tollerarsi l' uso di recare il baldacchino dietro il simulacro della B. V. Maria nelle processioni. . . . . « 246
Dubiorum. 12 Dic. 1891.—Circa l'occorrenza dell'anniv. della consacraz. del Vescovo diocesano con una festa di rito doppio di 1ª cl. « 267
Bobien. 20 Nov. 1891. — Circa la consuetud. di aggiungere *Domine exaudi* e *Dominus vobiscum* alle litanie lauretane . . . . . « ivi

Ex S. Congr. Indulgentiar.

Constantien. et Abrincen. 6 Ago. 1890. — Su ciò che si richiede per la valida erezione della *Via Crucis* . . . . . « 29
Indulgenza per una orazione a S. Giovanni Apostolo. 21 Marzo 1891. . . . . « 126
Indulgenza per una giaculatoria a N. S. G. C. 21 Febb. 1891. . « 126
Indulgenza per una orazione a Maria SS.ª sotto il titolo: *Auxilium Christianorum*. 20 Giugno 1891. « ivi
Pictaviensis. 18 Apr. 1891.—Circa l' imposizione degli scapolari, e il modo di recitare le formole prescritte . . . . . « 148
Dichiarasi ch'è valida la vestizione e la professione dei terziarii francescani che non fanno parte di alcuna congregazione di questo Ordine. 14 Lug. 1891. . . . « 173
Se possano annettersi le indulgenze della *Via Crucis* a quei Crocifissi, nei quali la immagine del Redentore di metallo aderisce alla Croce. 24. Mag. 1883. . . « 173
Giaculatoria al *Salvatore del mondo* indulgenziata. 21 Feb. 1891 . « 222
Albiensis. 17 Lug. 1891.—Circa le aggregazioni delle Confraternite all' Arciconfraternita della *Buona Morte* di Roma . . . . . « 222
Tornacen. 19 Luglio 1891.—Dell'obbligo d' iscrivere i nomi dei fedeli, che ricevono gli scapolari, nell'albo delle confraternite . « 223
Indulgenze per talune pratiche di pietà in apparecchio al Giubileo Episc. del S. Padre . . . « 268
Indulgenza per una Giaculatoria a S. Giuseppe . . . . . « ivi

Ex S. Congr. Coeremoniali.

I Cardinali, i Vescovi e i Prelati coll'uso del zucchetto, sono tenuti a toglierlo al canto del Vangelo, ed alla turificazione. 20 Maggio 1890. . . . . *pag.* 102

Ex S. Congr. de Propaganda Fide.

Intorno le annuali collette per l'opera di Terra Santa e la loro amministrazione. Circolare ai Vescovi. 20 Feb. 1891 . . . . « 30

Ex S. C. R. U. Inquisitionis.

Di un altro mezzo consentito per evitare il pericolo di corruzione nel vino della messa. 8 Mag. 1887. « 31
Circa i culti che sanno di novità, e segnatamente quello al così detto *Cuore Eucaristico di Gesù*. 3 Giu. 1891 . . . . . « 101
Ad Archiep. Compostellan. 22 Sett. 1890.—Se gli Ordinarii possano dispensare in morte da impedimenti matrimoniali coloro che non hanno il vincolo civile, nè si trovano in concubinato . . « 220
Se per la prefata facoltà sia necessario che l'infermo abbia su di se l'impedimento, ovvero basti che la sola parte sana sia impedita. 2 Luglio 1891. . . . « ivi
Ad Archiep. Tarraconen. 19 Apr. 1891.—Circa la quantità di spirito per la consecrazione del vino per la messa . . . . . « 221
Ad Archiep. Colonien. 14 Dic. 1890— Intorno la irregolarità degli eretici, e dei figli . . . . . « ivi
Istruzione ai Vescovi Orientali sul modo di provare lo stato di libertà prima del matrimonio. 29 Ago. 1890. . . . . « 243
Circa le facoltà della Bolla Crociata nella Spagna in quanto ai Regolari. 26 Genn. 1890 . . « 245
Interpretazione del precedente Rescritto. 7 Marzo 1891. . . . « ivi
Si definisce autorevolmente la quistione se i francescani possano avvalersi dell'indulto delle carni nei venerdì quando i Vescovi l'ottengono per le loro Diocesi, compresi i Regolari 18 Nov. 1891. « 245
Circa l' interpretazione di alcuni luoghi dalla Costituz. *Apostolicae Sedis*. . . . . « 266

Ex S. Poenitentiaria Apostolica.

Circa la limosina da farsi ai poveri, ingiunta nelle dispense matrimoniali. 11 Nov. 1890 . . « 32
Se possano assolversi coloro che non ammettono il fuoco dell'in-

ferno. 30 Aprile 1890 . . . *pag.* 55
Se in tempo del precetto Pasquale o di missioni possa il Vescovo abilitare **ad habitum** i confessori ad assolvere i compratori di beni ecclesiastici, che non si possono subito comporre colla Chiesa 1° Luglio 1891 . . . . . « 148
Se sia necessaria sempre l'assoluzione dalle censure **ad cautelam** nelle dispense matrimoniali. . « 174

Ex Secreteria Brevium.

La solennità di S. Giuseppe si eleva a festa di doppio precetto nelle Diocesi del Piemonte, della Liguria, della Sardegna, e del Lombardo-Veneto. — Breve di S.S. 3 Marzo 1891. . . . . « 32
Indulgenze pel centenario di S. Giovanni della Croce. Breve del 7 Marzo 1891. . . . . « 103
Si commenda l'Opera per la conservazione della fede nelle scuole d' Italia. Breve del 25 Maggio 1891 . . . . . « 104

Ex S. Congr. Indicis.

Decretum. 25 Aprile 1891 . . . « 76
Decretum. 14 Maggio 1891. . . « 77

NOVITÀ INTRODOTTE NELLE RUBRICHE.

RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII.

Art. II. Novità circa la traslazione degli Officii. . . . . « 33
Art. III. Semplificazione degli Officii . . . . . « 127
Art. IV. Ordine delle commemorazioni. . . . . « 248

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE.

Capo IV. Professione (Contin.) . « 37
Art. III. Qualità dei voti che si emettono. Voto di castità e di obbedienza . . . . . « 37
Art. IV. Requisiti alla Professione. « 151

LE CAPPELLANIE ED I LEGATI PII IN ITALIA.

§ II. Norme Civili: Giurisprudenza
Art. VI. Oneri gravanti sui beneficii e le cappellanie soppresse. « 58

Suggerimenti legali del Congresso di Vicenza sulle Opere Pie d'Italia . . . « 238

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE.

Capo III.—Dei mezzi e del modo pratico di usarli per impedire le confessioni sacrileghe (*contin.*) . *pag.* 9
Art. I. Delle maniere onde vanno incoraggiati i penitenti per conseguirsi l'integrità dell'accusa. « ivi
Art. II. Dell'aiutare alla sincerità dell'accusa con le interrogazioni. « 55
§. 1° Importanza e difficoltà di questa materia—Un doppio scoglio perniciosissimo. Riflessioni per guardarcene. . . . . « ivi
§. 2° Quattro regole fondamentali, a cui tutte le altre riduconsi. Si discorrono le prime due. . . « 114
§. 3° Si chiarisce la terza regola—E se ne previene una erronea interpretazione dannosissima . « 149
§. 4° Si svolge la 4.ª ed ultima regola . . . . . « 223

CASI MORALI.

1. Circa l'osservare i precetti della Chiesa quando vi sia il timore di gravi danni, e il disprezzo della Religione. . . . . « 13
2. Quando sia lecita la disunione temporanea dei coniugi senza il mutuo consenso, e quando col mutuo consenso. . . . . « 39
3. Se i pellegrini si possano assolvere dai riservati al Papa e si possano dispensare da impedimenti e da irregolarità per quelle facoltà che ai Vescovi suol concedere la S. Sede . . « 61
4. Se l' errore comune sul titolo renda sempre valida l'assoluzione nulla; segnatamente quella dei riservati . . . . . « 83
5. Se cade in censura chi concorre all'asta di beni sacri con animo di comporsi colla Chiesa, e di rendere i detti beni alla Chiesa, quando riesca aggiudicatario di essi . . . . . « 130
6. Circa la facoltà che hanno i Vescovi ed i missionarii sulle dispense matrimoniali prima e dopo il matrimonio (v. Nota a p. 235) . . . . . « 154
7. Se può alienarsi la legittima dei figli per esimerli dai creditori. « 180
8. Circa la vocazione dubbia nei chierici pei peccati *contra sextum*, e circa la condotta da tenersi con essi dal confessore . « 200
9. Se si possa unire in matrimonio ecclesiastico chi sia legato con altri in vincolo civile. . . . « 228
10. Circa la facoltà che compete ai Vescovi sulla dispensa dagli impedimenti matrimoniali dubbii. « 251
11. Circa il valore delle clausole

nelle facoltà sulle dispense matrimoniali. . . . . *pag.* 269

CASI CANONICI.

1. In che consista la dipendenza che deve avere al Parroco la Confraternita eretta nella Chiesa parrocchiale . . . . . « 16
2. Se i Regolari civilmente soppressi, con pensione governativa, sono obbligati di portare il peso, almeno parziale, degli obblighi che gravavano sulle proprietà confiscate . . . . . « 42
3. Se i Regolari possono confessarsi lecitamente e validamente con sacerdoti estranei. . . . « 63
4. Se il parroco può delegare ad altri, e con minore stipendio, le messe *pro populo* e *pro sponsis*. « 86
5. A chi spettino i funerali di una monaca morta fuori del chiostro. « 132
6. Norma onde va regolata la giurisdizione parrocchiale sulle case dei privati. . . . . « 161
7. Circa l' obbligo nelle monache dell'officio divino e della messa conventuale, dopo le leggi eversive d'Italia . . . . . « 182
8. Se il Vescovo possa nei casi di necessità permettere alle religiose di voti solenni l'egresso dalla clausura . . . . . « 204
9. Circa il recente decreto della S. Congr. dei VV. e RR. intorno i confessori straordinarii per coloro che vivono in comunità . « 230
10. Circa il diritto della nomina dell'Economo Curato in un Capitolo con cura abituale. . . « 255
11. Circa l' estensione del decreto recente della S. C. dei VV. e RR., riguardante i confessori straordinarii di coloro che vivono in comunità . . . . . « 273

CASI LITURGICI.

1. Circa le candele adulterate, e stearíche, e i lumi a petrolio nelle Chiese . . . . . « 19
2. Qual Calendario debba seguirsi nelle Chiese appartenenti ad Ordini Religiosi civilmente soppressi . . . . . « 43
3. Se distrutto un altare privilegiato, al novello, che sul luogo del primo si costruisce, si possa cambiare il titolo e vi si possa godere l'antico privilegio. . . « 66
4. Se si possa celebrare *pro vivis* quando si è ricevuta l' applicazione *pro defunctis*, e viceversa. « 87
5. Circa il tempo in cui si debba amministrare l'estrema unzione; e se si debbano supplire le unzioni omesse quando, pel pericolo di prossima morte, si unse la sola fronte dell'infermo. . *pag.* 133
6. Circa il rito della celebrazione della messa *pro sponsis* . . . « 162
7. Se si consentano riti speciali per la desumazione del cadavero, e pel trasporto del medesimo in altro luogo. . . . . « 185
8. Circa l'uso delle insegne prelatizie, canonicali e dottorali; e circa l'uso dei Pontificali . . « 207
9. Se il parroco può recar la stola nelle processioni, e nelle associazioni funebri, anche quando interviene un Capitolo di Cattedrale o di Collegiata . . « 233
10. Circa la esposizione e la benedizione colla Sacra Pisside. . « 7
11. Se i religiosi claustrali possono essere terziarii di ordine diverso e ricevere la benedizione generale concessa per questi . « 275

DUBBII, PROPOSTI ALLA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

1. Circa l'invertire ad altri usi le rendite amminiistrate di beni sacri. . . . . « 21
2. Di una consuetudine nella notte del Natale di N. S. G. C. « ivi
3. Se nelle Confraternite del Rosario sia necessaria la immagine di questo titolo. . . . . « ivi
4. Intorno al Titolare o al Patrono della Chiesa. . . . . « 22
5. Quando debba cantarsi l'invitatorio con un sol notturno nell'officio dei morti (v.nota a p.138) « ivi
6. Circa i fondi beneficiali usurpati da altri, e condonati dall'investito . . . . . « 44
7. Amministratori di confraternite che si appropriano le rendite di un pio legato. . . . . « 45
8. Se sia valida la rinunzia di un beneficio a titolo di patrimonio, senza costituzione di altro patrimonio . . . . . « ivi
9. Circa l'associamento che al Vescovo deve il Capitolo Cattedr. « ivi
10. Se i Canonici di Collegiate possano per consuetudine introdotta essere disobbligati dal genuflettere innanzi al Vescovo. . « 46
11. Sull'obbligo di recitar l'ufficio in coro nelle ore stabilite . . « 68
12. Se valga la consuetudine di non cantare in coro la messa della vigilia o feriale nella qua-

resima . . . . . *pag.* 45
13. In quali feste abolite i parroci hanno obbligo di celebrare *pro populo*. . . . . « 69
14. Se la messa del Giovedì Santo e del Sabato S.°, celebrando il Vescovo, debbasi applicare *pro benefactoribus*. . . . . « 69
15. Se debbasi omettere la colletta del SS.° Sacramento, esposto in nua Chiesa, nelle feste dei misteri di N. S. G. C. . . . . « 70
16. Circa il luogo dove si possa erigere una Confraternita. . . « 92
17. Se per la intimazione di più concorsi che rimangono deserti, trascorrono i sei mesi dalla vacanza della parrocchia, può questa ancora conferirsi dal Vescovo? . . . . . « 92
18. Circa la esclusione dal concorso, e il giudizio sul medesimo. « 93
19. Circa i versetti *Misereatur* e *Indulgentiam* nel Viatico e nell'Estrema Unzione. . . . . « ivi
20. Intorno la chiusa delle orazioni fuori della messa e dell'officio, e in specie di quella delle preci da recitarsi dopo la messa. « 94
20. Ancora della Immagine della B. V. del Rosario nelle Confraternite di questo titolo per lo acquisto delle indulgenze . . . « 135
21. Se ci sia obbligo stretto nelle Cattedrali di celebrare tre messe solenni nella Natività di N. S. G. C., e di applicarle tutte *pro benefactoribus* . . . . . « 136
22. Se i Vescovi ed i parroci hanno obbligo di applicare *pro populo* tutte le tre messe di Natale. « 137
23. Se il Canonico Penitenziere può essere sostituito, o può sostituire altri nel coro; e in questo secondo caso se può sostituire sedendo in confessionale . « 138
24. Se il parroco ha obbligo stretto di celebrare nei matrimonii la messa *pro sponsis* e di applicarla per essi. . . . . « 164
25. Che debba fare il parroco quando riceve più stipendii per la messa nuziale per più matrimonii, da celebrarsi lo stesso giorno. « ivi
26. Se i religiosi, e segnatamente i francescani, possano avvalersi delle dispense dal magro nei dì vietati, che ottengono i Vescovi dalla S. Sede per le loro Diocesi (V. p. 245). . . . . « 165
27. Se chi è obbligato all' officio divino può recitarlo insieme ad altri che non è obbligato . . « ivi
28. Se quando l' officio divino si dice in coro, o insieme con altri, l'orazione *Aperi Domine* debba recitarsi in numero plurale, ovvero in numero singolare . *pag.* 166
29. Se possa o debba omettersi la parola *Amen* alla forma del Battesimo . . . . . « 187
30. Se il consenso dell' Economo curato basti all'abolizione di una consuetudine in pregiudizio del nuovo Parroco . . . . . « ivi
31. Se al Pro - Vicario Generale del Vescovo competano tutte le facoltà che sono proprie del Vicario Generale . . . . . « ivi
32. Se nelle funzioni minori, quando il Vescovo accede in Cattedrale con cappa, ma non celebra pontificalmente, il Capitolo abbia l' obbligo di associarlo fin dalle sue stanze . . . . . « 189
33. Se trasferendosi la sola festa popolare, non già l' officio e la messa, trasferiscasi ancor l' indulgenza annessa a quella festa. « ivi
34. Se i regolari che dimorano fuori del Chiostro, segnatamente i Francescani, possano avvalersi delle dispense dal magro nei dì vietati, che ottengono i Vescovi dalla S. Sede per le loro Diocesi (v. pag. 245) . . . . . « 210
35. Se nella refezione serotina nei giorni di digiuno si possa far uso dello strutto da coloro che prendono la Bolla della Crociata . « 211
36. Qual debbasi considerare giorno della deposizione, affine di premettere l'invitatorio all'ufficio dei morti, quando se ne dica un sol notturno . . . . . « 212
37. Circa la precedenza fra i religiosi secolarizzati, e i sacerdoti secolari. . . . . « ivi
38. Se il clero partecipante di una Chiesa ricettizia possa negare la parte degli emolumenti delle funzioni avventizie ai sacerdoti fuori numero che intervengono alle medesime . . . . . « 213
39. Se cessi la facoltà consuetudinaria che hanno i Vescovi sulla dispensa dall'impedimento *ad petendum debitum* quando l'hanno espressa dalla Santa Sede . . « 236
40. Circa il diritto di associare il defunto al camposanto, quando se ne siano celebrati i funerali dall'intero Capitolo Cattedrale. « 237
41. Circa la terza orazione *ad libitum* segnata nel Messale. . « 237
42. Se le messe funerarie annuali

per tutti i Sacerdoti defunti, o per tutt'i genitori dei sacerdoti viventi, possano considerarsi come anniversarii. . . . . *pag.* 237
43. Se quando in giorni di digiuno è consentito lo strutto nella colezione vespertina, sia consentito ancora il burro . . . . « 259
44. Circa i lumi nella officiatura. « 260
45. Circa l'ora delle esequie . . « ivi
46. Dei canonici statutarii, ed onorarii circa le distribuzioni, e le fallenze . . . . . « 261
47. Circa le indulgenze annesse alle Corona dei Crocigeri . . . « 262
48. Se nella elezione del Vicario Capitolare possano trascurarsi i dottori o i licenziati . . . . «
49. Circa la collazione delle parrocchie nelle Provincie Napoletane . . . . . «
50. Circa il diritto di patronato regio sopra taluni beneficii nel Napoletano . . . . . «
51. Del diritto che ha il parroco sulla chiesa municipale del pubblico camposanto . . . . . «
52. Se il parroco sia tenuto di associare il cadavero fino al camposanto . . . . . «

BIBLIOGRAFIA.

Berardi Emilio — Examen Confessarii et Parochi,seu Compendium Theologiae Moralis et Pastoralis. Vol. 1. continens tract. de sacram. poenit., de officiis et iuribus parochi et de legibus . . « 46
—Theologia Pastoralis, seu de Parocho et de Confessario Monialium . . . . . « 46
Guerra Almerico—Le vocazioni allo Stato Ecclesiastico. Osservazioni pratiche . . . . . « 46
—Il Chierico secondo il Cuore di Gesù. . . . . « ivi
Bucceroni Gennaro — Institutiones Theologiae Moralis secundum doctrinam S. Thomae et S. Alphonsi Vol. II . . . . . « 166
Graziani Enrico—Esercizii spirituali al Clero. . . . . « 167

CRONACA GOVERNATIVA.

Corte di Cassaz. di Roma.—La massa piccola esente da soppressione—Ente autonomo soppresso—Le Chiese di giuspatronato soggette a conversione — Le commende di patronato famigliare e lo svincolo — Se le spese sopportate da un beneficiale defunto gravino il beneficio ovvero gli eredi—Chi debba sopportare gli oneri di una Chiesa, i cui beni furono soggetti a conversione—Il partecipante di chiesa ricettizia assente non perde la pensione—p. 22.

Cassaz. di Roma.—Le condizioni nei testamenti — Il demanio ed un legato non eccettuato—La quota di concorso pei capitolari—p. 47.

Cassaz. di Roma. — Diritti dell' investito d'una cappellania soppressa—Fedecommesso a scopo di culto, soppresso — Assegnamento di rendita a scopo di culto, soppresso—Prestazioni di messe imposte su di un beneficio soppresso e indemaniato, dovute al parroco—I Seminarii in causa con altri luoghi pii—A chi si debbano le annualità per messe dopo la presa di possesso del fondo pel culto—Se valgano ora le pensioni accordate dai passati governi—È soppresso un legato autonomo fatto a chiesa parrocchiale?—L'investito di un beneficio soppresso, può alienare i beni, o rinunziare a prescrizioni estintive?—p. 70.

Cassaz. di Roma.—Edifizii abusivi in suolo parrocchiale—I Ruoli esecutivi secondo la Cassazione di Roma—Quando si può pagare l' annualità all' investito di beneficio soppresso—p. 94.

Cassaz. di Roma.—Il fondo pel culto può sciogliere l'enfiteusi — A chi spetti l' aumento del reddito dopo la presa di possesso—Quali masse piccole siano soppresse—La tassa del 30 % sugli officii—Mansionariato laicale — Prove risultanti da annotazioni private—Legato ad un clero ricettizio—Legati deducibili per la tassa di manomorta — Circa l' autorizzazione ai corpi morali per l'accettazione dei legati—Se un Rettore di Santuario può essere Consigliere Comunale — Le Chiese ricettizie, ed i Comuni—p. 142.

Cassaz. di Roma.—Legato autonomo soppresso—p. 167.

Cassaz. di Roma.—Natura giuridica delle Chiese—p. 190.

Cassaz. di Roma. — Liquidazioni di pensioni di partecipanti di ricettizie numerate—Canone enfiteutico in dotazione monastica. I registri monastici non provano pagamenti — I beneficii di massa e la tassa di successione—Lascito di messe perpetue soppresso—Investiti che non adempiono—Competenza pei ruoli esecutivi del Napoletano—Diritti del demanio sulla tassa di svincolo: tassa di ricchezza mobile dagl'investiti—Indemaniazione dei beneficii laicali. La proibizione dell' ingerenza del Vescovo—Il Vescovo ed il Parroco hanno azione in giudizio per rivendicare le Chiese necessarie al culto—Il partecipante assente perde la pensione?—Pensione dovuta a laico professo. Essenza dei voti solenni—p. 213.

CRONACA RELIGIOSA.

Concistori e provviste di Chiese — del 1

Giugno 1891, pag. 94—del 4 Giugno 1891, pag. 118 e 143—del 14 Dicembre pag. 239 —del 17 Dicembre 1891.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni.— Venerabili Gaetano Errico, Bernardo Clausi, Lorenzo da Zibello, Gio. Battista Guarino, Angelo da Foligno, Modestino di G. e M., Giulia Billiart, Gio. Martino Moye, e Gerardo Maiella, pag. 24 — Beata Battista Varani; Venerabili Onorato da Parigi, Francesco da Lagonegro, Gaspare del Bufalo, Giovanna da Lestonac, Francesco Antonio Fasani da Lucera, pag. 48—Venerabili Suor Maria d. Croce, e Modestino di G. e M., p. 72— Decreti pel Ven. Nunzio Sulprizio, e Franc. Antonio Fasani sulle virtù in grado eroico—Approvaz. di culto al Papa Adriano III — Ven. Franc. Saverio Bianchi, e Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, p. 120—Beato Chanel, Beato Adriano Papa, e Venerabili Libermann, Anna M.ª Lapini, e Filomena di Santa Coloma, pag. 144.

Nomine Pontificie—p. 24-48-120-144-279.

Cardinali defunti — L' Emo Mihalovitz, pag. 24—L'Emo Alimonda, p. 96—L'Emo Haynald, pag. 120—L' Emo Rotelli, pag. 167—L'Emo Bernadou, pag. 216.

Fatti diversi—Anniversario dell' incoronazione del S. Padre, pag. 23 — Il S. Padre e l'Opera dei Congressi Cattolici, pag. 72—Per la difesa delle Opere pie, ivi—Il S. Padre ai Vescovi del Portogallo, pag. 143—Congresso cattolico internazionale di Malines, pag. 167—Congresso cattolico italiano di Vicenza, ivi—Pellegrinaggio internazionale a Roma, pag. 190—Ricevimenti e funzioni in Vaticano, pag. 191—Ira settaria contro i pellegrini, ivi—La Gerarchia ecclesiastica nel Giappone, pag. 215—Giubileo episcopale del S. Padre, p. 215—Congresso Eucaristico di Napoli, pag. 240—Discorso del S. Padre ai Cardinali p. 264.

Notizie Compendiate.—pag. 24—48—72—96—120—144—168—192—216— 240 — 264 —279.